Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC 10000/142/1302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1302

THE ALLIED MILITARY GOV'T GAZETTE, ITALIAN COPY
OCT. 1946 – SEPT. 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
13 CORPS

ITALIAN COPY
from 1st Oct 1946 to
16 Sept 1947

The Allied Military Government Gazette

10000 42/1302

Copy N.°

Declassified E.O. 12355 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA BRITANNICO - AMERICANA

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

☆

GAZZETTA UFFICIALE

VOLUME I

N. 1 - 16 Settembre 1947

Pubblicata dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste

Editoriale Libraria Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

Zona Britannico-Americana Territorio Libero di Trieste

Proclama N. 1

ALLA POPOLAZIONE DELLA ZONA BRITANNICO-AMERICANA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

PREMESSO che con l'articolo 21 del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, entrato ora in vigore, è stato costituito il Territorio Libero di Trieste;

PREMESSO che con l'articolo 2 dell'Allegato VI al Trattato stesso è stato disposto che l'integrità e l'indipendenza del Territorio Libero saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

PREMESSO che con l'articolo 1 dell'Allegato VII al detto Trattato è stato disposto che, fino all'entrata in funzione del Governatore del Territorio Libero, questo continuerà ad essere amministrato dai Comandi Militari Alleati operanti ciascuno nella propria rispettiva Zona;

IO, T.S. AIREY, C.B., C.B.E., Maggior Generale Comandante le Forze Britanniche ed Americane, al fine di rendere esecutive le disposizioni del Trattato di Pace ed allo scopo di assicurare il benessere e la sicurezza della popolazione attraverso la tutela della legge e dell'ordine, emano il seguente Proclama che viene trasmesso al Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il tramite dei Governo degli Stati Uniti e del Regno Unito.

PROROGA DEL GOVERNO MILITARE

1. In attesa dell'assunzione della sua carica, dopo nomina regolare, da parte del Governatore del Territorio Libero di Trieste, tutti i poteri di governo ed amministrativi nella zona del Territorio Libero in cui sono di stanza le Forze Britanniche ed Americane, come pure la giurisdizione sugli abitanti della zona stessa, saranno esercitati da me nella mia qualità di Comandante delle suddette Forze Britanniche ed Americane.

2. Allo scopo di esercitare sotto la mia direzione i poteri di cui sopra viene col presente Proclama mantenuto in vigore un Governo Militare Alleato della Zona Britannico-Americana del Territorio Libero.

3. Tutti i funzionari amministrativi e giudiziari ed ogni altro funzionario ed impiegato governativo o municipale nonchè ogni altro ufficiale ed impiegato pubblico, municipale o di altro servizio, devono continuare nell'adempimento dei loro doveri osservando le direttive che potranno di volta in volta essere impartite da me o dagli ufficiali da me designati a tale scopo.

4. Tutte le leggi, i decreti e gli ordini in vigore nella zona Britannico-Americana alla data del presente Proclama rimarranno in vigore ad eccezione di quelli abrogati col Proclama No. 2, promulgato insieme col presente, e ad eccezione delle modifiche ed abrogazioni che potranno essere di volta in volta da me disposte. L'espressione «Forze Alleate» contenuta in tali leggi decreti ed ordini, si intenderà riferita alle Forze Britanniche ed Americane di stanza nella Zona.

Trieste, 15 settembre 1947.

Affisso il 16 settembre 1947, ore 8.45

T.S. AIREY
Maggior Generale
Comandante delle Forze Britanniche ed Americane
Governo Militare Alleato zona Britannico-Americana
Territorio Libero di Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Proclama N. 2

ALLA POPOLAZIONE DELLA ZONA BRITANNICO-AMERICANA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

PREMESSO che molti dei reati previsti nei proclami finora emanati nella Venezia Giulia, non possono più oltre essere considerati tali;

PREMESSO che dall'emanazione dei precedenti proclami le condizioni sono sostanzialmente mutate e che si ritiene quindi giusto e opportuno che tali proclami vengano modificati per aggiornarli alle attuali condizioni di quella parte del Territorio Libero di Trieste che è occupata dalle Forze Britanniche e Americane;

IO, T.S. AIREY, C.B., C.B.E., Maggior Generale Comandante delle Forze Britanniche ed Americane proclamo quanto segue:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE PARZIALE DEI PROCLAMI PRECEDENTI

SEZIONE 1 — Le seguenti disposizioni contenute nei proclami emanati dal Governo Militare Alleato della Venezia Giulia sono abrogate:

(a) Articolo 1 del Proclama No. 1 (pubblicato il 12 giugno 1945);
(b) Articoli VII, VIII, IX e XI del Proclama No. 2 (pubblicato il 24 giugno 1945);
(c) Articoli 1, II, Sezione 2 dell'Articolo III, nonchè l'articolo V del Proclama No. 3 (pubblicato il 24 giugno 1945).

SEZIONE 2 — Il Proclama No. 4 del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia (pubblicato il 24 giugno 1945), è abrogato.

ARTICOLO II

REATI IN DANNO DELLE FORZE BRITANNICHE E AMERICANE PUNIBILI CON LA MORTE

L'Articolo IV del Proclama No. 1 del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, pubblicato in data 12 giugno 1945 è abrogato e sostituito con le seguenti disposizioni:

«Chiunque

(a) porti le armi contro le Forze Britanniche e Americane,
(b) uccida un qualsiasi membro delle Forze Britanniche e Americane;
(c) assalga qualsiasi membro delle Forze Britanniche o Americane, con l'intento di ucciderlo o di procurargli grave lesione;
(d) stupri qualsiasi infermiera od altra donna in servizio presso le Forze Britanniche e Americane, oppure assalga una qualsiasi di tali infermiere o donne;
(e) inciti alla rivolta contro qualsiasi autorità gli abitanti del Territorio occupato, oppure organizzi o capeggi a tale fine una pubblica dimostrazione od una riunione;

sarà, se riconosciuto colpevole da una Corte Militare Alleata, passibile della pena di morte, o di pena detentiva o pecuniaria o di entrambe queste pene, a seconda delle decisioni della Corte».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

REATI IN DANNO DELLE FORZE BRITANNICHE E AMERICANE PUNIBILI CON PENE DETENTIVE O PECUNIARIE

L'articolo V del Proclama No. 1 del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, pubblicato in data 12 giugno 1945, è abrogato e sostituito con le seguenti disposizioni:

«Chiunque

(a) senza il permesso del Governo Militare Alleato, sia in possesso di qualsiasi arma da fuoco, munizioni o materie esplosive;

(b) inganni o contrasti ostacoli qualsiasi membro delle Forze britanniche o americane nell'adempimento dei suoi doveri;

(c) assista nella fuga prigionieri di guerra od altri appartenenti a forze nemiche arrestati, assolti o nascosti, a fuga effettuata, un prigioniero od altro appartenente a forze nemiche arrestati;

(d) senza essere espressamente autorizzato, penetri o sia sorpreso in zona indicata quale zona vietata sia dall'apposizione di contrassegni, sia dalla presenza di sentinelle;

(e) distrugga, danneggi, ponga in pericolo, ostacoli, sottragga o indebitamente riceva o detenga qualsiasi oggetto di proprietà delle forze britanniche e americana o dei singoli membri di esse;

(f) ostacoli il funzionamento di qualsiasi servizio pubblico o di pubblica utilità, comprese la fornitura dell'acqua, della luce e della energia elettrica, del gas, i servizi sanitari e simili, le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, cablografiche o simili o danneggi i relativi impianti;

(g) falsifichi od alteri qualsiasi permesso, lasciapassare, carte d'identità e documenti consimili, emetta o sia in possesso di un tale documento falsificato o alterato;

(h) falsifichi moneta o carta-moneta cui il Governo Militare Alleato abbia attribuito corso legale o sia in possesso di tale moneta o carta moneta sapendole false, o sia in possesso di materie coloranti, macchinari, stampi od altro materiale destinato alla contraffazione di moneta o carta-moneta a corso legale riconosciuto dal Governo Militare Alleato;

(i) commetta atti ostili o tali da compromettere la sicurezza o l'incolumità delle Forze Britanniche ed Americane o aggredisca un membro delle stesse;

(j) dia falsa testimonianza davanti a un Tribunale Militare o ad una Corte Militare Alleata;

(k) avanzi reclami falsi, fraudolenti od esagerati contro le Forze britanniche o americane o un membro di esse, o faccia una dichiarazione relativa a pratiche d'ufficio;

(l) pubblichi o abbia in suo possesso qualsiasi scritto o stampato nocivo o irrispettoso per le Forze Britanniche o Americane, i loro membri o il Governo Militare Alleato;

(m) pronunci qualsiasi discorso o parole ostili o irriverenti verso le Forze Britanniche o Americane, o i loro membri, o il Governo Militare Alleato;

(n) partecipi a qualsiasi pubblica dimostrazione o riunione non autorizzata dal Governo Militare Alleato;

(o) indebitamente pretenda di agire per incarico delle Forze Britanniche o Americane o del Governo Militare Alleato;

(p) offra od accetti un compenso relativo ad attività d'ufficio;

(q) venga in possesso per dono o per acquisto di qualsiasi effetto militare o materiale bellico appartenente alle Forze Britanniche o Americane;

(r) sparga voci allo scopo di scritture e di allarmare la popolazione;

(s) rimuova o danneggi qualsiasi proclama, ordine od avviso affisso per disposizione del Governo Militare Alleato;

(t) trasgredisca un ordine dato per disposizione delle Forze Britanniche o Americane o del Governo Militare Alleato, e ciò nel caso in cui la legge non commini altra pena;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) stampi o pubblichi o sia in possesso di stampati o scritti diffusi per conto del partito fascista; divulghi o professi qualsiasi dottrina del fascismo; indossi o abbia in suo possesso distintivi, insegne, divise fasciste o parti di esse; compia qualsiasi atto diretto o comunque tale da promuovere o far rinascere il partito fascista intendendosi compreso nella dizione «partito fascista» ogni organizzazione destinata a sostituirlo;

(b) compia qualsiasi atto in pregiudizio dell'ordine pubblico o della sicurezza o incolumità delle Forze Britanniche o Americane o i loro membri;

sarà, se riconosciuto colpevole da una Corte Militare Alleata, passibile di pena detentiva o pecuniaria o di entrambe tali pene, a seconda della decisione della Corte.

Trieste, 15 settembre 1947.

T.S. AIREY
Maggior Generale
Comandante delle Forze Britanniche ed Americane
Governo Militare Alleato zona Britannico-Americana
Territorio Libero di Trieste

Ordine N. 1

DENOMINAZIONE UFFICIALE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO E ABBREVIAZIONI CONSENTITE

Atteso che si ritiene necessario stabilire la denominazione ufficiale del Governo Militare Alleato e autorizzare certe abbreviazioni di tale denominazione entro la zona del Territorio Libero di Trieste occupata dalle Forze Britannico-Americane (qui di seguito indicata col termine «Zona»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

(a) La denominazione ufficiale del Governo Militare Alleato instaurato nella Zona è la seguente:

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA BRITANNICO-AMERICANA
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

(b) Tale denominazione può venire ufficialmente abbreviata come segue:
„A.M.G., F.T.T."

ARTICOLO II

(a) L'espressione „VENEZIA GIULIA", finora usata in formulari, documenti e carta intestata viene sostituita dalla seguente:

ZONA BRITANNICO-AMERICANA
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

(b) Tale denominazione può venire ufficialmente abbreviata come segue:

„B.U.S.Z., F.T.T."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

Viene autorizzata la sovrastampa a timbro e a macchina dei formulari, documenti e carta intestata contrassegnati colle precedenti denominazioni.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste 16 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari civili

Ordine N. 2

CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONI NEI DOCUMENTI UFFICIALI E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Atteso che si rende ora necessario sostituire entro la Zona del Territorio Libero di Trieste occupata dalle Forze britannico-americane (qui di seguito indicata col termine "Zona"), le denominazioni "ITALIA" e "GOVERNO ITALIANO" contenute nei documenti ufficiali;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — A datare dal 16 settembre 1947, in tutti i documenti ufficiali, nei formulari, nonchè sulla carta intestata, le denominazioni "ITALIA" o "GOVERNO ITALIANO" sono modificate come segue:

(a) Alla denominazione "ITALIA" si sostituisce quella di "ZONA BRITANNICO-AMERICANA, TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE".

(b) Alla denominazione "GOVERNO ITALIANO" si sostituisce quella di "GOVERNO MILITARE ALLEATO, ZONA BRITANNICO-AMERICANA, TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE".

Sezione 2. — Tali denominazioni possono venir ufficialmente abbreviate come segue:

(a) per la Sezione 1 *(a)*: "T.U.S.Z. F.T.T.";

(b) per la Sezione 1 *(b)*: "A.M.G. F.T.T."

Sezione 3. — Per i francobolli e per i valori bollati l'abbreviazione "A.M.G. F.T.T." è l'abbreviazione ufficiale tanto nel caso previsto nella lettera *(a)*, quanto in quello previsto nella lettera *(b)* della Sezione 1 del presente Articolo.

ARTICOLO II

E' autorizzata la soprastampa a timbro e a macchina dei documenti, formulari e della carta intestata, contrassegnati colle precedenti denominazioni.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 16 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 3

CONTROLLO SUL MOVIMENTO DI MERCI DA E PER LA ZONA

ATTESO che si ritiene necessario di regolare e controllare il trasporto di tutte le merci da e per la Zona del Territorio Libero di Trieste occupata dalle Forze Britanniche-Americane (qui di seguito indicata col termine „Zona"); 63

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PERCORSI AUTORIZZATI

Il movimento di tutte le merci da e per la Zona può effettuarsi limitatamente alle strade ferrate precisamente in funzione ed alle seguenti strade:

(a) **Da e per l'Italia:**

(1) Trieste - Mandalenne
(2) S. Giovanni Timavo - Gorizia

(b) **Da e per la Jugoslavia:**

(1) S. Pelagio - Covjano
(2) Opicina - Sesana
(3) Basovizza - Corgnale
(4) Basovizza - Erpelle
(5) S. Dorligo - Castelli

(c) **Da e per la Zona Jugoslava del Territorio Libero di Trieste:**

(1) Albaro Vrasovà - Buie

ARTICOLO II

POSTI DI CONTROLLO

Posti di controllo saranno stabiliti lungo i percorsi autorizzati in località adatte allo scopo e quanto più possibile vicine alle frontiere, alle stazioni ferroviarie, ed in punti scelti lungo la riva del mare. Non è consentito il passaggio di merci attraverso le frontiere se non attraverso un posto di controllo.

ARTICOLO III

ESENZIONE DAI DIRITTI DI CONFINE

I generi alimentari e le merci di altre categorie che hanno normalmente formato oggetto di scambi locali fra le regioni limitrofe della Jugoslavia e dell'Italia ed il Territorio Libero sono esenti dai diritti di confine, a condizione che si tratti di generi o di merci coltivati, prodotti o fabbricati nei rispettivi territori.

ARTICOLO IV

GENERI DI MONOPOLIO

Tutti i generi di monopolio possono essere importati nella Zona od esportati dalla stessa soltanto dal Monopolio di Stato - Trieste, previa approvazione del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

LICENZE DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO

1 — Con le eccezioni di cui al seguente capoverso non è consentito il passaggio di merci attraverso i Posti di controllo se le stesse non sono accompagnate da una licenza d'importazione, esportazione o transito (qui di seguito indicata col termine „licenza").

2 — Tranne che per l'esportazione di tutti i generi alimentari, non è richiesta alcuna licenza di importazione o di esportazione da o per l'Italia, impregiudicate le disposizioni dell'Ordine No. 393 e di altri Ordini del Governo Militare Alleato.

3 — Le domande per la concessione di licenze saranno presentate alla Divisione per il Commercio del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VI

REVOCA DEGLI ORDINI GENERALI No. 45 e 45 B

Gli Ordini Generali 45, di data 6 marzo 1946, e No. 45 B, di data 17 maggio 1946, sono revocati. Le violazioni di tali Ordini tuttora in sede di indagine o non ancora giudicate non si estinguono in conseguenza della revoca degli Ordini stessi.

ARTICOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI

Le violazioni agli Ordini Generali 45 e No. 45 B che, alla data di entrata in vigore del presente Ordine, non siano state ancora portate per il giudizio davanti al una Corte Militare Alleata, e le violazioni al presente Ordine saranno giudicate dall'autorità Giudiziaria ordinaria in conformità alle leggi vigenti. Nel caso di infrazioni non previste dalle leggi in vigore si applica una multa da lire 1.000 — a lire 20.000 —; l'Autorità Giudiziaria potrà inoltre ordinare la confisca delle merci o, nel caso in cui le stesse siano state sottratte, imporre il pagamento di una somma non eccedente il valore delle merci.

ARTICOLO VIII

MODIFICA ALL'ORDINE No. 395

L'Articolo V dell'Ordine No. 395 è revocato.

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Ordine entrerà in vigore nella Zona a partire dal 16 settembre 1947.

Trieste, addì 16 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Errata - corrige

Il testo italiano dell'Ordine No. 461 denominato „NORME PER LA ESECUZIONE DEGLI SFRATTI NEI COMUNI NEI QUALI ESISTA UNA ECCEZIONALE DEFICIENZA DI ALLOGGI" pubblicato a pagina 944 della Gazzetta No. 27, Volume II, di data 11 settembre 1947, s'intende annullato e sostituito dal seguente:

„NORME PER LA ESECUZIONE DEGLI SFRATTI NEI COMUNI NEI QUALI ESISTA UNA ECCEZIONALE DEFICIENZA DI ALLOGGI E DI LOCALI D'AFFARI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di introdurre nuove norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista un'eccezionale deficienza di alloggi e di locali d'affari nella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NORME PER LA ESECUZIONE DEGLI SFRATTI NEI COMUNI NEI QUALI ESISTA UNA ECCEZIONALE DEFICIENZA DI ALLOGGI E DI LOCALI D'AFFARI

Sezione 1. — Nei Comuni nei quali è stato istituito un Comitato per gli Alloggi a sensi dell'Ordine generale No. 10 di data 4 agosto 1945, la determinazione del giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze che dispongono il rilascio di immobili destinati ad uso abitazione e di locali d'affari, è demandata al Presidente di Zona, che la dispone dopo sentito il parere del Comitato per gli Alloggi, il quale, prima di esprimere tale parere, sente il conduttore ed ha facoltà di sentire anche il locatore.

Sezione 2. — Nel fissare la data dello sfratto, il Presidente di Zona terrà particolarmente conto:

1. — della difficoltà del locatario di procurarsi altra sistemazione;
2. — della situazione comparativa del locatario e di colui che deve occupare l'immobile;
3. — se il locatario abbia giustificati motivi per continuare a risiedere nel Comune.

La data dello sfratto non può comunque essere fissata oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa richiesta.

ARTICOLO II

EFFETTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DI ZONA

Il decreto del Presidente di Zona che determina la data dello sfratto è definitivo.

Per gravi circostanze lo sfratto può essere ulteriormente prorogato di non oltre tre mesi a condizione che, quando vi sia stata inadempienza, questa sia esentata.

ARTICOLO III

APPLICABILITA' DEL PRESENTE ORDINE

Le disposizioni contenute nel presente Ordine sono applicabili unicamente alle decisioni emesse dal Giudice ordinario e non già anche agli ordini di sfratto disposti dai Comitati Alloggi.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 8 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili„

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE

		Pag.
Proclama		
No. 1	.....	1
No. 2	.....	2
Ordine		
No. 1	Denominazione ufficiale del Governo Militare Alleato e abbreviazioni consentite	4
No. 2	Cambiamento di denominazione ufficiale e relative abbreviazioni	5
No. 3	Controllo sul movimento di merci da e per la Zona	6
Errata Corrige		8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 28 - 14 settembre 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria - Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine N. 442 (18 A)

ORDINAMENTO DEL PORTO DI TRIESTE E DEI MAGAZZINI GENERALI

ATTESO che si ritiene opportuno di provvedere all'ordinamento del porto di Trieste, di nominare un direttore del porto e di passare le attribuzioni;

ATTESO che si ritiene opportuno di far cessare l'attività del Comitato per il Controllo del Porto e di abrogare l'Ordine No. 18 del 19 settembre 1945 relativo ai Magazzini Generali;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DELL'ORDINE No. 18

L'Ordine No. 18 di data 19 settembre 1945 è abrogato.

ARTICOLO II

ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE

SEZIONE 1 — Gli Articoli 1, 5 e 17 del D. L. 3 settembre 1925 No. 1759, convertito nella Legge 10 marzo 1926 No. 562 successivamente modificata con la legge del 4 luglio 1941 No. 805, tutti relativi al controllo e all'amministrazione dei Magazzini Generali di Trieste, sono abrogati.

SEZIONE 2 — L'Articolo 3 del regolamento per l'esecuzione della legge costitutiva dei Magazzini Generali annesso con il D. L. No. 624 di data 3 gennaio 1926, modificato con la legge No. 310 di data 15 gennaio 1942, è abrogato.

ARTICOLO III

NOMINA DEL DIRETTORE DEL PORTO

Il Naval Officer in Charge (N. O. I. C.) è nominato direttore del porto di Trieste.

ARTICOLO IV

MANSIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DEL PORTO

(a) Il Direttore del Porto curerà l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione, nonchè lo sviluppo del Porto stesso ed esercerà la sorveglianza su tutti i lavori e le attrezzature portuali provvedendo pure al controllo sui Magazzini Generali.

(b) Il Direttore del Porto emetterà tutte le disposizioni e le norme regolamentari relative alla navigazione entro il porto e ne curerà l'esecuzione.

(c) Il Direttore del Porto avrà tutti i poteri, funzioni ed obblighi già spettanti, a sensi dei Decreti menzionati nell'Articolo 1, ai sottospecificati consigli, uffici e ministeri e qualsiasi riferimento agli stessi dovrà essere inteso come riferimento al Direttore del Porto:

(a) Consiglio d'Amministrazione
(b) Giunta esecutiva
(c) Giunta consultiva

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(d) Ministeri delle Finanze, delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici e delle Corporazioni

(e) Lo Stato

(d) Il Direttore del Porto emanerà tutte le norme ed i regolamenti necessari per l'esercizio delle funzioni contemplate in questo Ordine.

ARTICOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PORTO

Gli Organi preposti all'Amministrazione del Porto sono tre e precisamente:

(a) Il Capitano di Porto, che sarà nominato dal Direttore del Porto e disimpegnerà sotto la vigilanza dello stesso le funzioni previste dalle Leggi vigenti;

(b) Il Comitato permanente per l'approdo (Port Berthing Committee) composto dal Comandante del Porto quale presidente, dall'assistente «King's Harbour Master», dal Capitano di Porto e dal Sovrintendente ai docks, quali membri. Al esso spetterà l'espletamento di quelle funzioni che gli saranno demandate dal Direttore del Porto.

(c) (aa) Il Consiglio d'Amministrazione dei Magazzini Generali qui di seguito chiamato «Consiglio d'Amministrazione», — composto di un Presidente, cinque membri nominati dal G. M. A., due militari nominati uno delle Forze Armate degli Stati Uniti (Trust) e l'altro delle Forze Armate Britanniche (Retfor) nonchè quattro membri in rappresentanza degli armatori, dei commercianti, degli spedizionieri e degli industriali nominati dalla Camera di Commercio di Trieste.

(bb) Al Consiglio d'Amministrazione spetterà l'amministrazione dei posti, docks, piazzali, fabbricati, attrezzi, gru (galleggianti e fissi), e macchinario nonchè la sorveglianza sul personale addetto.

(cc) Il Consiglio d'Amministrazione nominerà un direttore generale e gli altri funzionari necessari al disbrigo delle funzioni del Consiglio stesso.

(dd) Al Consiglio spetterà il completo controllo e l'amministrazione dei Magazzini Generali, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO VI

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Fatta eccezione per i dipendenti dei Magazzini Generali, il personale necessario verrà assunto dal Direttore del Porto o da un funzionario da lui designato.

ARTICOLO VII

ESONERO DEL COMMISSARIO DI ZONA DALLE FUNZIONI ATTINENTI AL PORTO

Il Commissario per la Zona di Trieste viene esonerato da tutte le incombenze ed attribuzioni relative al personale, all'amministrazione ed al funzionamento del Porto di Trieste, salvo la revoca mediante ordini successivi, gli Ordini emessi in merito da detto Commissario di Zona rimangono tuttavia in vigore.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 449

RICONOSCIMENTO DI VALIDITA' AI CERTIFICATI RILASCIATI DALLA COMMISSIONE COSTITUITA IN BASE AL R. D. L. 18 OTTOBRE 1942 No. 1520

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di riconoscere validità a tutti gli effetti ai certificati rilasciati dalla Commissione per la ricostruzione di certificati di nascita e morte costituita col R. D. L. 18 ottobre 1942 No. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943 No. 241, e successive modifiche, entro quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito denominata il Territorio);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

RICONOSCIMENTO DI VALIDITA' DEI CERTIFICATI RILASCIATI DALLA COMMISSIONE COSTITUITA IN BASE AL R. D. L. 18 OTTOBRE 1942, No. 1520

Ogni certificato rilasciato dalla Commissione costituita col R. D. L. 18 ottobre 1942 No. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, No. 241, e successiva modifica, viene riconosciuto pienamente valido ed efficace entro il Territorio e dovrà venir considerato come tale da qualsiasi Autorità dello stesso.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 462

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA AI PENSIONATI DELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L' INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI

Ritenuto opportuno e necessario di concedere un assegno temporaneo di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

COSTITUZIONE DEL «FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE»

SEZIONE I — E' costituito nel Territorio un «Fondo di solidarietà sociale» per la corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligato-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ria di cui al R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, No. 1272, ed in base ad altre forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta, nonchè ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa.

SEZIONE 2 — L'assegno di cui alla Sezione precedente (in seguito chiamato «l'assegno») non è dovuto ai titolari di rendite vitalizie immediate e ai titolari di pensioni derivanti da assicurazioni popolari.

SEZIONE — Ai titolari di due o più pensioni fra quelle indicate nel presente Ordine non può essere corrisposto che un solo assegno.

ARTICOLO II

MISURA DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

SEZIONE 1 — La misura mensile dell'assegno è fissata come segue:

(a) Per i pensionati di vecchiaia di età non superiore ai 65 anni, Lire 500.—;
(b) Per i pensionati di invalidità di età non superiore ai 65 anni, e per ciascun membro familiare fruente di pensione in seguito a morte di assicurato o pensionato, L. 1200.—;
(c) Per i pensionati di vecchiaia e di invalidità di età superiore ai 65 anni L. 2.400.—;

SEZIONE 2 — Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera (c) della Sezione precedente decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui il pensionato compie il 65.o anno di età.

SEZIONE 3 — L'assegno temporaneo di contingenza assorbe l'integrazione concessa a carico dello Stato, ai sensi dell'Ordine No. 260, di data 29 ottobre 1946, che, pertanto, è abrogato a decorrere dal 1 luglio 1947.

ARTICOLO III

CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — All'onere derivante dalla corresponsione degli assegni previsti dal presente Ordine, si provvede con un contributo straordinario dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle altre forme di assicurazioni sostitutive di essa, con un contributo dei rispettivi datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

SEZIONE 2 — L'onere di cui alla Sezione precedente è determinato annualmente sulla base del numero medio delle pensioni in corso di godimento nell'anno in ciascuno dei tre gruppi di pensionati di cui all'articolo II e delle corrispondenti misure degli assegni. Esso è posto per metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato.

SEZIONE 3 — Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sulle retribuzioni, determinato col sistema della ripartizione, ed è riscosso nei modi e colla procedura stabiliti per i contributi integrativi per le assicurazioni sociali.

Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

SEZIONE 4 — Il contributo dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio in base alle risultanze del rendiconto del «Fondo» di cui all'Articolo 1 del presente Ordine.

SEZIONE 5 — Nel determinare l'onere dei lavoratori e dei datori di lavoro, è tenuto conto degli eventuali avanzi e disavanzi verificatisi negli esercizi precedenti per effetto di inesatte previsioni della massa delle retribuzioni soggette a contribuzioni e del numero delle pensioni fruenti dell'assegno. Degli avanzi o disavanzi derivanti dalla previsione del numero delle pensioni è tenuto conto anche nel determinare la misura del concorso dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

MISURA DEI CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8% della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4% della retribuzione stessa.

SEZIONE 2 — Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, i contributi per l'anno 1947 sono stabiliti nelle misure seguenti:

(a) Per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro Lire 3.—; lavoratori Lire 1.50;

(b) Per ogni giornata di donna o ragazzo: datori di lavoro Lire 1.50; lavoratori Lr. 2.25;

SEZIONE 3 — I contributi di cui alla Sezione precedente sono accertati, riscossi e ripartiti unitamente a quelli supplementari per gli assegni familiari in agricoltura relativi all'anno 1947 e con la procedura e le modalità per essi previste.

SEZIONE 4 — Per gli anni successivi, qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non sia stata emanata la disposizione che deve determinare le misure dei contributi, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà pubblicata la disposizione stessa, a corrispondere i contributi nella misura fissata per l'anno precedente.

ARTICOLO V

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

SEZIONE 1 — Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

SEZIONE 2 — Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

ARTICOLO VI

DECORRENZA DEGLI ASSEGNI E DEI CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — Il pagamento degli assegni contemplati dal presente Ordine decorre dal 1 luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori decorre dal 1 periodo di paga successivo al 12 agosto 1947.

SEZIONE 2 — Nel settore agricolo i contributi per l'anno 1947 sono calcolati per ciascuna azienda sulla metà delle giornate occorrenti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per lo stesso anno.

ARTICOLO VII

GESTIONE DEL «FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE»

Il «Fondo di Solidarietà Sociale» è gestito dagli organi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le norme del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827.

ARTICOLO VIII

PENSIONI ESCLUSE DAL BENEFICIO DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

Le norme di cui al presente Ordine, non si applicano ai titolari di pensioni a carico del «Fondo di Previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto» istituito con il decreto-legge 19 ottobre 1923, No. 2111. I titolari delle pensioni predette non hanno diritto all'assegno medesimo, anche nel caso che fruiscano di altre pensioni a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

MISURA DEI CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8% della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4% della retribuzione stessa.

SEZIONE 2 — Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, i contributi per l'anno 1947 sono stabiliti nelle misure seguenti:

(a) Per ogni giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datori di lavoro Lire 0.—; lavoratori Lire 4.50;

(b) Per ogni giornata di donna o ragazzo: datori di lavoro Lire 4.50; lavoratori L. 2.25;

SEZIONE 3 — I contributi di cui alla Sezione precedente sono accertati, riscossi e ripartiti unitamente a quelli supplementari per gli assegni familiari in agricoltura relativi all'anno 1947 e con la procedura e le modalità per essi previste.

SEZIONE 4 — Per gli anni successivi, qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non sia stata emanata la disposizione che deve determinare le misure dei contributi, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà pubblicata la disposizione stessa, a corrispondere i contributi nella misura fissata per l'anno precedente.

ARTICOLO V

RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

SEZIONE 1 — Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

SEZIONE 2 — Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

ARTICOLO VI

DECORRENZA DEGLI ASSEGNI E DEI CONTRIBUTI

SEZIONE 1 — Il pagamento degli assegni contemplati dal presente Ordine decorre dal 1 luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori decorre dal 1 periodo di paga successivo al 13 agosto 1947.

SEZIONE 2 — Nel settore agricolo i contributi per l'anno 1947 sono calcolati per ciascuna azienda sulla metà delle giornate accertate agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per lo stesso anno.

ARTICOLO VII

GESTIONE DEL «FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE»

Il «Fondo di Solidarietà Sociale» è gestito dagli organi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le norme del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827.

ARTICOLO VIII

PENSIONI ESCLUSE DAL BENEFICIO DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

Le norme di cui al presente Ordine, non si applicano ai titolari di pensioni a carico del «Fondo di Previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto» istituito con il decreto-legge 19 ottobre 1923, No. 2311. I titolari delle pensioni predette non hanno diritto all'assegno medesimo, anche nel caso che fruiscano di altre pensioni a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IX

PENSIONATI ESCLUSI DAL BENEFICIO DELL'ASSEGNO TEMPORANEO DI CONTINGENZA

SEZIONE 1 — L'assegno di cui al presente Ordine non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

SEZIONE 2 — Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione — e fino alla concorrenza di essa — l'importo di assegno previsto all'Articolo II e corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e di versarlo all'Istituto stesso, che lo accrediterà al «Fondo di solidarietà sociale».

SEZIONE 3 — Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite in seguito a condanna del Pretore con la multa da Lire 500.— a Lire 5.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ARTICOLO X

NORME DA OSSERVARE

Si osservano per la prestazione ed i contributi previsti dall'presente Ordine, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, No. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza Sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, No. 1272.

ARTICOLO XI

PENALITA'

SEZIONE 1 — Salvo quanto disposto nella Sezione 3 dell'Articolo IX, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Ordine sono applicabili le penalità previste dall'Articolo III dell'Ordine No. 101, di data 5 aprile 1946.

SEZIONE 2 — I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del «Fondo di solidarietà sociale».

SEZIONE 3 — Le contravvenzioni al presente Ordine, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma della lettera (a) dell'articolo III dell'Ordine No. 102, di data 5 aprile 1946.

ARTICOLO XII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 145 (80 A)

NOMINA DELL'AVV. ROMEO PRESCA A SEQUESTRATARIO PER LA «MITTELMEER REEDEREI»

ATTESO che con l'Ordine Amministrativo No. 80 è stata disposta la messa in liquidazione della suddetta «Società» e la nomina degli avvocati rag. Mario TRONCON e Romeo PRESCA a «liquidatori della «Compagnia»;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di revocare la disposta liquidazione della «Società» e di sottoporre la stessa unicamente a sequestro;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari civili,

ORDINO:

1. — L'Ordine Amministrativo No. 80 di data 26 novembre 1946 viene revocato.

2. — L'Avv. Romeo PRESCA è nominato sequestratario della Compagnia con giurisdizione su tutto il Territorio.

3. — Il sequestratario eserciterà tutte le funzioni ed avrà tutte le facoltà, diritti ed obblighi spettanti ad un sequestratario di proprietà nemica in base a tutte le leggi in vigore alla data dell'8 settembre 1943, nell'esercizio di tali funzioni, facoltà, diritti ed obblighi, egli sarà in ogni caso sottoposto alla vigilanza e dovrà uniformarsi agli ordini ed alle istruzioni del Governo Militare Alleato.

4. — Il sequestratario potrà essere rimosso ed i suoi successori potranno venire nominati per iscritto da me o dai miei successori.

5. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 146 (47 A)

NOMINA DEL DOTT. GASTONE BENASSI AD ISPETTORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

ATTESO che, con l'Ordine Amministrativo No. 17, del 20 giugno 1946, il dott. BRUSAROSCO Eliseo venne temporaneamente nominato ispettore dell'Istituto Nazionale per la Assistenza di Malattia ai Lavoratori, ipoi, di seguito, designato quale «Assistenza Malattia ai Lavoratori» e ciò per quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alleato (e. qui di seguito, designata quale «Territorio»).

ATTESO che si ravvisi opportuno di revocare tale nomina, designando a tale carica il dott. Benassi Gastone;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO:

1. L'Ordine Amministrativo No. 17, del 20 giugno 1946, è revocato.

2. Il Dott. BENASSI GASTONE è temporaneamente nominato ispettore per l'«Assistenza Malattia ai Lavoratori», rimanendo in carica fino a nuovo ordine da parte del Governo Militare Alleato del Territorio.

3. Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 147

NOMINA DI ANDREA MENIS A CAPITANO DI PORTO DI MONFALCONE

RITENUTO che si rende opportuno e necessario provvedere alla nomina di un capitano di porto di Monfalcone,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. Andrea MENIS, attualmente ispettore presso la Capitaneria di Trieste, che è in possesso dei requisiti richiesti, è nominato capitano di porto di Monfalcone, con giurisdizione sull'Ufficio Marittimo di Grado.

2. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avviso N. 30

ANNULLAMENTO DI NUMERI DI ORDINI

I numeri degli Ordini qui sotto elencati sono stati cancellati e nessun Ordine portante uno dei seguenti numeri verrà più emesso:

Ordine No. 123
Ordine No. 457

Trieste, 12 settembre 1947.

Per ordine del Colonnello CARNES:

CHARLES M. MUNNECKE

Ordine Amministrativo N. 147 (A)

ATTESO che si considera necessario revocare l'Ordine Amministrativo 147;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO:

1. — L'Ordine Amministrativo 147 dell'11 Settembre 1947 è revocato.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno 15 Settembre 1947.

Trieste, 14 Settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Gli Ordini successivi del Governo Militare Alleato saranno pubblicati sotto un nuovo nome come indicato in un nuovo Proclama ed in forma di Gazzetta di cui il primo numero uscirà intorno al 16 settembre 1947.

Trieste, addì 13 settembre 1947.

Per ordine del Colonnello CARNES:

CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Colonnello di Fanteria
Ufficiale Capo della Divisione Legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avviso N. 30

ANNULLAMENTO DI NUMERI DI ORDINI

I numeri degli Ordini qui sotto elencati sono stati cancellati e nessun Ordine portante uno dei seguenti numeri verrà più emesso:

Ordine N. 424
Ordine No. 457

Trieste, 12 settembre 1947.

Per ordine del Colonnello CARNES:

CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Colonnello di Fanteria
Ufficiale Capo della Divisione Legale

Avviso Finale

Questa pubblicazione e quelle precedenti contengono tutti gli Ordini e gli Avvisi promulgati e pubblicati dal Governo Militare Alleato 13.o Corpo e dal Governo Militare Alleato Venezia Giulia.

L'ultimo Ordine Generale pubblicato	è	O. G. No. 116
L'ultimo Ordine pubblicato	è	O. No. 462
L'ultimo Ordine Amministrativo pubblicato	è	No. 147
L'ultimo avviso pubblicato	è	No. 30

L'ultima pubblicazione della Gazzetta del Governo Militare Alleato Venezia Giulia è il Volume II No. 28.

Gli Ordini successivi del Governo Militare Alleato saranno pubblicati sotto un nuovo nome come indicato in un nuovo Proclama ed in forma di Gazzetta di cui il primo numero uscirà intorno al 16 settembre 1947.

Trieste, addì 14 settembre 1947.

Per ordine del Colonnello CARNES:

CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Colonnello di Fanteria
Ufficiale Capo della Divisione Legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 96 (4 A)

NOMINA DELLA SECONDA SEZIONE DELLA COMMISSIONE PENSIONI PER LA ZONA DI TRIESTE

In conformità ai poteri conferitemi dall'Ordine N. 63 del 18 Gennaio 1946 modificato dall'Ordine N. 155 del 3 settembre 1947.

IO W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore R. A., I.I. Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione I. — Le seguenti nomine alla Commissione Pensioni per la Zona di Trieste quale seconda sezione della Commissione già nominata con Ordine Amministrativo di Zona N. 4 del 2 febbraio 1946.

SECONDA SEZIONE

Presidente: Dott. Carmelo PALERMO
Membri: Dott. Guido BUSUTTI
Rag. Luigi CASTELLANI
Dott. Giorgio PADALOTTI
Dott. Oscar D'ANDREA
Sig. Attilio SABBATINI

Sezione II. — Il dott. Carmelo **PALERMO** agirà quale Vice Presidente della Commissione di Zona della Città di Trieste nel suo complesso, pur avendo Presidente della Seconda Sezione quando tale sezione funzionerà quale Commissione.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 5 Settembre 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R. A.
I.f. Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 97

NOMINA DI MEMBRI EFFETTIVI E SOSTITUTI NELLA COMMISSIONE TASSE PER LA ZONA DI TRIESTE

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 23, di data 23 maggio 1946 venivano nominati il dott. Giovanni Lipari e l'avv. Marcello Travan quali membri effettivi nonchè il dott. Ing. Alberto Polli e il dott. Ing. Arturo Ussai quali membri sostituti nella Commissione Tasse per la Zona di Trieste,

CONSIDERATO che si rende ora necessaria la loro sostituzione,

OTTENUTA l'opportunità che l'avv. Luigi Silvestri, che con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 234 era stato nominato membro sostituto nella Sezione speciale della predetta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commissione Tasse per la Zona di Trieste, in sostituzione dell'avv. Marcello Travan,

IO, W. DRUMMOND YOUNG, Maggiore R. A. facente funzione di Commissario di Zona, in virtù dell'art. III, sezione 5 dell'Ordine No. 50, di data 7 dicembre 1945,

ORDINO:

1) Le seguenti nomine qui di seguito elencate nelle rispettive Sezioni della Commissione Tasse per la Zona di Trieste:

A) **Sezione I**

Ing. Luigi Castellani — membro effettivo (in sostituzione del dott. G. Lipari).

B) **Sezione II**

Dott. Nello Tevarotto — membro sostituto (in sostituzione dell'Ing. A. Ussai);
Dott. Bruno Meyer — membro sostituto (in sostituzione dell'Ing. A. Polli).

C) **Sezione Speciale (1)**

Avv. Luigi Silvestri — membro effettivo (in sostituzione dell'avv. M. Travani);
Dott. Giuseppe Rea — Membro sostituto (in sostituzione dell'avv. L. Silvestri).

2) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 8 settembre 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R. A.
facente funzione di Commissario della Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 98

NOMINA DEL SIG. SILVIO STRETTI A DIRETTORE DELL'UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI DI TRIESTE

Poichè con Ordine Amministrativo di Zona No. 60 del 24 aprile 1947 il Sig Francesco STRADI venne nominato Direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste e

poichè è necessario sostituire il predetto Sig. STRADI, ora defunto;

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. Il Sig. Silvio STRETTI viene nominato Direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste al posto del Sig. Francesco STRADI.

2. Questa nomina deve essere considerata temporanea, per la durata dell'amministrazione del Governo Militare Alleato in questa Zona, a meno che non venga confermata dalla autorità che assumerà l'amministrazione della Zona alla cessazione del Governo Militare Alleato.

3. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 10 settembre 1947.

A. H. GARDNER
ten. col. R. A
Commissario della Zona di Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 99

RICONFERMA DEL DOTT. CARLO COLLAVO A REGGENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI DI TRIESTE

Atteso che, con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 46, del 6 novembre 1946, il dott. Gastone BRNASSI venne nominato reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di malattia ai lavoratori e ciò in temporanea sostituzione del dott. Carlo COLLAVO;

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

DISPONGO:

1. La prima parte dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 46 viene annullata. Di conseguenza, il dott. Carlo COLLAVO è riconfermato reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di malattia ai lavoratori di Trieste.

2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1947.

A. H. GARDNER
ten. col. R. A
Commissario della Zona di Trieste

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 95

NOMINA IMPIEGATI G.M.A. - SUPPLEMENTO ALL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 91

Io, Tenente Colonnello NYLES W. BALTZER, C.A.C., Commissario della Zona di Pola, con il presente Ordine

NOMINO:

la sottomenzionata persona quale impiegata del Governo Militare Alleato, con decorrenza dalla data sottoindicata:

Nome:	Data d'assunzione:	Impiego attuale:
BIASI Liana	24 marzo 1947	dattilografa

Pola, 8 settembre 1947

NYLES W. BALTZER
Ten. Col. C.A.C.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 28

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I - Comando di Trieste

Ordine pag.

No. 442 (18 A) Ordinamento del porto di Trieste e dei Magazzini Generali 863
No. 443 Riconoscimento di validità ai certificati rilasciati dalla Commissione costituita in base al R.D.L. 18 ottobre 1942 No. 1520 865
No. 462 Concessione di un assegno temporaneo di contingenza ai pensionati dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti 865

Ordine Amministrativo

No. 145 (86) Nomina dell'Avv. Romeo Pesca a cancelliere per la „Mittelmeer Reederei" 869
No. 146 (47 A) Nomina del dott. Gaetano Benussi ad Ispettore dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori 869
No. 147 Nomina di Andrea Menis a Capitano di Porto di Monfalcone 870

Avviso

No. 30 Annullamento di numeri di Ordini 871
Avviso Finale 871

PARTE II - Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona

No. 96 (4 A) Nomina della seconda Sezione della Commissione Pensioni per la Zona di Trieste 872
No. 97 Nomina di membri effettivi e sostituti nella Commissione Tasse per la Zona di Trieste 872
No. 98 Nomina del Sig. Silvio Stratti a Direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste 873
No. 99 Riconferma del Dott. Carlo Collavo a Reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione di Malattia ai Lavoratori di Trieste 874

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 95 Nomina impiegati G.M.A. - Supplemento all'Ordine Amministrativo di Zona 91 874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 27 - 11 settembre 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FAS 113 6.5 Roma

3c
2. 11.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

TELEPHONE : 29794 Ext.8 11th September 47

REFERENCE : VG/AMG/4/

SUBJECT : Gazette - Volume II - No. 27 dtd. 11th September 47.

TO : See Distribution List "F".

Forwarded under separate cover with the compliments of Allied Military Government is the AMG Gazette Volume II, No. 27, dated 11th September 47.

FOR THE SENIOR CIVIL AFFAIRS OFFICER:

H.M. RAWLINSON,
Captain. Inf.
ADJUTANT.

cf.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 438

CONCESSIONI DELL INDENNITA' DI CARO-PANE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOVVENZIONATI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di concedere l'indennità di caro-pane a favore di talune categorie di sovvenzionati in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrato dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE D'UN INDENNITA' DI CARO-PANE A FAVORE DEI SOVVENZIONATI

Sezione 1. — Con decorrenza dall'11 giugno 1947, è concessa, a carico del Governo Militare Alleato, un'indennità di caro-pane, nella misura di L. 300,— mensili, a favore delle seguenti categorie:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e sovvenzionati in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, a carico dei rispettivi fondi;

b) titolari di sovvenzioni giornaliere a carico dello Stato, e giusta vigenti disposizioni, nella rispettiva qualità di:

(aa) congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi (moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle in quanto inabili ed a carico), sempre che non vengano loro già corrisposte pensioni od assegni di guerra;

(bb) congiunti di civili deportati, internati o dispersi, sempre che non vengano loro già corrisposte pensioni od assegni di guerra;

(cc) profughi, sfollati e sinistrati di guerra;

(dd) rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero, nonchè i congiunti di cittadini residenti nell'Africa Italiana o all'estero.

c) partigiani ex-combattenti; militari congedati dopo il 1.o gennaio 1945; militari reduci dalla prigionia; civili deportati dal nemico oltre frontiera successivamente all'8 settembre 1943.

Sezione 2. — Sono esclusi dal beneficio più sopra disposto i militari congedati dopo il 1.o gennaio 1945 ed i reduci dalla prigionia che abbiano aderito alla così detta repubblica sociale italiana od abbiano collaborato col nemico.

Sezione 3. — Per poter beneficiare dell'indennità di caro-pane, di cui all'articolo I, sezione 1 *(c)*, devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che il rimpatriato o il partigiano sia disoccupato involontario;

b) che il richiedente si trovi in stato di comprovata indigenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'

Sezione 1. — *a)* L'indennità suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuno delle persone di famiglia conviventi col a carico e spetta solo a coloro che siano muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.

b) L'indennità è corrisposta una sola volta ai beneficiari che vi abbiano diritto per titoli diversi.

Ove uno dei componenti la famiglia abbia diritto, a titolo personale, all'indennità, questa ultima non spetta al capo famiglia per la quota del componente stesso.

Sezione 2. — L'Ufficiale Capo della Divisione per l'Assistenza Sociale, di concerto con l'Ufficiale Capo della Divisione Finanza, può, in casi particolari, determinare che l'indennità prevista agli articoli precedenti venga erogata, anzichè direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 3 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 448

FACILITAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI RELIGIOSI

POICHE' si ritiene opportuno e necessario di introdurre delle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DISPENSA DALLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sezione 1. Se per le circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'articolo 100, comma 2, del Codice Civile.

Sezione 2. — La concessione della dispensa è demandata al Procuratore dello Stato presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di stato civile che sarebbe competente a ricevere la richiesta di pubblicazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — Quando è stata concessa la dispensa, gli sposi possono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presentando all'Ufficiale dello stato civile atti di notorietà raccolti dal Pretore o dal Presidente del Comune del luogo della celebrazione del matrimonio, in sostituzione dei documenti richiesti dall'Articolo 97 del Codice civile ed in aggiunta al decreto di dispensa.

ARTICOLO II

AUTORIZZAZIONE PER IL MATRIMONIO DEI MINORI

Se per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso delle persone indicate nell'Articolo del Codice Civile, ed a causa dello stato di guerra non sia possibile ottenerlo, il Procuratore dello Stato competente può autorizzare il matrimonio.

ARTICOLO III

DISPENSA DALLA PRODUZIONE DI CERTI DOCUMENTI

Sezione 1. — Se, per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza le prescritte pubblicazioni nè di esse sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma dell'Art. 13 della legge 27 maggio 1929, No. 847, l'Ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla presentazione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non esistono alcuno degli impedimenti di cui all'Art. 12 della detta legge e che contenga l'esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del cognome e nome, domicilio e residenza dei loro genitori.

Sezione 2. — *a)* L'ufficiale dello stato civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune.

b) Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Sezione 3. — *a)* Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Territorio e per circostanze derivanti dalla guerra si trova nell'impossibilità di presentare la dichiarazione di cui all'Art. 116, primo comma, del Codice Civile, può essere autorizzato a presentare, in sua vece, un atto notorio, formato in conformità a quello indicato nella Sezione 1 del presente Articolo, dal quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio, e che inoltre contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età e professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori.

b) L'autorizzazione deve essere richiesta al Procuratore dello Stato presso il Tribunale nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, munito all'istanza l'atto notorio su menzionato.

ARTICOLO IV

EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ORDINE

Il presente Ordine avrà efficacia fino al 31 dicembre 1948 ed entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 2 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 451

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI PER LE OPERE PUBBLICHE

RITENUTA l'opportunità di aggiornare nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio") le norme che regolano la revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ADOZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE ITALIANA

Sezione 1. — Salvo quanto espressamente specificato nell'Articolo II di quest'Ordine, le seguenti disposizioni della legge italiana formano parte integrante del presente Ordine, come se fossero qui per esteso riportate:

a) Articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945 No. 192;

b) Articoli 1, 2 e 5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1946 No. 226;

c) Articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 novembre 1946 No. 463.

Sezione 2. — Copie dei tre Decreti menzionati nella Sezione 1 di questo Articolo sono depositati presso gli Uffici del Genio Civile del Territorio e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

EMENDAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE ITALIANA ADOTTATE

Sezione 1. — Ogni riferimento allo Stato Italiano ed a qualsiasi Ministero, Ente, Ufficio, Ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nei decreti menzionati nell'Articolo I del presente Ordine deve intendersi cancellato e sostituito con analogo riferimento al Governo Militare Alleato. Nessuna disposizione contenuta in detti decreti conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona o Ente operante in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose nel Territorio.

Sezione 2. — Le disposizioni della legge italiana adottata mediante il presente Ordine si applicano esclusivamente ai contratti riguardanti lavori:

a) di durata non inferiore ai tre mesi;

b) quelli in corso d'esecuzione alla data del 1 ottobre 1946 o successivamente.

Sono espressamente esclusi dalle disposizioni contenute in quest'Ordine i contratti già eseguiti alla data del 12 agosto 1947 e comprovati da regolare verbale di ultimazione.

Ogni norma contenuta nei decreti menzionati nell'Articolo I di quest'Ordine che sia incompatibile con le disposizioni qui contenute s'intende sostituita dalle stesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 452

NORME PER LA REPRESSIONE DELLA PROSTITUZIONE

RITENUTA l'opportunità di apportare alcuni emendamenti alle vigenti disposizioni sulla repressione della prostituzione nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata il „Territorio"):

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Il comma 4 dell'Art. 191 del Testo Unico delle legge di pubblica sicurezza, approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, No. 773, è modificato come segue:

„Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a lire diecimila".

Sezione 2. — L'Articolo 208 dell'anzidetto Testo Unico è modificato come segue:

„Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila."

Sezione 3. — Il comma 3 dell'Articolo 208 dello stesso Testo Unico è modificato come segue:

„Le contravvenzioni alle disposizioni di questo Articolo, quando non costituiscono un reato più grave, sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila."

ARTICOLO II

Sezione 1. — Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente dall'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Sezione 2. — Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'Articolo 111 del Codice Penale.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 2 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 453

AUMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI CORRISPOSTI ALL'UNIVERSITA' E AD ALTRI ISTITUTI D'ISTRUZIONE

FOICHE' si ritiene opportuno e necessario di provvedere in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio") ad aumentare i contributi da parte dello Stato all'Università ed agli Istituti di istruzione superiore,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI ALL'UNIVERSITA' ED AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

I contributi corrisposti dallo Stato alla data del 1° gennaio 1947 per il mantenimento dell'Università, di Istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia, sono quintuplicati.

ARTICOLO II

EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di quest'Ordine hanno effetto dal 1° gennaio 1947.
Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 2 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 454

PROROGA DEI TERMINI DI ESTINZIONE DEL DIRITTO D'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DI DIRITTO PERSONALE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario prorogare i termini di estinzione del diritto di esercizio delle farmacie di diritto personale, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Il termine previsto dall'Art. 375, paragrafo 2° del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, No. 1265, per l'estinzione del diritto d'esercizio delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel Territorio, secondo la legge austriaca del 18 dicembre 1906, No. 5 R.L.L., è prorogato fino a 6 mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Il trasferimento delle farmacie contemplate nella Sezione precedente non può verificarsi dal 28 giugno 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale.

Sezione 3. — Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'Articolo 369 del T.U. delle leggi sanitarie.

Sezione 4. — Gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, nel termine previsto dagli Articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, No. 1868, e prorogato dalla Sezione 3 dell'Ordine 429 in data 26 luglio 1947.

ARTICOLO 11

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 2 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 455 (63 B)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE COMMISSIONI PER LE PENSIONI

ATTESO che si considera opportuno e necessario apportare modifiche ed aggiunte all'Ordine No. 63, provvedendo all'ampliamento delle Commissioni per le pensioni, in conformità a quanto qui sotto è disposto e per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO:

ARTICOLO 1

MODIFICHE ALL'ORDINE No. 63 — COMMISSIONI PER LE PENSIONI

La Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine No. 63, viene abrogata e sostituita come segue:

„*Sezione 1.* — In ciascuna Zona del Territorio saranno costituite le Commissioni per le pensioni nella formazione più sotto specificata:

ZONA DI TRIESTE. — La Commissione sarà composta di due Sezioni, ciascuna con propria giurisdizione. Il Presidente della Commissione per la Zona di Trieste provvederà alla ripartizione delle pratiche tra le due Sezioni, di cui si compone la Commissione, che sarà sottoposta al suo controllo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA. — La Commissione della Zona di Gorizia avrà un'unica Sezione.

ZONA DI POLA — Anche la Commissione della Zona di Pola sarà a Sezione unica.

Sezione 2. — Ciascuna Commissione di Zona — e, quanto alla Zona di Trieste, ciascuna delle due Sezioni, da cui la Commissione è formata, — sarà composta di sei membri, compreso il presidente. La 1.a Sezione della Commissione di Trieste sarà presieduta dal presidente e la 2.a Sezione dal vice-presidente."

ARTICOLO II

SPOSTAMENTO D' UN CAPOVERSO

La Sezione 2 dell'Articolo 1 dell' Ordine No. 83 è da indicarsi quale Sezione 3 dello stesso Articolo.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest' Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, 3 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 456

NUOVE NORME PER LA MODIFICAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di modificare le norme che limitano la facoltà di modificare le piante organiche del personale degli Enti locali in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Sono abrogati i Regi Decreti-legge 16 agosto 1926 No. 1677 e 25 novembre 1926 No. 2198, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

Sezione 1. — In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari che importino aumenti alla spesa globale di organico fissata all'atto di entrata in vigore del presente Ordine, le relative deliberazioni dei Comuni e delle Provincie sono sottoposte all'approvazione della Divisione Finanza e della Divisione Assistenza del Governo Militare Alleato, sentito il parere del Presidente del Consiglio di Zona.

Sezione 2. — Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni di Trieste, Gorizia e Pola e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di I classe, non sono efficaci se non previamente omologate dal Commissario di Zona e dall'Ufficiale Capo della Divisione Assistenza.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 6 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 458

AMNISTIA E INDULTO PER I REATI RIGUARDO AI QUALI VI E' STATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO O DELLA ESECUZIONE PER CAUSA DI GUERRA

RITENUTA l'opportunità di concedere un'amnistia ed un indulto in certi rispetto ai quali vi è stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra, nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato il "Territorio")

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — E' concessa amnistia per i reati punibili con pena pecuniaria o con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai anni dieci, anche se congiunta con pena pecuniaria, nei casi in cui i procedimenti sono tuttora sospesi in applicazione degli articoli 2, 3, e 11 della legge 9 luglio 1940, N. 924, e concernono imputati che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, nei reparti delle Forze alleate o dei partigiani per la guerra di liberazione oppure siano stati internati in campi nemici di concentramento.

Sezione 2. — L'amnistia è concessa anche nei casi in cui la sospensione ha avuto luogo senza che il giudice abbia emesso la relativa ordinanza.

Sezione 3. — S'intendono tuttora sospesi, agli effetti del presente Ordine, tutti quei procedimenti per i quali, sebbene sia stata emessa ordinanza di revoca della sospensione, non sia intervenuta sentenza irrevocabile alla data di entrata in vigore del presente Ordine.

Sezione 4. — L'amnistia è estesa a coloro che nel medesimo procedimento tuttora sospeso siano imputati di concorso nei reati di cui al primo comma, o di reati connessi ai sensi dell'art. 45 del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

E' concessa amnistia per i reati per i quali è intervenuta condanna nei casi in cui il condannato è stato ammesso alla liberazione condizionale ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1940, N. 924. Il beneficio non si applica a coloro nei confronti dei quali la liberazione condizionale è stata revocata per avere commesso un nuovo delitto.

ARTICOLO III

E' concessa amnistia per i reati per i quali è intervenuta condanna e la esecuzione della pena è stata differita a norma degli articoli 9 e 10 della legge 9 luglio 1940, N. 924.

ARTICOLO IV

Le misure di sicurezza sospese o differite a norma degli articoli 8 e 9 della legge 9 luglio 1940, N. 921, sono revocate senza riesame sulla pericolosità.

ARTICOLO V

Sono condonate le pene pecuniarie o detentive in cui esecuzione è stata differita o sospesa per considerazioni di indole familiare ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1940, N. 924 e dell'art. 3 del regio decreto 5 aprile 1942, N. 354.

ARTICOLO VI

Sono esclusi dai benefici indicati negli articoli 1, 3, 4 e 5 coloro che hanno riportato una o più condanne a pena detentiva superiore a un anno per delitto non colposo, commesso dopo che il procedimento fu comunque sospeso, o dopo che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza fu differita o sospesa.

ARTICOLO VII

Per i recidivi nei casi previsti dal capoverso dell'art. 99 del Codice penale e per i delinquenti abituali o professionali o per tendenza resta esclusa, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 151 del Codice penale, l'applicazione dei benefici indicati negli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente Ordine.

ARTICOLO VIII

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato commesso o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tien conto delle circostanze aggravanti;

d) non si tiene conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

ARTICOLO IX

L'amnistia non si applica nei casi in cui l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiari di non volere usufruire del beneficio.

ARTICOLO X

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 8 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 460 (309 A)

NUOVE TABELLE DI SALARI CONVENZIONALI PER GLI EQUIPAGGI ARRUOLATI ALLA PARTE, AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario di modificare le tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previste dall'Ordine No. 309 del 4 febbraio 1947, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate.

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

O R D I N O :

ARTICOLO I

NUOVE TABELLE DI SALARI CONVENZIONALI MENSILI

Gli importi contenuti nelle tabelle di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, imbarcati su velieri, velieri con motore ausiliario, motovelieri e su navi da pesca di cui ai Decreti Ministeriali 27 maggio 1940, già aumentati in seguito all'Ordine No. 309 del 4 febbraio 1947, sono ulteriormente quadruplicati con effetto dal 1° gennaio 1947.

ARTICOLO II

SALARIO MEDIO GIORNALIERO

Il salario medio giornaliero si determina dividendo per 30 il salario convenzionale mensile di cui all'Articolo I.

ARTICOLO III

VALORE DELLA PANATICA

Agli effetti dei citati Decreti Ministeriali 27 maggio 1940, il valore della panatica è determinato quadruplicando i valori stabiliti per ciascun Compartimento Marittimo dal rispettivo Comando e già aumentati ai sensi dell'Ordine No. 309 del 4 febbraio 1947.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 6 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 461

NORME PER LA ESECUZIONE DEGLI SFRATTI NEI COMUNI NEI QUALI ESISTA UNA ECCEZIONALE DEFICIENZA DI ALLOGGI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di introdurre nuove norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista un'eccezionale deficienza di alloggi in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

NORME PER LA ESECUZIONE DEGLI SFRATTI NEI COMUNI NEI QUALI ESISTA UNA ECCEZIONALE DEFICIENZA DI ALLOGGI

Sezione 1. — Nei Comuni nei quali è stato istituito un Comitato per gli Alloggi a sensi dell'Ordine Generale No. 19 di data 4 agosto 1945 e nei quali esiste un'eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni, e che saranno indicati di volta in volta con apposito Ordine del rispettivo Commissario di Zona, la determinazione del giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze che dispongono il rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione, è demandata al Presidente di Zona, che la dispone dopo sentito il parere del Comitato per gli Alloggi, il quale, prima di emetterlo, sente il conduttore ed ha facoltà di sentire anche il locatore.

Sezione 2. — Nel fissare la data dello sfratto, il Presidente di Zona terrà particolarmente conto:

1. — della difficoltà dell'inquilino di procurarsi altro alloggio;
2. — della situazione comparativa dell'inquilino e di colui che deve occupare l'immobile;
3. — se l'inquilino abbia giustificati motivi per continuare a risiedere nel Comune.

La data dello sfratto non può comunque essere fissata oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa richiesta.

ARTICOLO II

EFFETTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DI ZONA

Il decreto del Presidente di Zona che determina la data dello sfratto è definitivo.

Per gravi circostanze lo sfratto può essere alternativamente prorogato di non oltre tre mesi a condizione che, quando vi sia stata inadempienza, questa sia cessata.

ARTICOLO III

APPLICABILITA' DEL PRESENTE ORDINE

Le disposizioni contenute nel presente Ordine sono applicabili unicamente alle decisioni emesse dal Giudice ordinario e non già anche agli ordini di sfratto disposti dai Comitati Alloggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 8 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 138

NOMINA DI GIUSEPPINA MAURIELLO AD APPLICATA PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA

Atteso che si ritiene opportuno di nominare Giuseppina MAURIELLO ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO:

1. — Giuseppina MAURIELLO è nominata temporaneamente applicata di grado terzo, gruppo C presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura.

2. — Agli effetti del trattamento economico la nomina avrà decorrenza dal 1 settembre 1947.

3. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 141

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SEGRETARIO COMUNALE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di stabilire in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio") un diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

1. — Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 del mese di dicembre 1947 nelle Zone di Trieste e Gorizia.

2. — I Presidenti di Zona di Trieste e Gorizia sono incaricati dell'esecuzione del presente Ordine.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 2 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 143

SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE DI MONFALCONE

CONSIDERATO che il membro del Consiglio Amministrativo della Scuola Tecnica Industriale di Monfalcone, dott. PETRONIO Sergio, nominato con Ordine Amministrativo No. 117 di data 31 maggio 1947, ha presentato le dimissioni;

CONSIDERATO che il dott. Fedele TARCHINI è idoneo e competente a ricoprire tale incarico;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — In sostituzione del dimissionario dott. PETRONIO Sergio, viene nominato membro temporaneo del Consiglio Amministrativo per la Scuola Tecnica Industriale di Monfalcone il dott. ing. TARCHINI Fedele, e ciò in qualità di rappresentante della „Adria-Solway".

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 6 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 144

NOMINA DELLA COMMISSIONE ISTITUITA CON L'ORDINE No. 410

RITENUTO opportuno e necessario di procedere alla nomina dei membri della Commissione istituita con l'Ordine No. 410 (392 A), di data 11 luglio 1947, per la decisione dei ricorsi per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione nella parte della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Le persone sottoindicate sono nominate membri della Commissione istituita con l'Ordine No. 410, di data 11 luglio 1947, per la decisione sui ricorsi per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione:

a) in rappresentanza dell'Ufficio Territoriale del Lavoro:
Ing. Ernesto DE PETRIS, membro effettivo.
Dott. Duilio CALEGARI, membro sostituto;

b) in rappresentanza dei lavoratori:
Marcello COVELLI, membro effettivo;
Aldo LUCCHESI, membro sostituto;

c) in rappresentanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:
Dott. Luigi FARCI, membro effettivo.
Dott. Ernesto SANCHINI, membro sostituto.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Errata-corrige

L'articolo III dell'Ordine Generale No. 114, di data 29 agosto 1947, pubblicato nel No. 20 del Volume II della Gazzetta del Governo Militare Alleato, di data 1 settembre 1947, va letto come segue:

„DECISIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE

La decisione delle controversie derivanti dall'applicazione di quest'Ordine e riguardanti il diritto alla proroga di contratti d'affittanza e subaffittanza spetterà all'Autorità Giudiziaria ordinaria; le controversie riguardanti la pigione verranno decise dagli Uffici locali per gli Affitti istituiti in base all'Art. IV dell'Ordine Generale No. 54 in conformità alle disposizioni degli Ordini Generali No. 54 e 54 B."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine N. 61 (5 A)

MODIFICA DELL'ORDINE DI ZONA N. 5 - ISTITUZIONE D'UN ORGANO AMMINISTRATIVO SEPARATO PER IL COMUNE DI MONRUPINO

POICHE' con Ordine di Zona N. 5 del 13 Settembre 1945 le amministrazioni civili del Comune di *SESANA, TOMADIO, DUTTOGLIANO, MONRUPINO* e *COROVALE*, vennero unite in un solo organo amministrativo; e

POICHE' si ritiene necessario istituire un organo amministrativo separato per l'amministrazione locale del Comune di *MONRUPINO*,

IO, W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore R. A., I.f. Commissario della Zona di Trieste, in conformità alla Sez. 8 dell'Ordine Generale N. 11 dell'11 Agosto 1945.

DISPONGO:

1. — Un organo amministrativo separato viene istituito per l'amministrazione del Comune di MONRUPINO.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 settembre 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R. A.
I.f. Commissario di Zona, Trieste

Ordine di Zona N. 62

ABROGAZIONE DEGLI ORDINI DI ZONA No. 48 E No. 55 CONCERNENTI LA SOSPENSIONE DI SFRATTI DA ABITAZIONI E DA LOCALI D'AFFARI

RITENUTA l'opportunità di revocare gli Ordini No. 48 di data 15 ottobre 1946 e No. 55 di data 4 giugno 1947, concernenti la sospensione di sfratti da abitazioni e da locali d'affari;

IO, W. DRUMMOND YOUNG, Maggiore, R. A., facente funzione di Commissario di Zona,

ORDINO:

1. — L'Ordine di Zona No. 48, di data 15 ottobre 1946 e No. 55 di data 4 giugno 1947, sono revocati.

2. — Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 8 settembre 1947.

W. DRUMMOND- YOUNG
Maggiore R. A.
I.f. Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 89 (86 A)

REVOCA DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 86 E NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DEL COMUNE DI SGONICO

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi dei poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 11 dell'11 agosto 1945;

ORDINO:

ARTICOLO I

L'Ordine Amministrativo di Zona No. 86, del 1 agosto 1347 è revocato.

ARTICOLO II

Le seguenti persone sono nominate a far parte del Consiglio Comunale di Sgonico:

Presidente del Comune: GRUDEN Giovanni

Presidente del Consiglio: MILIC Antonio

Membri del Consiglio Comunale: BRESKAR Antonio
MILIC Josip
CERNJAVA Franc
DOLJAK Henrik

Membro sostituto: MILIC Alois

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, il 22 agosto 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 90

NOMINA DEL SIG. MANFREDI MANFREDO A CONSIGLIERE DELEGATO DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA, TRIESTE, IN SOSTITUZIONE DEL SIG. CANTARONE RAFFAELE

Atteso che con Ordine di Zona N. 20 del 28 Settembre 1945 il Sig. CANTARONE Raffaele venne nominato Consigliere Delegato dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, Sezione di Trieste, e

che, ora risulta necessario sostituire il predetto Sig. CANTARONE Raffaele, destinato ad altro servizio,

IO, W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore R.A. f.f. Commissario della Zona di Trieste,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

1 — Il Sig. MANFREDI Manfredo è nominato Consigliere Delegato dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra in sostituzione del Sig. CANTARONE Raffaele.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 23 Agosto 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R. A.
Uff. Commissario di Zona
Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 91

REVOCA DELL'ORDINE DI ZONA No. 2 E RIORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE, ISTRIA E FRIULI

POICHE' con l'Ordine di Zona N. 2 del dal 25 Agosto 1945 fu costituito un Comitato di Sorveglianza per le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli (qui di seguito denominate "Cooperative Operaie"), e

POICHE' l'avv. Edmondo PUECHER, l'presidente del predetto Comitato, si è dimesso in data 28 Febbraio 1947, e

POICHE' ritengo necessario riorganizzare il Comitato di Sorveglianza istituito con Ordine di Zona N. 2.

IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A. Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

L'Ordine di Zona N. 2 del 25 agosto 1945 è revocato.

ARTICOLO II

E' istituito un Comitato di cinque persone con il compito di sorvegliare l'attività delle Cooperative Operaie e con le attribuzioni stabilito dall'Art. III dell'Ordine N. 295 del 18 dicembre 1946.

Gli stipendi da corrispondersi ai componenti il Comitato saranno fissati dalle Cooperative Operaie, previa approvazione del Governo Militare Alleato, e saranno a carico delle Cooperative stesse.

ARTICOLO III

Il Comitato sarà composto dai seguenti membri:

Presidente: Ing. LEVI Arrigo

Membri: Dr. TIMEUS Giovanni
Sig. FERJANCIC Ferdinando
Dr. GARDO Gaetano
Dr. STEFANI Giacomo

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 23 agosto 1947.

A. H. GARDNER
Ten. col. R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 92

NOMINA DEL DOTT. RADILLO ANTONIO AD ASSISTENTE PRESSO L'ISPETTORATO D'AGRICOLTURA DELLA ZONA DI TRIESTE

IO, W. DRUMMOND YOUNG, Maggiore R. A. facente funzioni di Commissario della Zona di Trieste, valendomi dei poteri conferitemi dall'Ordine N. 38 del 12 Novembre 1945 modificato dall'Art. 1 dell'Ordine N. 302 (35 B) del 31 Dicembre 1946.

D I S P O N G O :

1. — Il dott. RADILLO Antonio è nominato assistente - Gruppo A, grado X) - presso l'Ispettorato di Zona dell'Agricoltura.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 agosto 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R. A.
f.f. Commissario di Zona
Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 93

REVOCA DELLA NOMINA DEL DOTT. EMO PERCO A IMPIEGATO TECNICO DELLO ISPETTORATO DI ZONA DELL'AGRICOLTURA

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 83 di data 30/1/1947 il dott. Emo PERCO è stato nominato impiegato tecnico dell'Ispettorato di Zona dell'Agricoltura di Trieste, e

POICHE' il dott. Emo PERCO non è in grado di esplicare le sue funzioni essendogli stati affidati altri incarichi;

IO, W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore R. A., f. f. Commissario della Zona di Trieste

O R D I N O

1 — La nomina del dott. Emo PERCO a impiegato tecnico dell'Ispettorato di Zona dell'Agricoltura di Trieste viene revocata con effetto dal 1 agosto 1947.

2 — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 25 Agosto 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R.A.
f.f. Commissario della Zona di Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 94

NOMINA DI MEMBRI ALLE COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI

POICHE' con Ordine Amministrativo di Zona N. 71 del 24 aprile 1947 il Sig. ALBERTI Steno fu nominato membro della Commissione per la formazione del Ruolo Camerale dei Periti e degli Esperti, e

POICHE' con lo stesso Ordine Amministrativo di Zona N. 71, il Sig. REGLI Valentino fu nominato membro della Commissione per la formazione dell'Elenco Autorizzato Interprovinciale degli Spedizionieri, e

POICHE' è necessario sostituire i suddetti ALBERTI Steno e REGLI Valentino, e

POICHE' si ritiene opportuno che il Sig. PONTELLI Guido, designato con lo stesso Ordine Amministrativo di Zona N. 71 quale Membro supplente della Commissione per la formazione dell'Elenco Autorizzato Interprovinciale degli Spedizionieri, sia ora nominato Membro effettivo della stessa Commissione in sostituzione del Sig. REGLI Valentino,

IO, W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore R. A., f.f. di Commissario di Zona di Trieste in conformità ai poteri conferitimi dall'Art. 1 dell'Ordine N. 237 del 13 ottobre 1946,

DISPONGO:

1. — Le seguenti nomine alle Commissioni sottoelencate, costituite con l'Ordine N. 237:

RUOLO CAMERALE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Sig. MANFIOLETTI Guido - Membro effettivo (in sostituzione di ALBERTI Steno).

ELENCO AUTORIZZATO INTERPROVINCIALE DEGLI SPEDIZIONIERI

Sig. PONTELLI Guido - Membro effettivo (in sostituzione di REGLI Valentino).

Sig. TERRILE Michele - Membro supplente (in sostituzione di PONTELLI Guido).

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 agosto 1947.

W. DRUMMOND YOUNG
Maggiore R. A.
f.f. Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 95

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONRUPINO

POICHE' con Ordine di Zona No. 51 (5 A) del 5 settembre 1947 venne istituito un organo amministrativo separato per l'amministrazione locale del Comune di MONRUPINO,

IO, W. DRUMMOND-YOUNG, Maggiore, R. A., f.f. Commissario della Zona di Trieste,

DISPONGO:

1. — Le seguenti nomine per l'amministrazione locale del Comune di MONRUPINO:

Presidente del Comune: GUSTIN Emilio

Presidente del Consiglio Comunale: MILIC Luigi

Membri: SKABAR Giuseppe
SKABAR Carlo
FURLAN Luigi
GUSTIN Edoardo

Sostituto: ZENIC Vittorio

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 settembre 1947.

W. DRUMMOND-YOUNG
Maggiore R. A.
f.f. Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 144 (144 D)

NOMINA DEL DOTT. GIOVANNI DELLA ZONCA A PRESIDENTE DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GORIZIA

Atteso che il dott. Pietro CANEVA non sia più presidente del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia e ciò con l'Ordine di Zona No. 139 (114 C) del 7 giugno 1947, e

che si rende necessario sostituire il dott. CANEVA, a seguito delle dimissioni da lui presentate;

IO, S. W. KIGER, Ten. Col. T. C., Commissario aggiunto della Zona di Gorizia, in conformità ai poteri a me conferiti dall'Ordine Generale No. 62,

DISPONGO:

ARTICOLO I

Il dott. Pietro CANEVA è sollevato dalle sue mansioni di presidente del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia.

ARTICOLO II

Il dott. DELLA ZONCA Giovanni è nominato presidente del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Gorizia, 15 agosto 1947.

S. W. KIGER
Ten. Colonnello T.C.
Commissario aggiunto
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECISIONI
DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE D' APPELLO PER L' EPURAZIONE

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d' appello
Pavan Stefano	impiegato I.L.V.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s. p.	1 mese di sosp. s. p.	16.5.47
Deretto dr. Ruggero	commercialista l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	2 mesi di sosp.	16/5/47
Risolo prof. Michele	giornalista l. p.	Trieste	3 anni di sosp.	conferma	19/5/47
Pitacco Silvio	curatore ACEGAT	Trieste	6 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	19/5/47
Tribusson Giorgio	impiegato I.N.P.S.	Trieste	1 anno di sosp. s. p.	3 mesi di sosp. s. p.	21/5/47
de Privitellio Luigi	farmacista l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	proscioglimento con perdono	21/5/47
Roberti Carlo	capo gestione FF. SS.	Trieste	15 mesi di sosp. c. s. b.	12 mesi di sosp. c. s. b.	22/5/47
Grilli Flavio	operaio I.L.V.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s. p.	conferma	22/5/47
Giorgacopulo avv. Giorgio	avvocato l. p.	Trieste	1 mese di sosp.	conferma	23/5/47
Sinico Tullio	impiegato CRDA	Trieste	3 mesi di sosp. s. p.	proscioglimento	23/5/47
Cavenago Aldo	operaio CRDA	Trieste	12 mesi di sosp. s. p.	8 mesi di sosp. s. p.	23/5/47
Fabris Pietro	impiegato PT. TT.	Trieste	2 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	27/5/47
Amitrani Francesco	operaio CRDA-O.E.M.	Trieste	Rinvio	proscioglimento	27/5/47
Fabretto Giordano	odontotecnico l. p.	Pola	12 mesi di sosp.	1 mese di sosp.	28/5/47
Vanon Mario	operaio CRDA	Trieste	2 mesi di sosp. s. p.	proscioglimento	28/5/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

URAZIONE

Decisione di appello	Data della decisione d' appello
e di sosp.	18/5/47
i di sosp.	16/5/47
pra	19/5/47
ma	19/5/47
di sosp.	21/5/47
glimento rdono	21/5/47
di sosp.	22/5/47
ma	22/5/47
ous	23/5/47
glimento	23/5/47
di sosp.	23/5/47
ma	27/5/47
glimento	27/5/47
di sosp.	28/5/47
glimento	28/5/47

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d' appello
Becsoli Giorgio	impiegato I.L.V.A.	Trieste	9 mesi di sosp. s. p.	1 mese di sosp. s. p.	29/5/47
Zampieri ing. Piero	ingegnere l. p.	Trieste	2 anni di sosp.	18 mesi di sosp.	30/5/47
Piccola dr. Guido	magistrato	Trieste	proscioglimento con perdono	conferma	30/5/47
Gemberini avv. Diego	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	3/6/47
Mattioli Vittorio	impiegato I.L.V.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s. p.	proscioglimento	4/6/47
Rovarelli dr. Giuseppe	music. e scrittore l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	4/6/47
Novacco dr. Francesco	Procuratore legale - l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	6/6/47
Clava Renato	impiegato I.A.M.I.	Pola	2 anni di sosp. s. p.	9 mesi di sosp. s. p.	12/6/47
Morsini Mario	panettiere Coop. Operaio	Trieste	1 mese di sosp. s. p.	conferma	12/6/47
Tommei Renato	impiegato I.L.V.A.	Trieste	45 giorni di sosp. s. p.	1 mese di sosp. s. p.	16/6/47
Visintin Mario	operaio CRDA	Trieste	8 mesi di sosp. s. p.	2 mesi di sosp. s. p.	16/6/47
Timpanelli Remo	impiegato CRDA	Trieste	licenziamento	annullamento per improcedibilità (Sez. II.a O.G. n. 5)	17/6/47
Cecconi Mario	operaio CRDA	Trieste	licenziamento	conferma	17/6/47
Costa prof. Domenico	chimico l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	proscioglimento	19/6/47
Sofianopulo Cesare	pittore l.p.	Trieste	6 mesi di sosp.	4 mesi di sosp.	23/6/47
Cerne Vittorio	impiegato CRDA-FMSA	Trieste	10 giorni di sosp. s. p.	proscioglimento	23/6/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Berloli Pognacco Dante	impiegato Linee Triest. Orlando	Trieste	15 giorni di susp. e. i.	conferma	26/6/47
Amici Federica	medico l. p.	Trieste	2 mesi di susp.	conferma	26/6/47
Doboni Giuseppe	fattorino Coop. Operaio	Trieste	licenziamento	conferma	2/7/47
Magris Emilio	impiegato CRDA	Trieste	9 mesi di susp. e. p.	conferma	4/7/47
Tresca ing. Carlo	ingegnere l.p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	4/7/47
Belfiore Luigi	manovratore CRDA	Trieste	9 mesi di susp. e. p.	3 mesi di susp. e. p.	7/7/47
Pizzarello Costante	giornalista l.p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	9/7/47
Arnaldi dr. Arnaldo	Impiegato S.N. „Italia"	Trieste	8 mesi di susp. e. p.	3 mesi di susp. e. p.	9/7/47
Valeri Valerio	giornalista l.p.	Trieste	6 mesi di susp.	4 mesi di susp.	11/7/47
Benri dott. Giorgio	giornalista l.p.	Trieste	4 mesi di susp.	proscioglimento	15/7/47
Rostirolla ing. Renato	ingegnere l.p.	Trieste	6 mesi di susp.	3 mesi di susp.	17/7/47
Giorgetti Giacomo	capoloc. elett. FMSA	Trieste	1 mese di susp. e. p.	proscioglimento	18/7/47
Razzier dr. Antonio	proc. legale l.p.	Trieste	12 mesi di susp.	conferma	22/7/47
Razzier dr. Antonio	impiegato Sovraint. Scol.	Trieste	licenziamento	conferma	22/7/47
Maggiolaro Umberto	operaio ILVA	Trieste	licenziamento	annullamento per improcedibilità (Sez. II. G.G. n. 8)	23/7/47
Zennaro avv. Teobaldo	avvocato l.p.	Trieste	12 mesi di susp.	conferma	23/7/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Data della decisione d'appello	Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
26/6/47	Vitai Giuseppe	fattorino "Aquila" Soc. Tec. Ind.	Trieste	licenziamento	proscioglimento	28/7/47
26/6/47	Uranelli Luigi	impiegato Lloyd	Trieste	15 mesi di sosp. c.s.b.	conferma	28/7/47
2/7/47	Sacco Salvatore	guidatore ACEGAT	Trieste	licenziamento	conferma	30/7/47
4/7/47	Caria Carmelo	bigliettaio ACEGAT	Trieste	licenziamento	conferma	30/7/47
4/7/47	Picilli Vincenzo	autista Lloyd	Trieste	licenziamento	conferma	30/7/47
7/7/47	Ferro Fiorindo	impiegato Uff. Tecn. Erariale	Trieste	15 giorni di sosp. c.s.b.	conferma	25/7/47
9/7/47						
9/7/47						
11/7/47						
15/7/47						
17/7/47						
18/7/47						
22/7/47						
29/7/47						
25/7/47						
29/7/47						

ABBREVIAZIONI

l.p. = libero professionista
c.s.b. = con lo stipendio base
s.p. = senza paga

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA
TRIESTE

La Commissione ha preso in esame le opposizioni prodotte nei casi sottodicati in conformità alla Sezione IX dell'Ordine Generale No. 7 e Sezione IX dell'Ordine Generale No. 8 ed ha preso le seguenti decisioni:

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
ASTOLFI Renato	Ass. Generali	Denunziato
BARBERO Mario	Ferrovie	3 mesi sospensione
BERSANI Guido	F.M.S.A.	1 anno sospensione
BOLANDI Ruggero	S.A.N. Italia	2 mesi sospensione
BRUNELLI Luigi	Lloyd Triestino	15 mesi sospensione
BUSA' Angelo	I.A.M.L.	14 mesi sospensione
BUZZIN Sergio	A.C.E.G.A.T.	Licenziato
CAENARO Giovanni	Ferrovie	25 mesi sospensione
CALIVA Francesco	Sovr. Sanitario	3 anni sospensione
CANU' Amedeo	A.C.E.G.A.T.	18 mesi sospensione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
CARBONE Tommaso	Ass. Generali	1 anno sospensione
CARIA Corrado	A.C.E.G.A.T.	Revocato
D'ANGELO Giuseppe	S. Marco	Revocato
De FAVERI Umberto	Lloyd Triestino	Revocato
DE GRANDIS Arturo	Lloyd Triestino	6 mesi sospensione
DE NARDO Luigi	Sovr. Scolastica	Revocato
DOMINI Umberto	F.M.S.A.	3 mesi sospensione
FLORIANI Edoardo	F.M.S.A.	6 mesi sospensione
FORTUNATO Antonio	F.M.S.A.	Revocato
GERONTI Antonio	Azienda Giustizia	2 anni sospensione
GRANA Pietro	Ass. Generali	Revocato
GRISELLI Ottone	Comune Trieste	Revocato
LESSINI Quirino	S.A.N. Alimentare	Revocato
LO BELLO Pasquale	Ferrovie	1 anno sospensione
MELANDRI Emma	Ist. Mag. „D. D'Aosta"	Revocato
MELLI Luigi	Lloyd Triestino	Revocato
MONFERRA Alfredo	M.M.C.C.	12 mesi sospensione
PACOR Mario	Lloyd Triestino	3 mesi sospensione
PETRONIO Renato	A.G.I.P.	Revocato
PISTILLI Vincenzo	Lloyd Triestino	Revocato
PITTANI Luigi	Lloyd Triestino	9 mesi sospensione
PREZZI Mario	M.M.C.C.	Revocato
PUNTAFERRO Giovanni	Cassa Mutua Artigiani	6 mesi sospensione
ROZBOWSKY Ruggero	Sovr. Scolastica	1 anno sospensione
SACCO Salvatore	A.C.E.G.A.T.	Revocato
VIEUSSO Antonio	Ass. Generali	Revocato
VIEZZOLI Alfonso	Sovr. Scolastica	Revocato
ZAGAR Jiri	Provincia	2 anni sospensione
ZANCHI Umberto	A.C.E.G.A.T.	24 mesi sospensione
ZETTO Francesco	Sovr. Scolastica	Revocato
ZUANNI Wanda	Sovr. Scolastica	1 mese sospensione

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DELLE LIBERE PROFESSIONI
TRIESTE

La Commissione ha preso in esame le opposizioni prodotte nei casi sottoindicati in conformità alle Norme 8, 9 e 10 dell'Ordine Generale N. 13 e ha preso le seguenti decisioni:

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
CRAVATARI Rodolfo	Ingegnere	6 mesi sospensione
Ing. DE AIMERIGOTTI arlo	Ingegnere	6 mesi sospensione
Dr. JEGHER Giorgio	Dott. in Commercio	6 mesi sospensione
Dr. KUZZIER Antonio	Agricolt. Tecnico	1 anno sospensione
Dr. SCHELLANDER Ermanno	Consulente legale	1 anno sospensione
Ing. TROCCA Carlo	Ingegnere	6 mesi sospensione
Prof. ZANVERDIANI Alberto	Artista	6 mesi sospensione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 27

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I - Comando di Trieste

Ordine

No. 438 Concessione dell'indennità di vero-pane a favore di determinate categorie di sovvenzionati ... 833

No. 448 Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi ... 834

No. 451 Revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche ... 836

No. 452 Norme per la repressione della prostituzione ... 837

No. 453 Aumento dei contributi statali corrisposti all'Università e ad altri istituti d'istruzione ... 838

No. 454 Proroga dei termini di estinzione del diritto d'esercizio delle farmacie di diritto personale ... 838

No. 455 (63 R) Disposizioni riguardanti le Commissioni per le pensioni ... 839

No. 456 Nuove norme per la qualificazione delle piante organiche del personale degli enti locali ... 840

No. 458 Amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali v'è stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra 841

No. 460 (309 A) Nuove tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati alla parte agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ... 842

No. 461 Norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi ... 844

Ordine Amministrativo

No. 138 Nomina di Giuseppina Maurichello ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura ... 845

No. 141 Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale ... 845

No. 143 Sostituzione di un membro del Consiglio Amministrativo della Scuola Tecnica Industriale di Monfalcone ... 846

No. 144 Nomina della Commissione istituita con l'Ordine No. 410 ... 847

Errata-Corrige ... 847

PARTE II - Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 61 (5 A) Modifica dell'Ordine di Zona No. 5 - Istituzione d'un organo amministrativo separato per il Comune di Muggia ... 848

No. 62 Abrogazione degli Ordini di Zona No. 48 e No. 55 concernenti la sospensione di sfratti da abitazioni e da locali d'affari ... 848

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona

No. 89 (89 A) Revoca dell'Ordine Amministrativo di Zona 86 No. e nomina del nuovo Consiglio e del Presidente del Comune di Sgonico ... 849

No. 90 Nomina del sig. Manfredi Manfredo a consigliere delegato dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, Trieste, in sostituzione del sig. Cantarone Raffaelo ... 849

No. 91 Revoca dell'Ordine di Zona No. 2 e riorganizzazione del Comitato di Sorveglianza delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli ... 850

No. 92 Nomina del dott. Radillo Antonio ad assistente presso l'Ispettorato d'Agricoltura della Zona di Trieste ... 851

No. 93 Revoca della nomina del dott. Enos Perco a impiegato tecnico dell'Ispettorato di Zona dell'Agricoltura ... 851

No. 94 Nomina dei membri alle Commissioni per la formazione di certi albi commerciali ... 852

No. 95 Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale del Comune di Monrupino ... 853

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 144 (114 D) Nomina del dott. Giovanni Della Zonca a Presidente del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia ... 854

PARTE III

Appendice Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio ... 858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 26 - 1 settembre 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 114

PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare delle Disposizioni sulla proroga dei contratti d'affitto e subaffitto in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso, denominata il "Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

Tutti i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, in vigore alla data del 28 febbraio 1947, sono prorogati fino alla prima scadenza, successiva al 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

Tale diritto spetta sia nei confronti del locatore o sublocatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

ARTICOLO II

CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROROGA

Sezione 1. — La proroga delle locazioni e sublocazioni, di cui all'Articolo precedente può essere esclusa soltanto:

a) nel caso d'inadempienza contrattuale;

b) nel caso in cui il locatore o sublocatore dimostri di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per proprio uso o per uso dei suoi parenti in linea retta non oltre il secondo grado;

c) qualora la rescissione del contratto sia stata richiesta in conformità a quanto disposto all'art. VIII dell'Ordine Generale No. 64 (54 B).

Sezione 2. — L'esclusione della proroga di cui alla Sezione 1 *(b)* di quest'Articolo non può essere richiesta da coloro che abbiano acquistato la proprietà dell'immobile dopo l'entrata in vigore del presente Ordine.

Sezione 3. — Qualora il locatore o sublocatore sia stato esonerato dall'obbligo di prorogare la locazione o sublocazione, ai sensi della Sezione 1 *(b)* di quest'Articolo, affitti o subaffitti ad altri l'immobile senza giustificato motivo, il conduttore o subconduttore ha diritto al risarcimento dei danni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In nessun caso l'immobile potrà essere locato o sublocato ad un prezzo superiore a quello pagato dal precedente inquilino o subinquilino. Il nuovo affittuario o subaffittuario potrà, entro un anno dalla fine della locazione o sublocazione, ripetere quanto abbia pagato in eccedenza.

ARTICOLO III

DECISIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE

Gli Uffici Reclami per gli affitti costituiti in base all'Articolo IV dell' Ordine Generale No. 54 e in conformità alle altre disposizioni contenute nello stesso Ordine Generale e in quello No. 54 B, giudicheranno su tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Ordine, mentre la decisione sulle controversie che potrebbero derivare dall'applicazione di quest' Ordine e riguardanti il diritto alla proroga d' un' affittanza o subaffittanza spetteranno all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO IV

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI

Tutte le disposizioni emanate in precedenza e concernenti le proroghe in materia d'affittanza e subaffittanza, sono abrogate.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, li 29 agosto 1947

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Generale N. 116 (63 D)

NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE RETRIBUZIONI E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI

Attesо che si rende opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio") di apportare alcune modifiche allo Ordine Generale N. 63 ed all'Ordine No. 349 concernenti il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI SULL'INDENNITA' DI CAROVITA

Sezione 1. — L'importo dell'indennità di carovita e relativo quote complementari, derivante dall'applicazione degli Art. II e Sezione I dell'Art. III dell'Ordine Generale No. 63 e successive modifiche nella misura concessa per il trimestre aprile-giugno 1946, è assunto come indennità base ed è suscettibile di aumento o riduzione in relazione all'aumento od alla riduzione dell'indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Per indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione s'intende quello stabilito dal G.M.A. con base luglio-settembre 1938 = 100 per le città con oltre 300.000 abitanti.

Sezione 3. — L'importo base dell'indennità di carovita di cui alla sezione 1 del presente Articolo, corrisponde al valore 100 dell'indice medio trimestrale e sarà aumentato o diminuito, dall'inizio di ciascun trimestre, della percentuale di aumento o di riduzione segnata dall'indice, rispetto alla base luglio-settembre 1946, nella media del trimestre precedente. Agli effetti della determinazione delle percentuali di aumento e di riduzione saranno considerati i valori numerici dell'indice di cinque in cinque punti, trascurando i valori compresi nei singoli intervalli.

Sezione 4. — Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli Art. II e Sezione 1 dell'Art. III dello Ordine Generale 63 e successive modificazioni, e del presente Articolo, sul nuovo importo così determinato, deve essere applicata la riduzione di cui alla Sezione 1 dell'Art. IV dell'Ordine N. 349.

Sezione 5. — Sono abrogate le Sez. 3 e 4 dell'Art. III dell'Ordine Generale No. 63 e la Sezione 2 dell'Art. IV dell'Ordine No. 349.

ARTICOLO II

EMENDAMENTI ALL'ORDINE GENERALE N. 63

Sezione 1. — Nella Sezione 7 dell'Art. II dell'Ordine Generale No. 63 sono soppresse le parole:

„che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed.....“

Sezione 2. — Quando vi siano due o più fratelli o sorelle dipendenti da Amministrazione Statale, ovvero da Ente Pubblico o da Ente di Diritto Pubblico o Parastatale, o comunque provvisti a titolo proprio dell'indennità di carovita, tutti conviventi con i genitori inabili al lavoro ed a carico, le quote complementari dell'indennità di carovita per i genitori stessi spettano soltanto a quello di tali dipendenti avente maggiore età degli altri.

ARTICOLO III

EMENDAMENTI ALL'ORDINE No. 349

Nei riguardi di personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella I allegata al Regio Decreto Legge 4 febbraio 1937, No. 100, con sede di servizio in Comune avente meno di 500.000 abitanti, ed ai soli fini del raffronto previsto dalla Sezione 1 dell'Art. VII dello Ordine No. 349, per la determinazione del miglioramento economico complessivo derivante dalla prima applicazione dell'Ordine stesso, dovrà tenersi conto, anzichè della retribuzione e dell'eventuale assegno personale effettivamente spettanti al 31 agosto 1946, della retribuzione spettante alla predetta data al personale delle stesse categorie avente sede di servizio in Comune con almeno 500.000 abitanti e dell'assegno personale che sarebbe eventualmente spettato in relazione della destinazione della retribuzione in rapporto alla sede di servizio, disposta dall'Art. III dell'Ordine No. 349, fosse già in essere al 30 settembre 1945.

ARTICOLO IV

AGGIUNTA DELLA SEZIONE 8 DELL'ARTICOLO IX DELL'ORDINE No. 349

All'Articolo IX dell'Ordine No. 349 viene aggiunta la seguente Sezione 8:

„Nei riguardi del personale sospeso dal servizio, perchè sottoposto al giudizio di epurazione, la gratificazione non compete se non quando il giudizio definitivo sia concluso favorevolmente.“

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di cui agli Art. III e IV del presente Ordine hanno effetto dal 1 settembre 1946 e quelle degli Art. I e II dal 1 gennaio 1947.

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, addì 29/8/1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 434

NORME SPECIALI PER L' ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

VOICHE' con l'Ordine Generale No. 20, di data 29 ottobre 1945, modificato con l'Ordine Generale No. 75, era stato provveduto alla riorganizzazione delle libere professioni, nel cui novero quella di Avvocato e Procuratore legale; e

VOICHE, tra l'altro, nel disporre tale riorganizzazione era stato adibito una Commissione Centrale coi poteri e le funzioni specificate nell'articolo XII dell'Ordine Generale No. 20; e

VOICHE' si ritiene ora opportuno di sostituire per l'Ordine degli Avvocati e Procuratori il sistema così creato con altro più adeguato e corrispondente alle speciali esigenze della professione legale;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

ORDINO:

ARTICOLO I

INAPPLICABILITÀ DI ALCUNE NORME DELL' ORDINE GENERALE No. 20 ALL' ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Sezione 1. — Le disposizioni degli Art. X, XI e XII dell'Ordine Generale No. 20, relative alla disciplina, composizione e doveri e attribuzioni della Commissione Centrale, non si applicano all' Ordine degli Avvocati e Procuratori.

Sezione 2. — Tutte le altre disposizioni emanate con gli Ordini Generali N.ri 20 e 75 restano in vigore anche per l' Ordine degli Avvocati e Procuratori in quanto non siano modificate o rese incompatibili con le disposizioni del presente Ordine.

ARTICOLO II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Trieste (qui in appresso chiamato „il Consiglio") è composto di 13 membri da scegliersi come previsto dal seguente Articolo V.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

FORMAZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI E LORO ATTRIBUZIONI

Sezione 1. — Entro un mese dalla costituzione, il Consiglio procede alla formazione nel proprio seno:

a) della Commissione per l'Albo, alla è competente a trattare e decidere tutte le questioni attinenti all'iscrizione nell'Albo professionale;

b) della Commissione disciplinare, che è competente a trattare e decidere le questioni disciplinari.

Sezione 2. — Le due Commissioni sono composte ciascuna di 4 membri del Consiglio, i quali eleggono il proprio Presidente e decidono in Collegio di 3 membri.

Sezione 3. — Contro le decisioni delle Commissioni di cui sopra è ammesso ricorso al Consiglio, che decide in via definitiva.

ARTICOLO IV

DOVERI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione 1. — I doveri e le attribuzioni spettanti secondo le leggi in vigore al Consiglio Superiore Forense sono deferiti al Consiglio dell'Ordine.

Sezione 2. — Sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni contemplate dal precedente articolo, il Consiglio giudica con esclusione dei componenti la Commissione che ha pronunciato la decisione impugnata.

ARTICOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sezione 1. — Per la integrazione del Consiglio attualmente in carica ai sensi dell'Ordine Generale No. 75 con i nuovi quattro membri, sarà provveduto a cura del Presidente, entro un mese dalla pubblicazione del presente Ordine, mediante elezioni suppletive con le modalità stabilite dall'art. VII dell'Ordine Generale No. 20.

Sezione 2. — Le decisioni del Consiglio dell'Ordine rimangono in pieno vigore, salvo il diritto degli interessati di presentare ricorso ai sensi delle disposizioni del presente Ordine, (1) qualora la decisione sia soggetta a ricorso alla data di entrata in vigore del presente Ordine o (2) qualora sia stato presentato ricorso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ordine e la relativa decisione non sia stata presa alla data stessa.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, addì 22 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N° 441

DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA DOVUTI PER L' ANNO 1947

Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1947 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura e relativi alle assicurazioni sociali, nella parte della Venezia Giulia amministrazione dalle Forze Alleate (qui appresso designata quale „Territorio")

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

MISURE DEI CONTRIBUTI PER L' ANNO 1947

I contributi di cui all'Art. unico del R. D. L. 28/11/1938, No. 2138, sono fissati, entro il Territorio per l'anno 1947, nelle seguenti quote:

(a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assicurazione malattia:
per ogni giornata di uomo L. 4.50; per ogni giornata di donna e ragazzo: Lire 3.04;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0.54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.27;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6, per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0.12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.10;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 2.10; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 2;

4) Quota per l'assicurazione di maternità e natalità: per ogni giornata di uomo L. 0.073; per ogni giornata di donna e di ragazzo L. 0.08;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 1.50;

(b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:

1) quota per l'assicurazione malattia: per ogni giornata di uomo L. 6.10; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 4.30;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0.54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.27;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:
contributo base: L. 0.20;
contributo integrativo: L. 4;

4) quota per l'assicurazione maternità e natalità:
per ogni giornata di uomo L. 0.24; per ogni giornata di donna e ragazza L. 0.22;

5) quota per la corresponsione degli assegni familiari: per ogni giornata di uomo, donna e ragazzo L. 1.50;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(e) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) quota per l'assicurazione malattia: L. 1.40;

2) quota per l'assicurazione tubercolosi:

contributo base: L. 0.0625;

contributo integrativo: L. 1.25;

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: per ogni giornata di uomo, donna o ragazzo L. 0.075.

ARTICOLO II

COMPUTO DELLE GIORNATE LAVORATIVE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Sezione 1. — Le quote indicate all'Art. I del presente Ordine si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. D. L. 28/11/1938, n. 2138 e delle relative disposizioni di attuazione.

Sezione 2. — Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'Art. 1, lettera *a)*, del presente Ordine, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

Sezione 3. — Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *c)*, numeri 1, 2 e 3 del presente Ordine, in 240.

Sezione 4. — I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere *a) e b)* dell'Art. 1 del presente Ordine, per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e di sistemazione del fondo.

ARTICOLO III

CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura per le categorie di cui all'art. 1, lettere *a), b) e c)*, i contributi da iscriversi in relazione all'estimo catastale nei ruoli dell'imposta fondiaria per l'anno 1947, ai sensi del 1.o comma dell'art. 3 della Legge 19 giugno 1939 n. 942, saranno determinati con successivo Ordine.

ARTICOLO IV

CONTRIBUTI A CARICO DEI COLONI O MEZZADRI

I concedenti i fondi condotti a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi di cui all'Art. 1, lettera *a) e b)* del presente Ordine, dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 agosto 1947

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 447 (325 A)

ASSEGNI FAMILIARI IN AGRICOLTURA

Ritenuto opportuno e necessario di provvedere all'adeguamento della misura degli assegni familiari e dei contributi relativi stabiliti per i lavoratori dell'agricoltura in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

MISURA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti per il Territorio dalla Tabella „B", allegata all'ordine No. 325 di data 5 marzo 1947, è revocata e sostituita con effetto dal 1 gennaio 1947, da quella stabilita nella tabella seguente:

TABELLA „B"

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER LA AGRICOLTURA

I — Assegni Giornalieri

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi obbligati o categorie assimilabili	1.—	12.—	1.45	12.55	0.80	8.20
Impiegati	9.—	36.—	17.—	29.—	4.—	24.—

II. — Contributi
(a carico del datore di lavoro)

CATEGORIE	MISURE
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi obbligati, (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili	Per giornata di lavoro L. 29.—
Impiegati	Sulla retribuzione lorda 27%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI

Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138, saranno annualmente corrisposti come segue:

a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali;

b) per gli avventizi e giornalieri di campagna, nei primi tre trimestri, in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente a ciascuna delle sottocategorie dei permanenti, degli abituali, degli occasionali o degli eccezionali e, nell'ultimo trimestre, nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconto nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate lavorative attribuite a ciascuna delle sottocategorie predette, a norma della Tabella "B" di cui all'articolo I del presente Ordine.

ARTICOLO III

CONTRIBUTO PER I GIORNALIERI DI CAMPAGNA

La differenza tra la misura del contributo previsto per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia come indicato dalla Tabella "B" di cui all'art. I del presente Ordine e quella stabilita dall'Ordine n. 441 di data 22 agosto 1947 contenente le aliquote per il 1947 dei contributi agricoli unificati, ammontante a Lire 27,50 per ogni giornata di lavoro, sarà corrisposta dai datori di lavoro con le modalità previste dalle Sezioni 3 e 4 dell'Art. V dell'Ordine n. 275 di data 5 dicembre 1946, e con l'osservanza dei termini di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO IV

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Sezione 1. — Il versamento della differenza di contributo di cui all'articolo precedente, sarà effettuato in due soluzioni: la prima entro il 31 agosto e la seconda entro il 30 novembre 1947.

Sezione 2. — Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all'obbligo del versamento della prima rata entro il termine di cui alla sezione precedente, la riscossione sarà effettuata per l'intera somma dovuta, con le modalità previste dalla Sezione 4 dell'Art. V dell'Ordine n. 275 di data 5 dicembre 1946.

Sezione 3. — Nei confronti dei datori di lavoro che, pur avendo regolarmente versato la prima rata, si rendano inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui alla Sezione precedente, sarà effettuata limitatamente all'importo della seconda rata.

ARTICOLO V

ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa per mora sono attribuite, con le modalità previste dal R. D. 24 settembre 1940, n. 1954 per il 97% alla Cassa Unica per gli Assegni Familiari, di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e per il 3% al servizio per gli elenchi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

ARTICOLO VI

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 Agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 450

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA ARCIPRETALE DI S. CANZIAN D'ISONZO A PERMUTARE CERTI TERRENI DI SUA PROPRIETA'

PREMESSO che la Chiesa arcipretale di S. Canzian d'Isonzo ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di propri pezzi in cambio di uno di proprietà della Signora Olga BLASIG in BRAIDICH e di uno di proprietà del Signor BLASI Alessandro fu Alessandro, entrambi da Ronchi;

CONSIDERATO che della domanda è stata regolarmente ingiunta per iscritto dal Presidente della Zona di Trieste;

CONSIDERATO che non esistono alcune obiezioni per l'accettazione della suddetta domanda,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

O R D I N O :

1. — La Chiesa arcipretale di S. Canzian d'Isonzo è autorizzata ad effettuare le seguenti permute di proprietà: *a)* particella di fondo 781 arativo corpo tavolare della P.T. 46 di S. Canzian d'Isonzo, di proprietà della Chiesa di S. Canzian d'Isonzo, verso cessione della particella di fondo 243 arativo 15 corpo tav. della P.T. 104 di S. Canzian d'Isonzo di proprietà di Olga BLASIG in BRAIDICH; *b)* particella di fondo 669 corpo tavolare 714/1 e 714/2 della P.T. 46 di S. Canzian d'Isonzo, di proprietà della Chiesa di S. Canzian d'Isonzo, verso cessione della particella di fondo 232/6 arativo 45 corpo tav. della P.T. 321 di S. Canzian d'Isonzo e della particella di fondo 242 arativo 6 corpo tav. della P.T. 112 di S. Canzian d'Isonzo, di proprietà di BLASI Alessandro fu Alessandro.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26/8/1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 459 (395 B)

CONTROLLO SUL TRASPORTO DI MERCI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di fare un emendamento all'Ordine No. 395 che provvede per il controllo sul trasporto di merci in Italia;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

AGGIUNTA ALL'ELENCO DI MERCI DI CUI NELL'ARTICOLO II DELL'ORDINE No. 395

All'elenco di merci di cui l'Articolo II dell'Ordine No. 395 di data 5 giugno 1947 va fatta la seguente aggiunta:

"18) Carburo di calcio;
19) Carta da giornali."

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 20 agosto 1947

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 139

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ACCORDATA AI FRIGORIFERI GENERALI DI TRIESTE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario per motivi di pubblica utilità di revocare la concessione del diritto di prelazione accordata ai Frigoriferi Generali di Trieste,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

1 — Viene revocata la concessione del diritto di prelazione di fronte a terzi per l'affitto dell'area sul Molo Fratelli Bandiera in Trieste, adiacente allo stabilimento dei Frigoriferi Generali, di cui all'art. 5 della convenzione di data 26 marzo 1926, stipulata tra i Magazzini Generali di Trieste ed i detti Frigoriferi Generali.

2 — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 140

NOMINA DEL DOTT. EMO PERCO A CAPO DELLA SEZIONE ZOOTECNICA DELLO ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA

CONSIDERATA la disposizione dell'Art. 1 dell'Ordine No. 38 in data 12 novembre 1945 riguardante l'istituzione dell'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura;

CONSIDERATA la necessità di nominare il capo della Sezione Zootecnica dell'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il dott. Emo PERCO è temporaneamente nominato Capo della Sezione Zootecnica dell'Ispettorato dell'Agricoltura con decorrenza dal 1 agosto 1947 ed è parificato ad un funzionario dello Stato di grado VIII, Gruppo A.

2. — Il dott. Emo PERCO adempirà ai compiti demandati al suo ufficio in conformità alle disposizioni dell'Ordine No. 38 di data 12 novembre 1945 e sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 26/8/1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 142

NOMINA DEL DOTT. EMO PERCO A COMMISSARIO TERRITORIALE PER LA CACCIA

CONSIDERATO che si è reso necessario la nomina di un Commissario Territoriale per la Caccia

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

1. — Il Dott. Emo Perco è temporaneamente nominato Commissario territoriale per la Caccia con decorrenza dal 1 agosto 1947.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 26/8/1947

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 80

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI DUINO-AURISINA

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste, in conformità ai poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 13,

ORDINO:

le seguenti nomine per l'amministrazione del governo locale del Comune di Duino-Aurisina, con effetto dal 16 agosto 1947:

Presidente del Comune: KAKES FRANCESCO

Presidente del Consiglio Comunale: LUPINO LUIGI

Membri del Consiglio Comunale: BOSCHETTI TOMMASO
PIPAN GIOVANNI
LEGISA GIUSEPPE
MERLUZZI AMEDEO

Membro Sostituto: LEGISA ALBINO

Trieste, addì 2 luglio 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 87

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI GRADO

Poichè con l'Ordine di Zona No. 10 del 21 Settembre 1945 vennero nominati il presidente ed i membri del consiglio comunale di Grado e

poichè risulta ora necessario sostituire il presidente ed i membri che si sono dimessi circa il giorno 21 Marzo 1947

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi dei poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 13 del 21 Agosto 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO I

Le seguenti persone sono nominate Presidente e Membri del Consiglio Comunale del Comune di Grado in sostituzione del presidente e dei membri che si sono dimessi circa il giorno 21 Marzo 1947:

Presidente del Consiglio Comunale: PERCO FRANCESCO
Membri: TARLAO MARIANO
SVERZUT ADELCHI
MARCHESAN NICOLO'
GIORDA FRANCESCO
Sostituti: MARIN GIOVANNI

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 8 Agosto 1947.

A. H. GARDNER
Ten. col. R. A.
Commissario di Zona,
Trieste

Avviso di Zona N. 6

RINUMERAZIONE DELL'ORDINE DI ZONA CONCERNENTE L'OBBLIGO DEL PILOTAGGIO NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

L'Ordine di Zona No. 50 (47 A) del 26 Luglio 1947 concernente l'obbligo del pilotaggio nei porti di Trieste e Monfalcone viene rinumerato: 60 (47 A).

F.C.S. BAYLISS
Maggiore R. A.
Ufficiale Legale di Zona

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 143

NOMINA DEL DOTT. GIUSEPPE COMEL A DIRETTORE DELL' OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA AL POSTO DEL PROF. PIERO MARIN

Premesso che con l'Ordine N. 12 di data 1 ottobre 1945, il Prof. PIERO MARIN è stato nominato Direttore dell'Ospedale Civile di Gorizia;

Premesso che il predetto Prof. PIERO MARIN ha rassegnato le sue dimissioni da tale incarico;

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

ORDINO:

Art. I. — Il Prof. PIERO MARIN è in forza di quest'Ordine sollevato dall'incarico di Direttore dell'Ospedale Civile di Gorizia.

Art. II. — Il Dott. GIUSEPPE COMEL è in forza di quest'Ordine nominato Direttore dell'Ospedale Civile di Gorizia.

Art. III. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Gorizia, 14 agosto 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 145

RIMOZIONE DI MACERIE

POICHE' si considera necessario portare a termine nella Zona di Gorizia la rimozione di macerie degli edifici danneggiati o distrutti a causa della guerra,

IO, S. W. KIGER, Ten. Col. T. C. H. Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

ORDINO:

ARTICOLO I

RICHIESTA PER LA RIMOZIONE GRATUITA

Sezione 1. — Qualsiasi proprietario di immobile distrutto o danneggiato a causa della guerra può, su domanda da inviarsi alla Divisione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, ottenere la rimozione gratuita delle macerie, salvi i diritti del proprietario e trattenersi tutto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il materiale che può essere utilizzato e che dovrà venir accumulato e lasciato sul posto a sua disposizione.

Sezione 2. — La domanda scritta di cui alla Sezione precedente, dovrà venir presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, alla Divisione Lavori Pubblici. Dovrà essere usato un modulo speciale che potrà essere ritirato alla Divisione Lavori Pubblici.

ARTICOLO II

RIMOZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI OMESSA DOMANDA

I proprietari di edifici distrutti o danneggiati a causa della guerra che non presentassero la domanda per la rimozione delle macerie nel termine prescritto alla Sezione 2 dell'articolo I, dovranno provvedere, alla rimozione, a loro spese e cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

MANCATA RIMOZIONE DELLE MACERIE

Nei casi in cui, trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore di quest Ordine, la domanda per la rimozione dei detriti non sia stata presentata o la rimozione non sia avvenuta ai sensi dell'articolo II, il Governo Militare Alleato potrà provvedere a ciò direttamente e procedere alla rimozione delle macerie senza discriminazione tra materiale ritirabile o senza che il proprietario possa ripettare alcun diritto a compenso.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Gorizia, addì 28 agosto 1947.

S. W. KIGER
Ten. Col. TC
U.S. Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II
Gazzetta N. 26

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I - Comando di Trieste

		Pag.
Ordine Generale		
No. 114	Proroga dei contratti di locazione e sublocazione	815
No. 116 (83 D)	Nuove disposizioni riguardanti le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti statali	816
Ordine		
No. 434	Norme speciali per l'Ordine degli avvocati e procuratori	818
No. 441	Determinazione delle misure dei contributi in agricoltura dovuti per l'anno 1947	820
No. 447 (325 A)	Assegni familiari in agricoltura	822
No. 449	Autorizzazione concessa alla Chiesa Arcipretale di S. Canzian d'Isonzo a permutare certi terreni di sua proprietà	824
No. 450 (395 B)	Controllo sul trasporto di marmi	825
Ordine Amministrativo		
No. 139	Revoca della concessione del diritto di prelazione accordata ai Frigoriferi Generali di Trieste	825
No. 140	Nomina del Dott. Emo Pureo a Capo della Sezione Zootecnica dell'Ispettorato dell'Agricoltura	826
No. 142	Nomina del Dott. Emo Perea a Commissario Territoriale per la caccia	826

PARTE II - Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona		
No. 86	Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale di Duino-Aurisina	827
No. 87	Nomina del nuovo Consiglio Comunale del Comune di Grado	827
Avviso di Zona		
No. 6	Rinumerazione dell'Ordine di Zona concernente l'obbligo del pilotaggio nei porti di Trieste e Monfalcone	828

Zona di Gorizia

Ordine di Zona		
No. 143	Nomina del Dott. Giuseppe Comel a direttore dell'Ospedale Civile di Gorizia al posto del Prof. Piero Maria	829
No. 145	Rimozione di macerie	829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 25 - 21 Agosto 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 408

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FATTORINI DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di attribuire ai fattorini delle Biblioteche pubbliche governative il trattamento economico previsto per il personale civile non di ruolo di 4a categoria, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „il Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — E' soppressa la categoria di personale ausiliario con la qualifica di „commessi", prevista dall'art. 19 del R.D.L. 2 ottobre 1919, No. 2074, per i servizi delle Biblioteche pubbliche governative.

Sezione 2. — Al personale ausiliario con la qualifica di „fattorini", previsto dallo stesso art. 19 del citato R.D.L. 2 ottobre 1919, No. 2074, è attribuito, a decorrere dal 1 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per il personale civile non di ruolo di 4a categoria dal R.D.L. 4 febbraio 1937, No. 100 e successive disposizioni.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 18 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 424

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE ALLA FAMIGLIA DEI PUBBLICI IMPIEGATI GIA' IN SERVIZIO NELLE ZONE DI CONFINE ED ATTUALMENTE INTERNATI, DEPORTATI O DISPERSI

Atteso che si reputa opportuno e necessario di provvedere in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il Territorio) alla concessione di un assegno alimentare alla famiglia dei pubblici impiegati già in servizio nella Venezia Giulia ed attualmente dispersi, internati o deportati.

IO, JAMES C. CARNES, Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE

Sezione 1. — Alle famiglie del personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado, già in servizio nelle sedi della Venezia Giulia e Zara e che attualmente risulti deportato oltre frontiera o disperso, può essere concesso, qualora versino in stato di effettivo bisogno, un assegno alimentare mensile.

Sezione 2. — L'assegno previsto nella Sezione 1 non può essere superiore alla metà o ad un terzo - secondo che si tratti di famiglia acquisita ovvero originaria a carico - dello stipendio e dell'indennità di carovita che competerebbero al dipendente se fosse tuttora in servizio nella sede di appartenenza o, se tale sede non fa parte del Territorio, come se fosse tuttora in servizio presso analoga sede nel Territorio.

Sezione 3. — L'assegno di cui alla Sezione 1 può essere corrisposto a decorrere dalla data in cui si sono verificate le condizioni previste nella Sezione 1 e fino a quando esse perdurino oppure, se venga a risultare il decesso del dipendente, sino alla data del relativo accertamento.

ARTICOLO II

ACCERTAMENTO DEL BISOGNO DELLA FAMIGLIA E MISURA DELL'ASSEGNO

L'accertamento della condizione di bisogno della famiglia e la determinazione della misura dell'assegno di cui all'Art. 1 del presente Ordine sono demandati al giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione alla quale il personale appartiene.

A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura goduti dai componenti la famiglia a carico del dipendente od a questo spettanti, perchè goduti da alcuno dei componenti la famiglia.

Declassified E.O. 12355 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

MODALITA' PER LA CONCESSIONE

Gli interessati alla concessione dell'assegno alimentare debbono far domanda alla competente amministrazione dello Stato. Nelle domande debbono essere dichiarati specificatamente i redditi e proventi di lavoro di cui sono provvisti i componenti la famiglia a carico del dipendente, con tutte le indicazioni atte ad identificarli.

ARTICOLO IV

ESTENSIONE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE ALLA FAMIGLIA DEI DIPENDENTI DALLE PROVINCIE ,COMUNI E ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Sezione 1. — L'assegno alimentare stabilito dal presente Ordine può essere concesso anche alle famiglie dei dipendenti dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede nel Territorio sempre che ricorrano le condizioni previste nei precedenti articoli.

Sezione 2. — Nei casi di cui alla Sezione precedente, la domanda deve essere presentata alla Presidenza di Zona e l'assegno alimentare è corrisposto a carico del bilancio della Presidenza di Zona competente per territorio.

ARTICOLO V

DISPOSIZIONI PER I PENSIONATI

Sezione 1. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche in favore delle famiglie dei pensionati che avevano stabilito la loro residenza nel Territorio e si trovino nelle condizioni previste dall'Art. I del presente Ordine. In tal caso l'assegno alimentare è calcolato sull'importo mensile netto del trattamento di quiescenza mensilmente spettante.

Sezione 2. — Quando si tratti di pensionati già dipendenti dagli enti di cui all'art. 4 Sez. 1, la domanda di assegno deve essere presentata all'Istituto di Previdenza competente. Se la pensione è a carico di uno degli enti predetti si applica la disposizione dell'art. 4 Sez. 2.

ARTICOLO VI

RICUPERO DEGLI ASSEGNI ALIMENTARI

Gli assegni alimentari erogati in applicazione del presente Ordine possono essere ricuperati soltanto sulle somme dovute ai dipendenti o ai pensionati, ovvero alle loro famiglie, a titolo di stipendio o pensione arretrati che risultino spettare al momento in cui cessino le condizioni indicate all'art. 1.

ARTICOLO VII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 14 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 433

CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI AGRICOLTORI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI E PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

RITENUTO opportuna e necessaria di stabilire le modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori per l'assistenza di malattia, per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"),

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 493

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente previsto, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, No. 493, intitolato „Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari", formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Una copia del suddetto Decreto è depositata presso gli Uffici del Territorio del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, nonchè presso gli Uffici dei Presidenti di Zona di Trieste, Gorizia e Pola e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

SOSTITUZIONE DI OGNI RIFERIMENTO ALLO STATO ITALIANO CON ANALOGO RIFERIMENTO AL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Ogni riferimento allo Stato Italiano e qualsiasi Dicastero, Ente, Ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel Decreto Legislativo di cui all'Articolo I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato. Nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od Ente operante in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose nel Territorio.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto Legislativo di cui all'Articolo I avrà effetto nel Territorio dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 14 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 435

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E PER IL CONFERIMENTO DI CATTEDRE NELLE SCUOLE D'ISTRUZIONE ELEMENTARE A CANDIDATI REDUCI E NON REDUCI E AD ALCUNE CATEGORIE DI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare norme per lo svolgimento dei concorsi e per il conferimento di cattedre nelle scuole d'istruzione elementare a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PERSONE AMMESSE AI CONCORSI

Sezione 1. — Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, No. 27, oltre le persone ivi indicate sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Sezione 2. — Le disposizioni dell'Art. 3 del R. Decreto 6 gennaio 1942, N. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte.

ARTICOLO II

CONFERIMENTO DI CATTEDRE NELLE SCUOLE D'ISTRUZIONE ELEMENTARE A DETERMINATE CATEGORIE DI CANDIDATI

Tutte quelle disposizioni che nel decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, N. 377, emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 120 del 28 maggio 1947, intitolato „Conferimento di cattedre negli Istituti e Scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali" si riferiscono e si applicano al conferimento di cattedre nelle scuole d'istruzione elementare, sono per virtù del presente Ordine estese al Territorio.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel decreto di cui all'art. II del presente Ordine debbono ritenersi inoperanti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel suddetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, su ciò riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

Stampa 2. — Copie del suindicato Decreto sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Sovrintendenza Scolastica del Territorio e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 15 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 436 (20 A)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PESCA

RITENUTA l'opportunità di apportare alcune modifiche e aggiunte alle leggi relative alla pesca in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

E' revocato l'articolo IV dell'Ordine N. 20, di data 24 settembre 1945 che sarà sostituito dal seguente:

„ARTICOLO IV

RICHIESTA DI CARBURANTE

1. — Tutte le richieste di nafta, petrolio, benzina od altro carburante necessario ai battelli da pesca dovranno essere inoltrate dal padrone o capo-barca al Consorzio per la Tutela della Pesca di Trieste.

Tale richiesta sarà compilata su appositi moduli che si potranno ritirare presso detto Consorzio e sarà priva di valore se non vistata dal gestore del pubblico mercato o del centro di raccolta.

2. — Il Consorzio Tutela Pesca sottoporrà alla competente Divisione Agricoltura del G. M. A. Feldmaresciallo dei battelli da rifornirsi di carburante con l'indicazione del quantitativo all'uopo necessario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. — All'avvenuta assegnazione del carburante per battelli da pesca, se ne informerà il Consorzio Tutela Pesca, che rilascierà, a sua volta, ai richiedenti, la cui domanda sarà stata accolta, un buono per il ritiro del carburante concesso. Una copia del buono sarà conservata dal Consorzio Tutela Pesca, una seconda rimarrà presso il richiedente, mentre il terzo esemplare sarà consegnato al fornitore del carburante, che lo dovrà conservare.

4. — Ogni battello da pesca dovrà avere a bordo, in ogni momento, il libretto di controllo, in cui saranno rilevati tutti i dati relativi all'assegnazione e al consumo del carburante. Il Consorzio Tutela Pesca, potrà richiedere, quando lo ritenga opportuno, la presentazione di tale libretto per eseguire gli opportuni controlli."

ARTICOLO II

All'articolo III dell'Ordine N. 20 è aggiunta la seguente sezione 8:

„Agli effetti del controllo del pescato conferito ai Mercati od ai Centri di raccolta della zona, i rispettivi gestori dovranno inviare giornalmente al Consorzio Tutela Pesca, un elenco dal quale si possa rilevare il nome del peschereccio e del rispettivo proprietario nonchè il quantitativo di pesce da esso conferito nella giornata."

ARTICOLO III

L'articolo III sezione 6 dell'Ordine N. 20 è modificato nel modo seguente:

Alla sezione 6 dell'Art. III dell'Ordine N. 20 al posto di „una copia alla Capitaneria del porto d'appartenenza" sostituire „al Consorzio per la Tutela della Pesca".

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 15 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 439

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE FERROVIARIE

RITENUTO opportuno e necessario di dare forza di legge alle disposizioni adottate in via amministrativa con la data del 1 Agosto 1947, concernenti l'aumento delle tariffe ferroviarie e l'aggiornamento delle tasse accessorie per i trasporti ferroviari, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO I

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI No. 673 e 686

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dal Governo Italiano col D.L.C.P.S. 28 luglio 1947, N. 673, intitolato „Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 171, di data 29 luglio 1947, nonchè col D.L.C.P.S. 28 luglio 1947, N. 686, intitolato „Aumento delle tasse, sopratasse e diritti accessori per il trasporto di cose a mezzo delle ferrovie dello Stato" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 173, di data 31 luglio 1947, formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Gli Articoli 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo No. 673 sono abrogati.

Le disposizioni contenute alla lettera *b)* dell'Art. 2 del Decreto Legislativo N. 686, sono abrogate.

ARTICOLO II

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE E DEPOSITO DELLE STESSE

Sezione 1. — Le disposizioni dei D.L.C.P.S. Nr. 673 e 686, adottate coll'Articolo I del presente Ordine hanno effetto entro il Territorio con decorrenza dalla data del 1 Agosto 1947.

Sezione 2. — Copie dei Decreti menzionati nella precedente Sezione sono depositate presso la Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato in Trieste e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i riferimenti allo Stato Italiano, o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nei decreti di cui sopra, sono da considerarsi inesistenti e vanno sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nei decreti stessi può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persone ed enti trovantisi sotto la sua autorità, con riguardo sia a persone che a beni esistenti nel Territorio.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 18 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 440

TASSE DI ANCORAGGIO DOVUTE DALLE NAVI NAZIONALI ED ESTERE CHE APPRODANO NEI PORTI

POICHE' si considera opportuno di apportare delle modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONI ALLE TASSE DI ANCORAGGIO DOVUTE DALLE NAVI NAZIONALI ED ESTERE CHE APPRODANO NEI PORTI

Le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, No. 666 (qui in appresso citato come „detto decreto") emanato dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 169 del 29 luglio 1947, e concernente modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti, sono estese, per virtù di quest'Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto", debbono ritenersi modificati e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel „detto decreto" può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia del „detto decreto" è depositata presso la Capitaneria di Porto di Trieste e presso gli Uffici Portuali dipendenti dal Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, addì 15 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 443 (362 A)

AUMENTO DELLE TARIFFE DELLA SELVEG

PREMESSO che le tariffe dell'energia elettrica normale ed industriale fornita a quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio") hanno subito delle maggiorazioni da parte delle aziende produttrici che si trovano fuori del „Territorio";

CONSIDERATO che si ritiene necessario che la SELVEG e la SVEM, si adeguino agli aumenti da cui sopra ponendoli a carico dell'utente.

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO

ARTICOLO I

1. — La „SELVEG" e la „SVEM" sono col presente Ordine temporaneamente autorizzate ad aumentare le loro tariffe nelle misure seguenti:

a) per la fornitura di energia elettrica 1200% rispetto alle tariffe praticate nel 1942

b) per il noleggio dei contatori Lire 4, 6 e 8 per ogni mese, rispettivamente per contatori di 3, 5 e 10 Ampères in aggiunta alle maggiorazioni già autorizzate con l'Ordine No. 362.

2. — I suddetti aumenti temporanei che comprendono anche quelli autorizzati in precedenza, saranno praticati su tutte le bollette e fatture emesse dalla SELVEG e dalla SVEM con effetto dal 1o Luglio 1947.

ARTICOLO II

Non saranno effettuati degli aumenti sui prezzi legalmente autorizzati in data 30 Giugno 1947 per i primi 30 KWO annualmente consumati dagli utenti per l'illuminazione nelle abitazioni private.

Trieste, 15 Agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 444 (144 C)

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI

PREMESSO che si ritiene opportuno modificare l'Ordine No. 144 B relativo alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata „Territorio").

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Con effetto dall'11 Agosto 1947, la Sezione 1 dell'Art. II dell'Ordine No. 144 B, di data 29 luglio 1946, viene modificata dalla seguente:

„*Sezione 1.* — Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà avente almeno un numero di cinematografo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) per i prezzi (non compreso il diritto erariale) non superiori a Lire 21.— 15%
(b) per i prezzi (non compreso il diritto erariale) eccedenti le Lire 21.— e non superiori a Lire 60.— 35%
(c) per i prezzi (non compreso il diritto erariale) superiori a Lire 60.— 50%

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 15 Agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 445

MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI AI CURATORI DI FALLIMENTO

CONSIDERATO opportuno e necessario di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI AI CURATORI DI FALLIMENTO

La misura delle percentuali indicate negli Articoli 1 e 4 del Decreto Ministeriale 30 novembre 1930, è aumentata del cinquanta per cento.

ARTICOLO II

EFFICACIA DEL PRESENTE ORDINE

La disposizione di cui all'Articolo I del presente Ordine avrà effetto nelle ancora pendenti procedure fallimentari relativamente alle prestazioni successive al 1o gennaio 1945.

Le procedure fallimentari s'intenderanno pendenti quando la liquidazione dei compensi dovuti al curatore non sia ancora avvenuta.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 15 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 446 (72 C)

**RIFUSIONE DI SPESE PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA TERMO-ELETTRICA
MODIFICHE ALL'ORDINE No. 72**

Poichè si ritiene necessario apportare ulteriori aggiunte e modifiche all'Ordine No. 72, intitolato „Rifusione di spese per la produzione dell'energia termo-elettrica", di data 20 febbraio 1947;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DETERMINAZIONE DEL SOVRAPREZZO

La Sezione 2 dell'Articolo III dell'Ordine No. 72 di data 20 febbraio 1946, modificata dall'Articolo I dell'Ordine No. 323 (72 B), è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione:

„Il sovraprezzo sarà da conteggiarsi come segue:

(a) 80 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo non eccedente i primi 18.000 K.W.H. mensili;

(b) 30 centesimi per ciascun K.W.H. effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 18.000 K.W.H. sopradetti.

ARTICOLO II

ESENZIONI

Il sovraprezzo di cui sopra non si applica:

(a) Agli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti;

(b) alle utenze di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche;

(c) alle utenze sottese, per l'energia loro spettante a tale titolo;

(d) alle Ferrovie dello Stato, per la sola energia destinata alla trazione;

(e) ai subdistributori.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore con decorrenza dal 1 Luglio 1947.

Trieste, addì 15 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 137

PROMOZIONE DEL DOTT. REVERA

POICHE' si ritiene opportuno e necessario promuovere il DOTT. ALBERTO REVERA, Intendente di Finanza di Trieste;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

1. — Il Dott. ALBERTO REVERA, Intendente di Finanza di Trieste, è promosso dal Grado V Gruppo A al Grado IV Gruppo A con effetto dal 1 gennaio 1947.

2. — La promozione si intende conferita per la durata del Governo Militare Alleato del Territorio.

3. — Questo Ordine entrerà in vigore dalla data della sua firma da parte mia.

Trieste, addì 15 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Avviso N. 28

RIMOZIONE DI MACERIE DI EDIFICI DANNEGGIATI PER CAUSE BELLICHE

Il Governo Militare Alleato (Divisione Lavori Pubblici) rende noto che tutti i proprietari di edifici danneggiati per cause belliche, i quali desiderino ottenere gratuitamente l'asporto delle macerie dagli edifici stessi, potranno ottenere la rimozione senza spese a loro carico. Il Governo Militare Alleato fornirà i necessari mezzi di trasporto e farà uso dei materiali asportati unicamente per l'esecuzione di lavori pubblici.

La dichiarazione da parte dei proprietari allo scopo di cui sopra dovrà essere fatta su appositi moduli che verranno rilasciati, su richiesta dei proprietari stessi, dal Governo Militare Alleato, Divisione Lavori Pubblici.

Trieste, 18 Agosto 1947.

JOHN L. KEEFE
Ten. Colonnello di Fanteria
Ufficiale Capo
della Divisione Lavori Pubblici

Avviso N. 29

ANNULLAMENTO DI NUMERI DI ORDINI

I numeri assegnati agli Ordini, come qui sotto indicati, sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri:

ORDINE No. 399 — ORDINE No. 400

Trieste, 18 agosto 1947

D'ordine del Colonnello Carnes:
CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Colonnello
Capo dell'Ufficio Legale

Errata-corrige

ERRATA-CORRIGE

L'Ordine Generale concernente „Disposizioni relativa all'ammasso dei cereali" pubblicato a pagina 779 della Gazzetta No. 24 dell' 11 agosto 1947, è contrassegnato dal numero *115 (111 B)* e non 111 (115 B), come erroneamente pubblicato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 57 (51 A)

MODIFICA ALL' ORDINE DI ZONA No. 51 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Poichè si considera opportuno e necessario di emendare l'Ordine di Zona No. 51 del 14 gennaio 1947 concernente la costituzione e funzioni del Comitato Consultivo Provvisorio dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario di Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

AGGIUNTA ALL' ARTICOLO III DELL' ORDINE DI ZONA No. 51

Il paragrafo *e)*, Sezione I, Art. III dell'Ordine di Zona No. 51 del 14 gennaio 1947 viene emendato con la seguente aggiunta:

„Venendo a mancare tale nomina da parte delle categorie interessate dopo che questi siano stati invitati a farla, il Presidente di Zona potrà designare i predetti rappresentanti senza tale nomina."

ARTICOLO II

Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 agosto 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Ordine di Zona N. 58

AUMENTO DI AMMENDE PER L' USO DEI SEGNALI ACUSTICI NELLA CITTA' DI TRIESTE

POICHE' con l'Art. 42 della deliberazione del Podestà del 5 giugno 1937, No. 694, approvata con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 agosto 1937, No. 1316, è stato proibito l'uso dei segnali sonori da parte dei conducenti di veicoli entro la zona fabbricata della città di Trieste e certe ammende vennero previste per i trasgressori alle norme del citato Articolo, e

POICHE' si ritiene necessario aumentare l'ammontare di tale ammenda,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO I

Le ammende per trasgressione alle norme del citato Art. 42 della Deliberazione del 5 giugno 1937, N. 694, vengono così fissate:

a) per violazioni commesse dalle 0600 alle 24.00 da L. 500 a L. 1000;

b) per violazioni commesse dalle 0001 alle 0559 da L. 1000 a L. 2000.

ARTICOLO II

Accertata la violazione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all'agente di Polizia in uniforme, responsabile dell'accertamento, il montare delle ammende previste all'Art. I (L. 500 di cui al paragrafo *a)* L. 1000 di cui al paragrafo *b)* evitando così un procedimento da parte dell'autorità giudiziaria. L'agente di polizia rilascerà al trasgressore una ricevuta per l'ammontare dell'ammenda trattenendo un duplicato della stessa per la trasmissione ai suoi superiori con l'importo riscosso.

In caso di recidiva od in caso di rifiuto di pagare immediatamente la somma di cui al comma precedente, il trasgressore verrà giudicato dal Pretore.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore il 16 agosto 1947.

Trieste, 8 agosto 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Ordine di Zona N. 59

RIMOZIONE DI DETRITI

POICHE' si considera necessario portare a termine nella Zona di Trieste la rimozione di detriti degli edifici danneggiati o distrutti a causa della guerra,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

RICHIESTA PER LA RIMOZIONE GRATUITA

Sezione 1. — Qualunque proprietario di edificio distrutto o danneggiato a causa della guerra può su domanda da inviarsi alla Divisione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, ottenere la rimozione gratuita dei detriti, salvo i diritti del proprietario a trattenersi tutto il materiale che può essere utilizzato e che dovrà venir accumulato e lasciato sul posto a sua disposizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — La domanda scritta di cui alla Sezione precedente dovrà venir presentata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, alla Divisione Lavori Pubblici. Dovrà essere usato un modulo speciale che potrà essere ritirato alla Divisione Lavori Pubblici.

ARTICOLO II

RIMOZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI OMESSA DOMANDA

I proprietari di edifici distrutti o danneggiati a causa della guerra che non presentassero la domanda per la rimozione dei detriti nel termine prescritto alla *Sezione* 2 dell'articolo I, dovranno a ciò provvedere a loro spese e cura entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

MANCATA RIMOZIONE DEI DETRITI

Nei casi in cui, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore di questo Ordine, la domanda per la rimozione dei detriti non sia stata presentata o la rimozione non sia avvenuta ai sensi dell'articolo II, il Governo Militare Alleato potrà provvedere a ciò direttamente e procedere alla rimozione dei detriti senza far differenza tra materiale riutilizzabile o meno e senza alcun diritto d'indennizzo o di compenso da parte del proprietario.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 8 Agosto 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Area Commissioner Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 81

REVOCA DELLA NOMINA DEL SIG. MARIN GIACOMO A PRESIDENTE DEL COMUNE DI GRADO

POICHE' il Sig. MARIN GIACOMO, nominato Presidente del Comune di Grado in base all'Ordine di Zona No. 12 del 21 settembre 1945, ha rassegnato le dimissioni di propria iniziativa,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

1. — La nomina del Sig. MARIN GIACOMO a Presidente del Comune di Grado è annullata con effetto dal 21 marzo 1947.

2 — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 luglio 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 85

NOMINA DEL COMITATO DI VIGILANZA PER LA CASSA DI RISPARMIO DELL'ISTRIA

POICHE' la Cassa di Risparmio dell'Istria, attualmente sotto amministrazione straordinaria, è amministrata da un Commissario e da un Vice Commissario nominati con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 57 del 21 febbraio 1947, rispettivamente con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 66 (57 A), del 27 marzo 1947, e

POICHE' il R. D. L. 12 marzo 1936, N. 375 prevede la nomina di un Comitato di Vigilanza per assicurare il buon funzionamento delle Aziende di Credito sotto amministrazione straordinaria,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono con il presente nominate Membri del Comitato di Vigilanza per la Cassa di Risparmio dell'Istria, che assumerà i poteri e i doveri previsti dal R. D. L. 12 marzo 1936, N. 375: Rag. MARTINA ARTURO fu Antonio; Rag. ROSSI OSCAR fu Rodolfo; Dr. ERSINI ROBERTO fu Giulio.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 1 agosto 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 88

NOMINA DEL GEN. ING. CORTE GIOVANNI A PRESIDENTE DEL COMUNE DI GRADO

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi dei poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. VI dell'11 Agosto 1945,

ORDINO:

1. — Il Gen. Ing. CORTE Giovanni è nominato Presidente del Comune di Grado.
2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 8 Agosto 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II
Gazzetta N. 25

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I - Comando di Trieste

Ordine		pag.
No. 408	Trattamento economico dei fattorini delle biblioteche pubbliche governative	797
No. 424	Concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati già in servizio nelle zone di confine ed attualmente internati, deportati o dispersi	798
No. 433	Contributi dovuti dagli agricoltori per le assicurazioni sociali e per gli assegni familiari	800
No. 435	Norme per lo svolgimento dei concorsi e per il conferimento di cattedre nelle scuole d'istruzione elementare a capitolati ridotti e non redatti o ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali	801
No. 436 (20 A)	Disposizioni concernenti la pesca	802
No. 438	Disposizioni in materia di tariffe ferroviarie	803
No. 440	Tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti	805
No. 443 (302 A)	Aumento delle tariffe della Selvog	806
No. 444 (114 C)	Disposizioni relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli	806
No. 445	Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento	807
No. 446 (72 C)	Rifusione di spese per la produzione dell'energia termo-elettrica - Modifiche all'Ordine No. 72	808
Ordine Amministrativo		
No. 137	Promozione del dott. Revera	808
Avviso		
No. 28	Rimozione di macerie di edifici danneggiati per cause belliche	809
No. 29	Annullamento di numeri di ordine	809
Errata Corrige		809

PARTE II - Zona di Trieste

Ordine di Zona		
No. 57 (31 A)	Modifica all'Ordine di Zona No. 31 concernente la costituzione e funzioni del Comitato Consultivo Provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori	810
No. 58	Aumento di ammende per l'uso dei segnali acustici nella città di Trieste	810
No. 59	Rimozione di detriti	811
Ordine Amministrativo di Zona		
No. 81	Revoca della nomina del sig. Mario Giacomo a Presidente del Comune di Grado	812
No. 85	Nomina del Comitato di vigilanza per la Cassa di Risparmio dell'Istria	813
No. 88	Nomina del Gen. Ing. Corte Giovanni a Presidente del Comune di Grado	813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 24 - 11 Agosto 1947

Pubblicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 111 (115 B)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMASSO DEI CEREALI

ATTESO che si ritiene opportuno di attribuire la conoscenza dei reati previsti negli Ordini del Governo Militare Alleato, alle competenti Autorità Giudiziarie, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio")

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Le applicazioni delle sanzioni penali, per le infrazioni all'articolo II dell'Ordine Generale No. 111 (mancata denuncia agli U.C.S.E.A. delle superfici e dell'ordinamento colturale entro i termini prescritti) sono devolute, in deroga all'articolo XIV dell'Ordine Generale No. 61, al Pretore competente per il territorio in cui è sita l'azienda.

ARTICOLO II

Chiunque non adempia agli obblighi, derivanti dall'articolo II dell'Ordine Generale No. 111, è punibile con ammenda da L. 2000.— a L. 10.000.—, comminabile, in virtù del precedente articolo, con Decreto penale, dal competente Pretore.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, addì 7 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 398

AGEVOLAZIONI PER LE DOCUMENTAZIONI DA FORNIRSI AI PUBBLICI UFFICI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di apportare delle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominato il „Territorio")

IO JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AGEVOLAZIONI PER LE DOCUMENTAZIONI DA FORNIRSI AI PUBBLICI UFFICI

Sezione 1. — Per l'accertamento, anche indiretto, di qualsiasi requisito o titolo nei confronti di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti dalle vigenti disposizioni, che siano riconosciuti idonei dalla competente autorità.

Sezione 2. — Qualora gli accertamenti di cui all'articolo precedente lo rendano necessario, le competenti Amministrazioni potranno disporre, in favore delle persone indicate nello articolo stesso, e su loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione di documenti.

Sezione 3. — Le persone indicate nel primo comma dell'Art. 1 possono, in ogni caso, per la documentazione di domande rivolte o da rivolgere a pubbliche Amministrazioni, far riferimento ai documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici. E' ad esse pure consentito di far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si renda necessario comprovare.

Ove gli interessati ne facciano richiesta, le Amministrazioni hanno l'obbligo di rilasciare copia autentica di detti documenti o atti.

ARTICOLO II

DURATA DEL PROVVEDIMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel precedente articolo hanno la durata di due anni.

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 7 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 409 (190 B)

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

PREMESSO che si è considerato necessario di emanare nuovi provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio")

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, misure disciplinari, nulla osta e simili) elencati nella Tabella Allegato A, che siano emessi o rinnovati dopo la data di entrata in vigore del presente Ordine, saranno dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

ARTICOLO II

La Tabella Allegato A, con le note in essa contenute, richiamata nel precedente Articolo, forma parte integrante del presente Ordine. Detta tabella è stata depositata in tutti gli Uffici del Registro del Territorio per essere liberamente esaminata da tutte le persone interessate.

ARTICOLO III

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente Ordine.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Trieste, addì 7 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 421 (183 A)

ISTITUZIONE DI CORSI ESTIVI D'ISTRUZIONE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno di aprire dei corsi estivi d'istruzione elementare e media per l'anno 1947 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio")

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO I

REVOCA DELL'ORDINE No. 183

L'Ordine N. 183, di data 2 agosto 1946, è revocato.

ARTICOLO II

APERTURA DI NUOVI CORSI ESTIVI D'ISTRUZIONE

Viene disposta per l'anno 1947 l'istituzione di corsi d'istruzione estivi, in quanto necessari, per gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie. La durata dei corsi stessi sarà di due mesi circa.

ARTICOLO III

REGOLAMENTI DEI CORSI

I regolamenti dei corsi indicati nell'articolo precedente, compilati dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, sono allegati al presente Ordine e ne costituiscono parte integrante.

Copie conformi di tali regolamenti autenticate dall'ufficiale Capo della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, verranno depositate presso le Sovraintendenze Scolastiche del Territorio, ove potranno essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 31 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 422

ISTITUZIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE PER INSEGNANTI A TRIESTE E GORIZIA

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di istituire dei corsi di istruzione per insegnanti a Trieste e Gorizia;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DI CORSI D'ISTRUZIONE PER INSEGNANTI

Saranno istituiti corsi di istruzione elementare a Trieste a Gorizia sulla base del metodo globale; verranno pure istituiti dei corsi di lingua slovena per insegnanti italiani come pure corsi di lingua italiana per insegnanti sloveni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

REGOLAMENTO DEI CORSI

Il Regolamento relativo ai predetti corsi, compilato dalla Divisione dell'Educazione del Governo Militare Alleato, è allegato al presente Ordine di cui farà parte integrante. Copie conformi del suddetto Regolamento, vistate come tali dall'Ufficiale Capo della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, saranno depositate presso le Sovraintendenze Scolastiche a Trieste e Gorizia, ove potranno essere liberamente esaminate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 7 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 427

AUTORIZZAZIONE ALLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DELLA CASSA RISPARMIO DI TRIESTE DI EMETTERE CARTELLE FONDIARIE

POICHE' coll'Art. II dell'Ordine No. 351, emesso dal Governo Militare Alleato il 25 marzo 1947, alla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste è stato concesso l'esercizio del Credito Fondiario;

RITENUTA ora l'opportunità di autorizzare detta Sezione Autonoma di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiarie

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

La Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in corrispettivo dei rispettivi mutui ipotecari fatti in conformità alla vigente legislazione sull'esercizio del credito fondiario, e fino alla concorrenza di 25 volte il fondo di garanzia.

ARTICOLO II

La Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste corrisponderà all'Erario dello Stato, a titolo di contributo nelle spese di vigilanza, la somma di Lire 10.000.— all'anno, a cominciare dal 1° gennaio 1948.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato.

Trieste, 7 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 431 (201 A)

DISPOSIZIONI CIRCA LA STAGIONE VENATORIA 1947-1948

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di estendere la validità dell'Ordine N. 201, di data 7 agosto 1946, che provvede al controllo ed alla disciplina della caccia nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio") anche alla stagione venatoria 1947-1948, apportandovi pure alcune modifiche ed aggiunte;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ESTENSIONE DELLA VALIDITA' DELL'ORDINE No. 201 ALLA STAGIONE VENATORIA 1947—1948 E MODIFICHE ALL'ORDINE STESSO

Sezione 1. — Con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte di cui alle successive Sezioni di questo Articolo, le disposizioni dell'Ordine N. 201 di data 7 agosto 1946, denominato „Apertura della stagione venatoria 1946-1947" (qui di seguito chiamato „detto Ordine") e pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato No. 25, di data 1 settembre 1946, hanno effetto anche per la stagione venatoria 1947-1948.

Sezione 2. — L'Articolo I di „detto Ordine" è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione:

„E' permessa la caccia a:

1. — Quaglia, dal 1 agosto al 15 gennaio.

2. — Colombo selvatico, tortora, beccaccia, dal 1 agosto al 30 aprile.

3. — Germano reale, dal 15 agosto al 28 febbraio.

4. — Palmipedi, escluso il germano reale, trampolieri ed altri uccelli di passo, dal 1 agosto al 30 aprile.

5. — Storno dal 1 settembre al 15 gennaio.

6. — Coturnice, fagiano, lepre, dal 1 ottobre al 15 gennaio."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — I direttori delle riserve sociali sono autorizzati ad apportare nei limiti del suddetto calendario venatorio, quelle restrizioni che le esigenze tecniche della riserva richiederanno.

Sezione 4.

All'Art. II di „detto Ordine" vanno aggiunte le seguenti parole: Il calibro 8 è il massimo permesso".

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 31 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 432 (325 B)

ADEGUAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

POICHE' si rivela opportuno e necessario di procedere all'adeguamento degli assegni familiari in favore dei lavoratori delle categorie del commercio e delle professioni ed arti, nonchè delle misure dei relativi contributi, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVE MISURE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI

Le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalle Tabelle „C" e „G" allegate all'Ordine No. 325, di data 5 marzo 1947, sono sostituite da quelle stabilite dalle seguenti Tabelle, con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 giugno 1946 per quanto riguarda gli assegni, e dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 16 gennaio 1947 per quanto si riferisce ai contributi:

TABELLA „C"

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO

I) Assegni mensili

Ai turnisti ed agli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quanto sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile (vedi Nota No. 1).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carov.	ordinari	di carov.	ordinari	di carov.
Operai	104.—	624.—	130.—	754.—	65.—	624.—
Impiegati	156.—	624.—	182.—	754.—	104.—	624.—

II) Contributi

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 10% sulla corresponsione lorda.

TABELLA "G"

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE PROFESSIONI ED ARTI

I) Assegni mensili

(Vedi Nota N. 1)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carov.	ordinari	di carov.	ordinari	di carov.
Operai	104.—	624.—	130.—	754.—	65.—	624.—
Impiegati	156.—	624.—	182.—	754.—	104.—	624.—

II) Contributi.

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 10% sulla retribuzione lorda.

NOTA No. 1: (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, essendo il rapporto di 1:26 e 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale).

ARTICOLO II

SOSTITUZIONE DELLE QUOTE FAMILIARI DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA

L'ammontare degli assegni familiari, risultante dalle Tabelle di cui al precedente Articolo I, sostituisce ad ogni effetto le quote familiari dell'indennità di contingenza con le modalità previste nell'Articolo II dell'Ordine No. 325, di data 5 marzo 1947.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 8 agosto 1947

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 437

CERTIFICATI DI PAGAMENTO MILITARI

RITENUTA la necessità di considerare quale reato l'illecito possesso di certificati di pagamento militari come pure il fatto di aver ricevuto, trafficato o commerciato detti certificati di pagamento o di averli contraffatti, alterati o falsificati nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio").

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

ORDINO:

ARTICOLO I

Chiunque non essendo legalmente autorizzato dal Dipartimento di guerra degli Stati Uniti, riceva, possieda, trasmetta, commerci o traffichi certificati di pagamento militari emessi dall'Esercito Americano (comunemente chiamati "scrip") sarà considerato colpevole di un reato.

ARTICOLO II

Chiunque commetta contraffazioni alteri o falsifichi certificati di pagamento militari, sarà considerato colpevole di un reato.

ARTICOLO III

Chiunque sia trovato in possesso di certificati di pagamento militari contraffatti, alterati o falsificati sarà considerato colpevole di un reato.

ARTICOLO IV

Chiunque commetta, possieda o comunque trafficbi certificati di pagamento militari contraffatti, alterati o falsificati sarà considerato colpevole di un reato.

ARTICOLO V

Chiunque sia dichiarato da una Corte Militare Alleata colpevole di uno dei reati previsti dal presente Ordine sarà soggetto ad una pena detentiva o pecuniaria, o ad entrambe, secondo quanto sarà stabilito dalla Corte stessa. In tutti i casi i certificati di pagamento militari saranno confiscati e, se regolari, restituiti al Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti; se contraffatti, alterati o falsificati, saranno distrutti.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 6 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 135

PROMOZIONI TEMPORANEE DI FUNZIONARI DELLA SOVRAINTENDENZA DELLE SCUOLE DI TRIESTE

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Le seguenti persone che prestano attualmente servizio presso la Sovraintendenza delle Scuole di Trieste sono promosse al grado a fianco di ciascuno indicato:

LIUZZI dott. Giovanni, Primo segretario, gruppo A, grado IX, anzianità di grado 1° giugno 1940, viene promosso al grado VIII (segretario capo di 2a classe);

MEDICI Enrico, Primo Ispettore scolastico, gruppo B, grado VIII, anzianità di grado 1° gennaio 1934, viene promosso al grado VII (Ispettore scolastico capo).

2. — Le promozioni di cui al paragrafo precedente sono da considerarsi temporanee e saranno valide solamente per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 7 agosto 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 136

DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DI UN PROVVEDIMENTO DEL COSIDETTO GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

POICHE' coll'articolo I, Sezione 3 dell'Ordine N. 163 di data 21 giugno 1946, il Governo Militare Alleato nel consolidare determinati atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana si riservava la facoltà di dichiararli, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'Ordine stesso, giuridicamente inefficaci;

RITENUTA con l'opportunità di dichiarare giuridicamente inefficace il visto apposto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste del cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana alla delibera presa dal Presidente del Consorzio per la Bonifica dell'Istria in data 13 gennaio 1944, avente per oggetto una modifica alle norme di servizio per il personale consorziale;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

1. — Il visto apposto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste del cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana alla deliberazione presa dal Presidente del Consorzio per la Bonifica dell'Istria in data 13 gennaio 1944, avente per oggetto una modifica alle norme di servizio per il personale consorziale, è col presente Ordine dichiarato giuridicamente inefficace.

2. — Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 56 (47 A)

OBBLIGO DEL PILOTAGGIO NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE — MODIFICHE

POICHE' si riscontra necessario che le tariffe elencate nel Regolamento II dell'Ordine di Zona N. 47, dd. 14 Settembre 1946, siano espresse in lire italiane.

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario di Zona, Trieste

ORDINO:

1. — Il Regolamento II dell'Ordine di Zona N. 47, del 14 Settembre 1946, viene con il presente abrogato e sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO II

TARIFFE DI PILOTAGGIO

per i porti di Trieste e Monfalcone da applicarsi a partire dal 1 Luglio 1947 come stabilito dal Presidente del Comitato di Controllo del Porto di Trieste:

A) PILOTAGGIO D'ENTRATA

fino a 1000 G.R.T. (Stazza lorda)	L.	2000.—
da 1001 a 2500 G.R.T.	"	5000.—
da 2501 a 6000 G.R.T.	"	6000.—
da 6001 a 10.000 G.R.T.	"	8000.—
oltre 10.000 G.R.T.	"	10000.—

B) PILOTAGGIO D'USCITA

fino a 1000 G.R.T.	"	2000.—
da 1001 a 2500 G.R.T.	"	5000.—
da 2501 a 6000 G.R.T.	"	6000.—
da 6001 a 10.000 G.R.T.	"	8000.—
oltre 10.000 G.R.T.	"	10000.—

C) MOVIMENTI IN PORTO

fino a 1000 G.R.T.	"	1000.—
da 1001 a 2500 G.R.T.	"	3000.—
da 2501 a 6000 G.R.T.	"	4000.—
da 6001 a 10.000 G.R.T.	"	5000.—
oltre 10.000 G.R.T.	"	8000.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

D) ANCORAGGIO IN RADA

a) Ancoraggio in rada esterna - Tariffa fissa L. 2000.—

b) Per le navi in arrivo, l'ancoraggio in rada interna è da considerarsi come pilotaggio d'entrata.

c) Per le navi già ormeggiate nel porto l'ancoraggio in rada interna è da considerarsi come movimento.

d) La partenza dalla rada interna è da considerarsi come pilotaggio d'uscita.

E) H. M. S.

Tutte le navi da guerra H.M.S. pagano una tariffa fissa di lire 2000.— per tutti i servizi (pilotaggio d'entrata e d'uscita e movimenti).

F) FUORI ORARIO E GIORNI FESTIVI

Per pilotaggi eseguiti fuori orario, di domenica e nei giorni festivi le tariffe delle tabelle A, B, C, D, E sono aumentate del 50%.

Per fuori orario s'intende il periodo di tempo dalle ore 17 alle 0700.

Sono considerati giorni festivi:

il 1 gennaio, il Lunedì di Pasqua, il 1 maggio, il 3 Novembre, il 25 Dicembre.

G) GIRI DI BUSSOLA E PROVE DI MACCHINA

L'imbarco del pilota a bordo per l'assistenza durante i giri di bussola o le prove di macchina sarà compensato con una tariffa fissa di L. 4000.—

H) PERMANENZA DEL PILOTA A BORDO

La permanenza del pilota a bordo oltre due ore è compensata con L. 500.— per ogni ora a partire dalla prima ora di permanenza.

I) ANNULLAMENTO DI MOVIMENTI

Per annullamento di movimenti quando il pilota è già a bordo è da pagarsi il 50% della tariffa.

L) NAVI PASSEGGERI

Per le navi da passeggeri la tariffa aumenta del 50%. Tutte le tariffe suaccennate, come modificate col presente ordine, devono venir pagate a cominciare dal 1 luglio 1947.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 luglio 1947.

A.H. GARDNER
Ten Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 83

MEMBRI DELLA COMMISSIONE D' EPURAZIONE PER LE PROFESSIONI E LE ARTI-TRIESTE — SOLLEVATI DAL LORO UFFICIO

POICHE' con l'ordine di Zona No. 14 e con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 33 alcune persone, comprese quelle sottomenzionate, furono nominate membri della Commissione d'Epurazione di I Istanza per le Professioni e le Arti, per Trieste, e

POICHE' detta Commissione ha ora concluso il suo lavoro ed è opportuno che i membri non più a lungo richiesti siano sollevati dalle loro cariche.

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Le seguenti persone vengono con il presente sollevate dalle loro cariche tenute presso la Commissione d' Epurazione per le Professioni e le Arti, Trieste:

Avv. BRAUN ERNESTO — Via Beccaria 6 - Trieste
Dr. PINCHERLE BRUNO — Galleria Protti 3 - Trieste
Dr. FURIAN EGONE — Via Donota 2 - Trieste
Ing. MATTEO EULAMBIO — Via S. Giorgio 1 - Trieste

Trieste, 28 luglio 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 84

MEMBRI DELLA COMMISSIONE D' EPURAZIONE DI I ISTANZA — TRIESTE - SOLLEVATI DAL LORO UFFICIO

POICHE' con l'Avviso di Zona No. 1, Ordine Amm. di Zona No. 10, l'Ordine Amministrativo di Zona No. 25, l'Ordine Amministrativo di Zona No. 42, l'Ordine Amministrativo di Zona N. 44 e l'Ordine Amministrativo di Zona No. 49, alcune persone, comprese quelle sottomenzionate, furono nominate membri della Commissione d'Epurazione di I Istanza, Trieste, costituita dall'Ordine No. 7, 7A ed 8, e

POICHE' le Commissioni hanno ora concluso il loro lavoro ed è opportuno che i membri non più a lungo richiesti siano sollevati dalle loro cariche,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Le seguenti persone vengono con il presente sollevate dalle cariche da loro tenute presso la Commissione d' Epurazione di I Istanza, Trieste:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1 - Sig. APOLLONIO GIOVANNI — via C. Cosulich N. 116 - Montalcone
2 - Sig. BLASIZZA TULLIO — via Commerciale No. 38 - Trieste
3 - Sig. CASTELPIETRA GIULIO — via Carpaccio N. 16 - Trieste
4 - Sig. FAELLI LUIGI — via D' Alviano N. 86 - Trieste
5 - Sig. MARI MARIO — via Alfieri No. 12 - Trieste
6 - Dr. NEDOCH ADELMO — via R. Murena No. 18 - Trieste
7 - Sig. NEDOCLAN GINO — via C. Battisti No. 41 - Muggia
8 - Prof. PAOLETTI ATTILIO — viale XX Settembre No. 80 - Trieste
9 - Sig. PTTONI GASTONE — via Pietà No. 35 - Trieste
10 - Sig. PODRECCA EMILIO — via Romagna No. 22 - Trieste
11 - Prof. POLACCO ARNALDO — via C. Battisti N. 24 - Trieste
12 - Sig. SIRZA GIORDANO — via Tartini No. 12 - Trieste
13 - Avv. GABRIELLI AUGUSTO — via Scorcola No. 6 - Trieste
14 - Avv. COSULICH GIUSEPPE — via Giulia No. 31 - Trieste
15 - Dr. MILLOR VALENTINO — Ufficio Contratti - Municipio - Trieste
16 - Sig. EDER OLIMPIO — Via Donadoni No. 6 - Trieste
17 - Avv. LOVISATO ARMANDO — via Carducci N. 35 - Trieste
18 - Avv. VERRI LUCIANO — via Giulia No. 22 - Trieste
19 - Avv. JERICH MASSIMILIANO — via Roma N. 13 - Trieste

Trieste, 28 luglio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 86

NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL COMUNE DI SGONICO

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste, in conformità ai poteri conferitimi dalla Sez. 7 dell' Ordine Generale N. 11, del 11 agosto 1945,

ORDINO:

1. — Le seguenti nomine per l'amministrazione del governo locale per il Comune di SGONICO:

Presidente del Consiglio: GRUDEN GIOVANNI
Membri del Consiglio Comunale: MILIC ANTONIO
BRISCAK ANTONIO
MILIC JOSIP
CERNJAVA FRANK
Membri Sostituti: MILIC ALOJS
DOLJAK HENRIK

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 1 agosto 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 142 (69 B)

NOMINA DI UN MEMBRO NELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DELLA ZONA DI GORIZIA

Premesso che la sottocommissione per la fissazione dei prezzi per la zona di Gorizia è stata istituita con Ordine di Zona N. 69 del 13 marzo 1946.

Premesso che in seguito alla morte del barone Antonio Locatelli, membro di detta Commissione, il posto di questi si è reso vacante.

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant. Commissario di Zona per la Zona di Gorizia in virtù dei poteri conferitimi coll'Ordine Generale No. 26 Art. IV, Sezione 2, Par. B.

ORDINO:

che il summenzionato posto vacante sia ricoperto dal Dott. Antonio JURETIC.

Quest'Ordine di nomina entra in vigore alla data in cui viene da me firmato.

Gorizia, 22 luglio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona, Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 24

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

Pag.

No. 118 (111 B) Disposizioni relative all'ammasso dei cereali 779

Ordine

No. 398 Agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici 780

No. 409 (190 B) Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative 781

No. 421 (183 A) Istituzione di corsi estivi d'istruzione 781

No. 422 Istituzione di corsi d'istruzione per insegnanti a Trieste e Gorizia 782

No. 427 Autorizzazione alla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste di emettere cartelle fondiarie .. 783

No. 431 (201 A) Disposizioni circa la stagione venatoria 1947-1948 784

No. 432 (525 B) Adeguamento degli assegni familiari nei settori del Commercio e delle Professioni ed Arti 785

No. 437 Certificati di pagamento militari 787

Ordine Amministrativo

No. 135 Promozioni temporanee di funzionari della Sovrintendenza delle Scuole di Trieste 788

No. 136 Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento del cosidetto governo della Repubblica Sociale Italiana 788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Pag.

Ordine di Zona

No. 56 (47 A) Obbligo del pilotaggio nei porti di Trieste e Monfalcone — Modifiche 789

Ordine Amministrativo di Zona

No. 83 Membri della Commissione d'Epurazione per le Professioni e le Arti — Trieste — sollevati dal loro ufficio 791

No. 84 Membri della Commissione d'Epurazione di Istituto — Trieste — sollevati dal loro ufficio 791

No. 86 Nomine del Consiglio Comunale per il Comune di Sgonico.... 792

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 142 (69 B) Nomina di un membro nella Sottocommissione per la fissazione dei prezzi della Zona di Gorizia 793

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 23 - 1 Agosto 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 113 (16 II)

AMMASSO DEI CEREALI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di apportare alcuni emendamenti all'Ordine Generale No. 111 (61 G), di data 20 Giugno 1947, contenente disposizioni sull'ammasso dei cereali per l'annata 1947 in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il «Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI SOLLECITO CONFERIMENTO

Il termine per la corresponsione del premio di sollecito conferimento di L. 400.—, di cui al No. 2 dell'Articolo VII dell'Ordine Generale No. 111 (61 G), viene prorogato dal 31 luglio al 31 agosto.

ARTICOLO II

AGGIUNTA ALL'ARTICOLO III DELL'ORDINE GENERALE No. 111 (61 G)

All'Articolo II A, aggiunto coll'Articolo III dell'Ordine Generale No. 111 (61 G) all'Ordine Generale No. 61, va fatta la seguente aggiunta:

«SEZIONE 4

a) I produttori della zona di pianura devono ultimare le operazioni di trebbiatura del grano, della segala e dell'orzo entro il 15 agosto 1947.

b) Tale termine, per i produttori della zona di collina è protratto al 31 dello stesso mese.

c) I produttori che allo scadere dei termini fissati non avessero ancora trebbiato i propri cereali saranno denunciati ai competenti Tribunali Militari Alleati per le sanzioni di cui all'Articolo XIV dell'Ordine Generale No. 61».

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 28 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785016

Ordine N. 414

RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI E DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

POICHE' si considera opportuno e necessario di procedere al un riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata «Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI E DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

SEZIONE 1 — Con le eccezioni e le modifiche di cui alle sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del «Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 Maggio 1947, No. 379» (qui in appresso citato come «detto decreto»), emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 142 del 23 Giugno 1947, e concernente un riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari, sono estese, per virtù di questo Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio.

SEZIONE 2 — L'Articolo 10 di «detto decreto» va cancellato e sostituito dal seguente:

«Art. 10» E' abrogata la disposizione dell'Art. 9 della Legge 1o Giugno 1912, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri e funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel «detto decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, in ogni riguardo a persone che o beni esistenti nel Territorio.

SEZIONE 2 — Copia del «detto decreto» è depositata presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Sovraintendenza Scolastica del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

DATA DI EFFETTO E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ORDINE

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte sua e le disposizioni in esso contenute hanno effetto come stabilito dall'Articolo 7 di «detto decreto».

Trieste, li 24 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 416

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DOVUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 1947

Ritenuto opportuno e necessario di modificare per l'anno 1947 la misura dei contributi integrativi dovuti per le assicurazioni sociali nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata «Territorio»)

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL 1947

I contributi integrativi per le assicurazioni sociali dovuti entro il Territorio per l'anno 1947, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni emanate con gli Ordini Generali No. 17 di data 20 marzo 1946 e No. 68 di data 29 luglio 1946:

1) 5,55% per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o all'iscrizione al Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
2) 1,35% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
3) 0,90% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 1,15% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 1,60% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; i 4/10 di tale contributo sono destinati al finanziamento della gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione disposto con l'Ordine No. 393 (103 C), di data 31 Maggio 1947;
6) 1% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

ARTICOLO II

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE IN PRECEDENTI ORDINI

Tutte le disposizioni contenute in precedenti Ordini ed incompatibili con quanto disposto nel presente sono abrogate.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza 1o gennaio 1947.

Trieste, addì 28 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 418 (46 C)

RIORDINAMENTO DEI «CONSORZI AGRARI»

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare gli Ordini N.ri 46 e 46 B, di data 26 novembre 1945 risp. 28 agosto 1946, che prevedono il riordinamento dei «Consorzi Agrari» nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale «Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICHE ALL'ARTICOLO III DELL'ORDINE No. 46

Al primo comma della lettera A dell'Art. III dell'Ordine No. 46 va aggiunto quanto segue:

«Tre dei membri che compongono i Comitati amministrativi di ciascun Consorzio agrario di Zona, eletti o nominati, dovranno appartenere alle categorie dei coltivatori diretti e prestatori d'opera con la qualifica di mezzadri o coloni parziali».

SEZIONE 2. — L'avviso di convocazione dell'assemblea generale di cui al penultimo comma della lettera A dell'art. III dell'Ordine No. 46 dovrà venir pubblicato almeno dieci giorni prima in due quotidiani, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua slovena, anzichè nei quotidiani «Giornale Alleato» e «Glas Zaveznikov», ormai cessati.

SEZIONE 3. — L'ultimo comma della lettera A dell'Art. III dell'Ordine No. 46 viene modificato nel senso che i membri dei Comitati amministrativi dovranno rimanere in carica un anno anzichè sei mesi.

Allo stesso comma va fatta la seguente aggiunta:

«I Comitati amministrativi di ciascun Consorzio agrario di Zona dovranno adunarsi almeno ogni quattro mesi».

ARTICOLO II

MODIFICA DELL'ARTICOLO II DELL'ORDINE No. 46 B

L'ultima frase della Sezione 1 dell'Articolo II dell'Ordine 46B è abrogata e sostituita da quanto segue:

«Ulteriori assemblee generali saranno convocate ogni qualvolta il Comitato Amministrativo lo ritenga necessario, e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Ogni Comitato Amministrativo deve pure convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale consortile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 419

AUTORIZZAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE FATTA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GOTTARDO

Premesso che la Chiesa Parrocchiale di S. Gottardo a Mariano del Friuli ha presentato domanda per l'autorizzazione di accettare una donazione di beni fatta alla predetta chiesa dai signori Francesco e Riccardo detto Enrico Zanetti di fu Giuseppe e dalla loro sorella Caterina ved. Zotti, fu Mariano del Friuli e rispettivamente a Fauglis dei Lavoratori;

Considerato che detta domanda è stata approvata in iscritto dal Presidente della zona di Gorizia;

Considerato che non sussiste alcuna obbiezione per la concessione di detta domanda,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — La Chiesa Parrocchiale di S. Gottardo in Mariano del Friuli è autorizzata di accettare la donazione dei beni fatta alla predetta chiesa dai Sigg. Francesco e Riccardo detto Enrico Zanetti di fu Giuseppe e dalla loro sorella Caterina Ved. Zotti, secondo la descrizione fatta nell'atto di donazione di data 17 marzo 1947 dal notaio Carlo Mosetti e registrata nel Comune di Gradisca in data 2 aprile 1947, in conformità alle condizioni contenute nel suddetto atto di donazione e senza pregiudizio ai diritti di terzi.

Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 21 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 420

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO DI BRAZZANO AD EFFETTUARE UNO SCAMBIO DI PROPRIETA'

PREMESSO che la Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Brazzano ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio immobile in cambio di uno di proprietà dei signori ZORZON Luigi, fu Cesare Augusto, e del signor ZORZON Luigi, fu Giovanni Battista, di Brazzano; e

PREMESSO che detta domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia; e

PREMESSO che non sussiste alcuna obbiezione all'accettazione della summenzionata domanda;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio di Brazzano è autorizzata ad effettuare lo scambio di un proprio immobile, e precisamente della p. c. 576 del I c. t. e della p. c. 580/1 del III c. t. della P. T. 66 di Brazzano, verso cessione della proprietà dell'immobile p. c. 443/1 e 443/2 formante parte del IX c. t., della p. c. 446/2 formante parte dell'VIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e. r. cat. inoltre, di quella parte della p. c. 416/1 e p. c. 111 formanti parte dell'VIII e IX c. t. della P. T. 249 di Brazzano, iscritto quale proprietà del Sig. ZORZON Luigi, fu Cesare Augusto e del Sig. ZORZON Luigi, fu Giovanni Battista, di Brazzano, secondo la descrizione del piano tavolare del geom. Egidio TOROS, in data 17 maggio 1946, S. Lorenzo di Mosca.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 23 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 425 (225 A)

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE A REQUISIZIONI

POICHE' si ritiene opportuno e necessario di apportare un emendamento all'Ordine No. 225 di data 7 gennaio 1947 che prevede alla disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle autorità alleate in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata «Il Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

EMENDAMENTO ALLA SEZIONE 3 DELL'ART. VII DELL'ORDINE No. 225

L'ultima proposizione della Sezione 3 dell'Art. VII dell'Ordine No. 225 dal seguente tenore: «Il valore di ciascuna gomma è stabilita moltiplicando il prezzo di listino del 1940 del veicolo per il coefficiente 1.25 e dividendo il risultato per cinque (5)» va cancellata e sostituita dalla seguente disposizione: «Il valore di ciascuna gomma è stabilita in conformità al prezzo di listino dei pneumatici di produzione italiana».

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 426 (367 B)

AUMENTO DELL'INDENNITA' DI CAROPANE

PREMESSO che con l'Ordine No. 367, di data 31 maggio 1947 è stata concessa un'indennità temporanea di caropane ad alcune categorie di pensionati e disoccupati, che successivamente è stata aumentata con l'Ordine No. 405 (367-a) di data 28 giugno 1947;

RITENUTO opportuno e necessario di elevare, in seguito all'ulteriore aumento del prezzo del pane, la misura giornaliera della predetta indennità temporanea nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DELL'INDENNITA'

Con decorrenza dalla data del presente Ordine, l'indennità temporanea relativa allo aumento del prezzo del pane prevista dall'Ordine No. 367, di data 31 maggio 1947, è stabilita a Lire 18— giornaliere.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 15 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 428

DISPOSIZIONI PER LA TREGUA MEZZADRILE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di disporre per una tregua mezzadrile in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (di seguito designata quale «Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI PER LA TREGUA MEZZADRILE

SEZIONE 1 — Con la modificazione di cui alla Sezione 2 di questo Articolo, le disposizioni dell'«Accordo per la tregua mezzadrile», di data 21 giugno 1917, concluso in Italia tra la Confederazione Italiana degli Agricoltori, l'Associazione per la Ricostruzione ed il Rinnovamento Agrario, la Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra e la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (qui in appresso citato come detto accordo), è esteso, per virtù di quest'Ordine, al Territorio.

SEZIONE 2 — La disposizione No. 7 di «detto accordo» è cancellata e sostituita dalla seguente: «Ogni eventuale controversia per l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo viene deferita all'Ufficiale Capo della Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato, il quale giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore senza vincoli di procedura».

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano ed a Dicasteri, Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti o funzionari nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel detto «decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

SEZIONE 2 — Copie conformi di «detto accordo», autenticate dall'Ufficiale Capo della Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato, sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso gli Uffici Comunali Statistici - Economici dell'Agricoltura (U. C. S. E. A.) del Territorio e possono in essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, addì 25 luglio 1917.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 429

PROROGA DEI TERMINI PER L'ALIENAZIONE DELLE FARMACIE PRIVILEGIATE E LEGITTIME

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario prorogare i termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui, in appresso, denominata il «al Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

SEZIONE 1 — Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468 è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

SEZIONE 2 — a) Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1913 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale.

b) Nel caso di successione il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 360 del testo unico delle leggi sanitarie.

c) Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

SEZIONE 3 — E' del pari prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per la alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 430

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare dei provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso designata quale «Territorio»);

IO, JAMES I. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

SEZIONE 1 — Con le eccezioni e le modificazioni di cui alle sezioni seguenti di questo articolo, il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato di data 1 Aprile 1947 No. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana No. 102 di data 5 Maggio 1947 e contenente i provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici (qui in appresso citato come «detto decreto»), è esteso, per virtù di quest'Ordine, e in quanto applicabile, al Territorio.

SEZIONE 2 — L'Articolo 1 di detto decreto è soppresso.

SEZIONE 3 — a) nel primo comma dell'articolo 3 di detto decreto sono cancellate le parole:

«Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 1»;

b) Il secondo comma dello stesso Articolo 3 di detto decreto va cancellato e sostituito dalla seguente disposizione:

«Per i contratti nei quali nessun accordo sia intervenuto ciascuna delle parti è autorizzata a ricorrere alla commissione agraria mandamentale che decide applicando i criteri stabiliti alla Sezione 3, lettera b) dell'Articolo I dell'Ordine No. 111».

SEZIONE 4 — L'Articolo 4 di detto decreto è soppresso.

SEZIONE 5 — Nel primo comma dell'articolo 5 di detto decreto il richiamo ivi contenuto all'Articolo 1 dello stesso va eliminato.

SEZIONE 6 — L'Articolo 9 di detto decreto va cancellato e sostituito col seguente:

«Art. 9 — La decisione delle controversie relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio delle commissioni agrarie mandamentali e di zona istituite a sensi dell'Art. IV dell'Ordine No. 141 di data 8 giugno 1946 le quali commissioni esplicheranno gli stessi poteri e funzioni loro conferiti nello stesso articolo IV».

SEZIONE 7 — L'Articolo 10 di detto decreto è soppresso.

SEZIONE 8 — Gli articoli 13, 14 e 15 di detto decreto sono soppressi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti alla Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel citato decreto debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti o funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel citato decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

SEZIONE 2 — Copie conformi di detto decreto sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso gli Uffici Comunali Statistici e Economici dell'Agricoltura (U. C. S. E. A.) del Territorio e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno in cui esso sarà da me firmato.

Trieste, li 15 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 131

NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI

PREMESSO che il dott. Mario DEVEGLIA fu nominato Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi e che ora desidera di recedere dalla sua carica;

CONSIDERATO che è ritenuto necessario di nominare un nuovo Presidente;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Il Dott. Mario DEVEGLIA viene, a sua richiesta, dispensato dalla carica di Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi.

ARTICOLO II

Il Dott. Carlo UDNI è nominato Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi in sostituzione del Dott. Mario DEVEGLIA, esonerato dalla carica.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 23 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 132

PROMOZIONE DEL MAGISTRATO DR. BENNO BOSCHINI

RITENUTO che l'articolo 12o del vigente Ordinamento Giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12 prevede la promozione al grado VIII dei magistrati che hanno compiuto tre anni di permanenza nel grado IX;

RITENUTO che il Dr. Benno BOSCHINI, magistrato del Tribunale di Trieste, ha compiuto sotto la data del 18 giugno 1947 i prescritti tre anni di permanenza nel grado IX ed ha perciò diritto alla promozione al grado VIII su conforme parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Trieste;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1. — Il Dr. Benno BOSCHINI, magistrato del tribunale di Trieste è temporaneamente promosso al grado VIII a tutti gli effetti con decorrenza 19 giugno 1947.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 18 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 133

NOMINA DI EZIO STIBEL AD UFFICIALE GIUDIZIARIO

ATTESO che il Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste ha proposto la nomina temporanea di Ezio STIBEL al posto attualmente vacante di ufficiale giudiziario nella Pretura di Gradisca;

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario accogliere tale richiesta;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Ezio Stibel, avendo i requisiti richiesti, è con il presente Ordine temporaneamente incaricato a fungere da ufficiale giudiziario nella Pretura di Gradisca.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 134

AUTORIZZAZIONE AL NOTAIO PIETRO FILIPPUTTI AD ESERCITARE TEMPORANEAMENTE A TRIESTE

CONSIDERATO che si è un posto vacante nel Distretto Notarile di Trieste, che si ritiene opportuno di coprire;

CONSIDERATO che a tale posto aspira il notaio Pietro FILIPPUTTI già esercente a Pola, regolarmente iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, in base a Decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste da data 15 luglio 1946;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Il Dott. Pietro FILIPPUTTI viene con il presente autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio di notaio a Trieste.

2) Il suddetto dovrà, nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore del presente Ordine, curare la registrazione senza spese dell'Ordine stesso ai sensi dell'Articolo 18, No. 3 della legge 16 febbraio 1913 No. 89, adempiere le altre formalità di cui ai numeri 1 e 5 del citato Articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

3) Avendo il nominato già depositato la cauzione prescritta dalla legge per i notai, è dispensato dal prestare altra cauzione per il temporaneo esercizio al quale è ammesso con il presente Ordine.

4) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 13356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 82

NOMINA DI FRANCESCO PARISI ALLA COMMISSIONE CENTRALE D'APPELLO PER LA DIREZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI

POICHE' con Ordine amministrativo di Zona No. 79 del 20 aprile 1947 il signor Pino PARISI venne nominato membro della Commissione Centrale di Appello per la direzione di certi Albi Commerciali istituita con Ordine No. 22 del 10 ottobre 1946, e

POICHE' si rende ora necessario sostituire il predetto signor Pino Parisi che si è dimesso per ragioni domestiche trasferire ad altra località,

IO, A. H. GARDNER, Ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'art. III dell'Ord.ze No. 337 del 13 ottobre 1946,

ORDINO:

1. — Il Sig. Francesco PARISI è nominato membro della Commissione Centrale di Appello per la Direzione di certi Albi Commerciali al posto del Sig. Pino PARISI.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 luglio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona - Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 141

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE PERSONE LICENZIATE PER MOTIVI POLITICI

PREMESSO che con Ordine Generale N. 98 del 28.4.1947 l'Ordine Generale No. 60 del 21.3.1946 è stato modificato;

CONSIDERATA ora la necessità di nominare il Presidente e i Membri della Commissione di Zona per la valutazione delle condizioni delle persone licenziate per motivi politici;

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia;

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono con ciò nominate rispettivamente Presidente e Membri della Commissione di Zona di Gorizia come costituita in base all'Ordine Gen. n. 60 modificato dall'Ordine Generale n. 98:

1. Presidente : Dott. HUGUES Guido
2. Membri : Dott. SAIAS Aldo — Dott. HAKUSCHS Alfonso
3. Membro suppl.: Avv. DEVETAG Cesare.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Gorizia, 26 giugno 1947.

FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona - Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 23

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale pag.

No. 113 (16 H) Annullamento dei vincoli 761

Ordine

No. 414 Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari 762

No. 416 Determinazione dei contributi integrativi dovuti per le assicurazioni sociali per l'anno 1947 763

No. 418 (46 C) Riordinamento dei Consorzi Agrari 764

No. 419 Autorizzazione per l'accettazione di una donazione fatta alla chiesa parrocchiale di San Gottardo 765

No. 420 Autorizzazione concessa alla Chiesa di San Giorgio di Brazzano ad effettuare uno scambio di proprietà 765

No. 425 (225 A) Disposizioni complementari relative a requisizioni 766

No. 426 (367 B) Aumento dell'indennità di carovita 767

No. 428 Disposizioni per la tregua invernale 797

No. 429 Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime 769

No. 430 Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici 770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pag.

Ordine Amministrativo

No. 131 Nomina del Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi 771

No. 132 Promozione del magistrato Dr. Bruno Boschini 772

No. 133 Nomina di Ezio Seibel ad ufficiale giudiziario 772

No. 134 Autorizzazione al notaio Pietro Filipputti ad esercitare temporaneamente a Trieste 773

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrative di Zona

No. 8 Nomina di Francesco Parisi alla Commissione Centrale d'appello per la direzione di certi albi commerciali 774

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 141 Nomina della commissione per la valutazione delle vendicazioni delle persone licenziate per motivi politici 775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

✩

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 22 - 21 Luglio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 110 (83 A)

AVOCAZIONE DEI PROFITTI ECCEZIONALI DI SPECULAZIONE

PREMESSO che si è considerato opportuno apportare delle modificazioni al Ordine Generale No. 83 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «Territorio»);

IO, JAMES L. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO 1

La Sezione I della Parte II (articoli 16 e 17) dell'Ordine Generale No. 83 è abrogata e sostituita dalla seguente:

«PARTE II

SEZIONE I

PROFITTI SOGGETTI AD AVOCAZIONE

ARTICOLO 16

1. — Sono avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal 1.o Gennaio 1939 in dipendenza:

a) dell'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio ed il blocco di certe merci e derrate, ed il blocco dei prezzi;

b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi, giacenti presso importatori, assegnatari, grossisti e distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo;

c) della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà statale sotto il controllo dello Stato (provenienti anche da requisizione o da raccolta) ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture o per gli scopi ai quali erano destinati; nonchè dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali ceduti dal Commissario alla produzione bellica;

d) della libera vendita delle merci soggette a regime vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione.

2. — Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diretta o trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvviso affarismo, sorto in relazione agli eventi suddetti.

3. — Per la determinazione dei profitti eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l'incremento di questo possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad ignota capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati.

4. — Fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, i profitti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avocazione con detrazione del 20% dal loro ammontare.

5. — Per l'accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valevoli in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra.

ARTICOLO 17

Dall'importo dei profitti eccezionali di contingenza, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa nell'accertamento ai fini della imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando detto accertamento sia divenuto definitivo.

ARTICOLO 17a

Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal 1.o Gennaio 1946, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio determinate dal dislivello tra i prezzi del mercato interno e quello dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero, per le operazioni aventi per oggetto merci provenienti dall'estero.

ARTICOLO 11

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, addì 9 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Generale N. 112 (100 A)

NORME TEMPORANEE RELATIVE AI CASI DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO

RITENUTO opportuno e necessario emanare disposizioni dirette a disciplinare la trattazione sollecita dei delitti di diffamazione a mezzo della stampa ed a favorire l'adozione più frequente del giudizio direttissimo nei procedimenti contro imputati dinanzi la competenza del pretore nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO I

PROCEDIMENTI PER DELITTI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Sezione 1. — Per i delitti di diffamazione commessi nel Territorio a mezzo della stampa si procede a giudizio direttissimo anche se non ricorrono le condizioni previste nell'Art. 502 del vigente codice di procedura penale.

Sezione 2. — La competenza per i procedimenti suddetti è in ogni caso del Tribunale e non si può fare luogo alla rimessione del procedimento al pretore ai sensi dell'Art. 11, Sezione 1, comma 2 e 3, dell'Ordine Generale No. 30 B di data 1o giugno 1946.

Sezione 3. — Il termine per l'udienza previsto dall'Art. 502 del vigente codice di procedura penale è prolungato fino al quindicesimo giorno dalla data della presentazione della querela.

ARTICOLO II

GIUDIZIO DIRETTISSIMO NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PRETORE

Sezione 1. — Le norme sul giudizio direttissimo contenute negli Art. VII e VIII dell'Ordine Generale No. 100 di data 26 aprile 1947, si applicano nel Territorio anche relativamente ai procedimenti di competenza del pretore, in quanto possibile.

Sezione 2. — Resta invariata, in caso di sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo, la disposizione fondamentale dell'Art. 272, terzo comma, del vigente codice di procedura penale relativamente al termine di compimento dell'istruzione sommaria, che in ogni caso non deve eccedere i 30 giorni dall'arresto dell'imputato salvo che concorrano gravi ragioni di ritardo o ragioni che non possano essere disattese senza pregiudizio per l'imputato, e delle quali deve essere data immediata notizia all'Ufficiale Legale Capo del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 16 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 394 (225 A)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REQUISIZIONE DI VEICOLI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emendare l'Ordine No. 225 di data 7 gennaio 1947 riguardante la Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

AGGIUNTA ALL'ARTICOLO II DELL'ORDINE No. 225

All'Art. II dell'Ordine No. 225 viene aggiunto quale «Sezione 4» la seguente disposizione:

«SEZIONE 4.

Dovranno venir considerati di esser stati requisiti definitivamente in proprietà pure tutti i veicoli relativamente ai quali la Commissione ha conseguito prove sufficienti, che gli stessi durante l'uso fattone dalle Forze Alleate siano andati perduti in un'azione bellica, distrutti o sia sorta per qualsiasi altra causa l'impossibilità di restituirli ai loro proprietari.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

Trieste, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 403

RICONOSCIMENTO LEGALE DELL'ENTE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.)

CONSIDERATO che coll'Ordine No. 12, Articolo II, emesso dal Governo Militare Alleato il 6 settembre 1945 i beni e le attività dei cori „Dopolavoro" già operanti entro la parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio") furono affidati in custodia per la conservazione agl'Intendenti di Finanza;

CONSIDERATO che successivamente, con Ordine Amministrativo No. 11 di data 20 marzo 1946 del Commissario della Zona di Trieste, No. 70 di data 16 ottobre 1946 del Commissario della Zona di Pola e No. 124 di data 13 gennaio 1947 del Commissario della Zona di Gorizia venivano temporaneamente nominati dei Commissari agli Enti Assistenza Lavoratori per le Zone di Trieste, Pola e Gorizia successori di fatto dei Dopolavoro provinciali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RITENUTA ora l'opportunità di conferire riconoscimento legale entro tutto il Territorio al nuovo *Ente Assistenza Lavoratori*, affinchè esso possa perseguire ufficialmente ed in regime di autonomia i suoi scopi di miglioramento della vita postlavorativa e culturale dei lavoratori;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

RICONOSCIMENTO LEGALE

È col presente Ordine legalmente riconosciuto l'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), quale successore nel Territorio del Dopolavoro già in esso operanti. Esso è un'istituzione apolitica che ha per scopo il miglioramento della vita postlavorativa e culturale dei lavoratori.

ARTICOLO II

CONSEGNA DEI BENI CUSTODITI DAGLI INTENDENTI DI FINANZA

I beni già appartenenti ai Dopolavoro operanti nel Territorio e dati in custodia per la conservazione agli Intendenti di Finanza ai sensi dell'Articolo II dell'Ordine No. 12 dovranno essere consegnati da detti Intendenti nel termine di giorni seguenti dall'entrata in vigore del presente Ordine al legale rappresentante dell'E.N.A.L.

ARTICOLO III

ORGANI PROVVISORI

L'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è provvisoriamente retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo che sarà nominato dal Presidente della Zona di Trieste su proposta del Consiglio di Zona e con l'approvazione del Governo Militare Alleato, purchè il Consiglio Direttivo Provvisorio sia presieduto dal Commissario già nominato con l'Ordine Amministrativo n. 11 della Zona di Trieste. I commissari per Gorizia e Pola, nominati dal Governo Militare Alleato rimarranno in carica in attesa di ulteriori istruzioni e nel frattempo riceveranno le direttive dal Consiglio Direttivo Provvisorio. Il Presidente del Consiglio Direttivo Provvisorio sarà il legale rappresentante dell'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

ARTICOLO IV

STATUTO

Il Consiglio Direttivo provvisorio nominato ai sensi dell'Articolo precedente, entro due mesi dalla data della sua nomina, predisporrà e trasmetterà per l'approvazione al Governo Militare Alleato, Divisione dell'Educazione lo Statuto dell'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

LEGGE REGOLATRICE E VIGILANZA

Per quanto non incompatibile col presente Ordine ed altri Ordini emessi dal Governo Militare Alleato, l'E.N.A.L. continuerà ad essere regolato dal R. D. L. 1 maggio 1925 n. 582, e dalle disposizioni successivamente emanate in merito.

Ogni attività dell'Ente sarà controllata e vigilata dal Governo Militare Alleato, Divisione dell'Educazione.

ARTICOLO V

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 17 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 410 (392 A)

COMMISSIONE COMPETENTE A DECIDERE SUI RICORSI PER IL SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Ritenuto opportuno e necessario di istituire una Commissione chiamata a decidere sui ricorsi per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'Ordine No. 392 (163 e), di data 31 maggio 1947, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate e in appresso denominata «Territorio», e di apportare un emendamento al detto Ordine;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita una Commissione competente a decidere sui ricorsi per il sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'Art. III dell'Ordine No. 392 (163 e), di data 31 maggio 1947. Tale Commissione sarà nominata con Ordine Amministrativo del Governo Militare Alleato e sarà composta dei seguenti membri:

1) Un rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Lavoro che la presiede;

2) un rappresentante dei lavoratori, da designarsi da parte delle organizzazioni dei lavoratori del Territorio;

3) l'Ispettore per il Territorio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

EMENDAMENTO ALL'ORDINE No. 302 (163 c)

All'Articolo IV dell'Ordine No. 302 (163 c), di data 31 maggio 1947, viene aggiunta la seguente lettera:

«g) coloro che al 31 maggio 1947 non avevano ancora chiesto l'iscrizione ai turni di collocamento dell'Ufficio del Lavoro, pur trovandosi alla suddetta data in istato di disoccupazione da oltre due mesi».

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 411

AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE DUE DONAZIONI DI IMMOBILI A FAVORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. ROCCO IN VILLESSE

POICHE' la Parrocchia di S. Rocco in Villesse ha inoltrato domanda di autorizzazione ad accettare due donazioni di immobili a favore della detta Chiesa, la prima fatta dalla Signora Maria GASPERINI fu Giacche, la seconda dalla Signora Maria Assunta MARCUZZI di Giuseppe; e

POICHE' la su accennata domanda è stata debitamente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia; e

POICHE' non esistono alcun motivo per respingere la domanda;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. La Chiesa Parrocchiale di S. Rocco in Villesse è autorizzata ad accettare due donazioni di immobili: la prima quella fatta in favore della Chiesa stessa dalla signora Maria GASPERINI secondo quanto descritto nell'atto di donazione di data 4 Marzo 1946, No. Rep. 1437, redatto dal notaio CARLO MOSETTI e registrato al Comune di Gradisca addì 16 Marzo 1946, la seconda quella fatta a favore della suindicata Chiesa dalla Signora Maria Assunta MARCUZZI di Giuseppe, secondo quanto descritto nell'atto di donazione di data 4 Marzo 1946, No. Rep. 1438, redatto dal notaio Carlo MOSETTI e registrato al Comune di Gradisca addì 16 Marzo 1946. L'autorizzazione è concessa in conformità a quanto stabilito nei suddetti atti di donazione e senza alcun pregiudizio ai diritti dei terzi.

2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 412 (179 A)

PROVVEDIMENTI ECONOMICI TEMPORANEI IN FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEI LORO COMMESSI AUTORIZZATI

RITENUTO che sia ormai opportuno e necessario emanare alcuni provvedimenti economici temporanei a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati, che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, in aggiunta a quelli disposti con l'Ordine No. 179 del 31 agosto 1946.

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE MINIMA GARANTITA DALLO STATO

La retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari, risultante dalla tabella annessa alla Sezione I dell'art. II dell'Ordine No. 179, è aumentata del 70% a decorrere dal 1o Settembre 1946.

ARTICOLO II

AUMENTI AI FINI DEL VERSAMENTO ALLO STATO DEI SUPERI DEI PROVENTI

Ai fini del versamento allo Stato del supero dei proventi, le somme di cui all'Art. V, Sezione I, dell'Ordine No. 179, sono aumentate del 70% a decorrere dal 1o Settembre 1946.

ARTICOLO III

PARTICOLARI DIRITTI

SEZIONE 1. — Il Diritto di accesso spetta agli ufficiali giudiziari anche per gli atti di protesto cambiario e per quelli in materia penale nella misura stabilita per gli atti in materia civile.

SEZIONE 2. — Per gli atti a pagamento in materia civile e penale i richiedenti, in aggiunta ai diritti ed alle indennità che sono tenuti ad anticipare, debbono corrispondere la somma fissa di L. 20.— per ogni originale. Detta somma, da devolversi a favore dell'Erario, sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti.

ARTICOLO IV

PAGAMENTO DI UNA TREDICESIMA MENSILITA' DI CAROVITA

SEZIONE 1. — Con effetto dal 16 dicembre 1946 agli ufficiali giudiziari è corrisposta a titolo di gratificazione una tredicesima indennità mensile di carovita, esclusa le quote complementari, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 2. — Alla stessa data e con la medesima decorrenza gli ufficiali giudiziari devono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, a titolo di gratificazione e salvo rimborso da parte dell'Erario, con la modalità di cui alla Sezione precedente, una tredicesima mensilità dell'indennità di carovita di cui i dipendenti stessi fruiscono ai sensi delle disposizioni in vigore nel Territorio.

ARTICOLO V

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEI COMMESSI

A decorrere dal 1o Gennaio 1947 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, la somma di Lr. 6.000.— lorde mensili, in aggiunta alle retribuzioni a loro carico secondo le disposizioni vigenti nel Territorio.

ARTICOLO VI

SOPPRESSIONE DI PRECEDENTI ALIQUOTE DI RIDUZIONE

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle quote complementari eventuali previste dall'Art. 1 del R. D. Lr. 28 Maggio No. 188 sono soppresse in favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi con decorrenza 1o settembre 1946.

ARTICOLO VII

REVOCA DEI COMMESSI

In caso di revoca di un commesso il relativo decreto presidenziale deve essere approvato dalla Divisione Legale del Governo Militare Alleato.

Il commesso revocato è sospeso dalle funzioni e dagli assegni con effetto dalla data del decreto presidenziale.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, addì 9 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 2. — Alla stessa data e con la medesima decorrenza gli ufficiali giudiziari devono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, a titolo di gratificazione e salvo rimborso da parte dell'Erario, con la modalità di cui alla Sezione precedente, una trentesima mensilità dell'indennità di carovita di cui i funzionari stessi fruiscono ai sensi delle disposizioni in vigore nel Territorio.

ARTICOLO V

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEI COMMESSI

A decorrere dal 1.o Gennaio 1947 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, la somma di L. 6.000.— lorde mensili, in aggiunta alle retribuzioni a loro carico secondo le disposizioni vigenti nel Territorio.

ARTICOLO VI

SOPPRESSIONE DI PRECEDENTI ALIQUOTE DI RIDUZIONE

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle quote complementari eventuali previste dall'Art. 1 del R. D. L. 29 Maggio No. 466 sono soppresse in favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi con decorrenza 1.o settembre 1946.

ARTICOLO VII

REVOCA DEI COMMESSI

In caso di revoca di un commesso il relativo decreto presidenziale deve essere approvato dalla Divisione Legale del Governo Militare Alleato.

Il commesso revocato è sospeso dalle funzioni e dagli assegni con effetto dalla data del decreto presidenziale.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte sua.

TRIESTE, addì 9 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 413

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO IN MERNA AD EFFETTUARE UNO SCAMBIO DI PROPRIETA'

POICHE' la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna ha inoltrato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio immobile in cambio di uno di proprietà dei Signori MOSETTI Francesco e ZIGON Carlo da Kanziano; e

POICHE' la domanda è stata debitamente approvata per iscritto dal Presidente di Zona di Gorizia; e

POICHE' non sussiste alcuna obiezione all'accettazione della domanda stessa;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna è autorizzata ad effettuare uno scambio di proprietà e precisamente dell'immobile di proprietà della Chiesa stessa costituente una parte della p. c. 35 B, mq. 2608, IV c. t. della P. T. 32, Merna, verso cessione di una parte della p. c. 40 B, mq. 2808, II c. t. della P. T. 460, Merna, di proprietà del Signor Mosetti Francesco e del Signor Zigon Carlo, in conformità alla descrizione contenuta nel piano tavolare del geom. Mario BRASSAN, Gorizia, di data 7 ottobre 1946.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 415

DISPOSIZIONI PER IL CONTRATTO DI MEZZADRIA

CONSIDERATA l'opportunità di istituire un regolamento speciale per la definizione nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato „Il Territorio") delle controversie relative ai contratti di mezzadria.

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

ORDINO:

ARTICOLO 1

RINVIO AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 MAGGIO 1947, No. 495

Con le modificazioni di cui agli Articoli seguenti di quest'Ordine, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, No. 495, (qui di seguito citato coll'espressione „detto decreto") emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale della Repubblica Italiana No. 141 del 24 giugno 1947 e concernente „Disposizioni per il contratto di mezzadria", sono estese, per virtù di quest'Ordine e in quanto applicabili, al Territorio.

ARTICOLO II

MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 MAGGIO 1947 No. 495

Sezione 1. — L'Articolo 1 di detto decreto è soppresso.

Le funzioni delle Commissioni provinciali menzionate nell'articolo 2 e seguenti fino all'articolo 8 incluso di detto decreto sono affidate alle Commissioni di Zona istituite con l'Ordine del Governo Militare Alleato No. 141, di data 3 giugno 1946, Articolo IV, Sezione 3.

Sezione 2. — Il secondo comma dell'Articolo 4 di detto decreto è soppresso.

Sezione 3. — Il secondo comma dell'Articolo 8 di detto decreto è cancellato ed in sua vece sarà letto il seguente:

„Le norme procedurali, in quanto applicabili, sono quelle contenute nell'Ordine del Governo Militare Alleato No. 256, di data 25 ottobre 1946".

Sezione 4. — L'Articolo 9 di detto decreto è soppresso ed in sua vece sarà letto il seguente:

„La decisione delle controversie individuali, dipendenti dall'applicazione del presente decreto, è affidata alle Commissioni previste nell'Articolo IV dell'Ordine del Governo Militare Alleato No. 141, di data 3 giugno 1946".

Sezione 5. — Gli Articoli 10, 11 e 12 di detto Decreto sono soppressi.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Nessuna delle disposizioni contenute in detto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che con riguardo a beni esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia di detto Decreto è depositata presso ogni Ufficio Giudiziario del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, addì 16 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 417

AUMENTO DELLE SOPRATASSE VENATORIE

POICHE' si ritiene necessario di aumentare l'importo di alcune sopratasse venatorie nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio");

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Con effetto dal 1.o luglio 1947 le sopratasse venatorie previste nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Articolo 91 del Testo Unico delle norme per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 6 giugno 1939, No. 1016, sono rispettivamente elevate da lire dodici, venticinque, dieci, ventiquattro e cinque a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 17 aprile 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 126

NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEL DIRETTORE TECNICO PER IL CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE TECNICA DELLA ZONA DI GORIZIA

RITENUTO opportuno e necessario di procedere alla nomina d'un Commissario straordinario e del Direttore tecnico per il Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona di Gorizia;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

1. — L'ing. Renato PENSO, presidente della Camera di Commercio e Industria di Gorizia è nominato Commissario straordinario del Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona di Gorizia.

2. — L'ing. Marcello BALDOCCHI, direttore della Scuola Tecnica Industriale di Gorizia è nominato Direttore tecnico del Consorzio stesso.

3. — Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 127

NOMINA DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO

POICHE' il posto di direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste è vacante e si manifesta la necessità e l'opportunità di coprirlo;

RITENUTO che il prof. ETTORE MARTIN ha tutti i requisiti richiesti dalla legge;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili;

ORDINO:

1. — Il prof. Ettore MARTIN è nominato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.

2. — La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1o giugno 1947.

3. — Al prof. Ettore MARTIN competano lo stipendio e gli assegni previsti dalla legge per i direttori degli osservatori astronomici (Gruppo A, ruolo A, grado iniziale VI).

4. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 128

CANCELLAZIONE DI UN'IPOTECA A SOLLIEVO DI UN IMMOBILE GIA' DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'

CONSIDERATO che a peso dell'immobile formante la partita tavolare No. 1638 di Trieste città già Proprietà della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà in base al Decreto di data 17-1-1933 è stata iscritta in data 10-2-1933 un'ipoteca per l'importo di Lire 900.000.—, e ciò in garanzia degli assicurati sulla vita della predetta Compagnia;

CONSIDERATO che la predetta Compagnia ha provveduto a sostituire la suddetta garanzia con altra;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili;

ORDINO:

1. — Viene disposta la cancellazione dell'ipoteca per l'importo di L. 900.000.— iscritta addì 10/2/1933 No. 373 in base al Decreto 17/1/1933 a garanzia degli assicurati sulla vita presso la Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà a peso della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Art. fav. 1638 di Trieste-città, già d'iscritta ragione della suddetta Compagnia ed ora iscritta in base al contratto dd. 26/2/1947 a nome dei signori VRIZ Vittorio e BRANDOLIN Venceranda.

2. — L'Ufficio Tavolare di Trieste provvederà d'ufficio alla cancellazione tavolare di cui al No. 1 del presente Ordine.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 130 (56 B)

ABROGAZIONE DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO No. 103 (56 A) E SOLLIEVO DEL SINDACATORE DALLA CARICA

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 103 (56 A), di data 13 marzo 1947, la società Robert METZGER & Co. Trieste, veniva sottoposta a sindacato ed il sig. Costantino PALEOLOGO nominato suo sindacatore;

RITENUTA l'opportunità di far cessare tale sindacato e di sollevare il sindacatore dalla sua carica;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

È abrogato l'Ordine Amministrativo No. 103 (56 A), di data 13 marzo 1947, ed il sindacato sulla ditta Robert METZGER & Co. di Trieste con lo stesso disposto viene levato.

ARTICOLO II

Il sindacatore sig. COSTANTINO PALEOLOGO cessa dalle sue funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 56 (4 C)

ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE ALCOOLICHE

Poichè si considera opportuno estendere la legge che regola la chiusura dei locali che somministrano bevande alcooliche,

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

L'Art. 1 dell'Ordine di Zona N. 54 (4 B) viene annullato e sostituito come segue:
„Il presente ordine è valevole per tutti i Comuni della Zona di Trieste".

ARTICOLO II

Il presente ordine entra in vigore il giorno 12 luglio 1947.

Trieste, addì 12 luglio 1947.

A. H. GARDNER
Lt. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 22

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

Pag.

No. 110 (83 A) Avocazione dei profitti eccezionali di speculazione 743

No. 112 (106 A) Norme temporanee relative ai casi di giudizio direttissimo 744

Ordine

No. 394 (225 A) Disposizioni concernenti la requisizione di veicoli 746

No. 403 Riconoscimento legale dell'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) 746

No. 410 (302 A) Commissione competente a decidere sui ricorsi per il sussidio straordinario di disoccupazione 748

No. 411 Autorizzazione ad accettare due donazioni d'immobili a favore della Chiesa Parrocchiale di S. Rocco in Villesse 749

No. 412 (179 A) Provvedimenti economici temporanei in favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati 750

No. 413 Autorizzazione alla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna ad effettuare uno scambio di proprietà 752

No. 415 Disposizioni per il contratto di mezzadria 752

No. 417 Aumento delle imposte voluttorie 754

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo pag.

No. 126 Nomina di un Commissario straordinario e del Direttore tecnico per il Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona di Gorizia 754

No. 127 Nomina del Direttore dell'Osservatorio astronomico 755

No. 128 Cancellazione di un'ipoteca a sollievo di un immobile già di proprietà della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà 758

No. 130 (56 B) Abrogazione dell'Ordine Amministrativo No. 103 (56 A) e sollievo del sindacatore dalla carica 756

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 56 (4 C) Orario di chiusura per i locali che somministrano bevande alcooliche 757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

leato

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

TRE

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 20 - 1 Luglio 1947

Pubblicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 104 (26 A)

CONTROLLO SUI PREZZI DEI GENERI NON DI PRIMA NECESSITA' ED ALTRE NORME CONCERNENTI IL CONTROLLO DEI PREZZI

ATTESO che con l'Ordine Generale No. 26 sono state emanate norme concernenti il controllo dei prezzi per certi generi e servizi di maggiore necessità,

Atteso che, vista l'eccessività dei prezzi delle merci vendute sul mercato libero, come pure il rifiuto da parte di certi dettaglianti di vendere merci in loro possesso, si è ritenuto necessario di tutelare l'interesse dei consumatori anche per quelle merci per le quali finora non era stato fissato il prezzo massimo,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, I. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

DISPONGO :

ARTICOLO I

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE FISSAZIONE PREZZI

La Commissione per la Fissazione dei prezzi è autorizzata di fissare i prezzi massimi, sia per l'ingrosso che per il dettaglio, per gli articoli di abbigliamento ed arredamento non inclusi nell'Articolo I dell'Ordine Generale No. 26. Tali prezzi saranno fissati secondo le disposizioni dell'Ordine Generale 26, dopo aver sentito, se necessario, le categorie commerciali interessate.

Nessun prezzo superiore a quelli fissati potrà essere richiesto, offerto, pagato o accettato direttamente, per interposta persona o in qualsiasi altro modo.

ARTICOLO II

DEFINIZIONE DI «ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ARREDAMENTO»

(a) Sotto la voce «abbigliamento ed arredamento» sono compresi oltre ai generi di abbigliamento ed arredamento propriamente detti, i tessuti di cotone, seta, lana e misti, calzetterie, confezioni a maglia, biancheria per uomo e donna, cappelli e berretti da uomo, donna e bambini, filati cucirini e da ricamo, nastri, guanti, valigie, cuscini, tessuti e confezioni cerati, gommati e pergamenati, articoli tessili o confezioni per neonati e per culle, pelli per pellicceria, e pellicceria confezionata, pizzi, tulli e ricami, tappeti, tessuti e confezioni per arredamento, giocattoli e profumi, ed altri simili articoli di abbigliamento ed arredamento.

(b) Non sono compresi gli oggetti d'arte ed antichità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI

Agli operatori commerciali spetterà un utile ragionevole e corrispondente, nei limiti dell'equità, ai reali costi tenuto anche conto delle possibilità economiche dei consumatori.

La Commissione per la fissazione dei prezzi è autorizzata a fissare di volta in volta le percentuali massime dell'utile su tutti gli articoli sottoposti al suo controllo sia a norma dell'Ordine Generale No. 26, sia ai sensi delle disposizioni del presente Ordine, le quali, dopo esser state approvate dal Governo Militare Alleato, saranno pubblicate sulla Gazzetta del Governo Militare Alleato in un apposito listino che verrà pure affisso nell'albo dell'Ufficio Territoriale Prezzi. Copia di tale listino sarà rimessa a:

1. Presidente di Zona
2. Comuni
3. Camere di Commercio ed Industria
4. Associazioni Commerciali e Sindacali
5. alle altre organizzazioni economiche interessate che ne facciano richiesta.

ARTICOLO IV

OPERATORI COMMERCIALI

Sono considerati operatori commerciali le persone regolarmente munite di licenza commerciale o iscritte alla Camera di Commercio ed Industria.

ARTICOLO V

RECLAMI E PENALITA'

Reclami e denuncie relativi a prezzi eccessivi richiesti per le merci specificate nel presente Ordine e nell'Ordine Generale No. 26, come pure reclami contro commercianti che si rifiutano di vendere articoli e merci specificate nel presente Ordine e nell'Ordine Generale No. 26 esistenti nei loro negozi, magazzini od in qualsiasi locale appartenente ad operatori commerciali, verranno presentati alla Commissione per l'applicazione dei prezzi. La Commissione per l'applicazione dei prezzi potrà, dopo aver fatto i necessari accertamenti, denunciare i contravventori alla Corte Militare Alleata. I contravventori, se riconosciuti colpevoli, saranno puniti con la reclusione o con una pena pecuniaria, od entrambe le pene, a giudizio della Corte.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 20 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 105 (57 B)

EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLA FINANZA LOCALE

PREMESSO che si è considerato necessario di modificare le leggi sulla Finanza Locale in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (ora apprese chiamate „Territorio")

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello, Inf., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ART. I

ABROGAZIONE DELL' ART. I, SEZIONI 4 E 5 DELL' ORDINE GENERALE No. 57

Sono abrogate le norme di cui le Sezioni 4 e 5 dell' Art. I dell' Ordine Generale No. 57.

ART. II

IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO DEGLI AMBIENTI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Sezione 1. — Viene data facoltà ai Comuni di imporre una tassa sul valore locativo per i locali adibiti a qualsivoglia uso diverso da quello di abitazione.

Sezione 2. — *a)* Qualora venga applicata la tassa di cui alla Sez. 1 del presente articolo, l'aliquota è del 10% del valore locativo degli ambienti, determinato ai sensi dell'Art. I dell' Ordine Generale No. 57.

b) L' imposta è dovuta per il periodo di occupazione dei locali. Il periodo inferiore ad un mese viene equiparato ad un mese.

c) Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso si applicano le disposizioni dell' Articolo 110 *sexies* e quelle del Capo XIX del Testo Unico per la Finanza Locale R. D. L. 14 Settembre 1931, No. 1175.

Sezione 3. — I seguenti locali sono esenti dalla tassa sul valore locativo:

a) locali sfitti;
b) locali colpiti dall' imposta sugli esercizi soggetti a licenza di polizia;
c) istituzioni di assistenza e beneficenza;
d) adibiti ad uffici e servizi statali, provinciali, comunali e delle aziende municipalizzate, della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;

e) adibiti a pubblici ospedali, a scuole pubbliche, a caserme militari, di polizia, dei pompieri e di qualunque altro corpo armato dello Stato o del Comune;

f) adibiti all'esercizio dei culti riconosciuti, od ai loro uffici amministrativi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. III

EMENDAMENTI ALL' ORDINE GENERALE No. 36 ED ALL' ART. 30 No. 2 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE

Sezione 1. — La nota dichiarativa alla voce „Vini in bottiglia", di cui la tariffa dell'imposta comunale allegato „A", approvata con l'Ordine Generale No. 36, viene sostituita dalla seguente:

„Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazioni mediante etichetta o impressione sul vetro della qualità del vino e del nome della ditta preparatrice del prodotto, anche quando l'imbottigliamento, nelle dette forme, dei vini di qualsiasi qualità viene effettuato negli esercizi di vendita".

Sezione 2. — *a)* Alla tariffa dello imposta di consumo sopra citata viene aggiunta alla categoria „Bevande" una nuova voce come appresso:

Vini in fiaschi ..... una L. 25.—

b) Per la liquidazione dell'imposta e per il calcolo di capacità si applicano le norme dei vini in bottiglia.

Sezione 3. — Il No. 2 dell'Art. 30 del T. U. sulla Finanza Locale è sostituito dal seguente:

„Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite dal Regolamento".

„L'esenzione compete in ragione di 1 litro al giorno per il coltivatore e per ogni membro della sua famiglia".

Sezione 4. — *a)* Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo sui vini, i produttori sono tenuti a presentare all'Ufficio delle imposte di consumo del Comune ove il vino viene prodotto, la denuncia dei quantitativi prodotti. Sono portati a discarico i quantitativi per i quali l'imposta è stata pagata e quelli esenti a sensi di legge.

b) I locali di produzione delle bevande vinose vanno compresi tra quelli soggetti a vigilanza di cui alle art. 213 del R. D. 30 Aprile 1938, No. 1138.

c) Ulteriori norme per l'applicazione dei precedenti commi sono stabilite con deliberazione comunale.

ART. IV.

NORME PARTICOLARI CONCERNENTI IL CORPO DI POLIZIA DELLA VENEZIA GIULIA

I vini ed i generi alimentari destinati al Corpo di polizia della Venezia Giulia sono esenti dall'imposta di consumo, salvo quanto previsto dall'Art. 31 del Testo Unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. V

EMENDAMENTO DELL' ORDINE GENERALE No. 82, ART. II SEZIONE 2

La Sezione 2, Art. II dell' Ordine Generale No. 82 è sostituita dalla seguente:

„La riduzione sull' imposta di consumo per i maiali da utilizzare per le necessità familiari è limitata ai soli allevatori diretti nella misura di un maiale per famiglia".

ART. VI.

ABROGAZIONE DELL' ART. 44 DEL TESTO UNICO

Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono abrogate le disposizioni dell'art. 44 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 Settembre 1931, No. 1175, e del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1931, No. 17427, concernenti l'obbligatorietà dell'abbonamento per la riscossione dell' imposta sui dolciumi e cioccolato, per i saponi fini e le profumerie, e per lo pollivendolo.

ART. VII.

EMENDAMENTI ALL' ART. 81 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE

L'art. 81 del Testo Unico per la Finanza Locale R. D. L. 14 Settembre 1931, No. 1175 è sostituito dal seguente:

1. — „I Comuni che danno in appalto a canone fisso la riscossione delle imposte di consumo debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto".

2. — „La cauzione è prestata dall'appaltatore anche per mezzo di terze persone, in numerario, o in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell' inizio della gestione".

3. — „Sull' idoneità della cauzione delibera il Presidente del Comune.

4. — „Il Presidente del Comune previa autorizzazione del G. M. A. può ordinare che la cauzione in tutto o in parte sia costituita da una polizza emessa da un Istituto di Assicurazione oppure da fideiussione bancaria".

5. — „Nei casi di ritardo a prestare la cauzione o a stipulare il contratto si applicano le disposizioni dell'art. 85 del Testo Unico per la Finanza Locale.

6. — „Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 17 ottobre 1922, No. 1401, sulla riscossione delle Imposte Dirette."

ARTICOLO VIII

EMENDAMENTI ALL' ART. VII DELL' ORDINE GENERALE 57

L' imposta sui cani come prevista dall'art. VII dell' Ordine Generale n. 57 è aumentata come segue:

Lire 4.500.— per i cani appartenenti alla prima categoria;
Lire 1.500.— per i cani appartenenti alla seconda categoria;
Lire 500.— per i cani appartenenti alla terza categoria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IX

EMENDAMENTI ALL' ART. X DELL' ORDINE GENERALE 57

L'art. X dell' Ordine Generale No. 57 viene sostituito dal seguente:

La misura massima dell' imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aumentata come segue:

CLASSE DI COMUNI	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA
Classe A	3.000.—	2.400.—
» B	2.400.—	2.000.—
» C	2.000.—	1.600.—
» D	1.600.—	1.400.—
» E	1.400.—	1.200.—
» F	1.200.—	1.000.—
» G	1.000.—	800.—
» H	800.—	600.—
» I	600.—	400.—

ARTICOLO X

EMENDAMENTI ALL' ART. XI DELL' ORDINE GENERALE 57

L'art. XI dell' Ordine Generale No. 57 viene sostituito dal seguente:

La misura massima dell' imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 144 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, è aumentata come segue:

CLASSI DI COMUNI (Art. 11)	VETTURE A 4 RUOTE CON 2 CAVALLI	VETTURE A 4 RUOTE CON 1 CAVALLO	VETTURE A 2 RUOTE
Classe A	6.000.—	4.800.—	3.000.—
» B	5.000.—	3.600.—	2.600.—
» C	4.000.—	3.000.—	2.400.—
» D	3.000.—	2.400.—	2.000.—
» E	2.400.—	2.000.—	1.600.—
» F	2.000.—	1.600.—	1.200.—
» G	1.600.—	1.200.—	1.000.—
» H	1.200.—	1.000.—	800.—
» I	1.000.—	800.—	600.—

ARTICOLO XI

EMENDAMENTI ALL' ART. XII DELL' ORDINE GENERALE 57

L'art. XII dell' Ordine Generale No. 57 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

„L'art. 151 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175, modificato dall'art. 1 del R. D. L. 11 gennaio 1943, No. 65, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica	L.	500.—
per una seconda domestica	„	2.000.—
per ogni domestica in più	„	5.000.—

L'imposta è ridotta della metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

b) per un domestico	L.	1.000.—
per un secondo domestico	„	4.000.—
per ogni domestico in più	„	10.000.—

ARTICOLO XII

EMENDAMENTO ALL'ART. XIII DALL'ORDINE GENERALE 57

L'art. XIII dell'Ordine Generale No. 57 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

„La misura massima dell'imposta stabilita dall'art. 1 del R. D. 11 gennaio 1943, No 65 è modificata come segue:

pianoforti	Lire	1.000.—
biliardi	„	2.500.—
biliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali	„	5.000.—

Per i biliardini di dimensioni non superiori ai metri due di lunghezza e metro uno di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50%.

ARTICOLO XIII

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 183 A 191 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE

Sezione 1. — Gli articoli 183 al 191 del Testo Unico per la Finanza Locale sono abrogati.

Sezione 2. — I comuni del Territorio sono autorizzati ad applicare una imposta sugli esercizi pubblici soggetti a licenza di Polizia (ove quelli muniti di licenza per la vendita di caffè, bevande, cibi ecc).

Sezione 3. — L'imposta è annua ed è applicata al valore locativo degli ambienti destinati ad esercizi pubblici soggetti a licenza di polizia.

Sezione 4. — *a)* Per alberghi, pensioni, trattorie, osterie, caffè, bar, in genere esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori ed altre bevande alcooliche l'imponibile è calcolato in ragione del decuplo del valore locativo, rapportato ai fitti praticati prima del 24 maggio 1946, data di entrata in vigore dell'Ordine Generale n. 54.

b) Per gli altri locali l'imponibile è determinato secondo le norme generali.

c) L'aumento previsto dal comma primo di questa Sezione è limitato ai soli ambienti ove normalmente si consumano le bevande vinose od alcooliche, restando gli altri tassabili sul valore locativo effettivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 5. — L'imposta è applicata con le seguenti aliquote: per gli esercizi specificati nel primo comma della Sezione 4: in misura non inferiore al 26 e non superiore al 30 per cento; per gli altri esercizi in misura non superiore al 10 per cento.

Sezione 6. — Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso dell'imposta sono applicabili le norme del Testo Unico sulla Finanza locale.

ARTICOLO XIV

ABROGAZIONE DELL'ART. XVI DELL'ORDINE GENERALE 57

Sezione 1. — L'art. XVI dell'Ordine Generale No. 57 è abrogato.

Sezione 2. — *a)* Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e cura gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E ed F.

b) L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria	A	Lire 60.—
„	B	„ 30.—
„	C	„ 40.—
„	D	„ 25.—
„	E	„ 10.—
„	F	„ 5.—

c) Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

d) Le ville, gli appartamenti, le camere ammobigliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie.

L'imposta è dovuta per tutta la durata del soggiorno, purchè lo stesso non superi i 120 giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di Lire 1.200.— per la prima categoria, di Lire 800.— per la seconda, di Lire 300.— per la terza e di Lire 100.— per la quarta.

Sezione 3. — I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e 12 del R. D. L. 21 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono puniti con l'ammenda da lire 500.— a lire 10.000.—

ARTICOLO XV

EMENDAMENTI ALL'ART. XXII DELL'ORDINE GENERALE 57

L'art. XXII dell'Ordine Generale n. 57 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

„L'art. 214 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1 — La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata a una tassa annua obbligatoria a favore dei Comuni e dei consorzi degli utenti formati a norma del D. L. 4 settembre 1918, No. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA DI VEICOLI	CONTRIBUTO ANNUALE PER VEICOLO	
Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota	L. 500.—
	da oltre cinque fino a quindici quintali per ruota	„ 1.000.—
	oltre quindici quintali per ruota	„ 2.000.—
Vetture	a due posti compreso quello del conducente	„ 500.—
	a più di due posti compreso quello del conducente	„ 1.000.—

2. — Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 229, lettera *g)* del Testo Unico, la tassa è ridotta del 50%.

3. — La tassa di circolazione continuerà ad essere riscossa e ripartita fra i Comuni o Consorzi dalle Amministrazioni provinciali con le modalità stabilite dagli articoli 215 e seguenti del Testo Unico.

ARTICOLO XVI.

COMMISSIONI COMUNALI

EMENDAMENTO ALL' ART. XXIV DELL' ORDINE GENERALE No. 57

L'art. XXIV dell'Ordine Generale No. 57 viene modificato come segue:

Il numero dei membri della Commissione comunale per i ricorsi viene stabilito come appresso:

Per TRIESTE	9 membri
Per GORIZIA e MONFALCONE	7 membri
Per altri Comuni	5 membri.

ARTICOLO XVII.

ACCERTAMENTI SUPPLETIVI

I Comuni del Territorio sono autorizzati a procedere ad accertamenti suppletivi dell'imposta sul valore locativo per l'anno 1947 in relazione agli aumenti dei fitti stabiliti con l'Ordine Generale No. 64.

ARTICOLO XVIII

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni degli articoli I, II, VIII fino a VIII e XV sono applicabili dal 1 Luglio 1947. Tutte le altre disposizioni contenute in quest Ordine Generale entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del G. M. A.

Trieste, 25 Giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello, Inf.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 106 (16 A)

ESTENSIONE DEI TERMINI LEGALI E CONVENZIONALI

PREMESSO che l'Ordine Generale No. 16, col quale venne proceduto alla sospensione del corso dei termini legali e convenzionali ed alla proroga di altri termini nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate qui di seguito denominata il «Territorio»), entrò in vigore soltanto alla data della sua firma vale a dire il 16 settembre 1945;

PREMESSO che si ritiene opportuno di estendere l'efficacia delle norme ivi contenute anche al periodo precedente tale data, e precisamente a decorrere dal 20 aprile 1945, da quando cioè in dipendenza dei fatti di guerra divenne difficile e talvolta impossibile la tempestiva tutela dei propri diritti;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ESTENSIONE RETROATTIVA DELL'ORDINE GENERALE No. 16

L'Articolo V dell'Ordine Generale No. 16 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e le disposizioni in esso contenute avranno effetto dal 20 aprile 1945».

ARTICOLO II

REVISIONE ECCEZIONALE DI DECISIONI

Le decisioni giudiziarie o amministrative che abbiano prima della data di entrata in vigore del presente Ordine dichiarata la prescrizione o la decadenza di termini previsti dall'Articolo I dell'Ordine Generale No. 16 perchè maturati nel periodo tra il 20 aprile ed il 20 settembre 1945, potranno essere rivedute ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Ordine, ad istanza della parte interessata da proporsi davanti alla medesima autorità che ebbe a pronunziare dette decisioni, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. Tutte le parti interessate alla revisione di dette decisioni dovranno essere citate al relativo procedimento, portate a conoscenza del luogo e data dell'udienza e messe in condizione di essere sentite dall'autorità incaricata della revisione.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, li 20 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 111 (61 G)

AMMASSO DEI CEREALI — DISPOSIZIONI PER L'ANNATA 1947

DATO che nelle attuali condizioni è indispensabile che gli agricoltori, unitamente a tutti gli altri cittadini, si assumano la piena responsabilità degli approvvigionamenti di carattere essenziale per la popolazione di quelle parti della Venezia Giulia, che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamate «il Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

ORDINO:

ARTICOLO I

APPLICABILITA' DELL'ORDINE GENERALE No. 61 E SUCCESSIVE SUE MODIFICAZIONI

Tutte le disposizioni contenute nell'Ordine Generale No. 61 di data 17 giugno 1946 rimangono in vigore per l'ammasso dei cereali raccolti da qualsiasi persona durante l'anno 1947 in quanto che tali disposizioni non siano emendate con le disposizioni ed aggiunte contenute negli Articoli seguenti. Sono revocati gli Ordini Generali 61-B, 61-C, 61-D e 61-E.

ARTICOLO II

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO II DELL'ORDINE GENERALE No. 61

SEZIONE 1. — La Sezione 1 dell'Articolo II dell'Ordine Generale No. 61 viene emendata nel senso che tutti i conduttori di aziende agricole sono obbligati a denunciare, oltre alle superfici coltivate a cereali, l'intero ordinamento culturale dell'annata, per le aziende o fattorie da essi condotte.

SEZIONE 2. — La Sezione 2 dell'Articolo II dell'Ordine Generale No. 61 va cancellata e sostituita dalla seguente:

«Le denuncie saranno fatte entro il 23 giugno 1947. L'omissione di tale denuncia costituisce reato».

ARTICOLO III

AGGIUNTA D'UN ARTICOLO II A ALL'ORDINE GENERALE No. 61

Dopo l'Articolo II dell'Ordine Generale No. 61 va inserito il seguente:

«ARTICOLO II-A

SEZIONE 1. — Chiunque intenda esercitare la trebbiatura dei cereali nel Territorio, deve preventivamente provvedersi della licenza d'esercizio, rilasciata dai competenti Ispettorati dell'Agricoltura di Zona.

Le modalità di richiesta e di concessione saranno rese pubbliche dagli Ispettorati stessi.

SEZIONE 2. — E' fatto divieto a tutti gli esercenti di trebbiare il grano dei produttori che si presentassero alle trebbie sprovvisti della ricevuta di denuncia aziendale, rilasciata dall'U.C.S.E.A., avente giurisdizione sul rispettivo centro aziendale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 3. — Gli esercenti la trebbiatura hanno l'obbligo:

a) di provvedersi, presso gli U.C.S.E.A., del registro bollette di denuncia dei cereali trebbiati;

b) di controllare il peso dei cereali ritirati da ciascun produttore, dalla trebbiatura;

c) di compilare, in base al peso registrato, la bolletta di denuncia, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al produttore e l'altra trasmessa agli U.C.S.E.A., mentre la matrice sarà conservata dall'esercente, per gli eventuali controlli. A fine stagione di trebbiatura, anche le matrici dovranno essere restituite agli U.C.S.E.A. competenti.

ARTICOLO IV

MODIFICHE ALL'ARTICOLO IV DELL'ORDINE GENERALE No. 61

SEZIONE 1. — Il testo della suddivisione i) del No. 1 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 è sostituito dal seguente:

«Coloni parziari, salariati fissi, semifissi ed obbligati ed i braccianti di aziende cerealicole il cui contratto prevede il compenso in natura per sè e per ciascun membro di famiglia vivente a carico, fino ad un massimo di q.li 2,40 per persona seguendo le modalità previste dal rispettivo patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente Ordine».

SEZIONE 2. — La disposizione contenuta alla lettera g) del No. 1 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 va cancellata e quella contenuta alla lettera h) del No. 1 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 va contrassegnata con la lettera g) anzichè h).

SEZIONE 3. — La disposizione di cui al No. 3 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 va cancellata.

SEZIONE 4. — Al No. 4 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 l'indicazione «q.li 1,50» relativa al granoturco per la produzione di foraggi va sostituita con quella «q.li 2».

SEZIONE 5. — Al No. 5 dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 il quantitativo di «q.li 4» di granoturco per maiali adulti in allevamento stallino va sostituito col quantitativo di «q.li 3».

SEZIONE 6. — Alla fine dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 61 va aggiunta la seguente disposizione:

«7. — *Limite di autosufficienza.*

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in q.li 1,80 pro capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2,40 a persona, e in q.li 1,50 pro capite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 1,80.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari rispettivamente a q.li 1,80 e q.li 1,50 a persona o compreso fra q.li 1,20 e q.li 2,40 e q.li 1,50 e q.li 1,80 devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire, per dodici mesi, dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie normali e supplementari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

AGGIUNTA ALL'ARTICOLO VI DELL'ORDINE GENERALE No. 61

Alla Sezione 2 dell'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 61 va fatta la seguente aggiunta:

« Contro gli inadempienti alla denuncia sarà proceduto con accertamento d'ufficio ed esposizione degli elenchi negli Albi Comunali ».

ARTICOLO VI

MODIFICA ALL'ARTICOLO VII DELL'ORDINE GENERALE No. 61

Nell'Articolo VII dell'Ordine Generale No. 61 vanno cancellate le parole « ed a mezzo di pubblicazione nell'Albo Comunale ».

ARTICOLO VII

MODIFICA DELL'ARTICOLO X DELL'ORDINE GENERALE No. 61

1. — L'Articolo X dell'Ordine Generale No. 61 va cancellato e va sostituito col testo seguente:

« Il prezzo base del frumento è fissato in Lire 4.000 al quintale
» » » segale » » » » 4.000 » »
» » » orzo vestito » » » » 2.400 » »
» » » orzo mondo » » » » 4.200 » »

2. — I seguenti premi verranno corrisposti per il conferimento anticipato ai «Granai del Popolo»:

Per le consegne effettuate entro il 31 luglio Lire 400 al quintale per il frumento, segale e orzo.

3. — Il prezzo del granoturco sarà fissato dal Governo Militare Alleato in successivo avviso pubblico ».

ARTICOLO VIII

AGGIUNTA ALL'ARTICOLO XIV DELL'ORDINE GENERALE No. 61

All'Articolo XIV dell'Ordine Generale No. 61 va aggiunta la seguente disposizione:

« Per i trebbiatori autorizzati, che contravvengono alle disposizioni che li riguardano, è previsto anche il sequestro e la confisca della trebbia ».

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 20 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J. A. G. D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 404 (55 A)

ULTERIORE NOMINA DI ASSESSORI DI CORTE ORDINARIA D'ASSISE DI TRIESTE

RITENUTO che con l'Ordine N. 55 del 7 gennaio 1946 sono stati nominati degli assessori per la Corte Ordinaria d'Assise di Trieste;

RITENUTO che si rende ora opportuno e necessario nominare ulteriori assessori per la Corte suddetta;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NOMINA DI ASSESSORI

In aggiunta a quelli nominati con l'Ordine N. 55 del 7 gennaio 1946, i sottoelencati cittadini sono nominati assessori per la Corte Ordinaria d'Assise di Trieste:

1) Zuccalin Marcello fu Antonio
2) Tavella Alberto Mario fu Nicola
3) Lo Verso Nicolò di Vincenzo
4) Cosciani Guido di Arturo
5) Tivoli Carlo di Angelo
6) Tonini Ettore di Giuseppe
7) Grillello Mario di Luigi
8) Giacomer Renato di Riccardo
9) Canto Giuseppe di Giuseppe
10) Capitano Mario di Giovanni
11) Devescovi Guido di Giuseppe
12) Grisonetti Ettore di Antonio
13) Negri Giorgio di Giovanni
14) Venier Marino fu Nicolò
15) Pesante Annibale fu Pietro
16) Dell'Antonia Gaetano di Giovanni
17) Esopi Francesco di Gaetano
18) Aglaroni Luigi di Lorenzo
19) Caruana Benvenuto di Lorenzo
20) Cohen Ernesto fu Benedetto
21) Davanzo Francesco fu Bortolo
22) Emeri Corrado di Corrado
23) Froglia Mario fu Francesco
24) Furlan Eguo di Angelo
25) Gabrielli Franco di Pietro
26) Germani Giacomo di Giacomo
27) Godina Emo fu Giuseppe
28) Grassi Carlo di Carlo
29) Jacchi Guido fu Francesco
30) Legnani Bruno di Luigi
31) Manzutto Alberto di Giovanni
32) Morbizzi Diego di Riccardo
33) Muratti Giusto di Spartaco
34) Romano Luigi di Giuseppe
35) Osvaldella Guido di Fortunato
36) Stuparich Giovanni di Marco
37) Tamaro Romolo fu Domenico
38) Zanetti Vittorio fu Vittorio
39) Zotti Giacomo fu Giacomo

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 10 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 120

CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA TORBIERA „BLANCHIS" ALLA SOCIETA' GIULIANA CAVE E MINIERE (C.E.M.)

POICHE' si ritiene utile ed opportuno di accordare alla Società Giuliana Cave e Miniere (C.E.M.) con sede in Trieste una concessione temporanea della torbiera „Blanchis" nei territori dei Comuni di Gorizia e Capriva di Cormons,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Alla Società Giuliana Cave e Miniere (C.E.M.) con sede in Trieste, Viale XX Settembre 5, è concessa, per la durata di anni cinque, la facoltà di sfruttamento della torbiera denominata „Blanchis" sita in località Glinis e Blanchie nei territori dei Comuni di Gorizia e Capriva di Cormons, Zona di Gorizia.

ARTICOLO II

L'area della concessione ha un'estensione di ha. 41.80 ed è quella segnata con linea rossa continua nel piano catastale e descritta nel verbale di delimitazione. Copia di tale piano e verbale formano parte integrante del presente Ordine e sono depositate presso l'Ufficio del Corpo delle Miniere in Trieste, ove potranno venir liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

La Società concessionaria è tenuta:

a) ad osservare le prescrizioni di cui al disciplinare annesso al verbale di delimitazione;

b) ad informare, ogni due mesi, l'Ufficio Minerario Distrettuale dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

c) a fornire ai funzionari del Corpo delle Miniere del Genio Civile i mezzi di trasporto necessari per visitare e controllare i lavori;

d) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che fossero impartite dalla autorità mineraria per il controllo e la regolare esecuzione dei lavori ed a fornire alla medesima i dati statistici e le indicazioni che fossero richieste;

e) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente Ordine, il diritto annuo anticipato di L. 210 (Lire duecentodieci);

f) a far pervenire al Corpo delle Miniere, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Ordine, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio Tavolare Monfalcone.

ARTICOLO IV

La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui verrà da me firmato.

Trieste, li 28 giugno 1947

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 121

PROMOZIONE DI MARCELLO TRAVAN AD AVVOCATO DELLO STATO IN TRIESTE

RITENUTO che Marcello TRAVAN, Vice Avvocato Distrettuale di Stato, è stato promosso Avvocato Distrettuale di Stato in Trieste con decreto del Capo provvisorio dello Stato Italiano in data 27 maggio 1947;

RITENUTO l'opportunità di confermare e rendere valida la suddetta promozione in questo Territorio,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1). Marcello TRAVAN, Vice Avvocato Distrettuale di Stato, è con il presente promosso Avvocato Distrettuale di Stato in Trieste.

2). Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 20 Giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 122

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CARRIERA ED AL SERVIZIO DEL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE E MEDIA E DEI DIRETTORI DIDATTICI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di pubblicare tutti i provvedimenti relativi alla carriera ed al servizio del personale di ruolo degli istituti d'istruzione superiore e media dei direttori didattici, disposti nel corso degli anni 1945-1947 dal Governo Militare Alleato in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio"),

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Vengono col presente Ordine pubblicati tutti i provvedimenti di carattere giuridico ed economico disposti in conformità alle norme di legge vigenti, dal Governo Militare Alleato nel corso degli anni 1945-1947, relativi alla carriera ed al servizio del personale di ruolo degli istituti d'istruzione superiore e media e dei direttori didattici.

2. — Un elenco dei provvedimenti indicati al No. 1 del presente Ordine, che viene a formare parte integrante dello stesso, viene depositato presso gli Uffici dei Sovraintendenti Scolastici di Trieste, Gorizia e Pola ove potrà venir liberamente consultato da chiunque vi abbia interesse.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 23 giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 124

NOMINA TEMPORANEA DI NERA ZAMOLA AD AVVENTIZIA DI III CATEGORIA

RITENUTO che si renda opportuno e necessario provvedere alla temporanea nomina di una dattilografa specializzata presso il Tribunale di Trieste,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Nora ZAMOLA, vedova di guerra, in possesso dei requisiti richiesti, è con il presente temporaneamente nominata avventizia di III categoria presso il Tribunale di Trieste e presterà servizio in detto ufficio con gli emolumenti spettanti al personale di detta categoria.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 25 giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 125 (112 A)

ATTI NOTARILI COMPIUTI DA CARLO MOSETTI

RITENUTO necessario ed opportuno di emendare l'Ordine Amministrativo No. 112 di data 29 maggio 1947;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — La disposizione contenuta al No. 2 dell'Ordine Amministrativo No. 112 di data 29 maggio 1947, va cancellata e sostituita con la seguente:

„2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data del giorno 30 giugno 1947."

2. — All'Ordine Amministrativo No. 112 va aggiunto quanto segue:

„3. —Tutti gli atti rogati dal dr. Carlo MOSETTI, notaio in Gradisca fino al giorno 30 giugno 1947 conserveranno piena efficacia."

3. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 25 giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Avviso N. 25

NOMINA DEI MEMBRI DELLA SEZIONE SPECIALE PER LA RISOLUZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE

A' sensi del Decreto 16000/2073 R. II, di data 19 giugno 1947, l'Intendente di Finanza a nominato a membri della Sezione Speciale per la risoluzione in via amministrativa delle controversie:

1) Dott. PAOLUCCI Luigi	Vice Presidente
2) Dott. SCOMERSI Giovanni	Membro effettivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) Dott. GNEZDA Antonio " "
4) Dott. SILVESTRI Luigi " "
5) Dott. GIUPPANI Antonio " "
6) Dott. FLEGAR Ruggero " "
7) Rag. PERSIANI Alfredo " "
8) Dott. REDEN " "
9) MRACHIG Riccardo " "
1) Dott. BROT Giuseppe Membro supplente
2) Rag. CASTELLANI Luigi " "
3) Dott. CALISSANO Guido " "
4) Rag. AMOLETTI Mario " "

La predetta Sezione Speciale conoscerà delle controversie tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui la stessa è corrisposta dal contribuente "in abbonamento" in conformità all'Articolo XII dell'Ordine Generale No. 90.

Trieste, 26 giugno 1947.

Per Ordine del Colonnello BOWMAN:
N. T. BEARD
Ten. Colonnello
Ufficiale Capo della Divisione Finanza

Avviso N. 26

SOSTITUZIONE DELL' UFFICIALE SUPERIORE PER GLI AFFARI CIVILI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO DELLA VENEZIA GIULIA

In conformità all'Ordine impartito dall'Ufficiale Generale Comandante, Quartier Generale, in data 22 giugno 1947, IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Esercito degli Stati Uniti, assumo le funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili in sostituzione del Colonnello ALFRED C. BOWMAN, J.A.G.D., a decorrere dal 23 giugno 1947.

TRIESTE, addì 25 giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Avviso N. 27

ANNULLAMENTO DI NUMERI DI ORDINI

I numeri assegnati agli Ordini ed agli Ordini Amministrativi, come qui sotto indicati, sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri:

Ordine No. 373
Ordine Amministrativo No. 101

Trieste, 26 giugno 1948.

Per Ordine del Colonnello Carnes:
CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Colonnello
Capo dell'Ufficio Legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 78

REVOCA DELLA NOMINA DEL DOTT. GONAN GIOVANNI A VICE CAPO ISPETTORE PER L'AGRICOLTURA PER LA ZONA DI TRIESTE

Poichè con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 3 del 9 febbraio 1946 il Dott. GONAN Giovanni venne nominato Vice capo ispettore per l'agricoltura per la Zona di Trieste, e

poichè il dott. GONAN Giovanni non è in grado di esplicare le sue funzioni essendogli stati affidati altri incarichi,

IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A. commissario della Zona di Trieste,

ORDINO

1. — La nomina del dott. GONAN Giovanni a vice Capo ispettore per l'agricoltura per per la Zona di Trieste viene revocata con effetto dal 1 Giugno 1947.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 10 Giugno 1947.

A.H. GARDNER
ten. col R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 79

NOMINA DEL SIG. CRISMANI SOSTENE ALLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LIBRETTI DI LAVORO PER ARTIGIANI — MUGGIA, RICOSTITUITA CON ORDINE No. 15

POICHE' con Ordine di Zona N. 52 del 25 Novembre 1945 il sig. VECCHIET Giovanni venne nominato membro della Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli artigiani per il Comune di Muggia e

POICHE' si rende ora necessario sostituire detto Sig. VECCHIET Giovanni, che non è in grado di espletare le sue funzioni per ragione di salute,

IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A. commissario della zona valendomi del potere conferitomi dall'art. II dell' ordine N. 15 del 11 settembre 1945

ORDINO:

1. — Il Sig. CRISMANI Sostene è nominato membro della Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli artigiani per il Comune di Muggia al posto del Sig. VECCHIET Giovanni.

2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 20 Giugno 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 140

CONFERMA DELL'ING. RICCARDO DEL NERI A COMANDANTE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA ZONA DI GORIZIA

IO, P. L. RUSSELL, Major, R. A., facente funzione di Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

ORDINO:

1. — L'Ing. RICCARDO DEL NERI è con il presente ordine confermato nella sua nomina a Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco per la Zona di Gorizia, con il Grado VII.

2. — Il nominato presterà servizio e godrà di tutti i diritti, privilegi o salario di un funzionario occupante la detta posizione o grado.

3. — Quest'ordine entra in vigore con effetto dal 10 Giugno 1945.

Datato a Gorizia, addì 23 Giugno 1947.

P.L. RUSSELL
Major, R. A.
f.f. Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I A

DEL CORPO DEI

...ario di Zona per la...

...nato nella sua no-
..., con il Grado VII.

...e cabina ai un fun-

...la.

RUSSELL
...r, U. A
...ario di Zona
...di Gorizia

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO PER L'EPURAZIONE

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Zoldan Paolo	insegnante	Trieste	10 mesi di sosp. e.s.b.	4 mesi di sosp. e.s.b.	3/2/47
Rizzardi Maria	insegnante	Trieste	licenziamento	4 mesi di sosp. e.s.b	3/2/47
Crivellari Avv. Ant.	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	4 mesi di sosp.	3/2/47
Sosalpi dott. Alfredo	insegnante	Trieste	licenziamento	conferma	3/2/47
Tigoli Carlo	giornalista l. p.	Trieste	12 mesi di sosp.	6 mesi di sosp.	4/2/47
Rocco Aldo	impieg. F.S.	Trieste	2 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	5/2/47
Natale Giacomo	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. e.s.b.	1 mese di sosp. e.s.b.	5/2/47
Sigon prof. Ettore	docente di Liceo musicale	Trieste	15 mesi di sosp. e.s.b.	7 mesi di sosp. e.s.b.	5/2/47
Tranquilli Vittorio	giornalista l. p.	Trieste	2 mesi di sosp.	proscioglimento	6/2/47
Martino Rizzior Ada	insegnante	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a infanzia	6/2/47
Sturli Ing. Orazio	ingegnere l. p.	Trieste	1 anno di sosp.	conferma	6/2/47
Davi Giovanni	operaio del CRDA	Trieste	4 mesi di sosp. e.p.	proscioglimento	6/2/47
Durante Werther	impiegato F.S.	Trieste	2 anni di sosp. e.s.b.	6 mesi di sosp. e.s.b.	6/2/47
Pasqualis Grapulin G.	insegnante	Trieste	2 anni di sosp. e.s.b.	rinvio alla I.a infanzia	7/2/47
Pasqualis Giuseppe	insegnante	Trieste	2 anni di sosp. e.s.b.	rinvio alla I.a infanzia	6/2/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...RAZIONE

Data della decisione d'appello	Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
3/2/47	Rossi Giovanni	impiegato di Enotteria com.	Polo	licenziamento s.p.	2 anni di susp. s.p.	7/2/47
3/2/47	Bazzo Vincenzo	operaio dell'ILVA	Trieste	3 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	7/2/47
3/2/47	Bergamo Antonio	operaio della SOLVAY	Trieste	1 anno di susp. s. p.	3 mesi di susp. s. p.	7/2/47
3/2/47	Cantagalli Gallicano	geometra l. p.	Gorizia	6 mesi di susp.	conferma	10/2/47
3/2/47	Bonomi dr. Guido	commercial. l.p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	10/2/47
3/2/47	Ortolani Bruno	tranviere	Trieste	licenziamento	10 mesi di susp. c.s.b.	11/2/47
4/2/47	Furlan Massimo	ferroviere	Trieste	2 mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	11/2/47
5/2/47	Carnelutti Francesco	operaio dell'ILVA	Trieste	15 giorni di susp. s. p.	conferma	11/2/47
5/2/47	Zuccolo Angelo	operaio dei CRDA	Trieste	1 mese di susp. s. p.	proscioglimento	11/2/47
5/2/47	Fornetti Piero	impieg. Arsen. Tr.	Trieste	licenziamento	conferma	12/2/47
6/2/47	Colleoni Angelo	impiegato della SOLVAY	Trieste	1 mese di susp. s. p.	conferma	12/2/47
6/2/47	Ridolfi Maria	insegnante	Trieste	licenziamento	1 mese di susp. c.s.b.	13/2/47
6/2/47	Boico dr. Vasco	medico l. p.	Trieste	2 anni di susp.	6 mesi di susp.	13/2/47
6/2/47	Pasquali Djalma	insegnante	Trieste	licenziamento	3 mesi di susp. c.s.b.	13/2/47
6/2/47	Selan avv. Stefano	avvocato l. p.	Trieste	1 anno di susp.	6 mesi di susp.	13/2/47
7/2/47	Cimeri Benvenuto	operaio dei CRDA	Trieste	1 anno di susp. s.p.	3 mesi di susp. s. p.	14/2/47
6/2/47	Udina prof. Manlio	professore univers.	Trieste	6 mesi di susp. c.s.b.	2 mesi di susp. c.s.b.	14/2/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Addario Lorenzo	operaio dell'ILVA	Trieste	3 mesi di susp.	1 mese di susp.	17/2/47
Paoletti Vittorio	tranviere	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a ist.	17/2/47
Sanson Antonio	operaio dei CRDA	Trieste	1 mese di susp. s. p.	proscioglimento	17/2/47
Maria Giuseppe	impiegato dei CRDA	Trieste	3 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	17/2/47
Spazzapan Guido	impiegato dei CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	17/2/47
Scuccimarra Pompeo	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b. (r.p.)	1 mese di susp. e.s.b. (r.p.)	20/2/47
Battigelli prof. Gino.	medico l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	proscioglimento	20/2/47
Cesarea Franc.	infermo dell'Ospedale psichiatrico	Gorizia	2 mesi di susp. e.s.n.-L. 2000	1 mese di susp. e.s.n.-L. 2000	20/2/47
Zanoni avv. Alf.	dirigente dei CRDA	Trieste	licenziamento	rigetto	21/2/47
Di Maio Vito	impiegato del Genio Civile	Trieste	1 anno di susp. e.s.b.	6 mesi di susp. e.s.b.	24/2/47
Maffione Sergio	operaio dell'ILVA	Trieste	20 giorni di susp. s. p.	proscioglimento	24/2/47
Slanisca Aurelio	operaio dei CRDA	Trieste	15 giorni di susp. s. p.	proscioglimento	24/2/47
Zabardi Ario	impiegato della SOLVAY	Trieste	1 mese di susp. s.p.	conferma	25/2/47
Ghebani Carlo	capitano marittimo Soc. „Italia"	Trieste	licenziamento	conferma	20/2/47
Chaudoin Gius.	impiegato dei CRDA	Trieste	8 giorni di susp. s. p.	conferma	26/2/47
Tomsich Giuliana	impiegata commerciale	Trieste	4 mesi di susp. e.s.b.	conferma	26/2/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Data della decisione d'appello	Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
17/2/47	Demipoli Leone	impiegato dell'ILVA	Trieste	6 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	26/2/47
17/2/47	Zoppolato dr. Ferr.	medico dell'I.A.M.L.	Trieste	licenziamento	conferma	27/2/47
17/2/47	Zoppolato Dr. Ferr.	medico condotto del Comune	Trieste	licenziamento	conferma	27/2/47
17/2/47	Marzin dr. Domenico	notaio l. p.	Trieste	2 mesi di susp.	conferma	28/2/47
17/2/47	Tamaro avv. Gian.	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	28/2/47
20/2/47	Ongaro Luigi	operaio del CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	3/3/47
20/2/47	Santinelli Gius.	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.a.b.	1 mese di susp. e.a.b.	3/3/47
20/2/47	Autori Emilio	ferroviere	Trieste	1 mese di susp. e.a.b.	conferma	3/3/47
21/2/47	Justolin Mario	assil. port.	Trieste	3 mesi di susp. e.a.b.	proscioglimento	3/3/47
24/2/47	Sarno Eleuterio	ferroviere	Trieste	4 mesi di susp. e.a.b.	proscioglimento	4/3/47
24/2/47	Varesa Mario	operaio del CRDA	Trieste	3 mesi di susp. s. p.	rinvio alla 1.a istanza	4/3/47
24/2/47	Palermi Renato	impiegato del CRDA	Trieste	licenziamento	conferma	4/3/47
25/2/47	Dianelli Antonio	operaio Arsenale	Trieste	licenziamento	proscioglimento	4/3/47
26/2/47	Smichlas Massimo	impiegato „Aquila"	Trieste	6 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	5/3/47
26/2/47	Spataro Cristanzo	impiegato Lloyd	Trieste	3 mesi di susp. e.a.b.	conferma	5/3/47
26/2/47	Moretti Antonio	operaio del CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	5/3/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Barale Fabrizio	operaio dei CRDA	Trieste	2 mesi di sosp. s. p.	proscioglimento	5/3/47
Luci ing. Costant.	ingegn. I. p.	Trieste	18 mesi di sosp.	12 mesi di sosp.	6/3/47
Polli ing. Alberto	ingegnere I. p.	Trieste	18 mesi di sosp.	12 mesi di sosp.	6/3/47
Sola Arturo	operaio dell'ILVA	Trieste	4 mesi di sosp. s. p.	proscioglimento	10/3/47
Brezzati Bruno	impiegato dei CRDA	Trieste	licenziamento	conferma	10/3/47
Simonini Stelio	giornalista I. p.	Trieste	1 mese di sosp.	conferma	10/3/47
Grilli Flavio	operaio dell'ILVA	Trieste	4 mesi di sosp. s. p.	rinvio alla I.a istanza	11/3/47
Mattioli Vittorio	impiegato dell'ILVA	Trieste	4 mesi di sosp. s. p.	rinvio alla I.a istanza	11/3/47
Mangano Attilio	impiegato F.S.	Trieste	1 anno di sosp. e.s.b.	8 mesi di sosp. e.s.b.	11/3/47
Crusich Croci G.	operaio dei CRDA	Trieste	licenziamento	conferma	12/3/47
Di Gianda Agostino	ausil. postale	Trieste	2 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	12/3/47
Retina Stefano	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	12/3/47
Valentini Bruno	impiegato della SOLVAY	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	conferma	14/3/47
Gavanna Giov.	impiegato dell'AUEGAT	Trieste	6 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	14/3/47
Cocagna arch. L.	architetto I. p.	Trieste	1 anno di sosp.	proscioglimento	17/3/47
Pincelini Attilio	usciere AUEGAT	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	18/3/47
Ulma prof. Manlio	avvocato I. p.	Trieste	1 anno di sosp.	2 mesi di sosp.	18/3/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Blasizza Oliva	operaio dei CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	18/3/47
Brosch Giuseppe	capo servizio dell'ILVA	Trieste	3 mesi di susp. s. p.	rinvio alla 1.a istanza	21/3/47
Marcolo nav. Mario	avvocato I p.	Trieste	6 mesi di susp.	3 mesi di susp.	21/3/47
De Zio Carmine	impiegato postelegrafonico	Trieste	retrocessione ad ausiliario	conferma	24/3/47
Zanolla Nicolò	capotecnico dei CRDA	Trieste	1 anno di susp. s. p.	6 mesi di susp. s. p.	24/3/47
Caffuzzi Giulio	impiegato dell'ILVA	Trieste	6 mesi di susp. s. p.	conferma	25/3/47
Moreno Mario	operaio dei CRDA	Trieste	3 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	26/3/47
Pagano Buscemo F.	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	26/3/47
Di Giorgio Fausto	operaio dei CRDA	Trieste	3 settim. di susp. s. p.	proscioglimento	26/3/47
Bargi ing. Art.	ingegnere I. p.	Trieste	6 mesi di susp.	proscioglimento	27/3/47
Costantini Romeo	operaio dell'Ars. Triest.	Trieste	licenziamento	conferma	27/3/47
Tagliaferro dr. Enrico	medico I. p.	Trieste	3 mesi di susp.	proscioglimento	27/3/47
Pitacco Silvio	cursore dell'ACEGAT	Trieste	6 mesi di susp. c.s.b.	rinvio alla 1.a istanza	28/3/47
Mura Luigi	operaio dei CRDA	Trieste	6 giorni di susp. s. p.	proscioglimento	28/3/47
Menegazzi Virg.	operaio dell'ILVA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	3 mesi di susp. s. p.	28/3/47
Cosmar Valentino	operaio dei CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	1 mese di susp. s. p.	28/3/47
Spangaro Bruno	impiegato dei CRDA	Trieste	1 mese di susp. s. p.	conferma	31/3/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego e professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Mattiussi Bruno	impiegato dei CRDA	Trieste	8 mesi di susp. e. p.	6 mesi di susp. e. p.	31/3/47
Ferucci Rodolfo	operaio dell'ACEGAT	Trieste	1 anno di susp. e. p.	1 anno di susp. e.s.h. (r.p.)	1/4/47
Cocco Pasquale	impiegato F.S.	Trieste	1 mese di susp. e.s.h.	conferma	1/4/47
De Antonellis ing. E.	ingegnere l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	1/4/47
Vecchioni Ottavio	impiegato post.	Trieste	1 mese di susp. e.s.h.	proscioglimento	2/4/47
Lorenzini Alberto	impiegato F.S.	Trieste	1 anno di susp. e.s.h.	conferma	2/4/47
Pettio Antonio	impiegato F.S.	Trieste	1 anno di susp. e.s.h.	3 mesi di susp. e.s.h. (r.p.)	2/4/47
de Dolcetti Carlo	pubblicista l.p.	Trieste	6 mesi di susp.	3 mesi di susp.	8/4/47
Valitutti ing. U.	ingegnere l. p.	Trieste	15 mesi di susp.	conferma	8/4/47
Vatta dr. Eugen.	commercialista l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	proscioglimento	8/4/47
Toffolo prof. L.	direttore d'orchestra l.p.	Trieste	1 mese di susp.	proscioglimento	9/4/47
Baciesli Dino	impiegato dei CRDA	Trieste	licenziamento	7 mesi di susp. e. p.	11/4/47
Simonetti Livio	insegnante	Trieste	proscioglimento "per perdono"	conferma	11/4/47
Antonicelli Gius.	direttore d'orchestra l.p.	Trieste	3 mesi di susp.	1 mese di susp.	14/4/47
Malossi ing. Livio	ingegnere l.p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	14/4/47
Brunetti Bruno	ispettore Ministero Trasporti	Trieste	6 mesi di susp. e.s.h.	conferma	14/4/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Bulfoni Carlo	impiegato Banca del Friuli	Trieste	7 mesi di sosp. e. p.	1 mese di sosp. e. p. (r.p.)	15/4/47
Massini Manfredo	impiegato F.S.	Trieste	licenziamento	8 mesi di sosp. e.a.b.	15/4/47
Consiglio Egano	impiegato dei CRDA	Trieste	1 mese di sosp. e. p.	proscioglimento	16/4/47
Cotoni Giulio	impiegato F S	Trieste	8 mesi di sosp. e.a.b.	4 mesi di sosp. e.a.b.	16/4/47
Antonicco Luigi	operaio dell'ILVA	Trieste	4 mesi di sosp. e. p.	proscioglimento	16/4/47
Benedetti Bruno	impiegato RAS	Trieste	licenziamento	conferma	16/4/47
Leotta Annibale	ferroviere	Trieste	18 mesi di sosp. e.a.b.	1 anno di sosp. e.a.b.	17/4/47
Sbisà Giuseppe	perito compilista l.p.	Trieste	3 mesi di sosp.	proscioglimento	17/4/47
Zorz avv. Giorg.	avvocato l.p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	18/4/47
Linossi Abbondio	ferroviere	Trieste	2 mesi di sosp. e.a.b.	1 mese di sosp. e.a.b.	18/4/47
Ara avv. Mario	avvocato l. p.	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	21/4/47
La Vecchia Michele	operaio Arsenale Triest.	Trieste	1 anno di sosp. e. p.	2 mesi di sosp. e. p.	22/4/47
Rosanto Ofeo	impiegato dei CRDA	Trieste	15 giorni di sosp. e. p.	proscioglimento	22/4/47
Campopalla Corrado	commesso della Cassa di Risparmio	Pola	licenziamento	conferma	22/4/47
Valdrè Umberto	messaggero postale	Trieste	6 mesi di sosp. e.a.b.	proscioglimento	23/4/47
Meneghetti Arrigo	impiegato della RAS	Trieste	1 mese di sosp. e. p.	conferma	23/4/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
Zacconi Emilio	agente generale dell'INA	Pola	licenziamento	proscioglimento	24/4/47
Marziani ing. Del.	impiegato del CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	24/4/47
Linossi Giovanni	comandante dei vigili urbani di Monfalcone	Trieste	licenziamento	conferma	24/4/47
Micca Giuseppe	insegnante di educaz. fisica	Trieste	3 mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	28/4/47
Costa Dr. Marcello	impiegato F.S.	Trieste	5 mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	28/4/47
Del Piccolo Mario	commesso della RAS	Trieste	licenziamento	conferma	29/4/47
Tamaro Mariano	ricevit. postale	Trieste	1 mese di susp. c.s.b.	conferma	29/4/47
Maggiori Alberto	perito industr. l.p.	Trieste	1 mese di susp.	proscioglimento	29/4/47
Michi Umberto	impiegato dell'ILVA	Trieste	1 anno di susp. s. p.	3 mesi di susp. s. p.	2/5/47
Grankuset Dr. Mar.	giornalista l.p.	Trieste	1 anno di susp.	6 mesi di susp.	5/5/47
Soncini Mario	operaio del CRDA	Trieste	licenziamento	6 mesi di susp. s. p.	7/5/47
Palsca Biagio	impiegato dei CRDA	Trieste	2 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	7/5/47
Zanolla Francesco	impiegato dei CRDA	Trieste	4 mesi di susp. s. p.	2 mesi di susp. s. p.	7/5/47
Marchetti Pirnet dr. Clelia	insegnante	Trieste	3 mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	7/5/47
Manosperti Gius.	operaio Acciai. Triest.	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. s. p.	9/5/47
Moineri Rag. Ang.	ragioniere l. p.	Trieste	2 anni di susp.	1 anno di susp.	9/5/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Data della decisione d'appello	Appellante	Impiego o professione	Commissione di epurazione	Decisione impugnata	Decisione di appello	Data della decisione d'appello
24/4/47	Fanna Ing. Romano	ingegnere l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	proscioglimento	12/5/47
24/4/47	Barcella Dr. Vincenzo	procuratore legale l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	proscioglimento	12/5/47
24/4/47	Petruzzelli Ant.	operaio dell'ILVA	Trieste	3 mesi di susp. s. p.	proscioglimento	13/5/47
25/4/47	Umani Ing. Bruno	ingegnere l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	proscioglimento	13/5/47
28/4/47	Nanni Dr. Carlo	medico l. p.	Trieste	2 mesi di susp.	conferma	14/5/47
29/4/47	Bottinlari Giov.	operaio dell'ILVA	Trieste	licenziamento	conferma	14/5/47
29/4/47						
29/4/47						
2/5/47						
6/5/47						
7/5/47						
7/5/47						
7/5/47						
9/5/47						
9/5/47						

ABBREVIAZIONI

l. p. — libero professionista
c. s. b. — con lo stipendio base
s. p. — senza paga
c.s.n.-L. — con gli emolumenti normali, detratto L. ..... mensili
(r. p.) — restituzione dei premi percepiti dall'appellante per le sue qualifiche fasciste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 20

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

Pag.

No. 104 (26 A) Controllo sui prezzi dei generi non di prima necessità ed altre norme concernenti il controllo dei prezzi 699
No. 105 (57 B) Emendamenti alla legge sulla finanza locale 701
No. 106 (16 A) Estensione dei termini legali e convenzionali 708
No. 111 (61 G) Ammasso dei cereali - Disposizioni per l'annata 1947 709

Ordine

No. 104 (35A) Ulteriore nomina di assessori di Corte Ordinaria d'Assise di Trieste 712

Ordine Amministrativo

No. 120 Concessione temporanea della torbiera „Blatchia" alla Società Giuliana Cave e Miniere (C.E.M.) 713
No. 121 Promozione di Marcello Travan ad avvocato dello Stato in Trieste 714
No. 122 Provvedimenti relativi alla carriera ed al servizio del personale di ruolo degli istituti d'istruzione superiore e media e dei direttori didattici 714
No. 124 Nomina temporanea di Nora Zanuda ad avventizia di III categoria 715
No. 125 (112 A) Atti notarili compiuti da Carlo Mocetti 715

Avviso

No. 25 Nomina dei membri della sezione speciale per la risoluzione in via amministrativa delle controversie 715
No. 26 Sostituzione dell'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia 716
No. 27 Annullamento di numeri di ordini 716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona — Pag.

No. 78 Revoca della nomina del dott. Comun Giovanni a Vice ispettore per l'Agricoltura per la zona di Trieste 712

No. 79 Nomina del Sig. Crismani Bortolo alla Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per artigiani - Muggia, ricostituita con l'Ordine No. 15 717

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 140 Conferma dell'ing. Riccardo Del Neri a Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco per la Zona di Gorizia 718

PARTE III

Appendice — Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio 718

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

✡

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 21 - 11 Luglio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine N. 402 (325 A)

AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI LAVORATORI DELL' INDUSTRIA

ATTESO che si è ritenuto opportuno e necessario di provvedere all'aumento del 50% degli ammontari relativi agli assegni familiari dovuti ai lavoratori industriali per i loro figli a carico nella zona della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

ORDINO:

ARTICOLO I

Con effetto dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 29 Settembre 1946, alla misura degli assegni familiari e dei rispettivi contributi risultanti dalla tabella A - 1 allegata all'Ordine N. 325, di data 5 Marzo 1947 è sostituita la seguente:

TABELLA „A-1"

Assegni famigliari ordinari e di carovita e relativi contributi

INDUSTRIA

I. — Assegni Settimanali

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carov.	ordinari	di carov.	ordinari	di carov.
Operai	30	216	30	174	15	144
Impiegati	54	216	42	174	24	144

II — Contributi
(a carico del datore di lavoro)

Misura: 27% sulla retribuzione lorda."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 28 Giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 405 (367 A)

AUMENTO DELL'INDENNITA' DI CAROPANE DOVUTA AD ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI E DI DISOCCUPATI

PREMESSO che con l'Ordine No. 367 di data 31 maggio 1947 è stata concessa un'indennità temporanea di caropane ad alcune categorie di pensionati e disoccupati, e

RITENUTO opportuno e necessario di elevare, in seguito all'ulteriore aumento del prezzo del pane, la misura giornaliera della predetta indennità temporanea nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DELL'INDENNITA'

Con decorrenza 11 giugno 1947, l'indennità temporanea di caropane prevista dall'Ordine No. 367, di data 31 maggio 1947, è stabilita a Lire 43.— giornaliere.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 28 giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 406 (141 B)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di apportare alcune emendamenti alle disposizioni contenute nell'Ordine No 141 di data 3 giugno 1946 riguardante la proroga dei contratti agrari ed altre disposizioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata «il Territorio»);

Io, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVI LIMITI ALLA PROROGA

All'Articolo III dell'Ordine No. 141 va aggiunto quanto segue:

«d) se il proprietario od altro avente diritto, che sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa della sua famiglia sia sufficiente allo scopo;

e) se il proprietario od altro avente diritto dichiari di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia stato o sia coltivatore diretto, e la cui famiglia abbia capacità lavorative sufficienti allo scopo;

f) se il proprietario voglia compiere sul fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione agraria dall'Ispettorato Territoriale per l'Agricoltura».

ARTICOLO II

INSERZIONE DI NUOVE SEZIONI NELL'ORDINE No. 141

Le seguenti Sezioni vanno inserite nell'Ordine No. 141 e formano parte dell'Articolo III delle stesso:

«SEZIONE 2 — Il proprietario od altro avente diritto, che ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati alle lettere d), e) ed f) dell'Articolo III del presente Ordine, come modificato dall'Ordine 106, e non adempia agli obblighi assunti, è tenuto alla restituzione del fondo, oltre che al risarcimento dei danni verso il mezzadro, colono, compartecipante ed affittuario, al quale sia stata negata la proroga.

SEZIONE 3 — L'avente diritto alla proroga dei contratti nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) dell'Articolo III del presente Ordine, come modificato, può rinunziarvi; la rinunzia deve risultare da atto scritto o da dichiarazione rese dinanzi all'autorità giudiziaria».

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 407

PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER IL PERSONALE DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

RITENUTA l'opportunità e la necessità di prendere alcuni provvedimenti economici in favore del personale dell'Ordine giudiziario e degli avvocati e procuratori dello Stato, nella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio");

IO, JAMES, J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DELL'INDENNITA' DI TOGA

Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori dello Stato, l'indennità di toga per gli stessi è stabilita nella misura seguente:

Grado	3°	Lire	6.730.—	lordo mensili	
"	4°	"	5.385.—	"	"
"	5°	"	5.160.—	"	"
"	6°	"	4.583.—	"	"
"	7°	"	4.230.—	"	"
"	8°	"	3.896.—	"	"
"	9°	"	3.666.—	"	"
"	10° e 11°	"	3.437.—	"	"

ARTICOLO II

LAVORO STRAORDINARIO

Ferme restando le altre norme contenute negli Ordini No. 217 e 284 e in rapporto a prestazioni straordinarie effettivamente rese, ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dal grado, i compensi per lavoro straordinario possono essere corrisposti fino alla misura massima di seicento lire mensili.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute avranno effetto a partire dal 1 febbraio 1947.

Trieste, 28 giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 123

PROMOZIONE TEMPORANEA DEL RAG. BECCIANI UGO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA DI TRIESTE

CONSIDERATO che il sig. Ugo BECCIANI esplica presso la Sovraintendenza Scolastica di Trieste mansioni esecutive e di coordinazione che eccedono quelle assegnate al suo rango;

CONSIDERATO che al sig. Ugo BECCIANI del grado VII, categoria B, con riguardo all'opera da lui prestata, sono stati assegnati a cominciare dal 1.10.1945 (disposizione 13.CAMG (ED).5, di data 18.11.1945) gli emolumenti del grado VI

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il Rag. BECCIANI Ugo viene temporaneamente promosso, con effetto dal 1 gennaio 1947, dal grado VII, categoria B, al grado VI, categoria B.

Trieste, 28 Giugno 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 129

NOMINA PROVVISORIA DI COMPONENTI PRIVATI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Atteso che si ritiene opportuno e necessario provvedere alla nomina temporanea di due componenti privati del Tribunale per i minorenni di Trieste, secondo le disposizioni attualmente in vigore in questo Territorio,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Aldo GREGO e Menotti MAZZON, aventi i requisiti richiesti, sono temporaneamente incaricati a fungere da componenti privati del Tribunale per i minorenni di Trieste.

2. — Questo Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 2 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istruzione Amministrativa — Educazione No. 12

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' — ABROGAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DELL'ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA — EDUCAZIONE No. 6

1 — La suddivisione 1 della lettera c) del No. 1 dell'Istruzione Amministrativa — Educazione No. 6 — è abrogata.

ENTRATA IN VIGORE

La presente Istruzione andrà in vigore alla data in cui sarà da me firmata.

TRIESTE, 1 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 94

APERTURA TEMPORANEA DI UNA FARMACIA NELLA ZONA DI POLA

POICHE' si considera necessario nell'interesse pubblico di provvedere all'apertura di una Farmacia supplementare per il servizio pubblico nella Zona di Pola,

Ora pertanto io, Tenente Colonnello di Fant., STANLEY W. KIGER, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

ORDINO:

quanto segue:

1. — Si autorizza con questo mezzo l'apertura temporanea di una Farmacia per il servizio pubblico nei locali situati in Via B. Benussi, No. 20 - Pola, precedentemente occupati dalla Farmacia PETRONIO.

2. — Il Dott. Oliviero **BARI** è con questo mezzo nominato quale Farmacista incaricato della suddetta Farmacia.

3. — L'amministrazione generale e la direzione della suddetta Farmacia saranno tenute dal Presidente della Zona di Pola, soggetto al controllo del G.M.A.

4. — Quest'Ordine sarà effettivo con la data in cui sarà da me firmato.

Pola, 26 giugno 1947.

S. W. KIGER
Ten. Col. Inf.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

La Commissione, considerando le obbiezioni presentate nei casi seguenti secondo quanto previsto dalla Sezione IX dell'Ordine Generale No. 7 e dalla Sezione IX dell'Ordine Generale No. 8 ha deciso quanto segue:

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Dott. Amadi Arnaldo	S.A.N. Italia	5 mesi sosp.
Bertoli-Pagnacco Dante	Lloyd Triestino	15 giorni sosp.
Centolanza Pompeo	C.R.D.A. F.M.S.A.	licenziamento
Cedri Dusan	C.R.D.A. F.M.S.A.	licenziamento
Cosetta Sebastiano	C.R.D.A. S. Rocco	licenziamento
Dardi Giuseppe	C.R.D.A. S. Rocco	licenziamento
Debora Giuseppe	Coop. Operaio	licenziamento
Di Pasquale Alberto	Ferrovie	2 mesi sosp.
Ferrante Francesco	I.L.V.A.	licenziamento
Gatta Vittorio	C.R.D.A. F.M.S.A.	licenziamento
Giorgetti Giacomo	C.R.D.A. F.M.S.A.	1 mese sosp.
Kraos Guido	C.R.D.A. F.M.S.A.	6 mesi sosp.
Lattanzio Luigi	I.L.V.A.	licenziamento
Lister Ernesto	I.A.M.I.	3 mesi sosp.
Maineta Carlo	I.L.V.A.	licenziamento
Martino Ada	Sovraint. Scol.	1 anno sosp.
Melo Mario	C.R.D.A. F.M.S.A.	licenziamento
Paoli Francesco	I.L.V.A.	licenziamento
Pavan Silvio	I.L.V.A.	licenziamento
Puglese Nicola	I.L.V.A.	licenziamento
Rabo Ennio	I.L.V.A.	licenziamento
Scotoni Alberto	R.A.S.	1 anno sosp.
Squadroni Bruno	Ferrovie	3 mesi sosp.
Viti Giuseppe	Aquila S.A.T.I.	licenziamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 21

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Pag.

Ordine

No. 402 (325 A) Aumento degli assegni familiari ai lavoratori della industria . . . 733
No. 405 (367 A) Aumento dell'indennità di caropane dovuta ad alcune categorie di pensionati e di disoccupati 734
No. 406 (141 B) Disposizioni in materia di contratti agrari 735
No. 407 Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario e per gli avvocati e procuratori dello Stato . . . 736

Ordine Amministrativo

No. 123 Promozione temporanea del rag. Beccani Ugo presso la Sovraintendenza Scolastica di Trieste 737
No. 129 Nomina provvisoria di componenti privati del Tribunale per i minorenni di Trieste 737

Istruzione Amministrativa

Educazione, No. 12 — Organizzazione dell'Università — Abrogazione di una disposizione dell'Istruzione Amministrativa — Educazione No. 6 738

PARTE II

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 91 Apertura temporanea di una farmacia supplementare per il servizio pubblico nella Zona di Pola 739

PARTE III

Appendice

Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio 740

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGAL

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 19 - 21 Giugno 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 108 (72 B)

ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORATORI

POICHE' si rende necessario di modificare l'Ordine Generale No. 72 del Governo Militare Alleato, concernente l'assunzione, il licenziamento e la registrazione dei lavoratori nelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

La Sezione I dell'Articolo VII — Controllo dei disoccupati — è modificata come segue:

„I lavoratori disoccupati dovranno presentarsi ogni mese per controllo all'Ufficio del Lavoro dove, constatato il persistere della disoccupazione degli stessi, verrà timbrata e vistata la tessera d'iscrizione."

ARTICOLO II

L'ultima frase della Sezione I dell'Articolo X è modificata come segue:

„Per questi dovrà venir richiesta espressamente e preventivamente l'autorizzazione dell'Ufficio del Lavoro la quale verrà concessa per il periodo o per i periodi fissati dall'Ufficio stesso."

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 109 (92 A)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

PREMESSO che si è considerata opportuna di modificare l'art. V dell'Ordine Generale No. 92 (25 D) in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINE:

ARTICOLO I

L'Art. V dell'Ordine Generale No. 92 (23 D) di data 21 febbraio 1947 viene modificato come appresso:

A decorrere dal 1 gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dal R. D. L. 4 aprile 1939, No. 589, convertito nella legge No. 976 del 29 giugno 1939, viene elevato a 12.

ARTICOLO II

Per gli anni 1947 e 1948 le aliquote delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario sono ridotte al 5 per cento nei confronti delle ditte, persone fisiche ed enti, iscritte a ruolo per un reddito dominicale ed agrario che riferito alla revisione generale degli estimi dei terreni stabilita nel R. D. L. sopramenzionato, non sia superiore, rispettivamente, a Lire 2.000 — ed a Lire 700—.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entra in vigore il giorno della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 11 giugno 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 390

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI TOMADIO AD ACCETTARE IN CAMBIO VERSO UN ALTRO IL POSSEDIMENTO DI RAVBAR GIUSEPPE DI TOMADIO

PREMESSO che la Chiesa Parrocchiale di Tomadio ha presentato domanda per la cessione di un proprio possedimento in cambio di uno posseduto in proprietà dal Signor RAVBAR Giuseppe, e

che detta domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Trieste,

e che non è insorta alcuna obiezione per l'accettazione della summenzionata domanda:

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1 — La Chiesa Parrocchiale di Tomadio è autorizzata ad effettuare uno scambio di proprietà, e precisamente del possedimento formante l'unico corpo tavolare della Part. tav. No. 189 di Tomadio, Part. cat. No. 3087 arativo e Part. cat. No. 208/2 prato del Comune censuario di Tomadio, iscritto a nome della Chiesa Parrocchiale Rom. Cat. di SS. Pietro e Paolo in Tomadio — verso la cessione del possedimento formante l'unico corpo tavolare della Part. tav. 28 di Tomadio, Part. cat. No. 1453, vigna del Comune censuario di Tomadio, iscritto a nome di RAVBAR Giuseppe fu Giovanni in Tomadio No. 26/89.

2 — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, li 24 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 391

MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEL CLERO CONGRUATO

RITENUTO necessario migliorare il trattamento economico del clero congruato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DEI LIMITI DI CONGRUA"

A decorrere dal 1 settembre 1946 sulle misure dei limiti di congrua, le spese di Culto e gli altri assegni fissi attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel R. D. 29 gennaio 1931 No. 22 e nell'Ordine No. 61 di data 15 gennaio 1946, viene corrisposto un aumento temporaneo del 20%.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, li 7 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 392 (103 C)

BENEFICI CONCESSI IN MATERIA D'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE E PER ALCUNE CATEGORIE DI DISOCCUPATI

POICHE' si ritiene necessario ed opportuno di non prorogare ulteriormente l'indennità speciale di disoccupazione disposta con l'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946 e

POICHE' si ritiene opportuno di disporre, in luogo dell'indennità speciale di disoccupazione un aumento dell'assegno integrativo dell'indennità di disoccupazione normale concesso con l'Ordine No. 163, di data 5 aprile 1948, e già aumentato con l'Ordine No. 163 B, di data 16 agosto 1946, nonchè di concedere un sussidio straordinario ai disoccupati non aventi diritto a tale indennità, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CESSAZIONE DELL'INDENNITA' SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità speciale di disoccupazione di cui all'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, cesserà di essere corrisposta con il 31 maggio 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

AUMENTO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DELLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1 giugno 1947 l'assegno integrativo della indennità di disoccupazione previsto dall'Ordine No. 102, Articolo I Sezione I(a) e successivamente aumentato con l'Ordine No. 103 B, Articolo I^o Sezione I(a) è ulteriormente aumentato da Lire 50 a Lire 80 giornaliere.

ARTICOLO III

CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STRAORDINARIO

Sezione 1. — Ai lavoratori residenti nel Territorio rimasti involontariamente disoccupati in seguito alla perdita di una regolare occupazione da essi avuta entro il Territorio e per i quali risulti versato o dovuto un contributo dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione posteriormente al 30 giugno 1939, o, se richiamati alle armi, nei 12 mesi precedenti al richiamo, è concesso un sussidio straordinario di disoccupazione, sempreché non possiedano i requisiti previsti per il diritto alla indennità giornaliera di cui all'Articolo 19 del R.D.L. 14 aprile 1919, No. 636, e non abbiano esaurito il periodo di godimento.

Sezione 2. — Il sussidio straordinario di cui alla Sezione precedente è di un importo pari all'assegno integrativo previsto per l'avente diritto all'indennità di disoccupazione ed è aumentato per ogni figlio a carico nella stessa misura fissata per l'assegno predetto.

Sezione 3. — Il sussidio straordinario è concesso per la durata di 180 giorni, non decorrenti per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda.

ARTICOLO IV

LAVORATORI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dalla concessione del sussidio straordinario:

a) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattenimento in licenziamento o di pensioni e di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

b) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

c) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino un'occupazione nel suo offerta;

d) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria od occasionale anche in tempo normale;

e) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'Art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, No. 1949;

f) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'Articolo 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al R.D. 7 dicembre 1924, No. 2270.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

NORME DA OSSERVARE

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative:

a) alla concessione ed erogazione dell'indennità giornaliera;
b) al periodo massimo indennizzabile;
c) alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima;
d) ai ricorsi contro la negata concessione di essa;
e) agli organi erogatori ed ai controlli.

ARTICOLO VI

ENTE INCARICATO DEL PAGAMENTO

Provvede alla corresponsione dei sussidi straordinari di disoccupazione l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, al cui carico è posto l'onere derivante dalla concessione dei sussidi stessi.

ARTICOLO VII

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I lavoratori che hanno fruito sino al 31 maggio 1947 dell'indennità di disoccupazione dopoguerra di cui all'Ordine No. 13, di data 1 settembre 1945, o dell'indennità speciale di disoccupazione di cui all'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, o di ambedue, potranno essere ammessi al godimento del sussidio straordinario di disoccupazione, sempreché si trovino in possesso dei requisiti richiesti dall'Articolo III, Sezione 1, del presente Ordine, con le seguenti limitazioni:

a) se hanno già goduto delle predette indennità di disoccupazione speciali per un numero di giornate pari o superiore a 360, potranno ottenere il sussidio straordinario soltanto a seguito di un nuovo stato di disoccupazione;

b) se hanno goduto delle predette indennità di disoccupazione speciali per un numero di giornate superiori a 180 ma inferiore a 360, potranno ottenere il sussidio straordinario, qualora il loro stato di disoccupazione non sia stato interrotto da un periodo lavorativo, per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero di giornate già godute e un massimo godibile di 360 giornate;

c) se hanno goduto delle predette indennità di disoccupazione speciali per un numero di giornate non superiore a 180, potranno ottenere il sussidio straordinario, per la intera sua durata prevista dall'Articolo III, Sezione 4, del presente Ordine, anche se il loro stato di disoccupazione non è stato interrotto da un periodo lavorativo.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 396

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

POICHE' si rende opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio") di emanare disposizioni circa il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo delle pubbliche amministrazioni

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sezione 1. — Con le eccezioni o modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, No. 207 (qui di seguito chiamato „il decreto"), emesso dal Governo Italiano e concernente il „Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato", sono estese per virtù di quest' Ordine, ed in quanto applicabili, al Territorio.

Sezione 2. — Il primo comma dell'Articolo 10 del decreto è cancellato e sostituito dal seguente:

„Salva l'applicazione dell'Articolo 5, i dipendenti civili non di ruolo che risultano esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti, possono essere trasferiti ad altri uffici della stessa o di altra amministrazione statale, per i quali sia riconosciuta una effettiva necessità di personale".

Sezione 3. — Il terzo comma dell'Articolo 10 del decreto è cancellato e sostituito dal seguente:

„In dipendenza dei trasferimenti disposti ai sensi del primo comma del presente Articolo sarà provveduto, previo consenso del Governo Militare Alleato, alla variazione dei contingenti di personale non di ruolo previsti per le amministrazioni interessate. Il trasferimento non è subordinato ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo".

Sezione 4. — Il penultimo comma dell'Articolo 10 del decreto è cancellato e sostituito dal seguente:

„Le singole Amministrazioni dovranno segnalare al Governo Militare Alleato le eventuali eccedenze o deficienze di personale non di ruolo specificandone le categorie ed i servizi."

Sezione 5. — Il punto 1 del secondo comma dell'Articolo 12 del decreto è cancellato e sostituito dal seguente:

„1. — Per le assunzioni e riassunzioni previste dagli Ordini No. 235, di data 29 novembre 1946 e No. 324, di data 6 marzo 1947,,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 6. — Il punto 4 del secondo comma dell'Articolo 12 è cancellato.

Sezione 7. — L'ultimo comma dell'Articolo 12 è cancellato.

Sezione 8. — Gli Articoli 13, 14 e 15 del decreto sono cancellati.

Sezione 9. — Il secondo comma dell'Articolo 19 del decreto è cancellato.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, No. 207, debbano ritenersi inesistenti e sostituiti con le parole: Governo Militare Alleato e funzionari ed enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato; e nulla di quanto contenuto nel predetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persone ed enti operanti sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni e rapporti esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, No. 207, è depositato presso le Intendenze di Finanza e presso le Presidenze di Zona e chiunque vi abbia interesse può liberamente prenderne visione.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia, mentre le disposizioni di cui all'Articolo I del medesimo avranno effetto dal 1 maggio 1947

Trieste, addì 11 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 397

AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN EREDITA' A FAVORE DI MONS. DOTT. ANTONIO SANTIN, VESCOVO DI TRIESTE E CAPODISTRIA

ATTESO che Mons. Dott. Antonio SANTIN, Vescovo di Trieste e Capodistria ha inoltrato domanda di autorizzazione ad accettare l'eredità disposta a suo favore con testamento pubblico del defunto Rev. Don Bartolomeo Sutori, il cui testamento è stato debitamente pubblicato in data 5 gennaio 1946, No. rep. 6256 del notaio Edoardo Denaro di Monfalcone;

ATTESO che la summenzionata domanda ha avuto l'approvazione del Presidente di Zona di Trieste;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RITENUTO non esistere alcun motivo contro l'accoglimento della domanda stessa;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Mons. Dott. Antonio SANTIN, Vescovo di Trieste e Capodistria è autorizzato ad accettare l'eredità disposta a suo favore con testamento pubblico del defunto Rev. Don Bartolomeo Sartori, testamento pubblicato in data 5 gennaio 1946, No. rp. 8280 del notaio Edoardo Benaro di Monfalcone, e ciò per assegnazione dei beni ereditati all'Orfanotrofio di S. Giuseppe, con sede in Trieste, allo scopo di costituire un modulino per l'istruzione di bambini.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 giugno 194 .

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 401 (151 D)

SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL FILM

POICHE' l'Ordine No. 151 prevede una Commissione del Film composta di 4 membri e poichè con l'Ordine No. 231 si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri della stessa; e

POICHE' si ritiene necessario di sostituire certi membri di tale Commissione;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

a) I seguenti membri della Commissione del Film istituita con l'Ordine No. 151 modificata dagli Ordini No. 168 e No. 231, sono sollevati dall'incarico loro affidato:

Maggiore DANIEL J. MAHONEY, Governo Militare Alleato
Capitano PERCIVAL AUSTIN EDWARDS, Venezia Giulia Police Force
Capitano ALEXANDER EDWARD BRITTENT, (Trieste Bureau) G-Headquarters

b) Le seguenti persone sono nominate membri della detta Commissione del Film:

Maggiore ALBERT EDWARD BAKER, Venezia Giulia Police Force
Signor ALFRED CRIGIS, U.S. War Department Civilian, Allied Information Services, Trieste
Capitano NORMAN JOHN LISTER, Royal Artillery, Governo Militare Alleato
e HERBERT JACOBSON, A.I.S., continuerà a ricoprire l'incarico di Presidente della suddetta Commissione.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 14 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 116

INQUADRAMENTO DI SEGRETARI ECONOMI D'ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA

CONSIDERATE le disposizioni dell'Ordine No. 299 riguardante la revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli istituti e scuole d'istruzione media tecnica e tenuto conto dei risultati delle ispezioni eseguite in conformità alle suddette disposizioni;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — *a)* Il rag. Luigi LAMBERTI, segretario economo titolare presso l'Istituto Tecnico Industriale „A. VOLTA" di Trieste è promosso al grado IX (Gruppo B) con la qualifica di segretario economo di I classe;

b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l'anzianità complessiva di servizio di anni 22, mesi 11 e 25 giorni e l'anzianità nel grado IX di anni 13, mesi 11 e 25 giorni.

2. — *a)* Il rag. Mario VALENTINO, segretario economo titolare dell'Istituto Tecnico Industriale di Montalcone è promosso al Grado IX (Gruppo B) con la qualifica di segretario economo di I classe;

b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l'anzianità complessiva di servizio di anni 14, mesi 6 e giorni 15 e l'anzianità nel Grado IX di anni 5, mesi 6 e 15 giorni.

3. — *a)* La Signora Maria MALNIG, segretaria economa titolare presso l'Istituto Tecnico Commerciale „G.R. Carli" di Trieste è promossa al Grado IX (Gruppo B) con la qualifica di segretaria economa di I classe;

b) alla data del 16 ottobre 1945 le viene riconosciuta l'anzianità complessiva di servizio di anni 39 e 15 giorni e l'anzianità nel Grado IX di anni 39 e 15 giorni („ultimo scatto").

4. — Le suddette tre promozioni hanno effetto dal 16 ottobre 1945.

5. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

Trieste, li 7 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 118

NOMINA DEL CAPO DELLA SEZIONE STATISTICA DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 99 il Dott. Amelio GOYA è stato temporaneamente nominato Capo della Sezione Statistica dell'Ispettorato Territoriale per l'Agricoltura;

CONSIDERATO che il dott. Amelio GOYA dopone ora la sua nomina di Capo della Sezione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Statistica dell'Ispettorato Territoriale per l'Agricoltura e che è necessario di provvedere alla nomina di un nuovo capo della Sezione Statistica dell'Ispettorato Territoriale per l'Agricoltura;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il Dott. Giovanni GONAN è temporaneamente nominato Capo della Sezione Statistica dell'Ispettorato Territoriale per l'Agricoltura, con effetto dal 1° giugno 1947, ed è partecipato ad un funzionario dello Stato di grado ottavo, gruppo A, in sostituzione del Dott. Amelio GOYA che viene esonerato il 31 maggio 1947.

2. — Il Dott. Giovanni GONAN adempierà ai compiti demandati al suo ufficio in conformità alle disposizioni dell'Ordine Generale No. 38, di data 12 novembre 1945 e sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato.

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 11 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 119

AVANZAMENTO TEMPORANEO DEI MAGISTRATI DOTT. MANLIO CECOVINI ED ALDO SALIS AL GRADO VII

Ritenuto che l'articolo 149 del vigente Ordinamento Giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12, prevede l'avanzamento al grado VII dei magistrati che abbiano compiuto 4 anni di permanenza nel grado VIII;

Ritenuto che il Dott. Manlio CECOVINI, giudice del Tribunale di Trieste ed il Dott. Aldo SALIS, giudice del Tribunale di Gorizia, hanno compiuto sotto la data del 18 maggio 1947 i prescritti 4 anni di permanenza nel grado VIII ed hanno perciò diritto alla promozione al grado VII;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il Dott. Manlio CECOVINI, giudice del Tribunale di Trieste, ed il Dott. Aldo SALIS, giudice del Tribunale di Gorizia,

sono nell'ordine seguito in questa disposizione, temporaneamente promossi al grado VII, a tutti gli effetti, con decorrenza 18 maggio 1947.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 5 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avviso N. 24

CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE ED AIUTO NELLA UNIVERSITA' DI TRIESTE

1. — Si dà avviso che all'albo dell'Università di Trieste è esposto il bando di concorso per alcuni posti di aiuto e assistente. Gli interessati potranno avere le informazioni utili presso la Segreteria dell'Università, ove dovranno presentare le domande corredate dei documenti di rito entro trenta giorni dalla data del presente avviso.

2. — Il presente avviso vale quale pubblicazione ufficiale del bando.

Dato a Trieste, 17 giugno 1947.

JOHN P. SIMONI
Capitano C.M.P.
Ufficiale Capo per l'Educazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 55

SOSPENSIONE DI SFRATTI DA LOCALI D'AFFARI

Essendosi creata un'acuta scarsità di locali d'affari nella Zona di Trieste,

Poichè si considera necessario modificare la legge in relazione a sfratti da locali d'affari ordinati dal Tribunale Civile,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO

ARTICOLO I

Fino ad ulteriore avviso del Governo Militare Alleato le disposizioni dell'Ordine di Zona No. 48 saranno applicate tanto per locali d'affari o negozi che per abitazioni.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore il 5 giugno 1947.

Trieste, 4 giugno 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 77

NOMINA DI UNA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE DI ZONA DELLE IMPOSTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE E RICORSI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. — Le seguenti nomine alla „Sezione Speciale della Commissione di Zona delle Imposte per la risoluzione di controversie e ricorsi relativi all'accertamento dei profitti di regime" istituita con l'Art. 21, Sez. 2 dell'Ordine Generale N. 88 del 31 Gennaio 1947:

Presidente: — NARDI Dr. Nicolò

Membri: — SILVESTRI Avv. Luigi
— BUSUTTI Dr. Guido
JAUT Guido
BELTRAME Giovanni

Membri sostituti: — PINZANI Ing. Dr. Vittorio
Zerbani Dr. Gioachino
LAURI Avv. Ferruccio
QUARANTOTTO Avv. Ugo

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 Giugno 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 65 B

NOMINA DEL COMITATO DISTRETTUALE DI CAPRIVA DENOMINATO COME DISTRETTO 4 C

Premesso che il Sig. GRION Attilio è stato nominato membro del Comitato Distrettuale di Capriva con l'Ordine di Zona No. 34 in data 15 settembre 1945 ed ora desidera essere esonerato da tale carica.

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

ORDINO:

ARTICOLO I

Il Signor GRION Attilio è in forza del presente Ordine sollevato dalla sua carica quale membro del Comitato Distrettuale di Capriva.

ARTICOLO II

Il Signor VECCHIET Rinaldo è in forza del presente Ordine nominato membro del Comitato Distrettuale di Capriva.

Quest'Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 5 maggio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 138 (46 B)

NOMINA DELL'Avv. Dott. SILVANO BARESI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DI GUERRA

Premesso che il Dr. Francesco DANELON è stato nominato Segretario dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra con l'Ordine di Zona No. 16 datato 26 ottobre 1946, ed ora desidera di essere esonerato da tale incarico.

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò.

ORDINO:

Che

1. — Il Dott. Francesco DANELON sia con il presente Ordine sollevato dal suo incarico come Segretario dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.

2. — Il Dott. Silvano BARESI sia in forza del presente Ordine nominato Segretario dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.

Questo Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 31 maggio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona N. 139 (114 C)

NOMINA DEL DOTT. CANEVA PIETRO E DEL SIGNOR FANTUZZI ALFREDO QUALE PRESIDENTE RISPETTIVAMENTE MEMBRO DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GORIZIA

PREMESSO che il Dott. GRIGNASCHI Ugo è stato nominato Presidente del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia con l'Ordine di Zona No. 114 B datato 26 Febbraio 1947, ed il Signor BAUCON Mario è stato nominato membro della predetta Commissione con l'Ordine di Zona N. 111 datato 31 Ottobre 1947;

CONSIDERATA la necessità di sostituire il predetto Dott. GRIGNASCHI Ugo ed il Signor BAUCON Mario nel loro posto in seguito alle dimissioni da essi presentate,

IO, STANLEY W. KIGER, Ten. Col. Fant., f.f. Commissario di Zona, in virtù dei poteri conferitimi con l'Ordine Generale N. 62, con ciò

ORDINO:

che:

1. — Il Dott. GRIGNASCHI Ugo ed il Signor BAUCON Mario con il presente Ordine sono sollevati dal loro incarico come Presidente e Membro del Comitato Alloggi di Gorizia.

2. — Il Dott. CANEVA Pietro è con ciò nominato Presidente ed il Signor FANTUZZI Alfredo membro del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 12 maggio 1947.

Dato a Gorizia, addì 7 giugno 1947.

STANLEY W. KIGER
Ten. Col. Fant.
f.f. Commissario di Zona
Zona di Gorizia

GO

Ordine Gene
No. 108 (
No. 109 (

Ordine
No. 390
No. 391
No. 392 (
No. 396
No. 397
No. 401 (

Ordine Amm
No. 116
No. 118
No. 119

Avviso
No. 24

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 19

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale — Pag.

No. 108 (72 B) Assunzione, licenziamento e registrazione dei lavoratori . . 683
No. 109 (92 A) Disposizioni in materia di imposte dirette 683

Ordine

No. 390 Autorizzazione concessa alla Chiesa Parrocchiale di Tomadio ad accettare in cambio verso un altro il possedimento di Rayber Giuseppe di Tomadio 684
No. 391 Miglioramenti economici a favore del clero congruato 685
No. 392 (103 C) Benefici concessi in materia d'indennità di disoccupazione e per alcune categorie di disoccupati 685
No. 396 Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle pubbliche amministrazioni 688
No. 397 Autorizzazione ad accettare un'eredità a favore di mons. dott. Antonio Santin Vescovo di Trieste e Capodistria 689
No. 401 (151 D) Sostituzione di membri della Commissione del Filo 690

Ordine Amministrativo

No. 116 Inquadramento di segretari economi d'Istituti d'istruzione tecnica 691
No. 118 Nomina del capo della sezione statistica dell'Ispettorato Territoriale per l'Agricoltura 691
No. 119 Avanzamento temporaneo dei magistrati dott. Mario Cecovini ed Aldo Sabo al grado VII 692

Avviso

No. 24 Concorsi a posti di assistente e aiuto all'Università di Trieste 693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 53 Sospensione di sfratti da locali d'affari 694

Ordine Amministrativo di Zona

No. 77 Nomina di una sezione speciale della Commissione di Zona delle imposte per la risoluzione di controversie e ricorsi relativi all'accertamento dei profitti di regime 694

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 65 B Nomina del Comitato distrettuale di Capriva denominato come distretto 4 C 695
No. 138 (46 B) Nomina dell'avv. dott. Silvano Barosi all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra 695
No. 139 (114 C) Nomina del dott. Caneva Pietro e del sig. Fantazzi Alfredo quale presidente rispettivamente membro del Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia 696

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 18 - 11 Giugno 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libreria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 107

TARIFFE DOGANALI

Premesso che si è ritenuto opportuno e necessario di confermare con un Ordine formale la validità della Tariffa Doganale fissata in Italia, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio"), e

Premesso che è considerato opportuno che ogni ulteriore modificazione di tale Tariffa Doganale in Italia abbia immediato effetto nel Territorio con la più semplice procedura;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

A partire dal 12 Giugno 1945 la Tariffa Doganale fissata in Italia a tale data è successivamente modificata con

1) Decreto Ministeriale 28 Gennaio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana No. 51 del 1 Marzo 1946);
2) D.L.L. No. 462, 24 Aprile 1946;
3) D.L.C.P.S. No. 206, 14 Ottobre 1946,

copie dei quali sono state depositate alla Circoscrizione Doganale di Trieste, avrà pieno vigore nel Territorio come esso ha in Italia.

ARTICOLO II

Ogni ulteriore modificazione della Tariffa Doganale avrà vigore nel Territorio dopo la sua pubblicazione fatta a mezzo avviso affisso negli Uffici Doganali del Territorio a cura del Direttore di Dogana di Trieste, previa approvazione del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 29 Maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 367

CONCESSIONE DI UN' INDENNITA' DI CAROPANE AD ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI E DI DISOCCUPATI

RITENUTO opportuno e necessario di concedere, in seguito all'aumento del prezzo del pane, una indennità temporanea di caropane ad alcune categorie di pensionati e di disoccupati, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata „Territorio"),

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DI UN' INDENNITA' DI CAROPANE

Sezione 1. — È istituita a carico del Governo Militare Alleato, un' indennità temporanea di caropane, a favore delle categorie di pensionati e di disoccupati specificate nel successivo Art. II.

Sezione 2. — L'indennità di cui alla Sezione 1 è fissata nella misura di Lire 5.— giornaliere, e sarà pagata ai disoccupati per le sole giornate per le quali è dovuta l'indennità di disoccupazione.

Sezione 3. — L'indennità decorre dal 10 febbraio 1947 e sarà corrisposta agli aventi diritto unitamente alla rata di pensione o alla indennità di disoccupazione.

ARTICOLO II

AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA'

Sezione 1. — L'indennità temporanea di caropane di cui all'Art. I del presente Ordine spetta alle persone che alla data del 10 febbraio 1947 erano in godimento e che successivamente a tale data verranno in godimento:

a) dell'indennità di disoccupazione normale in base all'assicurazione obbligatoria o dell'indennità di disoccupazione speciale in base all'Ordine No. 82 di data 5 marzo 1946;

b) di pensioni di qualsiasi categoria a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

c) di pensioni o rendite per inabilità permanente di grado dal 50 al 100 per cento derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e di pensioni o rendite ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, a norma del R.D.L. 17 agosto 1935 No. 1765, dell'Art. 15 della Legge T.U. 31 gennaio 1904 No. 51 e Art. 111 del Regolamento 21 novembre 1918, No. 1889 o del R.D.L. 24 settembre 1931, No. 1555.

Sezione 2. — L'indennità temporanea di caropane spetta inoltre alle persone che alla data del 10 febbraio 1947 erano in godimento e che successivamente a tale data verranno in godimento di una pensione o assegno:

a) di cui all'Art. XV dell'Ordine No. 349 di data 26 aprile 1947;
b) tabellare;
c) di cui all'Ordine No. 348 di data 10 aprile 1947;
d) di guerra (escluse le ricompense al valor militare);
e) di cui all'Ordine No. 206 di data 15 ottobre 1946;
f) a carico dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti da Enti Locali.

Sezione 3. — Gli Enti Governativi Locali hanno la facoltà di estendere al loro pensionati, con deliberazione degli organi competenti, i benefici dell'indennità prevista dall'Articolo 1 del presente Ordine.

Sezione 4. — Nel caso delle pensioni ai superstiti spetta una sola indennità qualunque sia il numero dei beneficiari della pensione.

Sezione 5. — Alle persone di cui alla Sezione 2 del presente Articolo l'indennità è corrisposta per ogni pensione o assegno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE DELL'ORDINE

Il presente Ordine entra in vigore con la data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 31 maggio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 378

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' CAPITALI

Atteso che si ravvisi necessario ed opportuno di emanare in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio") speciali provvedimenti nei riguardi di certe clausole contrattuali che si riferiscono all'ammortamento dei debiti contratti dai Comuni e dalle Provincie con Banche, Istituti di Assicurazione ed Istituti di Previdenza (qui di seguito denominati „Istituti creditori").

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' CAPITALI

Sezione 1. — I Comuni e le Provincie interessati sono, per virtù del presente Ordine, autorizzati a sospendere il pagamento delle quote capitali delle rate annuali o semestrali di ammortamento dei prestiti loro concessi dagli Istituti di Credito.

Sezione 2. — La sopraddetta autorizzazione, di cui alla sezione 1 del presente articolo, si applica anche alle quote capitali delle annualità di ammortamento già scadute e che non sono state pagate alla data di entrata in vigore del presente Ordine ed a quelle che verranno a maturare in futuro sino alla revoca del presente Ordine.

Sezione 3. — Questa autorizzazione non riguarda il pagamento degli interessi di mora, contrattualmente stabiliti. Tali interessi dovranno essere pagati agli Istituti creditori nei termini e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Sezione 4. — Per i mutui assistiti dalla garanzia di delegazioni di pagamento sui cespiti tributari, viene dichiarata la moratoria delle dette delegazioni già scadute e che non sono state già pagate alla data di entrata in vigore del presente Ordine e quelle che verranno a maturare a una data posteriore. Resta fermo l'obbligo per i Comuni e la Provincia, rispettivamente per gli esattori delegati, di corrispondere gli interessi sul capitale mutuato ed i rispettivi eventuali interessi di mora nei termini e nella misura previste dai contratti di mutuo.

ARTICOLO II

PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALI DIFFERITE

Sezione 1. — Gli interessi sulle quote capitali il cui pagamento viene differito in conformità all'Art. I del presente Ordine, matureranno nella misura prevista dal contratto di mutuo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — Le quote capitali differite saranno pagate ratealmente dopo la scadenza normale del contratto di mutuo a partire dalla ultima scadenza contrattuale. Alla fine del periodo di sospensione sarà determinato il corrispondente piano di ammortamento in conformità alle condizioni del contratto di mutuo.

Sezione 4. — Per i mutui assistiti dalla garanzia di delegazione sui cespiti tributari delegati, i comuni e la provincia saranno tenuti a rilasciare al termine del periodo di sospensione agli Istituti creditori altrettante delegazioni nuove quante saranno le annualità di ammortamento rateizzate a sensi della Sezione 3 del presente Articolo.

Sezione 5. — Tutte le garanzie, condizioni e modalità di pagamento stabilite per i mutui originari restano in vigore fino al completamento del pagamento delle annualità capitali differite, coi relativi interessi.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 5 Giugno 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 379

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MOBILITATI CIVILI E DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

POICHE' si ritiene opportuno ed equo di garantire la corresponsione delle prestazioni assicurative a certe categorie di mobilitati civili da parte dell'Istituto Nazionale Infortuni, e

POICHE' si ritiene necessario ed opportuno di emanare disposizioni per il rimborso delle relative spese all'Istituto stesso nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONVALIDA DELL'EFFICACIA DI ATTI AMMINISTRATIVI

Sono convalidati tutti gli atti amministrativi emanati dalla sedicente repubblica sociale italiana in base alle seguenti disposizioni:

a) Nota del Ministero delle Corporazioni No. 6447, di data 12 ottobre 1943.
b) Decreto del Capo del Governo, di data 15 novembre 1944.
c) Decreti del Ministero dell'Economia Corporativa, di data 29 settembre e 24 novembre 1944.
d) Note del Ministero dell'Economia Corporativa, di data 9 novembre 1944 ed 11 gennaio 1945.

ARTICOLO II

RIMBORSI A CARICO DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Sezione 1. — Il Governo Militare Alleato rimborserà, con le norme consuetudinarie che regolano i rimborsi delle gestioni statali, le somme erogate o da erogarsi nel Territorio dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per prestazioni assicurative in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, verificatisi durante la guerra in danno ai lavoratori delle seguenti categorie:

a) "mobilitati civili" addetti alle opere di sgombri, riparazioni e costruzioni, determinate da fatti di guerra o di necessità di difesa bellica fatte eseguire sia da autorità civili italiane sia da autorità militari italiane o da autorità militari di occupazione operanti nel Territorio.

b) "mobilitati civili" addetti ai lavori di fortificazione effettuati dalle autorità militari italiane o dalle autorità militari di occupazione.

c) lavoratori dipendenti dall'Ispettorato militare del lavoro o dalle autorità militari di occupazione per lavori di riattivazione delle linee e mezzi di trasporto danneggiati in seguito ad offese belliche.

Sezione 2. — Sono altresì rimborsate dal Governo Militare Alleato le somme erogate o da erogarsi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per prestazioni assicurative ai lavoratori che abbiano subito infortunio in occasione di lavoro prestato nel Territorio per ordine, comunque emanato, dalle autorità civili o dalle autorità militari, italiane o di occupazione.

ARTICOLO III

SCOMPUTO DEI CONTRIBUTI INTROITATI

Gli eventuali contributi comunque introitati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per tutte le categorie di lavoratori di cui all'Articolo II del presente Ordine, quali potranno risultare dai documenti contabili da trasmettersi dall'Istituto predetto per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate, saranno conteggiati a scomputo dell'importo globale delle prestazioni stesse.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 29 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 380

DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI ESTERE IMPORTATE CON BOLLETTE DOGANALI A CAUZIONE

RITENUTA la necessità di disciplinare il movimento di alcune merci vincolate a particolare controllo e di emanare disposizioni per garantirne la regolare consegna, e ciò nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata "Territorio").

IO ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Oltre all'effettuazione di un deposito o alla prestazione di una fideiussione in garanzia

a) dei diritti doganali di confine; e

b) del massimo dell'ammenda prevista dall'Articolo 120 della vigente Legge Doganale,

gli spedizionieri dovranno depositare presso gli Uffici Doganali un ulteriore importo, in ragione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Lire 350 per chilogramma, a garanzia del regolare trasporto e consegna dello zucchero estero spedito attraverso il Territorio con bollette doganali a cauzione. In caso di mancata consegna dello zucchero in conformità all'obbligo assunto nei confronti degli Uffici Doganali, l'importo stesso potrà essere confiscato in luogo dello zucchero. In caso di regolare consegna o trasporto dello zucchero, tale importo sarà restituito su presentazione dei relativi documenti probanti.

Sezione 2. — Garanzie analoghe a quelle stabilite nella Sezione 1 di questo Articolo dovranno essere richieste per le importazioni di zucchero autorizzate in base a licenza rilasciata dalla Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato e vincolate a determinati usi industriali nel „Territorio".

ARTICOLO II

L'eventuale mancato scarico parziale o totale delle bollette di cauzione e qualunque detrazione totale o parziale di zucchero per usi diversi da quelli consentiti dalle dogane, saranno passibili dell'ammenda massima prevista dall'Articolo 129 della Legge Doganale, nonchè della confisca dello zucchero o, in mancanza, della somma depositata in garanzia ai sensi dell'Articolo I del presente Ordine.

ARTICOLO III

Per le operazioni doganali concernenti altre merci sottoposte a regime di licenza o ad altri vincoli, gli Uffici doganali sono autorizzati a chiedere garanzie analoghe a quelle stabilite nell'Articolo I, osservate, in caso di mancato scarico, le disposizioni dell'Articolo II del presente Ordine.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 29 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, F.A.U.S.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 382

AUTORIZZAZIONE AGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO AD APPLICARE TEMPORANEAMENTE UN DIRITTO DI CONTINGENZA QUALE ADDIZIONALE DEL DIRITTO DI COMMISSIONE LORO SPETTANTE SUI CAPITALI DATI A MUTUO

CONSIDERATO che si ritiene opportuno di autorizzare gli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo;

ARTICOLO I

AUTORIZZAZIONE AD APPLICARE UN DIRITTO DI CONTINGENZA

Sezione 1. — Agli Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico 16 Luglio 1905, No. 646, e successive disposizioni, è data facoltà di applicare e riscuotere tanto pei nuovi mutui quanto per quelli in corso, sulle semestralità in scadenza col 1° Luglio 1947 sino a due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza.

Sezione 2. — La misura di tale diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al R. Decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 superare l'importo di Lire 1.50 per ogni cento Lire di capitale mutuato e verrà regolata, per analogia dagli articoli 27 e 28 del testo unico suddetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

PAGAMENTO DEL DIRITTO DI CONTINGENZA IN CASO DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO

Nel caso di restituzione anticipata del mutuo ai sensi dell'art. 2o primo comma, del rispettivo testo unico, sostituito dall'art. 4 della Legge 22 Dicembre 1905, n. 592, il diritto di commissione e quello di contingenza saranno dovuti in misura raddoppiata qualora la restituzione anticipata, totale o parziale, venga effettuata prima che sia decorso un terzo del periodo convenuto per l'ammortamento del mutuo. Questa disposizione si applica alle restituzioni che avvengono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino ai due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

ARTICOLO III

ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGARE IL DIRITTO DI CONTINGENZA

Il presente decreto non si applica ai mutui di cui all'Articolo VIII dell'Ordine Generale No. 14 di data 11 Settembre 1945.

ARTICOLO IV

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione da parte mia.

TRIESTE, il 31 Maggio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 389 (141 A)

DISPOSIZIONI RELATIVE A CONTRATTI AGRARI

POICHE' l'ordine No. 141 di data 1 giugno 1946 nell'Articolo I, Sezione 3, lettera b, stabilisce che il canone di affitto in denaro, fissato nei contratti agrari, va ragguagliato a quello di natura in relazione al prezzo unitario del grano e considerato che l'Ordine Generale No. 61 datato 17 giugno 1946 nel primo capoverso dell'Articolo X fissava il prezzo base del frumento in Lire 2.250 al quintale; e

POICHE' si ritiene necessario di stabilire entro quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio"), il modo in cui il suddetto prezzo base del frumento debba venir ripartito tra il proprietario del fondo ed il coltivatore,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

RIPARTIZIONE DEL PREZZO BASE DEL FRUMENTO

Per il computo del canone di affitto a sensi del disposto della lettera *b*, Sezione 3, dell'Articolo I dell'Ordine No. 141, il prezzo base del frumento fissato per l'annata 1945-1946 nel primo capoverso dell'Articolo X dell'Ordine Generale No. 61 in Lire 2.250 al quintale, va sud-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diviso in due parti, di cui la prima nell'ammontare di L. 1.500 va posta a base del suddetto computo per stabilire l'ammontare dell'affitto in denaro dovuto al proprietario del fondo, nel mentre la seconda parte, nell'ammontare di L. 750, spetterà all'affittuario coltivatore quale premio di coltivazione.

ARTICOLO II

ANNULLAMENTO DI DETERMINATE DECISIONI

Sezione 1. — Le decisioni emanate dalle Commissioni Agrarie Mandamentali o di Zona, istituite a sensi dell'Articolo IV dell'Ordine No. 141, prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, possono venir annullate a richiesta della parte interessata quando siano incompatibili con la disposizione del precedente Articolo I.

Sezione 2. — La domanda di annullamento, di cui alla precedente Sezione, deve venir presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine alla Commissione Agraria che ha pronunciato la decisione impugnata.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 31 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 393

REVISIONE ECCEZIONALE DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI DI GUERRA CONCESSI IN DIPENDENZA DI ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI DOPO L'8 SETTEMBRE 1943

POICHE' si renda opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio") procedere ad una revisione delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in base ad accertamenti effettuati dopo l'8 settembre 1943 e sino alla liberazione del Territorio da parte delle truppe alleate,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

REVISIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA

Le Commissioni Pensioni Statali sono incaricate di procedere ad una revisione eccezionale delle pensioni o degli assegni rinnovabili di guerra concessi ai militari ed ai militarizzati su accertamenti sanitari subiti dopo l'8 Settembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

DEFERIMENTO DELLE VISITE MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO ALLA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE

I titolari di tali pensioni ed assegni potranno essere sottoposti a visite mediche legali presso la Commissione Medica Territoriale istituita con l'Ordine N. 287, la quale si pronuncerà sia sulla classificazione che sulla causa, del servizio di guerra od attinente alla guerra, delle ferite, lesioni od infermità.

ARTICOLO III

CASI DI REVOCA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1) Quando risulti che la invalidità non esiste, o non abbia rapporto di interdipendenza col servizio di guerra, oppure che la pensione e gli assegni vennero concessi in misura superiore a quella dovuta, la Commissione delle Pensioni Statali competente, provvede alla revoca o alla modifica della concessione.

2) La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita di controllo o si rifiuti di sottoporvisi.

3) La revoca o la riduzione della pensione o dell'assegno rinnovabile decorrerà dalla data degli accertamenti sanitari di cui all'art. 2 del presente Ordine.

ARTICOLO IV

RICORSI

Non è ammesso ricorso contro i provvedimenti della Commissione Medica Territoriale salvo l'eventuale revisione da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano per le invalidità constatate dopo l'8 Settembre 1943 e per il periodo di tempo di occupazione del Territorio da parte del nemico e la revisione eccezionale dovrà essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 29 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

divise in due parti, di cui la prima nell'ammontare di L. 1.500 va posta a base del suddetto computo per stabilire l'ammontare dell'affitto in denaro dovuto al proprietario del fondo, nel mentre la seconda parte, nell'ammontare di L. 750, spetterà all'affittuario coltivatore quale premio di coltivazione.

ARTICOLO II

ANNULLAMENTO DI DETERMINATE DECISIONI

Sezione 1. — Le decisioni emanate dalle Commissioni Agrarie Mandamentali e di Zona, istituite a sensi dell'Articolo IV dell'Ordine No. 141, prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, possono venir annullate a richiesta della parte interessata quando siano accoppiabili con la disposizione del precedente Articolo I.

Sezione 2. — La domanda di annullamento, di cui alla precedente Sezione, deve venir presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine alla Commissione Agraria che ha pronunciato la decisione impugnata.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 31 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 393

REVISIONE ECCEZIONALE DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI DI GUERRA CONCESSI IN DIPENDENZA DI ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI DOPO L'8 SETTEMBRE 1943

POICHE' si rende opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio") procedere ad una revisione delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in base ad accertamenti effettuati dopo l'8 settembre 1943 e sino alla liberazione del Territorio da parte delle truppe alleate,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

REVISIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA

Le Commissioni Pensioni Statali sono incaricate di procedere ad una revisione eccezionale delle pensioni o degli assegni rinnovabili di guerra concessi ai militari ed ai militarizzati su accertamenti sanitari emessi dopo l'8 Settembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

DEFERIMENTO DELLE VISITE MEDICO LEGALI DI CONTROLLO ALLA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE

I titolari di tali pensioni ed assegni potranno essere sottoposti a visita medico legale presso la Commissione Medica Territoriale istituita con l'Ordine N. 287, la quale si pronuncerà sia sulla classificazione che sulla causa, del servizio di guerra od attinente alla guerra, delle ferite, lesioni od infermità.

ARTICOLO III

CASI DI REVOCA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1) Quando risulti che la invalidità non sussiste, o non abbia rapporto di interdipendenza col servizio di guerra, oppure che la pensione e gli assegni vennero concessi in misura superiore a quella dovuta, la Commissione delle Pensioni Statali competente, provvede alla revoca o alla modifica della concessione.

2) La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita di controllo o si rifiuti di assoggettarvisi.

3) La revoca o la riduzione della pensione o dell'assegno rimovibile decorrere dalla data degli accertamenti sanitari di cui all'art. 2 del presente Ordine.

ARTICOLO IV

RICORSI

Non è ammesso ricorso contro i provvedimenti della Commissione Medica Territoriale salvo l'eventuale revisione da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano per le invalidità constatate dopo l'8 Settembre 1943 e per il periodo di tempo di occupazione del Territorio da parte del nemico e la revisione eccezionale dovrà essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 29 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 395

CONTROLLO SUL TRASPORTO DI MERCI IN ITALIA

POICHE' si ritiene necessario di regolare e controllare il trasporto di determinati generi dalla parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio") in Italia,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Le merci elencate nell'Articolo II del presente Ordine non possono essere trasportate in Italia nè attraverso la frontiera occidentale della Venezia Giulia nè per mare da qualsiasi parte della Venezia Giulia occupata dalle Forze Alleate senza un permesso di esportazione rilasciato dalla Divisione per il Commercio del Quartier Generale del Governo Militare Alleato o dagli Ufficiali ai Rifornimenti (Supply Officers) delle Zone di Gorizia o di Pola.

ARTICOLO II

Le disposizioni di cui all'Articolo I del presente Ordine si applicano all'esportazione delle merci seguenti:

1) Benzina, petrolio, nafta, lubrificanti e tutti gli altri prodotti derivati dal petrolio, ad eccezione dei quantitativi ragionevolmente necessari per il funzionamento del veicolo sul quale si effettua il trasporto per il viaggio di cui si tratta.
2) Carbone, coke, residui di carbone e carbon dolce.
3) Legname e legna da ardere.
4) Soda caustica e carbonato di soda.
5) Vetri per lastre.
6) Foraggio e mangime per animali, compresi i panelli oleari.
7) Tutti i concimi artificiali.
8) Generi di monopolio.
9) Medicinali dei gruppi alcaloidi (cocaina, morfina, ecc.)
10) Tutti i materiali da costruzione (compresa cemento) e latame.
11) Copertoni e camere d'aria.
12) Rottami di metalli (ferrosi e non ferrosi, acciaio da rinforzo ed acciaio da costruzione.
13) Fungicidi ed insetticidi impiegati nell'agricoltura.
14) Bestiame e macchine agricole, compresi i trattori.
15) Semi di cereali e di piante per foraggio.
16) Materiale da pesca (reti, ecc.)
17) Semi contenenti oli non commestibili.

ARTICOLO III

Tutti i generi alimentari razionati o meno, i semi contenti oli non commestibili e le patate da semina non possono essere trasportate secondo quanto disposto nell'Articolo I del presente ordine senza un permesso di esportazione rilasciato dalle SEPRAL della Venezia Giulia.

ARTICOLO IV

Le domande per i permessi di cui sopra devono essere presentate agli enti rispettivamente indicati negli Articoli I e III del presente Ordine in conformità alle disposizioni da esse emanate; i permessi saranno dagli enti stessi rilasciati in conformità a tali disposizioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

a) Il trasporto delle merci elencate negli Articoli II e III del presente Ordine attraverso la frontiera fra la Venezia Giulia e l'Italia può effettuarsi liberamente alle strade ferrate presentemente in funzione ed alle seguenti strade:
1) Strada statale 14 Piave - Cervignano
2) Strada statale 56 Gorizia - Udine
3) Strada statale 54 Caporetto - Cividale
4) Strada provinciale Romans d'Isonzo - Palmanova - Udine.

b) Nessuna merce, fra quelle di cui sopra, può essere trasportata attraverso la frontiera occidentale della Venezia Giulia se non lungo le strade indicate nella precedente Sezione *a)*; il trasporto può effettuarsi solamente su presentazione del permesso di cui al presente Ordine ai posti di controllo lungo le sopramenzionate strade.

ARTICOLO VI

Chiunque violi qualsiasi disposizione del presente Ordine avrà commesso reato e, se trovato colpevole da una Corte Militare Alleata, sarà soggetto ad una pena pecuniaria o ad una pena detentiva, o ad entrambe di esse, secondo quanto sarà stabilito dalla Corte medesima. In aggiunta a tali pene i prodotti ed il materiale costituenti l'oggetto del reato ed i mezzi di trasporto impiegati nello stesso potranno essere sequestrati e dichiarati confiscati a beneficio del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VII

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 5 giugno 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 112

DISPENSA DAL SERVIZIO PER LIMITI DI ETA' DEL NOTAIO CARLO MOSETTI

Ritenuto che il dr. Carlo MOSETTI, notaio in Gradisca, è stato dispensato dal servizio per limiti d'età con decreto del Capo Provvisorio dello Stato Italiano in data 11 marzo 1947, con effetto dal 3 dicembre 1945;

Ritenuto che tale provvedimento deve essere reso esecutivo nel Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate e pubblicato come per legge;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1 — Il dr. CARLO MOSETTI, notaio in Gradisca è con il presente dispensato dal servizio per limiti di età, con effetto dal 3 dicembre 1945.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, 29 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 115

NOMINA PROVVISORIA DI SMET ANTONIO A SEGRETARIO GIUDIZIARIO

Atteso che si ritiene opportuno e necessario procedere alla nomina temporanea di un segretario presso la Procura di Stato di Gorizia;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — SMET Antonio, reduce di guerra, avente i requisiti di legge è temporaneamente incaricato a fungere da aiutante di segreteria presso la Procura di Stato di Gorizia e vi presterà servizio con gli emolumenti spettanti ad un aiutante di segreteria di grado XII.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 29 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 117

NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO AMMINISTRATIVO PER LA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE DI MONFALCONE

RITENUTO necessario che si proceda alla nomina temporanea di un Consiglio di Amministrazione per la Scuola Tecnica Industriale di Monfalcone, in conformità allo Statuto della Scuola medesima approvato con R.D. 11 maggio 1937, N. 1067,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Con il seguente vengono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione della suindicata Scuola:

a) Ing. Dr. VARRIDI Nerco, vice-direttore del Cantiere di Monfalcone, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, quale presidente del Consiglio;

b) Ing. Dott. VERZEGNASSI Giuseppe, vice-direttore del Cantiere di Monfalcone, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato;

c) Ing. TOGEL Antonio, rappresentante del Comune di Monfalcone;

d) Ing. Dr. GRIONI Bruno, rappresentante della Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura;

e) Dr. Petrone Sergio, rappresentante della „Adria-Sidney";

f) il direttore della Scuola, quale segretario con voto deliberativo.

2. — Le mansioni ed i doveri del Consiglio d'Amministrazione saranno quelli previsti dallo Statuto della Scuola.

3. — Quest'Ordine andrà in effetto alla data in cui verrà da me firmato.

TRIESTE, 31 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istruzione Amministrativa

PREZZI E CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DELLA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

ARTICOLO I

Le Istruzioni Amministrative di data 15 settembre 1945, e rispettivamente 25 marzo 1947, concernenti la materia di cui sopra, sono revocate.

ARTICOLO II

a) In conformità con l'Articolo V del Proclama No. 7, sono prescritte le seguenti condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta del Governo Militare Alleato:

aa) PUBBLICAZIONE

1) La Gazzetta uscirà regolarmente il 1°, 11 e 21 di ogni mese.

2) La sottosezione 1 non si applicherà alla pubblicazione dei numeri „Bis" della Gazzetta pubblicati ordinariamente per annunci legali. I numeri „Bis" usciranno il 1° e 15 di ogni mese.

bb) VENDITA

Copie della Gazzetta saranno trasmesse al Presidente di ogni Zona nel Territorio il quale le metterà a disposizione per la vendita al pubblico ai seguenti prezzi:

1) Per una copia della Gazzetta, nelle tre versioni (inglese, italiana e slovena). Lire 85.—

2) Per una copia in una singola versione (inglese, italiana o slovena). Lire 35.—

b) La Gazzetta potrà essere venduta soltanto da quelle persone che sono state autorizzate dal Governo Militare Alleato.

c) La Gazzetta verrà distribuita gratuitamente per tramite del Presidente di ogni Zona alle varie autorità del Governo.

d) Chiunque voglia inserire un annuncio, come richiesto dalla legge nella Gazzetta deve mandarne copia dattilografata all'Ufficiale Legale di Zona, insieme con un vaglia postale o un assegno, pagabile alla Prefettura di Trieste.

Il prezzo d'inserzione è di L. 4 — per parola, punteggiatura esclusa. Autorità e funzionari devono presentare le note da inserirsi con lo stesso procedimento, ma non sono soggetti al pagamento. Gli annunci da essere inseriti devono essere sottoposti all'Ufficiale Legale di Zona non meno di dieci giorni prima della data per la quale si richiede la pubblicazione.

ARTICOLO III

La presente Istruzione Amministrativa avrà effetto alla data della sua firma da parte mia.

TRIESTE, 4 giugno 1947.

CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Col. Fant.
Ufficiale Legale Capo

Errata - corrige

La data posta in calce all'Ordine No. 360 intestato „Adeguamento dei capitali delle imprese assicuratrici" pubblicato a pagina 638 della Gazzetta No. 17, vol II, va letta come segue:

„Trieste, 24 maggio 1947".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 54 (4 B)

ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE ALCOOLICHE

POICHE' si considera necessario di modificare la legge che regola la chiusura dei locali situati entro il Comune di Trieste che somministrano bevande alcooliche.

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R.A., Commissario di Zona, Trieste.

ORDINO:

ARTICOLO I

Il presente Ordine ha vigore per il solo Comune di Trieste.

ARTICOLO II

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente Ordine tutti gli hotels, ristoranti, bar, caffè ed altri locali del Comune di Trieste che somministrano bevande alcooliche devono venir chiusi entro le ore 24.00, salvo nei casi qui di seguito specificati.

ARTICOLO III

Nessuna persona che non sia addetta al locale potrà trattenervisi dopo le ore 24.00, salvo come sotto specificato.

ARTICOLO IV

Su domanda alla Stazione Centrale di Polizia della Venezia Giulia potranno venir concesse delle licenze per il prolungamento dell'orario, di cui agli Art. II e III, fino alle ore 2.30, salve le condizioni che la Polizia potrebbe ritenere opportune.

ARTICOLO V

Le licenze di cui all'Art. IV saranno di due specie:

1) **Licenze trimestrali:** Dette licenze potranno essere concesse a discrezione della Polizia della Venezia Giulia per dei periodi non eccedenti 3 mesi e le domande per il loro rinnovo dovranno venir presentate 14 giorni prima della scadenza della licenza in corso.

2) **Licenze occasionali:** Dette licenze potranno essere concesse per speciali occasioni. Le domande per dette licenze dovranno venir fatte 48 ore prima della data in cui la licenza è richiesta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VI

Qualsiasi persona violi o prenda parte a violazioni di qualunque norma del presente Ordine commetterà un reato e, se trovata colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una pena detentiva o pecuniaria o di ambedue, a seconda della decisione del Tribunale.

Il Tribunale avrà il potere di ordinare la chiusura di qualsiasi locale per il periodo che esso riterrà opportuno.

ARTICOLO VII

Nessuna disposizione del presente Ordine revoca o modifica le leggi locali di Pubblica Sicurezza relative a detti locali, salvo dove specificatamente stabilito.

ARTICOLO VIII

Il presente Ordine entrerà in vigore il 27 maggio 1947.

Trieste, 24 maggio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 75

NOMINA DEL DOTT. BORTOLO TAMBURINI AL CONSIGLIO DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

POICHE' con l'Ordine di Zona No. 16 del 21 Settembre 1945 il Sig. Erminio *CONTE* venne nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste e

POICHE' si rende necessario sostituire detto Sig. Erminio *CONTE*, che non è in grado di esplicare le sue funzioni per ecceso di altro lavoro,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitemi dall'Ordine Generale No. 11 dell' 11 Agosto 1945.

O R D I N O :

1. — Il dott. Bortolo TAMBURINI è nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste al posto del Sig. Erminio CONTE.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 23 Maggio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 76

REVOCA DELLA NOMINA DEL Rag. TOMASINO ANDREA A ISPETTORE DEL LAVORO PER L'ISPETTORATO DEL LAVORO - TRIESTE

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 65 del 31 Marzo 1947 il Rag. TOMASINO Andrea venne nominato Ispettore del Lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste e

POICHE' si ritiene necessario destituire il Rag. TOMASINO Andrea

IO A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1.— Il Rag. TOMASINO Andrea è destituito dalla carica d'Ispettore del Lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 27 maggio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

ELENCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCO DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DELLE LIBERE PROFESSIONI

La Commissione ha preso in esame le opposizioni prodotte nei casi sottoindicati in conformità alle sezioni 8, 9 e 10 dell'Ordine Generale No. 13 e ha preso le seguenti decisioni:

NOME	PROFESSIONE	PERIODO DI SOSPENSIONE	DATA EFFETTIVA DELL'ORD.
Dott. Anniei Federico	medico	2 mesi susp.	5/5/47
Ing. de Antonellis Ed.	ingegnere	3 mesi susp.	30/12/46
Dott. Antonselli Gius.	musicista	3 mesi susp.	27/1/47
Avv. Ara Mario	avvocato	3 mesi susp.	30/10/46
Ing. Barpi Arturo	ingegnere	6 mesi susp.	23/10/46
Dott. Barrella Vincenzo	procur. leg.	6 mesi susp.	13/1/47
Dott. Battigelli Gino	medico	3 mesi susp.	30/10/46
Don Beari Giorgio	giornalista	4 mesi susp.	28/3/47
Geom. Cantagalli Galliano	geometra	6 mesi susp.	5/9/46
Dott. Caprio Gerardo	procur. leg.	1 mese susp.	31/3/47
Dott. Corvetti Fulvio Fed.	medico	3 mesi susp.	24/1/47
Prof. Costa Domenico	dott. in chimica	6 mesi susp.	3/9/47
Covacci Giacomo	pittore	6 mesi susp.	13/11/46
Coffon Giordano	giornalista	6 mesi susp.	13/3/47
Cetin Francesco	odontoiatra	3 mesi susp.	22/11/46
Rag. Cimmino Michele	ragioniere	3 mesi susp.	27/3/47
Ing. Cunin Sergio	ingegnere	6 mesi susp.	16/9/46
De Luca Attilio	aut. e scritt.	6 mesi susp.	10/12/46
Dott. Doretto Ruggero	dott. commerc.	6 mesi susp.	9/1/47
de Privitellio L.	farmaceuta	6 mesi susp.	14/11/46
Dott. Dolcetti Carlo	giornalista	3 anni susp.	31/5/46
Ing. Fanna Rosario	giornalista	6 mesi susp.	27/11/46
Dott. Grandonori Attilio	ing. e arch.	6 mesi susp.	20/1/47
Avv. Gerbino Diego	giornalista	12 mesi susp.	23/10/46
Geom. Kretschmar Osc.	avvocato	6 mesi susp.	20/3/47
Ing. Luci Costantino	geometra	6 mesi susp.	14/11/46
Lupi Eros	ingegnere	18 mesi susp.	1/10/46
Rag. Momeri Augusto	aut. e scritt.	3 mesi susp.	13/11/46
Avv. Malossi Ferruccio	ragioniere	2 anni susp.	4/10/46
Ing. Malossi Livio	avv. e proc.	3 anni susp.	20/5/47
Ing. Marzioni Delio	ingegnere	6 mesi susp.	3/1/47
		2 mesi susp.	4/3/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	PROFESSIONE	PERIODO DI SOSPENSIONE	DATA EFFETTIVA DELL'ORD.
Avv. Manolo Mario	avv. e proc.	6 mesi sosp.	11/12/46
Dott. Manzin Domenico	notaio	2 mesi sosp.	7/1/47
Geom. Modelin Aurelio	geometra	1 mese sosp.	6/3/47
Ing. Mimi Anteo	ing. e farmacista	6 mesi sosp.	30/12/46
Dott. Nanni Carlo	medico	2 mesi sosp.	28/2/47
Avv. Novacco Francesco	avv. e proc.	3 mesi sosp.	17/4/47
Avv. Pagani Cesare	avv. e proc.	3 mesi sosp.	11/2/47
Pavanello Gino	giornalista	6 mesi sosp.	13/11/46
Pizzarello Costante	giornalista	6 mesi sosp.	26/4/47
Dott. Pegan Francesco	medico	3 mesi sosp.	5/9/46
Ing. Polli Alberto	ingegnere	18 mesi sosp.	7/10/46
Rag. Pozza Ugo	ragioniere	3 mesi sosp.	5/9/46
Dott. Roverelli Giuseppe	aut. e scritt.	6 mesi sosp.	8/4/47
Ing. Rustrolin Renato	ingegnere	6 mesi sosp.	28/4/47
Prof. Dott. Risolo Michele	giornalista	3 mesi sosp.	26/11/46
Rumor Vittorio	odontoiatra	2 mesi sosp.	16/9/46
Rota Massimo	giornalista	18 mesi sosp.	15/5/47
Dott. Scampicchio Nicolò	notaio	3 mesi sosp.	26/11/46
Sessomi Mariano	giornalista	6 mesi sosp.	18/12/46
Geom. Sessardi Enrico	geometra	6 mesi sosp.	28/4/47
Simonini Stelio	giornalista	1 mese sosp.	12/11/46
Sofianopulo Cesare	aut. scritt. pitt.	6 mesi sosp.	21/1/47
Ing. Spanyol Renato	ingegnere	6 mesi sosp.	2/9/46
Stefani Armando	scenografo	1 anno sosp.	14/3/47
Pr. Dott. Tagliaferro Enr.	medico	3 mesi sosp.	3/1/47
avv. Tarozzo Remigio	avv. e proc.	6 mesi sosp.	3/2/47
Avv. Tomaso Gianfranco	avvocato	6 mesi sosp.	18/9/46
Dott. Trotopulli Vittorio	giornalista	2 mesi sosp.	24/10/46
Toffolo Luigi	musicista	1 mese sosp.	29/11/46
Avv. Udina Manlio	aut. scritt. avv.	1 anno sosp.	30/12/46
Prof. Urbani Umberto	aut. scritt.	1 mese sosp.	17/12/46
Dott. Usiglio Ester Rina	scrittrice	6 mesi sosp.	26/7/46
Valenti Ottavio	pittore decor.	1 mese sosp.	8/11/46
Valeri Valerio	giornalista	6 mesi sosp.	29/4/47
Ing. Valitutti Umberto	ingegnere	15 mesi sosp.	28/10/47
Dott. Vatta Eugenio	dott. commista	3 mesi sosp.	22/12/46
Avv. Zennaro Teobaldo	avv. proc. dott.	1 anno sosp.	3/4/47
Dott. Zappolato Ferruccio	medico	3 mesi sosp.	19/2/47

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA - TRIESTE.

La Commissione ha preso in esame le opposizioni prodotte nei casi sottoindicati in conformità alla Sezione IX dell'Ordine Generale No. 7 o Sezione IX dell'Ordine Generale No. 8 ed ha preso le seguenti decisioni:

NOME	OCCUPAZIONE	ORDINE
Barale Emanuele	Intend. Finanza	15 giorni sosp.
Cosciani Albino	E.L.V.A.	Licenziato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ERIODO DI SPENSIONE	DATA EFFETTIVA DELL'ORD.	NOME	OCCUPAZIONE	ORDINE
mesi sosp.	11/12/46	Del Fabbro Vittorio	I.L.V.A.	licenziato
anni sosp.	7/1/47	Ferro Ferruccio	Intend. Finanza	15 giorni sosp.
mesi sosp.	6/3/47	Grill Giovanni	Ferrovie	15 giorni sosp.
anni sosp.	30/12/46	Maggiolaro Umberto	I.L.V.A.	licenziato
anni sosp.	20/2/47	Magris Eraldo	C.R.D.A. S. Sario	9 mesi sosp.
anni sosp.	17/3/47	Mersini Mario	Coop. Operaie	1 mese sosp.
giorni sosp.	11/2/47	Perugini Vitaliano	I.L.V.A.	licenziato
anni sosp.	13/11/46	Quinto Bonaldo	I.L.V.A.	licenziato
mesi sosp.	26/4/47			
anni sosp.	5/9/46			
mesi sosp.	7/10/46			
anni sosp.	5/9/46			
anni sosp.	8/4/47			
anni sosp.	28/1/47			
anni sosp.	26/11/46			
anni sosp.	16/9/46			
mesi sosp.	13/5/47			
anni sosp.	26/11/46			
anni sosp.	18/12/46			
mesi sosp.	28/4/47			
anni sosp.	12/11/46			
mesi sosp.	21/1/47			
anni sosp.	2/9/46			
anno sosp.	14/3/47			
mesi sosp.	3/1/47			
anni sosp.	3/2/47			
anni sosp.	18/9/46			
anni sosp.	21/10/46			
anno sosp.	29/11/46			
anno sosp.	30/12/46			
anni sosp.	17/12/46			
mesi sosp.	26/7/46			
anni sosp.	5/11/46			
mesi sosp.	26/4/47			
anni sosp.	28/10/47			
mesi sosp.	22/12/46			
anno sosp.	3/4/47			
anni sosp.	19/2/47			

ANZA - TRIESTE

nei casi contemplati in con-
X dell'Ordine Generale No. 8

ORDINE

mesi sosp.
enziato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 18

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

		Pag.
No. 107	Tariffe doganali	661

Ordine

No. 367	Concessione di un'indennità	661
No. 378	Sospensione del pagamento delle annualità capitali	663
No. 379	Disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di inabilitati civili e di altre categorie di lavoratori	664
No. 380	Disposizioni relative a merci estere importate con bollette doganali a cauzione	665
No. 382	Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo	666
No. 389 (141 A)	Disposizioni relative a contratti agrari	667
No. 393	Revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari effettuati dopo l'8 settembre 1943	668
No. 303	Controllo sul transporto di merci in Italia	670

Ordine Amministrativo

No. 112	Dispensa dal servizio per limiti d'età del notaio Carlo Mosetti	671
No. 115	Nomina provvisoria di Suor Antonia a segretario giudiziario	672
No. 117	Nomina temporanea di un Consiglio Amministrativo per la Scuola Tecnica Industriale di Monfalcone	672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istruzione Amministrativa — Pag.

— Prezzi e condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta del Governo Militare Alleato 673

Errata Corrige

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 54 (433) Orario di chiusura per i locali che somministrano bevande alcooliche 674

No. 75 Nomina del dott. Bortolo Tamburini al Consiglio di Zona per la Zona di Trieste 675

No. 76 Revoca della nomina del rag. Tommaso Andreis a Ispettore del Lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste 676

PARTE III

Appendice — Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio 677

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 17 - 1 Giugno 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 361

ASSORBIMENTO DELL'ISTITUTO GENERALE DEI POVERI NELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Poichè si ritiene opportuno e necessario, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio"), di disporre l'assorbimento dell'Istituto Generale dei Poveri con sede in Trieste nell'Ente Comunale di Assistenza di Trieste;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.C.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DEL DECRETO REALE 22 GIUGNO 1919

Il Decreto Reale 22 giugno 1919 che dispone la decentrazione dell'Istituto Generale dei Poveri Vittorio Emanuele III con sede in Trieste dall'Ente Comunale di Assistenza, è abrogato.

ARTICOLO II

ASSORBIMENTO DELL'ISTITUTO GENERALE DEI POVERI NELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Con effetto dalla data del presente Ordine l'Istituto Generale dei Poveri con sede in Trieste viene assorbito nell'Ente Comunale di Assistenza di Trieste rimanendo così unificate le due amministrazioni.

ARTICOLO III

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data dello sua firma da parte mia.

Trieste, 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.C.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 364

EMENDAMENTI, MODIFICHE ED AGGIUNTE IN MATERIA DI TARIFFE FERROVIARIE

RITENUTO opportuno e necessario di dar forza di Legge alle disposizioni adottate in via amministrativa nel febbraio 1946 ed aprile 1947, concernenti emendamenti, modifiche ed aggiunte in materia di Tariffe Ferroviarie, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

ORDINO:

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 13

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente previsto, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10, intitolato „Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato" formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Gli ultimi capoversi degli art. 1 e 3 del D. L. n. 10 vanno cancellati e sostituiti dalla seguente disposizione:

Negli importi sopra indicati del 700, del 500 e del 300 per cento si intendono assorbite le maggiorazioni precedentemente in vigore.

Sezione 3. — Nell'art. 5 del D. L. n. 10 vanno cancellate le disposizioni contenute alle lettere *a) b) c).*

Sezione 4. — L'ultimo capoverso dell'art. 6 del D. L. n. 10 va cancellato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

Ogni qual volta da qualsiasi fatto dello spedizioniere derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle Ferrovie dello Stato non previamente autorizzata dalle autorità competenti, oppure quando la spedizione non corrisponda, per qualche concerne il mittente, la destinazione, il destinatario e la natura della merce, alla autorizzazione relativa, l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una sopratasse pari a dieci volte l'intero prezzo del trasporto della spedizione, ma non inferiore a L. 12.500.—.

Le sopratasse minime di L. 250.— e di L. 12.500.— sono soggette alle maggiorazioni che risultassero dovute nel momento della presentazione della spedizione, sui prezzi di trasporto delle Ferrovie dello Stato.

Sezione 5. — Gli articoli 7, 8 e 9 del D. L. n. 10 vanno cancellati.

ARTICOLO II

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 154

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente previsto, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164, intitolato „Aumento delle tariffe di trasporto di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato" formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Gli articoli 8, 10 e 11 del D. L. n. 164 vanno cancellati.

ARTICOLO III

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE E DEPOSITO DELLE STESSE

Sezione 1. — Le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10, adottate coll'articolo I del presente Ordine hanno avuto effetto entro il Territorio dal giorno 7 febbraio 1946 e quelle del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164, adottate coll'articolo II del presente Ordine dal giorno 6 aprile 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 2. — Copie dei Decreti menzionati nella precedente sezione sono depositate presso la Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato in Trieste e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà stato da me firmato.

Trieste, 23 maggio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 365

COMPENSO AI MAESTRI DELLE SCUOLE DI STATO SOGGETTI AD ORARIO ALTERNATO

CONSIDERATO che in un numero considerevole di scuole elementari, per esigenze didattiche, insufficienza di locali ed affluenza di alunni, è stata disposta per l'anno scolastico 1946/47 l'introduzione dell'orario alternato;

RITENUTA una l'opportunità di assegnare ai maestri soggetti all'orario alternato un equo compenso;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Ai maestri delle Scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato l'insegnamento con due turni in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta l'annua indennità di Lire cinquemila lorde.

ARTICOLO II

L'indennità stabilita nell'Articolo I del presente Ordine sarà corrisposta con effetto dal 1.mo gennaio dell'anno scolastico 1946/47.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 2 maggio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 366

ADEGUAMENTO DEI CAPITALI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

CONSIDERATA l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche alle leggi relative al capitale sociale e al fondo di garanzia delle imprese assicuratrici in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel presente Ordine, tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato di data 4 ottobre 1946, No. 404, intitolato „Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici" sono estese per virtù di quest'Ordine, di cui fanno parte integrante, al Territorio, ove avranno lo stesso vigore ed effetto, come se fossero interamente riportate nel presente Ordine.

Sezione 2. — Copie del sopra citato Decreto Legislativo sono state depositate presso le autorità giudiziarie e negli uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e potranno essere liberamente esaminate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità contenuti nel Decreto Legislativo citato nell'Articolo I del presente Ordine debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con le parole „Governo Militare Alleato". Nulla in quanto contenuto nel presente Ordine può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona o Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persona che a proprietà, od oggetti esistenti nel Territorio.

ARTICOLO III

Le disposizioni contenute nell'Articolo 6 del Decreto Legislativo, di cui all'Articolo 1 del presente Ordine, debbono ritenersi inesistenti e non fanno parte del presente Ordine.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine avrà effetto alla data in cui sarà da me firmato, salvo restando quanto diversamente disposto negli Articoli 1 a 5 del Decreto Legislativo menzionato nell'Articolo 1 del presente Ordine.

TRIESTE, 24 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 370

COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

POICHE' si ritiene opportuno e necessario di emanare nuove disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo delle poste e delle telecomunicazioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio");

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IO. H. F. ROBERTSON, Colonello, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili
Sostituto.

ORDINO:

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI CIRCA LE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Sezione 1. — Con le eccezioni e modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, No. 725, emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 53 del 5 marzo 1947 e concernenti le "Disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e relativi allegati, sono per virtù di questo Ordine, ed in quanto applicabili, estese al Territorio.

Sezione 2. — Il primo comma dell'Articolo 7 dell'allegato 1 è cancellato e sostituito dal seguente:

"L'espletamento di lavoro straordinario retribuito si intende autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di cassa, ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dagli organici per la sostituzione del personale assente".

Sezione 3. — Il comma secondo dell'Articolo 8 dell'allegato 1 è cancellato.

Sezione 4. — L'ultimo comma dell'Articolo 8 dell'allegato 1 è cancellato e sostituito dal seguente:

"Per i funzionari di grado superiore al VII i compensi per lavoro straordinario possono eccezionalmente essere stabiliti dal Governo Militare Alleato in relazione all'attività e al rendimento, in misura forfettaria annuale ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal 1.o e dal 2.o comma dello Articolo 6".

Sezione 5. — Il primo comma dell'Articolo 10, Capo III dell'allegato 1, è cancellato e sostituito dal seguente:

"Al personale di ruolo e non di ruolo delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli Articoli V e seguenti dell'Ordine No. 217 ed emendamenti apportati dall'Ordine No. 284, è corrisposto un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo quanto disposto dall'Articolo 12, ultimo comma."

Sezione 6. — I commi 5.o e 6.o dell'Articolo 12 dell'allegato 1 sono cancellati e sostituiti dal seguente:

"Le norme per determinare le maggiorazioni del premio e le riduzioni di questo sono approvate dal Governo Militare Alleato. Tale premio, che è cumulabile con le altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto, è pure concesso in misura giornaliera corrispondente al premio di presenza di cui all'Ordine No. 217 ed emendamenti apportati dall'Ordine No. 284".

Sezione 7. — L'Articolo 25 dell'Allegato 1 è cancellato e sostituito dal seguente:

"Al personale di ruolo e non di ruolo che presta servizio in uffici situati in zone malariche, riconosciute tali dal Presidente della rispettiva Zona, è concessa una indennità giornaliera di lire 5."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, No. 725, debbono ritenersi modificati e sostituiti con le parole: „Governo Militare Alleato e funzionari ed enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato" e nulla di quanto contenuto nel predetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni e rapporti esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, No. 725 e degli allegati allo stesso, è stata depositata presso le Direzioni Provinciali delle Poste e Telegrafi e presso le Presidenze di Zona, e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia, mentre le disposizioni di cui all'Articolo I del medesimo hanno effetto dalla data per le stesse rispettivamente stabilita.

Trieste, addì 29 maggio 1947.

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello, O.B.E.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili
Sostituto

Ordine N. 371 (244 A)

ATTENUAZIONE DELLE TASSE E SOPRATASSE IN MATERIA DI RICHIESTA ED USO DEI CARRI FERROVIARI ED EFFETTUAZIONE DI SPEDIZIONI IRREGOLARI

PREMESSO che si è considerato opportuno modificare le tasse e sopratasse in materia di effettuazione di spedizioni irregolari previste dagli articoli II e III dell'Ordine No. 244 del 23 dicembre 1948.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI II E III DELL'ORDINE No. 244

1) Le sopratasse minime di L. 2500 e L. 125 previste dagli articoli II e III dell'Ordine No. 244 sono modificate rispettivamente in L. 1800 e L. 100.

2) Tali nuove sopratasse minime sono soggette alla maggiorazione che risulti dovuta — nel movimento in cui le spedizioni relative vengono presentate per l'esecuzione — sui prezzi di trasporto di uso sulle Ferrovie dello Stato.

ARTICOLO II

EFFICACIA DELL'ORDINE

Le disposizioni del presente Ordine s'applicano dal 6 aprile 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 23 Maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 374 (298 A)

ULTERIORI MODIFICHE DELLE NORME DI PROCEDURA RELATIVE AL GIUDIZIO ARBITRALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI TRIESTE

PREMESSO che con l'Ordine No. 298 di data 27 dicembre 1946 erano state apportate alcune modifiche alle Norme di Procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste, approvate con Decreto Ministeriale 29 dicembre 1926, (qui di seguito denominate "Norme di Procedura");

RITENUTA l'opportunità di apportare a dette Norme alcune ulteriori modifiche;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

L'articolo 1 delle Norme di Procedura è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Sezione 1. — Alla competenza del Giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste sono deferite tutte le controversie commerciali, industriali, marittime ed agrarie, comprese gli affari bancari, di assicurazione, trasporti terrestri e ferroviari e spedizioni di merci, che le parti per obbligazione contemporanea o successiva al contratto dal quale la controversia deriva abbiano convenuto per iscritto di sottomettere alla sua decisione.

Sezione 2. — Gli stranieri sono soggetti al Giudizio Arbitrale anche quando essi abbiano accettato senza riserve una fattura o uno stabilito contenente la clausola che deferisce al Giudizio Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura le controversie derivanti dall'affare conchiuso".

ARTICOLO II

L'articolo 4 dell'Ordine No. 298 di data 27 dicembre 1946 è modificato nel senso che alla designazione degli arbitri per la formazione del Collegio Arbitrale parteciperà anche l'Associazione degli Armatori.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 23 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 377 (64 A)

ABOLIZIONE DELL'UFFICIO FORESTALE E RIORDINAMENTO DELLA „SEZIONE FORESTALE" DELLA POLIZIA CIVILE

ATTESO che si ritiene necessario di revocare l'Ordine 64 e di riorganizzare e determinare i compiti della „Sezione Forestale" della Polizia Civile, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, (qui di seguito denominata il „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

È revocato l'Ordine 64 di data 14 gennaio 1946.

ARTICOLO II

La „sezione forestale" della Polizia Civile viene riorganizzata con il personale e le funzioni determinate in appresso.

ARTICOLO III

La „Sezione Forestale" amministrerà tutti i beni e le proprietà e assumerà le attribuzioni già spettanti agli Uffici forestali a norma dell'Ordine 64 e tutti gli ulteriori compiti che verranno determinati dal Governo Militare Alleato. Essa eserciterà pure tutte le mansioni relative alla caccia e alla pesca in conformità agli Ordini da impartirsi dal Governo Militare Alleato. Tutti i doveri e le facoltà spettanti agli Uffici forestali in base a Ordini precedenti del Governo Militare Alleato saranno di competenza della predetta „Sezione Forestale".

ARTICOLO IV

Sezione 1. — Il personale destinato a tale „sezione forestale" sarà selezionato tra membri delle Forze della Polizia Civile.

Sezione 2. — L'assegnazione del personale e la determinazione delle „Zone" e delle „Stazioni" saranno disposti secondo le direttive del Comandante delle Forze di Polizia della Venezia Giulia.

Sezione 3. — I membri della „Sezione Forestale" delle Forze di Polizia Civile sono sottoposti agli ordini e alle istruzioni dell'Ufficiale Capo della Divisione Agricoltura del Governo Militare Alleato, e ciò per quanto riguarda le attribuzioni di carattere tecnico; mentre in ogni altro campo, dovranno attenersi alle direttive e agli ordini del comandante delle Forze di Polizia della Venezia Giulia.

ARTICOLO V

Sezione 1. — Gli stipendi e salari come pure tutte le rimanenti spese concernenti il personale della „Sezione Forestale" saranno corrisposti dalla Polizia Civile.

Sezione 2. — I fondi necessari per la suddetta „Sezione Forestale" saranno provveduti dall'Ufficiale Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato, in base a preventivi che saranno da prodursi in conformità alle istruzioni che verranno in seguito emanate dallo stesso Capo della Divisione di Finanza.

Sezione 3. — L'impiego dei proventi derivanti a questa „Sezione Forestale" dall'Amministrazione delle proprietà demaniali avverrà in base alle istruzioni che saranno impartite dall'Ufficiale Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 23 Maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 383 (273 A)

NORME INTEGRATIVE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREMIO D'INVERNO

Ritenuto opportuno e necessario di emanare disposizioni integrative all'Ordine N. 273, in data 26 novembre 1946, relativo al Premio d'Inverno a favore dei lavoratori privati, dei disoccupati e dei grandi invalidi del lavoro, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata "Territorio");

IO, H.P.P. ROBERTSON, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto,

ORDINO:

ARTICOLO I

PREMIO D'INVERNO AI SOCI LAVORATORI DI DETERMINATE COOPERATIVE

Ai soci lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro edili, meccaniche ed affini, il Premio d'Inverno sarà corrisposto dalla Cassa Unica Assegni Familiari con le modalità previste dall'Articolo V, Sezioni 1 e 2, dell'Ordine N. 273, in data 26 novembre 1946.

ARTICOLO II

PREMIO D'INVERNO AGLI OPERAI RICHIAMATI ALLE ARMI

Sezione 1. — Agli operai con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche, i quali risultino richiamati alle armi alla data del 1 settembre 1946 ed ai quali sia stato corrisposto dall'Amministrazione militare italiana il cosiddetto "premio della Repubblica" nella misura di L. 1,500.—, compete, a titolo di Premio d'Inverno, un importo di L. 1,500.—, qualora essi beneficino degli assegni familiari ai sensi del R. D. L. 20 ottobre 1940, n. 1435, e successive modifiche.

Sezione 2. — Gli importi dovuti ai sensi della Sezione precedente saranno corrisposti agli aventi diritto, su domanda dell'interessato, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e a questo rimborsati dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

PREMIO D'INVERNO AI LAVORATORI RICOVERATI IN CASE DI CURA

Sezione 1. — Il Premio d'Inverno compete anche ai lavoratori i quali alla data del 1 settembre 1946 si trovavano ricoverati in case di cura, purchè risulti che posteriormente al 30 giugno 1939, o nell'anno precedente il loro ricovero, sia stato versato o dovuto a loro favore almeno un contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Sezione 2. — I pagamenti di cui alla Sezione precedente saranno effettuati dalla Cassa Unica Assegni Familiari e saranno a carico del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per ottenere il Premio d'Inverno devono essere presentate dalle Cooperative di cui all'Articolo I e dai lavoratori di cui agli Articoli II e III del presente Ordine all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale entro il 30 giugno 1947, sotto pena di decadenza.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 20 maggio 1947.

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello, O.B.E.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili
Sostituto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 384

TARIFFE DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA

Ritenuto opportuno e necessario di approvare le tariffe dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura da riscuotersi per l'anno 1946 in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

ORDINO:

ARTICOLO I

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Sezione 1. — Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi per l'anno 1946 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, prestata nella Sezione seguente, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati dal R. D. 17 Agosto 1935 N. 1765.

Sezione 2. — Le misure ed i massimi di contributo a carico dei terreni soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1946 sono i seguenti:

ZONE	Saggi di contributo al netto dell'aggio sottoriale, riferiti a 100 di estimo o reddito imponibile	Saggi medi di contributo riferiti a 1 ha. di terreno, al netto dell'aggio sottoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie computati sui terreni pei quali non sia dovuta, in parte o in tutto, l'imposta terreni (Art. 22, lettera *b)* del regolamento 21 novembre 1918 N. 1889)	Massimi di contributo per ettaro (Art. 1, punto V, comma terzo del D. L. 11 Febbraio 1923, N. 332)
1	2	3	4
TRIESTE ..	35.60	21.80	88
POLA	19.30	29.90	84
GORIZIA ..	27.07	26.90	78

ARTICOLO II

CONTRIBUTI PER I LAVORI DI COLTIVAZIONE DI ORTI E DI GIARDINI

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati a norma dell'Art. 22, lettera *b)*, del regolamento 21 novembre 1918, N. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 3 della Sezione 2 dell'Articolo 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

MASSIMI DI CONTRIBUTO PER ETTARO

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'Art. 1, punto V, comma terzo, del D. L. 11 Febbraio 1923, N. 432, convertito in legge con legge 17 Aprile 1925, N. 473, e per ciascuna zona quelli stabiliti nella colonna 4 della Sezione 2, Articolo 1.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE DELL' ORDINE

Il presente Ordine avrà effetto dalla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 23 Maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 385

TERMINI PER L'UNIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

RITENUTO opportuno e necessario di modificare i termini di cui all'Art. 5 del R.D.L. 25 marzo 1943, No. 315, per l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura (a quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (in seguito denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — L'Art. 5 del R.D.L. 25 marzo 1943, No. 315 è abrogato e sostituito dal seguente:

„Il personale in servizio presso la Cassa Mutua e la loro Federazione nel momento del trasferimento di cui agli Articoli 3 e 4, è assunto dall'Istituto Nazionale Infortuni con la posizione da esso raggiunta alla data del 1 aprile 1943."

Sezione 2. — L'Ispettore per il Territorio dell'Istituto Nazionale Infortuni provvederà, previa approvazione da parte del Governo Militare Alleato, all'inquadramento del personale di cui alla Sezione precedente.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 17 Maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 386 (82 A)

PROROGA DELL'INDENNITA' SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

RITENUTO opportuno e necessario di prorogare sino a tutto il 31 maggio 1947 le disposizioni relative all'indennità speciale di disoccupazione di cui all'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1945, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

La speciale indennità temporanea di disoccupazione concessa per un periodo di tre mesi con l'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, e successivamente prorogata sino al 30 aprile 1947, rimarrà in vigore a tutto il 31 maggio 1947.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 17 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 387

MODIFICAZIONI AD ALCUNE NORME RELATIVE ALLE LICENZE ANNUALI DEI SALARIATI STATALI E ALL' INDENNIZZO DI LICENZIAMENTO PER GLI OPERAI TEMPORANEI DIPENDENTI DALLO STATO

POICHE' si ritiene opportuno e necessario di apportare alcune modificazioni alle norme relative alle licenze annuali dei salariati statali e all' indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"),

IO, H.F.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONI AD ALCUNE NORME RELATIVE ALLE LICENZE ANNUALI DEI SALARIATI STATALI E ALL'INDENNIZZO DI LICENZIAMENTO PER GLI OPERAI TEMPORANEI DIPENDENTI DALLO STATO

Sezione 1. — Con le modificazioni di cui al presente Ordine, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, No. 15, emesso dal Governo Italiano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 36 del 13 febbraio 1947, concernenti modificazioni ad alcune norme relative alle licenze annuali dei salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato sono, per virtù di questo Ordine, estese al Territorio.

Sezione 2. — L'ultimo comma dell'Articolo 1 del decreto di cui alla Sezione 1 del presente Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„Queste ultime licenze annuali possono, in casi eccezionali, venire prorogate per più lunghi periodi con autorizzazione del Governo Militare Alleato".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — Il penultimo comma dell'Articolo 4 del decreto di cui alla Sezione 1 del presente Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„Detta indennità è ragguagliata, sia per i salariati di ruolo, sia per le vedove e gli orfani di essi, a 20 giornate della paga o retribuzione, spettanti alla data di cessazione dal servizio o del licenziamento, e degli altri eventuali assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percetti per ogni anno di servizio utile.

Si applica per la liquidazione di detta indennità la Sezione 2 dell'Articolo XVII dell'Ordine Generale No. 340".

Sezione 4. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, No. 15, sono cancellati e sostituiti con le parole „Governo Militare Alleato e funzionari ed enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato", e nulla di quanto contenuto nel predetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od ente operante sotto la sua autorità sia con riguardo a persone che a beni e rapporti esistenti nel Territorio.

ARTICOLO II

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D. L. C.P.S. 24 GENNAIO 1947. No. 15

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, No. 15, modificate ai sensi del presente Ordine, avranno pieno effetto con decorrenza dal 1 dicembre 1946.

ARTICOLO III

DEPOSITO DI COPIE DEL D.L.C.P.S. 24 GENNAIO 1947. No. 15

Una copia del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 24 gennaio 1947, No. 15, viene depositata presso l'Intendenza di Finanza e la Prefettura di Zona e potrà essere liberamente consultata da ogni persona interessata.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 20 maggio 1947.

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello, O.B.E.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili
Sostituto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 388

AUTORIZZAZIONE ALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE SCOLASTICHE DEL TERZO ORDINE DI S. FRANCESCO D' ASSISI DI TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE LEGALE DA TOMADIO A TRIESTE

ATTESO che la Congregazione delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di S. Francesco d' Assisi con sede legale in Tomadio ha inoltrato domanda di autorizzazione a trasferire la propria sede legale da Tomadio a Trieste in Via Risorta No. 3;

Atteso che la su accennata domanda ha avuto l'approvazione scritta del Presidente della Zona di Trieste;

Ritenuto che non sussiste alcun motivo per respingere la domanda;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

1. — La Congregazione delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di S. Francesco d'Assisi viene con ciò autorizzata a trasferire la propria sede legale da Tomadio a Trieste in Via Risorta No. 3.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 23 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 105

CONVALIDA DI UN' IPOTECA SU UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'

CONSIDERATO che con disposizione in data 18 gennaio 1945 del Direttore Generale del Tesoro, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, è stata ordinata l'iscrizione di un'ipoteca su un immobile sito in Trieste di proprietà della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà a garanzia delle masse degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano della predetta compagnia; e

CONSIDERATO che si ritiene opportuno di convalidare la suddetta disposizione;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Viene convalidata a tutti gli effetti la disposizione in data 18 gennaio 1945 del Direttore Generale del Tesoro, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, con cui è stata ordinata l'iscrizione d'un'ipoteca per Lire 2.200.000.— (duemilioniduecentomila) a peso dell'immobile Part. tav. 1014 di Trieste città di proprietà della Compagnia d'Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà con sede a Trieste, e ciò a garanzia delle masse degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano della predetta Compagnia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

L'Ufficio Tavolare di Trieste iscriverà d'ufficio l'ipoteca di cui all'Articolo I del presente Ordine.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 17 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 113

INQUADRAMENTO DI SEGRETARI ECONOMI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE TECNICA

CONSIDERATE le disposizioni dell'Ordine No. 290 riguardante la revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli istituti e scuole di istruzione media tecnica e tenuto conto dei risultati delle ispezioni eseguite in conformità alle suddette disposizioni

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1. *a)* il rag. Clemente PAULIN, segretario — economo titolare presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Gorizia è promosso al grado IX (Gruppo B) con la qualifica di prima classe;

   b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l'anzianità complessiva di servizio di anni 12, mesi 1 e l'anzianità nel grado IX di anni 3, mesi 1.

2. *a)* il rag. Giuseppe PINTO, segretario economo titolare presso la Scuola Tecnica Industriale di Gorizia è promosso al grado X (gruppo B) con la qualifica di Segretario economo di seconda classe;

   b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l'anzianità complessiva di servizio di anni 7 e l'anzianità nel grado X di anni 2.

3. *a)* il rag. Francesco OMBRICOLI, segretario economo titolare presso la Scuola Tecnica Industriale di Cormons è promosso al grado X (gruppo B) con la qualifica di Segretario economo di seconda classe.

   b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l'anzianità complessiva di servizio di anni 7, mesi 10, giorni 15, e l'anzianità nel grado X di anni 2, mesi 10, giorni 15, e ciò a sensi del D. M. 13 novembre 1940, Boll. Uff. II, No. 10, di data 6 marzo 1941 e con riserva di fissare definitivamente la sua anzianità in conformità al suddetto Decreto Ministeriale.

4. Le suddette tre promozioni hanno effetto dal 16 ottobre 1945.

5. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

TRIESTE, li 24 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 114

LIQUIDAZIONE DELLA „DITTA ENRICO KRISA SUCC.", TRIESTE

POICHE' con l'Ordine No. 53, di data 3 gennaio 1946, emanato da ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, la GERMANIA è stata dichiarata Stato nemico, e

POICHE' risulta che la „Ditta Enrico Krisa Succ." Trieste (qui di seguito chiamata „la Ditta") è interamente od in parte di proprietà AUSTRIACA e svolge la sua attività nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"), e

POICHE' si ritiene opportuno di liquidare la Società e di nominare un liquidatore della stessa,

IO, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto,

ORDINO:

ARTICOLO I

La „DITTA ENRICO KRISA SUCC." TRIESTE, è col presente Ordine posta in liquidazione.

ARTICOLO II

Il signor Costantino PALÆOLOGO, via Goppa 4, TRIESTE, è nominato liquidatore della Società nel Territorio.

ARTICOLO III

Il suddetto liquidatore avrà tutte le funzioni, poteri, diritti e doveri di un liquidatore di proprietà nemiche ai sensi di tutte le disposizioni di legge in vigore alla data dell'8 settembre 1943, a condizione che nell'esercizio delle funzioni, poteri, diritti e doveri di cui sopra egli soggiacerà al controllo del Governo Militare Alleato e si uniformi agli ordini dello stesso.

ARTICOLO IV

Il liquidatore di cui sopra potrà essere rimosso dall'incarico ed i suoi successori nominati per iscritto da me o da chiunque mi succeda nel mio Ufficio.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 21 maggio 1947.

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello, O.B.E.,
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili
Sostituto

Declassified U.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avviso N. 23

REVOCA DI ORDINI

I numeri assegnati agli Ordini come qui sotto indicati sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri:

ORDINE No. 327

ORDINE No. 328

Trieste, 26 maggio 1947

Per ordine del Colonnello BOWMAN:
CHARLES M. MUNNECKE
Tenente Colonnello
Capo dell'Ufficio Legale

Errata - corrige

La tabella B annessa all'Ordine No. 191 riguardante „Disposizioni in materia d'Assicurazione per l'Assistenza Malattia a favore dei Lavoratori Agricoli" apparsa nella Gazzetta No. 26, pag. 26, va rettificata come segue:

Le parole „assist. sanit. farmaceutica" stampate sotto „Prestazioni" per le categorie 4 e 5 e le parole „assist. sanit. farmaceutica" stampate sotto „Prestazioni ai familiari viventi a carico" per la categoria 5, vanno annullate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 53 A

EMENDAMENTO ALLE LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ DI TRAFFICO SULLA STRADA TRIESTE - S. GIOVANNI

Poichè si ritiene opportuno apportare certi emendamenti all'Ordine di Zona N. 53 del 13 Aprile 1947 regolante i limiti della velocità di traffico sulla strada Trieste S. Giovanni,

Io, A. H. GARDNER, Ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

ARTICOLO I

La Sez. 2 Art. III dell'Ordine di Zona N. 53 del 12 Aprile 1947 viene col presente ordine annullata e sostituita come segue:

a) Appena accertata la trasgressione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all'agente di polizia in uniforme responsabile dell'accertamento l'importo di Lire 1000, evitando così il pronto pagamento un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria. L'agente di polizia rilascierà al trasgressore una ricevuta per l'ammontare dell'ammenda e tratterà un duplicato della stessa per la trasmissione ai suoi superiori insieme coll'importo ricevuto.

b) In caso di seconda o susseguenti trasgressioni od in caso di rifiuto di pagare prontamente l'importo stabilito nel paragrafo *a)* il trasgressore sarà giudicato dal Pretore, che potrà anche, a sua discrezione, ritirare all'autista la patente d'abilitazione e/o sospendere il ritiro del permesso di circolazione per un periodo non eccedente un anno.

ARTICOLO II

Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 21 Maggio 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 136

REVOCA DELL'ORDINE DI ZONA No. 131 E 132 E NOMINA DELL'ENTE GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILI QUALE AMMINISTRAZIONE PER LA TEMPORANEA GESTIONE DEI BENI APPARTENENTI AL SUDDITO BRITANNICO GUTIERS PEGNA ALFREDO E AL SUDDITO GRECO PALEOLOGO RODOLFO

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi, con ciò

ORDINO:

ARTICOLO 1

Gli Ordini di Zona No. 131 e 132 sono con il presente ordine revocati.

ARTICOLO II

L'Ente Gestione e Liquidazione Immobili è con il presente Ordine nominato quale amministratore per la temporanea gestione dei beni appartenenti al suddito britannico GUTIERS PEGNA Alfredo e al suddito greco PALEOLOGO Rodolfo, con tutti i poteri e doveri stabiliti nell'Ordine Generale No. 62.

Quest'Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 7 Maggio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 137 (107 C)

NOMINA DEL SIGNOR MICOTTI EUGENIO A DIRETTORE DELL'UFFICIO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GORIZIA

PREMESSO che con l'Ordine di Zona No. 132 datato 21 Marzo 1947 il Dr. VELVI Giuseppe è stato nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Gorizia e
PREMESSO che il Dr. VELVI Giuseppe ha con data 1o. Aprile
IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant, Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con l'Ordine Generale No. 62

ORDINO:

1. — Il Signor MICOTTI Eugenio è con ciò nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Gorizia al posto del Dr. VELVI Giuseppe.

2. — Il presente Ordine entra in vigore con la data del 10 Aprile 1947.

Datato a Gorizia, addì 12 Maggio 1947.

FRED. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 92

CUSTODE DEGLI ALBI

1. — *Poichè con l'ordine Amministrativo di Zona del 24 Settembre 1945, il Dott. CARLO FRANCHI venne nominato quale Custode degli Albi per le Professioni ed Arti, e*

poichè il Dott. CARLO FRANCHI ha completato il suo lavoro quale Custode degli Albi delle Professioni ed Arti, ed ora non è più necessario avere un Custode degli Albi,

Perciò, Io, Ten. Col. E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

ESONERO

il Dott. CARLO FRANCHI dalle sue responsabilità quale Custode di tutti gli Albi per le Professioni ed Arti di Pola.

2. — Quest'ordine avrà effetto col 15 Maggio 1947.

Pola, 17 Maggio 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona - Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 93

NOMINA DEL DIRETTORE DELL'OPERA MATERNITA' INFANZIA

1. — *Io, Ten. Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il*

Dott. GUGLIELMI FOLCO

quale Direttore dell'Opera Maternità ed Infanzia.

2. — Quest'ordine avrà effetto dal Marzo 1947.

Pola, 20 Maggio 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ANALISI DEL LAVORO SVOLTO DALLE COMMISSIONI PER L'EPURAZIONE E DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO PER L'EPURAZIONE NELLA VENEZIA GIULIA DAL LUGLIO 1945 AL 31 MARZO 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMISSIONI D'EPURAZIONE DI PRIMA

COMMISSIONE D'EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA	SCHEDE PERSONALI E DENUNCE		Avvisi di Procedura superstiti o temporaneamente	OPTO	
	Ricevute	Decise senza alcun provv. (Archiviate)		Inoltrate	Accolte
TRIESTE:					
Sezione I	6.769	6.223	451	385	191
Sezione II	10.712	9.945	394	399	66
Sezione III	8.678	8.279	302	302	103
Sezione IV	18.649	17.577	731	685	349
GORIZIA	4.161	3.902	266	259	130
POLA	4.654	2.886	167	167	58
TOTALE	47.979	45.101	2.307	2.197	1.003

COMMISSIONI D'EPURAZIONE PER

ZONA	SCHEDE PERSONALI		Avvisi presentati superstiti o Ricostituiti
	Ricevute	Archiviate	
TRIESTE	3.316	2.998	318
GORIZIA	520	443	87
POLA	290	255	15
TOTALE	4.166	3.696	420

COMMISSIONE TERRITORIALE

APPELLI		DECISIONI DELLE COMMISSIONI DI PRIMA ISTANZA			Proteste rimandate dalle Commissioni di prima istanza per una nuova udienza	Proteste pendenti
Ricevuti	Definiti	Confermate	Annullate parzialmente	Annullate in pieno		
715	687	16	254	222	40	58

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ISTANZA — TRIESTE — GORIZIA — POLA

SEZIONI		Totale ordini finali emessi	Totale pratiche pendenti	DOMANDE DI RIASSUNZIONE			
Esposte	Pendenti			Ricevute	Accolte	Respinte	Pendenti
31	163	222	290	323	161	363	1
13	309	85	683	229	142	68	19
37	87	215	182	2	1	1	—
383	32	1.077	73	—	—	—	—
123	—	126	—	124	112	11	1
68	1	72	22	53	22	26	2
671	582	1.797	1.160	932	438	471	23

LE LIBERE PROFESSIONI ED ARTI

OPPOSIZIONI				Totale ordini finali emessi	Totale pratiche pendenti
Inoltrate	Accolte	Rigettate	Pendenti		
332	181	134	17	315	17
74	26	48	—	61	—
18	7	10	1	10	18
424	214	192	18	386	35

D'APPELLO PER L'EPURAZIONE

DOMANDE PER LO SBLOCCO DI VALORI DI PRESUNTI FASCISTI SEQUESTRATI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO				
Ricevute	Esaminate	Accolte	Respinte	Pendenti
180	148	126	2	22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 17

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine		Pag.
No. 361	Assorbimento dell'Istituto Generale dei Poveri nell'Ente Comunale di Assistenza	635
No. 364	Emendamenti, modifiche ed aggiunte in materia di tariffe ferroviarie	636
No. 365	Compenso ai maestri delle scuole di Stato soggetti al orario alternato	637
No. 366	Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici	635
No. 370	Competenze accessorie del personale delle Poste e Telecomunicazioni	638
No. 371 (244 A)	Attenuazione delle tasse e sopratasse in materia di richiesta ed uso dei carri ferroviari ed effettuazione di spedizioni irregolari	640
No. 374 (298 A)	Ulteriori modifiche delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste	641
No. 377 (64 A)	Abolizione dell'Ufficio Forestale e riordinamento della Sezione Forestale della Polizia Civile	642
No. 383 (273 A)	Norme integrative relative al pagamento del premio di inverno	643
No. 384	Tariffe dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura	644
No. 385	Termini per l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro	645
No. 386 (82 A)	Proroga dell'indennità di disoccupazione	646
No. 387	Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze annuali dei salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato	646
No. 388	Autorizzazione alla congregazione delle suore scolastiche del terz'Ordine di S. Francesco d'Assisi di trasferire la propria sede legale da Tolmezzo a Trieste	648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag.

Ordine Amministrativo

No. 105 Convalida di un'ipoteca su un immobile di proprietà della Compagnia di assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà 648

No. 113 Inquadramento di segretari economi di istituti di istruzione tecnica 649

No. 114 Liquidazione della ditta „Enrico Kreso Succ.", Trieste 650

Avviso

No. 23 Revoca di Ordini 651

Errata Corrige 651

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 53 A Emendamento alle limitazioni della velocità di traffico sulla strada Trieste - S. Giovanni 652

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 136 Revoca dell'Ordine di Zona No. 131 e 132 e nomina dell'Ente Gestione e Liquidazione Immobili quale amministrazione per la temporanea gestione dei beni appartenenti al suddito britannico Cutiers Pegna Alfredo e al suddito greco Paleologo Rodolfo 653

No. 137 (107 C) Nomina del signor Miotti Eugenio a direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Gorizia 653

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 92 Custode degli Atti 654

No. 93 Nomina del direttore dell'Opera Maternità Infanzia 654

PARTE III

Appendice Analisi del lavoro svolto dalle Commissioni per l'epurazione e dalla Commissione Territoriale d'Appello per l'epurazione nella Venezia Giulia dal luglio 1945 al 31 marzo 1947 655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 16 - 15 Maggio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 103 (49 A)

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

PREMESSO che si è ritenuto opportuno e necessario la revisione delle Tasse di bollo di cui alla tariffa allegato „A" alla Legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni e di quelle stabilite coll'Ordine Generale n. 49, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalla Forza Alleata (qui appresso chiamata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN Colonnello A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ART. 1

Le Sezioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (a), 9, 10 ed 11 dell'art. 1 dell'Ordine Generale 49 sono abrogate e sostituite dagli Articoli 2 sino al 9 compreso.

ART. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a Lire una sono aumentate a Lire due; quelle d'importo di Lire una e frazioni di Lire una sono aumentate a Lire tre.

Le tasse fisse di Lire 2, 3, 6, 8, 12 e 24 sono elevate come segue:

Da L. 2.— a L. 12.—		da L. 8.— a L. 32.—	
„ „ 3.— „ „ 16.—		„ „ 12.— „ „ 40.—	
„ „ 6.— „ „ 24.—		„ „ 18.— „ „ 60.—	
		„ „ 24.— „ „ 80.—	

Restano immutate le tasse di bollo previste dall'art. 30 della Tariffa „A"

ART. 3

1. — Le aliquote di tasse da bollo stabilite dagli articoli 32 e 205 della Tariffa „A" per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture, distinte e stralci sono determinate come segue:

	Tassa fissa
Per somme fino a L. 1.000.—	L. 1.—
per somme superiori a L. 1.000.— e non superiori a L. 400.000.—	„ 2.—
per ogni 1.000.— Lire o frazione di 1.000.— Lire.	

2. — Quando la somma supera (1) L. 500.000.— ovvero (2) sia indeterminata o (3) è saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di quote o delle precedenti quietanze: Tassa fissa L. 1.000.—.

ART. 4

Le aliquote di tasse di bollo stabilite dagli articoli 53, 54, 206 e 207 della Tariffa „A" nonchè quelle dell'art. 24 della Legge dell'Imposta Generale sull'Entrata 19 giugno 1940 n. 762 per tutti indistintamente i documenti in esse previsti, sono modificate come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tassa fissa

per somme sino a L. 1.000.— ..... L. 1.—
per somme superiori a L. 1.000.— e fino Lire 5.000.— ..... „ 2.—

per ogni mille lire o frazione di 1.000.— Lire ;

per somme superiori a L. 5.000.— o per valori indeterminati ..... L. 10.—

ART. 5

La tassa fissa per le copie, estratti ed altrettali di cambiali, di cui agli art. 34 e 201 della Tariffa „A" è aumentata a Lire 24.—.

ART. 6

1. — Le tasse fisse di bollo stabilite dall'art. 6 (2 comma) del R. D. L. 11 maggio 1942, n. 501, aumentate in virtù della Sezione 8 Art. 1 dell'Ordine Generale n. 49 sono aumentate come segue:

per ogni causa civile innanzi al pretore ..... L. 40.—
per ogni causa civile innanzi ai Tribunali ..... „ 80.—
per ogni causa civile innanzi alla Corte d'Appello ..... „ 120.—

2. — Le tasse fisse e graduali previste dagli articoli 118 n. 12-13; 119 n. 10-11; 120 n. 7 della Tariffa „A" per le sentenze e per i provvedimenti pronunciati in Camera di Consiglio a sensi dell'Art. 737 C.P.C. sono quadruplicate.

ART. 7

Le tasse graduali stabilite in ragione della dimensione della carta di cui agli art. 27-193 n. 3, 210 e 211 della Tariffa „A" sono aumentate come segue:

da L. 9.— a L. 12.—; da L. 12.— a L. 16.—; da L. 18.— a L. 24.—; da L. 30.— a L. 40.—;

ART. 8

Sezione I. — Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nel Territorio o nell'area in cui la lira italiana ha corso legale, sono stabilite come segue:

1) con scadenza non superiore ad un mese dalla data dell'emissione o della presentazione al visto ..... L. 1.—

per ogni 1000 Lire o frazione di 1000 Lire.

2) con scadenza non superiore a quattro mesi

Tassa

fino a Lire 500.— ..... L. 1.50
oltre Lire 500.— a L. 1.000.— ..... „ 3.—
per le somme superiori a L. 1.000.— e frazioni di L. 1.000.— tassa di Lire 3.— per ogni 1.000.— Lire o frazione di 1.000.—.

3) con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

Tassa

fino Lire 500.— ..... L. 3.—
oltre Lire 500.— fino a L. 1.000.— ..... „ 6.—
per le somme superiori a Lire 1.000.— a frazioni di Lire 1.000.— tassa di L. 6.— per ogni 1.000.— Lire o frazioni di 1.000.— Lire.

4) con scadenza superiore a sei mesi, o non data o scadenza in bianco, o mancante dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali stabilite al n. 3 per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — La tassa graduale di cui ai n. 2, 3 e 4 del presente Articolo è ridotta alla metà per le cambiali emesse nel territorio e pagabili fuori dell'area nella quale la lira italiana ha corso legale; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti fuori dell'area nella quale la lira italiana ha corso legale in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel luogo di origine.

Sezione 3. — Se l'emessa tassa di bollo è stata pagata nel luogo di origine delle cambiali sono soggette alla intera tassa graduale di cui alla Sezione 1 del presente Articolo.

ART. 9

1. — Le tasse di bollo previste nell'art. 30 della Tariffa „A" sono stabilite come segue:

a) Titoli nominativi:

				Tasse
quando il capitale nominale del titolo non supera L.	1.000			L. 18.—
quando supera L.	1.000.—	e non L.	5.000.—	„ 24.—
quando supera „	5.000.—	„ „	10.000.—	„ 36.—
quando supera „	10.000.—	„ „	50.000.—	„ 48.—
quando supera „	50.000.—	„ „	100.000.—	„ 72.—
quando supera „	100.000.—			„ 90.—

b) titoli al portatore:

quando il capitale nominale del titolo non supera L.	1.000.—			„ 24.—
quando supera L.	1.000.—	e non L.	5.000.—	„ 36.—
quando supera „	5.000.—	„ „	10.000.—	„ 48.—
quando supera „	10.000.—	„ „	50.000.—	„ 72.—
quando supera „	50.000.—	„ „	100.000.—	„ 96.—
quando supera „	100.000.—			„ 120.—

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

2. — La tassa sui titoli si corrisponde mediante puntone marche da bollo o carta bollata, quella sui certificati provvisori esclusivamente con marche da bollo o carta bollata.

3. — Quando la tassa è pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio del Registro.

4. — Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato Articolo 30.—

ART. 10

1. — Le tasse graduali previste dagli articoli 38 e 203 della Tariffa „A" riguardanti gli atti di protesto cambiario, sono stabilite, per ogni foglio dell'originale, nella misura seguente:

	Tassa fissa
Se la cambiale non supera L. 1.000.—	L. 12.—
se supera L. 1.000.— e non L. 10.000.—	„ 16.—
se supera L. 10.000.— e non L. 100.000.—	„ 24.—
per somme superiori a L. 100.000.—	„ 32.—
copie per ogni foglio qualunque sia l'importo della cambiale	„ 24.—

2. — Le suddette tasse nel caso che il protesto non sia scritto sulla cambiale devono essere corrisposte mediante carta bollata.

ART. 11

Le aliquote di tasse sugli assegni bancari emessi in conformità del R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e previste dagli articoli 35 e 202 della Tariffa „A" sono stabilite come segue:

	Tassa fissa
a) assegni emessi su banchieri	L. 1.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) assegni emessi su persone od enti che non siano banche, istituti di credito e banchieri e che siano pagabili soltanto fuori del Territorio e dell'area in cui la tira (traente) ha sede legale ..... » 3.—

La suddetta tassa fissa di Lire 3.— è comprensiva della tassa graduale di quietanza.

c) assegni contenenti la menzione prevista dal capoverso dell'art. 1 del R. D. 21 dicembre 1938 n. 1736, per l'accertamento della soggetta tassa graduale Lire 1.— per ogni 10.000.— lire o frazione di Lire 10.000.— dell'importo dell'assegno, col massimo di Lire 40.— (la tassa indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno.

ART. 12

A decorrere dal 1 giugno 1947 la tassa di bollo sugli assegni circolari di cui all'art. 17 della Tariffa „A", deve essere liquidata in base alla risultante della denuncia trimestrale eventuale dalla situazione trimestrale dei conti da presentarsi al competente Ufficio del Registro di questo Territorio entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. L'importo delle tasse trimestrali deve essere versato non oltre il 15o giorno successivo alla presentazione della denuncia all'Ufficio del Registro competente di questo Territorio.

ART. 13

Le tasse graduali sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali e riviste ed altre stampe di cui all'art. 59 della Tariffa „A" sono stabilite come segue:

per somme non superiori a L. 2000.— ..... L. 12.—
per somme superiori a L. 2000.— e non a Lire 3.000.— ..... » 18.—
per somme superiori a L. 3.000.— ..... » 24.—

ART. 14

Le aliquote di tasse sulle polizze e quietanze per premi dagonali prescritte dall'art. 62 della Tariffa „A" sono stabilite nella misura di Lire 2.— per ogni 1.000.— Lire o frazione di lire 1.000.— col massimo di Lire 200.—.

ART. 15

Le tasse fisse di bollo sulle dichiarazioni di avaria di cui all'art. 83 della Tariffa „A" sono stabilite come segue:

a) per le navi al di sotto delle venti tonnellate ..... L. 60.—
b) per piroscafi e velieri superiori a 100 e non a 1000 tonn. ..... » 150.—
c) per piroscafi e velieri superiori a 1000 tonn. ..... » 300.—

ART. 16

Le tasse previste all'Art. 85 e 86 della Tariffa „A" sono aboliti con effetto dal 1 luglio 1947. Non saranno rimborsi per tasse eventualmente già corrisposte.

ART. 17

1. — La tassa di bollo sulle inserzioni pubblicitarie previste dall'Art. 87 della Tariffa „A" è dovuta in misura proporzionale ed è determinata in Lire 3.— per ogni 100 Lire o frazione di 100 Lire del costo della inserzione ed è comprensiva di quella di quietanza.

2. — Qualora l'importo complessivo di tassa dovuta presenti in ultimo la frazione di Lire, questa deve essere arrotondata a Lire 1.—.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 18

La tassa di bollo sulle istanze, sui ricorsi principali ed incidentali e sulle memorie nei procedimenti avanti la Commissione Centrale delle Imposte dirette e delle Imposte indirette sugli affari è stabilita per ogni foglio in Lire 50 — da corrispondersi mediante carta bollata.

ART. 19

1. — Il limite di esenzione per i mandati di pagamento di cui agli articoli 104 e 105 della Tariffa „A" è elevato da Lire 80.— a Lire 1.000.—.

2. — È elevato da Lire 500.— a Lire 150.000.— il limite di esenzione per gli atti in materia di pensioni di cui all'art. 181 della suddetta Tariffa.

3. — Sono elevati da L. 300.000.— a L. 3.000.000.— i limiti di esenzione di cui agli articoli 19 e 20 della Tariffa allegata „B" alla legge del bollo 20 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, previsti per gli atti ascritivi e scritti relativi alle operazioni delle Associazioni agricole di ibridia ammendabile.

ART. 20

1. — La tassa fissa di bollo prevista per le citazioni per ingiurie dall'art. 117 n. 1 della Tariffa „A" è soppressa.

2. — Le citazioni nei procedimenti innanzi i giudici conciliatori sono soggette alla tassa fissa di Lire 16.— per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

3. — La tassa fissa di bollo prevista dal citato art. 117 n. 2 è determinata in Lire 16.— per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o in creie.

4. — Le tasse da bollo previste dall'art. 117 n. 3 a, b, c, e sono soppresse.

5. — I decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione, sentenze ed ogni altro atto, compresi le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere o conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 31 C. P. C., sono soggetti alla tassa fissa di Lire 24.— da corrispondersi mediante carta bollata.

6. — Le tasse fisse di bollo previste dall'art. 118 n. 1-2, 119 n. 1-2 della Tariffa „A" per le citazioni per ingiurie e per le citazioni riassuntive rispettivamente dei procedimenti innanzi i pretori ed innanzi i Tribunali e le Corti di Appello in materia civile, sono soppresse.

7. — Le citazioni avanti i pretori e quelle avanti i Tribunali e le Corti di Appello sono rispettivamente soggette alla tassa fissa di bollo di Lire 40.— e di Lire 60.— da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

ART. 21

Le tasse fisse di bollo sugli atti in materia penale previste dall'art. 137 n. 1 lett. *a*) e *b*); 138 e 140 della Tariffa „A" sono quadruplicate.

ART. 22

Le tasse di bollo previste dagli art. 49 e 88 della Tariffa „A" sono abolite.

ART. 23

L'art. 46 della Legge del Bollo 30 Dicembre 1923 n. 3268 è sostituito dal seguente:
Le trasgressioni al bollo sono punite con le seguenti pene pecuniarie:

1) da lire 20 nelle tasse non pagate col massimo di Lire 300.— per le trasgressioni relative al bollo su titoli esteri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) da L. 100 a L. 500 per ogni trasgressione alle disposizioni che verranno stabilite con regolamento per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri;

3) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di Lire 300 — per le trasgressioni relative al bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

4) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 47 della legge sul bollo;

5) da L. 300 a L. 600 — per qualunque trasgressione commessa dai giudici, cancellieri ed altri funzionari dell'ordine giudiziario, dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, dagli Archivisti, notai, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni.
La pena è elevata da L. 300 a L. 1000 per i giudici, pretori e notai che procedano alla vidimazione di libri di commercio e di quelli indicati nell'art. 2421 del Codice Civile, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta.
Qualora si trattidi cambiali od altri effetti di commercio, i giudici che omettono di pronunciare l'ammenda come titolo esecutivo incorrono in proprio nella pena pecuniaria prevista dal n. 3;

6) da L. 300 a L. 600 per qualunque trasgressione commessa dagli ufficiali giudiziari, uscieri e messi nell'esercizio dei loro incarichi;

7) da L. 1000 a Lire 5000 per la vendita di valori di bollo senza autorizzazione. In ogni caso si incorre inoltre nella perdita dei valori di bollo.

8) da L. 1000 a L. 3000 per i casi di rifiuto o di ingiustificato ritardo da parte dei distributori secondari a corrispondere alle richieste di acquisto dei valori bollati loro rivolte dal pubblico, o di insufficienza delle scorte stabilite dal decreto di nomina.

9) da L. 300 a L. 1000 per le infrazioni per ogni scrittura privata di cui all'art. 6 della tariffa Allegato A non redatta sulla carta bollata prescritta;

10) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di tassa non pagata, col minimo di Lire 300 per ogni trasgressione al bollo su atti e documenti soggetti alla tassa stabilita per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte, estratto e copie di conti, fedine di accreditamento e addebitamento di somme e relativi bonifici.
La stessa pena si applica per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche o di bollo a punzone, di ricevuta precedentemente rilasciata in trasgressione al bollo, nonchè per il rilascio di lettere di accreditamento in conto corrente in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria od in luogo della regolare fattura commerciale;

11) la detta pena pecuniaria nel minimo di L. 300 si applica per la indicazione nelle ricevute ordinarie di somma minore di quella effettivamente riscossa, nell'intento di evitare in tutto o in parte il pagamento della tassa, e per ogni altra frode diretta allo stesso fine, salvo in ogni caso le maggiori pene stabilite dalle leggi penali;

12) da L. 100 a L. 300 per ciascuna distinta non rilasciata all'atto del pagamento dei dividendi e degli interessi di cui all'art. 58 della tariffa all. A) e non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nel termine di sette giorni dalla data di esse. Tale pena è dovuta indipendentemente dall'altra stabilita dal N. 11 del presente articolo, per le distinte rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

13) da L. 300 a L. 600 a carico esclusivo e solidale dell'esercente, dei suoi rappresentanti o incaricati, per ciascuna scrittura o polizza e per ciascuna domanda relativa ai contratti di abbonamento e somministrazione di acqua, di gas e di energia elettrica non compilate all'atto della stipulazione della convenzione e non esibita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria nei termini di tre anni dalla loro data. La tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal N. 10 del presente articolo per le scritture, polizze e domande rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

16) da L. 1000 a L. 3000 a carico esclusivo dell'esercente per la mancata vidimazione ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria del terzino di tre anni del registro degli utenti di cui al numero precedente;

15) da Lire 100 a Lire 500 per ciascuna bolletta relativa alla tassa di bollo sulle ricevute di cui all'art. 23 della legge del bollo ed all'art. 87 della tariffa (All. A) delle quale si sia omesso il rilascio;

16) da Lire 500 a Lire 1000 per ciascuna bolletta di cui al numero precedente nella quale sia stata indicata una somma minore di quella percetta;

17) da L. 500 a L. 1000 per la mancata conservazione delle matrici dei bollettari prescritti dall'art. 33 della legge del bollo;

18) da L. 200 a L. 400 per qualsiasi altra trasgressione in materia di tasse di bollo agli avvisi di pubblicità inseriti sui giornali, riviste ed altre stampe non contemplate nei numeri precedenti;

19) da L. 100 a L. 300 per le trasgressioni al disposto dell'art. 18 della legge del bollo e per ogni altra trasgressione per cui il presente articolo non determini una pena particolare.

ART. 24

L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, N. 3268 è sostituito dal seguente:

"Sono soggetti alla sopratassa pari al doppio della tassa, le parti, gli avvocati i procuratori e i cancellieri giudiziari per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti presi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 C.P.C. di cui agli articoli 118 N.ri 12 e 13; 119 N.ri 10 e 11; e 120 N. 7 della tariffa (All. A).

A carico dei cancellieri giudiziari è pure dovuta la pena pecuniaria da L. 200 a L. 800 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 13 della legge del bollo."

ART. 25

Sezione 1. — La Sezione 2 dell'art. 11 dell'Ordine Generale N. 49 è abrogata e viene sostituita come segue:

La misura dell'aggio concesso a favore dei rivenditori di generi di monopolio è fissata nella misura del 2% per qualsiasi importo di valori bollati prelevati.

Sezione 2. — La Sezione 6 dell'Art. 11 dell'Ordine Generale N. 49 è abrogata.

ART. 26

Le disposizioni del presente Ordine entrano in vigore il 16 maggio 1947.

Dato a Trieste il 12 Maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 355

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

VISTO il comunicato progetto del Governo Militare Alleato all'amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste (qui in seguito chiamato "Istituto") in seguito alle modifiche allo Statuto dell'Istituto stesso;

RITENUTO che le modifiche relative al modo dell'Istituto di alla composizione del suo Consiglio d'Amministrazione e del collegio dei sindaci, nonchè alla decorrenza dell'esercizio finanziario, furono cavallate di urgenza e sono necessarie;

IO, ALFRED E. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Sono approvate le seguenti modificazioni del testo dello Statuto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste:

1. — Nel nome dell'Istituto è soppressa la parola "Libera".

2. — L'articolo 4 dello Statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

"L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione così composto:

a) un Presidente ed un Vice Presidente da nominarsi dal Presidente di Zona sentito il parere del Consiglio di Zona;

b) 3 consiglieri da nominarsi dal Presidente del Comune di Trieste tra persone di sperimentata competenza nel ramo tecnico ed amministrativo sentito il parere del Consiglio Comunale;

c) un consigliere da nominarsi dalla Cassa di Risparmio di Trieste;

d) due membri scelti tra gli impiegati dell'Istituto dal Presidente di Zona;

e) un rappresentante eletto dagli altri assegnatari (escluso quello di Trieste) dove l'Istituto possiede dei beni.

Il Consiglio, per circostanze temporaneamente ed eccezionali, potrà affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.

3. — L'articolo 9 dello Statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

"Ai membri del Consiglio è corrisposta una indennità di presenza per ogni intervento alle sedute nonchè il rimborso spese e la rifusione della perdita del salario.

L'ammontare della indennità di presenza verrà stabilito dal Consiglio e dovrà essere approvato dal Presidente di Zona.

Il Consiglio potrà assegnare un'indennità speciale al Presidente, al Vice Presidente e ove Consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi."

4. — L'articolo 10 dello Statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

"a) Per la sorveglianza delle operazioni commerciali dell'Istituto e per la revisione dei registri e del bilancio sarà costituito un Collegio di Sindaci di 5 componenti dei quali 3 effettivi e 2 supplenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...R LE CASE POPOLARI

...

...

...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Per il noleggio dei conducenti, spese di manutenzione ed altre spese accessorie, del 400% rispetto al corrispondente importo del 1942.

2. — I suddetti aumenti temporanei, che comprendono anche quelli autorizzati in precedenza, saranno praticati su tutte le bollette e fatture emesse dalla SELVEG nel periodo 1 maggio 1947 - 31 ottobre 1947.

ARTICOLO II

Gli utenti impianti di case operaie e popolari fornite di impianti da non più di 100 watt, non col presente Ordine dichiarati esenti dagli ulteriori aumenti di cui all'Articolo I. Gli aumenti di tariffe già apportati anteriormente al 1 maggio 1947 rimangono tuttavia in vigore e continueranno ad essere pagati dagli utenti impianti di case operaie e popolari.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 9 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 368

CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO SPECIALE AI LAVORATORI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI E AI LORO FAMILIARI DIMESSI DALLE CASE DI CURA

Ritenuto opportuno e necessario di concedere un sussidio speciale ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari, quando siano dimessi dalle case di cura per guarigione clinica, per stabilizzazione o prosecuzione della cura ambulatorialmente, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata "Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AVENTI DIRITTO AL SUSSIDIO

Sezione 1. — Ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari ricoverati in case di cura a norma dell'Articolo 16 del R.D.L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 1939, No. 1272, dimessi successivamente al 30 settembre 1946 per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura ambulatorialmente, e dovuto entro il Territorio un sussidio speciale a titolo di assistenza post-sanatoriale di Lire 200 giornaliere. L'onere è a carico del Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali.

Sezione 2. — Tale sussidio non spetta quando l'infermo dimesso è ricoverato in convalescenziario o colonia post-sanatoriale.

ARTICOLO II

DECORRENZA E DURATA DEL SUSSIDIO

Sezione 1. — Il sussidio di cui all'Articolo I del presente Ordine è corrisposto per periodo di 180 giorni a decorrere dal 24 febbraio 1947 per coloro che a tale data erano già stati dimessi a norma del citato Articolo I e dal giorno successivo alla dimissione per gli altri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Tale periodo può essere prorogato, quando le condizioni economiche e tecniche dell'esercizio lo rendano necessario, fino a un massimo di altri 90 giorni.

Sezione 3. — La corresponsione del sussidio di assistenza post-sanatoriale cessa comunque dalla data in cui l'avente diritto assuma servizio retribuito alle dipendenze altrui ovvero da quella in cui riceva una occupazione conforme alle sue attitudini fisiche.

ARTICOLO III

MODALITA' PER LA CORRESPONSIONE DEL SUSSIDIO

Sezione 1. — Il detto sussidio sarà corrisposto a settimane anticipatamente. Nel caso di aventi diritto minori di età il pagamento sarà effettuato alle persone che esercitano su di essi la patria potestà o, in mancanza, a coloro cui è affidata la tutela o la cura di essi.

Sezione 2. — L'indennità temporanea per tubercolosi, quando gli assegni integrativi previsti nell'Articolo I, Sezione 1, lettera *a), b) e c)* dell'Ordine No. 104, di data 8 aprile 1946, cessassero di essere corrisposti nel periodo durante il quale è corrisposto il sussidio di cui al presente Ordine, la concessione di esso non pregiudica il diritto all'indennità di disoccupazione.

ARTICOLO IV

NORME DA OSSERVARE

Per l'applicazione del presente Ordine si osserveranno in quanto applicabili, le disposizioni del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, No. 1155, nonchè le disposizioni del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 633, e le relative norme regolamentari in vigore.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE DELL'ORDINE

Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 8 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, F.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 372

AUMENTO DEL DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO E DI ALTRI DIRITTI

PREMESSO che si è ritenuto opportuno di aumentare il diritto di magazzinaggio per le merci depositate nei magazzini doganali ed il diritto "doganale di statistica" in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, F.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

A decorrere dal 24 aprile 1947, l'art. 19 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei Dazi Doganali approvata col R. D. L. 9 giugno 1921, No. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, No. 473, modificato con l'art. 7 del R. D. 31 ottobre 1923, No. 2367 e successivamente con l'art. 1 del R. D. L. 28 gennaio 1943, No. 11, è sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) Per tutte le merci tenute in temporanea custodia presso altre dogane, dopo il primo novanta giorni di giacenza, oltre ai diritti di magazzinaggio nella misura di Lire 5.— (cinque) per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

b) Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a Lire 10.— dal centottantesimo al centocinquantesimo giorno di giacenza, a Lire 25.— dal centocinquantesimo al centosettantacinquesimo giorno ed a Lire 50.— dopo il centosettantacinquesimo giorno.

c) Per le merci sotto la diretta custodia della dogana il diritto di Lire 5.— è elevato a Lire 25.— dopo i primi novanta giorni di giacenza.

d) Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana, e per le merci esistenti in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza".

ARTICOLO II

1) A decorrere dal 24 aprile 1947 il diritto di statistica sulle merci che entrano nel territorio doganale o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci ammesse nei depositi doganali e poi riesportate, è stabilito in Lire 10.— (dieci) per ognuna delle unità di misura specificate secondo la qualità delle merci nell'art. 1 del R. D. 22 novembre 1914, N. 1280 e successive modificazioni.

2) Nella stessa misura di Lire 10.— è stabilito il importo del diritto di statistica da riscuotere su ogni spedizione o sulle frazioni di peso di cui all'art. 3 del citato R. D. 22 novembre 1914, N. 1280.

3) Il governo annunzia le esenzioni del diritto di statistica previste dall'art. 2 del decreto medesimo.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entra in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

TRIESTE, 19 agosto 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 375 (106 I)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

POICHE' si rende opportuno e necessario di prorogare fino a tutto il 30 giugno 1947 le vigenti disposizioni concernenti i limiti allo sblocco dei licenziamenti in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO

ARTICOLO I

PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Sezione 1. — L'efficacia delle disposizioni contenute nell'Articolo I, *Sezione* I, dell'Ordine No. 106 D, di data 28 agosto 1946, e negli Articoli II, III, IV, V e VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946 e successive modificazioni, è prorogata fino a tutto il 30 giugno 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — L'esenzione dalle disposizioni contenute nell'Articolo II dell'Ordine No. 265, di data 28 ottobre 1946, prorogata con l'Ordine No. 280, di data 29 novembre 1946, e con l'Ordine No. 350 (106 U), di data 15 aprile 1947, è pure prorogata fino a tutto il 30 giugno 1947.

ARTICOLO 14

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1 maggio 1947.

Trieste, addì 1 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 376 (O. G. 21 C.)

SOVRAIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI

PREMESSO che è stato opportuno di ripristinare la sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

A decorrere dal 4 aprile 1947 la sovraimposta di negoziazione regolata dall'articolo 17 del Testo Unico approvato con R.D. 9 marzo 1942 N. 337 e successive modificazioni, soppressa dall'articolo 10 dell'Ordine Generale N. 21 B del 2 agosto 1946, è ripristinata nella misura del 4% (quattro per cento) del prezzo o valore pieno, determinato a norma dell'articolo 2 del R.D.L. 19 agosto 1943, N. 738. Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari esenti dalle imposte previste dall'articolo 6 del citato R.D.L. 19 agosto 1943, N. 738.

La sovraimposta di negoziazione va versata per metà al cedente e per metà al cessionario, salvo, per il pagamento di essa, la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari, nei confronti della Finanza.

ARTICOLO II

Si applicano, in quanto riferibili alla sovraimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, N. 337 ed articolo dell'articolo 10, e 19 agosto 1943, N. 738, in quanto non modificate o abrogate dall'articolo VII dell'Ordine Generale N. 21.
La sovraimposta di negoziazione deve essere corrisposta al 3 ed al 20 d'ogni mese per le contrattazioni della quindicina precedente. Per le contrattazioni fra privati la sovraimposta deve essere corrisposta in ogni caso entro 3 giorni dal giorno della contrattazione.

ARTICOLO III

Per l'accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati in borsa di società immobiliari, si procede a norma dell'articolo 3 del R.D.L. 19 agosto 1943, N. 738, tenendo conto del valore dei beni di proprietà della società all'atto del trasferimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

Nessuna merce per la quale sia stata corrisposta l'ordinaria imposta, contrassegnata mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l'impiego di marche doppie in uso per l'Imposta Generale sull'entrata.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 8 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonello, A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 381 (263 A)

MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI

PREMESSO che è considerato opportuno modificare il regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonello A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

È revocato l'Articolo I dell'Ordine No. 263, di data 24 ottobre 1946.

ARTICOLO II

Con effetto dal 9 maggio 1947 l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di Lire 8000 — per ogni quintale di zucchero di 1a classe e nella misura di Lire 7680 — per ogni quintale di zucchero di 2a classe.

ARTICOLO III

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 4.000 —
glucosio liquido	„ 2.000 —
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia eccetuati i soli concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito	„ 4.000 —
zucchero invertito liquido ottenuto da soli concentrati di uva e di carrube aventi un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito	„ 3.000 —
Zucchero invertito ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito	„ 7.000 —

Qualora a seguito di analisi risultasse l'esistenza di qualche altro zucchero oltre agli usi del glucosio, si terrà altresì stabilito per il glucosio solido e liquido rispettivamente la stessa aliquota stabilita per lo zucchero invertito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

Le nuove misure d'imposta di cui agli articoli II e III del presente Ordine si applicano anche allo zucchero e prodotti derivati, esistenti alla data suddetta nei magazzini vincolati alla finanza, nonchè agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

ARTICOLO V

Sono esenti dall'imposta di cui ai precedenti articoli e dalla corrispondente sovraimposta di confine i sughi concentrati di uva e di carrube, impiegati per la preparazione dei vini dagli agricoltori o dalle loro cooperative, oppure dagli stabilimenti enologici, osservate le norme che saranno stabilite dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VI

— *Sezione I.* — Gli ammontari d'imposta di cui ai precedenti articoli I e II si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini di chiunque detenuti alla data di pubblicazione del presente Ordine in quantità superiore ad un quintale, anche se viaggianti.

Sezione 2. — A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia della quantità detenuta o viaggiante entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o ai più vicini uffici doganali od alla V. G. Polizia.

ARTICOLO VII

Sezione 1. — La differenza d'imposta dovuta in base agli articoli II e III del presente Ordine, deve essere versata in Tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sezione 2. — Sulle somme dovute e non versate entro il suddetto termine si applica una ondennità di mora del 6%.

Sezione 3. — In caso di mancata o incompleta denuncia da presentarsi agli effetti dell'articolo VI del presente Ordine si applica la pena pecuniaria nella misura del doppio al decuplo della differenza d'imposta dovuta sulla quantità non denunciata.

ARTICOLO VIII

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 60.o giorno dalla data di pubblicazione del presente Ordine.

ARTICOLO IX

La disposizione del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali che classifica il mosto cotto o concentrato sotto la voce 44 della tariffa (marmellata, ecc.) è modificata nel senso che tale prodotto è classificato come lo zucchero invertito secondo la specie, sotto la voce 20 *bis* della tariffa medesima.

ARTICOLO X

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da noi firmato.

Trieste, 10 maggio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 106

NOMINA DEL PRESIDENTE E, RISPETTIVAMENTE, DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE DI APPELLO ISTITUITA CON L'ORDINE GENERALE No. 98

PREMESSO che con l'Ordine Generale No. 98 è stata istituita una Commissione Territoriale con il compito di esaminare gli appelli presentati contro le decisioni delle Commissioni di Zona istituite a norma dell'Ordine Generale No. 60, e successive modificazioni effettuate con l'Ordine Generale No. 98.

CONSIDERATO che si ritiene necessario di procedere alla nomina del Presidente e dei membri di detta Commissione.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

O R D I N O :

1. — Sono nominate le seguenti persone rispettivamente a Presidente e membri della Commissione Territoriale di Appello istituita a norma dell'Ordine Generale No. 98:

Dr. ALBERTI Alberto — Presidente della Commissione
Dr. BOSCHIN Francesco — membro
Avv. ZUMIN Edmondo — membro
Avv. RINALDINI Rodolfo — membro
Avv. BOLAFFIO Giuseppe — membro
Dr. BOATTI Giovanni — membro sostituto.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 109 (57 A)

ABROGAZIONE DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO No. 57

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 57, di data 26 agosto 1946, l'Agenzia Marittima Orientale F. STOEHR Trieste è stata posta in liquidazione con la nomina del Geom. Eugen BASTONI, Via S. Nicolò No. 7 Trieste come liquidatore; e

PREMESSO che tutti i debiti conosciuti sono ora stati pagati in modo che l'ordine suddetto che la liquidazione venga cancellata e trasmessa in giudicatura;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, Governo Militare Alleato, Venezia Giulia,

O R D I N O :

ARTICOLO I

E' abrogato l'Ordine Amministrativo No. 57 di data 26 agosto 1946.

ARTICOLO II

L'Agenzia Marittima Orientale F. STOEHR, Trieste è posta sotto sorveglianza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...05

...LA COMMISSIONE
...ERALE No. 98

...Commissione Terri-
...delle Commissioni di
...ebbiute con l'Ordine

...del Presidente e dei

...periore per gli Affari

...dente e membri della
...erale No. 98.

...da me firmato.

...C. BOWMAN
...J.A.G.D.
...per gli Affari Civili

...) (57 A)

...No. 57

...26 aprile 1946. L'Ap...
...che la nomina del Geom...

...gnati si ritiene opportuno

...Superiore per gli Affari

...tre 1946.

...resta sotto sindacatura

ARTICOLO III

Il Geom. Engels BASTONI è nominato sindacatore dell'Agenzia Marittima Orientale F. STOCKH. Trieste, limitatamente al Territorio.

ARTICOLO IV

Il predetto sindacatore avrà tutte le funzioni, facoltà, diritti e doveri di un sindacatore come previsto dalle leggi vigenti in data 8 settembre 1943, premesso, tuttavia, che nell'esercizio delle sue attribuzioni egli sarà sotto il controllo e dovrà conformarsi agli ordini ed istruzioni del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

Il detto sindacatore potrà essere revocato e i suoi successori potranno essere nominati per iscritto da me o da chi mi succederà nell'ufficio.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 110

NOMINA DEL DOTT. MARCELLO BASSA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE DELL'ALIMENTAZIONE (DITERAL)

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 71, da data 15 novembre 1946, il dott. Umberto FAVARO è stato nominato direttore amministrativo della DITERAL;

PREMESSO che è necessario di sostituire il dott. Umberto FAVARO a causa del suo trasferimento da Trieste;

PREMESSO che il dott. Marcello BASSA ha tutte le qualifiche richieste per il posto di direttore amministrativo dell'Amministrazione Territoriale dell'Alimentazione (DITERAL);

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il dott. Marcello BASSA è nominato direttore amministrativo dell'Amministrazione Territoriale dell'Alimentazione (DITERAL) in sostituzione al dott. Umberto FAVARO.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 111

NOMINA DEL DOTT. MARCELLO BASSA A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA DITERAL E DEL RAG. GIUSEPPE NICOLA LO VERRE A MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 97, di data 10 febbraio 1947, il dott. Umberto FAVARO è stato nominato Presidente del Consiglio d'Amministrazione della DITERAL e il ragioniere Domenico LIBUTTI è membro del Consiglio Sindacale di detta Amministrazione;

PREMESSO che è necessario di sostituire il dott. Umberto FAVARO e il ragioniere Domenico LIBUTTI a causa del loro trasferimento da Trieste.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il dott. Marcello BASSA è nominato Presidente del Consiglio d'Amministrazione della DITERAL in sostituzione al dott. Umberto FAVARO.

2. — Il rag. Nicola LOVERRE è nominato membro del Collegio Sindacale della DITERAL in sostituzione al rag. Domenico LIBUTTI.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 69

NOMINA DI STRADI FRANCESCO A DIRETTORE DELL UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI DI TRIESTE

POICHE' il sig. Silvio STRETTI, direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste, è stato trasferito ad altra sede, e

POICHE' risulta necessario sostituire il predetto sig. Silvio STRETTI,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. — Rag. STRADI Francesco, Primo Ispettore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste, viene nominato Direttore di detto ufficio.

2. — Questo nomina deve esser considerata temporanea e per il periodo dell'amministrazione del Governo Militare Alleato in questa Zona, a meno che non venga confermata dall'Autorità che assumerà l'amministrazione della Zona alla cessazione del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 24 Aprile 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 70

NOMINA DELLA COMMISSIONE CENTRALE D'APPELLO IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI

Io, A. H. GARDNER, Ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'Art. III dell'Ordine No. 237 del 13 Ottobre 1946:

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono nominate alla Commissione Centrale d'Appello istituita con l'Art. III dell'Ordine N. 237 del 13 Ottobre 1946:

Presidente: ZITTO Dott. Riccardo

Membri: FRANDOLI Carlo
MANNI Dott. Giorgio
MARTINOLLI Carlo
PARUSI Pino
SANDRIN Dott. Luciano
ZANNINI Dott. Nino

2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 25 aprile 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 71

NOMINA DI COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI

In. A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendosi dei poteri conferitigli dall'Art. 1 dell'Ordine N. 237 del 15 Ottobre 1946

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono nominate membri delle commissioni stabilite con l'Ordine N. 237 del 15 Ottobre 1946:

RUOLO CAMERALE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Presidente: SOSPISIO Dr. Ing. Ernesto

Membri: ALBERTI Stefano
SLAVICH Dr. Valdemaro
FONDA Dr. Umberto
BUDINI Dr. Giuseppe
LEGAT Dr. Bruno
BOSCHIAN Marcello
D'AMBROSIO Rag. Riccardo
FABRIS Giorgio
GHERBEZ Mario
CARNIEL Cap. Eugenio
PERSOGLIA Avv. Luciano

ALBO PROVINCIALE DEGLI ESPORTATORI ORTOFRUTTICOLI

	Membri effettivi	Membri sostituti
Presidente:	De DOTTORI Dr. Giuseppe	RUGGERI Dr. Guido
Membri:	CRESPI Ermanno	GIANFEE' Luigi
	BATTIATI Dr. Adolfo	FONDA Dr. Umberto
	VELLA Giuseppe	VERTOL Mario
	CATTUNAR Antonio	CIAU Giovanni

ELENCO AUTORIZZATO INTERPROVINCIALE DEGLI SPEDIZIONIERI

	Membri effettivi	Membri sostituti
Presidente:	VALBUSA Angelo	CALISSANO Dr. Guido
Membri:	REGLI Valentino	PONTELLI Guido
	COSTRE' Ermanno	MIRANDOLA Virgilio
	CALLASSI Dr. Ermanno	TOMMASI Ottone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ELENCO AUTORIZZATO INTERPROVINCIALE DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI

	Membri effettivi	Membri aggiunti
Presidente:	FALCHI Dr. Ruggero	BOSCHINI Dr. Renato
Membri:	MALAZZI Dr. Guglielmo	PENSO Onorato
	RUDINI Dr. Giuseppe	BRUSAFERRO Dr. Ferruccio
	MARASS Umberto	GEROLIMICH Dr. Carlo
	de KLODIC Dr. Paolo	RUDAN sup. Marsilio
	SFORZINA Ermenegildo	DUCCIO Collesino
	GODENICO Dr. Ing. Aldo	MINUCCI Mario
	MATHION sup. Bacco	CORDOVADO Dr. Marcello
	BALDUCCI Emanuele	POSTOGNA Giovanni

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 24 Aprile 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 72

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEI DIPENDENTI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI

VISTO l'Ordine Generale N. 28 del 26 Aprile 1947 e considerata la Commissione di Zona istituita con l'Ordine Generale N. 60 del 27 Maggio 1946 e successivamente alla costituzione di una seconda sezione della Commissione di Trieste, e

VISTO se ritiene sia necessario nominare il Presidente, i Presidenti delle Sezioni ed i membri della Commissione della Zona di Trieste per la valutazione delle condizioni dei dipendenti licenziati per motivi politici,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono nominate rispettivamente a Presidente, Presidenti delle Sezioni e membri della Commissione della Zona di Trieste quale venne istituita con l'Ordine Generale N. 60 ed emendata con l'Ordine Generale No. 98 Art. V *c)*:

Presidente della Commissione: Avv. PUECHER Edmondo

Prima Sezione

Presidente di Sezione:	Dr. ORLAE Giuseppe
Membro:	Avv. SCHIVI Mario
Membro:	Dr. PALESE Paolo
Membro aggiunto:	Dr. SANTONASTASO Francesco Sav.

Seconda Sezione

Presidente di Sezione:	Dr. RENZI Aldo
Membro:	Avv. OBERTO Enrico
Membro:	Dr. SCROSOPPI Paolo
Membro aggiunto:	Dr. PALERMO Carmelo

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 maggio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 73

NOMINA DEL DOTT. GIUSEPPE VIOTTI AL CONSIGLIO DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

POICHE' con l'Ordine di Zona N. 16 del 21 Settembre 1945 il dott. PERESSONI Luciano venne nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste e

POICHE' si rende ora necessario sostituire detto Dott. PERESSONI Luciano che non può ancadere alle sue mansioni essendo stato trasferito ad altro posto,

IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Comissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'Ordine Generale N. 11 dell'11 Agosto 1945,

ORDINO:

1. — Il dott. Giuseppe VIOTTI è nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste al posto del dott. PERESSONI Luciano.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 2 Maggio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona
Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 74

REVOCA DELLA NOMINA DEL DOTT. BERNAZZA CARLO A MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE DELL OSPEDALE CIVILE DI MONFALCONE

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. — L'Ordine Amministrativo di Zona del 19 Febbraio 1947 col quale si nominava il Dott. BERNAZZA CARLO a membro effettivo del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale Civile di Monfalcone è revocato.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 5 Maggio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona No. 90

SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO ALLOGGI DI POLA

1. — POICHE' con Ordine Amministrativo di Zona N. 16 del 14.12.46 il Signor FRATTON Steno venne designato ad essere uno dei membri del Comitato Alloggi per la Zona di Pola e

POICHE' il detto FRATTON Steno si è dimesso dalla sua qualità di membro del suddetto Comitato.

Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo **NOMINO** *il*

Dott. BALDE Bruno

quale membro di detto Comitato Alloggi per la Zona di Pola in sostituzione del Sig. FRATTON Steno.

2. — Quest' Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 21 Aprile 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Ordine Amministrativo di Zona No. 91

NOMINA IMPIEGATI G.M.A.

Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario nella Zona di Pola, con questo mezzo **NOMINO** le sottoelencate persone quali impiegati del Governo Militare Alleato, con l'anzianità risultante dalle rispettive date segnate a fianco dei loro nomi:

NOME	Data di assunzione	Impiego attuale	
L'ABBATE Maria	20.5.1946	Assist. Ammin.	„JUNIOR" *(Ufficio Comm. di Zona)*
BERTAGNO Elena	16.8.1945	Assist. Ammin.	„JUNIOR" *(Uff. Affari Civili)*
MALUSA' Liliana	22.6.1945	Assist. Ammin.	„SENIOR" *(Ufficio Legale)*
VLACH Willa	13.2.1946	Assist. Ammin.	„JUNIOR" "
GRUNHUT Rodolfo	16.11.1945	„EXECUTIVE"	*(Uff. Rifornimenti)*
SECCHIA Dalia	23.6.1945	Assist. Ammin.	„SENIOR" "

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	Data di assunzione	Impiego attuale
OREFICE Gino	1.9.1946	Impiegato (*Uff. Riforniment.*)
PTARULLI Liliano	1.10.1946	Assist. Annona „JUNIOR"
MATTEI Spartaco	1.10.1945	Assist. Annona „JUNIOR"
MENARD Alessandro	1.9.1945	„PROFESSIONAL WORKER" (*Uff. Lavori Pubbl.*)
ULIARI Nella	7.7.1945	Assist. Annona „JUNIOR"
PIZZUL Amelia	7.7.1945	Assist. Annona „SENIOR" (*Uff. Assistenza*)
MUSCEK Lidia	1.2.1946	Assist. Annona „SENIOR" (*Uff. Salute Pubb.*)
QUNZO Pietro	28.1.1946	Impiegato
FOGOLIN Maria	30.8.1945	Telefonista
TRAVINI Ugo	1.9.1945	Donna di polizia
MODESTO Caterina	16.8.1946	Donna di polizia

Pola, 25 aprile 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona
Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA - TRIESTE

La Commissione avendo considerato le obbiezioni presentate nei seguenti casi secondo quanto previsto dalla Sezione 9 dell'Ordine Generale No. 7 o Sezione IX dell'Ordine Generale No. 8, ha deciso come segue:

NOME	ENTE	DECISIONE
BONANNO Ernesto	DOGANA	1 anno sosp.
BRAZZATI Orfeo	C.R.D.A. Rep. Navale	15 giorni sosp.
CAVENAGO Aldo	C.R.D.A. Rep. Aereo	1 anno sosp.
COSTANTINI Romeo	Arsenale Triestino	licenziato
D'ARRA Leone	C.R.D.A. Rep. Navale	1 mese sosp.
FORNARI Giacomo	Arsenale Triestino	licenziato
FOSSATI Italo	Ferrovie	12 mesi sosp.
FRATTA Giovanni	I.I.V.A.	licenziato
LAURI Oscarre	I.I.V.A.	licenziato
MANDOLIN Giuseppe	C.R.D.A. - F.M.S.A.	licenziato
PALISCA Biagio	C.R.D.A. - F.M.S.A.	2 mesi sosp.
PICININI Pietro	Arsen. Triestino	licenziato
POZZAR Ettore	C.R.D.A. Rep. Navale	6 mesi sosp.
SINICO Tullio	C.R.D.A. - F.M.S.A.	3 mesi sosp.
SONCINI Mario	C.R.D.A. S. MARCO	licenziato
TOMMEI Renato	I.I.V.A.	15 giorni sosp.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 16

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale — Pag.

No. 103 (49 A) Provvedimenti in materia di tasse di bollo 607

Ordine

No. 355 Modificazioni allo statuto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste 614

No. 362 Aumento delle tariffe della Selveg 615

No. 368 Concessione di un assegno speciale ai lavoratori soggetti alla assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari durante le cure di cura 616

No. 372 Aumento del diritto di magazzinaggio e di altri diritti 617

No. 375 (105 J) Disposizioni relative allo sblocco dei finanziamenti 618

No. 376 (C.C. 21 C) Sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari 619

No. 381 (263 A) Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti saccarini 620

Ordine Amministrativo

No. 108 Nomina del presidente e, rispettivamente, dei membri della commissione territoriale di appello istituita con l'Ordine Generale No. 98 622

No. 109 (37 A) Abrogazione dell'Ordine Amministrativo No. 37 622

No. 110 Nomina del dott. Marcello Bassa a direttore amministrativo dell'Amministrazione Territoriale dell'Alimentazione (DITERAL) 623

No. 111 Nomina del dott. Marcello Bassa a presidente del Consiglio di Amministrazione della DITERAL e del ragioniere Nicola La Verre a membro del Collegio Sindacale 624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona			Pag.
No.	69	Nomina di Strudi Francesco a direttore dell'ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Trieste	625
No.	70	Nomina della Commissione centrale d'appello in relazione alla formazione di corti albi commerciali	625
No.	71	Nomina di commissioni per la formazione di corti albi commerciali	626
No.	72	Nomina della commissione per la valutazione delle condizioni dei dipendenti licenziati per motivi politici	627
No.	73	Nomina del dott. Giuseppe Viotti al Consiglio di Zona per la Zona di Trieste	628
No.	74	Revoca della nomina del dott. Bernazza Carlo a membro effettivo del consiglio d'amministrazione dell'ospedale civile di Monfalcone	628

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona			
No.	90	Sostituzione di un membro del comitato alloggi di Pola	629
No.	91	Nomina ingegneri U.M.A.	629

PARTE III

Appendice		Elenchi di ordini locali emessi dalle Commissioni d'Epurazione del Territorio	631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Legal

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 15 - 1 Maggio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 98

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALL' ORDINE GENERALE No. 60 SULLA REVISIONE DELLE CARRIERE DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RITENUTA la necessità e l'opportunità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte all'Ordine Generale No. 60, per ciò che riguarda l'istituzione di una Commissione d'Appello e la procedura di riammissione in servizio dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni già licenziati per motivi politici, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

ORDINO:

ARTICOLO I

SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE 2 DELL' ART. V DELL' ORDINE GENERALE No. 60

La Sezione 2 dell'Articolo V dell' Ordine Generale No. 60 è soppressa.

ARTICOLO II

NUOVO ARTICOLO V A DELL' ORDINE GENRALE No. 60

Il seguente nuovo articolo V A è aggiunto all' Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO V A

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI ZONA

Sezione 1. — Sono col presente Ordine istituite delle Commissioni di Zona col compito di decidere su tutte le domande presentate alle stesse ai termini degli Articoli IV e V. Le Commissioni di Zona sono nominate dal Governo Militare Alleato e siedono presso le Presidenze di Zona o presso altri Uffici designati dal Governo Militare Alleato.

Sezione 2. — La Commissione della Zona di Trieste è formata da due Sezioni, ciascuna delle quali funge quale Commissione. La Commissione della Zona di Trieste è presieduta da un Presidente al quale compete la distribuzione del lavoro fra le due Sezioni ed il controllo sulle stesse.

Sezione 3. — Ogni Commissione di Zona o Sezione che funge quale Commissione è composta da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e di un membro supplente."

ARTICOLO III

MODIFICAZIONI ALL' ARTICOLO VI DELL ORDINE GENERALE No. 60

Sezione 1. — Nell'Articolo VI dell' Ordine Generale No. 60, le parole „Articolo V Sezione 2 di quest' Ordine" sono soppresse e sostituite dalle parole „Articolo V A di quest' Ordine."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — L'ultimo periodo dell'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 60 e cioè „La pronuncia, contro la quale non è dato ricorso, dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione interessata per l'esecuzione" è soppresso e sostituito dal periodo seguente: „La pronuncia dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione interessata e, quando non sia interposto appello ai sensi dell'Articolo VI B di quest'Ordine, l'Amministrazione stessa darà esecuzione alla pronuncia entro trenta giorni dalla data della medesima."

ARTICOLO IV

NUOVO ARTICOLO VI A DELL'ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo articolo VI A è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO VI A

NORME DI PROCEDURA

Sezione 1. — Le Commissioni di Zona possono decidere in Camera di Consiglio nei casi in cui, dopo aver esaminato la domanda di ammissione ed i documenti allegati, ritenga di dover *(a)* emettere una decisione favorevole al ricorrente qualora l'Amministrazione non sollevi obiezioni, oppure *(b)* dichiari che il ricorso di cui si tratta non rientra nella sua competenza ai sensi del presente Ordine.

Sezione 2. — In tutti gli altri casi il ricorrente e l'Amministrazione interessata dovranno essere citati ad una pubblica udienza nella quale potranno far valere le proprie ragioni e produrre testimonianze ed altri mezzi di prova.

Sezione 3. — Le parti interessate potranno essere udite personalmente o facendosi rappresentare da un Procuratore Legale.

Sezione 4. — Si seguiranno le norme della procedura sommaria.

Sezione 5. — Le Commissioni di Zona hanno la facoltà di:

a) Ricevere giuramenti;

b) esercitare discrezionalmente ed entro i limiti dell'applicazione del presente Ordine i poteri ritenuti necessari a tale scopo, in quanto gli stessi rientrino nella competenza dell'Autorità Giudiziaria in base al Codice di Procedura Civile Italiana."

ARTICOLO V

NUOVO ARTICOLO VI B DELL'ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo Articolo VI B è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

„ARTICOLO VI B

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO

Sezione 1. — È istituita, con sede a Trieste, Palazzo di Giustizia, una Commissione Territoriale d'Appello, il cui compito è di conoscere e decidere sugli appelli proposti alla stessa contro le decisioni emesse dalle Commissioni di Zona di cui al presente Ordine.

Sezione 2. — La Commissione d'appello è nominata dal Governo Militare Alleato ed è composta di cinque membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, e di un membro supplente.

Sezione 3. — Contro le decisioni sfavorevoli emesse dalle Commissioni di Zona, sia i ricorrenti che l'Amministrazione interessata hanno diritto di ricorrere alla Commissione Territoriale d'Appello entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia. L'appello è presentato alla Commissione di Zona interessata la quale curerà l'inoltro dello stesso alla Commissione Territoriale d'Appello unitamente a tutti i documenti rilevanti del caso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 4. — La Commissione Territoriale d'Appello applicherà la stessa procedura stabilita per le Commissioni di Zona. Le decisioni della Commissione Territoriale d'Appello saranno notificate alle parti ed alla Commissione di Zona interessata a cura della Commissione d'Appello stessa."

ARTICOLO VI

NUOVO ARTICOLO XII DELL'ORDINE GENERALE No. 60

Il seguente nuovo articolo XII è aggiunto all'Ordine Generale No. 60:

"ARTICOLO XII

ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO

Tutte le domande e i documenti necessari ai fini della applicazione del presente Ordine sono esenti dalla tassa di bollo."

ARTICOLO VII

NUOVA NUMERAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO XII DELL'ORDINE GENERALE No. 60

All'Articolo XII dell'Ordine Generale No. 60 viene data la nuova numerazione di "ARTICOLO XIII".

ARTICOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Sezione 1. — Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni di Zona fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sia i ricorrenti che le Amministrazioni interessate avranno diritto di ricorrere, nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore del presente Ordine, alla Commissione Territoriale d'Appello.

Sezione 2. — I presidenti e i membri delle Commissioni di Zona istituite con la Sezione 2 dell'Articolo V dell'Ordine Generale No. 60, abrogata col presente Ordine, resteranno dalle loro funzioni non appena siano nominati dal Governo Militare Alleato i presidenti ed i membri delle nuove Commissioni istituite col presente Ordine.

ARTICOLO IX

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 29 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 99 (48C)

NUOVA MISURA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

RITENUTA la necessità di aumentare la misura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate il „Territorio").

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

A partire dal 1o aprile 1947 la tabella B allegata all' Ordine Generale No. 48 viene modificata come appresso:

Sezione 1 e 2. — Gli importi di „L. 100, L. 60 e L. 40" sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 250, L. 150 e L. 90".

Sezione 3. — L'importo di „L. 40" è sostituito da quello di „L. 90".

Sezione 4. — L'importo di „L. 25" è sostituito da quello di „L. 70".

Sezione 5. — Gli importi di „L. 115 e L. 210" sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 250 e L. 400".

Sezione 6. — L'importo di „L. 40" è sostituito da quello di „L. 90".

Sezione 7 e 8. — L'importo di „L. 20" è sostituito da quello di „L. 50".

Sezione 9. — Gli importi di „L. 10 e L. 20" sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 25 e L. 100".

Sezione 10. — L'importo di „L. 25" è sostituito da quello di „L. 80".

Sezione 11. — L'importo di „L. 40" è sostituito da quello di „L. 150".

Sezione 12. — Gli importi di „L. 30 e L. 10" sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 70 e L. 25".

Sezione 13. — Gli importi di „L. 30 e L. 10" sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 70 e L. 25".

Sezione 14. — L'importo di „L. 10" è sostituito da quello di „L. 30".

Sezione 15. — L'importo di „L. 30" è sostituito da quello di „L. 100".

ARTICOLO II

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 12 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C)

DA PRODURSI AL
CO

enti dovuti agli atti da
Giulia amministrate dalle

Superiore per gli Affari

enale No. 48 viene mo-

rispettivamente sosti-

L. 80".

„L. 70".

nte sostituiti da quelli

„L. 80".

di „L. 50".

de sostituiti da quelli

„L. 80".

„L. 150".

le sostituiti da quelli

le sostituiti da quelli

L. 50".

L. 100".

da me firmato.

C. BOWMAN
. J.A.G.D.
per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 100

NORME TEMPORANEE PER ACCELERARE LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI CONTRO DETENUTI

Ritenuto opportuno e necessario emanare disposizioni dirette ad accelerare la definizione dei procedimenti penali contro detenuti, senza apportare tuttavia modificazioni sostanziali al vigente codice di procedura penale;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ADOZIONE DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA

Sezione 1. — Per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale si procede con istruzione sommaria, quando l'imputato è in stato di arresto o ha commesso il reato mentre si trovava comunque in stato di detenzione, salvo che concorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo a norma dell'Articolo VII del presente Ordine.

Sezione 2. — Per i reati di competenza della corte d'assise l'istruttoria è compiuta dal procuratore generale di stato; per quelli di competenza del tribunale dal procuratore di stato, osservate le disposizioni stabilite in materia dal vigente codice di procedura penale.

Per atti da compiersi fuori della propria sede il procuratore generale di stato può delegare il procuratore di stato o il pretore del luogo.

ARTICOLO II

MODALITA' E TERMINI DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA

Sezione 1. — L'istruzione sommaria di cui all'articolo precedente deve essere compiuta nel termine di giorni 40 dalla data di arresto dell'imputato, a norma dell'articolo 272 secondo comma del codice di procedura penale.

Sezione 2. — Entro e non oltre il suddetto termine il pubblico ministero procedente deve depositare nella cancelleria competente gli atti del processo con la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, salvo che concorrano gravi e fondate ragioni di ritardo o ragioni che non possano essere disattese senza pregiudizio per l'imputato; delle suddette evenienze deve essere data immediata notizia all'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

Sezione 3. — Se, nel corso dell'istruzione formale contro imputati non ancora detenuti saranno emessi contro costoro mandati di cattura, i procedimenti relativi saranno restituiti, dopo l'arresto degli imputati, al pubblico ministero competente, per la trattazione con istruzione sommaria, osservate le disposizioni delle sezioni precedenti.

ARTICOLO III

VIGILANZA SULL'ISTRUZIONE SOMMARIA

Il procuratore generale di stato vigila perchè le istruttorie di cui al presente Ordine si compiano speditamente e siano osservati i termini prefissi dallo stesso e le forme stabilite dal vigente codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

GIUDIZIO CONTRO DEPUTATI DETENUTI

Entro 2 giorni dalla data di ricezione degli atti del procedimento relativi all'imputato detenuto, il presidente della corte d'assise o del tribunale, secondo la propria competenza, emetterà il decreto di citazione a giudizio, osservate le forme ed i termini stabiliti dal vigente codice di procedura penale.

In ogni caso l'udienza di trattazione del processo non deve oltrepassare il 90° giorno dalla ricezione degli atti per i procedimenti di competenza di corte d'assise ed il 15° giorno per quelli di competenza del tribunale.

ARTICOLO V

PROSCIOGLIMENTO IN ISTRUTTORIA

Sezione 1. — Entro il termine di 3 giorni dalla data di ricezione degli atti la sezione istruttoria della corte d'appello od il giudice istruttore del tribunale, nei casi in cui si debba far luogo al proscioglimento in istruttoria, emetteno, secondo la propria competenza, la prescritta sentenza, provvedendo alla liberazione immediata dell'arrestato.

Sezione 2. — *a)* Entro lo stesso termine gli atti saranno restituiti al pubblico ministero procedente, nel caso che il procedimento debba continuare contro altre persone.

b) Se alcuno di questi è arrestato, si continuerà a procedere con istruzione sommaria ai sensi degli Articoli I e II del presente Ordine. Del ritardo eventualmente verificatosi in tale ipotesi nel compimento in termine dell'istruzione sommaria sarà immediatamente informato l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

Sezione 3. — *a)* Nei casi in cui la sezione istruttoria od il giudice istruttore dissentano dalla richiesta di proscioglimento, gli atti saranno restituiti al pubblico ministero competente, con ordinanza motivata.

b) Il pubblico ministero, compiute eventualmente ulteriori necessarie indagini provvede sollecitamente, ed in ogni caso non oltre il 15° giorno dalla data di ricezione degli atti, alla richiesta per il decreto di citazione a giudizio.

ARTICOLO VI

PERIZIE NEL DIBATTIMENTO

Nei casi in cui siano ammesse perizie nel dibattimento a norma dell'Articolo 155 secondo comma del codice di procedura penale, vi provvede direttamente il magistrato procedente, sospendendo o rinviando, secondo i casi, per breve termine il dibattimento.

Lo stesso magistrato procedente dovrà informare immediatamente l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato del conseguente ritardo nella celebrazione del processo, riferendone la durata e le ragioni.

ARTICOLO VII

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Nei casi di arresto in flagranza di un reato di competenza della corte d'assise o del tribunale, il procuratore generale di stato o il procuratore di stato, rispettivamente competente, se ritiene di procedere e non sono necessarie speciali indagini, dopo aver sommariamente interrogato l'arrestato, può farlo subito tradurre in stato di arresto davanti alla corte o al tribunale competente se l'una o l'altro siedono in udienza penale. Altrimenti, dopo aver disposto che l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad un'udienza prossima, non oltre il 15° giorno dall'arresto.

Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore generale di stato o il procuratore di stato, rispettivamente competenti procedono con istruzione sommaria a norma degli articoli I o II del presente Ordine.

La suddetta procedura può essere seguita quando il reato viene commesso da persona già detenuta per altra causa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VIII

MODALITA' E TERMINI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Si osservano nel giudizio direttissimo le norme stabilite dagli articoli 503 e 504 del codice di procedura penale, con la variante che, nei casi di sostituzione del procedimento ordinario a quello direttissimo, si procederà ad istruzione sommaria, ai sensi degli articoli I e II del presente ordine.

ARTICOLO IX

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I procedimenti penali con istruzione formale pendenti alla data di entrata in vigore del presente Ordine saranno immediatamente restituiti al pubblico ministero competente per la trattazione con istruzione sommaria a norma degli articoli I e II del presente Ordine.

Del ritardo eventualmente verificatosi in tale ipotesi nel compimento in termine dell'istruzione sommaria sarà immediatamente informato l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO X

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore con decorrenza 1° maggio 1947.

Trieste, 26 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 101 (24 A - 57 A)

TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI MOTO-VEICOLI

Poichè si considera necessario di aumentare la tassa di circolazione sui moto-veicoli nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata „Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — L'Articolo XXVII dell'Ordine Generale No. 57 e le tariffe „A", „B", „C" e „D" allegato all'Ordine Generale No. 24, sono soppressi e sostituiti da quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VIII

MODALITA' E TERMINI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Si osservano nel giudizio direttissimo le norme stabilite dagli articoli 503 e 504 del codice di procedura penale, con la variante che, nei casi di sostituzione del procedimento ordinario a quello direttissimo, si procederà ad istruzione sommaria, ai sensi degli articoli I e II del presente ordine.

ARTICOLO IX

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I procedimenti penali con istruzione formale pendenti alla data di entrata in vigore del presente Ordine saranno immediatamente restituiti al pubblico ministero competente per la trattazione con istruzione sommaria a norma degli articoli I e II del presente Ordine.

Del ritardo eventualmente verificatosi in tale ipotesi nel compimento in termine dell'istruzione sommaria sarà immediatamente informato l'ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO X

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore con decorrenza 1° maggio 1947.

Trieste, 26 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 101 (24 A - 57 A)

TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI MOTO VEICOLI

Poichè si considera necessario di aumentare la tassa di circolazione sui moto-veicoli nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata „Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — L'Articolo XXVII dell'Ordine Generale No. 37 e le tariffe „A", „B", „C" e „D" allegate all'Ordine Generale No. 24, sono sopprese e sostituiti da quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) **TARIFFA „A"**

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETTE uso privato	
Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
1	500	1	490
2	580	2	700
3	660	3	910
4	760	4	1.050
5	880	5	1.210
6	1.010	6	1.390
7	1.150	7	1.589
8	1.300	8	1.810
9	1.460	9	2.050
10	1.640	10	2.310
11	1.830	11	2.590
12	2.030	12	2.890
13	2.240	13	3.210
14	2.460	14	3.550
15	2.700	15	3.910
16	2.950	16	4.290
17	3.210	17	4.690
18	3.490	18	5.110
19	3.780	19	5.550
20	4.080	20	6.010

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza autorizzato la tassa è ridotta ad un terzo.

(b) **TARIFFA „B"**

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE
uso privato

Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
5	1.530	18	6.660
6	1.740	19	7.270
7	1.990	20	7.900
8	2.260	21	8.570
9	2.570	22	9.260
10	2.900	23	9.990
11	3.270	24	10.740
12	3.660	25	11.530
13	4.090	26	12.340
14	4.540	27	13.190
15	5.030	28	14.070
16	5.540	29	14.970
17	6.090	30	15.900

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 30 aumentata di L. 950 per ogni C.V. in più dei 30.

La tassa, riportata nella presente tabella, è ridotta di un terzo (1/3) per le autovetture da noleggio di rimessa, mentre è ridotta ad un fauro (1/3) per quelle adibite a servizio pubblico da piazza e ad un quinto (1/5) per quelle destinate a servizio pubblico su linea regolare (autobus)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(c) TARIFFA „C"

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (Trasporto persone)

Potenza in C.V.	Tassa annua	Potenza in C.V.	Tassa annua
1	250	26	3.080
2	270	27	3.300
3	300	28	3.520
4	340	29	3.740
5	390	30	3.960
6	410	31	4.220
7	500	32	4.470
8	570	33	4.730
9	650	34	4.990
10	730	35	5.260
11	850	36	5.540
12	920	37	5.830
13	1.030	38	6.040
14	1.140	39	6.420
15	1.260	40	6.730
16	1.390	41	7.050
17	1.530	42	7.370
18	1.670	43	7.830
19	1.820	44	8.040
20	1.980	45	8.350
21	2.150	46	8.740
22	2.320	47	9.160
23	2.500	48	9.470
24	2.690	49	9.850
25	2.890	50	10.230

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 50 aumentata di L. 375 per ogni C.V. in più del 50.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa, riportata dalla presente tabella, ridotta a un terzo.

(d) TARIFFA „D"

TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE

Autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

PORTATA UTILE DEL VEICOLO				Tassa annua Autocarri motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
Fino a	7	quintali		2.250	2.430
» »	8	»		2.700	2.970
» »	10	»		4.500	4.950
» »	10	»		9.000	9.900
da oltre	10	e fino a	15 quintali	13.950	15.350
» »	15	»	20 »	18.600	20.460
» »	20	»	25 »	23.250	25.590
» »	25	»	30 »	25.500	28.140
» »	30	»	35 »	27.900	30.690
» »	35	»	40 »	37.200	40.920
» »	40	»	45 »	41.850	46.050
» »	45	»	50 »	48.000	52.800
» »	50	»	60 »	57.600	63.360
» »	60	»	70 »	62.400	68.640
» »	70	»	80 »	72.000	79.200
» »	80	»	90 »	80.400	—
» »	90			—	84.480
» »	90	e fino a	100 quintali	—	91.200
» »	100	»	120 »	—	95.040
» »	120	quintali		—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Le tariffe di cui alla precedente Sezione 1 di questo Articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1 maggio 1947.

ARTICOLO II

L'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 24 è modificato come segue: le parole „lire 35", di cui alla lettera *(a)*, le parole „lire 500", di cui alla lettera *(b)*, e le parole „lire 20", di cui alla lettera *(c)*, sono rispettivamente sostituite dalle parole „lire 85", „lire 1250" e lire 50".

ARTICOLO III

L'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 24 è soppresso e sostituito dal seguente:

„La tassa di circolazione di prova, di cui all'Articolo 2 del R.D.L. 19 dicembre 1936, No. 2168, è fissata nelle seguenti misure: autovetture ed autocarri, Lire 12.500; motocicli e motocarrozzette, Lire 1250; autocarri Lire 500".

ARTICOLO IV

Con effetto dal 1 maggio 1947, gli Automobile Clubs di questo Territorio verseranno i proventi delle tasse stabilite nel presente Ordine alla Tesoreria Provinciale competente. Metà di detti proventi sarà assegnata alla Zona nella quale i proventi sono stati raccolti.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 102 (36 C)

MODIFICHE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche all'imposta di consumo sui vini e combustibili in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio")

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

Con decorrenza 1 maggio 1947 la misura massima dell'imposta di consumo sui vini e combustibili imponibile entro il „Territorio", di cui alla tabella „A" allegata e facente parte integrante dell'Ordine Generale No. 36, e successive modificazioni apportate con l'Ordine Generale No. 82 e l'Ordine No. 115, è modificata come segue:

Sezione 1. — Nella parte II, articolo III dell'Ordine Generale No. 82 le cifre 1.000, 2.000 e 20 sono soppresse e rispettivamente sostituite da: „1.500, 3.000 e 40".

Sezione 2. — Le disposizioni relative ai combustibili di cui all'articolo 1 dell'Ordine No. 115 ed alla tabella „A" dell'Ordine Generale No. 36 sono soppresse e sostituite nel modo seguente:

Gas, illuminazione e riscaldamento	1 lira per m. c.
Energia elettrica per illuminazione	0.07 per K.Wo
Energia elettrica per altri usi domestici	0.04 per K.Wo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

Sezione 1. — Sul maggiore provento derivante dall'applicazione degli aumenti di tariffa contemplati dall'articolo I del presente Ordine, è dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura:

Per maggiore provento non eccedente Lire 200.000: aggio dell' 1%

Sugli ammontari eccedenti Lire 200.000:

eccedenti	200.000	e non	oltre	500.000:	aggio del	0.75%
"	500.000	"	"	1.000.000:	"	0.50%
"	1.000.000	"	"	2.000.000:	"	0.40%
"	2.000.000	"	"	5.000.000:	"	0.25%
"	5.000.000	"	"	10.000.000:	"	0.15%
"	10.000.000	"	"	20.000.000:	"	0.10%
"	20.000.000	.....	.....	.....	"	0.05%

Sezione 2. — L'aggio stabilito nella sezione 1 del presente Ordine va aggiunto all'aggio previsto dall'articolo VII dell' Ordine Generale No. 36, salvo che tale aumento sarà applicabile al maggiore provento relativo all' imposta addizionale di cui alla sezione 1 del presente Ordine.

Sezione 3. — Il maggior provento, al netto del sindacato aggio, deve essere versato al competente Comune alle medesime scadenze stabilite per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

ARTICOLO III

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere aumentate in relazione al maggiore provento e in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 81 e 87 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 336

AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI

Poichè si ritiene opportuno e necessario di aumentare le misure dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

I. — I canoni ed i proventi di cui all'Art. 1 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 436, convertito nella legge 22 dicembre 1927, No. 2535, riferentesi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. — I canoni ed i proventi suddetti, se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, sino al decuplo dell'importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente Ordine risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento suddetto.

3. — Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui al primo comma dell'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

ARTICOLO II

1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, No. 1775.

2. — La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowatt (capacità in kw. esistente).

3. — In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice.

4. — Per i canoni di cui ai commi precedenti non è applicabile la disposizione del terzo comma dell'art. 3 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456.

5. — Restano ferme le esenzioni stabilite o autorizzate dalle leggi vigenti.

ARTICOLO III

1. — La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, No. 1775, viene elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a L. 109 per ogni kw. (capacità in kw. esistente) di energia prodotta e trasportata oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei suddetti comuni.

2. — I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente Ordine risultino già regolarmente liquidati a favore delle suindicate Amministrazioni provinciali e comunali sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione.

ARTICOLO IV

1. — I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del R.D.L. 29 luglio 1927, N. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 30 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

2. — Si applicano le disposizioni dell'art. 1 del presente Ordine per i canoni relativi a concessioni di minere e stabilimenti minerari amministrati dal Demanio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni attraversamento per i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole e senza posa di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 12 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 344 (223 A)

RILASCIO DI CERTIFICATI D'ABILITAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di modificare le disposizioni dell'Ordine N. 223 di data 6 settembre 1946 per quanto riguardino il rilascio di certificati d'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione in materia di economia e commercio e l'iscrizione condizionata negli albi relativi;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO II DELL'ORDINE N. 223

Il testo dell'Articolo II dell'Ordine N. 223 di data 6 settembre 1946 è modificato come segue:

"Ai laureati in economia e commercio presso l'Università di Trieste durante gli anni 1939-1946 (inclusi) sarà rilasciato, a loro domanda, un certificato sottoscritto dal Rettore o dal Direttore Amministrativo dell'Università stessa attestante che la laurea abilita, con la riserva di cui appresso, all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio.

Tale certificato od altro equipollente rilasciato da qualsiasi altra Università Italiana durante gli anni 1939-1946 (inclusi) costituisce titolo per l'iscrizione condizionata nell'albo professionale.

Alla domanda più sopra menzionata dovrà allegarsi la bolletta comprovante il pagamento della tassa per l'Opera Universitaria di Trieste."

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 349

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEI PENSIONATI

Poichè si ritiene opportuno e necessario introdurre nuove misure nelle competenze in godimento da parte di certe categorie di dipendenti da pubbliche amministrazioni e nelle pensioni in godimento da parte di certe categorie di pensionati di pubbliche amministrazioni, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata "Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

PARTE "A"

ARTICOLO I

AUMENTO DELLE MISURE DELLE COMPETENZE DI ALCUNI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Le misure, in vigore al 31 agosto 1946 delle competenze dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo di:

stipendio del personale dei Gruppi A, B e C del personale subalterno disciplinato dal R. D. 11 novembre 1923, no. 2395, e successive modificazioni, e del personale ferroviario di ruolo;

stipendio o paga dei sottufficiali, graduati e militi del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana;

retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal R. D. L. 4 febbraio 1937, no. 100, e successive modificazioni, e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato;

sono aumentate:

del 270 per cento per le prime Lire 12.000.— annue lorde
del 70 per cento per la quota eccedente le 12.000 lorde.

ARTICOLO II

ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO RISULTANTE DALL'AUMENTO PREVISTO NELL'ART. I

Sull'importo lordo di ciascuno emolumento risultante dall'applicazione del precedente Art. 1, si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a L. 1.000.— si arrotondano, per eccesso, a Lire 1.000.—;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100.— si arrotondano, per eccesso, a Lire 100.—;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad 1.—lira si arrotondano, per eccesso, ad una Lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE NON DI RUOLO

Le disposizioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie terza e quarta di cui alla tabella 1 allegata al R. D. L. 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite; a tale personale è attribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera *a)*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

DISPOSIZIONI SULL'INDENNITA' DI CAROVITA

Sezione 1. — Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli è assorbita e compensata, fino alla concorrenza di Lire 24.000— annue, l'indennità mensile di carovita, istituita con l'Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Sezione 2. — Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relativo quale complementare in applicazione agli articoli II e III dell'Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui alla Sezione 1 del presente Articolo.

ARTICOLO V

EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NEI RIGUARDI DI ALCUNI ASSEGNI E COMPENSI

Sezione 1. — Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione degli Art. I, II e III del presente Ordine non hanno effetto sulle alte indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate in tali articoli, tra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette.

Sezione 2. — In relazione alla riduzione di cui alla Sezione 1 dell'Art. IV del presente Ordine, dai tre quarti dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti delle Amministrazioni Statali, compreso quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte Lire 2.000—.

ARTICOLO VI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASSEGNI PERSONALI

Sezione 1. — L'importo dell'assegno personale previsto dall'Art. 4 del R. D. 11 novembre 1933, No. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente Ordine, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti Articoli I, II e III di quest'Ordine.

Sezione 2. — Gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni anzidetti dalla prima applicazione dei precedenti articoli di quest'Ordine.

ARTICOLO VII

MINIMO GARANTITO DI AUMENTO

Sezione 1. — Al personale avente rapporto d'impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente Ordine, il quale, nella prima applicazione del medesimo, consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione, assegni personali di cui all'Art. VI del presente Ordine e indennità di carovita, compresa le quote complementari, che non superi di almeno L. 2.500— mensili lordo (o di L. 2.200— netto per i personali che fruiscano di assegni esenti da ritenute erariali), il trattamento complessivo dovuto agli anzidetti, nonchè per assegni personali di cui all'art. VI del presente Ordine, è attribuito un assegno „ad personam" dell'importo necessario per conseguire l'indicato beneficio di L. 2.500— (o di Lire 2.200—).

Sezione 2. — L'assegno di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nello stipendio, paga o retribuzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VIII

PERSONALE AVENTE CUMULO DI STIPENDI

Il limite di cui all'Art. 99 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, No. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'Art. 3 del Regio Decreto Legge 26 luglio 1925, N. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, No. 562, e dall'Art. IV Sezione 6 dell'Ordine Generale No. 63, è elevato da Lire 60.000.— a Lire 100.000.—.

ARTICOLO IX

CONCESSIONE DI UNA TREDICESIMA MENSILITA'

Sezione 1. — Al personali statali indicati all'Art. 1 del presente Ordine è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Sezione 2. — Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, esclusa le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1.o gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata dall'ultimo trattamento spettante.

Sezione 3. — La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti riduzione di stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

Sezione 4. — La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 25 dell'Ordine Generale 23 e successive modificazioni.

Sezione 5. — Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Sezione 6. — Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme provvedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (esclusa le quote complementari) a tale trattamento differenziale, ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al R. D. L. 4 febbraio 1937 No. 109 e successive modifiche, della stessa categoria di assunzione.

Sezione 7. — Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'Art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate dal R. D. L. 7 aprile 1925 n. 407 e successive modifiche.

ARTICOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE RETRIBUITO PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE A CARICO DI BILANCI NON STATALI

Per il personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali l'onere derivante dall'attuazione del presente Ordine graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO XI

ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE DAI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Il presente Ordine non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto separatamente.

Sezione 2. — Non entro nei benefici previsti dal presente Ordine il seguente personale:

a) ricevitori postelegrafonici, ricevitori del lotto, assuntori ferroviari e, in genere, i dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nonchè il personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle rivendite di Stato dei Generi di Monopolio;

b) il personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori o dipendenti statali;

c) gli ufficiali giudiziari e i loro commessi autorizzati;

d) il personale aggregato delle carceri;

e) gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) il personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nell'Art. 1 del presente Ordine.

Sezione 3. — Il trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest'ultimo in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO XII

FACOLTA' AGLI ENTI LOCALI DI APPLICARE LE NORME DEL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali e distrettuali. Le amministrazioni di Zona, i comuni e distretti e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da I a IX del presente Ordine, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare, al personale che sia tenuto a prestazioni che non assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente Art. VII non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

Sezione 2. — In relazione alle deliberazioni di cui alla precedente sezione possono essere concessi alle amministrazioni di Zona e dei comuni e distretti, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto o in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile.

ARTICOLO XIII

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Sezione 1. — La Sezione 1 del precedente Art. XII si applica pure agli Enti Parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Amministrazioni di Zona e dai comuni e distretti, o dagli altri enti suindicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso, però il miglioramento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale, anche se temporaneo e per indennità di carovita e relativo quote complementari, spettante in applicazione della Sezione 1 del precedente Art. XII sul trat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tamento complessivo venuto a risultare per i suindicati titoli in attuazione dell' Ordine Generale No. 63, potrà accedere il miglioramento economico complessivo conseguito ai medesimi titoli in applicazione del presente Ordine dal personale statale di grado o categoria parificabili, previsto dallo stipendio iniziale del grado e della classificazione e trovantesi nelle stesse condizioni di famiglia e di sede di servizio. A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado o di categoria con i dipendenti dello Stato, detta parificazione va determinata, tenendo conto in particolare della importanza dell'ente e delle funzioni esercitate dal relativo personale, con provvedimenti da emanare dal Governo Militare Alleato H.Q. Venezia Giulia. A tale scopo non si considerano valide le parificazioni determinate ad altri fini o comunque non autorizzate dall' A.M.G.

Sezione 2. — Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo XII, si intendono rassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione dell'Ordine Generale No. 63 sotto forma di incrementi degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati, anche se di carattere contingente, fatta cessione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza la cui concessione era stata eventualmente disposta in misura non superiore ed a condizioni non più favorevoli di quelle previste dall' Ordine No. 217 e relative modificazioni.

Sezione 3. — La tredicesima mensilità prevista dal precedente Art. IX può estendersi anche al personale di cui alla precedente Sezione 1 del presente Articolo ed al personale di cui all'Art. XII e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo od analogo titolo.

PARTE "B"

ARTICOLO XIV

AUMENTI DI ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONI

Sezione 1. — Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di riversibilità, compreso quello privilegiato, e gli assegni vitalizi, temporanei o rimovibili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato, o della Amministrazione Ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione della Città di Roma, degli Archivi notarili, del cessato commissariato dell'emigrazione e dell'azienda dei patrimoni rimasti ex nemonali, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni del servizio avvenute anteriormente al 1 settembre 1946, sono aumentate:

a) del 150% sulle prime 12.000.— Lire annue lorde;
b) del 70% sulla quota eccedente le Lire 12.000.— annue lorde.

Sezione 2. — Nelle misure di cui alla precedente sezione, sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziali vitalizi temporanei e rimovibili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei personali civili e militari e delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume.

ARTICOLO XV

LIQUIDAZIONE DI PENSIONI DOPO L' APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Le pensioni o gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle amministrazioni indicate nella Sezione 1 dell'Art. XIV del presente Ordine relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1 settembre 1946 sono liquidati, prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'Art. I del presente Ordine.

Sezione 2. — Relativamente al presente Articolo ed al precedente Articolo XIV, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell'Art. VI dell'Ordine Generale No. 34 B e successive modificazioni di cui all'Ordine No. 173, le norme contenute nell'Art. XI dell'Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all'Art. III dell'Ordine Generale No. 34 II e le norme contenute nell'Art. 14 del R. D. L. 31 marzo 1925, No. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, No. 597.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — I ricorsi previsti dall'Art. XIV dell'Ordine Generale No. 34, e successive modificazioni di cui all'Art. III dell'Ordine Generale No. 34 B, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1947. Qualora non venissero presentati entro tale data, ogni diritto sarà prescritto. Per gli aumenti di pensioni al personale degli enti locali territoriali vale il disposto della Sezione 2 dell'Art. XII del presente Ordine.

ARTICOLO XVI

ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO ANNUO LORDO DELLE PENSIONI

L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nella Sezione 1 del precedente Articolo XIV, qualunque sia la data della cessazione del servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a Lire cento.

ARTICOLO XVII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE STATALE

Sezione 1. — Per tutto il personale civile e militare dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione Ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per l'anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulla prima lire 4.000.— o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle suddette aliquote va calcolata sulle prime Lire 30.000.— della media sopra accennata.

Sezione 2. — Agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria agli impiegati statali, si considera paga giornaliera la ventiseimillesima parte della loro retribuzione mensile utile a pensione. La norma di cui alla presente Sezione si applica anche agli altri salariati di ruolo i quali siano retribuiti, in forza di legge o regolamento, per tutti i giorni del mese compresi i festivi.

ARTICOLO XVIII

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'INDENNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL R.D.L. 21 NOVEMBRE 1923 No. 2480

L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'Art. 11, primo e secondo comma, del R. D. L. 21 novembre 1923, No. 2480, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo. Detta indennità o supplemento, sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percepiti quanti sono gli anni di servizio utile.

ARTICOLO XIX

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ORDINE

Sezione 1. — Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia, e, ad eccezione di quanto disposto alla successiva sezione 2, le disposizioni nel medesimo contenute hanno effetto dal 1 settembre 1946.

Sezione 2. — I benefici di cui all'Art. XIV del presente Ordine sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsi dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946. Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1 settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione dell'Art. IX, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1 gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Trieste, addì 28 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 350

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

RITENUTO opportuno e necessario di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge vigenti, relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, No. 14, intitolato „Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (qui di seguito citato come „detto decreto") formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Una copia del „detto decreto" è depositata presso la Sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

Ogni riferimento allo Stato Italiano o a qualsiasi dicastero, ente, ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel „detto decreto", deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato. Nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio.

ARTICOLO III

L'articolo 8 del „detto decreto" e l'Ordine No. 153, di data 15 giugno 1946, sono abrogati e così sostituiti:

„*Sezione 1.* — Per la determinazione degli elementi della retribuzione dei lavoratori ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea e permanente e per i casi mortali, previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vigente entro il Territorio si applicano le disposizioni di cui agli Articoli I, III, IV e V dell'Ordine Generale No. 47, di data 20 marzo 1946, intitolato „Contributi per gli Assegni Familiari", che ai vari effetti si considerano qui come interamente riportate.

Sezione 2. — Le indennità dell'assicurazione obbligatoria di cui alla Sezione 1 del presente Articolo assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge e per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore in caso d'infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtù di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

Il secondo comma dell'Articolo 11 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„L'assegno integrativo dovuto ai beneficiari ai termini della Sezione precedente assorbe l'assegno straordinario previsto dall'Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 agosto 1946, No. 202, il quale forma parte integrante dell'Ordine No. 290, di data 31 dicembre 1946; per coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione."

ARTICOLO V

L'ultimo comma dell'Articolo 12 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„Esso assorbe l'indennità temporanea prevista dalla Parte B dell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945".

ARTICOLO VI

Il primo comma dell'Articolo 14 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro dalla corresponsione dell'assegno temporaneo di carovita, contemplato dalle disposizioni degli Articoli 12 e 13, e da quello dell'indennità temporanea contemplata dalla Parte B dell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, sarà provveduto con la corresponsione da parte dei datori di lavoro di una addizionale nella misura del sette per cento sui premi di assicurazione dovuti a decorrere dal 1 giugno 1946.

ARTICOLO VII

La disposizione contenuta nell'Articolo 21 del „detto decreto" viene soppressa e pertanto non è da considerarsi quale parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO VIII

Il „detto decreto", salvo per quanto diversamente disposto nel presente Ordine, avrà effetto nel Territorio a decorrere dal 13 febbraio 1947.

TRIESTE, addì 10 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine No. 353

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DELLO STATO

POICHE' si consideri opportuno e necessario di concedere benefici economici a favore dei salariati dello Stato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDINO:

ARTICOLO 1

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DELLO STATO

Sezione 1. — Con le eccezioni e le modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del „Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, No. 585" (qui in appresso citato come „detto decreto"), emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 20 del 25 gennaio 1947, e concernente un „nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato", sono estese, per virtù di quest'Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio.

Sezione 2. — L'Articolo 1 del „detto decreto" è cancellato e sostituito dal seguente:

„Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto e cioè:

a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei, ed operai giornalieri, dalla Tabella A;

b) per i salariati temporanei con la qualifica di „agenti ausiliari dei fari", dalla Tabella B;

c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla Tabella C.

Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati. Con provvedimenti successivi può essere fissato da parte del Governo Militare Alleato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi."

Sezione 3. — L'Articolo 2 di „detto decreto" è soppresso.

Sezione 4. — L'Articolo 3 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„Nelle paghe o nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000 — annue, l'indennità mensile di carovita istituita con l'Ordine Generale No. 63 del Governo Militare Alleato e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo l'indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo della indennità di carovita e relativo quoto complementare in applicazione degli Articoli II e III dell'Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, sul nuovo importo determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma."

Sezione 5. — Il penultimo comma dell'Articolo 4 di „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„Rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'Articolo X dell'Ordine N. 217 del Governo Militare Alleato, giusta il quale nella determinazione dei compensi per il lavoro straordinario (diurno o notturno) e festivo, va compresa l'aliquota dell'indennità di carovita, secondo le modalità indicate nella lettera *b*, Sezione 1 dell'Articolo II dell'Ordine medesimo previa detrazione, dell'aliquota stessa, delle lire 2.000 — mensili consolidate nella paga ai sensi del precedente Articolo 3."

Sezione 6. — Il penultimo comma della parte 1.a dell'Articolo 7 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„I salariati temporanei con la qualifica di „agenti ausiliari dei fari" sono classificati nelle quattro categorie di cui all'annessa tabella B, a seconda della loro specializzazione e della loro destinazione alle varie categorie di segnalamenti."

Sezione 7. — L'Articolo 10 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente:

„Le norme contenute nella Sezione 1 dell'Articolo XVI dell'Ordine Generale 349 del Governo Militare Alleato si applicano anche per la liquidazione della pensione ai salariati statali cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 1946, per i quali, nella formazione della media triennale, si devono prendere per base, in sostituzione delle paghe e retribuzioni effettivamente percette secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, le corrispondenti nuove paghe e retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente Ordine."

Sezione 8. — L'intestazione della Tabella B annessa al „detto decreto" è soppressa e sostituita dalla seguente:

„Paghe giornaliere dei salariati temporanei con la qualifica di agenti ausiliari dei fari."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti alla Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari operanti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto" debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel detto „decreto" può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia del „detto decreto" è depositata presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Intendenza di Finanza del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

DATA DI EFFETTO E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST' ORDINE

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute hanno effetto come stabilito dall'Articolo 12 di „detto decreto".

TRIESTE, addì 19 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 354

FISSAZIONE DELLA DATA CON LA QUALE HA TERMINE LA VALUTAZIONE DOPPIA DEL PERIODO D'IMBARCO SU NAVI DA GUERRA ECC.

Visto il D.L.L. 22 marzo 1946 No. 201, estero a quella parte della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio") con Ordine No. 300 di data 7 gennaio 1947, e

Ritenuto necessario di stabilire la data con la quale debba aver termine nel Territorio la valutazione doppia del periodo d'imbarco,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — In adempimento alla norma dell'Articolo 11 del D.L.L. 22 marzo 1946, No. 201, estero al Territorio con Ordine No. 300 di data 7 gennaio 1947, è fissata all'8 maggio 1945 la data con la quale ha termine il periodo durante il quale il servizio su navi da guerra o su navi mercantili nazionali è valutato per un tempo doppio.

Sezione 2. — Per i marittimi imbarcati su navi da guerra o su navi mercantili inscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibite al dragaggio delle mine, la data di cui al citato Articolo 11 sarà stabilito successivamente.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 358

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ED URGENTE NECESSITA' DELLA SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA GALLERIA DI S. ANNA E MONTEBELLO

ATTESO CHE si ritiene essere di urgente necessità e di pubblico interesse la costruzione dei raccordi stradali dall'imbocco della Galleria di S. Anna e Via dell'Istria, rispettivamente di Via dell'Istria e Via Baiamonti, la rettifica della curva di Via dell'Istria nonchè la sistemazione della zona di imbocco della galleria in Piazza Foraggi;

CONSIDERATO CHE il progetto per la costruzione di detti raccordi, rettifiche e sistemazioni, presentato dal Genio Civile è stato approvato dal Governo Militare Alleato;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità e di pubblica utilità la costruzione del raccordo tra l'imbocco della Galleria di S. Anna e Via dell'Istria, rispettivamente tra Via dell'Istria e Via Baiamonti, della rettifica della curva di Via dell'Istria, nonchè della sistemazione della zona di imbocco della galleria in Piazza Foraggi, secondo il progetto presentato dal Genio Civile e approvato dal Governo Militare Alleato.

b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle leggi in vigore l'8 settembre 1943.

ARTICOLO II

EFFICACIA DELLA MAPPA ALLEGATA E SUO DEPOSITO

Il progetto e la mappa catastale relativi alla costruzione dei predetti raccordi, rettifiche e sistemazioni si trova presso l'Ufficio Espropri del Genio Civile e potranno essere liberamente ispezionati dalle parti interessate. Porta il contrassegno Ex. A e fa parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 17 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 359 (106 I)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di prorogare fino a tutto il 30 aprile 1947 le vigenti disposizioni concernenti i limiti allo sblocco dei licenziamenti nonchè la speciale indennità di disoccupazione in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate,

Io, *ALFRED C. BOWMAN*, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Sezione 1. — L'efficacia delle disposizioni contenute nell'Articolo I, Sezione I dell'Ordine No. 100 D, di data 28 agosto 1946 e negli Articoli II, III, IV, V e VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946 e successive modificazioni è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1947.

Sezione 2. — L'efficacia delle disposizioni contenute nell'Articolo II dell'Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946, prorogata con l'Ordine No. 286, di data 29 novembre 1946 e con l'Ordine No. 297 (106 II), di data 15 gennaio 1947, è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1947.

ARTICOLO II

PROROGA DELLA SPECIALE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

La speciale indennità di disoccupazione prevista dall'Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, rimane in vigore fino al 30 aprile 1947.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1.o aprile 1947.

TRIESTE, addì 15 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 360

CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DEL PREMIO D'INVERNO PAGATO AI LAVORATORI PORTUALI

Ritenuto opportuno e necessario di determinare la misura del contributo previsto dall'Art. IV Sezione 2 dell'Ordine No. 273 di data 26 novembre 1946, e di emanare le norme necessarie per la relativa riscossione in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata "Territorio"),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1947, le Compagnie od i gruppi portuali sono autorizzati a rimuovere entro il Territorio un contributo nella misura di lire 5.— per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranze portuali. Tale contributo è a carico degli spedizionieri e dei ricevitori di merci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Il suddetto contributo sarà versato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le modalità di cui al successivo articolo II a rimborso delle somme corrisposte, ai sensi dell'Art. IV, Sezione I, lettera *a)* dell'Ordine No. 273, di data 26 novembre 1946, dalla gestione speciale dell'Istituto stesso alle Compagnie e ai gruppi portuali per il pagamento ai lavoratori portuali del premio d'inverno.

ARTICOLO II

Le somme riscosse dalle Compagnie e dai gruppi portuali in base all'art. I del presente Ordine, accompagnate dalle relative fatture debitamente vistate dalla Autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti, verranno trasmesse alla Capitaneria di Porto di Trieste, la quale, alla fine di ciascun mese e comunque non oltre il quinto giorno successivo, provvederà a versarle all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ARTICOLO III

Il contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci a questo titolo continuerà sino alla copertura della somma anticipata dalla gestione speciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e la data in cui avrà termine il detto contributo sarà stabilita con successivo Ordine.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 19 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 363

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E INTERESSE DELLA COSTRUENDA STRADA PADRICIANO-SISTIANA

CONSIDERATO CHE si ritiene essere di urgente pubblica utilità e interesse la costruzione di una strada da Padriciano a Sistiana;

CONSIDERATO CHE il progetto per la costruzione di detta strada, eseguito dalla Società Anonima „Autovie Venete" di Trieste (tramite U.S.V.S.) è stato approvato dal Governo Militare Alleato;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità, di pubblica utilità ed interesse la costruzione della strada pubblica Padriciano-Sistiana secondo il progetto presentato dalla Società Anonima „Autovie Venete" di Trieste, (tramite U.S.V.S.) e approvato dal Governo Militare Alleato.

b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti dalle Leggi in vigore l'8 settembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

EFFICACIA E DEPOSITO DEL PROGETTO

Il progetto di cui all'articolo I del presente Ordine si trova presso l'Ufficio „Esproprî" del Genio Civile di Trieste e potrà essere liberamente esaminato da chiunque vi abbia interesse. Porta il contrassegno „A" e fa parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 369

TASSA SPECIALE SUL LEGNAME IMPORTATO NELLO SCALO LEGNAMI DEL PUNTO FRANCO DI SERVOLA

Premesso che si è ritenuto opportuno aumentare la tassa speciale in favore dell'Associazione degli Interessati nel Commercio del Legname TRIESTE sul legname importato nello Scalo legnami del Punto Franco di Servola, e cioè in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Con effetto dal 1 maggio 1947 la tassa speciale sui legnami istituita con l'art. 2 del R.D.L. 4 gennaio 1927, No. 116, in favore dell'Associazione degli Interessati nel Commercio del Legname - TRIESTE, viene portata a Lire 5.— per quintale.

ARTICOLO 2

Quest'Ordine entrà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, il 26 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 107

NOMINA PROVVISORIA DI RENATA FONDA AD APPLICATA PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA

PREMESSO che si ritiene opportuno di nominare *Renata FONDA* ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Renata FONDA è provvisoriamente nominata applicata, gruppo C, grado XII, presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura.

2. — Gli effetti economici di tale nomina decorreranno dal 1 gennaio 1947.

3. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 15 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 108

NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE DI CORMONS

RITENUTO necessario di procedere alla nomina temporanea di un Consiglio di amministrazione per la Scuola Tecnica Industriale di Cormons, in conformità allo statuto della Scuola medesima approvato con R.D. 17 maggio 1937, No. 1023,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Sono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione della suindicata Scuola:

NADALE Alfonso, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, quale Presidente del Consiglio;

CORAZZA Umberto, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato;

IACUZ Riccardo, rappresentante del Comune di Cormons;

Il Direttore della Scuola.

2. — Le mansioni ed i doveri del Consiglio d'Amministrazione sono quelli previsti dallo Statuto dell'Istituto.

3. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, 17 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avviso N. 22

DENUNCIE RELATIVE A SUPERFICI SEMINATE A CEREALI

Viene fatto obbligo a tutti i conduttori di aziende agricole nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate di denunciare le superfici seminate a cereali, specificando la specie di cereale relativamente a ciascuna superficie, secondo quanto disposto dall'Art. II, Sezione I, dell'Ordine Generale No. 61; si fa inoltre obbligo di specificare qualsiasi altra specie di coltura agraria.

Le denuncie devono essere presentate agli Uffici Comunali Statistico Economici dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.) su appositi moduli forniti dagli uffici stessi, a partire dal 1 maggio 1947 ed entro e non oltre il 31 maggio 1947.

Contro gli inadempienti all'obbligo della denuncia si procederà penalmente in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo XIV dell'Ordine Generale No. 61.

Trieste, 16 aprile 1947.

D'ordine del Colonnello Bowman:

H.F.J. MYATT
Maggiore Int. Corps.
f.f. Uff. Capo della Div. per l'Agricoltura

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona No. 53

LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' DI TRAFFICO SULLA STRADA TRIESTE-S. GIOVANNI

POICHE' si rende necessario per la sicurezza del traffico stradale sulla strada Trieste-Barcola-S. Giovanni stabilire certi limiti di velocità per detto traffico stradale,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

LIMITI DI VELOCITA'

La strada principale da Trieste a S. Giovanni (provincia 55, strada - strada principale) via Barcola sarà soggetta ai limiti di velocità più sotto specificati dal posto di blocco di Barcola a S. Giovanni, i quali saranno indicati con segnali di traffico.

Velocità massima per:

a) automobili, motociclette, corriere ..... 48 km. all'ora
b) autocarri, autovetture, motofurgoni di portata fino a 30 quintali 48 km. all'ora
c) motocarri, autocarri, motofurgoni di portata superiore a 30 quintali con o senza rimorchio e autobus ..... 30 km. all'ora

ARTICOLO II

ECCEZIONI

I limiti di velocità stabiliti nell'articolo precedente non si applicano agli autoveicoli dei vigili del fuoco e della polizia, alle autoambulanze ed alle automobili di medici nei soli casi di soccorso o assistenza urgenti inerenti alle loro particolari funzioni.

ARTICOLO III

PENALITA'

Sezione 1. — Chiunque violi quanto previsto nel presente ordine sarà passibile

a) alla prima trasgressione di una multa da 1000 a 5000 Lire;
b) alla seconda o susseguente trasgressione di una multa da 5000 a 10.000 Lire.

Sezione 2. — Appena accertata la trasgressione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all'agente di polizia in uniforme responsabile dell'accertamento della trasgressione l'importo di Lire 1000, evitando così il pronto pagamento un procedimento dinanzi al Tribunale, purchè l'agente, a sua discrezione, consideri la trasgressione di minore entità. L'agente di polizia rilascierà al trasgressore una ricevuta per l'ammontare della multa e riferirà in duplicato della stessa da essere trasmesso ai suoi superiori con la somma raccolta.

In caso di seconda o susseguenti trasgressioni il trasgressore sarà giudicato dal Pretore, che a sua discrezione potrà ritirare all'autista la patente d'abilitazione e/o ordinare il ritiro del permesso di circolazione per un periodo non eccedente un anno in rispetto alla licenza o al permesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente ordine entrerà in vigore alle ore 01.00 del 14 Aprile 1947.

Trieste, addì 12 Aprile 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 67

PROMOZIONE TEMPORANEA DEL RAGIONIERE DI 1.a CLASSE MARINO ANTONIO A RAGIONIERE CAPO REPARTO

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R.A., Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — MARINO Antonio è col presente temporaneamente promosso da Rag. di 1.a classe, Grado V, Gruppo B a Rag. Capo Reparto, Grado IV, Gruppo B, con effetto dall'11 Aprile 1947.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 11 Aprile 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 68

NOMINA DEL SIG. SANSON FRANCESCO A DIRETTORE DELL UFFICIO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GRADO

Poichè con l'art. II dell'Ordine di Zona N. 32 del 26 Marzo 1947 il dott. MAROCCO Giovanni venne nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Grado e
Poichè il dott. MAROCCO Giovanni ha rassegnato le dimissioni,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

1. — Il Signor SANSON FRANCESCO è nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Grado al posto del dott. MAROCCO Giovanni.

2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 Aprile 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 89

SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LICENZE COMMERCIALI, POLA

1. — Poichè VENIER Franco, RUSICH Luigi e FRANCESCHINI Romeo vennero nominati quali membri della Commissione per le licenze commerciali di Pola, rispettivamente con gli ordini Amministrativi di Zona No. 12, 29 e 79,

2. — E poichè i tre nominati membri hanno lasciato la Zona e sono considerati dimissionari da detta Commissione,

Pertanto ora, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO

MAZZARO Ferruccio
CASALOTTI William
e PAOLETTI Carlo

quali membri di detta Commissione Licenze Commerciali, in sostituzione di detti membri dimissionari.

3. — Questo ordine avrà effetto immediato.

Pola, 15 Aprile 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECISIONI
DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE D'APPELLO PER L'EPURAZIONE IN TRIESTE

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data decisione di Appello
Bani Dante	impiegato Istit. Naz. Trasporti	Trieste	licenziamento	6 mesi di sosp. e.s.b.	2/10/46
Fontani Giuseppe	ferroviere	Trieste	7 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	2/10/46
Bonetti dr. Tullio	impiegato Ass. Gen.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	conferma	2/10/46
Bevcia Michelangelo	impiegato F. S.	Gorizia	licenziamento	24 mesi di sosp. di cui 15 s.p. e 9 e.s.b. (r.p.)	3/10/46
Virci Luigi	portiere A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	3/10/46
Demarina Bruno	ferroviere	Trieste	licenziamento	conferma	3/10/46
de Gironcoli dr. Ugo	medico	Trieste	2 mesi di sosp.	conferma	3/10/46
Battigelli ing. Benvenuto	ingegnere	Trieste	2 anni di sosp.	16 mesi di sosp.	4/10/46
Paglieri Consolati Pietro	ferroviere	Trieste	6 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	4/10/46
Ventura Paolo	ferroviere	Trieste	1 anno di sosp. e.s.b.	8 mesi di sosp. e.s.b.	4/10/46
Cucchiaro Raffaele	impiegato F. S.	Trieste	7 mesi di sosp. e.s.b.	conferma	7/10/46
Ducci Mario	impiegato F. S.	Trieste	8 mesi di sosp. e.s.b.	3 mesi di sosp. e.s.b.	7/10/46
Ungaro Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	2 mesi di sosp. e.s.b.	1 mese di sosp. e.s.b. (r.p.)	7/10/46
Stocco Antonio	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	7/10/46
Berri Vittorio	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	7/10/46
Oberti di Valnera avv. Edmondo	avvocato I. p.	Trieste	6 mesi di sosp.	conferma	8/10/46
Tesa Fiorenzo	ferroviere	Trieste	2 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	8/10/46
Surace Domenico	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. e.s.b.	1 mese di sosp. e.s.b.	9/10/46
Marrone Salvatore	cancelliere di Pretura	Gorizia	15 giorni di sosp. e.s.b. + L. 1000	proscioglimento	9/10/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Chiandal Alfredo	impiegato postale	Gorizia	3 mesi di sosp. e.s.n. - L. 2000	7 mesi di sosp. e.s.n. - L. 2000 (r.p.)	9/10/46
Agostinori Ruggero	impiegato postale	Gorizia	1 mese di sosp. e.s.n. - L. 2000	10 giorni di sosp. sosp. e.s.n.	9/10/46
Maser dott. Alberto	procuratore di Stato	Gorizia	licenziamento	14 mesi di sosp. di cui 7 s.p. e 7 e.s.b.	10/10/46
Stanta Emilio	impiegato F. S.	Trieste	1 mese di sosp. e.s.b.	proscioglimento	10/10/46
Bacchi Amelio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	conferma	10/10/46
Dettori Umberto	capotecnico Genio Marina	Pola	8 mesi di sosp. s.p.	annullamento della decisione per improcedibilità	11/10/46
Mingo Giovanni	operaio Manifatt. Tab.	Pola	10 mesi di sosp. s.p.	15 giorni si sosp. s.p.	11/10/46
Villatora Virgilio	impiegato comunale	Pola	3 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. e.s.b.	11/10/46
Valtellina Italo	impiegato Arsenale	Pola	3 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. e.s.b.	11/10/46
D'Angelo Clorinda	ferroviere	Trieste	1 anno di sosp. e.s.b.	3 mesi di sosp. e.s.b. (r.p.)	11/10/46
Cortese Vincenzo	impiegato F. S.	Trieste	4 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	14/10/46
Giordany Tommaso	impiegato postale	Trieste	5 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	14/10/46
Vellot dott. Antonio	impiegato R.A.S.	Trieste	10 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	14/10/46
Cesar. Ferdinando	impiegato postale	Trieste	3 mesi di sosp. e.s.b.	proscioglimento	14/10/46
Paternati Guido	impiegato F. S.	Trieste	3 mesi di sosp. e.s.b.	annullamento della decisione per improcedibilità	15/10/46
Dalzoni Pietro	impiegato Sepral	Trieste	licenziamento	1 anno di sosp. e.s.b.	15/10/46
Cannelotto dott. Antonio	commercialista	Trieste	3 mesi di sosp.	conferma	15/10/46
Bisetti Umberto	impiegato R.A.S.	Trieste	licenziamento	conferma	16/10/46
Cesarsa Francesco	infermiere	Gorizia	2 mesi di sosp. e.s.n. - L. 2000	rinvio alla 1a istanza	16/10/46
Miotto Ferruccio	impiegato I.A.M.L.	Trieste	licenziamento	10 mesi di sosp. e.s.b. - L. (r.p.)	17/10/46
Blasco Giovanni	ferroviere	Trieste	1 mese di sosp. e.s.b.	proscioglimento	17/10/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Di Benedetto Nicola	ferroviere	Trieste	4 mesi di sosp. e.s.h.	proscioglimento	17/10/46
Fortuna Eribla	insegnante	Trieste	1 mese di sosp. e.s.n. - L. 2000	conferma	17/10/46
Rocco Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	6 mesi di sosp. s.p.	17/10/46
Ortali Mario	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	18/10/46
Altamura Michele	ferroviere	Trieste	6 mesi di sosp. e.s.h.	1 mese di sosp. e.s.h.	18/10/46
Casari Livio	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. e.s.l.	1 mese di sosp. e.s.h.	18/10/46
Vidulich Marsilio	insegn. educ. fisica	Trieste	18 mesi di sosp. e.s.h.	12 mesi di sosp. e.s.h.	21/10/46
De Nordis Leopoldo	farmacista	Trieste	6 mesi di sosp.	4 mesi di sosp.	21/10/46
Falcone Rolando	custode palazzo della Provincia	Gorizia	6 mesi di sosp. e.s.h.	conferma	22/10/46
Guerzoni Antonio	guardiano idraulico	Gorizia	4 mesi di sosp. e.s.n. - L. 2000	2 mesi di sosp. e.s.n. - L. 2000	22/10/46
Battigelli ing. Raffaello	ingegnere l. p.	Trieste	1 mese di sosp.	conferma	22/10/46
Parrinello Giovanni	ferroviere	Trieste	8 mesi di sosp. e.s.h.	6 mesi di sosp. e.s.h. (r.p.)	23/10/46
Campanella Corrado	comunale Cassa Risp.	Pola	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	23/10/46
Clemente Vincenzo	operaio Arsen.	Pola	1 anno di sosp. s.p.	1 anno di sosp. e.s.h. (r.p.)	23/10/46
Ruggiero Cataldo	ferroviere	Trieste	5 mesi di sosp. e.s.h.	1 mese di sosp. e.s.h.	23/10/46
Zavagli dott. Piero	medico l. p.	Gorizia	2 mesi di sosp.	proscioglimento	24/10/46
Macerini Francesco	impiegato comunale	Gorizia	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	24/10/46
Molinari Giuseppe	impiegato postale	Trieste	4 mesi di sosp. e.s.h.	conferma	24/10/46
Miagostovich avv. Giovanni	avvocato l. p.	Gorizia	2 mesi di sosp.	1 mese di sosp.	24/10/46
Di Pierro Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	conferma	24/10/46
Cesano Mario	ferroviere	Trieste	15 mesi di sosp. e.s.h.	9 mesi di sosp. e.s.h. (r.p.)	24/10/46

Appellante
Lissa dott. Ferruccio
Bertuccioli Mario
Barbelli Bino
Pascoli dott. Bruno
Del Piccolo Mario
Simich Vasco
Gorgonzolo avv. Giorgio
Scapolo ing. Ernesto
Ragusin Righi dott. Livio
Modun Giuseppe
Pleban Francesco
Morena Marcello
De Rosa dott. Umberto
Petronio Giuseppe
Montenari dott. Giovanni
Reggiani Aurelio
Biasioli Silvio
Campana Francesco
Marsilio Francesco
Zanelo dott. Sabino
Giudici ing. Antonio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	17/10/46
mesi di susp. c.s.n. - L. 2000	conferma	17/10/46
anno di susp. s.p.	6 mesi di susp. s.p.	17/10/46
licenziamento	conferma	18/10/46
mesi di susp. c.s.b.	1 mese di susp. c.s.b.	18/10/46
mesi di susp. c.s.b.	1 mese di susp. c.s.b.	18/10/46
mesi di susp. c.s.b.	12 mesi di susp. c.s.b.	21/10/46
mesi di susp.	4 mesi di susp.	21/10/46
mesi di susp. c.s.b.	conferma	22/10/46
mesi di susp. c.s.b. - L. 2000	2 mesi di susp. c.s.n. - L. 2000	22/10/46
mese di susp.	conferma	22/10/46
mesi di susp. c.s.b.	6 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	23/10/46
licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	23/10/46
anno di susp.	1 anno di susp. c.s.b. (r.p.)	23/10/46
mesi di susp. c.s.b.	1 mese di susp. c.s.b.	23/10/46
mesi di susp.	proscioglimento	24/10/46
licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	24/10/46
mesi di susp. c.s.b.	conferma	24/10/46
mesi di susp.	1 mese di susp.	24/10/46
mesi di susp.	conferma	24/10/46
mesi di susp. c.s.b.	4 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	24/10/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Lisler dott. Ermanno	medico l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	25/10/46
Bernardini Mario	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di susp. c.s.b.	conferma	25/10/46
Marcelli Dino	impiegato F. S.	Trieste	10 mesi di susp. s.p.	rinvio alla 1.a istanza	28/10/46
Pascoli dott. Bruno	proc. legale l. p.	Gorizia	2 mesi di susp.	proscioglimento	28/10/46
Del Piccolo Mario	commesso R.A.S.	Trieste	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	28/10/46
Sanco Vasco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. s.p.	28/10/46
Giessiacquolo avv. Giorgio	avvocato l. p.	Trieste	1 mese di susp.	rinvio alla 1.a istanza	28/10/46
Sarpero ing. Ernesto	commissario Osped. Riuniti	Trieste	licenziamento	conferma	29/10/46
Ragosa Righi dott. Livio	commercialista - p. f.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	29/10/46
Modon Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	8 giorni di susp. s.p.	proscioglimento	29/10/46
Pleban Francesco	ferroviere	Trieste	2 mesi di susp. c.s.b.	proscioglimento	30/10/46
Merpas Marcello	perito industr. l. p.	Trieste	8 mesi di susp.	6 mesi di susp.	30/10/46
De Rosa dott. Umberto	commercialista l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	31/10/46
Pettinato Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di susp. s.p.	31/10/46
Montanari dott. Giovanni	insegnante privato l. p.	Gorizia	3 mesi di susp.	1 mese di susp.	31/10/46
Baggiani Aurelio	guardia forest.	Gorizia	4 mesi di susp. c.s.n. - L. 2000	proscioglimento	31/10/46
Blasich Silvio	ferroviere	Trieste	8 mesi di susp. c.s.b.	4 mesi di susp. c.s.b.	31/10/46
Rampoui Francesco	ferroviere	Trieste	2 mesi di susp. c.s.b.	conferma	31/10/46
Marcello Francesco	impiegato provincia	Gorizia	2 mesi di susp. c.s.n. - L. 2000	conferma	1/11/46
Zuech dott. Mario	medico l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	1/11/46
Gradale ing. Antonio	prov. statale	Trieste	1 mese di susp. c.s.b.	proscioglimento	1/11/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Robutti Giovanni	messaggero postale	Trieste	2 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	5/11/46
Dionisio Giuseppe	ferroviere	Trieste	1 mese di susp. e.s.b.	proscioglimento	5/11/46
Sartini Pietro	ferroviere	Trieste	4 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	5/11/46
Pagnacco Federico	impiegato R.A.S.	Trieste	9 mesi di susp. e.p.	conferma	5/11/46
Bertossi Norma	dattilografa	Gorizia	2 mesi di susp.	annullamento della decisione per improcedibilità	6/11/46
Blasimich-Bondi Carla	impiegata R.A.S.	Trieste	8 mesi di susp. e.p.	conferma	6/11/46
Gini Michele	impiegato F. S.	Trieste	12 mesi di susp. e.s.b.	8 mesi di susp. e.s.b. (e.p.)	6/11/46
Calvesi ing. Francesco	ingegnere L. p.	Gorizia	18 mesi di susp.	conferma	7/11/46
Terrenato Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	licenziamento	conferma	7/11/46
Grisendi Algelo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	3 mesi di susp. e.p.	7/11/46
Notzlandt prof. Irma	insegnante	Gorizia	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	7/11/46
Mattioli Erminio	insegnante	Pola	proscioglimento e.s.b. - L. 2000	proscioglimento	8/11/46
Danelo Vincenzo	agente postale	Trieste	8 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	8/11/46
Trevisani Prof. Renato	prof. univers.	Trieste	licenziamento	rinvio alla I.a istanza	8/11/46
Tarello dott. Carlo	medico L. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	12/11/46
Polli Francesco	ferroviere	Trieste	6 mesi di susp. e.s.b.	2 mesi di susp. e.s.b.	12/11/46
Nardi Cesiro	ferroviere	Trieste	8 mesi di susp. e.s.b.	3 mesi di susp. e.s.b.	13/11/46
Cossio Massimiliano	impiegato F. S.	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	1 mese di susp. e.s.b.	12/11/46
Ridolfi dott. Attilio	impiegato R.A.S.	Trieste	3 mesi di susp. e.p.	conferma	12/11/46
Pieri avv. Piero	avvocato L. p.	Trieste	9 mesi di susp.	conferma	13/11/46
Marsano Matteo	Capo Isp. Agr.	Gorizia	2 mesi di susp. e.s.b. - L. 2000	15 giorni di susp. e.s.b. - L. 1000	14/11/46

Appellante

Dellori Luigi

Dal Giuseppe

De Gennaro dott. Alfonso

Capocotto Aldo

Zaccaro Oscar

Ferri Domenico

Severi Renato

Gonnelli Allegro

Servelo Attilio

Marchetti Perini dr. Celso

Orlando Vincenzo

Ruggeri Giuseppe

Papes ing. Federico

Cocolino Domenico

Cangemi Francesco

Quercioli dott. Ezio

Gaudio Celestino

Quarton Giuseppe

Urnani ing. Bruno

Aquaro dr. Germano

Schiavoni Orazio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
proglimento	5/11/46
proglimento	5/11/46
proglimento	5/11/46
derma	5/11/46
llamento della ione per ocedibilità	6/11/46
derma	6/11/46
esi di sosp. ib. (sp.)	6/11/46
derma	7/11/46
derma	7/11/46
esi di sosp.	7/11/46
rio alla La anza	7/11/46
proglimento	8/11/46
proglimento	8/11/46
rio alla istanza	8/11/46
derma	12/11/46
esi di sosp. ib.	12/11/46
esi di sosp. ib.	12/11/46
esi di sosp. ib.	12/11/46
derma	12/11/46
derma	13/11/46
giorni di sosp. ce - L. 1000	13/11/46

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Dehneri Luigi	usciere Inail	Gorizia	1 mese di sosp. e.s.a. - L. 2000	confermata	14/11/46
[illegible] Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	15/11/46
Di Gennaro dott. Alfonso	cancelliere Corte Appello	Trieste	1 mese di susp. e.s.b.	proscioglimento	15/11/46
Capuzzello Aldo	impiegato F. S.	Trieste	1 anno di susp. e.s.b.	6 mesi di susp. e.s.b.	15/11/46
Zaccaria Oscar	impiegato Arsenale	Trieste	licenziamento	conferma	18/11/46
Ferri Domenico	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	rinvio alla La istanza	18/11/46
Savegi Renato	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di susp. s.p.	18/11/46
Cumicelli Albino	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di susp. s.p.	rinvio alla La istanza	19/11/46
Saviolo Attilio	impiegato F.S.	Trieste	8 mesi di susp. e.s.b.	4 mesi di susp. e.s.b.	19/11/46
Marchetti Ernesto dr. Delio	insegnante	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	rinvio alla La istanza	20/11/46
Orlando Vincenzo	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	20/11/46
Rasposio Giuseppe	ferroviere	Trieste	2 mesi di susp. e.s.b.	conferma	20/11/46
Papis ing. Federico	ingegnere	Gorizia	3 mesi di susp.	proscioglimento	21/11/46
Costantino Domenico	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di susp. s.p.	21/11/46
Cangemi Francesco	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. s.p.	21/11/46
Quarantotto dott. Felix	insegnante	Trieste	licenziamento	2 mesi di susp. e.s.b.	21/11/46
Gombis Celestino	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	22/11/46
Cecchin Giuseppe	impiegato Cam. Comm.	Pola	9 mesi di susp. s.p.	9 mesi di susp. e.s.b.	22/11/46
Umani ing. Bruno	ingegnere I. P.	Trieste	1 anno di susp.	rinvio alla La istanza	25/11/46
Angeini dr. Germano	Proc. legale I. P.	Trieste	1 anno di susp.	8 mesi di susp.	25/11/46
Schiavon Orazio	ferroviere	Trieste	6 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	25/11/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Da Giampietro Massimo	impiegato L.A.M.L.	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. e.s.b.	26/11/46
Laurini dott. Beniamino	commerc. l. p.	Trieste	9 mesi di susp.	6 mesi di susp.	26/11/46
Manzutto dott. Girolamo	commerc. l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	27/11/46
Rissolo Salvatore	impiegato F. S.	Trieste	4 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	27/11/46
Occhipinti Vincenzo	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	27/11/46
Giannini ing. Giuseppe	ingegnere l. p.	Trieste	9 mesi di susp.	proscioglimento	28/11/46
Franco Giorgio	farmacista l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	4 mesi di susp.	28/11/46
Gefter Wondrich avv. Riccardo	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	28/11/46
Spangaro ing. Ferruccio	ingegnere l. p.	Trieste	18 mesi di susp.	9 mesi di susp.	28/11/46
Vendramin dott. Giovanni	medico l. p.	Trieste	1 mese di susp.	conferma	28/11/46
Cappelletti Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	6 mesi di susp. e.p.	29/11/46
Fasola Oreste	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. e.p.	proscioglimento	29/11/46
Lo Vecchio Michele	operaio Arsenale	Trieste	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	29/11/46
Marin dott. Biagio	impiegato Ass. Gen.	Trieste	proscioglimento per „insufficienza di prove"	conferma	2/12/46
Poggiani Ferruccio	impiegato provinc.	Trieste	licenziamento	conferma	2/12/46
Zampieri ing. Piero	ingegnere l. p.	Trieste	2 anni di susp.	rinvio alla 1.a istanza	2/12/46
Ortis Antonio	guard. Arsenale	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. e.p.	3/12/46
Mancosperti Giuseppe	operaio Arsen.	Trieste	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	3/12/46
Negrotto Pasquale	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	3/12/46
Zanella Francesco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	3/12/46
Galopin Marcello	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. e.p.	conferma	4/12/46

Appellante
Sussig ing. Giovanni
Volcovgna Enea
Conidi Francesco
Bardi Oscar
Daniele Bruno
Bassi Mario
Sanzin Antonio
Gregori Giuseppe
Segnati Luigi
Zar ing. Ugo
Orlini Enrico
Lupo Tommaso
Magris Felice
Cosulich Aurelio
Parussi Giuseppe
Giraldi Bruno
Felizion Romano
Grazar Enrico
Doria Mario
Momus Guerrino
Doria Oscar

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decisione di Appello	Data della decisione di Appello	Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
...to di sosp.	26/11/46	Sarpa ing. Giovanni	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	conferma	4/12/46
...si di sosp.	26/11/46	Valvegna Enea	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	conferma	4/12/46
...erma	27/11/46	Cendi Francesco	ferroviere	Trieste	3 mesi di sosp. s.e.b.	1 mese di sosp. s.e.b.	4/12/46
...sciamento	27/11/46	Bardi Oscar	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	annullamento della decisione per improcedibilità	4/12/46
...sciamento	27/11/46	Daniells Bruno	operaio A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	4/12/46
...sciamento	28/11/46	Bassi Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	4/12/46
...si di sosp.	28/11/46	Sarvin Antonio	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	rinvio alla 1.a istanza	5/12/46
...erma	28/11/46	Gregori Giuseppe	operaio Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	5/12/46
...si di sosp.	28/11/46	Seganti Luigi	operaio C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. s.p.	5/12/46
...erma	28/11/46	Zar ing. Ugo	ingegnere l. p.	Trieste	3 anni di sosp.	18 mesi di sosp.	5/12/46
...si di sosp.	29/11/46	Orlini Enrico	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	conferma	9/12/46
...sciamento	29/11/46	Lupo Tommaso	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	conferma	9/12/46
...o alla ...stanza	29/11/46	Magris Felice	magazziniere C.R.D.A.	Trieste	1 anno di sosp. s.p.	3 mesi di sosp. s.p.	9/12/46
...erma	2/12/46	Cendich Aurelio	operaio C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	9/12/46
...erma	2/12/46	Parovel Giuseppe	impiegato Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	10/12/46
...o alla ...stanza	2/12/46	Giraldi Bruno	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	10/12/46
...o di sosp.	3/12/46	Feltrin Romano	operaio Arsenale	Trieste	1 mese di sosp. s.p.	proscioglimento	10/12/46
...o alla ...stanza	3/12/46	Cozzar Enrico	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	rinvio alla 1.a istanza	10/12/46
...o alla ...stanza	3/12/46	Doria Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	proscioglimento	10/12/46
...o alla ...stanza	3/12/46	Moimas Guerrino	operaio C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di sosp. s.p.	conferma	10/12/46
...erma	4/12/46	Doria Oscar	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di sosp. s.p.	1 mese di sosp. s.p.	10/12/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Mosca Vittorio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di susp. s.p.	8 mesi di susp. s.p.	11/12/46
Pozzar Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	4 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	11/12/46
Andriani Egone	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. s.p.	proscioglimento	13/12/46
Laco Labocic Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp.	proscioglimento	13/12/46
Piccoli Aureliano	impiegato C.R.D.A.	Trieste	12 mesi di susp. s.p.	6 mesi di susp. s.p.	13/12/46
Giammarresi Benedetto	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di susp. s.p.	rinvio alla 1a istanza	16/12/46
Biasca Antonio	operaio C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di susp. s.p.	3 mesi di susp. s.p.	16/12/46
De Forlogor Emilio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di susp. s.p.	conferma	16/12/46
Gonnella Giacomo	ferroviere	Trieste	4 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	proscioglimento	16/12/46
Pattay Vincenzo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	8 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	16/12/46
Biondi Giovanni	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	17/12/46
Fabbri Pietro	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	3 mesi di susp. s.p.	1 mese di susp. c.s.b. (r.p.)	17/12/46
Mischiatti Mario	ferroviere	Trieste	proscioglimento "per insufficienza" (r.p.)	conferma (senza r.p.)	18/12/46
Lucchetti Roberto	ferroviere	Gorizia	2 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	conferma	18/12/46
Franzutti Ernesto	impiegato F. S.	Trieste	2 mesi di susp. c.s.b.	conferma	18/12/46
Kuerner Ludovico	farmacista I. p.	Gorizia	8 mesi di susp.	6 mesi di susp.	19/12/46
Brussi Aurelio	architetto l. p.	Pola	1 anno di susp.	conferma	19/12/46
Longo Olga	operaia Arsenale	Trieste	1 mese di susp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
Bazzarini Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
Cuzza Arrigo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. s.p.	proscioglimento	20/12/46
Pontarini Luigi	operaio Arsenale	Trieste	1 anno di susp. s.p.	rinvio alla 1a istanza	20/12/46

Appellante
Sinagoglia Renzo
Cherini Paolo
Ghiza Giuseppe
Medelin Arrigo
Serbo Attilio
Fabbri Carlo
Bradamchia [illegible] Guerrino
Apollonio dott. Alfonso
Morosi Domenico
Furlan Secondo
Cesare Teodoro
Polani Elia
Zanella Franco
Benes Mario
Martines Salvo
Calabli Edoardo
Zaccaria [illegible]
Cotic Giuseppe
Ricci Giuseppe
Pilato Umberto
Gherardini [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ta della ecisione Appello	Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
1/12/46	Smareglia Remo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. e.p.	proscioglimento	20/12/46
1/12/46	Di Zanni Paolo	Autista A.C.E.G.A.T.	Trieste	1 anno di susp. e.s.b.	conferma	23/12/46
2/12/46	Glisa Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	proscioglimento "per perdono"	conferma	23/12/46
3/12/46	Modelin Aurelio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di susp. e.p.	conferma	23/12/46
3/12/46	Serbo Attilio	impiegato Arsenale	Trieste	1 mese di susp. e.p.	proscioglimento	23/12/46
6/12/46	Folbri Carla	operaia Arsenale	Trieste	1 mese di susp. e.p.	proscioglimento	23/12/46
6/12/46	Bradaschia geom. Guerrino	arch. l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	27/12/46
6/12/46	Apollonio dott. Alfonso	medico l. p.	Trieste	3 anni di susp.	2 anni di susp.	27/12/46
6/12/46	Morosi Domenico	mgr. F. S.	Trieste	6 mesi di susp. e.s.b.	conferma	27/12/46
6/12/46	Furlan Secondo	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	deferimento alla Procura di Stato	30/12/46
7/12/46	Cesare Teodoro	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di susp. e.p.	8 mesi di susp. e.p.	30/12/46
7/12/46	Polani Elia	operaio C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di susp. e.p.	2 mesi di susp. e.p.	30/12/46
8/12/46	Zanella Francesco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	rinvio alla La istanza	30/12/46
8/12/46	Reiss Mario	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	deferimento alla Procura di Stato	7/1/47
8/12/46	Martines Salvatore	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di susp. e.s.b.	conferma	7/1/47
9/12/46	Colaldi Edoardo	tranviere	Trieste	15 mesi di susp. e.s.b.	conferma	7/1/47
9/12/46	Zannoni avv. Alfredo	avvocato l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	8/1/47
9/12/46	Cozza Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	6 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	8/1/47
0/12/46	Rizzi Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	6 mesi di susp. e.p.	rinvio alla La istanza	10/1/47
0/12/46	Pilato Umberto	ferroviere	Trieste	3 mesi di susp. e.s.b.	proscioglimento	13/1/47
0/12/46	Giacomini Bruno	impiegato C.R.D.A.	Trieste	8 mesi di susp. e.p.	6 mesi di susp. e.p.	13/1/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epuraz. di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Micon Giuseppe	insegnante educ. fisica	Trieste	3 mesi di susp. e.p.	rinvio alla I.a istanza	13/1/47
Fabretto Ercole	impiegato I.A.M.L.	Trieste	licenziamento	6 mesi di susp. e.s.b. (r.p.)	14/1/47
Filini avv. Ezio	avvocato l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	15/1/47
Pepeu dr. Francesco	medico l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	15/1/47
Resegno Pasquale	ferroviere	Trieste	4 mesi di susp. e.s.b. (r.p.)	proscioglimento	15/1/47
Crassan Armando	operaio Arsenale	Trieste	1 mese di susp. e.p.	conferma	15/1/47
Romeo Jacopo	operaio C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. e.p.	16/1/47
Duse Giuseppe	impiegato C.R.D.A.	Trieste	20 giorni di susp. e.p.	proscioglimento	16/1/47
D'Agostini Angelo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. e.p.	proscioglimento	16/1/47
Coretti dott. Fulvio	medico l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	rinvio alla I.a istanza	16/1/47
Gallo Giovanni	ferroviere	Trieste	4 mesi di susp. e.s.b.	conferma	17/1/47
Russo Vincenzo	operaio C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di susp. e.p.	proscioglimento	20/1/47
Soranzio Giuseppe	operaio C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di susp. e.p.	proscioglimento	20/1/47
Bigaglia Galvan Manlio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	1 anno di susp. e.p.	1 mese di susp. e.p.	20/1/47
Gagliardi Francesco	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	1 anno di susp. e.p.	20/1/47
Reo Salvatore	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 anno di susp. e.p.	rinvio alla I.a istanza	21/1/47
Bello Bruno	collaud. C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. e.p.	conferma	22/1/47
Gollesi Giovanni	impiegato comunale	Pola	16 mesi di susp. e.p.	6 mesi di susp. e.s.b. (r.p.)	22/1/47
Sinck Romano	operaio Arsenale	Pola	licenziamento	conferma	22/1/47
Alberselli Angelo	operaio Arsenale	Pola	licenziamento	18 mesi di susp. e.s.b.	22/1/47
Fin Giovanni	operaio C.R.D.A.	Trieste	1 mese di susp. e.p.	proscioglimento	23/1/47

Appellante
De Bergo Sebasti
Gallazzo Zeilo
Zivoli Antonio
Fabiani Mario
Spanyol ing. Ren
Battara Armando
Talatin Romualdo
Sardo dott. Ettor
Lissi Giovanni
Cattin ing. Sergio
Tavanetto Nello
Farnone Michele
Ponza Giovanni
Timpanelli Rocco
Iernan Mario
Carlet Domenico
Di Pasquale Luig
Vitaba Italo
Crosatto Michele
Gidanto Felice
Sartori Ugo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Data della decisione di Appello	Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
13/1/47	Di Bono Sebastiano	addetto uff. C.R.D.A.	Trieste	3 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	23/1/47
14/1/47	Gollusso Zollo	operaio C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	23/1/47
15/1/47	Zivoli Antonio	oper. manif. Talacchi	Pola	6 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	23/1/47
15/1/47	Falisse Mario	impiegato postale	Pola	9 mesi di susp. s.p.	3 mesi di susp. c.s.b.	23/1/47
15/1/47	Spanyol ing. Renato	ingegn. l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	conferma	23/1/47
15/1/47	Battista Armando	capo tecnico Telve	Pola	licenziamento	1 mese di susp. c.s.b.	24/1/47
16/1/47	Talatin Reginaldo	impiegato base nav.	Pola	18 mesi di susp. s.p.	6 mesi di susp. c.s.b.	24/1/47
16/1/47	Sardo dott. Ettore	impiegato F. S.	Trieste	proscioglimento per „perdono"	conferma	24/1/47
16/1/47	Liscat Giovanni	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	6 mesi di susp. s.p.	6 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	27/1/47
16/1/47	Cimin ing. Sergio	ingegnere l. p.	Trieste	6 mesi di susp.	proscioglimento	27/1/47
17/1/47	Tevarotto Nello	impiegato Genio Civile	Trieste	1 anno di susp. c.s.b.	6 mesi di susp. c.s.b. (r.p.)	27/1/47
20/1/47	Farsone Michele	ferroviere	Trieste	4 mesi di susp.	proscioglimento	27/1/47
20/1/47	Pozza Giovanni	ragioniere l. p.	Trieste	3 mesi di susp.	conferma	28/1/47
20/1/47	Tarpanelli Rocco	impiegato C.R.D.A.	Trieste	licenziamento	conferma	28/1/47
20/1/47	Ierain Mario	impiegato C.R.D.A.	Trieste	15 giorni di susp. s.p.	proscioglimento	28/1/47
21/1/47	Carlet Domenico	operaio C.R.D.A.	Trieste	8 mesi di susp. s.p.	conferma	29/1/47
22/1/47	Di Pasquale Luigi	operaio C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di susp. s.p.	rinvio alla I.a istanza	29/1/47
22/1/47	Vidoin Italo	impiegato C.R.D.A.	Trieste	2 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	29/1/47
22/1/47	Crosatto Michele	impiegato C.R.D.A.	Trieste	4 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	29/1/47
22/1/47	Galante Felice	usciere A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	29/1/47
23/1/47	Sartori Ugo	giornalista l. p.	Trieste	1 anno di susp.	proscioglimento	29/1/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Appellante	Impiego o Professione	Commissione di Epurazione di	Decisione impugnata	Decisione di Appello	Data della decisione di Appello
Scrimaglio Ludovico	ferroviere	Trieste	licenziamento	24 mesi di susp. di cui 12 s.p.	20/1/47
Curnar Giuseppe	operaio A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	conferma	27/1/47
Romanini Luigi	operaio I.L.V.A.	Trieste	3 mesi di susp. s.p.	proscioglimento	27/1/47
Del Cielo Francesco	operaio A.C.E.G.A.T.	Trieste	licenziamento	rinvio alla Ex stanza	27/1/47

ABBREVIAZIONI

s.p. — senza paga

c.s.h. — con la stipendio base

c.s.n. L. — con gli emolumenti normali, detratte L..... mensili

(r.p.) — restituzione dei premi percepiti dall'appellante per le sue qualifiche fasciste

Ordine Ge
No. 98
No. 99
No. 100
No. 101
No. 102
Ordine
No. 336
No. 344
No. 349
No. 350
No. 353
No. 354
No. 358
No. 359
No. 360
No. 363
No. 366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 15

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Pag.

Ordine Generale

No. 98 Modificazioni e aggiunte all'Ordine Generale No. 60 sulla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni 559

No. 99 (48 C) Nuova tassa degli emolumenti dovuti agli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico 562

No. 100 Norme temporanee per accelerare la definizione dei procedimenti penali contro i detenuti 563

No. 101 (24 A. 57 A) Tassa di circolazione sui moto-veicoli 565

No. 102 (36 C) Modifiche alla imposta di consumo 568

Ordine

No. 336 Aumento dei canoni demaniali e dei sopracanoni dovuti agli enti locali 569

No. 344 (223 A) Rilascio di certificati d'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione in materia di economia e commercio 571

No. 349 Nuovo trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali e dei pensionati 572

No. 350 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 578

No. 353 Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato 579

No. 354 Fissazione della data con la quale ha termine la valutazione doppia del periodo d'imbarco su navi da guerra 581

No. 358 Dichiarazione di pubblica utilità ed urgente necessità della sistemazione degli accessi alla galleria di S. Anna e Montebello 582

No. 359 (106 I) Disposizioni relative allo sblocco dei finanziamenti 583

No. 360 Contributo per il rimborso del premio d'inverno pagato ai lavoratori portuali 583

No. 363 Dichiarazione di pubblica utilità ed interesse della costruenda strada Padriciano-Stazione 584

No. 369 Tasse speciale sul legname importato nello scalo legnami del punto franco di Servola 585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo

Pag.

No. 107 Nomina provvisoria di Renata Fonda ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura 586

No. 108 Nomina temporanea di un Consiglio d'amministrazione per la scuola tecnica industriale di Cormons 586

Avviso

No. 22 Denuncie relative a superfici seminate a cereali 587

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 53 Limitazioni della velocità di traffico sulla strada Trieste-San Giovanni 588

Ordine Amministrativo di Zona

No. 67 Promozione temporanea del ragioniere di 1.a classe Marino Antonio a ragioniere capo reparto 589

No. 68 Nomina del sig. Sanson Francesco a direttore dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Grado 589

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 89 Sostituzione di membri della commissione di locazo commerciali, Pola 590

PARTE III

Appendice - Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio 591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 14 - 15 Aprile 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 97 (35 A)

CORRISPONDENZA POSTALE CON DESTINAZIONE FUORI DEL TERRITORIO

RITENUTA l'opportunità di modificare l'Ordine Generale No. 35 che regola la corrispondenza con persone non residenti nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI I E II DELL' O. G. No. 35

Sezione 1. — L'articolo I dell'Ordine Generale No. 35 è modificato nel senso che tra i paesi ivi nominati s'intendono cancellati Germania e Giappone.

Sezione 2. — L'articolo II dell'Ordine Generale No. 35 è modificato nel senso che tra i paesi ivi nominati s'intendono cancellati Birmania, Hong-Kong, Malacca e Straits Settlements (territorio intorno allo Stretto di Singapore).

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 20 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 331

CONCESSIONE ALLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE DI ESERCITARE IL CREDITO FONDIARIO

Poichè la Cassa di Risparmio di Trieste ha chiesto l'autorizzazione di istituire una Sezione Autonoma per l'esercizio del credito fondiario;

Poichè il Presidente del Comune e la Camera del Commercio, dell' Industria e dell'Agricoltura di Trieste hanno espresso parere favorevole; e

Poichè, allo scopo suindicato, si rende necessario apportare delle modifiche alle norme statutarie della Cassa di Risparmio di Trieste;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Al fine di istituire e fare funzionare una Sezione Autonoma di Credito Fondiario si approva la modifica dell'attuale Statuto della Cassa di Risparmio deliberata dal Consiglio d'Am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ministrazione dell'Istituto nella forma del 18 novembre 1916 mediante aggiunta d'un Titolo VI bis del seguente tenore:

„Titolo VI bis - Sezione per il Credito Fondiario

„Art. 53 bis. La Cassa di Risparmio di Trieste esercita il credito fondiario a sensi del T. U. 16 luglio 1905, No. 646, e successive modificazioni, mediante un apposita Sezione avente un fondo di garanzia, una contabilità ed un bilancio separati".

„Il fondo di garanzia ammonta a Lire 20 milioni, delle quali Lire 10.000.000.— conferite dalla Cassa di Risparmio e Lire 10.000.000.— vengono conferite in parti uguali dall'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, con sede in Venezia, e dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie con sede in Venezia".

„Art. 53 ter. Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario, nonchè le norme per il funzionamento della Sezione".

„Esso è coadiuvato per la gestione ordinaria da una Giunta direttiva, composta da due membri del Consiglio e da due rappresentanti nominati dagli Istituti partecipanti".

„La Giunta ha competenza e delibera sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, riduzioni, sostituzioni o surrogazioni di polizze, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ai poteri legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sull'amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario".

„La Giunta provvede pure a tutti gli altri incarichi e mandati attinenti al credito fondiario che le vengono affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione".

„Il Presidente della Cassa di Risparmio rappresenta ad ogni effetto il Credito Fondiario di fronte ai terzi".

„Il Presidente consente alla cancellazione d'ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alla annotazione di inefficacia delle trascrizioni di precetto eseguito dall'Istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia stato per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo".

„Il Presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di precetto eseguito dall'Istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente del pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito al pagamento di arretrati".

„Art. 53 quater. Dall'utile netto della Sezione, il 10% deve essere destinato alla costituzione e all'incremento di un fondo di riserva, sino a che questo non raggiunga la metà del fondo di garanzia".

„Dal residuo viene prelevato quanto occorre per attribuire ai partecipanti un interesse sulle quote da essi effettivamente versate o nella misura massima del 6% in ragione d'anno; l'eventuale rimanenza è attribuita per metà al fondo di riserva e per metà al bilancio della Cassa di Risparmio".

ARTICOLO II

Alla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste, costituita secondo quanto specificato sopra, è concesso l'esercizio del credito fondiario in base alla legge organica — Testo Unico — 16 luglio 1905, No. 646, al regolamento approvato con R. D. 6 maggio 1909, No. 472, nonchè alle disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

ARTICOLO III

Con riferimento all'Art. 8 del predetto Testo Unico ed in specifica applicazione dell'Art. 36 del T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, R. D. 25 aprile 1929, No. 967, gli atti formali e convenzionali concernenti la costituzione della Sezione Autonoma di Credito Fondiario di cui all'Articolo I, sono esenti da tasse di bollo e registro.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello A.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 333

AUMENTO DI TALUNE INDENNITA' E TASSE SCOLASTICHE

RITENUTA la necessità di aumentare talune indennità dovute ai funzionari scolastici nonchè pure talune tasse scolastiche;

Io ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici di circoscrizioni che comprendono almeno un comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'articolo XII del R. D. 4 luglio 1933, No. 786, è elevata a Lire 6.000.—, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli Studi ai sensi dell'articolo XV del Testo Unico 5 febbraio 1928, No. 577, è elevata a Lire 5.000.—

ARTICOLO II

Il compenso ai maestri elementari, incaricati di prestare servizio senza essere dispensati dall'insegnamento presso gli uffici degli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni, a norma dell'articolo XI del R. D. 4 luglio 1933, No. 788 è elevato a Lire 800.— mensili.

Il medesimo compenso è corrisposto ai novizi che, con l'autorizzazione della divisione per l'educazione del Governo Militare Alleato Venezia Giulia e senza essere dispensati dall'insegnamento, prestano servizio presso gli uffici dei direttori didattici preposti alle direzioni di circoli con più di 30 classi.

ARTICOLO III

La retta mensile stabilita dall'articolo 130 del Regolamento Generale sulla istruzione elementare, approvato con R. D. 26 aprile 1928, No. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali sono tenuti a pagare, è elevata a Lire 300.—

ARTICOLO IV

Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per le insegnanti negli asili infantili di cui all'allegato D del Regolamento Generale, approvato con R. D. 26 aprile 1928, No. 1297, sono rendificate come appresso:

Immatricolazione	L. 200.—
Frequenza per ciascun anno di corso	" 400.—
Esame di promozione	" 200.—
Esame di abilitazione	" 500.—
Diploma	" 200.—

ARTICOLO V

Le disposizioni dell'articolo I e II avranno effetto a decorrere dal 1 settembre 1945 e quelle degli articoli III e IV dal 1 ottobre 1946.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 2 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 337

CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DEI LAVORATORI ARRUOLATI PER PRESTARE LA LORO OPERA ALL'ESTERO

Ritenuta opportuna e necessaria di concedere un sussidio straordinario ai lavoratori residenti in quella parte della Venezia Giulia amministrativa dalle Forze Armate (in seguito denominata "Territorio") che si siano arruolati individualmente o attraverso gli uffici del lavoro italiani per prestare la loro opera all'estero,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello A.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

SUSSIDIO STRAORDINARIO

Sezione 1. — Ai lavoratori residenti stabilmente entro il Territorio aventi a carico persone di famiglia in stato di bisogno, che si siano arruolati individualmente o attraverso un ufficio del lavoro italiano per prestare la loro opera all'estero ed abbiano già lasciato il Territorio, è concesso un sussidio straordinario fissato nella misura di Lire 50 giornaliere oltre a Lire 8 giornaliere per ogni figlio a carico dell'avente diritto.

Sezione 2. — Il sussidio di cui alla Sezione precedente non può avere una durata superiore a 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di residenza e cessa comunque dalla data d'arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero dalla data del rientro del lavoratore, per qualsiasi motivo, nel Territorio.

Sezione 3. — Il sussidio viene corrisposto alla moglie o, in mancanza, ai genitori dell'avente diritto ed è regolato dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione dell'indennità giornaliera in quanto applicabili.

ARTICOLO II

ENTE INCARICATO DEL PAGAMENTO

Il sussidio è corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla gestione dell'indennità speciale di disoccupazione di cui all'Ordine No. 82 di data 5 marzo 1946 ed è posto a carico del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE DELL'ORDINE

Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato ed avrà effetto dal 1 luglio 1946.

Trieste, addì 22 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 341 (217 D)

CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRESENZA AI MAGISTRATI ED AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

CONSIDERATA l'opportunità di estendere in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata "Territorio"), il pagamento del premio giornaliero di presenza di cui all'Ordine No. 217 anche al personale della magistratura giudicante, che ne era stato escluso dalla Sezione 2 dell'Articolo VII di tale Ordine, ed al personale dell'Avvocatura dello Stato.

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRESENZA AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Sezione 1. — Ai magistrati dell'Ordine giudiziario è corrisposto un premio giornaliero di presenza in misura forfettaria e nell'ammontare stabilito dall'Art. VII dell'Ordine No. 217 in considerazione della effettiva presenza in servizio prescindendo dall'osservanza di un orario di ufficio.

Sezione 2. — Ai fini della Sezione precedente, i magistrati sono considerati presenti in servizio anche nei periodi di tempo che intercedono fra i giorni di udienza e durante i quali attendono in ufficio o fuori di esso, allo studio delle cause e pratiche loro assegnate, o alla estensione delle sentenze e di ogni altro atto di loro competenza, o a qualsiasi incombente relativo all'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 3. — Sono in ogni caso esclusi dalla corresponsione del premio di presenza i giorni festivi, le ferie, i congedi annuali, e quei giorni nei quali il magistrato, per malattia, aspettativa, sospensione od altri motivi, non abbia prestato effettivo servizio ai sensi della Sezione 1 e 2 di questo Articolo.

ARTICOLO II

CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRESENZA AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Le disposizioni del precedente Articolo sono estese agli avvocati ed ai procuratori dell'Avvocatura dello Stato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni nel medesimo contenute hanno effetto dal 1 aprile 1946.

Trieste, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 342 (199 C)

ESTENSIONE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DELL' ORDINE No. 199 A CENTRI MENO DISTRUTTI

Poichè si considera opportuno e necessario di estendere, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito designate come „Territorio") i benefici disposti dall' Ordine No. 199, come modificato dall' Ordine No. 285, ai centri che hanno sofferto minori danni di guerra,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ESTENSIONE DI PROVVEDIMENTI

I benefici di cui all' Ordine No. 199, come modificato dall' Ordine No. 285, sono estesi, ad eccezione di quelli contenuti nell'Articolo II del medesimo, ai centri dove, per le ragioni stabilite nell'Articolo I del medesimo, almeno il venti per cento delle case di abitazione e degli appartamenti sono stati resi inabitabili.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia ed i suoi provvedimenti avranno effetto e saranno resi applicabili a partire dal 1 settembre 1946.

Trieste, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 343 (217 C)

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E PREMIO DI PRESENZA AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI

Poichè si ritiene opportuno e necessario di estendere nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamate „Territorio") i benefici economici concessi agli impiegati statali con l'Ordine No. 217 e relative modificazioni apportate dall'Ordine No. 284 anche ai segretari delle Amministrazioni di Zona dei Comuni e Distretti ed al personale di tali uffici e degli Istituti di Assistenza e Beneficenza,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ESTENSIONE DELL' ORDINE No. 217 E DELL' ORDINE No. 284

Sezione 1. — Ai segretari delle Amministrazioni di Zona ed ai segretari dei comuni o dei distretti possono essere concessi compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di presenza alle condizioni, nei limiti e con le norme stabilite dall'Ordine No. 217 e relative modificazioni di cui all'Ordine No. 284 e dalle disposizioni di quest'Ordine.

Sezione 2. — La presente sezione può essere applicata, con le norme e le modalità di cui alle Sezioni 2 e 3 dell'Art. VIII dell'Ordine Generale No. 63, al personale dipendente dalle Amministrazioni di Zona, dai comuni o distretti e dalle istituzioni pubbliche di Assistenza e di Beneficenza.

ARTICOLO II

AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

L'autorizzazione per l'effettuazione di tale lavoro straordinario può essere concessa dal Presidente di Zona previa approvazione da parte dell'Intendente di Finanza, il quale, su richiesta degli enti interessati, dà tale approvazione soltanto alle condizioni prescritte dagli Ordini No. 217 e No. 284.

ARTICOLO III

ASSORBIMENTO DI QUALSIASI ALTRO ASSEGNO

I benefici previsti dal presente Ordine assorbono e sostituiscono, con effetto dalla data di applicazione dei provvedimenti dell'Ordine No. 217 e 284, qualsiasi altro assegno, indennità o compenso comunque denominati, concessi al medesimo titolo, o a titolo di premio di operosità o di rendimento o di gratifica, oppure a titolo similare. Tali benefici sostituiscono anche, con effetto dalla data di entrata in vigore di quest'Ordine, l'indennità di carica e simili indennità eventualmente in godimento da parte del personale degli Enti locali.

ARTICOLO IV

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTRARIE

Il secondo comma dell'Art. 244 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934 No. 383 e successive modifiche, è abrogato con effetto dal 2 Aprile 1946.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia e, salvo quanto nel medesimo diversamente disposto, le disposizioni del medesimo hanno effetto dal 1 Aprile 1946 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza e dal 1 Giugno 1946 per quanto riguarda il compenso per lavoro straordinario.

Trieste, addì 10 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 345

RIORDINAMENTO DELL'OPERA ORFANI DI GUERRA DI TRIESTE

Poichè con gli Ordini Amministrativi della Zona di Trieste No. 5, de data 9 febbraio 1946, e No. 52, de data 8 marzo 1947, furono emanate disposizioni per la istituzione di un Commissario dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste; e

Poichè appare non necessario procedere all'ordinamento dell'ente sopradetto nominando il Comitato di cui all'Articolo II della legge 26 Luglio 1929 No. 1379, in quanto applicabile nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata "il Territorio"); e

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., l'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DEL COMITATO DI TRIESTE

Viene istituito a Trieste il Comitato dell'Opera Orfani di Guerra previsto nell'Articolo 1, comma secondo e nell'Articolo 14 della legge 26 luglio 1929 No. 1379 in quanto applicabili.

ARTICOLO II

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato è composto dalle seguenti persone:

1) Rag. MASSIMO DEVILACQUA, Presidente;
2) GIOVANNI PINAMONTE, Vicepresidente;
3) MARCELLO ZUCCOLIN, membro;
4) Dott. FRANCESCO LOCUCCO, Giudice delle Tutele, membro;
5) Dott. GIOVANNI LUZZI, Delegato del Sovrintendente scolastico, membro;
6) RAFFAELE CANTARONE, Consigliere Delegato dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra di Trieste, membro;
7) LETIZIA SVEVO FONDA SAVIO, Commissario dell'Associazione famiglie caduti di guerra in Trieste, membro;
8) TOMMASINI UMBERTO, Commissario dell'Associazione Mutilati di Trieste, membro;
9) FAMA ORESTE, Commissario dell'Associazione Combattenti di Trieste, membro;
10) Prof. PAOLO JACCHIA, Commissario dell'O.N.M.I. di Trieste, membro.

ARTICOLO III

DURATA IN CARICA DEL COMITATO

Il Comitato rimarrà in carica sino all'emanazione di ulteriori Ordini da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

COMPITI DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato istituito col presente Ordine avrà tutti i compiti, le facoltà ed i diritti di cui alla legge 26 luglio 1929 No. 1379, in quanto applicabile in questa Zona.

Sezione 2. — Il Comitato è soggetto a continuo controllo da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nella Zona alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine No. 346

EMENDAMENTO DELL ORDINE No. 35 CONCERNENTE LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA, UNIVERSITA' DI TRIESTE

CONSIDERATO che con l'Ordine No. 35 venne riconosciuta la Facoltà di Lettere e Filosofia esistente presso l'Università di Trieste;

RITENUTA la necessità di accertare il numero delle cattedre di ruolo della predetta Facoltà;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Il secondo comma dell'Ordine No. 347 modificato nel senso che per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste sono istituite otto cattedre di ruolo, anziché sette.

ARTICOLO II

Il provvedimento di cui all'art. I ha vigore dall'anno accademico 1946-1947.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE 2 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 347

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ED I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE STATALE

Poichè si rileva opportuno e necessario di estendere, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il "Territorio"), nuove disposizioni concernenti il trattamento economico per le missioni ed i trasferimenti del personale statale,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI E PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE STATALE

Sezione 1. — Con le eccezioni e con le modificazioni fatte alle successive Sezioni di questo Articolo, le disposizioni del **Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 19 Gennaio 1947 No. 7** (qui di seguito richiamato come "detto decreto"), concernente il trattamento economico per le missioni e per i trasferimenti dei dipendenti statali, pubblicato dal Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale No. 21 del 27 Gennaio 1947, in quanto applicabili, sono estese al Territorio.

Sezione 2. — Alla lettera d) Art. 3 di "detto decreto" dopo la parola "abitati" vengono aggiunte le parole "e nei comuni di Gorizia e Pola".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 5. — Il primo comma dell'Art. 12 del „detto decreto" viene cancellato e sostituito dal seguente: „Nei trasferimenti, qualora il trasporto del mobilio, delle masserizie o del bagaglio si effettui con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione e dovrà essere riportato in apposito estratto, nel quale non occorre risulti la dichiarazione di congruità del prezzo."

Sezione 6. — Il primo comma dell'Art. 13 del „detto decreto" viene cancellato e sostituito dal seguente: „L'Art. 11 dell'Ordine No. 197, concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti è mutato in quello in Sezione 2 del medesimo è sostituito dalle seguente: La suddetta indennità è ridotta al un terzo — da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta della metà secondo quanto è previsto dalle precedenti Sezioni — per il personale che nella sede ove è trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'Art. 33 delle disposizioni sulla competenze accessorie".

Sezione 7. — Il primo comma dell'Art. 14 del „detto decreto" viene cancellato e sostituito dal seguente:

„L'indennità di prima sistemazione, di cui all'Art. 11 dell'Ordine 197 sarà dovuta al personale che nella nuova sede di servizio abbia compiuto inoltre un primo periodo di trattamento di missione".

Sezione 8. — L'Art. 20 del „detto decreto" è cancellato.

Sezione 9. — L'Art. 24 del „detto decreto" è cancellato.

Sezione 10. — L'Art. 25 del „detto decreto" è cancellato e sostituito dal seguente:

„Per il personale trasferitosi nel Territorio da altre parti della Venezia Giulia e per il personale del Territorio che compia trasferimenti dal medesimo o entro il medesimo in previsione o in seguito alle modificazioni territoriali della Venezia Giulia previste nel Trattato di Pace, si continuano ad applicare, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'Ordine No. 197."

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Ogni qualvolta nel „detto decreto" si faccia riferimento a personale militare o a Ministeri militari o si emanino disposizioni relativamente a tale personale o a tali Ministeri, tale riferimento e tali disposizioni si intendono rispettivamente non effettuati od inapplicabili.

Sezione 2. — Ogni qualvolta nel „detto decreto" si faccia riferimento ad „Amministrazioni Centrali" o Ministeri (esclusi quelli militari per cui valgono le disposizioni di cui alla precedente Sezione 1), tale riferimento si intende fatto al Governo Militare Alleato ed in genere tutti i riferimenti allo Stato Italiano. Enti o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto", debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti o funzionari agenti sotto il suo controllo. Nulla di quanto contenuto nel „detto decreto" può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua Autorità, sia con riguardo a persone che a beni nel Territorio.

Sezione 3. — Una copia del „detto decreto" sarà depositata presso tutte le Intendenze di Finanza e gli Uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e tutte le persone interessate potranno liberamente prenderne visione.

„Detto decreto", con le eccezioni stabilite nel presente Ordine, avrà nel Territorio la stessa efficacia di un Ordine del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE

Questo Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. Le disposizioni da tale Ordine sopra indicate nel Territorio hanno effetto, se non sia in esso diversamente disposto, dal 10 Luglio 1946.

Trieste, 3 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, U.S.A.(G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 348

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PENSIONATI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Poichè si ritiene opportuno e necessario di concedere ulteriormente economie e lavoro dei pensionati degli Istituti di Previdenza Amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata "Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO DI CONTINGENZA AI PENSIONATI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione 1. — Ad eccezione e con le modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 FEBBRAIO 1946 No. 100, emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 1946, e concernente la "concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza", sono estese per virtù di questo Ordine, in quanto applicabili, al Territorio.

Sezione 2. — L'Art. 3 del predetto Decreto è cancellato e sostituito dal seguente:

"L'assegno di contingenza dovuto ai termini del precedente Articolo 1 non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di carattere continuativo o da concedersi da altre Parti di esso non si tiene conto ai fini della determinazione della speciale integrazione temporanea di cui alla Parte C dell'Ordine Generale No. 24 e successive modificazioni di cui all'Ordine Generale No. 34 B ed all'Ordine No. 173".

Sezione 3. — L'Articolo 6 del predetto Decreto è cancellato.

Sezione 4. — La prima parte dell'Art. 8 del predetto Decreto che dice:

"A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R. Decreto Legge 12 Marzo 1944, No. 85, con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Settembre 1944, No. 237, ..." è cancellata e sostituita dalla seguente:

"A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con la Parte C dell'Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all'Ordine Generale No. 34 B ed all'Ordine No. 173".

ARTICOLO II

MIGLIORAMENTI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E NUOVE DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI PENSIONATI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione 1. — Ad eccezione e con le modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 SETTEMBRE 1946 No. 143, emesso dal Governo Italiano, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale No. 221 del 20 Settembre 1946, e concernente "miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti", sono estese, per virtù di questo Ordine, in quanto applicabili, al Territorio.

Sezione 2. — Il secondo comma dell'Art. 1 del Decreto di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

"Le predette percentuali di aumento si applicano sulla pensione con l'esclusione dell'assegno supplementare temporaneo di cui al regio decreto legge 9 agosto 1943, No. 736, della speciale integrazione temporanea di cui alla Parte C dell'Ordine Generale No. 24 e successive modificazioni di cui all'Ordine Generale No. 34 B e all'Ordine No. 173 e dell'assegno di contingenza di cui all'Art. 1 del presente Ordine".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — Il primo comma dell'Art. 7 del Decreto di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„I miglioramenti di cui agli articoli precedenti sulle pensioni, Regolate e da liquidarsi, a carico totale o parziale degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, saranno:

a) L'assegno supplementare temporaneo previsto dal Regio Decreto Legge 9 Agosto 1942 No. 736;

b) La speciale integrazione supplementare temporanea di cui alla Parte C dell'Ordine Generale No. 24 e successive modificazioni di cui all'Ordine Generale No. 34 B e all'Ordine No. 173;

c) L'assegno di contingenza previsto dall'Art. 1 del presente Ordine".

Sezione 4. — L'ultimo comma dell'Art. 7 del decreto di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„Sulle indennità una volta tanto relative a cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto viene soppressa la maggiorazione del 60% di cui all'Art. VII dell'Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni contenute nell'Ordine Generale No. 34 B e nell'Ordine No. 173 e di cui alla Sezione 8 dell'Art. IX dell'Ordine Generale No. 63".

Sezione 5. — Ove nell'Art. 13 del decreto di cui alla Sezione 1 di questo Articolo viene richiamato l'Art. 10 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944, No. 391, tale richiamo si intende riferito alla Sezione 2 dell'Art. IX dell'Ordine Generale No. 60. Ove nell'Art. 15 del decreto di cui alla Sezione 1 del presente Articolo vengono richiamati il primo e secondo comma dell'Art. 14 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944 No. 391, tali richiami si intendono riferiti rispettivamente alla Sezione 1 e alla Sezione 2, primo comma dell'Art. X dell'Ordine Generale No. 60. Ove nell'Art. 15 del predetto decreto viene richiamata in genere il decreto legislativo luogotenenziale 19 Ottobre 1944, No. 391, tale richiamo si intende riferito all'Ordine Generale No. 60.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 Febbraio 1946, No. 160, e nel DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 Settembre 1946 No. 143, debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con le parole: Governo Militare Alleato e funzionari ed Enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato; e nulla in quanto contenuto nei predetti decreti può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona o Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a proprietà, ai diritti esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copie dei decreti di cui alla Sezione 1 del presente Articolo sono depositate presso tutte le „Intendenze di Finanza" e gli uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e chiunque ne abbia interesse potrà prenderne liberamente visione.

Tali decreti avranno nel Territorio la stessa efficacia di un Ordine del Governo Militare Alleato con le eccezioni stabilite nel presente Ordine.

ARTICOLO IV

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE

Questo Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia, le disposizioni di cui all'Art. 1 del medesimo hanno effetto, ove non sia nelle medesime stabilita una diversa decorrenza, dal 1o Ottobre 1945; le disposizioni di cui all'Art. II del medesimo hanno effetto, ove non sia nelle medesime stabilita una diversa decorrenza, dal 1o Ottobre 1946.

Trieste, 10 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 352

DIRITTI ERARIALI SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Atteso che si ritiene opportuno modificare i diritti erariali sugli apparecchi di accensione in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata "Territorio")

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

Il diritto erariale sugli accenditori a pietra focaia ed a carta pirofora, di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamenti, è aumentato da Lire 30,— a Lire 200.—.

Il diritto erariale sugli apparecchi elettrici a resistenza, di metallo comune o d'altra materia non pregiata è aumentato da Lire 30.— a Lire 300.—.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno che sarà stato da me firmato.

Trieste, 5 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 356 (120 B, 267 B)

AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Premesso che si è ritenuto opportuno di aumentare l'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata "Territorio")

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

A partire dal 20 marzo 1947 le aliquote di imposta di fabbricazione e quelle della corrispondente sovraimposta di confine previste nella Tariffa contenuta nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale Italiana n. 243 del 25 Ottobre 1946, estesa a questo Territorio coll'Ordine n. 267, di data 6 novembre 1946, sono aumentate come appresso:

Oli greggi, di petroli naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1):			
a) nelle caldaie e nei forni	L.	50.—	per q.le
b) nei motori	»	1.275.—	» »
2) per altri usi (voce 643-a-3)	»	2.145.—	» »
benzine (voce 643-b-1)	»	4.000.—	» »
acqua ragia minerale (voce 643-b-2)	»	3.300.—	» »
petrolio (voce 643-b-3)	»	3.100.—	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Oli di gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-1-alfa):
   a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperatura di 15° C . . . . . a L. 2.145,— per q.le
   b) con densità superiore a 0.089 alla temperatura di 15° C . . . . . » 1.375,— » »
2) per altri usi (voce 643-b-1-beta) . . . . . » 2.750,— » »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-b-2-alfa) . . . . . » 4.000,— » »
2) altri (voce 643-b-2-beta) . . . . . » 4.000,— » »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-3-alfa):
   a) esclusivamente nelle caldaie a due forni:
   alfa) densi . . . . . » 60,— » »
   beta) fluidi . . . . . » 30,— » »
   più L. 10,— per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20% ma non il 30% per quintale;
   b) nei motori . . . . . » 1.375,— » »
2) per altri usi (voce 643-b-3-gamma) . . . . . » 2.145,— » »
   paraffina solida . . . . . » 300,— » »

Vaselina:

a) naturale . . . . . » 900,— per q.le
b) artificiale a base di paraffina . . . . . » 2.500,— » »
Ozocerite greggia . . . . . » 80,— » »
Ceresina . . . . . » 200,— » »

ARTICOLO II

Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche:
a) sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che alla data del 20 marzo 1947, si trovino nei recipienti e nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria;
b) sui prodotti comunque viaggianti con bollette di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute e viaggianti alla Sezione dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione o all'Ufficio doganale entro il 30 aprile 1947.

ARTICOLO III

La tabella B contenuta nella suindicata Tariffa di cui all'Articolo 1. è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per q.le Lire
643-b-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzine:	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.650.—
643-b-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:	
	consumati nella fabbricazione delle vernici	1.440.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

643.1-3	Oli di petrolio, ecc., altri petrolio:	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.320.—
643.4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas residui della lavorazione):	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	densità da 0.820 a 0.895 594.—
	impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	densità superiore a 0.895 330.—

ARTICOLO IV

La differenza delle imposte dovute in base agli articoli I e II del presente Ordine dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

ARTICOLO V

In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'articolo II del presente Ordine si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 5 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 357 (351A)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI

Poichè nell'Ordine No. 351 sono state omesse alcune disposizioni concernenti alcuni termini e penalità,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

All'Ordine No. 351, in data 26 marzo 1947, sono col presente Ordine apportate le seguenti aggiunte:

ARTICOLO IX

Sezione 1. — La differenza delle imposte dovute in base agli articoli V e VI del presente Ordine dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

Sezione 2. — In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti degli articoli V e VI del presente Ordine si applica la pena pecuniaria nella misura del doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate".

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 10 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 91

PROMOZIONI E NOMINE TEMPORANEE DI FUNZIONARI ED ADDETTI DELL'ISTITUTO TALASSOGRAFICO DI TRIESTE

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Le seguenti persone che prestano attualmente servizio presso l'Istituto Talassografico di Trieste sono promosse al grado a fianco di ciascuna indicato:

PICOTTI Prof. MARIO, chimico capo, gruppo A, grado V, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1943;

POLLI Dott. SILVIO, geofisico, gruppo A, grado VIII con anzianità nel grado dal 1 gennaio 1945;

COLUCCI VITTORIO, capo-tecnico, gruppo C, grado IX, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1946;

[illegible]NAN MARIO, capo-tecnico, gruppo C grado IX, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1946;

2) Il geom. CONTENTO CLAUDIO che attualmente presta servizio provvisorio presso l'Istituto Talassografico di Trieste, viene nominato segretario, gruppo B, grado XI, con anzianità nel grado dal 1 gennaio 1947.

3) Le promozioni e nomine di cui ai paragrafi precedenti sono da considerarsi temporanee e saranno valide solamente per la durata del Governo Militare Alleato, a meno che non siano riconfermate dall'Autorità che succederà nel Territorio a detto Governo.

4) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, addì 11 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

Sezione 2. — In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti degli articoli V e VI del presente Ordine si applica la pena prevista nella misura del doppio al disopra della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate".

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 10 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 91

PROMOZIONI E NOMINE TEMPORANEE DI FUNZIONARI ED ADDETTI DELL ISTITUTO TALASSOGRAFICO DI TRIESTE

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Le seguenti persone che prestano attualmente servizio presso l'Istituto Talassografico di Trieste sono promosse al grado a fianco di ciascuna indicato:

PICOTTI Prof. MARIO, chimico capo, gruppo A, grado V, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1943;

POLLI Dott. SILVIO, geofisico, gruppo A, grado VIII con anzianità nel grado dal 1 gennaio 1945;

COLUCCI VITTORIO, capo-tecnico, gruppo C, grado IX, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1946;

SLANIN MARIO, capo-tecnico, gruppo C grado IX, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1946;

2) Il geom. CONTENTO CLAUDIO che attualmente presta servizio provvisorio presso l'Istituto Talassografico di Trieste, viene nominato segretario, gruppo B, grado XI, con anzianità nel grado dal 1 gennaio 1947.

3) Le promozioni e nomine di cui ai paragrafi precedenti sono da considerarsi temporanee e saranno valide soltanto per la durata del Governo Militare Alleato, a meno che non siano riconfermate dall'Autorità che succederà nel Territorio a detto Governo.

4) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, addì 11 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civil

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 6 D

ULTERIORI MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE NORME RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI LOCALI NELLA ZONA DI TRIESTE

POICHE' si considera necessario apportare alcune modifiche ed aggiunte all'Ordine di Zona 6 C,

IO, A. R. GARDINER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

PARTE I

MODIFICHE ALL'ORDINE DI ZONA 6 C

ARTICOLO I

DISPONIBILITA' DI ALLOGGI

(1) L'Ufficio Alloggi hanno il potere di decidere se in uno stabile adibito ad abitazione vi siano degli alloggi disponibili per persone in aggiunta a quelle che già vi abitano e di emanare ordini a tale riguardo in conformità all'Ordine di Zona 6 C, Art. VI, Sez. 4.

ARTICOLO II

APPELLI

L'Art. VII Sez. 3 dell'Ordine di Zona 6 C viene abrogato e sostituito come segue:

„La persona (o persone) cui viene assegnato un alloggio secondo le disposizioni del presente Ordine, il già esistente inquilino, locatore, proprietario o amministratore di tale alloggio possono appellarsi entro 3 giorni contro qualsiasi provvedimento o decisione dell'Ufficio Alloggi, la sua decisione, salve le disposizioni degli Art. XII e XIII, sarà definitiva.

PARTE II.

AGGIUNTE ALL'ORDINE DI ZONA 6 C

ARTICOLO III

SFRATTO

L'Ufficio Alloggi avrà il potere di sfrattare:

1. — Chiunque entri in possesso o occupi un alloggio senza l'approvazione scritta dell'Ufficio Alloggi;

2. — Chiunque venga trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato di una trasgressione relativa a questo Ordine o all'Ordine di Zona 6 C.

ARTICOLO IV

TRASGRESSIONI

Chiunque tenti di influenzare qualsiasi membro dell'Ufficio Alloggi o abbia connivenza di tali tentativi o scientemente nasconda delle informazioni che l'Ufficio Alloggi o i suoi rappresentanti potrebbero legalmente richiedere o dia false informazioni sarà messo in arresto e, se trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una pena detentiva o pecuniaria o di ambedue a seconda delle decisioni del Tribunale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 22 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.,
Commissario di Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 50 F

REVOCA DELLE RESTRIZIONI PER L'USO DI ENERGIA ELETTRICA

POICHE' la disponibilità di elettricità è ora normale e
POICHE' le restrizioni per l'uso di corrente elettrica non sono più necessarie;
IO, A. H. GARNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1) L'Ordine di Zona N. 50 F. del 17 Gennaio 1947 è abrogato.

2) Il presente Ordine entrerà in vigore il 31 marzo 1947 alle ore 23.59.

Trieste addì 28 Marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 52

ISTITUZIONE DI UFFICI ALLOGGI

Poichè l'Ordine Generale N. 62 mi dà la facoltà di istituire Uffici Alloggi nelle località di Zona in cui è ritenuto necessario.

Io A. H. GARDNER Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

Uffici Alloggi saranno istituiti nei Comuni di Trieste, Muggia, Monfalcone, Grado, S. Pier d'Isonzo e San Canzian d'Isonzo.

ARTICOLO II

Le seguenti persone sono nominate Direttori degli Uffici Alloggi con effetto dalle date qui sotto menzionate:

TRIESTE: Bruno GORUPPI — 31 Marzo 1947
MUGGIA: Pietro ROBBA — 1 Gennaio 1946
MONFALCONE: Alfonso SERAFINI — 18 Febbraio 1946
GRADO: Dr. Giovanni MARCOCCO — 1 Settembre 1946
S. PIER D'ISONZO: Costante GUANIN — 1 Marzo 1947
S. CANZIAN D'ISONZO: Vincenzo CASELLA — 17 Ottobre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

Le funzioni dell'Ufficio Alloggi sono specificate negli Ordini di Zona N. C e D.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 61

NOMINA DI TERZONI FRANCESCO ALL'ISPETTORATO DI ZONA PER L'AGRICOLTURA

In conformità al potere conferitomi dall'Art. II dell'Ordine N. 38 di data 12 novembre 1945 modificato dall'Art. I dell'Ordine N. 302 (SACB), di data 31 dicembre 1946

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste

ORDINO:

1. — Il Sig. TERZONI Francesco, Gruppo B Grado X, viene con il presente nominato "esperto" dell'Ispettorato di Zona per l'Agricoltura.
2. — La presente nomina entrerà in effetto il giorno della sua firma.

Trieste, 22 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 62

NOMINA DI LETIZIA SVEVO FONDA-SAVIO QUALE COMMISSARIO DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA DI TRIESTE

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 59, di data 3 Marzo 1947, il Sig. ZANUS Antonio era stato nominato Commissario dell' „Opera Orfani di Guerra" e dell' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra" di Trieste, e

POICHE' detto Sig. ZANUS Antonio si è dimesso dalla sua carica quale Commissario dell' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra", e

POICHE' è ora necessario nominare un nuovo Commissario per l' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra" di Trieste,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

1. — La Signora LETIZIA SVEVO FONDA-SAVIO è con il presente nominata Commissario dell' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra" di Trieste al posto del Sig. ZANUS Antonio.
2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 25 Marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 63

NOMINA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER GLI ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA, TRIESTE

Io, A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — La nomina delle seguenti persone al Comitato Amministrativo per gli „Istituti Riuniti di Assistenza" di Trieste in conformità al R. D. 22 giugno 1933:

PRESIDENTE: Avv. Gastone CRUSIZIO
MEMBRI: Dr. Narciso SCHLIS
Rag. Giorgio BIDOLI
Dr. Duilio MAGRIS
Avv. Giorgio JAUT

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 64

NOMINA DEL COMITATO PER L' AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO, TRIESTE

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono nominate al Comitato per l'Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in conformità al R. D. Legge 15 Aprile 1926 N. 765 come emendato dall'Art. 6 Legge 29 Giugno 1934 N. 321:

PRESIDENTE: Avv. Piero SLOCOVICH

MEMBRI: Giovanni LAGHI
Paolo ALMEDA
Dr. Ing. Andrea RADOS
Dr. Valentino BRAZIADEI
Silvio GATTEGNO
Felice LUCIANI
Alberto FABRNI
Dr. Teodoro RINALDINI

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 65

NOMINA TEMPORANEA DI DUE ISPETTORI DEL LAVORO PER L'ISPETTORATO DEL LAVORO, TRIESTE

POICHE' a causa delle maggiori funzioni affidate all'Ispettorato del Lavoro si è reso necessario nominare temporaneamente due funzionari con poteri ispettivi,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste

ORDINO:

1. — *Le seguenti persone sono con il presente nominate Ispettori del Lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste, con effetto dal 1 gennaio 1947:*

Rag. TOMASINO Andrea — Gruppo C Grado X
Rag. VIGNES Vincenzo — Gruppo C Grado XII.

2. — Tali nomine devono essere considerate temporanee e per il periodo dell'amministrazione del Governo Militare Alleato in questa Zona, a meno che non vengano confermate dall'Autorità che assumerà l'amministrazione della Zona alla cessazione del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 Marzo 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 66 (57 A)

NOMINA DELL'AVV. GIOVANNI BENUSSI A VICE COMMISSARIO PER LA CASSA DI RISPARMIO DELL'ISTRIA

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 57 del 21 Febbraio 1947 il dott. Ermanno LAUDI venne nominato Commissario per la „Cassa di Risparmio dell'Istria" e

POICHE' si rende necessario nominare un Vice-Commissario per detta „Cassa di Risparmio dell'Istria",

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — L'Avv. Giovanni BENUSSI è nominato Vice-Commissario per la „Cassa di Risparmio dell'Istria".
2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 marzo 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 134

NOMINA DEL SIGNOR FABRIS VALENTINO NELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE AI VENDITORI AMBULANTI AL POSTO DEL SIGNOR PECORARI PIETRO

Premesso che il Signor PECORARI PIETRO è stato nominato membro della Commissione per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti con l'ordine di Zona No. 71, in data 5 marzo 1946, ed ha ora rassegnato le dimissioni.

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

ORDINO:

ARTICOLO I

Il Signor PECORARI PIETRO è con ciò nominato dalla sua carica di membro della Commissione per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti.

ARTICOLO II

Il Signor FABRIS VALENTINO è con ciò nominato membro della predetta Commissione.

Quest'Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 28 marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.,
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona No. 135

REVOCA DELLE LIMITAZIONI NEL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA

Essendo cessata la deficienza d'energia elettrica.

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

ORDINO:

la revoca dell'Ordine di Zona No. 120, 120 B, 120 C e 120 D per la Zona di Gorizia.

Il presente Ordine entra in vigore col 31 marzo 1947.

Datato a Gorizia, addì 31 marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.,
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine di Zona N. 15

RESTRIZIONI SULL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA

POICHE' la situazione del rifornimento di energia elettrica è ora ritornata normale

Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

ORDINO:

1. — Gli articoli II-VII (compreso) dell'Ordine di Zona No. 14 del 24 gennaio 1947, che imponevano alcune restrizioni sull'uso e sul consumo dell'energia elettrica, sono annullati con questo mezzo e tutte le restrizioni imposte sono ritirate.

2. — Questo Ordine avrà effetto dalle ore 23,59 del 31 marzo 1947.

Pola, 31 marzo 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona
Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA, TRIESTE

La Commissione avendo considerato le obbiezioni presentate nei seguenti casi secondo quanto previsto dalla Sezione 9 dell'Ordine Generale No. 7, ha deciso come segue:

NOME	ENTE	DECISIONE
Bersani Oscar	C.R.D.A.-F.M.S.A.	Licenziato
Brusamin Giuseppe	S. Rocco	sospensione mesi sei
Cerchez Giorgio	C.R.D.A. S. Marco	sospensione mesi due
Chimchio, Felice	S. Rocco	sospensione mesi sei
Comiselli Egone	C.R.D.A. S. Marco	sospensione mesi uno
Costa Marcello	FF. SS.	sospensione mesi cinque
De Vita Umberto	FF. SS.	sospensione mesi tre
Fabris Pietro	FF. SS.	sospensione mesi due
Feli Gaetano	F.M.S.A.	licenziato
Finlan Alberto	C.R.D.A. M.M.A.	sospensione mesi uno
La Vecchia Michele	Arsenale Triestino	sospensione mesi dodici
Magris Ezelio	C.R.D.A. S. Marco	sospensione mesi nove
Mancuperti Giuseppe	Arsenale Triestino	licenziato
Marzilen Delio	Centrale	sospensione mesi due
Marussi Girolamo	S. Marco	sospensione mesi uno
Mischi Umberto	I.L.V.A.	sospensione mesi dodici
Pentorini Luigi	Arsenale Triestino	sospensione mesi dodici
Ret Angelo	C.R.D.A. Bgt. Navale	sospensione mesi due
Sciria Rosario	A.C.E.G.A.T.	licenziato
Tedisco Vincenzo	FF. SS.	sospensione mesi due
Tribuzzo Giorgio	I.N.P.S.	sospensione mesi dieci
Troso Carlo	A.C.E.G.A.T.	sospensione mesi sei
Zamboni Valentino	S. Marco	sospensione mesi dodici
Zucchi Francesco	C.R.D.A. Navale	sospensione mesi quattro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 14

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale Pag.

No. 97 (35 A) Corrispondenza postale con destinazione fuori del Territorio 528

Ordine

No. 331 Concessione alla sezione autonoma di credito fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste di esercitare il credito fondiario 529
No. 333 Annullo di talune indennità e tasse scolastiche 531
No. 337 Concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori arruolati per prestare la loro opera all'estero 532
No. 341 (217 D) Corresponsione del premio di presenza ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato 533
No. 342 (199 C) Estensione di alcuni provvedimenti dell'Ordine No. 199 a centri numo distrutti 534
No. 343 (217 C) Compenso per lavoro straordinario e premio di presenza agli impiegati degli enti pubblici locali 534
No. 345 Riordinamento dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste 536
No. 346 Emendamento dell'Ordine No. 36 concernente la facoltà di lettere e filosofia, Università di Trieste 537
No. 347 Nuovo trattamento economico per le nomine ed i trasferimenti del personale statale 537
No. 348 Provvedimenti in favore dei pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza 539
No. 352 Diritti erariali sugli apparecchi di accensione 541
No. 356 (126 R. 267 B) Aumento dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi 541
No. 357 (351 A) Imposta di fabbricazione sugli spiriti 543

Ordine Amministrativo

No. 91 Promozioni e nomine temporanee di funzionari ed addetti dell'Istituto Paleografico di Trieste 544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona — Pag.

No. 6 D Ulteriori modifiche ed aggiunte alle norme relative all'insegnamento di lorali nella Zona di Trieste 345

Ordine Amministrativo di Zona

No. 50 F Revoca delle restrizioni per l'uso di energia elettrica 346
No. 52 Istituzione di Uffici Alloggi 346
No. 61 Nomina di Terzoni Francesco all'Ispettorato di Zona per la Agricoltura 347
No. 62 Nomina di Letizia Svevo Fonda Savio quale Commissario dell'Associazione Famiglie Caduti in Guerra di Trieste 347
No. 63 Nomina del Comitato Amministrativo per gli Istituti Riuniti di Assistenza Trieste 348
No. 64 Nomina del Comitato per l'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Trieste 348
No. 65 Nomina temporanea di due ispettori del lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste 349
No. 66 (57 A) Nomina dell'avv. Giovanni Benussi a Vice-Commissario per la Cassa di Risparmio dell'Istria 349

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 134 Nomina del signor Faleris Valentino nella Commissione per il rilascio di licenze ai venditori ambulanti al posto del signor Pecorari Pietro 350
No. 135 Revoca delle limitazioni nel consumo dell'energia elettrica 350

Zona di Pola

Ordine di Zona

No. 15 Restrizioni sull'uso dell'energia elettrica 351

PARTE III

Appendice Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio 353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Legal

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 13 - 1. Aprile 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 96

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ARTICOLO IV DELL' ORDINE GENERALE No. 1

CONSIDERATO che l'articolo III del Proclama No. 1 pubblicato in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio") stabilisce che continueranno ad avere efficacia nel „Territorio" le leggi in vigore all'otto settembre 1943, in quanto non siano state modificate o abrogate;

CONSIDERATO che l'articolo IV dell' Ordine Generale No. 1 di data 29 giugno 1943 dispone che „tutte le tasse ed i canoni da pagarsi nel territorio occupato devono continuare ad essere pagati dagli abitanti alla scadenza senza ritardo, e tutti gli arretrati di tali tasse devono essere immediatamente pagati";

RITENUTO che con tale disposizione si voleva intendere che tutte le leggi di natura fiscale, anche se emanate ed applicate di fatto successivamente all'otto settembre 1943 e fino al 12 giugno 1945, dovessero rimanere in forza, e ciò in correzione al principio generale stabilito nell'articolo III del Proclama No. 1; che tuttavia l'imprecisa formulazione del testo ha dato luogo a dubbi che si ritiene necessario eliminare;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO IV DELL' ORDINE GENERALE N. 1

L'articolo IV dell' Ordine Generale No. 1 va interpretato nel senso che tutte le leggi fiscali emanate ed applicate di fatto nel Territorio fino al 12 giugno 1945 continuano ad avere piena efficacia giuridica nel Territorio stesso in quanto non siano state successivamente modificate o revocate.

ARTICOLO II

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 14 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 326

ISTITUZIONE DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO L' UNIVERSITA' DI TRIESTE

CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di istituire un corso di specializzazione per l'insegnamento elementare nelle classi differenziali per minorati psichici, presso l'Università di Trieste;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L' INSEGNAMENTO ELEMENTARE NELLE CLASSI DIFFERENZIALI PER MINORATI PSICHICI, PRESSO L'UNIVERSITA' DI TRIESTE

Sezione I. — Presso l'Università di Trieste viene istituito nell'anno accademico 1946/47 un corso di specializzazione per l'insegnamento elementare nelle classi differenziali per minorati psichici.

Sezione 2. — Il corso è riservato a maestri elementari già abilitati, i quali aspirino a conseguire la specializzazione all'insegnamento nelle classi differenziali.

Sezione 3. — Il corso s' inizierà il 15 marzo 1947 e ogni materia sarà trattata in un corso di approssimativamente 50 lezioni.

ARTICOLO II

PROGRAMMA DEL CORSO, ESAMI E CERTIFICATI

Sezione 1. — Il programma del corso comprenderà le seguenti materie: neuropsicopatologia infantile con elementi di antropologia; psicologia dell'età evolutiva; psicometria infantile con esercitazioni pratiche; pedagogia e didattica dei minorati psichici.

Sezione 2. — Alla fine del corso gli iscritti potranno sostenere un esame.
Il certificato di aver superato con esito favorevole darà all' insegnante l'abilitazione all' insegnamento nelle classi differenziali per minorati psichici.

ARTICOLO III

SPESE DEL CORSO

Le spese relative al corso saranno anticipate dall' Università di Trieste e rimborsate dallo Stato su presentazione di conti trimestrali.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, li 11 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 329

MODIFICAZIONI AI DIRITTI DI VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE, DEI MISURATORI DEI GAS E DEI MANOMETRI CAMPIONE

CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di modificare i diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campione,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVA TABELLA DEI DIRITTI E DEPOSITO DELLA STESSA

Sezione 1. — I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al R. D. L. 28 novembre 1938, No. 1941, ed aumentati coll'Ordine No. 41 di data 19 novembre 1945, sono, per il biennio 1947-48, sostituiti da quelli indicati nella tabella facente parte integrante del Decreto del C. P. dello Stato e annessa al presente Ordine.

Sezione 2. — Detta tabella costituisce una parte integrante del presente Ordine viene depositata negli Uffici delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura e dei Presidenti di Zona del Territorio e possono essere liberamente consultati da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

AMMONTARE DEI DIRITTI DI VERIFICAZIONE

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella proietta, all'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

AMMONTARE DEI DIRITTI IN CASO DI VERIFICAZIONE CON ESITO NEGATIVO

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi, però, sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal presente articolo 2.

ARTICOLO IV

AMMONTARE DEI DIRITTI IN CASI SPECIFICI

Per la rinnovazione dei bolli della verifica prima alle pompe automisuratrici, agli strumenti automatici e semiautomatici per pesare e per misurare, ed in genere per la rilegalizzazione di tutti gli strumenti per pesare e misurare ridotti a nuovo, eccetto i misuratori dei gas, il diritto di verificazione prima è la metà di quello indicato per detti strumenti nella tabella annessa al presente Ordine.

ARTICOLO V

AMMONTARE DEI DIRITTI FISSI

I due diritti fissi di cui all'art. 3 del R. D. L. 28 novembre 1938, No. 1941, ed aumentati del 200% a sensi della Parte II *a)* dell'articolo 1 dell'Ordine No. 41 di data 19 novembre 1945, sono a far tempo dall'entrata in vigore del presente Ordine, fissati in Lire 1500.— ciascuno.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 15 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 332

ESAMI DI PROCURATORE LEGALE PER L' ANNO 1947

PREMESSO che gli Ordini No. 65 di data 24 gennaio 1946 e No. 79, di data 15 febbraio 1946 provvedevano agli esami di procuratore legale per l'anno 1946 e a certe modifiche temporanee delle disposizioni di legge concernenti le professioni legali in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio");

RITENUTA l'opportunità e la necessità di provvedere a tali esami e alle modifiche delle disposizioni per l'anno 1947;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ESAMI E PROVE SCRITTE

L'Articolo VI, Ordine No. 65 è abrogato e sostituito dal seguente:

„*Sezione 1.* — Sono indetti degli esami di procuratore legale presso la Corte d'Appello di Trieste per tutti i candidati aventi le qualifiche necessarie e residenti nel Territorio.

Sezione 2. — Le prove scritte si terranno alle ore 9 dei giorni seguenti:

19 maggio 1947 — Diritto civile e amministrativo.

20 maggio 1947 — Procedura civile e penale".

ARTICOLO II

DOMANDE DI AMMISSIONE

Sezione 1. — La data 15 marzo 1946 prevista dall'Articolo VII, Sezione A, è sostituita dalla seguente „19 aprile 1947".

Sezione 2. — L'importo di „200 lire" previsto dall'Articolo VII, Sezione B (3) è elevato a „1000 lire".

ARTICOLO III

CONFERMA O MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sezione 1. — Le disposizioni dell'Articolo I, Sezione 1 e 3 dell'Ordine No. 79, di data 15 febbraio 1946, rimarranno in vigore per quanto concernono gli esami previsti dal presente Ordine.

Sezione 2. — L'Articolo IV dell'Ordine No. 65 è modificato nel modo seguente:

Le parole „data effettiva dell'Ordine" saranno sostituite con le seguenti: „15 marzo 1947".

Sezione 3. — L'Articolo V dell'Ordine No. 65 è modificato nella maniera seguente:

Le parole „all'entrata in vigore del presente Ordine" saranno sostituite con le seguenti: „al 15 marzo 1947".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Sezione 1. — MEMBRI EFFETTIVI

La Commissione esaminatrice sarà composta delle seguenti persone:
1) Dott. FAUSTO DE FRANCO — Presidente di Sezione della Corte d'Appello: *Presidente.*
2) Dott. LUIGI PAOLUCCI — Sostituto Procuratore Generale: *Membro.*
3) Prof. AGOSTINO ORIGONE — Professore di istituzioni di diritto pubblico: *Membro.*
4) Avv. GUIDO SADAR — *Membro.*
5) Avv. GUIDO DIMINI — *Membro.*

Sezione 2. — MEMBRI SUPPLENTI.

1) Dott. ANTONIO JANCHI — Consigliere d'Appello, *Presidente.*
2) Dott. GUIDO BATTIGGI STABILE — Sostituto Procuratore Generale d'Appello: *Membro.*
3) Prof. GIOVANNI PUGLIESE — Professore di diritto romano: *Membro.*
4) Avv. NINO SENIGAGLIA: *Membro.*
5) Avv. MARIO DAVANZO — *Membro.*

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 13 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 334

ADOZIONE DELL' ORA LEGALE

Considerato che si ritiene utile e necessario di adottare l'ora legale in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dal Governo Militare Alleato (in appresso denominata Territorio);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

ADOZIONE DELL' ORA LEGALE

Dalle ore zero del giorno 16 marzo 1947, l'ora solare verrà anticipata nel Territorio di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste 13 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 335 (30 B)

SCIOGLIMENTO DELL'„ENTE RADIO TEATRO TRIESTE"

PREMESSO che con l'Ordine No. 30 venne istituito un Ente Pubblico, a cui fu affidata la direzione e la amministrazione della Stazione Radio Trasmittente e del Teatro „Giuseppe Verdi" di Trieste;

Considerata l'opportunità di provvedere allo scioglimento del predetto Ente;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

REVOCA DELL'ORDINE No. 30

E abrogato l'Ordine No. 30, di data 20 ottobre, 1945.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 28 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 338

ISTITUZIONE DELL'„ENTE RADIO TRIESTE"

PREMESSO che si ritiene opportuno istituire un Ente al quale affidare la Direzione e l'amministrazione della Stazione Radio di Trieste allo scopo di renderne più agevole il funzionamento,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINE:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DELL'ENTE RADIO TRIESTE

Viene istituito un Ente denominato „Ente Radio Trieste" in parziale sostituzione dell'„Ente Radio Teatro di Trieste" istituito in virtù dell'Ordine No. 330. All'Ente Radio Trieste vengono affidate la direzione, l'amministrazione ed il funzionamento tecnico della Stazione Radio Trasmittente di Trieste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL' „ENTE RADIO TRIESTE"

Sezione 1. — Tutti i beni, mobili ed immobili, già di proprietà dell' „Ente Italiano Audizioni Radiofoniche", denominata ora „Radio Italiana", esistenti a disposizione e per l'uso dell' „Ente Radio Trieste" in virtù dell' Ordine No. 20 sono trasferiti a titolo fiduciario ed in uso all' „Ente Radio Trieste".

Sezione 2. — Per quanto concerne il Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate, l'esclusiva delle trasmissioni concessa, in seguito al R. D. L. 17 Novembre 1927, No. 2207, all' „Ente Italiano Audizioni Radiofoniche", ora denominato „Radio Italiana", rimane annullata. Nel Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate, i diritti di esclusiva di cui sopra, stabiliti dal suindicato decreto legge, passano all' „Ente Radio Trieste".

ARTICOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Sezione 1. — Il personale già dipendente dall' „Ente Radio Teatro Trieste" impiegato in lavori che rientrano nei compiti dell' „Ente Radio Trieste" passa alle dipendenze dell' Ente stesso.

Sezione 2. — Al personale dipendente dall' „Ente Radio Trieste" è concesso il trattamento economico previsto per ciascuna rispettiva categoria dal contratto collettivo dell' Industria.

Sezione 3. — Gli effetti economici di cui alla precedente Sezione II avranno vigore con effetto dal 1 Novembre 1946.

ARTICOLO IV

NATURA GIURIDICA DELL' „ENTE RADIO TRIESTE"

Sezione 1. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente Ordine l' „Ente Radio Trieste" diviene un Ente pubblico sottoposto al controllo ed alla vigilanza del Governo Militare Alleato e del Servizio Informazioni Alleato (A.I.S.), direttamente oppure tramite un Commissario od una Commissione nominati dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 25 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 339

ISTITUZIONE DELL' ENTE TEATRO

CONSIDERATA l'opportunità di trovare un' Ente cui affidare la direzione e l'amministrazione del Teatro Giuseppe Verdi allo scopo di regolarne il funzionamento,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DELL' ENTE TEATRO

Sezione I. — Viene istituito „l' Ente Teatro Trieste" in parziale sostituzione dell' „Ente Radio Teatro Trieste", istituito con l' Ordine No. 30 abrogato dall' Ordine No. 335.

Sezione II. — La direzione e l'amministrazione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi e dell' Orchestra Filarmonica di Trieste vengono affidate all' Ente Teatro.

ARTICOLO II

RAPPORTI ECONOMICI E GIURIDICI

Sezione I. — Tutta la proprietà e i beni trovantisi nel Comune di Trieste, già appartenenti all' Ente Autonomo del Teatro Giuseppe Verdi e caduti in uso o godimento all' Ente Radio Teatro Trieste con l' Ordine No. 30, passeranno in uso e godimento dell' Ente Teatro.

ARTICOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Sezione I. — Il personale, già alle dipendenze dell' Ente Radio Teatro Trieste e che svolgeva un' attività per conto dell'Ente Teatro, passerà alle dipendenze dell' Ente Teatro Trieste.

Sezione II. — Al personale impiegato presso l' Ente Teatro, spetterà il trattamento economico previsto dal contratto collettivo dell' industria per le rispettive categorie.

Sezione III. — Gli effetti economici previsti dalla Sezione II del presente Articolo decorreranno dal 1 Novembre 1946.

ARTICOLO IV

NATURA GIURIDICA DELL' ENTE TEATRO

Venti giorni dopo l'entrata in vigore del presente Ordine l' Ente Teatro diverrà un Ente Comunale Autonomo e sarà regolato dallo statuto, le cui disposizioni verranno stabilite dal Comune di Trieste.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato

Trieste, 25 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civil

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine No. 340

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO SPECIALE TEMPORANEO AI PENSIONATI DI GUERRA

Poichè si ritiene opportuno e necessario concedere, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"), a favore dei titolari di pensione od assegno di guerra diretti ed indiretti un assegno temporaneo speciale in aggiunta al trattamento attualmente in vigore.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO SPECIALE TEMPORANEO A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE OD ASSEGNO DI GUERRA DIRETTI

A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle misure seguenti:

Lire 108.000.— annue lorde per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di super-invalidità;
Lire 60.000.— annue lorde per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di super-invalidità;
Lire 42.000.— annue lorde per i pensionati di seconda categoria;
Lire 28.800.— annue lorde per i pensionati di terza categoria;
Lire 16.800.— annue lorde per i pensionati di quarta categoria;
Lire 9.600.— annue lorde per i pensionati di quinta categoria;
Lire 6.000.— annue lorde per i pensionati di sesta categoria;
Lire 3.600.— annue lorde per i pensionati di settima categoria;
Lire 3.000.— annue lorde per i pensionati di ottava categoria;

ARTICOLO II

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO SPECIALE TEMPORANEO A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE OD ASSEGNO DI GUERRA INDIRETTI

Sezione 1. — L'assegno speciale temporaneo di cui all'Articolo I del presente Ordine è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle misure seguenti:

Lire 12.000.— annue lorde in aggiunta alla pensione spettante alla vedova o agli orfani;
Lire 6.000.— annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare spettante ai genitori, collaterali, avi ed assimilati;
Lire 2.000.— annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare speciale spettante ai genitori.

Sezione 2. — L'assegno di Lire 12.000.— previsto dalla precedente Sezione è dovuto anche in aggiunta alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'Articolo 35 del regio decreto 12 luglio 1923, No. 1491.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest' Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia ed i benefici nel medesimo stabiliti sono pagabili con effetto dalla prima rata di pensione o assegno con scadenza successiva al 1 ottobre 1946.

Trieste, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 351 (120 A, 167 A)

AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI

PREMESSO Se si considera necessario di aumentare l'imposta di fabbricazione sugli spiriti e di apportare delle modifiche a certe parti di ordini già emanati, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

1. — Dal 22 marzo 1947 l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine, sono stabilite nella misura di Lit. 45.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

2. — Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico.

3. — Sono abrogati il primo comma dell'Art. 3 del R. Decreto legge 27 aprile 1936 No. 635, i primi due commi dell'Art. 4 dell'Allegato „A" nel D. L. L. 26 aprile 1945, N. 223, al quale venne dato effetto dall'Ordine No. 120 di data 26 aprile 1946, nonchè l'Art. 3 della tariffa di cui all'Ordine No. 267, di data 6 novembre 1946.

ARTICOLO II

1. — Agli spiriti di 2a categoria, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono di Lit. 15.000 per ogni ettanidro accertato se proveniente da vino, e di Lit. 10.000 se proveniente da vinaccia, da cascami della vinificazione o da frutta.

2. — Detti abbuoni, per gli spiriti di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore, sono ridotti rispettivamente a Lit. 12.000 ed a Lit. 9.000.—.

3. — Gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'Art. 8 del Testo Unico sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre di quelli indicati nel primo comma del presente articolo dei seguenti ulteriori abbuoni:

a) Lit. 1.000.— se provenienti da vino;
b) Lit. 500.— se provenienti da vinaccia, da cascami della vinificazione o da frutta.

ARTICOLO III

1. — Per gli spiriti e per i loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti denaturati, l'imposta di cui all'Art. 1 del presente Ordine è stabilita nella misura ridotta appresso indicata:

1) per gli spiriti di I categoria, per ogni ettanidro ..... L. 4.000.—
2) per gli spiriti di II categoria, per ogni ettanidro ..... „ 1.500.—

2. — Le aliquote d'imposta di cui al precedente comma si intendono al netto di qualsiasi abbuono.

ARTICOLO IV

1. — Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della imposta di fabbricazione nelle misure seguenti:

a) se di I categoria, per ogni ettanidro ..... L. 10.000.—
b) se di II categoria, proveniente da vino, per ogni ettanidro ..... „ 5.000.—
c) se di II categoria, proveniente da altre materie vinose diverse dal vino e dalla frutta, per ogni ettanidro ..... „ 6.000.—

2. — Le aliquote predette s'intendono al netto di qualsiasi abbuono.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

1. — Le nuove misure di imposta di cui all'Art. 1 del presente Ordine con gli aumenti eventualmente spettanti, si applicano agli spiriti ed ai prodotti fabbricati con spirito in esenzione, esistenti gli uni e gli altri, al 22 marzo 1947, nei magazzini fabbricati o alla data stessa viaggianti.

2. — Agli spiriti e ai prodotti alcoolici, compresi il vermouth, il marsala, i vini liquorosi ed i liquori tonici aperitivi a base di vino, già liberi dal tributo, da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri idrati, si applica l'aumento d'imposta di Lire 10.000 per ogni ettolitro anidro. All'uopo i detentori dovranno farne denuncia in idrato ed anidro, entro il 15 aprile 1947 alla competente sezione dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione o al più vicino Ufficio doganale o all'Ufficio della Polizia Civile della Venezia Giulia.

3. — Agli effetti della applicazione del precedente comma, per il vermouth, il marsala e i vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino, l'aumento d'imposta sarà liquidato in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato.

ARTICOLO VI

1. — L'aumento di imposta di cui agli Articoli III e IV del presente Ordine si applica:

a) per gli spiriti destinati all'industria dell'aceto anche a quelli che alla data del 22 marzo 1947 si trovino negli acetifici o alla data stessa viaggianti;

b) per quelli denaturati, ai prodotti che alla stessa data si trovino nei magazzini della fabbrica produttrice, nonchè su quelli non denaturati, viaggianti in esenzione, per essere denaturati presso gli stabilimenti di impiego.

2. — A tal uopo il detentore di detti spiriti dovrà farne denuncia entro il 15 aprile 1947 ad uno degli Uffici indicati nel secondo comma del precedente Articolo.

ARTICOLO VII

Le parole „per ettanidro" usate nel presente Ordine significano „per ogni centro litro di alcool anidro".

ARTICOLO VIII

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 26 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 103 (56 A)

ABROGAZIONE DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO No. 53

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 56, di data 20 agosto 1946, l'avv. GUIDO MUSSAFIA-TIBERINI via Valdirivo No. 31, Trieste, veniva nominato liquidatore della società Robert Metzger & Co. Trieste (qui di seguito denominata società);

Ritenuta l'opportunità che la liquidazione venga trasformata in sindacato,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, Governo Militare Alleato, Venezia Giulia

ORDINO:

ARTICOLO I

E abrogato l'Ordine Amministrativo No. 56, di data 20 agosto 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

La ditta Robert Metzger & Co. di Trieste viene posta sotto sindacato.

ARTICOLO III

Il sig. Costantino Paleologo è nominato sindacatore della società entro il territorio.

ARTICOLO IV

Il predetto sindacatore eserciterà tutte le funzioni e avrà tutte le facoltà diritti e obblighi di un sindacatore in base a tutte le leggi in vigore alla data dell' 8 settembre 1943; nell'esercizio di dette funzioni, facoltà, diritti e obblighi egli sarà sotto la vigilanza e dovrà in tutti i casi conformarsi agli ordini e alle istruzioni del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

Il predetto sindacatore potrà essere rimosso e i suoi successori verranno nominati per iscritto da me o dai miei successori.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 13 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 104

CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO A GORIZIA DEL NOTAIO DOTT. BRUNO SECULIN ADOTTATO SOTTO L' IMPERO DEL SEDICENTE GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

CONSIDERATO che il notaio Dott. Bruno Seculin con decreto ministeriale di data 12 dicembre 1944 del sedicente Governo della Repubblica Sociale Italiana veniva trasferito da Idria a Gorizia;

CONSIDERATO che il notaio Dott. Bruno Seculin ha presentato domanda di convalida di tale provvedimento a sensi dell'articolo 1, sezione 2 dell' Ordine No. 163 di data 21 giugno 1946;

RITENUTO che non esistano alcun motivo per respingere la domanda;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1. — Viene convalidato a tutti gli effetti il provvedimento del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana di data 12 dicembre 1944 con cui il notaio Dott. Bruno Seculin fu Rodolfo veniva trasferito da Idria a Gorizia.

2. — Quest' Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

TRIESTE, 13 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istruzione Amministrativa

PREZZI PER LA VENDITA DELLA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

1. — A seguito dell'aumento nel costo di pubblicazione della Gazzetta del Governo Militare Alleato, dovuto all'aumentato costo della carta e delle paghe, si rende ora necessario un aumento del prezzo di vendita della Gazzetta stessa al pubblico come pure di quello delle inserzioni civili.

2. — Il paragrafo 2 *(b)* dell'Istruzione Amministrativa di data 5 dicembre 1946 — Prezzo di vendita della Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato — viene sostituito come segue:

„Con effetto dal 1 aprile 1947, per la vendita della Gazzetta del Governo Militare Alleato saranno applicati i seguenti prezzi:

VENDITA. Copie della Gazzetta saranno trasmesse al Presidente di ciascuna Zona nel Territorio, un certo numero delle quali sarà messo a disposizione del pubblico ai seguenti prezzi:

Per una copia della Gazzetta nelle tre versioni, Lire 100.—."

Per una copia in una singola versione (inglese, slovena o italiana), Lire 35.—.

3. — *(a)* Il secondo ed il terzo periodo del paragrafo *(c)* dell'Istruzione Amministrativa di data 15 settembre 1945 — Prezzi e condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato — sono sostituiti dal seguente:

„Chiunque voglia inserire un annuncio nella Gazzetta deve mandarne copia dattilografata all'Ufficiale Legale di Zona, insieme con un vaglia postale od un assegno, pagabile alla Prefettura di Trieste, il prezzo d'inserzione è di Lire 4 per parola, punteggiatura esclusa".

(b) L'aumento di cui alla precedente Sezione *(a)* sarà applicato alle inserzioni pubblicate posteriormente all'uscita della Gazzetta di data 1 Aprile 1947.

Trieste, 25 marzo 1947

CHARLES M. MUNNECKE
Ten. Colonnello
Ufficiale Capo della Divisione Legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 133

NOMINA DELL'AVV. DOTT. GIUSEPPE VELVI NELL'UFFICIO ALLOGGI DI GORIZIA AL POSTO DEL SIGNOR LUIGI COROLLI

Premesso che il Signor Luigi COROLLI è stato nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi di Gorizia con l'Ordine di Zona No. 107, in data 15. ottobre 1946, ed ora desidera di essere esonerato da tale carica,

Io, Fred O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con l'ordine generale No. 6,

ORDINO:

ARTICOLO I.

Il Signor LUIGI COROLLI è con ciò esonerato dal suo compito di Direttore dell'Ufficio Alloggi di Gorizia.

ARTICOLO II.

Il Signor Avv. Dott. GIUSEPPE VELVI è con ciò nominato Direttore dell'Ufficio Alloggi di Gorizia.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 8 marzo 1947.

Datato a Gorizia, addì 21. marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.,
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 88

NOMINA TEMPORANEA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'OSPEDALE „S. SANTORIO", POLA

1. — Io Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD del Reggimento Reale di Berkshire Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO temporaneamente il

Rag. FALAN OTTAVIO

quale Commissario straordinario dell'Ospedale „S. Santorio", Pola.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 18 marzo 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona
Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCO PROVVISORIO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE O DA SOTTOPORRE A PROCEDIMENTO DI AVOCAZIONE A NORMA DELL' ORDINE GENERALE No. 88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A norma dell'Articolo 43, Sezione I dell'Ordine Generale No. 88 viene pubblicato il seguente

ELENCO PROVVISORIO

delle persone sottoposte o da sottoporre a procedimento di internamento a norma degli Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dell'Ordine Generale No. 88.

ZONA DI TRIESTE

NOME:	a norma dell'Articolo
ACEGAT *Trieste, Via Genova 6*	5
Acquafresca Paolo *Trieste, Via Gregorcic 1*	11
„ADRIA" S. A. Antiche Ditte Riunite Fabbr. Saponi *Trieste, Via XXX Ottobre 4*	5
„ADRIATICA" Soc. Costruzioni *Trieste, Via Commercial 2*	5
Agolanti Giovanni *Trieste, Via S. Francesco 12*	5
Agolanti Maria ved. Gerrupp *Trieste, Via Economo 12*	5
Alessi Baldassare detto Rino *Trieste, Via Filzi 14*	6
Allecretto Renato *Trieste, Via Trauner 10*	5
Amodeo avv. Giovanni *Trieste, Via Valdirivo 21*	5
„AMPELEA" S. A. Conservificio	5
Andreani Dante *Viale Sonnino 65, Trieste*	5
Angeli Remo	5
Angelini e Bernardon, Ditta *Trieste, Via S. Nicolò 11*	5
„AQUILA" S. A. Raffinerie Oli Min. *Trieste, Via Dante 5*	5
„ARSA" S. A. Min. Carbonifera *Trieste, Via Fontanone 1*	5
Arsenale Triestino S. A. *Trieste, Via della Rampa 2*	5
Pale e Pessel - Assicurazioni *Trieste, Via Cologna 7*	5
Bassili Giovanni *Trieste, Servola 159*	6
Barbo Pietro *Trieste, Via Scorcola 4*	5
Barberini Bruno *Trieste, Via Fava 16*	5
Barzanini ing. Gino *Trieste, Via Conlugnello 5*	6 e 11
Basciani Angelo *Trieste, Piazza S. Caterina da Siena 1*	5
Bauer Luigi S. a r. l. *Trieste, Piazza Venezia - Mag. 15*	5
Bauxite Istriana Soc. a g. l. *Trieste, Via Torrebianca 28*	5
Bellini e Volpini *Trieste, Via F. Severo 108*	5
Benini L. Benedetti G. *Trieste, Via Mazzini 27*	5
Berni Giovanni - Architetto *Trieste, Via Pascoli 23*	5
Bevenghi Oscar *Trieste, Via Nizza 9*	5
Bidoli Mario *Trieste, Piazza Oberdan 4*	7
Bidoli Umberto *Trieste, Via Ginnastica 6*	5
Bisiani Giovanni *Trieste, Via Alberi 12*	5
Blaschek ing. Luigi *Trieste, Via Dies 23*	5
Boccacci Saverio *Trieste, Via Battisti 18*	5
Bonazza Gustavo *Trieste, Via M. D'Azeglio 1*	5
Bonazzi e Moore *Trieste, Via Macchio 1*	5
Bonifacio Silvio *Trieste, Via Torrebianca 15*	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	N. numero dell'Articolo
Borghi Mario *Trieste, Salita Promontorio 11*	7
Bradaschia Angelo *Trieste, Via Torrebianca 19*	5
Bruno Arcangelo *Trieste, Via P. Tedeschi 3*	5
Buonocore Franco *Trieste, Via Rutte 1,* *recapito a ROMA Via Cocour 6*	6
Buzzi O. *Trieste, Via Torrebianca*	5
Cadel Aldo *Trieste, Via Caccia 12*	5
Calligaris Abbondio *Trieste, Via Gambrini 28*	5
Calzi e C.ia - Soc. A. di Navigazione	5
Cano Domenico *Trieste, Via Giulia 12*	5
Cantagalli geom. Galliano *Padova*	8
Cantieri Navali di Pressenico Soc. a g. l. *Trieste, Via Rossini 2*	5
„CAPODISTRIANA" S. A. di Navigazione *Trieste, Via Frattmone 3*	5
Casa del Lavoratore Portuale *Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi*	5
Cattolan Giuseppe *Trieste, Via Commerciale 2*	5
Cecchi Edoardo *Trieste, Via Mazzini 9*	5
Cementi Isonzo Soc. A.	5
Cernecca Rosa n. Sernavalle *Trieste, Piazza Scorcola 3*	5
Cernuschi Ezio *Trieste, Via F. Severo 96*	5
Cesca Ugo *Trieste, Via Roma 10*	5
C.E.S.I.M. *Trieste, Via Lazzaretto 29*	5

NOME	N. numero dell'Articolo
Ciuta Bruno e D'Angelo Giuseppe *Trieste, Salita Promontorio 9*	5
Cividini Gaetano detto Nino *Trieste, Pendice Scorcola 425*	11
Cigolotti Vittorio e F.lli *Trieste, Via Rittmeyer 14*	5
Cimadori Raimondo S. A. *Trieste, Via Oberti 1*	5
Cobolli Gigli Giuseppe	6
Colautti Augusto *Monfalcone, Via Mosè*	5
Cille Vito *Trieste, Piazza Oberdan 4*	5
Colombo Emilio *Trieste, Piazza tra i Rivi*	5
Colosi Mario *Trieste, Via Nizza 17*	5
Comelli Angelo *Trieste, Via Cavana 12*	5
Comelli Anna *Grado, Corso 17*	5
Consorzio Agrario per la Zona di *Trieste, Via S. Nicolò 15*	5
Cooperativa Sterratori Muratori Affini - Pisrle	5
Corsi Raffaele *Trieste, Via Piccardi 3*	5
Cossar arch. Paolo *Trieste, Piazza Tommaseo 2*	5
Cozzi Francesco *Trieste, Via Commerciale 41*	11
„C.R.D.A." Soc. A. *Trieste, Corso Cavour*	5
Cristian C. C. *Trieste, Settefrate 8*	5
Cristiani Luigi *Trieste, Via del Bosco 10*	5
Cucchiani Geom. Enrico *Trieste, Settefrate 4*	5
Cucchini Benvenuto	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	a norma dell'Articolo
D'Anzelo Giuseppe *Prepontorio 9*	5
...no detto Nino ...e Scuola 145	11
...cio e Elli ...Ottavio 14	5
...bbondo S. A. ...Diega 1	5
...Giuseppe	6
...pelo ...Via Mosè	5
...zo Oberdan 4	5
...ulio ...ino 1 (Rive)	5
...Nizza 17	5
...lo ...Carnaro 13	5
...17	5
...rmazia per le Zone di ...S. Nicolò 15	5
...Sterratori Muratori ...ieri	5
...pele ...Piccolo 3	5
...li, Paolo ...zzo Tommaso 2	5
...resco ...Commerciale 31	11
...Soc. A. ...zo Carnaro	5
...C. ...Diaz 3	5
...ugo ...Pel Rosso 10	5
...Geom. Enrico ...Diaz 4	5
...mvenuto	5

NOME	a norma dell'Articolo
„DANTE" Calk S. a g. l. amministratore unico Franceschini Carlo *Trieste, Via Carducci 8*	5
Delellis dott. Paolo *Trieste, Via Giustinelli 1*	5
Del Masschio Riccardo *Trieste, Via S. Nicolò 20*	5
Delpin ing. Giorgio *Trieste, Via Crispi 35*	5
De Mottoni Gaetano *Trieste, Via Mazzini 30*	5
Deschmann Torrile e Co. *Trieste, Via Diaz 19*	5
„DILFI" S. A. Stabilimento Serramenti avvolgibili, persiane ecc. *Trieste, Via Mercè 22*	5
Dini Eugenio *Trieste, Via Garibaldi 15*	5
D'Ossmo Mario *Trieste, Via Carducci 29*	5
Edilizia Triestina Soc. *Trieste, Via Trento 15*	5
Editrice del „Pisanile" S. A.	5
Emili Antonio e figli *Opicina*	5
Exner Rodolfo Succ. *Trieste, Via Cavour 11*	5
Faccioni A. *Trieste, Via Piccardi 9*	5
Fanna ing. Romano *Trieste, Via Cardoso 3*	5
Farmas Mario	6
Fassuta *S. Sabba (Aquileia)*	5
Farlugo Natale *Trieste, Via Cadorna 3*	5
„FILMAR" Soc. a r. l. - Forniture Imprese Lavori Marittimi Affini Rappr.	5
„F.A.T." Impresa Costruzioni Friuli, Istria, Trieste S. a r. l. *Trieste, Piazza Libertà 6*	5

NOME	a norma dell'Articolo
Fonda e Cualoso S. A. - Cantoni e cementi commerciali e coloniali *Trieste, Via Nizza 1*	5
Fonda e Melan *Trieste, Via S. Nicolò 15*	5
Fonti Antonio *Trieste, Via Rossini 55*	5
Forti Mario (e per conto gli eredi) *Trieste, Piazza S. Caterina da Siena 1*	11
Forti Tiberio - Davide *Trieste, Via Raffaello 11*	11
Franceschini Carlo *Trieste, Via S. Lazzaro 30*	5
Frandoli Giovanni *Trieste, Via Pascoli 11*	5
Fumista Triestina *Trieste, Via Milano 13*	5
Fuchs Giovechino *Ronchi*	5
Gaddi Giovanni *Grado, Campo Tenagnza 7*	5
Gandi Gino *Monfalcone, Via 9 Giugno 7*	5
Gaspari Antonio *Trieste, Via Imbriani 7*	5
Gheckel Giuseppe *Trieste, Via Padovan 5*	5
Giacometti e Corcos *Trieste, Via C. Battisti 8*	5
Giannini ing. e Spanuero *Trieste, Viale XX Settembre 4*	5
Giovanella e Lucatelli *Trieste, Via Milano 19*	5
Giovine Giuseppe *Trieste, Via Donadoni 27*	6
Giuliani Giovanni *Trieste, Via Locchi 5*	5
Giuliani Giulio *Via F. Severo 58, Trieste*	5
Goebbel e Rosito *Trieste, Via Torrebianca 8*	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	a norma dell'Articolo
Gratton Riccardo *S. Pier d'Isonzo*	5
Grimaldi Emilio	6 e 7
Hansbrandt e Ely *Trieste, Via Giulia 94*	5
Harper F.lli *Trieste, Piazza Foraggi 7*	5
Harper Guerrino *Trieste, Via Lamarmora 33*	5
„ILNEA" Impresa Lavori Navali ed Affini S. A. *Trieste, Piazza Unità 7*	5
Impresa Manutenzioni Elettriche *Trieste, Via Giulia 100*	5
I.N.F.O.R.I.T. Industria Forestale Italiana *Trieste, Via S. Francesco 9*	5
Istituto Parabiterapico Triestino *Trieste, Via S. Francesco 24*	5
Istria - Trieste Navig. S. A. *Trieste, Via Venezian 3*	5
Istriana Cementi S. A.	5
Jaeger Violetta *Trieste, Viale XX Settembre 58*	5
Jolitficio e Cordificio Triestino S. A. *Trieste, Chiarbola Superiore 49/3*	5
Kerschani Vittorio *Trieste, Via Rossetti 22*	5
Kozman Attilio - Commerciale S. A. *Trieste, P. Ospedale 7*	5
Kozman Attilio Industriale S. A. *Trieste, Prezzi*	5
Koestler Carlo Max Giorgio e Giovanni *Trieste, Via Valmaggiore 7*	5
Kuhn Ernesto *Trieste, Via Udine 2*	5
La Legnatecnica *Trieste, Via Cologna 13*	5

NOME	a norma dell'Articolo
Latet Fabbrica Dolciumi S. A. *Trieste, Via Petronio 8*	5
Lavak - Cesa del combattente	5
Lloyd Triestino S. A. *Trieste, Piazza Unità 1*	5
Magliocco Renato *Trieste, Via Tarabocchia 20*	5
Magliuretta M. *Trieste, Via Nizza 45*	5
Malli Alessandro S. A.	5
Marchi Luigi e Villevieille M. *Trieste, Via Geppa 2*	5
Marcon Luigi *Trieste, Via del Rogers 15*	5
Marini Raffaello *Trieste, Via Mazzini 1*	5
Marsi avvoc. Francesco *Trieste, Via Lazzaretto Vecchio 22*	5
Martelli dott. Ulrico *Trieste, Viale Sanzio 18*	5
Martinolich Mario C. Soc. A. di Navigazione *Trieste, Via Università 1*	5
Martinuzzi Ruggero *Trieste, Via Machiavelli 3*	5
Mazzoncini Luigi e Co. *Trieste, Via Valdirivo 32*	5
Meinhart e Bohl *Trieste, Piazza Pratorio vecch. 1*	5
Melli Francesco *Trieste, Via Media 28*	5
Mendina Domenico *Trieste, Via Dr. Andreis 10*	5
Millonig Martina *Trieste, Via Cellini 2*	5
Morin Emilio fu Luigi *Trieste, Via Valdirivo —*	5
MORLET Grandi Magazzini *Trieste, Via Mazzini 10*	5
Mosmilletti G. Succ. Unico Proprietario Ernesto Mosmilletti *Trieste, Riva Traiana 10*	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	a norma dell'Articolo
Morelli e C. *Trieste, Riva Grumula 8*	5
Muz Ritaldo - Ved. presso il Circolo „S. Giusto"	5
N. scritta F.I.T.O. e Zapo *Trieste, Via Nizza 39*	5
Nanut Giuseppe *Trieste, Via Machiavelli 20*	5
Navigazione G. e Za. V. *Trieste, Via Virgilio 39*	5
O.P.I.A.S. - Officina riparazioni *Trieste, Via Pascoli 16*	5
Palazzi Vittorio *Monfalcone, Via Rosmini 16*	5
Pardi e Fanti - Impresa Rionale *Trieste, Via Nazario 24*	5
Parisi Adolfo *Trieste, Viale Miramare 3*	5
Pasinati Virgilio *Trieste, Via Madonnina 11*	5
Pavanini Giuseppe Guglielmo *Trieste, Via Udine 3*	5
Pegan Marcelli Enrico *Trieste, Via Lamarmora 9*	5
Perlot e Sutter *Trieste, Via Cavour 26*	5
Personaderie Carlo *Trieste, Via Cavana - Viale Ippodromo*	6
Pingiaretta Michele *Trieste, Via Ponziana 15*	5
Pivo Pietro *presso A. Lloyd Triestino*	6
Pollaghini e Tocatti *Trieste, Via Giulia 12*	5
Pollini Attilio *Trieste, Via Pascoli 4*	5
Pontini Vittorio (Ved.) *Trieste, Via Machiavelli 1*	6
„Portarome" Soc. del Grand Albergo S. A. *Trieste, Via Nizza 27*	5
Prelati ing. Ilario	5

NOME	a norma dell'Articolo
Proletti Francesco *Trieste, Via Fonderia 12*	5
Puschel Oscar fu Francesco	5
Ruggina Egidio *Gorizia, Via Cardarelli 17*	5
Ruggina Francesco *Gorizia*	5
Ricevuto Fausto	6
Rocco Umberto *Trieste, Via Roma 23*	5
Romagnoli e Maccarini Impresa S. A. *Trieste, Via Marconi 30*	5
Rossman Giovanni *Trieste, Via Ghega 3*	5
Rothermann & Engelmann prop. Rothe E. e Wegenast Carlo *Trieste, Piazza Tommaseo 4*	5
Ruel Rodolfo *Trieste, Via S. Francesco 18*	5
Rubelli Lorenzo *Trieste, Viale XX Settembre*	5
Ruzzier Luigi *Trieste, Via Nizza 27*	6
S.A.C.E.S.I. — Impresa Costruzioni Edili, Stradali, Idrauliche *Trieste, Via L. della Croce 6*	5
Salto A. - Industria Carbonizzazione S. A. *Trieste, Via Media 5*	5
Salvadori Normanno *Trieste, Via Fabio 5*	5
S.A.M.T. Manifattura Triestina S.A. *Trieste, Via Machiavelli 17*	5
„San Giorgio" Cantieri S. A. di Battisti Ernesto e Co. s. r. l. *Trieste, Piazza Tommaseo 2*	5
„San Giusto" Cantiere Navale S. a r. l. *Trieste, Riva 3 Novembre 26*	5
S.A.T. Società Automobilistica Triestina	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME:	a norma dell'Articolo
Succ. Francesco fu Giacomo *Trieste, Via S. Giovanni 4*	5
Sbordelli Giulio *Trieste, Via della Tesa 16*	5
Sbisà Arch. Guglielmo *Trieste, Via Mazzini 30*	5
Scala dott. Carlo *Trieste, Via Murat 6*	8 e 11
Scarso Ettore *Trieste, Via Giuseppe Mercalli 14*	5
Scherli Natale *Trieste, Via Mordini 13*	5
Schmidl Roberto *Trieste, Via Mazzini 13*	5
Schrenck Luigi *Trieste, Via Muratti 20*	5
Schuchard R. *Trieste, Via F. Severo 25*	5
Scialuja Ugo *Trieste, Via Cumano 13*	5
Serioni Enzo *Trieste, Foro Ulpiano 1*	5
Sergas Francesco *Trieste, Via S. Francesco 55*	5
Seriani F.lli *Trieste, Via Settefontane 274*	5
Sfetea dott. Giovanni *Trieste, Via Mazzini 14*	5
Simonato Aldo *Ronchi*	5
Simonato F.lli *Monfalcone, Via Palatucci*	5
Simonato Natale *Ronchi, Via Roma 16*	5
Sitting Jacob *Trieste, Via Cadorna 17*	5
Smaderich V. *Trieste, Via Muratti 1*	5
Soc. Elettro-industriale di metalizzazione S. A. *Trieste, Via Nizza 31*	5

NOME:	a norma dell'Articolo
Soc. Ind. dell'Olio *Trieste, Via Giovanni 30*	5
Soli Eva *Trieste, Campo Belvedere 4*	5
S.O.S.C.O.M. Soc. Scambi Commerciali *Trieste, Via Belpoggio 28*	5
Spangaro Giovanni *Trieste, Via Gregoretti 4*	5
Spreco Enrico e Co. Navig. a r. l. *Trieste, Via Rossini 2*	5
Stabilimento Tipografico Triestino S. A. *Trieste, Via S. Pellico 8*	5
Stradi Nazario *Trieste, Via Cadorna 13*	5
Straikelj Antonio *Trieste, Via R. Manno 14*	5
Stuchi e Co. *Grado*	5
Suringar e Co. *Trieste, Punto Franco 2*	5
Suvich Fulvio *Roma, Viale Bruzzi 72*	6
Svezich Giuseppe *Trieste, Via E. De Amicis*	5
Tamburini Tullio *Roma, Via Mongile 11* *Trieste, Via Lazzaretto Vecchio 12*	6
Tamplenitza e Co. S. A. *Trieste*	5
Tolazzi C. e Co. *Trieste, Viale Miramare 19*	5
Tullini Giovanni fu Antonio *Grado*	5
Turcello Giovanni *Trieste, Via Pulcino 4*	5
Ulrich ing. e Cicogna arch. *Trieste, Via F. Severo 23*	5
Unione Italiana di Salvataggio S. A.	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME:	a norma dell'Articolo
U.S.I. - Unione spedizionieri in liq. Soc. a r. l. *Trieste, Via Geppa 19*	6
Vaccari Ettore	5
„Venezia" Soc. Immobiliare *Trieste, Via Mazzini 36*	5
„Vipad" Viaggi Adriatica S. A. *Trieste, Via della Borsa 4*	5
Vitas Romano S. A. - Commercianti vini *Trieste, Via Dante 5*	5
Vlach ing. Ervo *Trieste, Salita Oretta 41*	5
Wouch Antonio	5
Zar ing. Ugo *Trieste, Via Virgilio 19*	5
Zega Erminio *Trieste, Via Pisacane 11*	5
Zennaro Teofilo *Trieste, Via S. Zaccaria —*	7
Zerial Luigi *Trieste, Via Settefontane 62 e 19?*	5
Zollia Giuseppe *Trieste, Via Ghelia 12*	5
Zorattini Attilio	5

ZONA DI GORIZIA

Bresciani ing. Carlo - Impresa Costruz. *Via Pitteri, 5*	5
Comelli Emilio fu Agostino - appaltatore *Gorizia - Via Caprin, 19*	5
Crocevati Carlo - oreficeria, segheria *Gorizia*	5
Ditta S. Herschovits - forniture moldi *Gorizia*	5
Mauceri Aurelio *Gorizia - Via Vitt. Emanuele*	5
Mizzau Giovanni - elettrotecnico *Gorizia*	5
Primi Egidio - propr. Ditta Primi & Figlio *Gorizia - Via Casale No. 13*	5
Tacchino Luigi - fornace da calce *Gorizia*	5
Tavagnacco Italico *Gorizia*	5
Vincenti Girolamo *Gorizia*	5
Zani Alderico *Gorizia - Via Mameli, 9*	5
S. A. Fonderia - Officina *Gorizia*	5
Avanzini Giuseppe - Ex Federale di Gorizia, ex Prefetto di Foggia-Potenza-Spezia (Deceduto in Russia) *Gorizia*	6
Dompieri Sergio - ex prefetto di Trapani-Gorizia e Ravenna *Gorizia*	6
Cacciese ing. Francesco - ex gerarca, ex segret. fed. Gorizia, ex Cons. Milizia *Gorizia*	6
Gerardi Fulvio - ex federale di Gorizia *Gorizia*	6
Godina Giuseppe fu Giovanni - ex Segret. federale *Gorizia*	6
Lavasolo Benesperando - ex segret. federale *Gorizia*	6
Mascolo Mario di Arturo - ex comandante *Gorizia - via Buonarroti No. 16*	6
Meitner Luigi - ex com. nazionale membro dirett. naz. Partito *Gorizia*	6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	a norma dell'articolo
Varelli Aldo - ex federale *Gorizia*	6
Poretti Camillo - Agente del P.N.F. *Gorizia*	8
Castellini Ferruccio di Emilio - imprenditore *Passo d'Ivanzo*	5
Puzzeo Nicolò - imprenditore *Cervignano*	5
Pettarin Rodolfo - fornitore *S. Lorenzo di Mossa*	5
Simoni Domenico fu Angelo - filanda di seta *Cervignano*	5
Spangher Francesco - appaltatore *Ronchis*	5
Verza Vittorio - fornace da laterizi - fornitore *Medea*	5
Zorzenon Antonio - fornitore *Mossa*	5
Savorgnan di Montespro Eugenio Arrigo - Cons. naz. segr. fed. di Aceto e Prepani *Cormons*	6
Francesi Enrico fu Angelo ex generale Milizia *Cormons*	6
Marzuttini Francesco di Giorgio *Gradisca*	10
Tavagnutti Francesco fu Marco *Cormons*	10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 13

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Pag.

Ordine Generale

No. 86 Interpretazione autentica dell'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 1 501

Ordine

No. 326 Istituzione di un corso di specializzazione presso l'Università di Trieste 502

No. 329 Modificazioni al diritto di verificazione dei pesi e delle misure, dei tassametri del gas e dei manometri campione 503

No. 332 Esami di procuratore legale per l'anno 1947 504

No. 334 Adozione dell'ora legale 505

No. 335 (30 B) Scioglimento dell'Ente Radio Teatro Trieste 506

No. 338 Istituzione dell'Ente Radio Trieste 506

No. 339 Istituzione dell'Ente Teatro 508

No. 340 Concessione di un assegno speciale temporaneo ai pensionati di guerra 509

No. 331 (129 A. 267 A) Aumento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti 510

Ordine Amministrativo

No. 103 (56 A) Abrogazione dell'Ordine Amministrativo No. 56 511

No. 104 Convalida del provvedimento di trasferimento a Gorizia del notaio dott. Bruno Scaglia adottato sotto l'impero del soppresso Governo della Repubblica Sociale Italiana 512

Istruzione Amministrativa

— Premi per la vendita della Gazzetta del Governo Militare Alleato 513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Gorizia

Ordine di Zona — Pag.

No. 133 Nomina dell'avv. dott. Giuseppe Volvi nell'Ufficio Alleati di Gorizia al posto del signor Luigi Corelli 514

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 88 Nomina temporanea del Commissario straordinario dell'Ospedale „S. Scolastica", Pola 515

PARTE III

Appendice Elenco provvisorio delle persone sottoposte o da sottoporre a procedimento di avocazione a norma dell'Ordine Generale No. 88 517

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA

DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 11 - 1 Marzo 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 92 (25 D)

VARIE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Premesso che si è considerato opportuno emanare varie disposizioni in materia di Imposta Diretta ed abrogare talune disposizioni degli Ordini Generali No. 25, 25 B e dell'Ordine No. 114 in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate il „Territorio")

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

PARTE „A"

IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO

ARTICOLO I

Per il triennio 1947-49 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, la valutazione dei beni immobili nonchè la valutazione delle scorte vive e morte e delle aziende industriali e commerciali, risultante dai ruoli per il 1946, deve essere maggiorata mediante moltiplicazione per il coefficiente 10, eccezion fatta per i fabbricati, rispetto ai quali si applicherà il coefficiente 5.

ARTICOLO II

Sezione 1. — La liquidazione dell'imposta sulla base del valore risultante dall'articolo precedente è eseguita dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette senza notificazione ai contribuenti.

Sezione 2. — L'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti hanno rispettivamente la facoltà di promuovere e chiedere la rettifica con decorrenza dal 1 gennaio 1947 dei valori dei beni immobili risultanti dalla applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'Articolo 1 del presente Ordine sulla base dei valori venali in comune commercio dei beni stessi correnti al 1 gennaio 1946.

Sezione 3. — Per i valori delle scorte vive e morte la valutazione viene eseguita prendendo per base le risultanze delle contrattazioni più vicine al 1 gennaio 1946 e per le aziende industriali e commerciali in conformità alle norme previste nel R.D.L. 12 ottobre 1939, No. 1629, convertito nella Legge 8 febbraio 1940, No. 199.

Sezione 4. — La facoltà di rettifica dell'Amministrazione finanziaria può essere esercitata entro il 31 Dicembre 1947, quella dei contribuenti nei tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

ARTICOLO III

Sezione 1. — Qualora non sia stata eseguita la valutazione dei beni immobili sulla base della media del valore venale in comune commercio nel triennio 1937-39, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno, entro il 31 dicembre 1947 o con effetto dal 1 gennaio del detto anno alla valutazione stessa e alla conseguente applicazione dei coefficienti previsti nell'art. 1 del presente Ordine, ovvero alla rettifica a norma del secondo comma dell'art. precedente.

Sezione 2. — Ai fini della iscrizione a ruolo per l'anno 1947, l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di maggiorare provvisoriamente i valori patrimoniali dei beni immobili rendicontati nella prima sezione del presente articolo, iscritti nei ruoli dell'anno 1946, applicando i coefficienti di cui all'art. 1, salvo conguaglio in caso all'accertamento definitivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

A decorrere dal 1947 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0.40 per cento; non sono soggetti all'imposta i cespiti patrimoniali che non eccedono le Lire 100.000.—

PARTE „B"

ARTICOLO V

È abrogato la sezione 1 dell'articolo II dell'Ordine 114, di data 11 aprile 1946 e viene sostituita dalla seguente:

Sezione 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1947 il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'Ordine No. 114 sarà sei volte l'imponibile disposto dal R.D.L. 4 aprile 1924, No. 589, convertito nella Legge No. 976 di data 29 giugno 1939.

ARTICOLO VI

Sezione 1. — Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle Finanze potrà accordare una moderazione temporanea dell'imposta e delle sovraimposte fondiarie e della imposta sul reddito agrario.

Sezione 2. — Lo sgravio per i fondi compresi nel territorio comunale o in una zona censuaria, è disposto dal G.M.A. su domanda del Presidente del Comune, trasmessa la Intendenza di Finanza.

Sezione 3. — Lo sgravio per singoli fondi è disposto dall'Intendenza di Finanza su domanda dei proprietari.

Durante il corso delle pratiche di sgravio l'Intendente di Finanza può concedere la sospensione totale o parziale della riscossione.

Le domande e la documentazione sono esenti da tasse di bollo.

Sezione 4. — Le spese per le verificazioni fanno carico all'istante qualora la diminuzione definitivamente accertata sia minore del 15 per cento del prodotto ordinario e sono ripartite nei modi stabiliti per la revisione delle imposte dirette.

Sezione 5. — La revisione prevista dall'art. 13 del R.D.L. 4 aprile 1939, No. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, No. 976, può essere effettuata prima del termine fissato dallo articolo stesso quando è resa necessaria da variazioni dipendenti da fatto di guerra. Tale revisione può essere richiesta anche dal Presidente del Comune.

PARTE „C"

IMPOSTA SUI FABBRICATI

ARTICOLO VII

Sezione 1. — Il reddito imponibile relativo ai fabbricati soggetto a imposta scritto nei ruoli dell'anno 1947 è duplicato senza notifica ai contribuenti. L'amministrazione delle Finanze ha la facoltà di una revisione parziale con la procedura ordinaria prevista dalla legge.

Sezione 2. — Il contribuente può entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli chiederne la rettifica, con effetto per l'anno 1948, producendo la prova che il reddito imponibile risultante nei ruoli eccede il reddito reale e presente.

PARTE „D"

REVISIONE DEI REDDITI MOBILIARI DI CAT. B e C 1 E DEI REDDITI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA COMPLEMENTARE

ARTICOLO VIII

È prorogato al 30 giugno 1947, il termine del 31 dicembre 1946, fissato dall'Articolo 1 dell'Ordine Generale No. 25 R di data 30 aprile 1946 per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di cat. B dei contribuenti non basati in base a bilancio e per quello dei redditi di cat. C/1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IX

È prorogato al 31 dicembre 1947, il termine del 31 dicembre 1946 fissato dall'articolo 21 dell'Ordine Generale No. 25 di data 29 novembre 1943 per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal presente articolo è mantenuta l'esenzione a quei redditi che non eccedono il minimo imponibile stabilito dall'articolo 1 dell'Ordine Generale No. 25 C di data 8 ottobre 1946 ma si applica ai redditi stessi l'aliquota del 2% salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO X

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

Trieste, 21 febbraio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 95 (41F)

CORTE D' ASSISE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE la Corte d'Assise straordinaria venne istituita con il Proclama N. 5 per i fini in esso specificati e per la durata di sei mesi, venuti a scadere in data 8 febbraio 1946;

PREMESSO CHE in base all'Ordine Generale No. 41 del 25 gennaio 1946, all'Ordine Generale No. 41 B del 18 aprile 1946, all'Ordine Generale No. 41 C del 2 agosto 1946, all'Ordine Generale No. 77 (41 D) del 17 ottobre 1946, e all'Ordine Generale No. 94 (41 E), di data 8 febbraio 1947, il funzionamento della Corte d'Assise Straordinaria come istituita dal Proclama No. 5 venne prorogata per ulteriori periodi, la cui durata è scaduta al 31 marzo 1947;

RITENUTA la necessità di provvedere alla cessazione del funzionamento della Corte Straordinaria d'Assise e al giudizio relativo ai reati previsti, secondo norme di procedura ordinaria,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari civili

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Con decorrenza dalla data del presente Ordine tutte le cause di competenza della Corte Straordinaria d'Assise per le quali non sia stata ancora fissata udienza, saranno rimesse all'autorità giudiziaria ordinaria per essere giudicate secondo le norme ordinarie di competenza.

Sezione 2. — Allo scopo di provvedere al giudizio relativo ai reati previsti nel Proclama No. 5, che secondo le norme ordinarie di competenza dovrebbero essere giudicati da un Tribunale Militare, viene col presente Ordine conferita apposita giurisdizione alla Corte d'Assise Straordinaria.

ARTICOLO II

Tutte le denuncie, atti, provvedimenti ed altri documenti riferentisi alle cause non ancora giudicate dovranno essere rimessi dalla Corte d'Assise Straordinaria all'autorità giudiziaria competente non più tardi del 31 marzo 1947.

ARTICOLO III

Tutte le cause originariamente giudicate dalla Corte d'Assise Straordinaria che siano rinviate dalla Sezione Speciale della Corte d'Appello funzionante da Corte di Cassazione per la rinnovazione parziale o totale del giudizio, dovranno con decorrenza dalla data del presente Ordine essere rimesse alla Corte d'Assise ordinaria.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste 25 febbraio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 310 (251 A)

AUMENTO DEI CANONI ANNUALI DOVUTI AI CONCESSIONARI DI AUTOLINEE PER I TRASPORTI POSTALI

RITENUTA l'opportunità e necessità di aumentare i canoni annui spettanti in conformità alle disposizioni dell'Ordine No. 251 alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici per il trasporto degli effetti postali in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata il „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DEI CANONI ANNUI DOVUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO I DELL'ORDINE No. 251

Sezione 1. — I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali di cui all'Articolo I, lettera *a)* dell'Ordine No. 251, sono elevati a Lire 900.— per chilometro di linea utilizzato per il trasporto stesso; ai detti canoni intendesi assorbito il compenso di Lire 50.— per ogni ufficio postale intermedio servito.

Sezione 2. — Qualora per i trasporti postali la direzione superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni di Trieste ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale siano effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico sarà elevato a Lire 1800.—

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine avrà effetto con decorrenza 1 luglio 1946.

Trieste 31 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 316

MATRIMONIO DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE AMERICANE CELEBRATO DA CAPPELLANI DELL'ESERCITO

Atteso che si ritiene necessario di provvedere alla legalizzazione di matrimoni celebrati da cappellani delle Forze Armate Americane fra persone appartenenti alle Forze stesse e cittadini italiani o stranieri in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

LEGALIZZAZIONE DEI MATRIMONI CELEBRATI DA CAPPELLANI DELL'ESERCITO

Sezione 1. — Per la celebrazione nel Territorio dei matrimoni fra persone appartenenti alle Forze degli Stati Uniti nonchè quelle soggette a legge militare e cittadini italiani e stranieri residenti nel Territorio, i cappellani cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi muni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stri del culto cattolico ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, ed i cappellani non cattolici sono equiparati ai ministri dei culti ammessi nello Stato, nominati e approvati a norma dello art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Sezione 2. — Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione quando ne sia eseguita la trascrizione nei registri dello stato civile del Territorio a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO II

TRASCRIZIONE

Sezione 1. — Se gli sposi sono entrambi stranieri, l'ufficiale comandante il reparto militare al quale uno degli sposi appartiene, deve entro trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio, fare richiesta di trascrizione all'ufficiale di stato civile del Comune nel cui Territorio ha avuto luogo la celebrazione suddetta.

Sezione 2. — Alla richiesta devono unirsi:

a) l'atto di matrimonio, controfirmato dal detto ufficiale, che ne attesta l'autenticità. Dall'atto di matrimonio dovranno risultare le seguenti indicazioni:

1) il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio e la residenza degli sposi;

2) il nome e cognome, il domicilio e residenza dei loro genitori;

3) il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

4) il nome e cognome del cappellano, dinanzi al quale seguì la celebrazione stessa;

b) la traduzione dell'atto di matrimonio in lingua italiana, munita del visto dello stesso ufficiale;

c) una dichiarazione in lingua italiana o una traduzione in lingua italiana, munita del visto come previsto dalla sezione 2, lettera *b* del presente articolo, dalla quale risulti che, secondo le leggi del luogo del domicilio di ambedue i richiedenti, nulla osta al loro matrimonio. Dalla dichiarazione dovrà risultare altresì che al matrimonio non ostano le disposizioni della legge italiana contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2, e 4 articolo 88 e 89 del Codice civile.

Sezione 3. — La dichiarazione di cui alla sezione 2, lettera *c)* del precedente comma è rilasciata dal Comandante generale del teatro di operazioni delle Forze Americane nel Mediterraneo (MTOUSA) o da un ufficiale da lui delegato, sia per le persone che accompagnano le Forze degli Stati Uniti di America, sia per quelle che sono al servizio delle Forze stesse o del Governo degli Stati Uniti. Tale dichiarazione riguarderà le indicazioni di cui alla sezione 2, numero 1 e 2 del comma precedente.

Sezione 4. — Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico, l'ufficiale di stato civile del Territorio, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione, a norma degli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, salva l'applicazione dell'art. 14 della stessa legge nel caso di richiesta fatta dopo il termine indicato nella sezione 1 di questo articolo.

Sezione 5. — Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile, verificate le regolarità della richiesta, provvede immediatamente alla trascrizione, osservando il disposto dell'art. 16 della legge 24 giugno 1929, No. 1159.

Sezione 6. — Se la richiesta non appare regolare, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione informandone il Governo Militare Alleato, che darà istruzioni per la risoluzione del caso.

ARTICOLO III

PROCEDURA PER LA CELEBRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO

Sezione 1. — Se uno degli sposi è cittadino italiano, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione prescritta nel luogo di residenza dello sposo che ha la cit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

italiana, da luogo a norma degli articoli 93 e seguenti del Codice civile. Il cappellano, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145 del Codice civile.

Sezione 2. — L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 107 e 108 del Codice civile e 120, 128 e 129 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e deve essere trascritto in originale all'ufficiale dello stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. All'atto di matrimonio deve essere unita, per lo sposo che non ha la cittadinanza italiana, la dichiarazione indicata nella sezione 2, lettera *c)* dell'articolo II.

Sezione 3. — Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico, la trascrizione segue a norma degli articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Sezione 4. — Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile, verificata la regolarità della pubblicazione di matrimonio, dell'atto di matrimonio e della dichiarazione richiesta dalla sezione 2 di questo articolo e accertato che non è stata fatta alcuna opposizione, cura immediatamente la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile, in modo che risultino le indicazioni di cui alla sezione 2, lettera *a)* dell'articolo II del presente Ordine. Qualora rilevi qualche irregolarità, sospende la trascrizione e rilascia un certificato con l'indicazione dei motivi della sospensione. Contro la sospensione è dato ricorso al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 112 del Codice civile.

ARTICOLO IV

MATRIMONIO CIVILE

Qualora le persone menzionate nell'art. 1 intendano celebrare il matrimonio davanti a un ufficiale dello stato civile del Territorio, la dichiarazione prevista dalla sezione 2, lettera *c)* dell'articolo II di questo Ordine tiene luogo alla dichiarazione richiesta dal 1 comma dell'articolo 116 del Codice civile.

ARTICOLO V

EFFETTO RETROATTIVO

Tutti i matrimoni celebrati alla data o posteriormente al 12 giugno 1945 entro il "Territorio" ai sensi delle disposizioni del presente Ordine sono da considerarsi validi dalla data della celebrazione, purchè siano debitamente trascritti non oltre i tre mesi successivi alla pubblicazione del presente Ordine nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 16 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.C.I.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 318

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TESORIERI COMUNALI E PROVINCIALI

POICHE' si considera necessario che i Comuni e le Amministrazioni di Zona siano autorizzati a concedere un compenso addizionale per aumentati oneri sul servizio di tesoreria, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito indicate come „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

COMPENSO ADDIZIONALE

Sezione 1. — I Comuni e le Amministrazioni di Zona sono autorizzati a concedere ai loro tesorieri, che non siano esattori o riscossori di Zona delle Imposte Dirette, compensi addizionali per il periodo dal 1 luglio 1945 al 30 giugno 1947, dietro richiesta da parte di tali tesorieri, quando come conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo la liberazione a causa degli aumenti di paghe e di altre spese, il loro servizio di tesoreria è divenuto onerose.

Sezione 2. — I provvedimenti contenuti nella Sezione 1 di questo Articolo possono anche essere applicati ai tesorieri che siano esattori o riscossori delle Imposte Dirette, tuttavia, in considerazione i benefici concessi dal Governo Militare Alleato con gli ordini No. 34 del 30 Ottobre 1945, No. 66 del 5 Febbraio 1946 e No. 211 del 1 Ottobre 1946.

ARTICOLO II

APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL COMPENSO ADDIZIONALE

Le deliberazioni dei Comuni e delle Amministrazioni di Zona per il pagamento dei compensi di cui all'Art. I debbono essere approvate dai Presidenti di Zona e dal Governo Militare Alleato nei riguardi dei tesorieri di cui alla Sezione 1 dell'Art. I e dai Presidenti di Zona, dall'Intendenza di Finanza e dal Governo Militare Alleato nei riguardi dei tesorieri di cui alla Sezione 2 dell'Art. I.

ARTICOLO III

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 10 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 319

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DI S. ANTONIO PREBENICO AD ACCETTARE IN CAMBIO VERSO UN ALTRO, IL POSSEDIMENTO DI PROPRIETA' DI EMILIA BANDI IN SLAVEZ

PREMESSO, che la chiesa di S. Antonio Prebenico (Parrocchia di S. Doriigo della Valle) ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio possedimento in cambio di uno posseduto in proprietà della Signora Emilia Bandi in Slavez in Prebenico;

e che detta domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Trieste.

e che non vi esistete alcuna obbiezione per l'accettazione della summenzionata domanda,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) La chiesa di S. Antonio Prebenico (parrocchia di S. Dorligo della Valle) è autorizzata ad effettuare uno scambio di proprietà; e precisamente la particella catastale 41, prato formante il corpo tavolare III della Partita tav. No. 165 di Prebenico, passolo di III classe con una superficie di mq. 578 iscritto a nome della Chiesa Romana Cattolica di S. Antonio in Prebenico - verso la cessione del possedimento posseduto in proprietà della Signora Emilia Bandi in Slavez, e precisamente la particella catastale terreni 124, facente parte del corpo tav. primo della Part. tav. No. 103 di Prebenico, terreno seminativo di Prebenico, classe III con una superficie di mq. 685.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, il 17 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 90

NOMINA DI GIGLIOLA TOSI VED. MODUGNO AD AVVENTIZIA DI IIIa CATEGORIA PRESSO LA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA DI TRIESTE

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affa Civili,

quanto segue:

ORDINO

1. — Gigliola Tosi ved. Modugno è nominata avventizia di III categoria presso la Sovraintendenza Scolastica di Trieste con effetto dal 1 dicembre 1946.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste addì 6 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 93

NOMINA TEMPORANEA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI DELLA DITERAL

PREMESSO che l'Ordine No. 242, Articolo II, Sezioni 2 e 3 ha provveduto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio dei Sindaci della DITERAL;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

O R D I N O :

ARTICOLO I

Che le seguenti persone siano nominate a far parte del Consiglio di Amministrazione della DITERAL:

Presidente: dott. Umberto FAVARO - amministratore delegato della DITERAL
Membri: cgr. Ettore SUBAN
rag. Umberto TOSONI

ARTICOLO II

Che le seguenti persone siano nominate a far parte del Collegio dei Sindaci della DITERAL:

Presidente: rag. Antonio LA CORTE, rappresentante dell'Intendenza di Finanza
Membri: rag. Domenico LABUTTI
dott. Gerardo ROMANO

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 19 febbraio 1947.

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello
per **ALFRED C. BOWMAN**
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 94

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL CANCELLIERE CAPO FORTUNATO BISCIONI

Atteso che il Cancelliere Capo della Pretura di Trieste Biscioni Fortunato ha raggiunto i prescritti limiti d'età;

Atteso che il Procuratore Generale di Stato presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto il di lui temporaneo trattenimento in servizio ai sensi della legge 28 gennaio 1943 No. 33;

ritenendosi opportuno e necessario assegnare tale richiesta;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

O R D I N O :

1) BISCIONI Fortunato, Cancelliere Capo della Pretura di Trieste il quale, ai sensi delle vigenti disposizioni ha raggiunto i limiti d'età, continuerà ciononostante temporaneamente il suo servizio in conformità alle disposizioni della legge 28 gennaio 1943 No. 33.

2) Quest'Ordine avrà effetto dalla data della firma da parte mia.

Trieste, 1 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 95

NOMINA DEL DOTT. PERISSON ORESTE E DEL DOTT. WIDMANN ENRICO A SEGRETARI DI PORTO

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il Dott. PERISSON Oreste ed il Dott. WIDMANN Enrico, impiegati avventizi della Capitaneria di Porto, sono nominati Segretari di Porto grado X, Gruppo „A", a decorrere da 1 Settembre 1946.

2. — Tali nomine sono provvisorie e valide solamente per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 30 Gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 96

PROMOZIONE DI MAGISTRATI

Visto le deliberazioni del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Trieste in data 2 novembre 1946 relative alla promozione al grado superiore dei magistrati (aggiunti giudiziari) Dr. Giuliano MALACREA, Dr. Giovanni OCCHIPINTI e Dr. Stefano ROSANO;

Viste le proposte di promozione in via temporanea nei riguardi dei magistrati suddetti fatte dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale della Corte d'Appello per la Venezia Giulia,

ritenuta l'opportunità di accogliere tale proposte,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) I seguenti aggiunti giudiziari (grado IX) sono promossi temporaneamente al grado VIII con la decorrenza per ciascuno di essi sotto indicata:

a) Dr. Giuliano MALACREA dal 1 luglio 1945
b) Dr. Giovanni OCCHIPINTI dal 1 ottobre 1945
c) Dr. Stefano ROSANO dal 1 ottobre 1946

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 10 febbraio 1947.

H. P. P. ROBERTSON
Colonnello
per **ALFRED C. BOWMAN**
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 98

NOMINA PROVVISORIA DEL DOTT. MARIANO PETRI A SEGRETARIO DI PORTO

PREMESSO che il titolare funzioni di Comandante del Porto di Trieste ha consigliato la nomina del dott. Mariano PETRI a Segretario di Porto, Grado X, gruppo „A", e

PREMESSO che tale nomina è ritenuta opportuna.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO

1. — Il Dott. Mariano PETRI, impiegato avventizio presso la Capitaneria di Porto di Trieste, è nominato Segretario di Porto, grado X, gruppo „A", presso la Capitaneria stesso, a decorrere dal 1 Gennaio 1947.

2. — La nomina è provvisoria e valida solamente per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da sotto scritta.

Trieste, addì 10 Febbraio 1947.

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello
per **ALFRED C. BOWMAN**
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 99

NOMINA PROVVISORIA DI ERNESTA VLADICH AD APPLICATA PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA

PREMESSO che si ritiene opportuna di nominare Ernesta VLADICH-CAPRINI ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1. — Ernesta VLADICH CAPRINI è provvisoriamente nominata applicata, gruppo C, grado XII presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura.

2. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 24 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 50

NOMINA DEL DOTT. FRANCESCO SANTANASTASO ALLA COMMISSIONE DI ZONA DELLE IMPOSTE PER LA ZONA DI TRIESTE AL POSTO DEL DOTT. ALDO RENZI

POICHE' con l'ordine amministrativo di Zona N. 23 del 23 maggio 1946 il dott. ALDO RENZI venne nominato Vicepresidente della Commissione di Zona per le Imposte per la Zona di Trieste, e

POICHE' è necessario sostituire il predetto dott. ALDO RENZI, dimissionario

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario della Zona di Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Art. III Sez. 5 dell'Ordine N. 56 del 7 Dicembre 1945,

ORDINO:

1. — Il dott. FRANCESCO SANTANASTASO è nominato Vicepresidente della Commissione di Zona per le Imposte per la Zona di Trieste al posto del dott. ALDO RENZI.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 21 Gennaio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col.
Commissario di Zona - Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 51

NOMINA DI LIUZZI GIANETTO ALLA COMMISSIONE PER L'EMISSIONE DI LIBRETTI PER ARTIGIANI PER IL COMUNE DI TRIESTE

POICHÉ con Ordine di Zona N. 28 del 24 ottobre 1945 il Sig. TADDIO Daniele venne nominato sostituto della Commissione per l'emissione di libretti di lavoro per artigiani per il Comune di Trieste, e

POICHÉ è necessario sostituire detto Sig. TADDIO Daniele a causa della sua morte,

PERCIO' IO A. H. GARDNER Ten. Col. R.A. Commissario di Zona Trieste valendomi del potere conferitomi dall'art. II dell'Ord. N. 15 dell'11 settembre 1945

ORDINO:

1. — LIUZZI Gianetto è nominato membro sostituto della Commissione per l'emissione di libretti di lavoro per artigiani per il Comune di Trieste al posto di TADDIO Daniele.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 30 gennaio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 52

NOMINA DI MUSCILLO GIORDANO QUALE MEMBRO SOSTITUTO DELLA COMMISSIONE PER L'EMISSIONE DI LIBRETTI DI LAVORO PER ARTIGIANI PER IL COMUNE DI TRIESTE

POICHÈ con Ordine di Zona N. 26 del 24 ottobre 45 il sig. PISON Attilio venne nominato membro sostituto della Commissione per l'emissione di libretti di lavoro per artigiani per il Comune di Trieste e

POICHÈ è necessario sostituire detto Sig. PISON Attilio, che non è in grado di esercitare le sue funzioni per eccesso di altro lavoro;

PERCIO' IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A. Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'art. II dell'Ordine N. 15 dell'11 settembre 1945

O R D I N O

1. — Il Signor MUSCILLO Giordano è nominato membro sostituto della Commissione per l'emissione di libretti di lavoro per artigiani per il Comune di Trieste in sostituzione del Sig. PISON Attilio.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 30 Gennaio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 53

NOMINA DEL DOTT. EMO PERCO E DEL DOTT. GIOVANNI BASA ALL'ISPETTORATO DI ZONA DI AGRICOLTURA

Valendomi del potere conferitomi dall'Art. II dell'Ordine N. 38 del 12 Novembre 1945 come modificato dall'Art. I dell'Ordine N. 302 (68 E) del 31 dicembre 1946

IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A. Commissario di Zona di Trieste

O R D I N O :

1. — Le seguenti persone sono nominate quali impiegati tecnici dell'Ispettorato di Zona di Agricoltura e la loro nomina sarà effettiva dalla data qui sotto indicata:

Dott. Emo PERCO - Gruppo A, Grado VIII - dal 7 ottobre 1946

Dott. Giovanni BASA - Gruppo A, Grado IX - dal 1 febbraio 1947.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 30 gennaio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 54

PROMOZIONE TEMPORANEA DEL DOTT. GIOVANNI GARIBBO DAL GRUPPO „A" GRADO VIII AL GRUPPO „A" GRADO VII

IO A.H. GARDNER Ten. Col. R.A. Commissario della Zona di Trieste

O R D I N O :

1. — Il dott. Giovanni GARIBBO è promosso dal Gruppo „A" grado VIII al Gruppo „A" grado VII con effetto dal 2° Dicembre 1946.

2. — Questa promozione va considerata temporanea e cioè per il periodo d'amministrazione del Governo Militare Alleato in questa regione, a meno che non sia riconfermata dalla autorità che succederà al Governo Militare Alleato in questa regione.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste addì 12 Febbraio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 55

NOMINA DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI S. PIER D'ISONZO

In base al potere conferitomi dalla Sezione III dell'Ordine Generale N. 62 del 2 luglio 1946,

IO A.H. GARDNER Ten. Col. R.A. Commissario della Zona di Trieste

O R D I N O :

1. — Sono fatte le seguenti nomine per il Comitato Alloggi del Comune di S. Pier d'Isonzo:

Presidente : GUANIN Costante
Membri : MUSIG ALESSANDRO
PITTIN Osvaldo
BUTTIGNON Giacomo
BULATTI Ugo

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste addì 14 febbraio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona No. 56

NOMINA DEL DOTT. BERNAZZA CARLO QUALE MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'OSPEDALE CIVILE DI MONFALCONE

IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — Il dott. BERNAZZA Carlo è nominato membro effettivo del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale Civile di Monfalcone.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 19 Febbraio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona No. 57

NOMINA DI UN NUOVO COMMISSARIO PER LA CASSA DI RISPARMIO DELL' ISTRIA

Poichè la Cassa di Risparmio di Pola ha cambiato il suo nome in Cassa di Risparmio dell' Istria e ha la sua sede legale a Trieste.

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — Il Dr. ERMANNO LAUDI è nominato Commissario per la Cassa di Risparmio dell' Istria.

2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste addì 21 Febbraio 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 91 B

EMENDAMENTO ALL' ORDINE DI ZONA No. 91

NOMINA DI SALVADORI GIOVANNI A PRESIDENTE DEL COMUNE DI CORMONS AL POSTO DI GERIN NAPOLEONE

Con riferimento a quanto stabilito nella Sezione 3 dell' Ordine Generale No. 11, IO. P. L. RUSSELL, Major R. A., facente funzione di Commissario di Zona per la Zona di Gorizia.

ORDINO:

SALVADORI GIOVANNI è con ciò sollevato dal suo incarico come Presidente del Consiglio Comunale di Cormons ed è con ciò nominato Presidente Comunale del Comune di Cormons con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 3 dell' Ordine Generale No. 11, al posto di Gerin Napoleone, il quale viene esonerato da tale incarico, a partire dalla data effettiva di questo ordine.

Quest' Ordine entra in vigore con effetto dal 10 ottobre 1945.

Datato a Gorizia, addì 14 febbraio 1947.

P. L. RUSSELL
Major R. A.
f.f. Commissario di Zona. Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 125

PROMOZIONE DELL' ING. ETTORE MOCELLINI DAL GRADO VII, GRUPPO A, AL GRADO VI, GRUPPO A

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, col presente

ORDINO:

L' ing. ETTORE MOCELLINI, Ingegnere Capo del Genio Civile di Gorizia, è promosso dal Gruppo A, Grado VII al gruppo A, Grado VI.

Quest' Ordine entrerà in vigore con effetto dal 1 agosto 1946.

Datato a Gorizia, addì 10 febbraio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona, Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona N. 126

NOMINA DEL SIG. ADOLFO FAIDIGA A PRESIDENTE DEL COMITATO ALLOGGI DI CAPRIVA DI CORMONS

Dato che il Signor Francesco Grion, con l'Ordine di Zona No. 110 in data 2 novembre 1946, è stato nominato Presidente del Comitato Alloggi di Capriva di Cormons, ed ora desidera di essere esonerato da tale incarico,

IO, P. L. RUSSELL, Major R. A., facente funzione di Commissario di Zona, in virtù dei poteri conferitami dall'Ordine Generale No. 62,

ORDINO:

ARTICOLO I

Il Signor Francesco Grion è con ciò esonerato dal suo compito di Presidente del Comitato Alloggi di Capriva di Cormons.

ARTICOLO II

Il Signor ADOLFO FAIDIGA è con ciò nominato Presidente del Comitato Alloggi di Capriva di Cormons.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 1 febbraio 1947.

Datato a Gorizia, addì 14 febbraio 1947.

P. L. RUSSELL
Major R. A.
f.f. Commissario di Zona, Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 127

NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE PER LA ZONA DI GORIZIA

Dato che il Dott. LEOPOLDO IOBIC con l'Ordine di Zona No. 87, in data 10 giugno 1946 è stato nominato membro della Commissione Provinciale delle Imposte Dirette, ed ora desidera di essere esonerato da tale carica,

IO, P. L. RUSSELL, Major R. A., facente funzione di Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi dall'Art. III, Sezione 5 dell'Ordine No. 50,

ORDINO:

ARTICOLO I

Il Dott. LEOPOLDO IOBIC è con ciò esonerato dal suo compito di membro della Commissione Provinciale delle Imposte Dirette per la Zona di Gorizia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II.

Il Signor DOUGLAS ATTEMS è con ciò nominato membro della Commissione Provinciale delle Imposte Dirette per la Zona di Gorizia.

Questo Ordine entra in vigore con effetto dal 1 febbraio 1947.

Datato a Gorizia, addì 14 febbraio 1947.

P. L. RUSSELL
Major R. A.
f.f. Commissario di Zona, Zona di Gorizia

Ordine di Zona No. 128

NOMINA DEL PRESIDENTE E DI UN MEMBRO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIVA DI CORMONS

Premesso che ORLANDO VISINTIN è stato nominato membro del Consiglio Comunale di Capriva di Cormons con l'Ordine di Zona n. 66, in data 21 gennaio 1946,

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione e nominare un nuovo membro nel Consiglio Comunale di Capriva di Cormons,

IO, P. L. RUSSELL, Maggiore R. A., facente funzione di Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con l Ordine Generale No. 11,

ORDINO:

Articolo I. — ORLANDO VISINTIN è in forza del presente ordine sollevato dal suo incarico come membro del Consiglio Comunale ed è con ciò nominato Presidente del Consiglio stesso con tutti i poteri e soggetto a tutti i doveri stabiliti nella Sezione 5 dell Ordine Generale No. 11.

Articolo II. — PIETRO VISINTIN è in forza del presente ordine nominato membro del Consiglio Comunale di Capriva di Cormons.

Quest' Ordine entra in vigore con effetto immediato e rimarrà in vigore sino ad ulteriore ordine.

Datato a Gorizia, addì 14 febbraio 1947.

P L RUSSELL
Maggiore R. A
f.f. Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 80

NOMINA TEMPORANEA DEL COMMISSARIO SPECIALE PER IL CONSORZIO PESCHERECCIO DI POLA

1. — Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

NOMINO

temporaneamente il

Dott. GRIDELLI GUIDO

quale Commissario Speciale del Consorzio Pescherecio di Pola, con i piena poteri di amministrare, dirigere e riorganizzare detto Consorzio sotto la sorveglianza ed il controllo, e in accordo alle istruzioni del Governo Militare Alleato.

2. — Quest' Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 21 gennaio 1947

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona Pola.

Ordine Amministrativo di Zona N. 81

NOMINA DEL DOTT. PINTER MARIO QUALE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROFESSIONE DEI MEDICI E CHIRURGHI, POLA. — RETTIFICA DELL' ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 73

1. — POICHÈ con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 73 dd. 28 ottobre 1946 il dott. CANOR Antonio venne nominato quale Commissario dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della Zona di Pola, e

POICHE' detto dott. CANOR ANTONIO ha dato le dimissioni dalla suddetta nomina

Ora, pertanto, Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola con questo mezzo nomino il

Dott. PINTER MARIO

quale Commissario Straordinario dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della Zona di Pola, in sostituzione del suddetto dott. Canor Antonio, con le attribuzioni ed i poteri specificati nell' Art. II del suddetto Ordine Amministrativo di Zona No. 73 e soggetto alle disposizioni contenute nell Articolo III dello stesso Ordine.

2. — Questo Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 27 gennaio 1947

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 82

NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. PINTER MARIO A MEDICO DELLE PRIGIONI, POLA RETTIFICA DELL' ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 54 dd. 9 LUGLIO 1946

1. — Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

NOMINO:

temporaneamente il Dott. PINTER MARIO quale medico delle prigioni di Pola, in sostituzione del Dott. CANOR ANTONIO, dimissionario.

2. — Quest' Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 28 Gennaio 1947

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 83

LIQUIDATORE DELLA „R. AZIENDA ISOLE BRIONI". — RETTIFICA ALL' ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 71

1. — Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

NOMINO:

il Sig.

ROSSANDA GIOVANNI

quale Liquidatore della „R. Azienda Isole Brioni" in sostituzione del Rag. PUSSINI CORRADO, dimissionario.

2. — Quest' Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 31 gennaio 1947

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario della Zona di Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 11

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Pag.

Ordine Generale

No. 92 (25 D) Varie disposizioni in materia di imposte dirette 453
No. 95 (41 F) Corte d'Assise Straordinaria 455

Ordine

No. 310 (251 A) Aumento di valori annuali dovuti in commissionari di autolinee per i trasporti postali 456
No. 316 Matrimonio degli appartenenti alle Forze Armate Americane celebrato da cappellani dell'esercito 456
No. 318 Provvedimento a favore dei tesorieri comunali e provinciali 459
No. 319 Autorizzazione concessa alla chiesa di S. Antonio Taumaturgo nel accettare in cambio verso un altro il passaggio di proprietà di Emilio Bandi in Slavez 460

Ordine Amministrativo

No. 90 Nomina di Giglola Toni ved. Modugno ad avventizia di IIIa categoria presso la Sovraintendenza Scolastica di Trieste .. 460
No. 93 Nomina temporanea del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della DITERAL 461
No. 94 Trattenimento in servizio del cancelliere capo Fortunato Bassani 461
No. 95 Nomina del dott. Perisson Oreste e del dott. Widmann Enrico a Segretari di Porto 462
No. 96 Promozione di magistrati 462
No. 98 Nomina provvisoria del dott. Mariano Petri a Segretario di Porto 463
No. 99 Nomina provvisoria di Ernesta Vludich ad applicata presso l'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura 463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona — Pag.

No. 50 Nomina del dott. Francesco Santanastaso alla Commissione di Zona delle imposte per la Zona di Trieste al posto del dott. Aldo Renzi 464

No. 51 Nomina di Linzzi Giuretto alla Commissione per l'emissione di libretti di lavoro per artigiani per il Comune di Trieste 464

No. 52 Nomina di Muscillo Giordano quale membro sostituto della Commissione per l'emissione di libretti di lavoro per artigiani per il Comune di Trieste 465

No. 53 Nomina del dott. Emo Furco e del dott. Giovanni Ilaia all'Ispettorato di Zona dell'Agricoltura 465

No. 54 Promozione temporanea del dott. Giovanni Coribbo dal gruppo „A" grado VIII al gruppo „A" grado VII 466

No. 55 Nomina del Comitato alloggi per il Comune di S. Pier d'Isonzo 466

No. 56 Nomina del dott. Bernazza Carlo quale membro effettivo del Consiglio d'Amministrazione dell'ospedale civile di Monfalcone 467

No. 57 Nomina di un nuovo Commissario per la Cassa di Risparmio dell'Istria 467

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 91 B Emendamento all'Ordine di Zona No. 91 — Nomina di Salvadori Giovanni a Presidente del Comune di Cormons al posto di Napoleone Gerin 568

No. 123 Promozione dell'ing. Ettore Mocellini dal grado VII, gruppo „A", al grado VI, gruppo „A" 468

No. 126 Nomina del sig. Adolfo Faidiga a Presidente del Comitato Alloggi di Capriva di Cormons 469

No. 127 Nomina a membro della Commissione provinciale delle imposte dirette per la Zona di Gorizia 469

No. 128 Nomina del Presidente e di un membro nel Consiglio Comunale di Capriva di Cormons 470

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 80 Nomina temporanea del Commissario speciale per il Consorzio Peschereccio di Pola 471

No. 81 Nomina del dott. Pinter Mario quale Commissario straordinario per la professione dei medici e chirurghi, Pola — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 74 471

No. 82 Nomina temporanea del dott. Pinter Mario a medico delle prigioni, Pola — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 54 del 9 luglio 1946 472

No. 83 Liquidatore della „R. Azienda Isola Brioni" — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 71 472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 12 - 15 Marzo 1947

Pubblicato dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine N. 320

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLA SOCIETA' „ALA ITALIANA"

RITENUTO che coll'Articolo III dell'Ordine Generale No. 40 del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia veniva dichiarata l'inefficacia di tutti i provvedimenti emessi dal cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana concernenti i diritti rispettivi spettanti ai dipendenti da enti al finanziamento dei quali lo Stato avesse in qualunque modo partecipato;

CONSIDERATO che si manifesta ora l'opportunità di convalidare in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata il „Territorio") i provvedimenti di licenziamento adottati dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945 dagli Uffici del Nord Italia della Società „Ala Italiana" (ex Ala Littoria, con capitale interamente conferito dallo Stato) nei confronti del proprio personale;

CONSIDERATO per contro l'opportunità di dichiarare espressamente l'inefficacia di altre deliberazioni adottate dagli organi direttivi di detta Società nello stesso periodo di tempo;

Io, ALFRED E. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

CONVALIDA DI LICENZIAMENTI

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del cessante Governo della Repubblica Sociale Italiana, e precisamente dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945, dagli uffici del nord Italia della Società per azioni „Ala Italiana" (Ex Ala Littoria) nei confronti del proprio personale (dirigenti, personale di ruolo, impiegati ed operai).

ARTICOLO II

DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA GIURIDICA DI ALCUNE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETA' „ALA ITALIANA" (EX ALA LITTORIA) NEL PERIODO DALL'8 SETTEMBRE 1943 AL 30 APRILE 1945

Sono dichiarate prive di efficacia giuridica:

a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni „Ala Italiana" (Ex Ala Littoria) in data 20 ottobre 1943 a favore del personale che si trasferiva al Nord;

b) la proroga fino alla data di liberazione del Nord del trattamento di trasferta doppia per i dirigenti, naviganti ed impiegati, e del trattamento di trasferta per gli operai;

c) gli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti dalla Direzione generale dell'ex Ala Littoria sedente in Morosco Veneto, a favore degli impiegati, dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest' Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 3 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 321

AUMENTO DELL'AMMENDA PER INADEMPIENZA DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni concernenti l'ammenda stabilita per la inadempienza dell'obbligo scolastico da parte di fanciulli dell'età inferiore ai quattordici anni in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata "il Territorio"),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PARZIALE ABROGAZIONE DELLA SEZIONE 3, ARTICOLO I DELL'ORDINE GENERALE No. 20 B E AUMENTO DELL'AMMENDA

Sezione 1: È abrogata la sezione 3 articolo I dell'Ordine Generale No. 20 B in quanto riferentesi all'ammenda stabilita dal secondo comma dell'articolo 185 del Testo Unico, approvato dal R. D. 5 febbraio 1928, No. 577.

Sezione 2: L'ammenda per l'inadempienza dell'obbligo scolastico, di cui all'articolo 185 del Testo Unico concernente l'Istruzione elementare e post-elementare come pure le istituzioni integrative, approvato con R. D. 5 febbraio 1928, No. 577, è elevata entro il Territorio a Lire 100—.

Sezione 3: Verificandosi il caso di una o più recidive, l'ammenda prevista nella sezione precedente può essere elevata sino al massimo di Lire 2.500—.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Trieste, 2 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 322

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI SALARI E RETRIBUZIONI CORRISPOSTE IN NATURA AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI E DI MALATTIA E PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

Ritenuto urgente e necessario di provvedere alla determinazione del valore delle retribuzioni corrisposte in natura quali il vitto, l'alloggio e le altre spese di mantenimento agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni sociali e di malattia e per gli assegni familiari come previsto dall'articolo III dell'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata Territorio),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

VALORE DEL VITTO, ALLOGGIO ED ALTRE SPESE DI MANTENIMENTO

Il valore delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro in natura, quali il vitto, l'alloggio e le altre spese di mantenimento agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni sociali e di malattia e per gli assegni familiari, viene fissato entro il Territorio, in conformità all'art. III dell'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946, richiamato anche dalla Sezione 3 dell'Art. I dell'Ordine No. 170 di data 9 luglio 1946, nella misura indicata nella tabella allegata al presente Ordine.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE DELL'ORDINE

Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

TABELLA ALLEGATA ALL'ORDINE No. 322

	Vitto	Alloggio	Altre Prestazioni	Totale Giornaliero
	Lire			
1. Parenti del datore di lavoro, con familiari a carico:	150.—	10.—	80.—	240.—
2. Parenti del datore di lavoro, senza familiari a carico:				
a) oltre i 20 anni	120.—	10.—	60.—	190.—
b) dai 16 ai 20 anni	80.—	10.—	40.—	130.—
c) sotto i 16 anni	60.—	10.—	20.—	90.—
3. Dipendenti degli esercizi pubblici o stabilimenti di cura.....	150.—	10.—	—	160.—
4. Portieri (Alloggio, acqua, luce):				
Ia Categoria.....	—	30.—	—	30.—
IIa Categoria.....	—	20.—	—	20.—
IIIa Categoria.....	—	15.—	—	15.—
IVa Categoria.....	—	10.—	—	10.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 324 (235 B)

EMENDAMENTI CONCERNENTI L'ASSUNZIONE DEI REDUCI PARTIGIANI E DI ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE IMPRESE PRIVATE

Poichè si considera necessario apportare alcune modifiche all' Ordine No. 235 per cambiare alcuni criteri circa l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni e negli altri Enti Pubblici come pure nelle aziende private dei reduci e di altre categorie di personale, e per cambiare la costituzione delle Commissioni per il licenziamento di personale non di ruolo da effettuare in seguito a tale assunzione, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominato „Territorio").

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NOMINA AD IMPIEGO NON DI RUOLO

La Sezione 1, Articolo I dell'Ordine No. 235 è modificato nel modo seguente: La misura del „50%" è sostituita dal „75%".

ARTICOLO II

ASSUNZIONE DI UNA PERCENTUALE DI PERSONALE NON DI RUOLO

Sezione 1. — La Sezione 1 *(a)*, Articolo IV dell'Ordine No. 235 è modificata nel modo seguente:

Le parole „sessanta giorni" e „cinque percento" sono sostituite dalle parole „entro il 1 giugno 1947" rispettivamente „dieci percento".

Sezione 2. — La Sezione 1 *(b)*, Articolo IV dell'Ordine No. 235 è abrogata e sostituita dalla seguente:

„*b)* Per le amministrazioni od enti che non abbiano un ruolo organico del personale, la percentuale suddetta è riferita al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Per le amministrazioni od enti, il cui ruolo organico non è conosciuto, perchè facente parte di un ruolo organico nazionale, la medesima percentuale è riferita al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1945".

ARTICOLO III

COMMISSIONI PER LE PROPOSTE DI LICENZIAMENTO

L'Art. 10 dell'Ordine No. 235 è abrogato e sostituito col seguente Articolo:

Sezione 1. — Presso ciascuna Pubblica Amministrazione o Azienda Autonoma Statale, ciascun Ente Parastatale e ciascun Ente Pubblico locale, è costituita una Commissione avente il compito di formulare proposte per i licenziamenti del personale non di ruolo previsti dall'Art. IX del presente Ordine e per quelli del personale assunto dal cosidetto governo fascista della Repubblica Sociale (anche se l'assunzione di quest'ultimo personale sia stata resa valida a termini della Sezione 2 dell'Art. III dell'Ordine Generale No. 60), sempre chè tale personale non abbia conseguito la qualifica di partigiano combattente.

Sezione 11. — Le Commissioni di cui alla Sezione precedente saranno costituite entro il 31 marzo 1947 e composte dai capi delle Amministrazioni, Aziende ed Enti sulla medesima indicati, che le presiederanno (o dai loro delegati quando detti capi facciano parte della Commissione Territoriale di cui alla Sezione IV,) e di due membri di cui uno dovrà essere un impiegato di ruolo e l'altro non di ruolo, entrambi possibilmente aventi una delle qualifiche di cui alla Sezione I dell'Art. I del presente Ordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione III. — La composizione delle Commissioni di cui alle precedenti Sezioni del presente Articolo sarà approvata dai Presidenti di Zona.

Sezione IV. — *a)* Le proposte delle Commissioni di cui alle precedenti Sezioni del presente Articolo (escluse quelle delle Commissioni per gli Enti Pubblici locali) saranno esaminate da una Commissione Territoriale, che avrà sede in Trieste.

b) La Commissione Territoriale sarà costituita entro il 31 marzo 1947, dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, che la presiederà o potrà delegare a presiederla un magistrato di grado non inferiore al V ed avrà per membri:

1) L'Intendente di Finanza di Trieste od un funzionario dell'Amministrazione Finanziaria da lui delegato di grado superiore all'VIII;

2) Il Direttore Superiore delle Poste e Telegrafi di Trieste o un funzionario di grado superiore al IX dal medesimo designato;

3) Il Ragioniere Capo della Presidenza di Zona di Trieste od altro funzionario della Presidenza di Zona di grado superiore all'VIII;

4) L'Ispettore Territoriale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale od un funzionario da questi delegato;

5) L'Ispettore Territoriale dell'Istituto di Assistenza per Malattia dei Lavoratori od un funzionario da questi delegato;

6) Il Presidente dell'Opera Invalidi di Guerra di Trieste o dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste;

7) Un rappresentante della „Patriot Division".

Sezione V. — Le proposte delle Commissioni per gli Enti Pubblici locali di cui alla Sezione I del Presente Articolo saranno esaminate da Commissioni di Zona da costituirsi presso ciascuna Presidenza di Zona entro il 31 marzo 1947 a cura dei Presidenti di Zona che le presiederanno e nomineranno come membri quattro funzionari di ruolo degli enti pubblici locali più importanti della rispettiva Zona ed un rappresentante designato dalla „Patriot Division".

I Presidenti di Zona potranno delegare alla Presidenza di dette Commissioni funzionari delle Presidenze di Zona di grado non inferiore all'VIII.

Almeno due membri delle Commissioni di Zona saranno scelti possibilmente tra persone aventi una delle qualifiche di cui alla Sezione I dell'Articolo I dell'Ordine No. 235.

Sezione VI. — Le proposte di cui alla Sezione No. I di questo Articolo saranno sottoposte alla Commissione Territoriale di cui alla Sezione No. IV o rispettivamente alle Commissioni di Zona di cui alla Sezione No. V di questo Articolo, entro il 31 Marzo 1947.

La detta Commissione Territoriale e le dette Commissioni di Zona emetteranno le loro decisioni entro 45 giorni dal ricevimento delle proposte. Tali decisioni sono inappellabili.

ARTICOLO IV

MODIFICHE APPORTATE ALL ARTICOLO XII DELL' ORDINE No. 235

La Sezione 1 *(a)*, Articolo XII dell'Ordine No. 235 è modificata nel modo seguente:
La misura del „50%" è sostituita dal „75%".

ARTICOLO V

ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI UNA PERCENTUALE SUL PERSONALE DIPENDENTE

La Sezione 1, Articolo XVI dell'Ordine No. 235 è abrogata e sostituita dalla seguente:

a) Le imprese private che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno 10 dipendenti sono tenute ad assumere entro il 31 marzo 1947, reduci della guerra 1940-43 e/oppure della guerra di liberazione, partigiani combattenti e deportati od ex internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 in misura del 10% dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

b) L'assunzione, da effettuarsi in ragione di uno per ogni dieci dipendenti o frazione di dieci (superiore a nove), è disposta in favore di coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato e le disposizioni in esso contenute hanno effetto a partire dal 1 dicembre 1946.

Trieste, 5 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 325

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ASSEGNI FAMILIARI

Ritenuto opportuno e necessario di emanare alcune disposizioni in materia di assegni familiari e di stabilire nuove misure per gli assegni stessi in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio").

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — A far tempo dalla data di applicazione dell'Ordine Generale No. 88, di data 23 luglio 1946, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultanti dalle tabelle A, B, C, D, E, di cui all'Art. I Sez. I dell'Ordine Generale No. 43, di data 11 febbraio 1946, modificata con l'Ordine No. 83 di data 14 marzo 1946, è sostituita quella stabilita nelle tabelle „A-1" e „A-2" „B", „C", „D", „E", „F" e „G" allegate al presente Ordine.

Sezione 2. — Sarà stabilito con successivo Ordine quali categorie di aziende appartenenti al settore dell'industria, fra quelle nei cui confronti gli accordi sindacali non prevedano la corresponsione di quote familiari dell'indennità di contingenza, sono tenute ad applicare per i propri dipendenti la misura degli assegni e dei contributi previsti dalla tabella A-2.

Sezione 3. — Per quelle categorie di aziende per le quali gli accordi sindacali non prevedono la corresponsione delle quote predette, il Governo Militare Alleato può disporre l'applicazione dell'aumento degli assegni familiari risultante dalla tabella A-1, allegata al presente Ordine, e promuoverà la stipulazione fra le organizzazioni competenti di nuovi accordi per la disciplina delle quote medesime.

ARTICOLO II

Sezione 1. — L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella A-1, allegata al presente Ordine costituisce ad ogni effetto le quote suppletive per familiari a carico dovute al lavoratore in relazione alla sua condizione di capo famiglia in base ad accordi collettivi e corrisposte di fatto dal datore di lavoro.

Sezione 2. — Per il periodo di tempo in cui sia stabilita una misura speciale d'indennità di contingenza per il capo famiglia con una persona a carico, l'aumento degli assegni familiari di carovita, risultante dalla tabella A-1, assorbe detta speciale indennità per un importo pari a Lire 15.—.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — Tuttavia qualora in base alle quote familiari di contingenza di cui alle sezioni precedenti del presente articolo risulti per il lavoratore un trattamento complessivo più favorevole di quello derivante dall'annessa tabella di cui agli assegni familiari di carovita, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli a proprio diretto carico, per la durata del rapporto in atto alla data di entrata in vigore del presente ordine, la differenza tra i due trattamenti.

ARTICOLO III

Con effetto dal 31 Dicembre 1946 è soppresso il concorso dello Stato per gli assegni familiari previsti dall'art. 2 del R. D. L. 2) Marzo 1948, No. 132.

ARTICOLO IV

I salari medi stabiliti e da stabilirsi a norma dell'art. 3 della Legge 6 Agosto 1940, No. 1278, per particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, non possono essere inferiori alla misura minima che sarà stabilita periodicamente con Ordine del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

Sezione 1. — Il settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari è suddiviso in tre distinti settori dei quali uno per il credito, l'altro per l'assicurazione ed il terzo per i servizi tributari appaltati.

Sezione 2. — Per ciascuno di essi è tenuta una separata contabilità ed è istituita una apposita sezione del contributo speciale per gli assegni familiari.

ARTICOLO VI

Per il periodo dal 1 Gennaio al 30 Giugno 1946, le aliquote dei contributi previsti per le aziende del credito dalla tabella D allegata all'Ordine Generale No. 45 di data 11 Febbraio 1946, in misura superiore a quella da essa stabilita per le banche di interesse nazionale, sono ridotte al 20,50% in relazione all'importo della retribuzione assoggettabile a contributo nel periodo predetto.

ARTICOLO VII

Sezione 1. — I commi *a)*, *c)* ed *e)* della Sezione 2 dell'Art. III dell'Ordine Generale No. 13 in data 11 Febbraio 1946 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

a) non abbiano per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione o per gli altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori nel complesso a Lire 3.500.— annuali per i due genitori e a Lire 2.000.— nel caso di un solo genitore.

c) per uno dei genitori non esista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Sezione 2. — Le Sezioni 3 e 4 dell'Art. III dell'Ordine Generale No. 13 di data 11 febbraio 1946 sono abrogate e sostituite dalla seguente:

„Sezione 3. — Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli. In caso di disaccordo tra i membri della famiglia in tale questione, ha diritto agli assegni il figlio maggiore di età".

ARTICOLO VIII

L'Art. 2o del R. D. L. 17 Giugno 1937, No. 1043, convertito in legge con la Legge 25 Ottobre 1938, No. 2233, è sostituito dal seguente:

„Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati".

„Tali limiti di età possono essere prorogati fino al 21 anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale media od universitaria e non presti lavoro retribuito".

ARTICOLO IX

L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è corrisposto senza alcun limite di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO X

Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico invalido permanentemente al lavoro, ai sensi dell'Art. 19 del R. D. 21 Luglio 1937 No. 1239.

ARTICOLO XI

Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

ARTICOLO XII

Ai fini del riconoscimento della qualifica di capofamiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati ai permanentemente invalidi al lavoro coloro che hanno superato il 60.o anno di età e che non abbiano un reddito superiore a quello previsto dall'Art. VII Sez. I lettera *a)* del presente Ordine.

ARTICOLO XIII

Sezione 1. — È elevato a 10 giorni il termine previsto dall'Articolo 37 del R. D. L. 21 Luglio 1937, No. 1239, per la presentazione dei rendiconti per il versamento dei contributi e per il pagamento degli assegni nel settore dell'Industria.

Sezione 2. — L'azione dei datori di lavoro per ottenere il rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni a far tempo dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

ARTICOLO XIV

È fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al Comitato Speciale per gli assegni familiari contro provvedimenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a norma dell'Art. 19 del R. D. L. 17 Giugno 1937, No. 1048, convertito in legge con la legge 25 Ottobre 1938, No. 2233.

ARTICOLO XV

Per le infrazioni dell'Art. 24 del R. D. L. 17 Giugno 1937 No. 1048, convertito in legge con la legge 25 Ottobre 1938, No. 2233, i limiti minimi e massimi delle ammende sono fissati rispettivamente in Lire 1.000 e in Lire 10.000.—.

ARTICOLO XVI

L'Art. 69 del R. D. 21 Luglio 1937, No. 1239, è sostituito dal seguente:

"Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave, i datori di lavoro e coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda da Lire 500.— a Lire 5.000.— per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 52, 53 e 56 del presente decreto.

Ogni lavoratore, per infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma 2, 33, 45 comma 2, 53 comma 4, 59 comma 2 del presente decreto, è punito con l'ammenda da Lire 200.— a Lire 2.000.—".

ARTICOLO XVII

Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto e fatta eccezione per le disposizioni contenute negli articoli dal VII al XII che hanno effetto dal 5 Gennaio 1947, entra in vigore con la data in cui sarà debitamente firmato.

Trieste, 5 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A-1

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA

I) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 : 2, di 1 : 4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24.—	144.—	30.—	174.—	15.—	144.—
Impiegati	36.—	144.—	42.—	174.—	24.—	144.—

II) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 22% sulla retribuzione lorda.

TABELLA A-2

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA

(Applicabili alle categorie di aziende da determinarsi con Ordine del C. M. A. a norma dell'articolo 1, sezione 2)

I) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 : 2, di 1 : 4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24.—	54.—	30.—	54.—	15.—	54.—
Impiegati	36.—	54.—	42.—	54.—	24.—	54.—

II) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 11% sulla retribuzione lorda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA

I) ASSEGNI GIORNALIERI

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi salariati fissi e categorie assimilabili	1.—	—	1.45	—	0.80	—
Impiegati	6.—	9.—	7.—	9.—	4.—	9.—

II) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro)

Categorie — Misure

Avventizi, compartecipanti, individuali e collettivi, salariati fissi, e categorie assimilabili ..... L. 1.50 per giornata di lavoro

Impiegati ..... 11% sulla retribuzione lorda.

TABELLA C

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO

I) ASSEGNI MENSILI

(Raggagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1 : 26 e di 1 : 2 rispettivamente, o a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104.—	234.—	130.—	234.—	65.—	234.—
Impiegati	156.—	234.—	182.—	234.—	104.—	234.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ONTRIBUTI

Per ciascun genitore	
ordinari	di carovita
,80	—
—	9,—

ONTRIBUTI

...12 rispettivamente, ...guadom al rapporto ...ro e proporzional- ...per i turnisti e gli ...ornate di effettiva ...assegno mensile)

Per ciascun genitore	
ordinari	di carovita
,—	234,—
,—	234,—

II) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 10% sulla retribuzione lorda.

TABELLA D

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER IL CREDITO

1. — Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro);

2. — Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma);

3. — Banche di provincia (Banche popolari; Agenti di Credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambievalute; Casse di Risparmio; Monti di credito di pegno di 1.a e 2.a categoria; Federazioni regionali delle Casse di Risparmio; Enti equiparati. Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio e Monti di credito su pegno);

I) ASSEGNI MENSILI

(Raggagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, No. 2 del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie (od il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e comunque	299.—	234.—	312.—	234.—	182.—	234.—
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130.—	234.—	130.—	234.—	78.—	234.—

II) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende)

Misura: 17% sulla retribuzione lorda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA E

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE

(Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione)

I) ASSEGNI MENSILI

(Raggagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26 lorum restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), No. 2 del contratto collettivo 22 luglio 1938)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi	182.—	234.—	195.—	234.—	117.—	234.—
Operai, guardie notturne e personale di fatica..	130.—	234.—	130.—	234.—	78.—	234.—

II) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende)

Misura: 13% sulla retribuzione lorda.

TABELLA F

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER I SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

(Appaltatori di imposte di consumo, Esattorie e ricevitorie di imposte dirette)

I) ASSEGNI MENSILI

(Raggagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26 lorum restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), No. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi	182.50	234.—	182.—	234.—	117.—	234.—
Operai, guardie, notturne e personale di fatica ..	130.—	234.—	130.—	234.—	78.—	234.—

II) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende)

Misura: 14% sulla retribuzione lorda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA G

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE PROFESSIONI ED ARTI

I) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina secondo il rapporto di 1 : 26 e di 1 : 2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito inv.		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104.—	234.—	130.—	234.—	65.—	234.—
Impiegati	156.—	234.—	182.—	234.—	104.—	234.—

II) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 10% sulla retribuzione lorda.

Ordine N. 330

DETERMINAZIONE DEL SALARIO MEDIO GIORNALIERO NEI CONFRONTI DEI FACCHINI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

Ritenuto opportuno e necessario di procedere alla determinazione del salario medio giornaliero dei lavoratori soci delle cooperative e carovane facchini ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata Territorio);

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Sezione 1. — Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari le cooperative e carovane facchini sono suddivise entro il Territorio nelle classi previste e nella sezione segnata, in base alla popolazione dei vari centri presso cui le stesse hanno sede.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Il salario medio convenzionale, ai fini di cui alla Sezione precedente, è fissato nell'importo indicato a fianco di ciascuna delle classi seguenti:

1.a classe — centri con popolazione superiore ai 300.000 abitanti: Lire 165.—;

2.a classe — centri con popolazione superiore ai 50.000.— abitanti: Lire 130.—;

3.a classe — centri con popolazione da 20.000 a non oltre 50.000 abitanti: Lire 110.—;

4.a classe — centri con popolazione fino a 20.000 abitanti: Lire 100.—.

ARTICOLO II

Il salario medio giornaliero fissato nell'Articolo I del presente Ordine si applica sulla base di un'occupazione media di quattro giornate per settimana.

ARTICOLO III

Il presente Ordine avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1947.

Trieste, 6 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 100

NOMINA DI NICOLI EGONE A DIRETTORE E DI OBERTI EGIDIO A VICE-DIRETTORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI MUTUA SANITARIA TRA FERROVIERI DELLO STATO

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — **NICOLI** Egone ed **OBERTI** Egidio sono col presente Ordine nominati rispettivamente Direttore e Vice-Direttore dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni — Mutua Sanitaria tra i ferrovieri dello Stato e rimarranno in carica fino ad ulteriore ordine del Governo Militare Alleato.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 6 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 102

NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE „A. VOLTA" DI TRIESTE

RITENUTO necessario che si proceda alla nomina temporanea di un Consiglio di Amministrazione per l'Istituto Tecnico Industriale „A. Volta" di Trieste, in conformità allo Statuto dell'Istituto medesimo approvato con R.D. 24 agosto 1933 No. 2104.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Con il seguente vengono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione del suindicato Istituto:

a) ing. SOHAVON Ivo, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato, quale Presidente del Consiglio;
arch. AMODEO Giovanni, rappresentante della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato;
Ing. BENNATI Bernardo, quale rappresentante del Comune di Trieste;
il Preside dell'Istituto.

2) Le mansioni ed i doveri del Consiglio d'Amministrazione saranno quelli previsti dallo Statuto dell'Istituto.

3) Quest'Ordine andrà in effetto alla data della mia firma.

Trieste, il 5 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzione Amministrativa

EDUCAZIONE: Circolare No. 11 — APERTURA DI SCUOLE E CORSI D'AVVIAMENTO SLOVENI

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, per quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Alleato,

ORDINO:

1) Una scuola d'avviamento professionale a indirizzo commerciale e una scuola d'avviamento professionale a indirizzo industriale saranno istituite a Trieste: la lingua d'insegnamento è slovena.

2) Corsi professionali biennali saranno istituiti nelle seguenti località:

AURISINA — a indirizzo industriale
CATTINARA — a indirizzo commerciale
SESANA — a indirizzo agricolo
CANALE (Gorizia) — a indirizzo commerciale

3) L'organizzazione di queste scuole e corsi d'avviamento sarà uguale a quella esistente in simili scuole d'avviamento previste dalle disposizioni delle leggi italiane anteriormente all'8 settembre 1943, esattuati i casi di modifiche richieste o necessarie per uniformarsi alle caratteristiche della lingua slovena.

4) Il corso fondamentale in queste scuole d'avviamento consisterà di tre classi; tutte queste classi saranno aperte nell'anno scolastico 1946/47.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5) La prima classe delle scuole biennali sarà aperta nell'anno scolastico 1946/47 mentre la seconda classe nell'anno scolastico 1947/48.

6) Se necessario altre classi saranno aggiunte a questi corsi fondamentali.

7) L'impiego del personale direttivo, amministrativo e insegnante sarà effettuato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Le modifiche necessarie saranno apportate dall'Ufficiale Capo della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

8) Il finanziamento e mantenimento di ciascuna scuola saranno effettuati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

9) Gli edifici necessari a tale scopo saranno messi a disposizione dal Commissario di Zona o su ordine da lui emesso.

10) Tutti i certificati e documenti emessi da queste scuole saranno compilati in lingua slovena e saranno equivalenti a simili certificati e documenti emessi da altri istituti governativi.

11) Le presenti disposizioni entrano in vigore immediatamente.

Trieste 5 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Avviso N. 21

REVOCA DI ORDINI

I numeri assegnati agli Ordini Generali, Ordini e Avvisi come qui sotto indicati sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri:

Ordine Generale N. 71	Ordine N. 241
Ordine Generale N. 76	Ordine N. 303
Ordine Generale N. 79	Ordine N. 311

Avviso N. 19

Trieste, 8 marzo 1947.

Per ordine del Colonnello BOWMAN:
CHARLES M. MUNNECKE
Tenente Colonnello
Capo dell'Ufficio Legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 58

REVOCA DELLA CARICA DEL SIG. ANTONIO ZANUS A COMMISSARIO DELL'OPERA ORFANI DI GUERRA DI TRIESTE E DELL'ASSOCIAZIONE CADUTI IN GUERRA DI TRIESTE

POICHE' con Ordine Amministrativo di Zona N. 5 del 9 Febbraio 1946 il Sig. ZANUS Antonio venne nominato Commissario dell'Opera Orfani di Guerra in Trieste e dell'Associazione Famiglie Caduti in Guerra di Trieste, e

POICHE' si ritiene opportuno revocare tale nomina,

IO, A.H. GARDNER, Ten Col. R.A., Commissario della Zona di Trieste

ORDINO

1. — Il Sig. ZANUS Antonio è rimosso dalla carica di Commissario dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste e dell'Associazione Famiglie Caduti in Guerra di Trieste.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 24 Febbraio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 59

RICONFERMA DEL SIG. ZANUS ANTONIO QUALE COMMISSARIO DELL'„OPERA ORFANI DI GUERRA" E DELL'„ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA" DI TRIESTE

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 58 dd. 24 Febbraio 1947, il Sig. ZANUS Antonio è stato sollevato dalla sua carica quale Commissario dell'„Opera Orfani di Guerra" e dell'„Associazione Famiglie Caduti in Guerra" di Trieste, e

POICHE' si considera necessario riconfermare il Sig. ZANUS Antonio nella carica per tali Associazioni,

IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A. Commissario di Zona, Trieste

ORDINO:

1. — Il Sig. ZANUS Antonio è con il presente riconfermato quale Commissario dell'„Opera Orfani di Guerra" e dell'„Associazione Famiglie Caduti in Guerra" con effetto dal 25 Febbraio 1947.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 3 marzo 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 60

PROMOZIONE TEMPORANEA DI FANNINGERI MARIO, UFFICIALE POSTALE DI I CLASSE, DAL GRADO 10 GRUPPO C AL GRADO 9 GRUPPO C

IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A., Commissario della Zona di Trieste,

O R D I N O :

1. — Il Sig. FANNINGERI Mario (Ufficiale Postale di I.a Classe) è promosso dal Grado 10 Gruppo C al Grado 9 Gruppo C con validità dal 1 Gennaio 1947.

2. — La presente promozione deve considerarsi temporanea e cioè per il periodo di amministrazione del Governo Militare Alleato in questa zona, a meno che non sia confermata dall'autorità che succederà al Governo Militare Alleato in questa zona.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 28 Febbraio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 114B

EMENDAMENTO ALL'ORDINE DI ZONA N. 114 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DI UN MEMBRO DEL COMITATO ALLOGGI DI GORIZIA

Premesso che il Dr. Grignaschi Ugo è stato nominato membro del Comitato Alloggi di Gorizia con l'Ordine di Zona N. 114, in data 31. ottobre 1946, e

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua costituzione e nominare un nuovo membro nel Comitato Alloggi di Gorizia,

IO, P.L. RUSSELL, Maggiore R.A., facente funzione di Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

O R D I N O :

ARTICOLO I

Il dr. GRIGNASCHI Ugo è in forza del presente Ordine sollevato dal suo incarico come membro del Comitato Alloggi di Gorizia ed è con ciò nominato Presidente del Comitato stesso.

ARTICOLO II

STEINMANN Giuseppe è in forza del presente Ordine nominato membro del Comitato Alloggi di Gorizia.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto immediato, e rimarrà in vigore sino ad ulteriore ordine.

Datato a Gorizia, addì 26 febbraio 1947.

P. L. RUSSELL
Maggiore R.A.
f.f. Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona No. 129

COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO DELLO ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Poichè si considera opportuno costituire in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate Comitati Consultivi Provvisori dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori (chiamato qui di seguito l'Istituto), allo scopo di facilitare il funzionamento e svolgere l'azione delle filiali di zona del predetto Istituto in relazione alle necessità risultanti dalle condizioni locali.

Perciò ora, IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario della Zona di Gorizia,

O R D I N O :

ARTICOLO I

COSTITUZIONE D'UN COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO

Un Comitato Consultivo provvisorio dell'Istituto (chiamato qui di seguito il Comitato), viene col presente costituito con sede presso l'Ufficio provinciale di Gorizia dell'Istituto.

Detto Comitato sarà costituito ed eserciterà le funzioni indicate nelle seguenti disposizioni.

ARTICOLO II

FUNZIONI DEL COMITATO

Il Comitato:

a) controllerà ed assicurerà l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle istruzioni del Governo Militare Alleato concernenti la concessione di benefici ed assistenza ai lavoratori registrati, ed in genere l'ordinata amministrazione dello Ufficio Provinciale;

b) esaminerà e sottoporrà al Governo Militare Alleato le questioni inerenti la riscossione dei contributi, alla concessione di assistenza pecuniaria e medica, alla prevenzione ed alla profilassi di malattie dei lavoratori, e farà i suoi suggerimenti per il miglioramento dei predetti servizi;

c) proporrà riduzioni temporanee dello indennità nel caso di una percentuale eccessivamente elevata di malattia e di forza maggiore;

d) stabilirà entro i limiti fissi gli ammontari dell'assistenza funeraria e dei premi di nuzialità e natalità;

e) esaminerà e darà la sua opinione in merito al bilancio ed i resoconti annuali dell'Ufficio Provinciale dell'Istituto che saranno sottoposti per l'approvazione al Governo Militare Alleato;

f) farà le sue proposte e darà la sua opinione sull'istituzione di Sezioni Professionali o Territoriali dell'Ufficio Provinciale;

g) nominerà Commissari di vigilanza a domicilio;

h) deciderà in merito agli appelli presentati dai membri iscritti, dei rispettivi datori di lavoro e dal personale dell'Istituto contro le decisioni del direttore dell'Ufficio Provinciale in materia amministrativa e disciplinare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) delegherà un numero adeguato dei suoi membri (compreso il Direttore dell'Ufficio Provinciale) per formare una Commissione che si riunirà settimanalmente;

1) per decidere in merito a domande diverse da quelle indicate al paragrafo b) presentate dai membri iscritti o richieste di premi straordinari o contributi straordinari a spese chirurgiche, mediche e farmaceutiche sostenute direttamente dai membri iscritti; e
2) per svolgere mediante un'inchiesta preliminare la definizione da parte del Comitato degli appelli indicato al paragrafo b);

f) deciderà in merito all'espulsione o la sospensione temporanea dei membri iscritti.

ARTICOLO III

NOMINA DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato sarà composto dai seguenti membri:

a) Il Medico Provinciale.
b) Un rappresentante dell'Associazione Medica della Zona.
c) Un rappresentante di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori nel Territorio (Industria, Commercio, Banche ed Assicurazioni, ed Agricoltura) nominato dal Presidente di Zona su indicazione delle categorie interessate.

Sezione 2. — Il Governo Militare Alleato nominerà un membro del Comitato quale Presidente e due altri: uno scelto fra i datori di lavoro e l'altro fra i lavoratori, quali Vicepresidenti del Comitato. Il Direttore dell'Ufficio Provinciale agirà quale segretario.

Sezione 3. — I membri indicati al paragrafo *c)* Sezione 1 del presente Articolo rimarranno in carica per un periodo di 12 mesi, al termine dei quali potranno essere riconfermati in carica. Se dei membri vengono sostituiti durante questo periodo i nuovi membri rimarranno in carica per la parte del periodo non ancora scaduta.

Sezione 4. — I membri del Comitato, compreso il Presidente, non avranno diritto ad alcun compenso eccettuato il rimborso delle spese effettivamente incorse in relazione alle sedute del Comitato. Ai membri lavoratori saranno rimborsate le ore di lavoro perdute.

ARTICOLO IV

SEDUTE E DECISIONI DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato terrà la sua seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi. Il Presidente potrà convocare sedute straordinarie quando lo riterrà necessario o qualora almeno tre dei membri lo richiedano.

Sezione 2. — Ogni qualvolta il Presidente convoca un'assemblea straordinaria e ordinaria del Comitato il segretario lo notifica a ciascun membro indicando i soggetti da essere discussi all'assemblea.

Sezione 3. — Le decisioni del Comitato saranno valide se all'assemblea parteciperà il Presidente e uno dei Vicepresidenti ed almeno la metà dei membri. Le decisioni saranno prese con voto di maggioranza. A parità di voti deciderà il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vicepresidente che lo sostituisce.

Sezione 4. — I verbali di ogni seduta saranno conservati dal segretario e trasmessi in triplice esemplare al Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

DATA EFFETTIVA

Il presente Ordine sarà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 21 febbraio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 13356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona N. 130

NOMINA DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE DI ZONA DELLE IMPOSTE PER DECIDERE DI TUTTE LE QUESTIONI RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI E ALLA LIQUIDAZIONE DEI PROFITTI DEL REGIME FASCISTA

Ritenuta la necessità di nominare una sezione speciale della Commissione di Zona delle Imposte per decidere di tutte le questioni relative agli accertamenti e la liquidazione dei profitti del regime fascista,

IO, P.L. RUSSELL, Maggiore, R.A., facente funzione di Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con l'Ordine Generale N. 88, Sezione 2, Articolo 21, in data 31 gennaio 1947,

ORDINO:

Le persone sottoelencate sono con ciò nominate a costituire la predetta Commissione:

Presidente: Dott. RAKUSCEK Alfonso

Membri: Ing. MOCELLINI Ettore
Dott. VITAGLIANO Federico
BIONDI Giacomo
Sig. LO CUOCO Domenico

Membri sostituti: Avv. CULOT Longino
Sig. THOMAN Enrico
Sig. QUALIC Giovanni
Sig. GRUSOVIN Ernesto

Le funzioni e i doveri di detta Commissione saranno quelli stabiliti nell'Ordine Generale N. 88.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto immediato e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.

Datato a Gorizia, addì 26 febbraio 1947.

P.L. RUSSELL
Maggiore, R.A.
f.f. Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona N. 131

NOMINA DAL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DEL DOTT. ANVERSA UMBERTO QUALE AMMINISTRATORE PER LA TEMPORANEA AMMINISTRAZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL SUDDITO GRECO PALEOLOGO RODOLFO

Considerata la necessità di nominare un amministratore per la temporanea amministrazione dei beni appartenenti al suddito greco PALEOLOGO RODOLFO;

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con la Sezione 3, Articolo II, dell'Ordine Generale N. 60,

ORDINO:

Il Dott. ANVERSA UMBERTO è nominato amministratore per la temporanea amministrazione dei beni appartenenti a PALEOLOGO RODOLFO, con tutti i poteri e doveri stabiliti nell'Ordine Generale N. 60.

Quest'Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 3 marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 132

NOMINA DAL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DEL DOTT. LAGANELLA ANTONIO QUALE AMMINISTRATORE PER LA TEMPORANEA AMMINISTRAZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL SUDDITO BRITANNICO GUTTIERES PEGNA ALFREDO

Considerata la necessità di nominare un amministratore per la temporanea amministrazione dei beni appartenenti al suddito britannico GUTTIERES PEGNA ALFREDO,

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant. Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con la Sezione 3, Articolo II, dell'Ordine Generale N. 60,

ORDINO:

Il Dott. LAGANELLA ANTONIO è nominato amministratore per la temporanea amministrazione dei beni appartenenti a GUTTIERES PEGNA RODOLFO, con tutti i doveri e poteri stabiliti nell'Ordine Generale N. 60.

Quest'Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 3 marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 86

ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI AMMINISTRATIVI DI ZONA N.ro 6 e 7

Io, Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

O R D I N O :

quanto segue:

1. — L'Ordine Amministrativo di Zona N. 6 del 2/11/1945 (in cui il Dott. FONDA Vittorio venne nominato quale Commissario della Cassa di Risparmio di Pola) e l'Ordine Amministrativo di Zona N. 7 del 2/11/1945 (in cui il Dott. BENUSSI Giovanni venne nominato quale Vice-Commissario di detta Cassa di Risparmio di Pola) sono annullati con questo mezzo.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 10 febbraio 1947.

E.S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 87

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELL'ISTRIA — NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE E RICOSTRUZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Dato che con il R.D.L. del 21 Ottobre 1937 N. 1948 l'Istituto di Credito Fondiario dell'Istria, con sede centrale a Pola, fu messo in liquidazione e furono presi dei provvedimenti per la nomina di un Commissario Liquidatore dotato dei poteri e dei doveri menzionati nel detto R.D.L.

dato che il detto R.D.L. No. 1948 provvedeva anche alla nomina di un Comitato di Sorveglianza composto nel modo fissato dal detto decreto e con i poteri ivi menzionati,

dato che il detto Commissario Liquidatore e il Comitato di Sorveglianza furono infatti dovutamente nominati ma hanno da allora cessato di funzionare a causa dell'allontanamento da Pola delle persone che ricoprivano quelle cariche;

Ora perciò, IO Ten. Col. E. S. ORPWOOD del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario di Zona di Pola, con questo mezzo

O R D I N O :

quanto segue:

1. — L'Avv. BENUSSI Giovanni è con questo mezzo nominato Commissario Liquidatore dell'Istituto di Credito Fondiario dell'Istria al posto del Dott. BARTOLI Giacomo che ha dato le sue dimissioni, con tutti i poteri e i doveri spettanti a tale ufficio, quali sono menzionati nel detto R.D.L. del 21 Ottobre 1937 N. 1948;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. — Le seguenti persone sono nominate membri del Comitato d'Ispezione del detto Istituto di Credito Fondiario Istriano, al posto del precedente Comitato che ha cessato di funzionare come detto sopra.

Rag. CIMATO Giuseppe, direttore della Banca d'Italia, sezione di Pola.

Rag. FRANZ Norberto, ragioniere capo dell'Intendenza di Finanza di Pola.

Avv. CIASCA Emilio.

Il detto Comitato avrà tutti i poteri e i doveri che sono stati dati a tale Comitato dal detto R.D.L. N. 1918.

3. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 4 marzo 1947.

E.S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona di Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 12

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine		Pag.
No. 320	Disposizioni riguardanti il personale della Società „Ala Italiana"	475
No. 321	Aumento dell'assegno per inadempienza dell'obbligo scolastico	476
No. 322	Determinazione del valore dei salari e retribuzioni corrisposte in natura agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni sociali e di malattia e per gli assegni familiari	477
No. 324 (235 I)	Emendamenti concernenti l'assunzione dei reduci partigiani e di altre categorie di personale nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private	478
No. 325	Disposizioni aggiuntive gli assegni familiari	480
No. 330	Determinazione del salario medio giornaliero nei confronti dei facchini ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari	487

Ordine Amministrativo

No. 100	Nomina di Nicoli Egone a Direttore e di Oberti Egidio a Vice Direttore dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni — Mutua Sanitaria fra ferrovieri dello Stato	488
No. 102	Nomina temporanea di un Consiglio d'Amministrazione per l'Istituto Tecnico Industriale „A. Volta" di Trieste	489

Istruzione Amministrativa

	Educazione: circolare N. 11 - Apertura di scuole e corsi d'avviamento	489

Avviso

No. 21	Revoca di Ordini	490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona

		Pag.
No. 58	Revoca della carica del sig. Antonio Zanus a commissario dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste e dell'Associazione Caduti in guerra di Trieste	491
No. 59	Riassunzione del sig. Zanus Antonio quale commissario dell'Opera Orfani di guerra e dell'Associazione Famiglie Caduti in guerra di Trieste	491
No. 60	Promozione temporanea di Fanningeri Mario, ufficiale postale di I classe, dal grado 10 gruppo C al grado 9 gruppo C	492

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 114 II	Emendamento all'Ordine di Zona N. 114 - nomina del Presidente e di un membro del Comitato Alloggi di Gorizia	492
No. 129	Costituzione e funzione del Comitato Consultivo provvisorio dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori	493
No. 130	Nomina della sezione speciale della Commissione di Zona delle imposte per decidere di tutte le questioni relative agli accertamenti e alla liquidazione dei profitti del regime fascista	495
No. 131	Nomina dal ruolo degli amministratori giudiziari del dott. Averza Umberto quale amministratore per la temporanea amministrazione dei beni appartenenti al suddito greco Paleologo Rodolfo	496
No. 132	Nomina dal ruolo degli amministratori giudiziari del dott. Lagunella Antonio quale amministratore per la temporanea amministrazione dei beni appartenente al suddito britannico Gutteres Pegna Alfredo	496

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 86	Annullamento degli Ordini Amministrativi di Zona N. 6 e 7	497
No. 87	Istituto di Credito Fondiario dell'Istria — Nomina del Commissario Liquidatore e ricostituzione del Comitato di Sorveglianza	497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA

DEL

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 10 - 15 Febbraio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 88 (70 Riveduto)

(Abrogazione dell' Ordine Generale No. 70 di data 23 settembre 1946)

CONFISCA DEI BENI ED AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

CONSIDERATO l'intendimento del Governo Militare Alleato di sopprimere il fascismo con tutte le sue forze;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata „il Territorio"), alla confisca dei beni dei condannati per delitti fascisti e per collaborazione col nemico tedesco, nonchè all'avocazione dei profitti illecitamente conseguiti — tramite vantaggio dalla carica politica od in altro modo — durante il periodo fascista.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, U.S.A.(G.D.), Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel „Territorio",

ORDINO:

quanto segue:

PARTE I

CONFISCA DEI BENI DEI CONDANNATI PER I DELITTI DI CUI AL PROCLAMA No. 5 ED ALL' ORDINE GENERALE No. 53

ARTICOLO I

Sezione 1. — Sono confiscati a favore del Tesoro a buon fine le seguenti specificate:

a) I beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui all'Art. I dell' Ordine Generale No. 53 („Ulteriori sanzioni contro i delitti di carattere fascista");

b) In tutto od in parte, i beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui agli Art. I e II del Proclama No. 5 in proporzione alla gravità del delitto commesso e tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. IV dell' Ordine Generale No. 53.

Sezione 2. — In caso di reato penale, la confisca viene ordinata dall'Autorità giudiziaria, che pronuncia la sentenza di condanna. Negli altri casi la confisca è ordinata dalla competente Autorità giudiziaria a richiesta dell' Intendente di Finanza.

Trattandosi di confisca parziale, l' Autorità giudiziaria determina i beni da confiscare.

Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di Procedura Penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente Ordine, la confisca è disposta, dal giudice che ha emesso la condanna su richiesto dell' Intendente di Finanza.

Nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, permangono gli effetti della confisca già ordinata; e, ove questa non sia stata disposta, può provvedervi il Tribunale Penale nella cui circoscrizione è situato il bene da confiscare.

Il Tribunale provvede, su richiesta dell' Intendente di Finanza, con ordinanza in camera di consiglio, previa citazione degli interessati e, in caso di morte del soggetto alla confisca, degli eredi di costui. È consentita l'assistenza dei difensori. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso alla Corte d'Appello con funzioni di Corte di Cassazione.

Sezione 3. — Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l'ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione all' Intendente di Finanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 4. — Su richiesta dell'Intendente di Finanza, sono rilasciate ulteriori copie della sentenza o della ordinanza di confisca ad uso di altri Intendenti di Finanza interessati.

Ciascuna di dette copie, in deroga al disposto dell'Art. 478 del Codice di Procedura Civile, è spedita in forma esecutiva a termini dell'Art. 475 del Codice stesso.

Sezione 5. — L'Intendente di Finanza del luogo ove si trovano i beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza di confisca presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Con proprio provvedimento, l'Intendente di Finanza provvede, altresì, alla determinazione dei singoli beni mobili ed immobili sottoposti a confisca.

Detto provvedimento è notificato al condannato alla confisca ed ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori, con l'intimazione di consegna o rilascio entro il termine di giorni dieci.

Trascorso detto termine, l'Intendenza di Finanza provvede all'esecuzione in via amministrativa, effettuando l'immissione in possesso con l'assistenza, ove occorra, della polizia.

Sezione 6. — Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa opposizione avanti all'Autorità giudiziaria competente.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall'Intendente di Finanza con ordinanza motivata, sentita l'Avvocatura dello Stato.

ARTICOLO 2

Sezione 1. — Sono privi di effetto rispetto al Tesoro, salvo quanto disposto dalla Sezione 1 dell'Art. 43 del presente Ordine:

a) Gli atti a titolo gratuito posti in essere nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal condannato per alcuno dei delitti previsti dall'Art. 1 dell'Ordine Generale No. 53 o dagli Art. I e II del Proclama No. 5.

b) Qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data dal soggetto alla confisca.

Sezione 2. — Di fronte al Tesoro, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti specificati nell'Articolo precedente, si considerano appartenenti al condannato medesimo.

Sezione 3. — Quanto previsto nelle Sezioni 1 e 2 del presente Articolo si applica pure ai casi per i quali sia estinto il reato.

ARTICOLO 3

Sezione 1. — L'Amministrazione finanziaria od il Pubblico Ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di ogni genere il quale sia stata iniziata azione penale per alcuno dei reati previsti dagli Art. 1 e 2 dell'Ordine Generale No. 53 e dagli Art. 1 e 2 del Proclama No. 5.

Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all'Art. 9 ed al comma quarto della Sezione 2 dell'Art. 1 del presente Ordine. In tal caso il sequestro è chiesto all'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

Per le formalità del sequestro si applicano le norme del Codice di Procedura Civile.

Sezione 2. — Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine, tutti coloro che, ai sensi dell'Art. 5 del presente Ordine, sono assoggettabili a provvedimento di avocazione, debbono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col cessato invasore, le requisizioni subite e le prestazioni fatte, indicando l'ammontare del negozio, della requisizione e della prestazione, delle spese e perdite relative e del profitto netto conseguito.

Trattandosi di società cessata, l'obbligo della dichiarazione incombe a colui che ne aveva l'amministrazione al tempo dei negozi, delle requisizioni e delle prestazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per l'omessa dichiarazione è applicabile un'ammenda fino a lire 100.000 — oltre ad una pena pecuniaria pari allo ammontare dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato.

Gli amministratori delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente Ordine, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'avocazione dei profitti di regime, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'avocazione suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento o della riscossione.

Gli amministratori in carica al 14 luglio 1945, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, nonchè i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra uno o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di un'azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice avvenuta dopo il 14 luglio 1945;

b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società in precedenza abbia avuto una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione dei profitti di regime.

ARTICOLO 4

Nel disporre la confisca dei beni, l'Autorità giudiziaria competente può riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli Art. 433 e seguenti del Codice civile.

PARTE II

AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

ARTICOLO 5

Sezione 1. — Sono avocati al Tesoro tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari col tedesco invasore.

Sezione 2. — Si considerano conclusi col tedesco quei negozi la cui conclusione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco invasore.

Sezione 3. — Rientrano tra i profitti indicati nella Sezione 1 del presente Articolo anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione obbligatoria.

ARTICOLO 6

Sezione 1. — Sono avocati al Tesoro, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data:

a) membro del Gran Consiglio del Fascismo;
b) membro del Governo Fascista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario);
c) Segretario, Vice-Segretario o membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista;
d) Presidente, Pubblico ministero o membro del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;
e) Ufficiale Generale o Console della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a Milizie speciali;
f) Funzionario o confidente dell'O.V.R.A.;
g) Prefetto o Questore nominato per titoli fascisti;
h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;
i) Segretario federale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per l'omessa dichiarazione è applicabile un'ammenda fino a lire 100.000 — oltre ad una pena pecuniaria pari alle aumentate dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato.

Gli amministratori delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente Ordine, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'avocazione dei profitti di regime, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'avocazione suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento o della riscossione.

Gli amministratori in carica al 14 luglio 1943, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, nonchè i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra uno o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di un'azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 14 luglio 1943;

b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu predisposta a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione dei profitti di regime.

ARTICOLO 4

Nel disporre la confisca dei beni, l'Autorità giudiziaria competente può riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli Art. 433 e seguenti del Codice civile.

PARTE II

AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

ARTICOLO 5

Sezione 1. — Sono avocati al Tesoro tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari col tedesco invasore.

Sezione 2. — Si considerano conclusi col tedesco quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco invasore.

Sezione 3. — Rientrano tra i profitti indicati nella Sezione 1 del presente Articolo anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione obbligatoria.

ARTICOLO 6

Sezione 1. — Sono avocati al Tesoro, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data:

a) membro del Gran Consiglio del Fascismo;
b) membro del Governo Fascista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario);
c) Segretario, Vice-Segretario o membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista;
d) Presidente, Pubblico ministero o membro del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;
e) Ufficiale Generale o Console della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a Milizie speciali;
f) Funzionario o confidente dell'O.V.R.A.;
g) Prefetto o Questore nominato per titoli fascisti;
h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;
i) Segretario federale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) Deputato Fascista che, dopo il 3 gennaio 1925 abbia mantenuta la iscrizione al Partito Fascista e a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato dopo tale data, leggi fasciste;

m) Consigliere Nazionale;

n) Senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi del D.L.L. 159 del 27 luglio 1944;

o) Presidente di Confederazione Fascista.

Sezione 2. — Nessuna delle persone specificate nel comma precedente e uno dei suoi eredi:

a) si oppose al fascismo prima dell'inizio della guerra 1940-1945;

b) prese parte attiva o si distinse particolarmente con atti di valore, nella guerra contro i tedeschi. Tali persone e loro eredi entro i limiti dei loro rispettivi diritti, avranno facoltà di produrre le prove di cui all'Art. 10 di quest'Ordine.

Le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che gli incrementi patrimoniali acquisti dopo il 3 gennaio 1925 o dopo la data più recente dell'acquisto della carica provengono da fatti economici previsti nella Sezione 2 dell'Art. 17 del presente Ordine.

Sezione 3. — I provvedimenti di cui all'Art. 10 di quest'Ordine possono essere applicati alle persone nominate alle lettere da *g)* ad *o)* della Sezione 1 del presente Articolo quando, per lo scarso rilievo della loro attività politica o essere state escluse dalle Commissioni di Epurazione o da altri Organi per le Sanzioni contro il Fascismo, non siano ritenute meritevoli.

ARTICOLO 7

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo Articolo 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 da:

a) gli Accademici d'Italia;

b) chi abbia rivestito una delle seguenti cariche:

I) Membro del Consiglio Nazionale del Partito Fascista;
II) Esponente del Partito Fascista;
III) Vice Segretario Federale;
IV) Ispettore Federale;
V) Segretario politico di Comune avente una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;
VI) Ufficiale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, di grado superiore a Centurione.

c) chi abbia goduto, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

d) chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, la propaganda o l'azione politica del Regime Fascista;

e) podestà della città capoluogo di provincia o i presidi di provincia.

ARTICOLO 8

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo Art. 10 gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925 da chi, rivestendo cariche politiche, a mediante l'opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture o concessioni dello Stato, delle Province, dei Comuni o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti, ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 9

Si presumono profitti del regime, salva la prova di cui al successivo Art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse rilevanti rapporti di frequentazione;

b) dalle persone fisiche e giuridiche private e dagli enti non riconosciuti che abbiano avuto rapporti di associazione o compartecipazione con taluna delle persone indicate alla lettera *a)* del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o compartecipazione;

c) delle persone giuridiche private e degli enti non riconosciuti, le cui partecipazioni azionarie o quote appartenevano, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi, a taluna delle persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo e negli articoli precedenti.

ARTICOLO 10

Sezione 1. — L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli Art. 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito o abbiano influito solo in parte: *a)* la carica ricoperta o le attività svolte nell'ipotesi di cui all'Art. 7; *b)* le condizioni di favore ottenute nei casi di cui all'Art. 8; *c)* la costituzione dei rapporti o partecipazioni nei casi di cui all'Art. 9.

Sezione 2. — Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli Art. 6, 7, 8 e 9 abbiano conseguito, successivamente al 3 gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura rilevante il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitto di regime, salva la prova della sua diversa provenienza.

Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali deve tenersi conto dell'entità dell'attività svolta, della natura e dimensioni dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati.

ARTICOLO 11

Sono avocati al Tesoro i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista, da ogni attività a sostegno del fascismo o del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti per il favore del partito, dei gerarchi fascisti o del tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

ARTICOLO 12

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è proseguito o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa o con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli per la successione.

ARTICOLO 13

Nel disporre la confisca totale ovvero il sequestro, la competente autorità giudiziaria può, a richiesta degli interessati ed in contraddittorio con l'Intendenza di Finanza, assegnare una somma mensile a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali egli sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, tenendo conto delle particolari condizioni di famiglia e dell'entità della rendita dei beni confiscati o sequestrati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

DICHIARAZIONE DEI BENI AGLI EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME

ARTICOLO 14

Sezione 1. — Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli Art. 6 e 7, sono tenute a dichiarare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di quest'Ordine:

a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1923 e a quella dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nel presente Ordine;

b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942, nonchè alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine;

c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera *a)* e termine alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sono stati acquistati e sono usciti dal patrimonio proprio o delle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

Sezione 2. — Se richiesta dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, l'Intendente di Finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli Art. 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all'Ufficio stesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazione prevista alla Sezione 1 del presente articolo.

ARTICOLO 15

Sezione 1. — Chiunque, al fine di sottrarre all'azione del Tesoro beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni o chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a 10 anni e con la multa fino a Lire 100.000.—.

Sezione 2. — Senza pregiudizio dall'azione penale di cui alla precedente Sezione 1, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo del valore definitivamente accertato agli effetti del presente Ordine.

Tale penalità è condonata quando la proposta di accertamento dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette venga accettata senza impugnativa.

Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di oggetti beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'aumentare del loro valore.

ARTICOLO 16

Sezione 1. — Chiunque detiene beni delle persone indicate negli Art. 6 e 7 è tenuto a fare dichiarazione nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore di quest'Ordine Generale.

Sezione 2. — Senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'Art. 15, Sezione 1, del presente Ordine Generale, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente, incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri di aver ignorato, per colpa non sua, la qualifiche rivestite dal possessore; o di essere stato impossibilitato a presentare la dichiarazione per ragioni di forza maggiore.

Sezione 3. — La disposizione della Sez. 1 del presente Articolo non si applica alle Banche od agli Istituti di Credito se non per le persone loro indicate dall'Intendenza di Finanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

OFITTI DI

PARTE IV

ACCERTAMENTI DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI

ARTICOLO 17

Sezione 1. — Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'acquisizione della carica o del verificarsi delle condizioni previste negli Art. 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Sezione 2. — Sono esclusi:

a) i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto;

b) i relativi frutti;

c) i beni derivanti da trasformazione o vendita di altri beni preesistenti nel patrimonio stesso.

Sono anches, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di donazione avvenuti nell'ambito di anches familiare, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione o vendita di tali cespiti, sempre che non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nel capo frutti del dante causa. Il anches familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal Codice Civile agli effetti del diritto agli alimenti.

Sezione 3. — L'incremento determinato ai sensi del presente articolo è aumentato del 15% a titolo di presunto prezzato di gioielli, denaro e mobili di valore.

ARTICOLO 18

A richiesta dell'Intendente di Finanza, la Sezione Speciale della Commissione di Zona delle imposte può ordinare, che i beni determinati, quando siano dovuti particolarmente a profitti di regime, vengano avocati al Tesoro a saldo del debito che sarà definitivamente accertato, od a parziale pagamento del medesimo. Il valore di tali beni viene determinato dalla predetta Commissione e dedotto dall'intero profitto avocabile accertato.

ARTICOLO 19

Sezione 1. — L'accertamento dei profitti di regime è demandato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio e, per quanto non siano incompatibili col presente Ordine Generale, si applicano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Sezione 2. — Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto l'accertamento spetta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto medesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio.

La stessa norma si applica anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a norma del presente Ordine Generale.

ARTICOLO 20

La facoltà della Commissione di Zona delle Imposte di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio Imposte Dirette e di accertare i profitti omessi nei casi di cui all'Art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, No. 4021 e all'Art. 98 del regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, No. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE V

CONTROVERSIE E RICORSI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME.

ARTICOLO 21

Sezione 1. — Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra escluse quelle concernenti il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime.

Sezione 2. — La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione di Zona della Venezia, formata da un presidente nominato dal Governo Militare Alleato, su designazione del presidente del Tribunale della città capoluogo della Zona e dopo sentito l'Intendente di Finanza, e da 4 membri effettivi e 4 supplenti scelti dal Presidente di Zona tra i membri della Commissione di Zona e pure nominati dal Governo Militare Alleato. Tali designazioni non hanno valore vincolativo.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione di Zona è ammesso appello alla Commissione Territoriale (con sede a Trieste: tale Commissione è costituita da un presidente (un giudice della Corte d'Appello di Trieste) e da 4 membri nominati, uno quello che presiede, dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO 22

Sezione 1. — Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione di Zona la decisione di tutte le questioni relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime, salvo quanto disposto appresso.

La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

Sezione 2. — Sono in ogni caso, esclusa dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso di stato e di capacità che non sia quella di stare in giudizio.

Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, può ordinare la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Intendente di Finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

ARTICOLO 23

Sezione 1. — La Sezione speciale della Commissione di Zona ha tutti i poteri di indagini, ispezioni, controllo e richiesta di dati, inerenti ai funzionari delle imposte dirette ed alle contabilità amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Sezione 2. — La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

Nei procedimenti in corso presso la Sezione speciale della Commissione di Zona non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi previsti dall'Art. 362 del codice di procedura penale.

Sezione 3. — Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi è considerato colpevole di omissione di atti d'ufficio e punito a termini degli Artt. 361, 362 e 363 del codice penale.

Chi non adempie alla richiesta della Sezione speciale della Commissione di Zona è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa da 1000 a 10.000 Lire.

Sezione 4. — Le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, ove abbiano conoscenza che siano stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente denunciarlo all'Ufficio delle Imposte Dirette. Chi, appartenendo alle dette Amministrazioni od Enti Pubblici, è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie, è punito come alla Sezione precedente.

Sezione 5. — I poteri indicati nella Sezione 1 del presente articolo competono, ai fini dello accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del sequestro, pure all'Intendenza di Finanza la quale può esercitarli anche presso terzi.

L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'accertamento dei profitti di regime. Esso, unitamente alla Intendenza di Finanza, ha facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette e delle Sezioni speciali delle Commissioni di Zona, dei poteri indicati nel presente Ordine e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati gli siano comunicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DI REGIME

ARTICOLO 24

Le sedute della Sezione speciale della Commissione di Zona per l'accertamento dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contraddittorio tra l'Ufficio e il contribuente, il quale può essere assistito da una delle persone autorizzate a norma degli Art. 33 e 34 del R.D.L. 7 agosto 1936 No. 1639.

L'Ufficio distrettuale delle tasse dirette può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha facoltà d'intervenire alle udienze per sostenere il contraddittorio in sua vece. L'Ufficio delle Imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati gli oppositori, sottopone al procedimento di accertamento e l'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette.

ARTICOLO 25

Sezione 1. — Può essere presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale soltanto per omesso difetto di giustificazione. Il ricorso va presentato alla Corte di Appello, funzionante quale Corte di Cassazione, dal debitore o dall'Amministrazione Finanziaria entro 45 giorni dalla data della decisione.

Sezione 2. — L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette può tuttavia, dopo esaurito il termine di cui alla precedente Sezione, ma comunque entro due anni, disporre affinchè la Commissione Territoriale proceda alla rettifica dell'accertamento — anche quando lo stesso sia divenuto definitivo — per fatti importanti che, in base al giudizio pronunciato, non risultino presi in considerazione nel precedente procedimento.

ARTICOLO 26

Alla Commissione Territoriale si applicano le norme dell'Art. 22, dell'Art. 23, sezioni 1, 2, 3 e 4 e dell'Art. 24 del presente Ordine.

PARTE VI

STIPULAZIONE DEL CONCORDATO

ARTICOLO 27

Sezione 1. — Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette.

Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento.

Sezione 2. — Il concordato deve risultare da verbale firmato dal Rappresentante dell'Ufficio distrettuale e dal contribuente.

PARTE VII

PRIVILEGI ED ALTRI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA TESORERIA

ARTICOLO 28

Sezione 1. — Il credito del Tesoro per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'Art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al numero 5 dell'Art. 2780 del codice stesso.

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunciare al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2 — Il privilegio del Tesoro è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo Art. 43 di quest'Ordine, nonchè ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

Sezione 3. — I crediti concessi su sequestrari di aziende soggette a sequestro ai termini del presente Ordine nonchè quelli per i finanziamenti previsti nella Sezione 2 *(b)* dell'Art. 31 di questo Ordine sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito del Tesoro per i profitti di regime.

ARTICOLO 29

Sezione 1. — Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'Art. 109 del regolamento approvato col R.D.L. 11 luglio 1907, No. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto, nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dell'intero ammontare del credito, a mente dell'Art. 109 suddetto.

Sezione 2. — Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione della Commissione di Zona, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse semplice del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento.

Il contribuente con patrimonio costituito per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dall'Amministrazione finanziaria che la riscossione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l'obbligo di corrispondere all'Erario l'interesse del 6% annuo, sull'ammontare del debito rimanente.

Sezione 3. — Salvo quanto disposto negli Art. 41 e 42, per la riscossione dei crediti di avocazione dei profitti di regime si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei profitti di guerra, salvo l'obbligo del non riscosso per riscosso.

ARTICOLO 30

Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di due rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi su istanza dell'Intendente di Finanza.

ARTICOLO 31

Sezione 1. — L'Intendente di Finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia.

Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa iscrizione è eseguita con la formula „per l'intero valore del capite" ed ha effetto, fino a concorrenza del credito erariale, per l'intera somma ricavabile all'atto dell'esecuzione, salvo il disposto dell'Art. 28.

Sezione 2.

a) Ove la garanzia prevista nella Sezione 1 non venga prestata, l'Intendente di Finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili, di pertinenza del contribuente.

Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma, in questo caso soltanto per garantire la riscossione dei profitti di regime, con relative penalità previste dal presente Ordine, derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col medesimo invasore, per la cui conclusione la cauzione fu prestata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Quando il sequestro cada su azienda appartenente al sequestratario, indipendentemente dall'espletamento delle operazioni di inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell'azienda.

c) Il sequestro è richiesto dall'Intendente di Finanza della Zona nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del tribunale del Capoluogo della Zona stessa. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito. Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati espletati gli atti di esecuzione fiscale.

Sezione 3. — L'atto di garanzia ipotecaria, di cessione o di subingressione, nonchè gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonchè dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell'Ufficio del registro.

ARTICOLO 32

Sezione 1. — Il sequestro si esegue a norma degli Art. 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 674, 675 e 680 dello stesso codice. I beni indicati nell'Art. 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell'Intendente di Finanza.

Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possono desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

Sezione 2. — Nel disporre il sequestro, l'autorità giudiziaria chiamata deciderà i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi di beni.

ARTICOLO 33

Sezione 1. — Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci.

Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota del vincolo, il quale produce effetto su tutte le azioni intestate alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto e sui certificati azionari che pervengono successivamente alla società emittente.

Sezione 2. — L'Intendente di Finanza che ha domandato il sequestro ha facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del sequestratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo Art. 35 di questo Ordine Generale.

ARTICOLO 34

Le misure cautelari previste nell'Art. 31 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli Art. 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto:

a) delle persone fisiche interposte;

b) dei legatari, donatari ed altre persone a favore delle quali il soggetto ha effettuato atti di disposizione dopo il 25 luglio 1943, ed atti di trasferimento a titolo gratuito durante il quinquennio precedente il 25 luglio 1943, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente o dei suoi eredi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 35

Il diritto di voto derivante dal possesso dei titoli, spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'Art. 2377 del Codice Civile, esercitare il diritto di voto, e l'incidente sul dissenso è risolto a termini dell'Art. 38.

Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio. Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

ARTICOLO 36

Sulla sostanza del sequestrato, l'Amministrazione Finanziaria può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestratoria.

ARTICOLO 37

Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rifarsi e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli Art. 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 38

La competenza a risolvere gli incidenti che sorgono durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi.
La proposizione dell'incidente non sospende l'esecuzione del sequestro.

ARTICOLO 39

Sezione 1. — Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione Finanziaria e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato.

Sezione 2. — Le parti private quando, su loro richiesta siano disposte le loro speciali indagini, perizie od altri mezzi di prova, devono, qualora la Sezione speciale della Commissione di Zona lo preservi, anticipare l'ammontare da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio.

Sezione 3. — Qualora l'accertamento dei profitti di regime sia rimasto insoddisfatto con provvedimento definitivo, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di Finanza, a richiesta dell'interessato sollecito, con motivato decreto fa cancellazione della ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell'imposta di cui all'Art. 14 della tariffa allegato A alla legge 25 giugno 1943, No. 540, commisurata al solo importo del debito per profitto di regime definitivamente liquidato e pagato.

ARTICOLO 40

Su istanza del sequestrato ed in contraddittorio con l'Intendente di Finanza e con l'ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette il Presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la rinnovazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, la fideiussione bancaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare alla ipoteca, l'importo della fideiussione, l'importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l'ipoteca deve essere iscritta e la fideiussione o la cauzione essere prestata.

La iscrizione dell'ipoteca legale, di cui al comma precedente si opera con le stesse modalità previste dall'Art. 31.

Nel caso in cui l'Intendente di Finanza richieda altra garanzia reale o personale, la revoca del sequestro è subordinata alla prestazione della garanzia stessa.

Nel decreto che ordina la revoca del sequestro sarà assegnato un termine per la riconsegna dei beni, alla quale può intervenire un funzionario dell'Amministrazione Finanziaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il sequestratario cessante deve presentare all'Intendenza di Finanza, entro il termine di un mese dalla data della consegna, il rendiconto finale della gestione che, a cura dell'Intendente di Finanza, è sottoposto al benestare del proprietario.

Nel caso in cui il proprietario o l'Intendente di Finanza non approvino il rendiconto questo, a cura dell'Intendente di Finanza, è rimesso al Presidente del Tribunale, il quale, sentiti il proprietario, il sequestratario e l'Intendente, decide con ordinanza non impugnabile.

Il Presidente del Tribunale liquida, in contraddittorio delle parti suddette, i compensi dovuti al sequestratario.

Se questi non presenta il rendiconto nel termine sopra indicato, soggiace nella ritenuta del compenso a lui dovuto, salve le altre sanzioni legali.

ARTICOLO 41

L'Intendente di Finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto alla Tesoreria provinciale.

Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, l'Intendente di Finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte con l'aggiunta della indennità di mora e degli altri di esazione. L'indennità di mora va versata in Tesoreria.

La misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione è stabilita dall'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette.

ARTICOLO 42

Sezione 1. — Per l'esecuzione sui beni immobili del debitore l'apprezzamento (Carta) e unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Quando infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti al Tesoro.

Sezione 2. — Per l'esecuzione sui beni mobili, fermo la norma della prima sezione relativa al prezzo minimo, un ulteriore incanto, se il primo è rimasto infruttuoso ai sensi dell'Art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di Finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione al Tesoro dei beni invenduti.

Sezione 3. — In ogni caso il Tesoro ha diritto di prelazione sui beni alienati, per il prezzo risultato dall'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 20 dall'aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura dell'Intendente di Finanza e da trascriversi a cura dell'Intendente medesimo all'ufficio dei registri immobiliari.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima della procedura esecutiva, quanto ai titoli, in base al valore di borsa, o di mancanza, in luogo a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio; quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di Commercio.

Sezione 4. — Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Intendente di Finanza notifica all'interessato l'ordine di consegna della azione, la quale, a cura dell'Intendente stesso, viene intestata alla Direzione Generale del Demanio con la formula: per prelazione ai sensi dell'Art. 42 del presente Ordine.

Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del Presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta dell'Intendente di Finanza ed avente efficacia di trasferimento al Tesoro delle quote suddette.

ARTICOLO 43

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute al Tesoro sono privi di effetto rispetto a questo:

a) Gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, non compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo la data del 25 luglio 1943, eccetto quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, non contratto allo scopo di celare di passività il patrimonio del soggetto.

c) Altri atti di disposizione non a titolo gratuito in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già posseduti dalla persona debitrice sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, che tra i suoi diritti causa esistenza detta persona e che non avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Intendente di Finanza contro il debitore o la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

ARTICOLO 44

Nei confronti del Tesoro ed agli effetti della realizzazione del credito del medesimo derivante dai profitti di regime, i beni acquistati dal coniuge della persona debitrice nel quinquennio precedente al 25 luglio 1943, sono considerati di proprietà di quest'ultima.

PARTE VIII

PROCEDURA

ARTICOLO 45

Sezione 1. — Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Ordine, l'Intendente di Finanza deve formare e comunicare al Governo Militare Alleato, l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli Art. 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

Entro un mese dal ricevimento degli elenchi, si provvederà alla loro pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato ed al deposito degli stessi presso gli Uffici Tavolari, del Pubblico Registro Automobilistico, Pubblico Registro Navale, Pubblico Registro Aeronautico, nonchè presso le Borse Valori. Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'Art. 43 non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati e qualora le persone che li hanno compiuti e i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

Sezione 2. — Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo Art. 48 è definito il procedimento di avocazione e soddisfatto il credito dell'Erario, l'Amministrazione Finanziaria con ordine da pubblicarsi e depositarsi nei modi prescritti dalla Sezione 1 di questo Articolo, dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

Sezione 3. — L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia dell'Erario.

ARTICOLO 46

Su istanza dell'Intendente di Finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari in corso o sopravvenute, a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso e nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

ARTICOLO 47

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito del Tesoro a norma delle Sezioni 2 e 3 dell'Articolo 28, e degli altri crediti il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE IX

TERMINE PER L'AZIONE E PRESCRIZIONE

ARTICOLO 48

L'azione dell'Amministrazione di Finanza per l'accertamento dei profitti di regime non può iniziarsi oltre il 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento sospende la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti la Sezione speciale della Commissione di Zona e della Commissione Territoriale. Il credito dell'Erario per profitti di regime si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile. La prescrizione è sospesa dalla notifica dell'ordine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamento.

PARTE X

ARTICOLO 49

ABROGAZIONE DELL'ORDINE GENERALE No. 70

L'Ordine Generale No. 70 è abrogato con effetto dalla data di pubblicazione del presente Ordine.

PARTE XI

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 50

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, 31 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello - U.S.A.C.I.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 93 (54 D)

MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI L'AUMENTO ED IL CONTROLLO DEI CANONI LOCATIZI

POICHE' si ritiene necessario di disporre alcune modifiche allo scopo di chiarire le norme contenute nell'Ordine Generale No. 64 (54 C) di data 7 gennaio 1947, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, U.S.A.C.I., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICHE ALL'ARTICOLO III DELL'ORDINE GENERALE No. 64 (54 C)

L'Articolo III dell'Ordine Generale No. 64, di data 7 gennaio 1947, è abrogato e sostituito dal seguente:

"*Sezione 1.* — I limiti dei canoni locativi stabiliti nella Sezione 2, paragrafi "a" e "b", e nella Sezione 3, Articolo I, dell'Ordine Generale No. 64, modificati dall'Articolo I, Sezioni 1, 2, e 3, del presente Ordine, non possono applicarsi a discrezione del proprietario quando, successivamente alla data del 7 maggio 1945, sono state apportate all'immobile importanti ed indispensabili opere di riparazione e riattamento necessarie per la conservazione dell'immobile stesso, ed anche in caso di immobili danneggiati per fatti di guerra, ricostruiti ai sensi degli Ordini Generali No. 14 e No. 27 del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Per tali immobili l'aumento può determinarsi a discrezione del proprietario, senza riguardo alle norme di cui all'Articolo I, in modo da garantire, oltre alle spese, un interesse, da determinarsi dall'Ufficio reclami per gli affitti, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti e che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile."

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine Generale avrà effetto nel Territorio a decorrere dal 1 febbraio 1947.

Trieste, addì 4 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 94 (41E)

CORTE STRAORDINARIA D'ASSISE

PREMESSO che la Corte Straordinaria d'Assise venne istituita con il Proclama No. 5 e con le finalità in esso fissate, per la durata di mesi sei, termine questo scaduto addì 8 febbraio 1946, e

PREMESSO che con gli Ordini Generali No. 41, di data 25 gennaio 1946 No. 41E di data 18 aprile 1946 No. 41C, di data 2 agosto 1946 e No. 77 (41D) di data 17 ottobre 1946, detta Corte Straordinaria d'Assise, come istituita dal Proclama No. 5, fu prorogata per ulteriori periodi, l'ultimo dei quali spirato addì 6 febbraio 1947, e

PREMESSO che si ritiene necessario prolungare l'attività di detta Corte Straordinaria d'Assise per un ulteriore periodo,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

La Corte Straordinaria d'Assise, istituita con il Proclama No. 5 rimarrà in attività per un ulteriore periodo di giorni 31, spirante addì 31 marzo 1947.

ARTICOLO II

La competenza della Corte, tutte le facoltà ed i compiti attribuiti alla stessa dal Proclama No. 5 rimangono inalterati, come se la stessa Corte fosse stata istituita da tale Proclama per il sopraddetto periodo di giorni 31, spirante addì 31 marzo 1947.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data dell'8 febbraio 1947.

Trieste, addì 6 febbraio 1947.

H.P.P. ROBERTSON, Col.
per **ALFRED C. BOWMAN**
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 284 (217 B)

LAVORO STRAORDINARIO E PREMIO DI PRESENZA AGLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI STATALI

PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario di estendere entro certi limiti talune disposizioni dell'Ordine No. 217 che regola, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio"), il pagamento del compenso per lavoro straordinario e del premio di presenza agli impiegati degli uffici statali;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICHE AGLI ARTICOLI II E III DELL'ORDINE No. 217

Sezione 1. — La Sezione 6 dell'Articolo II dell'Ordine No. 217 è modificata come segue:

„L'importo complessivo pagabile in un mese a titolo di lavoro straordinario non potrà eccedere, per ciascun impiegato, la somma corrispondente a 60 ore.

Per il personale subalterno, tale importo non potrà eccedere la somma corrispondente a 78 ore. Questi massimi saranno da applicarsi anche per il lavoro straordinario prestato da festivi.

In casi di eccezionali esigenze di servizio, e per brevi periodi, il Governo Militare Alleato, su raccomandazione dell'Intendente di Finanza, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario oltre tali limiti."

Sezione 2. — La Sezione 7 dell'Articolo II dell'Ordine No. 217 diviene Sezione 8 ed è sostituita dalla seguente Sezione 7:

„In casi eccezionali, su raccomandazione dell'Intendente di Finanza, il Governo Militare Alleato può autorizzare, per il personale di grado superiore al 7° che presti servizio nelle condizioni descritte nella Sezione 1 dell'Articolo I, il pagamento di un compenso straordinario in misura forfettaria mensile non eccedente l'importo che sarebbe dovuto per 60 ore retribuite in conformità alle precedenti Sezioni di questo Articolo."

Sezione 3. — Le Sezioni 8 e 9 dell'Articolo II dell'Ordine No. 217 divengono rispettivamente Sezioni 9 e 10.

Sezione 4. — La Sezione 2 dell'Articolo III dell'Ordine di cui sopra è modificata come segue:

„In ogni servizio delle Amministrazioni Governative, il numero delle ore di lavoro straordinario retribuibile che può essere effettuato dagli impiegati di grado inferiore al 6° e dal personale subalterno non può superare per riguardo degli impiegati o del personale subalterno, per ogni mese o periodo più lungo, la metà del numero complessivo delle ore che si sarebbero raggiunte se essi avessero prestato rispettivamente 60 e 78 ore di lavoro straordinario al mese.

Il Governo Militare Alleato può tuttavia, nei casi di accertate eccezionali esigenze di servizio e su raccomandazione dell'Intendente di Finanza, autorizzare l'aumento di tale aliquota oltre il limite stabilito nel precedente capoverso."

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio dalla data della firma da parte mia ed i provvedimenti nel medesimo contenuti avranno effetto con decorrenza dal 1 Giugno 1946.

Trieste, addì 28 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 285 (199 B)

CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI UNA INDENNITA' GIORNALIERA AL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO NEI CENTRI DISTRUTTI,SEMI-DISTRUTTI O DANNEGGIATI E RIFUSIONE DI CERTE SPESE DI VIAGGIO

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare l'Ordine No. 199 in modo da qualificare meglio le categorie delle persone aventi diritto ai benefici dal medesimo concessi e da estendere la durata di alcuni di tali benefici, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata finale "Territorio");

IO, *ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, U.S.A.A.F., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE

La Sezione I dell'Articolo II dell'Ordine No. 199 è abrogata e sostituita dalla seguente:

„Al personale di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quello con ordinamento autonomo, che ha cessato servizio o è stato inviato per la prima volta a prendere servizio nei centri distrutti, semi-distrutti o gravemente danneggiati a causa di operazioni belliche, dopo la data di tali operazioni è corrisposta una indennità di prima sistemazione".

ARTICOLO II

ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA A TUTTO IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NEI CENTRI DISTRUTTI, SEMI-DISTRUTTI O DANNEGGIATI

La prima parte della Sezione 2 dell'Articolo III dell'Ordine No. 199, del 10 settembre 1946, che dispone come segue:

„Al dipendenti statali menzionati nell'Articolo II, i quali prestano servizio nei centri ivi indicati, sarà da corrispondersi una indennità giornaliera nelle misure seguenti"

è modificata per disporre quanto segue:

„Al personale di ruolo o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che presta servizio nei centri di cui all'Articolo I, è concessa una indennità giornaliera nelle misure seguenti".

ARTICOLO III

ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' GIORNALIERA E DEL RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO

1. — La Sezione 2 dell'Articolo III dell'Ordine No. 199 è modificata per disporre quanto segue:

„L'indennità giornaliera cesserà d'essere corrisposta dopo il 31 luglio 1947".

2. — L'Articolo VII dell'Ordine No. 199 è modificato per disporre quanto segue:

„CESSAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO COL 31 LUGLIO 1947

I rimborsi previsti nella parte B del presente Ordine cesseranno col 31 luglio 1947".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 16 ottobre 1945.

TRIESTE, addì 31 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 307

AVVICENDAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DELLA MARINA MERCANTILE

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere alla disciplina delle norme che regolano l'avvicendamento dei marittimi mercantili in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AVVICENDAMENTO DEI MARITTIMI MERCANTILI

L'avvicendamento dei marittimi mercantili avrà luogo secondo le norme che disciplinano l'avvicendamento degli equipaggi.

ARTICOLO II

PROCEDURA DA SEGUIRE

I marittimi mercantili che abbiano compiuto il numero di mesi di servizio specificato per ogni singola categoria negli articoli seguenti, saranno sospesi dal servizio sino a quando riacquisteranno il diritto di precedenza per l'imbarco. Il Comandante del Porto terrà in evidenza delle liste speciali da cui risulterà il turno degli equipaggi per il loro reimpiego in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti. Egli provvederà al rilievo e rimpiazzo di loro di un numero di turno. Coloro che saranno chiamati a rimpiazzare il personale sbarcato, saranno selezionati sotto la vigilanza del Comandante del Porto secondo la loro rispettiva precedenza di turno, eccettuati i casi emmendati negli articoli seguenti.

ARTICOLO III

AVVICENDAMENTO MARITTIMI DI BASSA FORZA

Sono soggetti all'avvicendamento i marittimi di bassa forza che abbiano compiuto un anno cumulativo nove mesi d'imbarco oppure d'impiego su navi forze per disarmo.

ARTICOLO IV

AVVICENDAMENTO SOTTUFFICIALI E PERSONALE DI FIDUCIA

Sono soggetti all'avvicendamento i marittimi sottufficiali ed il personale di fiducia che abbiano compiuto dieci mesi d'imbarco oppure d'impiego su navi forze per disarmo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

AVVICENDAMENTO STATO MAGGIORE MARINA LIBERA

Sono soggetti all'avvicendamento gli ufficiali e gli allievi ufficiali della marina libera che abbiano compiuto dieci mesi di imbarco oppure d'impiego su navi ferme per disarmo, salvo i casi contemplati all'articolo XI.

ARTICOLO VI

AVVICENDAMENTO STATO MAGGIORE SOCIETA' PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Sono soggetti all'avvicendamento gli ufficiali e gli allievi ufficiali della società di preminente interesse nazionale, che abbiano compiuto un navigazione oppure su navi ferme per disarmo:

a) sei mesi se ufficiali di ruolo e

b) dodici mesi se ufficiali non di ruolo e rispettivamente allievi ufficiali.

ARTICOLO VII

MARITTIMI NON SOGGETTI ALL'AVVICENDAMENTO

Non sono soggetti all'avvicendamento i marittimi imbarcati con contratto di arruolamento "alla parte", in imprese armatoriali addette al recupero delle navi, pesca oceanica e simili.

ARTICOLO VIII

NUMERO DEI MARITTIMI DA AVVICENDARE

Il numero dei marittimi da avvicendare su ciascuna nave non dovrà essere maggiore di un terzo del numero complessivo del personale avvicendabile, ripartito per categoria. Lo sbarco dovrà essere iniziato con coloro che hanno più numerose settimane d'imbarco.

ARTICOLO IX

SBARCO MARITTIMI PER MALATTIA, INFORTUNIO O DISARMO

Sezione 1. — In caso d'imbarco per malattia o infortunio entro due mesi dall'imbarco, il marittimo sbarcato avrà diritto alla precedenza nell'imbarco per una sola volta, al fine di completare il periodo stabilito per l'avvicendamento.

Sezione 2. — Lo stesso diritto (di cui alla precedente sezione) ha il marittimo in caso di sbarco per disarmo della nave entro quattro mesi dall'imbarco.

ARTICOLO X

SOSTITUZIONE PERSONALE DI STATO MAGGIORE

Il personale di stato maggiore, dopo l'avvicendamento avvenuto, sarà sostituito a libera scelta dell'armatore.

ARTICOLO XI

NAVI SOGGETTE ALL'AVVICENDAMENTO

L'avvicendamento si applica su tutte le navi di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate fatta eccezione per i piccoli pescherecci di uso locale entro il Territorio e per i velieri di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate e per le navi della stessa lorda da 150 a 300 tonnellate. L'avvicendamento del comandante e del capo meccanico sarà effettuato soltanto dopo sentito le organizzazioni interessate da parte del Capocompartimento del Porto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO XII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà stato pubblicato.

Trieste, 4 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 309

NUOVE TABELLE DI SALARI CONVENZIONALI PER GLI EQUIPAGGI ARRUOLATI ALLA PARTE, AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Ritenuta opportuna e necessaria di stabilire nuove tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVA MISURA DELLE TABELLE DI SALARI CONVENZIONALI MENSILI

Le tabelle di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, imbarcati su velieri, velieri con motore ausiliario, motovelieri e su navi da pesca, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui al Decreto Ministeriale 27 Maggio 1940, sono quintuplicate.

ARTICOLO II

SALARIO MEDIO GIORNALIERO

Il salario medio giornaliero si determina dividendo per trenta i salari convenzionali mensili di cui all'art. I del presente Ordine.

ARTICOLO III

VALORE DELLA PANATICA

Il valore della panatica è determinato quintuplicando i valori determinati per ciascun compartimento dai rispettivi comandi agli effetti dei citati Decreti Ministeriali 27 maggio 1940.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1947.

Trieste, 4 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 312

AUMENTO DELLA PENA PECUNIARIA STABILITA PER VIOLAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI REGISTRI DI POPOLAZIONE

Poichè si ritiene necessario di apportare delle modificazioni alle disposizioni di legge relative alla pena pecuniaria stabilita per violazioni al Regolamento concernente la formazione e la tenuta dei registri di popolazione nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il "Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE 3 DELL'ARTICOLO I DELL'ORDINE GENERALE No. 80 B ED AUMENTO DELLA PENA PECUNIARIA

Sezione 1. — La Sezione 3 dell'Articolo I dell'Ordine Generale No. 30 B è abrogata per quanto si riferisce alla pena pecuniaria stabilita dall'Articolo 45 del Regolamento relativo alla formazione ed alla tenuta dei Registri di Popolazione, pubblicato con R.D. 2 dicembre 1929, No. 2132.

Sezione 2. — La pena pecuniaria per violazione del Regolamento concernente la formazione e la tenuta dei Registri di Popolazione pubblicato con R.D. 2 Dicembre 1929, No. 2132 stabilita dall'Art. 45 del Regolamento stesso, è aumentata, in tutti i Comuni del Territorio ad un minimo di Lire 150 e ad un massimo di Lire 1500.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato.

Trieste, addì 31 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 313

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E URGENTE NECESSITA' DELLA COSTRUZIONE DI UN RACCORDO STRADALE FRA LA STRADA STATALE No. 14 E LA STRADA STATALE No. 55 — COMUNE DI DUINO-AURISINA

CONSIDERATO che si ritiene essere di urgente necessità per la pubblica utilità ed interesse la costruzione di un raccordo stradale fra la strada statale N. 14 e la strada statale N. 55, vicino al ponte di congiuntura di S. Giovanni di Duino, e

CONSIDERATO che il progetto per la costruzione di detta strada da parte dell'U.S.V.S. (Ufficio Speciale Viabilità Statale) è stato approvato dal Governo Militare Alleato,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità per la pubblica utilità e interesse la costruzione di una strada pubblica come trovasi nella mappa nell'allegato A e precisamente fra la strada statale No. 14 e la strada statale No. 55 secondo il progetto presentato dal Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle leggi in vigore.

18 settembre 1943.

ARTICOLO II

EFFICACIA DELLA MAPPA STESSA E SUO DEPOSITO

L'allegata a) della mappa menzionata nel precedente Articolo fa parte integrante del presente Ordine e viene depositata nell'Ufficio dei Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, Trieste e nell'Ufficio dell'Ingegnere per le strade statali della Venezia Giulia, Trieste e potrà essere liberamente ispezionata dalle parti interessate.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 314

REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETA' TACITAMENTE PROROGATE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare disposizioni per la regolarizzazione delle società tacitamente prorogate in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETA' TACITAMENTE PROROGATE

Sezione 1. — Qualora le società commerciali nel Territorio già regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 marzo 1947, un nuovo termine alla loro durata, e dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

Sezione 2. — L'aliquota suddetta è ridotta a Lire 0.50 per quelle società che alla data di entrata in vigore del presente Ordine, continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 6 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 315

TARIFFE DEGLI ARCHIVI DI STATO

RITENUTA l'opportunità di modificare le tariffe degli Archivi di Stato in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

La tabella D dei diritti di archivio, di cui alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è sostituita dalla tabella annessa al presente Ordine, di cui fa parte integrante, con decorrenza dal 1 febbraio 1947.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 4 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 317

AUTENTICAZIONE DI FIRME DI DOCUMENTI PRIVATI

Poichè cittadini degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che desiderano fare uso di documenti privati si sono rivolti al Governo Militare Alleato per l'autenticazione o il riconoscimento delle loro firme su documenti da inviarsi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna od in possedimenti degli stessi, e

Poichè nella Venezia Giulia non si trovano consoli degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, e

Poichè, allo scopo di curare gli interessi di tali persone, si rende necessario designare un ufficiale per l'espletamento delle relative funzioni e di conferirgli poteri adeguati allo scopo,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

FACOLTA' DI AUTENTICARE FIRME

All'Ufficiale Capo della Divisione Legale, da me designato, e delegata e conferita la facoltà di autenticare le firme e accertare con forza di atto notarile l'identità di cittadini degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e loro possedimenti rispetto ad atti legali e documenti. Tali atti hanno la stessa validità come se fossero compiuti da consoli all'estero.

ARTICOLO II

LIMITI

Gli atti compiuti ai sensi dell'Articolo I del presente Ordine sono limitati a domande fatte da cittadini degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e ad atti legali relativi a beni immobili e mobili situati fuori dei limiti territoriali della Venezia Giulia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

FORMA DELLA CERTIFICAZIONE

L'ufficiale di cui all'Articolo I compie gli atti di cui si tratta nella qualità di Ufficiale Capo della Divisione Legale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, apponendo al documento una certificazione precisamente riproducente quanto segue:

"Certifico che non esiste alcun ufficiale nella Venezia Giulia e che nella mia qualità di Ufficiale Capo della Divisione Legale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, ho accertato e accertato la firma della suindicata persona, compiendo con ciò uno dei miei doveri ufficiali. Certifico inoltre che non esiste Alcun sigillo ufficiale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia."

ARTICOLO IV

DESIGNAZIONE DELL'UFFICIALE

L'Ufficiale designato sarà nominato con un Ordine Amministrativo da me emesso.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 1 luglio 1946.

Trieste, addì 5 febbraio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 323 (72 B)

RIFUSIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA - EMENDAMENTO DELL'ORDINE No. 72

RITENUTA la necessità di fare alcune aggiunte e modifiche all'Ordine No. 72, intitolato "Rifusione delle spese per la produzione dell'energia elettrica" di data 20 febbraio 1946.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DETERMINAZIONE DEL SOPRAPREZZO

E' abrogato l'articolo III, Sezione 2 dell'Ordine No. 72, di data 20 febbraio 1946, sostituito dal seguente:

Il sopraprezzo sarà da calcolarsi nella maniera seguente:

a) 65 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo, qualora il consumo complessivo non ecceda 15.000 K.W.H. mensili;

b) 20 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo, qualora il consumo complessivo ecceda 15.000 K.W.H. mensili.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato e avrà effetto in base a accertamenti fatti dopo la data della firma del presente Ordine.

Trieste, 15 febbraio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 97

FACOLTA' CONCESSA A CHARLES M. MUNNECKE DI AUTENTICARE FIRME SU DOCUMENTI PRIVATI

Poichè l'Ordine N. 317, di data 6 febbraio 1947, dispone la nomina di un ufficiale del Governo Militare Alleato per l'autenticazione di firme,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — A seguito del disposto dell'Articolo IV dell'Ordine No. 317, di data 6 febbraio 1947, CHARLES M. MUNNECKE, 0-228696, Tenente Colonnello di Fanteria, Ufficiale Capo della Divisione Legale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, è col presente Ordine designato ed autorizzato ad autenticare firme ed a compiere accertamenti con forza di atto notarile in conformità al suddetto Ordine.

2. — La designazione di cui al presente Ordine ha effetto con decorrenza dal 1 luglio 1946.

Trieste, addì 6 febbraio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 50 E

RESTRIZIONI SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

POICHE' l'Ordine di Zona N. 50 del 5 novembre 1946, modificato dagli Ordini di Zona N. 50 E N. 50 C e N. 50 D del 16 e del 27 novembre e del 19 dicembre 1946 rispettivamente, introduceva certe restrizioni sull'energia elettrica, e

POICHE' la situazione della fornitura di energia elettrica è seriamente peggiorata, al da rendere necessaria una revisione delle restrizioni dell'elettricità.

IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A. Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

CANCELLAZIONE DEGLI ORDINI PRECEDENTI

L'Ordine di Zona N. 50 del 5 novembre 1946, l'Ordine di Zona N. 50 E del 16 novembre 1946 e l'Ordine di Zona N. 50 C del 27 novembre 1946 e l'Ordine di Zona N. 50 D del 19 dicembre 1946 vengono sostituiti dal presente ordine.

ARTICOLO II

RESTRIZIONI SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

Sezione 1. a) — Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l'illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 180 kwo. per mese per ogni famiglia di quattro persone o meno, per ogni altra persona eccedente le quattro l'assegnazione sarà aumentata di 30 kwo. al mese con un massimo totale di 360 kwo. al mese.

b) Qualora delle case, appartamenti o altre abitazioni provviste di un solo contatore elettrico siano state adattate ad abitazioni per più di una famiglia ed il solo uso comune sia la luce, non riguardo all'entrata e alle scale, l'assegnazione per ciascuna di queste famiglie sarà quella prevista nel paragrafo a).

c) Qualora due o più famiglie vivano nella stessa casa, abitazione o altro locale non adattati ad abitazioni separate, e condividano l'uso della cucina, del bagno, del lavatoio o della stanza di soggiorno, e l'elettricità sia fornita attraverso lo stesso contatore, l'assegnazione di elettricità sarà corrispondente al 75% dell'assegnazione prevista nel paragrafo a) per ogni famiglia in più, cioè 135 kwo. al mese. Per ogni famiglia in più composta di quattro persone o meno, più 25.5 kwo. al mese per ogni persona eccedente le quattro, con un massimo di 225 kwo. al mese.

Sezione 2. — Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 3, la corrente sarà tolta in tutta la zona per tre giorni festivi non consecutivi per settimana dalle ore 07.30 alle 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Agli effetti di queste interruzioni il Comune di Trieste sarà diviso in due zone. In una zona l'interruzione sarà effettuata ogni lunedì, mercoledì e venerdì e nell'altra zona ogni martedì, giovedì e sabato. La delimitazione di queste zone verrà pubblicata nella stampa.

b) Ogni domenica la corrente sarà tolta in tutta la zona, compreso l'intero comune di Trieste, dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 16.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) La corrente sarà tolta in tutta la zona ogni notte dalle ore 01.00 alle ore 04.30, dalle dalle 02.00 alle 03.30 e dalle 05.00 alle 05.30.

d) Il Comune di Trieste sarà diviso in cinque distretti, in ciascuno dei quali la corrente elettrica sarà tolta una notte per settimana dalle ore 17.00 alle 21.00. Queste interruzioni saranno disposte in modo che non coincidranno in alcun distretto col giorno in cui vi sarà nella l'interruzione del mattino e del pomeriggio. La delimitazione di questi distretti ed il giorno in cui negli stessi sarà tolta la corrente dalle ore 17.00 alle 21.00 saranno pubblicati nella stampa.

In ogni altra Comune della zona di Trieste la corrente elettrica sarà tolta una notte ogni settimana durante le stesse ore. I giorni saranno determinati dalla Compagnia per l'elettricità e saranno pubblicati dalla stampa.

Sezione 3. — Onde alleggerire l'effetto delle restrizioni negli esercizi le interruzioni specificate in Sezione 2 a) saranno limitate in certi periodi distretti del Comune di Trieste dalle ore 18.00 alle 18.00. Gli utenti, trovantisi in quelle circuits favoriti, che non siano capaci di osservare in aggiunta l'interruzione dalle ore 7.30 alle 11.30.

Sezione 4. — Nessun negozio, ufficio o esercizio (ogni esercizio commerciale, industriale o artigiano, compresi barbieri e parrucchieri, dovranno usare energia elettrica per l'illuminazione o a scopi industriali tra le ore 18.30 e le 07.30 in ogni giorno della settimana.

Sezione 5. — L'illuminazione elettrica delle strade pubbliche negli alberghi dovrà essere tolta giornalmente alle ore 22.30, ed oltre a ciò gli alberghi dovranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 95% del consumo medio settimanale registrato nel quinto trimestre dell'anno 1940.

Sezione 6. — I bar, le trattorie, i caffè, i ristoranti, le sale da ballo ed i circoli di divertimento (ad esclusione dei teatri e dei cinematografi) hanno la proibizione di usare la corrente elettrica in qualsiasi locale dalle ore 22.30 alle 07.00, giornalmente ed oltre a ciò dovranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 70% del consumo medio settimanale registrato dal contatore nel quinto trimestre dell'anno 1940.

Sezione 7. — I cinematografi saranno aperti soltanto durante le seguenti ore:

a) in giorni feriali ordinariamente dalle ore 14.00 alle 23.00 e dalle 18.00 alle 23.00;

b) la domenica dalle 16.00 alle 24.00.

Sezione 8. — L'ammontare medio dell'illuminazione stradale sarà ridotto del 50%.

Sezione 9. — Una riduzione del 45% sul consumo dell'energia elettrica in qualsiasi fabbrica del novembre 1940 sarà effettuata dalle imprese industriali ed artigiane mediante una riduzione delle ore di lavoro in conformità agli accordi presi fra l'Associazione degli Industriali, l'Associazione degli Artigiani, i Sindacati Unici e la Camera del Lavoro ed approvati dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

PROIBIZIONE DELL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto previsto nell'articolo IV è proibito l'uso dell'elettricità per riscaldamento di qualsiasi locale.

Sezione 2. — E' proibito l'uso dell'elettricità per l'illuminazione delle vetrine dei negozi e per le insegne esterne od a scopi di pubblicità.

Sezione 3. — E' proibita l'illuminazione elettrica di entrate, sale e scale fra il tetto del solaio ed il marciapiede.

Sezione 4. — Ad eccezione di quanto previsto nell'articolo IV è proibito l'uso dell'elettricità per il riscaldamento d'acqua la produzione di vapore e la distillazione.

Sezione 5. — E' proibito l'uso degli accumulatori a scopo d'illuminazione.

Sezione 6. — Sono proibiti nuovi attacchi a scopi industriali, commerciali e domestici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

ECCEZIONI E MODIFICHE

Sezione 1. — Gli ospedali e gli ambulatori medici potranno essere esentati dall'osservanza delle disposizioni dell'Art. II Sezione 2 e/o 4 e dell'Art. III Sezioni 1, 4 e 5 su domanda in scritto al Commissario di Zona.

Sezione 2. — I locali forniti di elettricità da generatori privati saranno esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute in quest'ordine.

Sezione 3. — I fornai ed i farmacisti in turno saranno esentati dall'osservanza delle disposizioni contenute nell'Art. II Sez. 4.

Sezione 4. — Riscaldatori d'acqua ad uso domestico e macchine delle lavanderie sono esentati dalle disposizioni dell'Art. III Sez. 4.

Sezione 5. — Per ragioni di sicurezza i negozi avranno il permesso di mantenere l'illuminazione interna fino con delle vetrine o una luce di 20 watt per ogni vetrina adibito a mostra tra le 18.30 e le 07.00.

Sezione 6. — Stabilimenti, installazioni e privati potranno nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica essere esentati completamente o in parte dall'osservanza delle disposizioni di quest'ordine su domanda scritta presentata al Commissario di Zona.

Sezione 7. — La proibizione dell'uso dell'energia elettrica per l'illuminazione e altri scopi durante certe ore non preclude l'uso di altre forme d'illuminazione e di energia in tali ore.

ARTICOLO V

AMMONIMENTO DI ECCESSIVO CONSUMO

In caso di eccessivo consumo in qualsiasi distretto si effettuerà un'interruzione della corrente elettrica per tre minuti. Ricevendo tale avvertimento gli utenti avvertiti dovranno immediatamente ridurre il loro consumo, diversamente dopo un'ora di ammonimento la corrente sarà tolta per un periodo di due ore.

ARTICOLO VI

DESIGNAZIONE D'UN UFFICIALE RESPONSABILE

Designerò un Ufficiale di Zona che assumerà la responsabilità di far rispettare le disposizioni di quest'Ordine. Egli eserciterà tali funzioni ed emetterà ordini come gli ordini necessari al funzionamento ed al rispetto delle norme di queste Ordine.

ARTICOLO VII

PENALITA'

Sezione 1. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Ordine potrà essere privato della fornitura di energia elettrica per i suoi locali e stabilimento per il periodo di una settimana per la prima trasgressione, e di due settimane per la seconda e per ogni successiva trasgressione.

Sezione 2. — Chiunque contravvenga ad una qualunque disposizione del presente Ordine e sia trovato colpevole da una Corte Militare Alleata sarà punito con una pena pecuniaria e reclusione, e entrambe le pene a seconda della decisione della Corte. Inoltre la Corte potrà ordinare in tali casi la confisca degli apparecchi elettrici usati.

Sezione 3. — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Ordine dovranno essere denunciate all'Ufficiale da me designato, come da Art. IV, il quale ordinerà l'interruzione della fornitura di energia elettrica e/o denuncerà la trasgressione all'Ufficio Legale di Zona perchè il caso sia giudicato dai tribunali del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VIII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore il 20 gennaio 1947 alle ore 00.01.

Trieste addì 17 gennaio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col.
Commissario di Zona

Ordine di Zona No. 51

COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Poichè si considera opportuno costituire in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate Comitati Consultivi Provvisori dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori (chiamato qui in seguito l'Istituto), allo scopo di facilitare il funzionamento e svilire l'azione delle filiali di zona del predetto Istituto in relazione alle necessità risultanti dalle condizioni locali,

Per ciò io A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

COSTITUZIONE D'UN COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO

Un Comitato consultivo provvisorio dell'Istituto (chiamato qui di seguito il Comitato) viene col presente costituito con sede presso l'Ufficio provinciale di Trieste dell'Istituto.

Detto Comitato sarà costituito ed eserciterà le funzioni indicate nelle seguenti disposizioni.

ARTICOLO II

Il Comitato:

a) controllerà ed assicurerà l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle istruzioni del Governo Militare Alleato concernenti la concessione di benefici ed assistenza ai lavoratori registrati ed in genere l'ordinata amministrazione dell'Ufficio Provinciale;

b) esaminerà e sottoporrà al Governo Militare Alleato le questioni inerenti alla revisione dei contributi, alla concessione di assistenza pensionistica e medica, alla prevenzione ed alla prefilassi di malattie dei lavoratori, e farà i suoi suggerimenti per il miglioramento dei predetti servizi;

c) proporrà riduzioni temporanee delle indennità nel caso di una percentuale eccessivamente elevata di malattia o di razza maggiore;

d) studierà entro i limiti resi già aumentati dell'assistenza funeraria e dei premi di nuzialità e natalità;

e) esaminerà e darà la sua opinione in merito al bilancio ed i resoconti annuali dell'Ufficio Provinciale dell'Istituto che saranno sottoposti per l'approvazione al Governo Militare Alleato.

f) farà le sue proposte e darà la sua opinione sull'istituzione di Sezioni Professionali e Territoriali dell'Ufficio Provinciale;

g) nominerà Commissari di vigilanza e domicilio;

h) deciderà in merito agli appelli presentati dai membri eletti, dai rispettivi datori di lavoro e dal personale dell'Istituto contro le decisioni del direttore dell'Ufficio Provinciale in materia amministrativa e disciplinare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) delegherà un numero adeguato dei suoi membri (compreso il Direttore dell'Ufficio Provinciale) per formare una Commissione che si riunirà settimanalmente:
1) per decidere in merito a domande diverse da quelle indicate al paragrafo b) presentate dai membri iscritti a richiesta di premi straordinari o contributi straordinari a spese chirurgiche, mediche o farmaceutiche pagabili direttamente dai membri iscritti; e

2) per avviare mediante un'inchiesta preliminare la definizione da parte del Comitato degli appelli indicati a paragrafo b);
d) deciderà in merito all'espulsione e la sospensione temporanea dei membri iscritti.

ARTICOLO III

NOMINA DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato sarà composto dei seguenti membri:
a) Il Medico Provinciale,
b) Un rappresentante dell'Associazione Medica della Zona,
c) un rappresentante di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori nel territorio (Industria, Commercio, Banche ed Assicurazioni, ed Agricoltura) nominato dal Presidente di Zona su indicazione delle categorie interessate.

Sezione 2. — Il Governo Militare Alleato nominerà un membro del Comitato quale Presidente e due altri: uno scelto fra i datori di lavoro e l'altro fra i lavoratori, quali Vicepresidenti del Comitato. Il Direttore dell'Ufficio Provinciale agirà quale segretario.

Sezione 3. — I membri indicati a paragrafo c) Sezione 1 del presente Articolo rimarranno in carica per un periodo di 12 mesi, al termine dei quali potranno essere riconfermati in carica. Se membri vengono sostituiti durante questo periodo i nuovi membri rimarranno in carica per la parte del periodo non ancora scaduta.

Sezione 4. — I membri del Comitato, compreso il Presidente, non avranno diritto ad alcun indennizzo eccetuato il rimborso delle spese effettivamente incorse in relazione alle sedute del Comitato. Ai membri lavoratori saranno rimborsate le ore di lavoro perdute.

ARTICOLO IV

SEDUTE E DECISIONE DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato terrà la sua seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi. Il Presidente potrà convocare sedute straordinarie quando lo ritenga necessario e qualora almeno tre dei membri lo richiedano.

Sezione 2. — Ogni qualvolta il Presidente convocherà un'assemblea straordinaria o ordinaria del Comitato il segretario ne notificherà a ciascun membro ordinando i soggetti da essere discussi all'assemblea.

Sezione 3. — Le adunanze del Comitato saranno valide se all'assemblea parteciperà il Presidente e uno dei Vicepresidenti ed almeno la metà dei membri. Le decisioni saranno prese con voto di maggioranza. A parità di voti deciderà il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente che lo sostituirà.

Sezione 4. — I verbali di ogni seduta saranno conservati dal segretario e trasmessi in triplice esemplare al Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

Il presente Ordine sarà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 14 gennaio 1947.

A.H. GARDNER
Ten. Col. R.A.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine di Zona N. 13

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEI COMITATI CONSULTIVI PROVVISORI DELL' ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI

Poichè si considera opportuno costituire in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate Comitati Consultivi Provvisori dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori (chiamato qui di seguito l'Istituto), allo scopo di facilitare il funzionamento e svolgere l'azione delle filiali di zona del predetto Istituto in relazione alle necessità risultanti dalle condizioni locali,

perciò, IO, Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD del Reggimento Reale di Retribuzione, Commissario della Zona di Pola

O R D I N O :

ARTICOLO I

COSTITUZIONE D'UN COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO

Un Comitato consultivo provvisorio dell'Istituto (chiamato qui di seguito il Comitato) viene col presente costituito con sede presso l'Ufficio provinciale di Pola dell'Istituto.

Detto Comitato sarà costituito ed eserciterà le funzioni indicate nelle seguenti disposizioni.

ARTICOLO II

Il Comitato:

a) controllerà ed assicurerà l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle istruzioni del Governo Militare Alleato concernenti la concessione di benefici ed assistenza ai lavoratori assicurati ed in genere l'ordinata amministrazione dello Ufficio Provinciale;

b) esaminerà e sottoporrà al Governo Militare Alleato le questioni relative alla riscossione dei contributi, alla concessione di assistenza pecuniaria e sanitaria, alla prevenzione ed alla profilassi di malattie dei lavoratori, e farà i suoi suggerimenti per il miglioramento dei predetti servizi;

c) preparerà relazioni trimestrali delle indennità nel caso di una percentuale eccessivamente elevata di malattia e di forza maggiore;

d) stabilirà entro i limiti fissi gli ammontari dell'assistenza funeraria e dei premi di natalità e maternità;

e) esaminerà e darà la sua opinione in merito al bilancio ed i resoconti annuali dell'Ufficio Provinciale dell'Istituto che saranno sottoposti per l'approvazione al Governo Militare Alleato.

f) farà le sue proposte e darà la sua opinione sull'istituzione di Sezioni Professionali e Territoriali dell'Ufficio Provinciale;

g) nominerà Commissari di vigilanza a domicilio;

h) deciderà in merito ai reclami presentati dai membri eletti, dai rappresentanti dei datori di lavoro e del personale dell'Istituto contro le decisioni del direttore dell'Ufficio Provinciale in materia amministrativa e disciplinare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) delegherà un numero adeguato dei suoi membri (compreso il Direttore dell'Ufficio Provinciale) per formare una Commissione che si riunirà settimanalmente

b) per decidere in merito a reclami diversi da quelli indicati al paragrafo h) presentati dai membri eletti o richiesti di propri straordinari o contributi straordinari a spese chiaramente, ovvero e fraudolentemente sostenute direttamente dai membri eletti; e

2) per svolgere mediante un'inchiesta preliminare la definizione da parte del Comitato dei reclami indicato al paragrafo b);

d) deciderà in merito all'espulsione o la sospensione temporanea dei membri eletti.

ARTICOLO III

NOMINA DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato sarà composto dei seguenti membri:

a) Il Medico Provinciale,

b) Un rappresentante dell'Associazione Medica della Zona,

c) un rappresentante di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori nel territorio (Industria, Commercio, Banche ed Assicurazioni, ed Agricoltura) nominato dal Presidente di Zona su indicazione delle categorie interessate.

Sezione 2. — Il Governo Militare Alleato designerà un membro del Comitato quale Presidente e due altri; uno scelto fra i datori di lavoro e l'altro fra i lavoratori, quali Vicepresidenti del Comitato. Il Direttore dell'Ufficio Provinciale agirà quale segretario.

Sezione 3. — I membri indicati a paragrafo c) Sezione 1 del presente Articolo rimarranno in carica per un periodo di 12 mesi, al termine dei quali potranno essere riconfermati in carica. Se membri vengono sostituiti durante questo periodo i nuovi membri rimarranno in carica per la parte del periodo non ancora scaduto.

Sezione 4. — I membri del Comitato, compreso il Presidente, non avranno diritto ad alcun compenso, eccettuato il rimborso delle spese effettivamente incorse in relazione alle sedute del Comitato. Ai membri lavoratori sarà rimborsata la ore di lavoro perdute.

ARTICOLO IV

SESSIONI E DECISIONI DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato terrà la sua sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi. Il Presidente potrà convocare sessioni straordinarie quando lo ritenga necessario o qualora almeno tre dei membri lo richiedano.

Sezione 2. — Ogni qualvolta il Presidente convoca un'assemblea straordinaria o ordinaria del Comitato il segretario la notifica a ciascun membro indicando i soggetti da essere discussi all'assemblea.

Sezione 3. — Le decisioni del Comitato saranno valide se all'assemblea partecipano il Presidente e uno dei Vicepresidenti ed almeno la metà dei membri. Le decisioni saranno prese con voto a maggioranza. A parità di voto deciderà il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vice Presidente che lo sostituisce.

Sezione 4. — I verbali di ogni seduta saranno conservati dal segretario e trasmessi in triplice esemplare al Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

Il presente Ordine diverrà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato.

Pola, 22 gennaio 1947.

E.S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona N. 14

RESTRIZIONI SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

POICHE' l'ordine di Zona No. 12 del 6 novembre 1946, rettificato dall'Ordine di Zona No. 12 a) del 7 dicembre 1946, impone certe restrizioni sull'uso dell'energia elettrica; e

POICHE' la situazione dei rifornimenti di energia elettrica è attualmente migliorata ed è necessaria la revisione delle restrizioni sull'energia elettrica,

ORA, IO, Tenente-Colonnello E.S. ORDWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire Commissario della Zona di Pola,

ORDINO:

ARTICOLO I

ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI PRECEDENTI

L'Ordine di Zona No. 12 del 6 novembre 1946 e l'Ordine di Zona No 14a del 7 dicembre 1946 coi quali questo tratto vengono sostituiti dal presente Ordine.

ARTICOLO II

RESTRIZIONI SULL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Paragrafo 1. — a) Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l'illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 150 Kwo. mensili per ogni famiglia di quattro persone o meno. Per ciascuna persona oltre le quattro, l'assegnazione sarà aumentata di 30 Kwo. mensili, con un totale massimo di 300 Kwo. mensili.

b) Nei casi in cui delle case, appartamenti od altri locali d'abitazione, forniti di un solo contatore elettrico, sono stati adibiti come abitazione da più di una famiglia e l'unico uso comune è l'ingresso, l'anticamera o la scala, l'assegnazione per ciascuna famiglia sarà come disposto nel paragrafo a).

c) Nei casi in cui due o più famiglie vivono nella medesima casa, appartamento od altri locali che non sono stati adibiti come abitazioni separate e gli impianti adoperati in comune la cucina, la stanza da bagno, il gabinetto o le stufe di riscaldamento e l'energia elettrica è fornita per mezzo di un solo contatore, l'assegnazione dell'energia elettrica sarà del 75% dell'assegnazione stabilita nel paragrafo a) per ogni famiglia in più abitante in detti locali, e cioè 112 Kwo. mensili per ogni addizionale famiglia di quattro persone o meno, più 2,5 Kwo. mensili per ciascuna persona in più delle quattro, con un massimo di 225 Kwo. mensili.

Paragrafo 2. — a) In tutta la zona, fatta eccezione per quanto previsto nel paragrafo 3, la corrente dovrà essere tolta ogni settimana in 3 giorni feriali non consecutivi dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 13 alle 18.

b) Ogni domenica la corrente verrà tolta in tutta la zona dalle ore 7,30 alle 11 e dalle ore 13 alle 16.

c) In tutta la zona la corrente dovrà essere tolta ogni notte dalle ore 1 alle ore 1.30 dalle ore 3 alle 3,30 e dalle ore 5 alle 5,30.

Paragrafo 3. — Per diminuire l'effetto della restrizione per gli ospedali la sospensione specificata nel paragrafo 2 al sarcoma limitata alle ore 13-18. Gli utenti diretti degli ospedali che usufruiscono di questi circuiti preferenziali, dovranno osservare la sospensione elettrica dalle ore 7.30 alle 11.30.

Paragrafo 4. — Negozi, uffici e impianti commerciali, industriali e artigiani, compresi saloni da barbiere e da parrucchiere, non potranno far uso della corrente elettrica fra le ore 18.30 e le 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Paragrafo 5. — L'illuminazione elettrica di sale da ballo e locali di divertimento pubblico negli alberghi non potrà oltrepassare le ore 22,30 di ogni sera, salvo a quegli alberghi che potranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 60% del consumo medio settimanale riscontrato durante la prima lettura bimestrale dei contatori, del 1946.

Paragrafo 6. — Bar, caffè, ristoranti, sale da ballo e luoghi di divertimenti (eccettuati i teatri e cinema) non dovranno tenere in esercizio elettrico per nessun scopo fra le ore 22,30 e le 7,30 di ogni giorno ed inoltre dovranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 50% del consumo settimanale riscontrato nella prima lettura bimestrale del 1946.

Paragrafo 7. — I cinematografi potranno rimanere aperti soltanto nelle seguenti ore:

a) nei giorni feriali dalle ore 16 alle 23;

b) nelle domeniche dalle ore 16 alle 24.

Paragrafo 8. — L'intensità media dell'illuminazione stradale dovrà essere ridotta del 30%.

Paragrafo 9. — Tutte le imprese industriali ed artigiane dovranno ridurre il consumo di energia elettrica del 15% rispetto al consumo di energia elettrica effettuato nel novembre 1946, eliminando le ore lavorative in conformità agli accordi intervenuti fra l'Associazione degli Industriali, quella degli Artigiani, Sindacati Unici e la Camera del Lavoro, con l'approvazione del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

DIVIETI SULL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Paragrafo 1. — L'uso dell'energia elettrica per riscaldamento di ambienti, ad eccezione di quanto previsto nell'Articolo IV, è vietato in ogni specie di locali.

Paragrafo 2. — E' vietato l'uso dell'energia elettrica per l'illuminazione di vetrine e insegne luminose esterne o d'insegne pubblicitarie.

Paragrafo 3. — E' vietata l'illuminazione elettrica degli ingressi, atrii e sale tra il tramonto del sole ed il tramonto.

Paragrafo 4. — Fatte eccezione per quanto disposto nell'Articolo IV, è vietato l'uso dell'energia elettrica per riscaldamento d'acqua, per produzione di vapore o per distillazione.

Paragrafo 5. — E' vietato l'uso di accumulatori a scopo di illuminazione.

Paragrafo 6. — Sono del pari vietati nuovi allacciamenti a scopi industriali, commerciali e domestici.

ARTICOLO IV

ESENZIONI E MODIFICHE

Paragrafo 1. — Gli ospedali e le sale di consultazioni mediche potranno essere esentati dall'osservanza delle disposizioni di cui all'Articolo II - paragrafo 2 e 3 e all'Articolo III - paragrafi 1, 2 e 3, su richiesta scritta al Commissario di Zona.

Paragrafo 2. — I locali provvisti di generazione elettrica privata saranno esenti dalle osservanze delle disposizioni di questo Ordine.

Paragrafo 3. — I locali ed i tarmacchi di aeroporti saranno esentati dall'osservanza delle disposizioni di cui all'Articolo II - paragrafo 4.

Paragrafo 4. — I riscaldatori domestici d'acqua e le cucine non sono esentati dall'Articolo III - paragrafo 4.

Paragrafo 5. — Per ragioni di sicurezza, sarà permesso ai negozi di mantenere l'illuminazione interna fino non alle vetrine dei negozi in ragione di 20 Watts per ogni vetrina addetta a mostra, tra le ore 18,30 e le 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Paragrafo 6. — Stabilimenti e privati patrimoni, in circostanze eccezionali e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, saranno temporaneamente esentati in parte dall'osservanza delle disposizioni di questo Ordine, su richiesta presentata al Commissario di Zona.

Paragrafo 7. — Il divieto dell'uso dell'energia elettrica per l'illuminazione o per altri scopi non esclude l'uso di altre forme d'illuminazione o di energia in sua vece.

ARTICOLO V

AVVERTIMENTO DI CONSUMO ECCESSIVO

In caso di consumo eccessivo in qualche distretto sarà fatta una interruzione di tre minuti sul ritorcimento di corrente elettrica. Su ricezione di questo avvertimento, tutti gli utenti ridurranno immediatamente il loro consumo, altrimenti dopo diversi quindici minuti, il rifornimento verrà sospeso per un periodo di due ore.

ARTICOLO VI

NOMINA DI UN FUNZIONARIO

Sarà nominato da me un funzionario di Zona, che avrà la responsabilità di fare eseguire le disposizioni di quest'Ordine. Egli espleterà tale compito ed emetterà a mio nome gli ordini necessari all'attività ed all'esecuzione di quest'Ordine.

ARTICOLO VII

PENALITA

Paragrafo 1. — Ogni persona che violerà le disposizioni di quest'Ordine sarà passibile della sospensione immediata del ritorcimento di energia elettrica nei suoi locali o stabilimenti per un periodo di una settimana per la prima violazione e di due settimane per la seconda ed ogni seguente.

Paragrafo 2. — Su giudizio della Corte Militare Alleata, ogni persona che violerà qualche disposizione di quest'Ordine sarà punita con una multa, con la detenzione o con entrambe, secondo della decisione della Corte. Oltre a questo la Corte potrà, su tale giudizio, ordinare la confisca degli apparecchi elettrici.

Paragrafo 3. — Le violazioni alle disposizioni del presente Ordine saranno riferite al funzionario da me nominato, secondo l'Articolo IV, il quale ordinerà la cessazione del rifornimento di energia elettrica e riferirà la violazione all'Ufficiale Legale per il processo presso la Corte Militare Alleata.

ARTICOLO VIII

DATA EFFETTIVA

Quest'Ordine entrerà in vigore dalle ore 0001 del 25 gennaio 1947.

Fatto, 24 dicembre 1946.

E.S. ORPWOOD
Tenente Generale
Commissario di Zona, Italia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 84

COMMISSIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE AI VENDITORI AMBULANTI NEL COMUNE DI POLA — RETTIFICA ALL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 15

1. — Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

NOMINO

il Sig. KIRCHENKNOPF PAOLO quale membro della Commissione per il rilascio delle licenze ai Venditori Ambulanti nel Comune di Pola, in sostituzione del Sig. BALDESSARINI ORESTE, che ha dato le dimissioni.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 31 gennaio 1917.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 85

CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, POLA — RETTIFICA DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 21

1. — Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

NOMINO

il Sig. Ing. PEDROTTI FELICE, quale membro del Consiglio della Camera di Commercio, Pola, in sostituzione dell'Ing. DAVANZO PIERO, dimissionario.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 1 febbraio 1917.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 10

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

Pag.

No. 88 (70 rivedato) Conferca dei beni ed avocazione dei profitti di regime 113
No. 93 (91 D) Modifiche alle norme concernenti l'annonario ed il controllo dei cereali locali 127
No. 94 (41 E) Corte Straordinaria d'Assise 128

Ordine

No. 284 (217 B) Lavoro straordinario e permessi di presenza agli impiegati degli uffici statali 429
No. 285 (186 B) Concessione dell'indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati e rifugiato di certe specie di reggio 430
No. 307 Avvicendamento degli equipaggi delle marina mercantile 431
No. 309 Nuove tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 433
No. 312 Annullo della pena pecuniaria stabilita per violazioni alle norme relative ai registri di popolazione 434
No. 313 Dichiarazione di pubblica utilità e urgente necessità della costruzione di un raccordo stradale fra la strada statale No. 14 e la strada statale No. 55 — Comune di Duino-Aurisina 434
No. 314 Registrazione di società legittimamente prorogate 436
No. 316 Tariffe degli Archivi di Stato 436
No. 317 Autenticazione di firme di documenti privati 456
No. 323 (72 B) Riforma del regio di produzione dell'energia elettrica - Emendamento dell'Ordine No. 72 457

Ordine Amministrativo

No. 97 Facoltà concessa a Charles M. Monnosko d'autenticare firme su documenti privati 458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

		Pag.
No. 50 E	Restrizioni sull'uso della corrente elettrica	439
No. 51	Costituzione e funzioni del comitato consultivo provvisorio dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori	442

Zona di Pola

Ordine di Zona

No. 13	Istituzione e funzioni dei Comitati consultivi provvisori dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori	414
No. 14	Restrizioni sull'uso della corrente elettrica	416

Ordine Amministrativo di Zona

No. 84	Commissione per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti nel Comune di Pola — Rettifica all'Ordine Amministrativo di Zona No. 45	449
No. 85	Consiglio della Camera di Commercio, Pola — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 24	449

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 9 - 1 Febbraio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 89

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

POICHÉ si considera opportuno e necessario di modificare le disposizioni riguardanti la riscossione delle imposte allo scopo di ridurne il costo della specie e di semplificare le procedure esecutive, e

POICHÉ si considera necessario di modificare le disposizioni riguardanti la procedura della notifica ai contribuenti e la pubblicazione dei ruoli dei contribuenti,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.M.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

Art. 26 del Testo Unico 17 ottobre 1922, No. 1401;
Art. 1 del R. D. L. 30 giugno 1927, No. 1226;
Art. 2, 3 e 4 del R. D. L. 6 novembre 1930, No. 1463;
Art. 1 e 2 del R. D. L. 7 dicembre 1933, No. 1765;
Art. 10 della Legge 16 giugno 1939, No. 942.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO IN 3 RATE

Sezione 1. — Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, il pagamento delle imposte dirette è ripartito in tre rate quadrimestrali eguali che scadono alle epoche seguenti:

10 aprile, 10 agosto, 10 dicembre

Sezione 2. — Tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno sono pagate in tre rate uguali a partire dalla data, fra quelle anzidette, più prossima a quella della pubblicazione dei ruoli.

Sezione 3. — L'Intendente di Finanza ha la facoltà di disporre che il carico dei ruoli suppletivi di seconda serie delle imposte dirette sia ripartito in meno di tre rate e, se lo ritiene opportuno, anche in misura diversa per ciascuna rata.

ARTICOLO III

PUBBLICAZIONE DEI RUOLI DEI CONTRIBUENTI

Sezione 1. — I Presidenti Comunali pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutivi dall'Intendente di Finanza, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali la pubblicazione deve avvenire entro la data del 15 febbraio, per i ruoli principali e suppletivi prima serie, ed almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle rate di cui all'Art. II per gli altri ruoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — La pubblicazione dei ruoli è fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo entro la data del 20 febbraio per i ruoli principali e suppletivi prima serie e quaranta giorni prima della scadenza della prima rata per gli altri ruoli.

Sezione 3. — I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione con la scadenza successiva, alla quale la prima rata è pagabile unitamente alla seconda.

Sezione 4. — La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle scadenze fissate.

ARTICOLO IV

COMPILAZIONE DI RUOLI STRAORDINARI

Sezione 1. — L'Intendente di Finanza può autorizzare in ogni tempo la compilazione di ruoli straordinari per qualsiasi imposta ordinando la notifica a mezzo di avviso individuale che tiene luogo anche della cartella dei pagamenti. Se trattasi di ruoli straordinari che comprendono più contribuenti, può anche disporre che, in luogo della notifica individuale, sia eseguita la pubblicazione nelle forme ordinarie a mezzo affissi.

Sezione 2. — L'Intendente di Finanza può ridurre a meno di tre il numero delle rate per le somme iscritte nei ruoli straordinari ed ordinarie altresì il pagamento in unica soluzione.

ARTICOLO V

DEBITO D'IMPOSTA

Sezione 1. — Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma anche ai suoi aventi causa, ai termini dell'Articolo 1316 del Codice Civile, e salvo il regresso contro i coobbligati.

Sezione 2. — Ferma il disposto dell'Articolo 13 del R. D. L. 6 novembre 1930, No. 1401 i nuovi proprietari o possessori di immobili rispondono solidalmente con i precedenti proprietari o possessori di qualsiasi imposta gravante sugli immobili stessi iscritta a ruolo a loro di questi ultimi per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro nome.

ARTICOLO VI

NOTIFICA AL CONTRIBUENTE

Sezione 1. — Gli Esattori debbono entro il giorno sei del mese in cui si verifica la scadenza della prima rata successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Sezione 2. — Per la località in cui la notifica al contribuente incontra delle difficoltà straordinarie, l'Intendente di Finanza può, a richiesta dell'Esattore e previa approvazione del Presidente di Zona, ordinare il deposito delle cartelle presso il Presidente Comunale a disposizione dei contribuenti. Il rispettivo Ordine Intendentizio è pubblicato con manifesto affisso alla sede del Presidente Comunale entro il giorno 6 del mese in cui si verifica la scadenza della prima rata.

Sezione 3. — Le suddette cartelle saranno stampate in italiano e slavo oppure in quella delle due lingue che è usualmente parlata dal contribuente.

Sezione 4. — La cartella può anche essere notificata a mezzo posta raccomandata a carico dell'Esattore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 5. — Se l'obbligo della notifica non viene adempiuto nel detto termine, l'indennità di mora non sarà applicabile che dopo trascorsi venticinque giorni da quello della avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento.

ARTICOLO VII

LOCALITA' DI RISCOSSIONE

Sezione 1. — In uno o successivi, anche in più giorni degli otto anteriori all'ultimo giorno del mese di scadenza, l'Esattore od uno dei Collettori di cui all'Articolo 22 del T. U. 17 ottobre 1922, No. 1401, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione fissati nei capitolati d'appalto.

Sezione 2. — Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Sezione 3. — L'intendente di Finanza può, nell'ordine previsto dall'Articolo VI del presente Ordine, destinare quale luogo di riscossione un'altra località vicina indicandovi il giorno e l'ora fissati per la stessa.

ARTICOLO VIII

INDENNITA' DI MORA

Sezione 1. — Decorso l'ultimo giorno del mese relativo alla scadenza della rata di imposta dovuta il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulla somma non pagata, all'indennità di mora di centesimi sei per ogni lira del debito.

Sezione 2. — L'indennità di mora viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito nella precedente Sezione.

Sezione 3. — Qualora l'ultimo giorno del mese cada in giorno festivo, il contribuente ha facoltà di effettuare il pagamento nel giorno successivo non festivo.

Sezione 4. — Il contribuente però non è soggetto all'indennità di mora se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione di cui al primo comma dell'Articolo 31 del T. U. 12 ottobre 1922 No. 1401.

Sezione 5. — Le indennità di mora per ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'Esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, vanno a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

ARTICOLO IX

RUOLI SUPPLETIVI E SOVRAIMPOSTE

Sezione 1. — I ruoli principali o suppletivi delle sovraimposte e tasse locali e dei contributi a favore dei consorzi speciali e di altri Enti che, in base a leggi particolari, siano autorizzati a riscuotere a mezzo dell'Esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette, vanno ripartiti nelle rate quadrimestrali dell'anno in corso.

Sezione 2. — Anche le tasse o contributi d'ogni specie applicati a quota fissa non superiore a Lire 100 — anche per ogni contribuente, possono riscuotersi in unica soluzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — I ruoli che comprendono sovraimposte delegate alla Cassa Depositi e Prestiti, agli Istituti di precedenza da essa amministrati o al Tesoro o ad Enti parastatali a garanzia di prestiti possono andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

ARTICOLO X

VERSAMENTI DA PARTE DELL'ESATTORE

Il versamento da parte dell'Esattore previsto nell'Articolo 86 del T.U. 17 ottobre 1922 No. 1401, delle somme dovute allo Stato e alla Zona per imposte e sovraimposte di ogni specie deve essere effettuato:

per gli otto decimi entro il giorno cinque del mese successivo a quello di scadenza di ciascuna rata;

per gli ultimi due decimi entro il giorno cinque del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

ARTICOLO XI

VERSAMENTI DA PARTE DELLE RICEVITORIE

Il versamento da parte delle Ricevitorie degli ultimi due decimi previsti nel secondo capoverso dell'Articolo 87 del T.U. 17 ottobre 1922 No. 1401 deve essere effettuato non più tardi del decimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

ARTICOLO XII

LIMITAZIONE AI RUOLI IN PUBBLICAZIONE NEL 1947

Sezione 1. — L'applicazione del presente Ordine Generale rimarrà limitata alla riscossione dei tributi da iscriversi nei ruoli ordinari in pubblicazione nell'anno 1947.

Sezione 2. — La riscossione dei tributi iscritti nei ruoli dell'anno in corso dovrà continuare con l'osservanza delle modalità già in vigore.

ARTICOLO XIII

MODIFICAZIONE DEI TERMINI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

I termini prescritti dalle disposizioni vigenti e relativi alla suddivisione delle quote in rate bimestrali intendesi modificati in conformità alla suddivisione delle dette quote in rate quadrimestrali.

ARTICOLO XIV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 17 gennaio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 90 (32 A)

NUOVI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA

PREMESSO che si ritiene opportuna e necessaria la revisione delle aliquote dell'imposta generale sull'entrata e la modificazione delle relative disposizioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio"), e

PREMESSO che si ritiene necessario di abrogare l'Ordine Generale No. 32,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

a) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
Legge 1 novembre 1940, No. 1608;
Art. 6 e 7 del R.D.L. 3 giugno 1943, N. 452;
Art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, No. 223;
Art. 8b del R.D.L. 19 giugno 1940, No. 762;
Art. 2 della Legge 4 Luglio 1941, No. 770.

b) E' abrogato l'Ordine Generale N. 32, di data 19 dicembre 1945.

PARTE I

ALIQUOTE DELLA IMPOSTA SULL'ENTRATA E DELLA IMPOSTA PER LA IMPORTAZIONE DI MERCI DALL'ESTERO

ARTICOLO II

Con effetto dal 1 gennaio 1947 l'aliquota dell'imposta sulla Entrata è determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile ed è dovuta in massima per ciascun atto commesso relativo a merci o servizi per i quali l'esenzione non è prevista dalla legge in vigore, ad eccetto quanto sopra disposto dal presente Ordine Generale.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per la importazione di merci dall'estero, salvo quanto altrimenti disposto dal presente Ordine Generale.

ARTICOLO III

Per gli atti commessi relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sulla entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile:

a) uova di pollame;
b) burro;
c) margarina animale o vegetale;
d) formaggi, tanto duri che molli;
e) ricotta;
f) ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione, esclusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;
g) frutta fresca allo stato naturale o frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati;
h) legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche, conserve di pomodoro, escluse quelle che contengano altri condimenti;
i) pesce fresco, anche congelato;
j) pesci secchi, salati, in salamoia, anche preparati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati;
k) zucchero, a qualunque uso destinato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6% dell'entrata imponibile:

a) vini spumanti;
b) liquori ed aperitivi a base di alcool;
c) macchine fotografiche con o senza obiettivo;
d) obiettivi per macchine fotografiche;
e) pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;
f) essenze, estratti, polveri, escluso il borotalco, acque, pomate, creme, vaseline e smalti per toeletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza ed articoli usati ed applicati per toeletta;
g) pelli da pellicceria grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pelliccerie;
h) pietre preziose, comprese le pietre antotiche o semitifiche, ed esclusi le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;
i) lavori in oro ed in platino esclusi: lavori per uso industriale o di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente; antichità di ogni genere; curiosità, libri antichi, oggetti di collezione, compresi francobolli, pitture, acquarelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti o autori non viventi;
j) grammofoni, fonografi e dischi; fisarmoniche, pianoforti;
k) tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendiletti;
l) servizi da toeletta, fissi o portatili; servizi ed articoli per manicure;
m) fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toeletta, esclusi le spazzole, gli specchi ed i pettini;
n) collane, spille, bracciole, anelli, orecchini e braccialetti; gioiellerie d'imitazione o placcate o in materia non preziosa; brillanti chimici; perle finitate, perle romane; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro od oggetto di ornamento personale di qualunque specie e tipo;
o) lavori, incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglas ed in radiod, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli;
p) carte da gioco; servizi, articoli ed accessori per gioco;
q) fucili da caccia, articoli da caccia, esclusi le munizioni;
r) bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo; lavori in mosaico;
s) maioliche artistiche e di ornamento, comprese le terraglie e porcellane artistiche;
t) lavori in cuoio od in pelle, escluse le calzature; mobili in cuoio od in pelle, escluse le imitazioni;
u) mobili bar con o senza annessi servizi;
v) specchi incorniciati, specchi decorati;
w) lampadari da soffitto e da parete in bronzo od in cristallo, lampadari in metallo con pendenti in cristallo.

ARTICOLO V

Sui seguenti generi l'imposta non è dovuta per qualunque atto economico successivo, se l'imposta sull'entrata è stata pagata in base all'aliquota qui appresso stabilita, sull'atto economico riguardante l'introduzione del genere in commercio, in un luogo dove la Lira italiana ha corso legale:

1. — L'imposta sull'entrata nella misura del 4% è dovuta su:

a) frumento, granoturco, segala, riseone, orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali. Ogni atto economico successivo relativo ai summenzionati generi e loro sotto prodotti come per es. farina o pasta alimentare destinati all'alimentazione umana, compresa la vendita al dettaglio, è esente di imposta. L'imposta si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti

b) olii vegetali destinati all'alimentazione, compresa la vendita al dettaglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

II. — L'imposta sull'entrata nella misura del 2% è dovuta su:

a) libri, riviste, opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche.

1. — Tale imposta si applica in base al prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni e soltanto su un'operazione di vendita, comprensiva delle vendite successive e deve essere corrisposta dall'editore.

2. — Il prezzo di vendita al dettaglio deve essere stampato o impresso sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

3. — I giornali quotidiani o periodici sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

b) L'imposta sull'entrata non è dovuta su libri, riviste, opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche destinati alla vendita all'estero in ottemperanza alle norme stabilite dall'Intendenza di Finanza per la registrazione ed il controllo delle relative fatture.

III. — VINI

a) L'imposta sull'entrata dovuta sulla vendita dei vini comuni e di lusso, esclusi gli spumanti, sui mosti ed uve da vino, esclusi le vinacce, è determinata nella misura del 6% ed è pagabile una volta tanto per tutti gli atti economici precedenti e comprensivi di quello sul quale sia stata riscossa l'imposta di consumo;

b) L'imposta sull'entrata è dovuta con aliquota normale:

i) sui suddetti atti economici per la vendita al dettaglio;

ii) sulle vendite per uso industriale cui non sono applicabili le disposizioni dell'Art. 14 della Legge 19 giugno 1940, N. 762.

IV. — CARNE:

a) L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e caprino a norma delle disposizioni stabilite dall'Art. 14 della Legge 19 giugno 1940, N. 762 e dell'Art. 7 del R. D. L. 3 giugno 1943, N. 452, è determinata nella misura del 7%. Essa assorbe anche il tributo affecente il commercio dei grassi allo stato naturale.

b) Per importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e caprine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6% del valore determinato a norma dello Art. 18 della Legge 19 giugno 1940, N. 762.

V. — CARNI EQUINE

a) L'imposta sull'entrata per la vendita della carne di cavallo, mulo ecc. compresa la vendita del grasso allo stato naturale e delle salumerie è determinata nella misura del 6% ed è dovuta una volta tanto per tutti gli atti economici compresa la vendita al dettaglio.

b) Entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo, cuoio dalle vendite delle pelli, crini, peli ecc. sono soggette all'imposta sull'entrata con aliquota normale.

ARTICOLO VI

L'imposta dovuta a sensi degli articoli precedenti di quest'Ordine si applicherà sulle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo d'acquisto s'intende il prezzo dei prodotti maggiorato delle spese accessorie, (assicurazione, trasporto, materiale d'imballaggio non restituibile) e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo di imposta all'acquirente.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle vendite al dettaglio di articoli agricoli ed alle vendite casuali al minuto fatte da persone fisiche che non siano esercenti, come previste dagli Art. 35, 36 e 37 del R.D.L. 26 gennaio 1939, N. 10 salvo che l'imposta generale sulla entrata stabilita per la vendita al dettaglio sarà corrisposta assieme all'importo per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretti al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione e senza tener conto della loro ubicazione, l'imposta sarà corrisposta nella misura sopra indicata, salvo che l'imposta medesima sia stata pagata sul documento di trasferimento all'atto del passaggio dalla fabbrica o luogo di provenienza ai detti spacci o negozi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'imposta dovuta a tal passaggi si applica (a) in base al prezzo all'ingrosso più (b) o il prezzo all'ingrosso comprensivo dell'imposta.

Per il pagamento dell'imposta sull'entrata frazioni di una lira saranno arrotondate alla lira intera.

ARTICOLO VII

La competenza in via amministrativa nel pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'Art. 47 della Legge 19 giugno 1940, N. 762, è deferita all'Intendente di Finanza, quando l'importo non supera Lire 50.000.—, ed al Capo Divisione Finanza - G.M.A. negli altri casi.

Per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sull'entrata, il ricorso al C. M. A. - Divisione Finanza, avverso le ordinanze emesse dall'Intendente di Finanza a norma dell'Art. 65 della Legge 7 gennaio 1929, N. 4, è ammesso quando la pena pecuniaria prevista dalla Legge sia superiore nel massimo a Lire 50.000.—

PARTE II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI ABBONAMENTI, CONTROVERSIE E PENALITA'

ARTICOLO VIII

L'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Dirette sugli Affari di Trieste può determinare che speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata pagata in abbonamento siano applicati:

a) sugli atti economici risultanti dalla vendita di vegetali, frutta, pesci e fiori;

b) sugli atti economici effettuati dai venditori ambulanti, pasticcerie, bar, caffè, ristoranti, rivendite di vino, servizi di tassametri, vetture di piazza, motoscafi e battelli;

c) sugli atti economici effettuati da agenzie di cambio, commissionari di borsa e cambiovalute; artigiani, professionisti, spedizionieri, agenzie di città;

d) sugli atti economici derivanti dal commercio dei prodotti soggetti all'imposta erariale di fabbricazione o di consumo, dei combustibili fossili, dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici, dei prodotti alimentari conservati in recipienti appropriati per la diretta vendita al pubblico e dei prodotti di esclusiva importazione dall'estero, nonchè per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al pubblico di qualunque materia, merce o prodotto.

ARTICOLO IX

a) A decorrere dall'anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l'imposta sull'entrata deve essere corrisposta in abbonamento, qualora gli interessati non dimostrino, con la esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Ufficio del Registro, che sono in regola col pagamento della detta imposta.

b) Il rilascio del certificato da parte dell'Ufficio del Registro è gratuito.

ARTICOLO X

a) Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, il tributo è corrisposto in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del Registro entro il mese di febbraio.

b) I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno debbono dichiarare entro due mesi dall'inizio della attività stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sul quale l'Ufficio del Registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per tale ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) La cessazione definitiva dell'esercizio da diritto alla cessazione del pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si è verificata, a condizione che l'interessato entro 30 giorni da tale data ne faccia domanda per iscritto all'Ufficio del Registro competente. Quando la domanda sia presentata oltre il detto termine, l'esonero del pagamento dell'imposta decorre dal giorno della presentazione della domanda medesima.

d) Il rappresentante dell'Azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per i due anni precedenti.

e) Gli Uffici del Registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.

ARTICOLO XI

a) La dichiarazione presentata dal contribuente a norma dei I e II comma del precedente Articolo da luogo all'immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata.

b) Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza.

c) Quando l'entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l'Ufficio del Registro notifica a questi regolare avviso di accertamento.

d) Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l'Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, può, entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, produrre ricorso alla Commissione di Zona istituita a norma del successivo Articolo XII.

e) Il ricorso è motivato ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del Registro che provvede sul proposto alla Commissione illustrando con una succinta relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

ARTICOLO XII

a) Presso la Commissione di Zona delle Imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all'applicazione della imposta sulla entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento.

b) La Sezione è composta di un Vice-Presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti nominati dall'Intendente di Finanza.

c) Il Vice-Presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati o funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della Zona su proposta delle Camere di Commercio e dei Consigli professionali.

d) Il Governo Militare Alleato può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

e) Per la costituzione e il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni Amministrative delle Imposte.

f) I componenti della Sezione hanno tutti identica funzione senza ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà informato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di cui siano a conoscenza.

g) La decisione della Commissione è definitiva.

ARTICOLO XIII

a) La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del Registro con invito a pagare, entro venti giorni dalla notifica, la differenza d'imposta e la sovrattassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi le ventimila lire, l'Intendente di Finanza può concedere, su domanda dell'interessato, il pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con la osservanza delle norme stabilite dall'Art. 46 della Legge 19 giugno 1940, N. 762, e dall'Art. 117 del Regolamento approvato con R.D. 26 gennaio 1940, N. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Per la pena pecuniaria, nella quale eventualmente sia incorso il contribuente a norma del successivo Art. 14, si procede nei suoi confronti ai sensi della Legge 7 gennaio 1929, N. 47, in base al verbale di accertamento da redigersi dall' Ufficio del Registro.

c) E' data facoltà all'Ispettorato Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari di Trieste di emanare norme obbligatorie per l'assestamento definitivo dei canoni per l'anno 1946, nei confronti dei contribuenti che hanno assolto il tributo in abbonamento in base alla dichiarazione provvisoria.

ARTICOLO XIV

Le sanzioni previste per violazione alle disposizioni del presente Ordine sono le seguenti:

a) Chi omette di presentare nei termini le dichiarazioni prescritte dall'Art. X di questo Ordine incorre nella pena pecuniaria da Lire 500.— a Lire 10 000.— ed una sopratassa pari all'imposta dovuta. La sopratassa sarà ridotta di nove decimi (9/10) se il contribuente presenta la dichiarazione entro novanta giorni dal termine prescritto dall'Art. X del presente Ordine.

b) Per le dichiarazioni che risultino infedeli è comminata la pena pecuniaria da Lire 100.— a Lire 10.000.— ed una sopratassa pari all'imposta dovuta.

c) Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite col presente Ordine si applicano le sanzioni previste dalla Legge 19 giugno 1940, N. 762 e dal R.D.L. 3 giugno 1943, N. 452.

Le sanzioni previste dal comma b) di quest'Articolo si applicano anche quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente Art. XII, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

ARTICOLO XV

L'imposta sull'entrata nella misura stabilita dal precedente Art. III, è dovuta anche per gli atti economici seguenti concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati, per i quali il contributo è stato corrisposto una volta tanto.

ARTICOLO XVI

Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente Ordine, l'Intendente di Finanza, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, potrà assumere personale avventizio di ruolo, con le modalità, alle condizioni e col trattamento previsto del R.D.L. 1 febbraio 1937, N. 100 e successive modificazioni.

ARTICOLO XVII

ENTRATA IN VIGORE

a) Le disposizioni del presente Ordine si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1947.

b) L'imposta sull'entrata corrisposta dopo il 1 gennaio 1947 con una aliquota maggiore di quella stabilita dal presente Ordine non sarà sostituibile.

Trieste, addì 24 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 91

ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Premesso che si è considerato opportuno istituire una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali in sostituzione di quanto stabilito dagli Ordini Generali No. 38 e 38 B, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata il „Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sono abrogati gli Ordini Generali No. 38 e No. 38 B, rispettivamente di data 21 Gennaio 1946 e 1 Aprile 1946.

ARTICOLO II

Sezione 1. — Salvo quanto più sotto specificamente indicato tutti i provvedimenti contenuti nel D. L. C.P.S. 3 Gennaio 1947 n. 1, „Istituzione di una Imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali" e nel Decreto Ministeriale 3 Gennaio 1947 „Norme per l'applicazione del D. L. C.P.S. 3 Gennaio 1947, n. 1, relative alla importazione ed alla esportazione dei filati e manufatti tessili", dei quali è unita copia controdistinta come „Allegato", fanno parte integrante di quest'Ordine ed hanno lo stesso vigore ed effetto nel Territorio come se fossero qui riportati per intero.

Sezione 2. — Copia dei suindicati decreti trovasi depositata presso l'Intendenza di Finanza e l'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di ciascuna Zona.

ARTICOLO III

Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti su autorizzazione dello stesso, contenuti nei suddetti decreti, devono ritenersi abrogati e sostituiti con le parole: „Governo Militare Alleato" e „funzionari ed Enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato", e nulla di quanto contenuto in questo Ordine Generale può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano o persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone, proprietà od oggetti esistenti in questo Territorio.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio con effetto dal 4 Gennaio 1947.

Trieste, addì 24 Gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 266

DEFINIZIONE DI FATTO DI GUERRA AI FINI DEL RISARCIMENTO PER DANNO DI GUERRA

ATTESO che si consideri necessario che la definizione di fatto di guerra data dalla Legge 26 Ottobre 1940, n. 1543, sia estesa per includere certe altre categorie di fatti differenti da quelli previsti dall'Art. 2 della detta Legge, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I.

DEFINIZIONE DI FATTO DI GUERRA

L'Art. 2 della Legge 26 Ottobre 1940 n. 1543, è cancellato e sostituito dal seguente:

„È considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento per danno di guerra, ogni fatto compiuto da forze armate nazionali, alleate o non che, coordinato alle preparazione ed alle operazioni della guerra o anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra, è stato occasionato dalle medesime.

Ai fini del risarcimento per danno di guerra, anche le azioni di rastrellamento, le azioni di rappresaglia, i saccheggi, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari ed abusivi prelevamenti di beni mobili, sono considerati fatti di guerra se compiute da forze armate, includendo nelle medesime le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, a meno che tali fatti siano classificabili tra:

a) requisizioni od acquisti di materiali da parte di Forze Inglesi o Americane;

b) servizi prestati alle Forze Inglesi o Americane;

c) requisizioni di immobili da parte delle Forze Inglesi o Americane;

d) danni dipendenti da azioni che non siano di combattimento, da parte delle Forze Inglesi o Americane o connessi con le loro requisizioni.

Le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione, sono parimenti considerate fatti di guerra. La domanda di risarcimento per danni causati da tali fatti deve essere presentata non più tardi di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo Ordine o di sei mesi dalla data dell'esplosione se è posteriore a tale data. Tali termini sono perentori".

ARTICOLO II.

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, addì 24 Gennaio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 290

REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI ECONOMI E DEI VICE-SEGRETARI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D'ISTRUZIONE MEDIA-TECNICA

CONSIDERATO che si ritiene necessaria una revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli istituti e scuole d'istruzione media-tecnica, esistenti in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio"),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA

La tabella B annessa alla legge 18 giugno 1931, No. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica è sostituita dalla seguente:

SEGRETARI (Gruppo B)

Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12°;
Dopo 3 anni di servizio, segretario-economo, grado 11°;
Dopo 5 anni di servizio, segretario-economo di seconda classe, grado 10°;
Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito d'istituto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economo di prima classe, grado 9°.

ARTICOLO II

INQUADRAMENTO DEI SEGRETARI ECONOMI IN SERVIZIO

I segretari-economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945 negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica del Territorio sono inquadrati nei ruoli stabiliti dalle disposizioni dell'articolo I del presente Ordine.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nei ruoli di provenienza e richiesti dal precedente articolo I per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi all'undicesimo.

Limitatamente ai segretari-economi di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio prescritta per la promozione al grado 9° è ridotta ad anni nove.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

I segretari-economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

ARTICOLO III

INQUADRAMENTO DEI VICE-SEGRETARI IN SERVIZIO

I vice-segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945 negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica del Territorio sono inquadrati nei ruoli stabiliti dalle disposizioni dell'articolo I del presente Ordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dall'articolo I del presente Ordine per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

Per vice-segretari, di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio prescritta per l'inquadramento al grado 9° è di anni dodici.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto in seguito all'esito favorevole di un'apposita ispezione ordinata dalla Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

I vice-segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

ARTICOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COLLOCATO NEL NUOVO RUOLO

Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma del precedente articolo è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per effetto dell'inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell'anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza.

ARTICOLO V

FISSAZIONE DEGLI ESAMI

Con successivo Ordine saranno fissate le norme che disciplinano gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dall'Articolo I del presente Ordine.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 14 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
L'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 297 (106 H)

DISPOSIZIONI SULLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Poichè si ritiene opportuno e necessario di prorogare a tutto il 31 marzo 1947 le disposizioni in vigore sui limiti dello sblocco dei licenziamenti disposto al sensi dell'Ordine No. 106,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Sezione 1. — È prorogata a tutto il 31 marzo 1947 la validità delle disposizioni contenute nell'Articolo I, Sezione I, dell'Ordine N. 106 D, di data 28 agosto 1946, e negli Articoli II, III, IV, V e VI dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, e successive modificazioni.

Sezione 2. — È prorogata altresì a tutto il 31 marzo 1947 la validità delle disposizioni contenute nell'Articolo II dell'Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946, già prorogata in virtù dell'Ordine No. 280, di data 29 novembre 1946.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Salvo quanto specificatamente disposto nell'Articolo I, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 304 (162)

MODIFICHE ALL' ORDINE No. 162 — AMPLIAMENTO DELL' OSPEDALE INFANTILE

Poichè si ritiene opportuno e necessario di modificare la Sezione 1 dell'Articolo 1 dell' Ordine No. 162,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

MODIFICA ALL' ORDINE No. 162

La Sezione 1 dell'Articolo 1 dell' Ordine No. 162 è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione:

„Si autorizza col presente Ordine la costruzione di due padiglioni, per bambini lattanti e per bambini pre-tubercolotici, per l'ammontare totale che sarà stabilito dalla Divisione per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

i Lavori Pubblici ed approvato dalla Divisione per le Finanze, e che non potrà comunque eccedere l'importo di Lire 200.000.000—".

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 305

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A TIPO AGRARIO ESISTENTE A S. LORENZO (CAPRIVA)

CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di trasformare il corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Capriva) in corso biennale;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

TRASFORMAZIONE DEL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A TIPO AGRARIO ESISTENTE A S. LORENZO (CAPRIVA)

Il Corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Comune di Capriva) viene con ciò trasformato in corso biennale.

ARTICOLO II

INIZIO E DURATA DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE

L'effetto della trasformazione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico 1946/1947 (1 ottobre 1946) e sarà per ora temporaneo.

ARTICOLO III

RIPARTIZIONE DEI MAGGIORI ONERI

I maggiori oneri derivanti dalla trasformazione disposta coll'Articolo I del presente Ordine andranno a carico del Comune di Capriva, per quanto si riferiscono all'amministrazione, ed a carico del Governo Militare Alleato, per quanto si riferiscono al personale insegnante.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 17 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 306

DISPOSIZIONI CIRCA IL CORSO DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARATTERE INDUSTRIALE ESISTENTE A MARIANO DEL FRIULI

CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di trasformare il corso annuale di avviamento professionale a carattere industriale, a programma ridotto, esistente a Mariano del Friuli, in corso biennale con programma normale,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

TRASFORMAZIONE DEL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARATTERE INDUSTRIALE, A PROGRAMMA RIDOTTO ESISTENTE A MARIANO DEL FRIULI, IN CORSO BIENNALE CON PROGRAMMA NORMALE

Il corso annuale di avviamento professionale a carattere industriale, a programma ridotto, esistente a Mariano del Friuli viene trasformato in corso biennale con programma normale.

ARTICOLO II

INIZIO E DURATA DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE

L'effetto della trasformazione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico 1946/1947 (1 ottobre 1946) e sarà, per ora, temporaneo.

ARTICOLO III

I maggiori oneri derivanti dalla trasformazione disposta nell'articolo I del presente Ordine andranno a carico del Comune di Mariano del Friuli, per quanto si riferiscono all'amministrazione, ed a carico del Governo Militare Alleato, per quanto si riferiscono al personale insegnante.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, addì 14 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 308

INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI DELL' INDUSTRIA

Poichè si ritiene opportuno e necessario di emanare norme relative all' integrazione dei guadagni nell' industria nei casi di sospensione del lavoro in conseguenza delle restrizioni sul consumo dell'energia elettrica, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „il Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI PER RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL LAVORO PER MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA

Nei casi di riduzione o sospensione del lavoro dovuta alle restrizioni sul consumo dell'energia elettrica disposte dal Governo Militare Alleato, l'integrazione dei guadagni è compilata, nella misura prevista dalla Sezione 1 dell'Articolo VI dell' Ordine No. 166, di data 6 aprile 1946, sulla base della durata media settimanale dell'orario di lavoro che sarà effettuato nel periodo delle sei settimane decorrenti dal 20 gennaio al 2 marzo 1947 e, se necessario, nei successivi periodi di tre settimane ciascuno, in cui le restrizioni sull'energia elettrica venissero eventualmente prorogate.

ARTICOLO II

PROROGA DELL' INDENNITA' SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

L' indennità speciale di disoccupazione disposta con l' Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, viene prorogata sino al 31 marzo 1947.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Salvo quanto specificamente disposto nell'Articolo I, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 18 gennaio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 87

CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEL CENTRO AUTOTRASPORTI DEL DOTTOR ATTILIO INCARDONA

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — Il dott. Attilio INCARDONA, nominato coll'Ordine Amministrativo No. 8 di data Trieste, 2 ottobre 1945, Direttore del Centro Autotrasporti, cessa coll'entrata in vigore del presente Ordine dalle sue funzioni.

2 — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, il giorno 17 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 92

NOMINA PROVVISORIA DEL DOTT. FRANCO MAI AD AVVENTIZIO DI I.a CATEGORIA PRESSO LA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA

PREMESSO che il Sovraintendente Scolastico di Trieste ha suggerito la nomina del dott. FRANCO MAI ad avventizio di I.a categoria, gruppo A, e

PREMESSO che tale nomina è ritenuta opportuna;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili:

ORDINO:

1. — Il Dott. FRANCO MAI, impiegato presso la Sovraintendenza Scolastica di Trieste, è provvisoriamente nominato avventizio di I.a categoria, gruppo A, presso la Sovraintendenza stessa, con effetto dal 15 Agosto 1945.

2. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 24 Gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Errata - corrige

La Sezione III dell'articolo VII dell'Ordine No. 225 pubblicato nella Gazzetta No. 8, vol. II di data 16 gennaio 1947 pag. 338, va rettificata come segue:

„Sezione III. — Il valore venale del veicolo di cui alla Sezione 2 del presente Articolo è soggetto ai seguenti aumenti e riduzioni:

AUMENTI:

(1) 10% nel caso di carrozzerie costruite fuori serie;

(2) 5% nel caso di tappezzerie in pelle;

(3) Il valore delle gomme esistenti sul veicolo al momento della requisizione, se lo stesso non è fornito di un treno completo di cinque (5) gomme".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 123

NOMINA A UN POSTO VACANTE NELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA DI GORIZIA

Premesso che la Commissione di Epurazione di Prima Istanza per la Zona di Gorizia è stata costituita con Avviso di Zona No. 1 in data 24 luglio 1945,

Premesso che in seguito alla morte del Presidente di detta Commissione, Dott. Arturo Sebastiano, il posto di questi si è reso vacante,

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi coll'Ordine Generale No. 7, Sezione 3,

ORDINO:

che il su menzionato posto vacante sia ricoperto dal Sig. CANEVA PIETRO.

Quest'Ordine entra in vigore alla data in cui è da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 1 gennaio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona, Gorizia

Ordine di Zona N. 124

NOMINA DI MILANO ANGELO A COMMISSARIO PER L'ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI DI GORIZIA

Io, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

ORDINO:

che MILANO Angelo sia temporaneamente nominato Commissario per l'Ente Nazionale Lavoratori di Gorizia.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 27 novembre 1946.

Datato a Gorizia, addì 13 gennaio 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona, Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 78

SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'OSPEDALE "SANTORIO SANTORIO"

RETTIFICA DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 45

1. — Io, Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo temporaneamente NOMINO

Avv. BACICCHI Giuseppe

quale membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale "Santorio Santorio" di Pola, al posto del Dott. Petronio Bartolomeo, che ha dato le dimissioni.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 4 gennaio 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 79

SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE LICENZE COMMERCIALI

RETTIFICA DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA N. 12

1. — Io, Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il signor

FRANCESCHINI Romeo

quale membro della Commissione Licenze Commerciali di Pola, in sostituzione del signor SOPPA Gaetano che ha dato le dimissioni.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 13 gennaio 1947.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMISSIONE D'EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA
TRIESTE

II LISTA

La Commissione, considerando le dichiarazioni presentate nei suoi riguardi secondo quanto previsto dalla Sezione IX dell'Ordine Generale 7 e dalla Sezione IX dell'Ordine Generale 8 ha deciso quanto segue:

I SEZIONE

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Autori Emidio	Ferrovie dello Stato	1 anno sosp.
Bressanleri Luigi	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Bussolà Mauro	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Colombo Paolo	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Di Maio Vito	Az. Aut. Stat. Strada	12 mesi sosp.
De Delli Umberto	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
De Zan Paolo	Poste e Telegrafi	retrocessione di grado
Fagone Baldasso Fabio	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Ferlan Massellino	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Palermo Nicola	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Justolin Mario	Poste e Telegrafi	3 mesi sosp.
Lincoln Abbondio	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Lorenzini Alberto	Ferrovie dello Stato	12 mesi sosp.
Mangano Attilio	Ferrovie dello Stato	12 mesi sosp.
Natale Giacomo	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
Pinto Giovanni	Poste e Telegrafi	licenziamento
Panzani Guido	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
Rosso Aldo	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Santicchi Giuseppe	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Sarno Eleuterio	Ferrovie dello Stato	4 mesi sosp.
Scheinmaria Pompeo	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Tessaro Mariano	Poste e Telegrafi	1 mese sosp.
Longhi Terzo	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Rotina Stefano	Ferrovie dello Stato	3 mesi sosp.
Rettio Antonio	Ferrovie dello Stato	12 mesi sosp.
Brunetti Bruno	Motorizz. Civile	6 mesi sosp.
Bressan Emilia	Genio Navale	domanda per reintp. respinta
Guido Camillo	Ferrovie dello Stato	2 mesi sosp.
Di Cicala Agostino	PP. TT.	3 mesi sosp.
Gasparini Silva	Genio Navale	domanda per reintp. respinta
Lesetti Amedeo	Ferrovie dello Stato	15 mesi sosp.
Mucantti Rosetta	Genio Navale	domanda per reintp. respinta
Paoli Bianca	Genio Navale	domanda per reintp. respinta
Ritoni Alfonso	Ferrovie dello Stato	licenziamento
Stefani Olimpia	Genio Navale	domanda per reintp. respinta
Suchich Teodora	Genio Navale	domanda per reintp. respinta
Valdrè Umberto	PP. TT.	6 mesi sosp.
Zuta Alma	Genio Navale	domanda accettata

II SEZIONE

Ferrari Rodolfo	A.C.E.G.A.T.	1 anno sosp.
Clari Marcello	A.C.E.G.A.T.	6 mesi sosp.
Del Cielo Umberto	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Gavardina Giuseppe	A.C.E.G.A.T.	6 mesi sosp.
Galante Felice	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Chelussi Carlo	Italia	licenziam. (o deferito alla Corte di Assise)
Lissi Giovanni	A.C.E.G.A.T.	6 mesi sosp.
Ortolani Bruno	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Paoletti Vittorio	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
Seravalle Lodovico	A.C.E.G.A.T.	licenziamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Spataro Costanzo	Lloyd Triestino	3 mesi sosp.
Zoppolato Ferruccio	Comune	licenziamento
Zoppolato Ferruccio	I.A.M.L.	licenziamento
Limoni Giovanni	Vigili Urbani Monfalcone	domanda per reimp. respinta
Feraccini Attilio	A.C.E.G.A.T.	licenziamento
	III SEZIONE	
Sigon Ettore fu Edoardo	—	15 mesi sosp.
Zoldan Paolo fu Giuseppe	—	10 mesi sosp.
	IV SEZIONE	
Blasizza Olivo	C.R.D.A. M.R.N.	2 mesi sosp.
Costantini Romeo	Arsenale Triestino	licenziamento
Calligaris Marcello	Aquila	6 mesi sosp.
Croci-Crusich Giuseppe	C.R.D.A. S. Rocco	licenziamento
Lemar Valentino	C.R.D.A. - M.R.A.	2 mesi sosp.
Colussi Paolo	C.R.D.A. - M.O.E.M.	2 mesi sosp.
Daniele Giacinto	C.R.D.A. - M.R.N.	1 mese sosp.
Imperiali Giovanni	C.R.D.A. - Centrale	1 anno sosp.
Luglio Mario	ARSENALE TRIESTINO	licenziamento (m.o.)
Moreu Rodolfo	C.R.D.A. M.R.N.	6 giorni sosp.
Menegazzi Virgilio	ILVA	9 mesi sosp.
Marocco Mario	C.R.D.A. S. Rocco	3 mesi sosp.
Mottiani Bruno	C.R.D.A. S. Rocco	8 mesi sosp.
Perez Giuseppe	C.R.D.A. M.R.A.	licenziamento
Prosperi Giuseppe	C.R.D.A. M.R.N.	3 mesi sosp.
Svanut Cirillo	ILVA	licenziamento
Vidon Silvio	C.R.D.A.-M.R.N.	6 giorni sosp.
Visintin Luigi	C.R.D.A.-M.R.N.	6 giorni sosp.
Verando Ardonio	C.R.D.A.-M.R.N.	1 mese (m.o.)
Zanella Nicolò	C.R.D.A.-S. Rocco	1 anno sosp.
Zacconi Giovanni	C.R.D.A.-M.R.N.	6 mesi sosp. (m.o.)
Mosca Vittorio	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Piccoli Aureliano	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Privileggi Gino	C.R.D.A.	8 mesi sosp.
Subo Attilio	Arsenale Triestino	1 mese sosp.
Posani Elia	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Pezzotto Erminio	ILVA	15 giorni sosp.
Panci Renato	ILVA	1 mese sosp.
Calfuzzi Giulio	ILVA	6 mesi sosp.
Pizzi Giulio	SOLVAY & Co.	4 mesi sosp.
Cucinotta Francesco	ILVA	15 giorni sosp.
Patuzzi Antonio	C.R.D.A.	licenziamento
Spazzapan Guido	C.R.D.A.-F.M.S.A.	2 mesi sosp.
Dempoti Lesme	ILVA	6 mesi sosp.
Mauri Luigi	ILVA	3 mesi sosp.
Corani Teodoro	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Ragni Giuseppe	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Broili Giorgio	ILVA	9 mesi sosp.
Sainchia Massimo	AQUILA	6 mesi sosp.
Petrolon Salvatore	ILVA	licenziamento
Petruzzelli Antonio	ILVA	5 mesi sosp.
Barile Fabrizio	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Orsatto Michele	C.R.D.A.	4 mesi sosp.
D'Agostini Angelo	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Moretti Antonio	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Pin Giovanni	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Dusmelli Antonio	Arsenale Triestino	licenziamento
Vicenzin Giuseppe	C.R.D.A.	7 giorni sosp.
Slaussen Aurelio	C.R.D.A.	15 giorni sosp.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME	OCCUPAZIONE	DECISIONE
Valentini Remo	Solvay & Co.	3 mesi sosp.
Calligaris Marcello	Aquila S.A.	6 mesi sosp.
Devescovi Giovanni	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Zanolla Nicolò	C.R.D.A.	1 anno sosp.
Corno Antonio	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Passeo Martino	C.R.D.A.	licenziamento
Donvito Eugenio	C.R.D.A.	10 giorni sosp.
Manor Quirino	C.R.D.A.	15 giorni sosp.
Fontanini Luigi	Arsenale Triestino	1 anno sosp.
Bacudi Giovanni Dom.	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Carlet Domenico	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Piergan Bonifacio	C.R.D.A.	1 mese sosp.
Grilli Flavio	ILVA	4 mesi sosp.
Mattioli Vittorio	ILVA	4 mesi sosp.
Brezza Vincenzo	ILVA	3 mesi sosp.
Zamponi Alfredo	C.R.D.A.	licenziamento
Rosso Jacopo	C.R.D.A.	licenziamento
Privitello Pietro	Assicurazioni Generali	5 mesi sosp.
Prosa Aurelio	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Privilegi Mario	C.R.D.A.	2 mesi sosp.
Riedlhoff Ernesto	Assicurazioni Generali	2 mesi sosp.
Malattieri Tullio	C.R.D.A.	licenziamento
Pozzar Enrico	C.R.D.A.	licenziamento
Vanon Mario	C.R.D.A.	3 mesi sosp.
Chiandotto Giuseppe	C.R.D.A.	8 giorni sosp.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 9

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Pag.

Ordine Generale

No. 89 Provvedimenti riguardanti le riscossioni delle imposte 383

No. 90 (32 A) Nuovi provvedimenti concernenti l'imposta generale sulla entrata..... 387

No. 91 Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali..... 393

Ordine

No. 266 Definizione di fatto di guerra ai fini del risarcimento per danno di guerra 391

No. 290 Revisione dello stato giuridico-economico dei segretari economi e dei vice segretari degli Istituti e scuole d'istruzione media tecnica 395

No. 297 (166 H) Disposizioni sulla chiusura dei licenziamenti 397

No. 304 (162) Modifica all'Ordine No. 162 — Ampliamento dell'Ospedale Infantile 397

No. 305 Disposizioni concernenti il corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Capriva)..... 398

No. 306 Disposizioni circa il corso di avviamento professionale a carattere industriale esistente a Marano del Friuli..... 399

No. 308 Integrazione dei guadagni dell'industria..... 400

Ordine Amministrativo

No. 87 Cessazione dalle funzioni di direttore del Centro Autotrasporti del dott. Attilio Isaardoni 400

No. 92 Nomina provvisoria del dott. Franco Mai ad avventizio di 1 categoria presso la Sovraintendenza Scolastica 401

ERRATA-CORRIGE 401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

		Pag.
No. 123	Nomina di un posto vacante nella Commissione di Epurazione di prima istanza di Gorizia	412
No. 124	Nomina di Milano Angelo a Commissario per l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori di Gorizia	412

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 78	Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale „Santorio Santorio" — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 48	413
No. 79	Sostituzione di un membro della Commissione licenze commerciali — Rettifica dell'Ordine Amministrativo di Zona No. 12	413

PARTE III

Appendice	Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio	106

0520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

☆

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 8 - 15 Gennaio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 64 (54 C)

AUMENTO E CONTROLLO DEI CANONI LOCATIZI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno ed utile ai proprietari di immobili, agli affittuari ed al pubblico in genere di apportare alcune modifiche ed aggiunte all' Ordine Generale No. 54, concernente l'aumento ed il controllo dei canoni locatizi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

PARTE I

AUMENTO DI CANONI LOCATIZI; RAPPORTO TRA PROPRIETARIO ED AFFITTUARIO DIRETTO

ARTICOLO I

AUMENTO DI CANONI LOCATIZI

Sezione 1. — Il paragrafo *a)* della Sezione 2, dell'Articolo 1, dell' Ordine Generale No. 54, viene modificato con la seguente aggiunta:

„A decorrere dal 1 febbraio 1947, i proprietari di immobili situati nel Territorio possono, rispetto ai loro affittuari diretti, aumentare del 70% il canone locatizio legale in conformità all' Ordine Generale No. 54, in vigore alla data dell' Ordine Generale N. 64".

Sezione 2. — Il paragrafo *b)* della Sezione 2, dell'Articolo 1, dell' Ordine Generale No. 54, viene modificato con la seguente aggiunta:

„A decorrere dal 1 febbraio 1947, i proprietari di immobili situati nel Territorio, possono aumentare i canoni locatizi, rispetto ai loro affittuari diretti, nelle misure seguenti:

(a) per immobili adibiti ad uso d'uffici per professionisti, del 100 per cento del canone locatizio legale in conformità all' Ordine Generale No. 54, in vigore alla data dell' Ordine Generale No. 64.

(b) per immobili adibiti ad uso diverso da quello d'uffici per professionisti, del 200 per cento del canone locatizio legale in conformità all' Ordine Generale No. 54, in vigore alla data dell' Ordine Generale No. 64".

Sezione 3. — I proprietari di immobili che siano stati affittati per la prima volta posteriormente all' 8 settembre 1943 e prima della data di entrata in vigore del presente Ordine, possono aumentare i canoni locatizi, rispetto ai loro affittuari diretti, nella misura del 70 per cento del canone fissato ai sensi della Sezione 3, dell' Articolo 1, dell' Ordine Generale No. 54.

ARTICOLO II

CANONI LOCATIZI DI IMMOBILI PRESI IN LOCAZIONE DA ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA

Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dalla Sezione 1, Articolo 1, del presente Ordine, purchè in essi non sia svolta un'attività commerciale.

ARTICOLO III

CANONI LOCATIZI RELATIVI AD IMMOBILI RIPARATI

Sezione 1. — I limiti dei canoni locatizi stabiliti nella Sezione 2, paragrafi „a" e „b" nella Sezione 3, Articolo 1, dell' Ordine Generale No. 54, modificati dall'Articolo 1, Sezione 1, 2 e 3, del presente Ordine, non si applicano quando, successivamente alla data del 7 maggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1946, sono state apportate all' immobile importanti opere di riparazione o riattamento necessarie per la conservazione dell' immobile stesso, ed anche in caso di immobili danneggiati per fatti di guerra, ricostruiti ai sensi degli Ordini Generali No. 14 e No. 27 del Governo Militare Alleato.

Sezione 2. — Per tali immobili l'aumento è determinato in modo da garantire un interesse non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell' immobile.

ARTICOLO IV

CANONI LOCATIZI DI NUOVI IMMOBILI, DI IMMOBILI COMPLETAMENTE DISTRUTTI E RICOSTRUITI E DI VECCHI IMMOBILI AFFITTATI PER LA PRIMA VOLTA

Sezione 1. — È concessa la libera contrattazione dei canoni locatizi di immobili e locali non previsti dalle disposizioni dell'Articolo III che siano stati ricostruiti posteriormente alla data del 7 maggio 1945, nei casi in cui a seguito di tale ricostruzione o costruzione i locali siano stati resi abitabili.

Sezione 2. — Qualora il proprietario degli immobili indicati nella Sezione 1 del presente Articolo non abbia affittato i locali o non li abbia personalmente occupati a scopo di abitazione permanente entro il termine di un anno dal giorno in cui ha ottenuto dal Genio Civile il relativo decreto di abitabilità, l' Ufficio Alloggi del Comune nel cui territorio si trova l' immobile, sarà autorizzato a requisirlo e l' Ufficio Reclamo per gli Affitti lo affitterà ad un canone locatizio equo, tenuto conto della spesa sostenuta dal proprietario, rispettivamente per la costruzione o per la ricostruzione.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SUBLOCAZIONE

ARTICOLO V

RAPPORTO FRA L' AFFITTUARIO DIRETTO ED IL PRIMO SUBINQUILINO

Sezione 1. — L'affittuario diretto d' immobili adibiti ad uso d'abitazione è autorizzato a subaffittare una parte dell' immobile anche nel caso che il contratto d'affitto stipulato col proprietario contenga una clausola contraria. Il subaffitto per uso diverso da quello d'abitazione è da intendersi tuttavia vietato tranne nel caso che il proprietario dell' immobile ne dia espressa autorizzazione scritta.

Sezione 2. — A decorrere dal 1 febbraio 1947 gli affittuari diretti di immobili situati nel Territorio, possono aumentare i canoni locatizi nei riguardi dei primi subinquilini, applicando le percentuali fissate ai paragrafi *a), b), c)* e *d)* della Sezione 2 dell'Articolo II dell' Ordine Generale No. 54, ai canoni locatizi aumentati ai sensi degli Articoli I e II del presente Ordine Generale; è abrogata qualsiasi disposizione della Sezione 4 dell' Articolo II dell' Ordine Generale No. 54 incompatibile con quanto disposto nella presente Sezione.

Sezione 3. — La Sezione 6 dell'Articolo II dell' Ordine Generale No. 54 è abrogata e sostituita dalla seguente:

"A decorrere dal 1 febbraio 1947, non potrà venir proposto, richiesto, pagato o ricevuto, in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo, un canone locatizio superiore a quello sopra stabilito".

ARTICOLO VI

PRESUNZIONE DELLA SUBLOCAZIONE

Sezione 1. — Si presume l'esistenza della sublocazione quando l' immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'affittuario, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone sfollate a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — La presunzione stabilita nella Sezione 1 del presente Articolo non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile soltanto all'affittuario.

ARTICOLO VII

PARTECIPAZIONE DEL PROPRIETARIO AI CANONI LOCATIZI PERCEPITI DALL'AFFITTUARIO DIRETTO

Sezione 1. — L'affittuario diretto che abbia subaffittato l'immobile è obbligato a decorrere dal 1 febbraio 1947, a corrispondere al proprietario:

a) per immobili subaffittati non ammobiliati o ad uso diverso da quello di abitazione, una somma pari alla metà della differenza esistente tra il canone locatizio legale pagato dal primo subinquilino ai sensi del presente Ordine Generale e quello da lui dovuto al proprietario;

b) per immobili subaffittati dopo esser stati ammobiliati dall'affittuario diretto una somma pari ad un terzo della differenza indicata al paragrafo *a)* della presente Sezione.

Sezione 2. — L'affittuario diretto che subaffitta deve dare comunicazione al proprietario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine Generale e, per quanto riguarda sublocazioni future, entro lo stesso termine dalla data del contratto di sublocazione.

Sezione 3. — Si presume che l'affittuario diretto abbia subaffittato l'intero immobile quando non vi dimora permanentemente.

ARTICOLO VIII

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL PROPRIETARIO E L'AFFITTUARIO DIRETTO

Sezione 1. — In caso di subaffitto il proprietario dell'immobile ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto concluso con l'affittuario diretto:

1) se l'affittuario diretto ha omesso di fare la comunicazione prescritta dalla Sezione 2 del presente Articolo, nonostante diffida del proprietario e decorsi quindici giorni da questa;

2) se l'affittuario ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l'obbligo di partecipazione a favore del proprietario dell'immobile di cui alla Sezione 1 del precedente Articolo;

3) se l'affittuario ha subaffittato l'immobile senza essere autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione, oppure se ha subaffittato l'intero immobile avuto in locazione.

Sezione 2. — Se il subaffitto dell'intero immobile è stato stipulato anteriormente al presente Ordine Generale, il primo subinquilino può chiedere al proprietario di subentrare all'affittuario diretto nel contratto di locazione, ed il proprietario non può opporvisi, salvo che sussistano l'abuso dell'immobile locato, ragioni di moralità o altri gravi motivi.

PARTE III

OBBLIGO DI RIMBORSO AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA SERVIZI PRESTATI

ARTICOLO IX

GENERE DEI SERVIZI E RIPARTO DEI MAGGIORI ONERI

Sezione 1. — A decorrere dal 1 febbraio 1947, gli affittuari diretti di immobili forniti di servizi di:

a) portiere,
b) illuminazione e pulizia delle scale,
c) ascensore o riscaldamento centrale,
d) pulizia di cortile,

debbono rimborsare al proprietario dell'immobile la differenza fra il costo attuale di tali servizi ed il costo degli stessi alla data dell'8 settembre 1943, differenza qui in appresso determinata quale maggior onere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — L'importo dei maggiori oneri è ripartito fra tutti gli affittuari diretti che beneficiano dei servizi di cui alle lettere „a" e „b" della precedente Sezione in proporzione al numero dei vani usati in ogni appartamento.

Sezione 3. — L'importo dei maggiori oneri concernenti l'uso dell'ascensore è ripartito fra tutti gli affittuari diretti che ne beneficiano, in proporzione al numero dei piani e dei vani usati in ogni appartamento.

Sezione 4. — L'importo dei maggiori oneri concernenti il riscaldamento centrale è ripartito fra tutti gli affittuari diretti in proporzione al numero dei termosifoni installati nei rispettivi appartamenti.

Sezione 5. — L'importo dei maggiori oneri derivanti dalla pulizia dei camini è computato separatamente per ciascun affittuario diretto.

PARTE IV

DECISIONE DI CONTROVERSIE

ARTICOLO X

DECISIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE

Gli Uffici Reclami per gli Affitti di cui all'Articolo IV dell'Ordine Generale No. 54, esamineranno e decideranno tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Ordine in conformità a quanto disposto negli Ordini Generali No. 54 e No. 54 B.

ARTICOLO XI

COMPETENZA DEGLI UFFICI RECLAMI PER GLI AFFITTI CIRCA ALTRE CONTROVERSIE

Agli Uffici Reclami per gli Affitti sono devolute:

1) le controversie relative alla revisione dei canoni locatizi a norma del R. D. L. 24 marzo 1942, No. 200, tuttora pendenti dinnanzi alle autorità previste nell'Articolo 1 del R. D. L. stesso;

2) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione a norma del R. D. L. 29 agosto 1942, No. 1189, tuttora pendenti dinnanzi alle autorità previste nell'Articolo 1 del R. D. L. stesso;

3) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione dei canoni locatizi dovuti per immobili danneggiati da eventi bellici, a norma dell'Articolo 6 del R. D. L. 28 gennaio 1943, No. 102;

4) le controversie, anche se pendenti, relative all'aumento dei canoni locatizi a norma del sesto comma dell'Articolo 13 del R. D. L. 16 giugno 1936, No. 1357, e del sesto comma dell'Articolo 2 del R. D. L. 12 marzo 1941, No. 142.

ARTICOLO XII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data del 1 febbraio 1947.

TRIESTE addì 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Generale N. 85 (73 B)

MODIFICAZIONE DELL' ORDINE GENERALE No. 73 — ELENCO DEI GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE

POICHÈ nell'Articolo 1, Sezione 2, dell' Ordine Generale No. 73, nell' elencare i giorni festivi religiosi riconosciuti dalla legge, è stata erroneamente indicata la data del 14 gennaio come quella del Patrono della città di Gorizia, mentre tale data risulta essere il 16 marzo;

RITENUTA la necessità di modificare in tal senso l'Articolo 1, Sezione 2 dell' Ordine suddetto;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, SEZIONE 2, DELL' ORDINE GENERALE No. 73

L'Articolo 1, Sezione 2, dell' Ordine Generale No. 73 è col presente Ordine modificato nel senso che, in sostituzione della data del 14 gennaio, dovrà essere letta quella del 16 marzo come corrispondente alla festa del Patrono della città di Gorizia.

ARTICOLO II

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 dicembre 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Generale N. 86 (40 B)

EMENDAMENTO ALL' ORDINE GENERALE No. 81 (55 B) — PERCENTUALE DOVUTA AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELLA VENEZIA GIULIA

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di emendare l' Ordine Generale No. 81 e di provvedere all'aumento dei proventi in favore del Consorzio per la tutela della pesca, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

REVISIONE DELLA PERCENTUALE SPETTANTE AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA PESCA

L'Articolo I dell' Ordine Generale 81 (55 B) è sostituito dal seguente:

„La seguente Sezione II è aggiunta all'Articolo V dell' Ordine Generale No. 55 di data 19 giugno 1946.

„Ciascun centro per la raccolta del pesce pagherà al Consorzio per la Tutela della Pesca nella Venezia Giulia (qui appresso chiamato „Consorzio") 30% delle somme incassate come quota parte per la raccolta, manipolazione e distribuzione del pesce."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1 ottobre 1946.

TRIESTE, 31 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.,
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 225

DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI REQUISIZIONE DEGLI AUTOVEICOLI REQUISITI DALLE AUTORITA' ALLEATE

POICHE' si ritiene opportuno e necessario di emanare disposizioni per la presentazione di reclami relativi all'uso, al deterioramento, al danneggiamento ed alla perdita di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e per la fissazione ed il pagamento degli importi dovuti per tale uso, deterioramento, danneggiamento o perdita, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio")

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

La Commissione istituita ai sensi della Sezione I, dell'Articolo III, del presente Ordine sarà qui di seguito chiamata „la Commissione". L'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile di Trieste sarà chiamato „l'Ispettorato". Per „veicolo" s'intenderà qualsiasi autoveicolo o qualsiasi rimorchio destinato ad essere dal primo rimorchiato.

ARTICOLO II

RICEVIMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI RESTITUITI DALLE AUTORITA' ALLEATE

Sezione 1. — L'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile di Trieste è incaricato di ricevere in consegna e di tenere in custodia tutti gli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che vengano dalle stesse rilasciati.

Sezione 2. — Per ogni autoveicolo in tal modo rilasciato l'Ispettorato rilascierà una ricevuta in duplice copia contenente tutti i dati richiesti dal relativo modulo. L'esame del veicolo è compiuto da due ingegneri dell'Ispettorato, ambedue dei quali firmano su entrambe le copie della scheda allegata alla ricevuta una dichiarazione attestante l'esattezza dei dati ivi contenuti.

Sezione 3. — Tutti i veicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, ad una data che sarà resa nota dal Governo Militare Alleato a mezzo di un Ordine Amministrativo da pubblicarsi nella Gazzetta del Governo Militare Alleato stesso, non siano stati restituiti all'Ispettorato, dovranno considerarsi come requisiti definitivamente in proprietà.

Declassified E.C. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Sezione 1. — Col presente Ordine viene istituita una Commissione con sede presso l'Ufficio dell'Ispettorato e composta dai seguenti membri:

Il Direttore dell'Ispettorato;
un rappresentante dell'Intendenza di Finanza nominato dall'Intendente di Trieste;
il Direttore dell'Automobile Club di Trieste;

fungerà da segretario della Commissione un impiegato dell'Ispettorato nominato dal Direttore dello stesso.

Sezione 2. — Ai membri ed al segretario della Commissione viene corrisposto, per ogni seduta cui abbiano preso parte, un compenso da fissarsi da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPOSIZIONE DEI VEICOLI RILASCIATI DALLE AUTORITA' ALLEATE

Sezione 1. — La Commissione procede agli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario di ciascun veicolo ricevuto in consegna dall'Ispettorato.

Sezione 2. — Se il veicolo risulta appartenente a qualsiasi ente statale, comunale o provinciale o a taluno degli enti o delle persone indicate dall'Articolo 2 del Testo Unico approvato con R. D. 31 gennaio 1926, No. 452, modificato dall'Articolo 3 della Legge 24 marzo 1942, No. 479, deve essere immediatamente restituito dalla Commissione all'ente o persona proprietaria.

Sezione 3. — Se il veicolo risulta appartenente a proprietario diverso da quelli specificati nella precedente Sezione 2, il ricevimento in consegna dello stesso è comunicato dall'Ispettorato al Governo del Territorio unitamente ad una breve descrizione del veicolo e ad osservazioni circa le condizioni generali dello stesso. Se entro 60 giorni dalla comunicazione il Governo del Territorio, o un competente rappresentante della stessa, non ha ordinato la requisizione, il veicolo deve essere restituito al proprietario.

Sezione 4. — Le requisizioni effettuate ai sensi della precedente Sezione 3 devono essere computate ed i relativi compensi corrisposti con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni degli Articoli 34, 41 e seguenti del Regolamento sulle requisizioni approvato con R. D. 18 agosto 1940, No. 1741.

Sezione 5. — Qualora il veicolo sia stato requisito in località diversa da quella in cui l'Ispettorato lo ha acquartonato, la restituzione dello stesso al proprietario è effettuata osservate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'Articolo 74, nel primo comma dell'Articolo 75, e nell'Articolo 117 del Regolamento approvato con R. D. 11 dicembre 1927, No. 2398, come modificato.

Sezione 6. — Qualora il proprietario del veicolo, dopo la relativa comunicazione, non a ritiri entro il termine prescritto, saranno addebitate allo stesso le relative spese di custodia

ARTICOLO V

CASI IN CUI IL PROPRIETARIO NON PUO' ESSERE RITROVATO ED IL VEICOLO E' STATO NUOVAMENTE REQUISITO DALLO STATO

Sezione 1. — Qualora non sia stato ritrovato il proprietario del veicolo, e questo sia stato requisito a norma delle Sezioni 3 e 4 dell'Articolo IV, nell'ordine di requisizione previsto dall'Articolo 42 del R. D. 18 agosto 1940, No. 1741, vengono omesse le indicazioni prescritte dal No. 4 dell'Articolo medesimo, e la notifica di tale ordine è fatta al segretario del Comune dove la Commissione ha sede.

Sezione 2. — La Commissione dà annuncio nella Gazzetta del Governo Militare Alleato degli importi dovuti al proprietario ai sensi degli Articoli VIII e IX, indicando dati sufficienti per l'identificazione del veicolo; tale annuncio vale come pubblicazione a tutti gli effetti e come notificazione all'interessato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione del veicolo.

Sezione 4. — La Cassa Depositi e Prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione o di documento equipollente.

Sezione 5. — Le disposizioni di questo Articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso da parte dello Stato venga convertita in requisizione definitiva in proprietà; le disposizioni delle Sezioni 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano anche nel caso di pagamenti ai proprietari i cui veicoli siano considerati soggettati a tale ultima requisizione in base alla Sezione 3 dell'Articolo II, e che non possano essere ritrovati.

ARTICOLO VI

CASI IN CUI IL PROPRIETARIO NON PUO' ESSERE RITROVATO ED IL VEICOLO NON E' STATO NUOVAMENTE REQUISITO

Sezione 1. — Qualora non sia stato ritrovato il proprietario del veicolo e questo non sia stato requisito a norma delle Sezioni 3 e 4 dell'Articolo IV, la Commissione ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato, indicando i dati relativi all'identificazione del veicolo.

Sezione 2. — Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, il veicolo viene alienato all'asta pubblica ed il ricavato, detratte le spese, è depositato alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione del veicolo.

Sezione 3. — Unitamente al ricavato della vendita vengono depositati gli importi dovuti al proprietario a norma dell'Articolo VIII.

Sezione 4. — La Cassa Depositi e Prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione o di altro documento equipollente.

Sezione 5. — Le disposizioni delle Sezioni 1, 2 e 4 del presente Articolo si applicano anche nel caso di veicoli requisiti dallo Stato a norma delle Sezioni 3 e 4 dell'Articolo IV, dei quali venga disposta la restituzione ai proprietari che, tuttavia, non possono essere ritrovati.

ARTICOLO VII

STIMA DEI VEICOLI E DELLE RELATIVE PARTI

Sezione 1. — Agli effetti del presente Ordine il valore di qualsiasi veicolo completo o di qualsiasi parte di veicolo è quello indicato nel listino prezzi del 1940 relativo agli stessi, aumentato o ridotto in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

Sezione 2. — Il valore venale del veicolo è fissato moltiplicando il prezzo di listino del 1940 per il coefficiente 8.50 nel caso di veicoli completi in efficienza, forniti di cinque (5) gomme, e moltiplicando il prezzo base di listino del 1940 per il coefficiente 4.25 nel caso di veicoli sprovvisti di gomme.

Sezione 3. — Il valore venale del veicolo di cui alla Sezione 2 del presente Articolo è soggetto ai seguenti aumenti o riduzioni:

Aumenti:

(1) 10% nel caso di carrozzerie costruite in serie;
(2) 3% nel caso di tappezzeria in pelle;
(3) Il valore delle gomme esistenti sul veicolo al momento della riparazione, se lo stesso non è fornito di un treno completo di cinque (5) gomme.

Il valore di ciascuna gomma è stabilito moltiplicando il prezzo di listino del 1940 del veicolo per il coefficiente 4.25 e dividendo il risultato per cinque (5).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riduzioni:

(1) 5% per ciascun anno di fabbricazione del veicolo anteriormente al 1940;
(2) Il valore delle parti del veicolo mancanti all'atto della requisizione, valutate al prezzo di listino del 1940.

ARTICOLO VIII

INDENNITA' DOVUTE PER USO, DEPREZZAMENTO, PERDITA E DANNI

Sezione 1. — Per l'uso e per il normale deprezzamento di un veicolo durante il tempo in cui lo stesso è stato adoperato dalle Forze Alleate, al relativo proprietario è corrisposto, per ciascun anno in cui il veicolo è stato usato, un importo pari al quindici per cento del valore del veicolo alla data della requisizione, computato a norma dell'Articolo VII del presente Ordine.

Sezione 2. — Per i veicoli considerati requisiti definitivamente in proprietà ai sensi della Sezione 3 dell'Articolo II, e per i copertoni, le camere d'aria, le parti di ricambio e altri accessori requisiti dalle Autorità Alleate, al relativo proprietario sono corrisposti il valore del veicolo, dei copertoni, delle camere d'aria, delle parti e accessori al momento della requisizione, computato a norma dell'Articolo VII, ed un interesse annuale del cinque per cento di tale valore per il periodo dalla data di requisizione a quella di pagamento.

Sezione 3. — Per ogni parte del veicolo mancante all'atto della sua restituzione all'Ispettorato, al relativo proprietario è corrisposto il prezzo di listino della parte nel 1940 moltiplicato per il coefficente 4.25 con l'aggiunta del 20% per spese di montaggio. Le gomme mancanti sono considerate come parti mancanti, ma il loro valore è determinato ai sensi della Sezione 3 dell'Articolo VII.

Sezione 4. — Nel caso di veicoli restituiti dalle Autorità Alleate direttamente ai proprietari, non è ammessa la corresponsione di alcun importo in base alla precedente Sezione 3, ammenochè non vengano fornite prove sufficienti dell'entità del danno che si pretende eccedere il normale deterioramento.

Sezione 5. — Se il veicolo è restituito all'Ispettorato in condizioni tali da escludere la riparazione, la Commissione valuta il valore del veicolo stesso e detrae tale valore da quello del veicolo al momento della requisizione. La differenza fra i due valori rappresenta l'importo dovuto al proprietario per il deterioramento; a tale importo è aggiunto, per ogni anno, il cinque per cento del valore del veicolo al momento della requisizione.

Sezione 6. — Il valore delle parti del veicolo requisito separatamente è rappresentato dal relativo prezzo di listino del 1940 moltiplicato per il coefficente 4.25 con l'aggiunta del 5% per ogni anno. Il valore delle gomme requisite separatamente è computato a norma della Sezione 3 dell'Articolo VII con l'aggiunta del 5% per ogni anno.

Sezione 7. — Nel caso che il proprietario di un veicolo requisito dalle Forze Alleate abbia anticipatamente pagato la tassa di circolazione o qualsiasi altra relativa al veicolo stesso e la requisizione sia avvenuta uno o più mesi prima dello spirare del periodo al quale il pagamento si riferisce, al proprietario è rimborsata una quota del relativo importo in proporzione al numero dei mesi completi intercorrenti fra la data di requisizione lo spirare del detto periodo.

ARTICOLO IX

DECISIONI DELLA COMMISSIONE E RICORSI CONTRO LE STESSE

Sezione 1. — La Commissione istituita a norma dell'Articolo III del presente Ordine determina, in base all'Articolo VII, un valore per ogni veicolo requisito dalle Autorità Alleate e computa gli importi dovuti al proprietario dello stesso in base all'Articolo VIII; tali importi sono notificati dalla Commissione al proprietario.

Sezione 2. — Entro trenta giorni dalla notifica al proprietario degli importi computati dalla Commissione e da questi ritenuti a lui dovuti ai sensi del presente Ordine, il proprietario stesso può ricorrere al Comitato Giurisdizionale Territoriale istituito a norma degli Articoli 77 e 78 del R. D. 18 agosto 1940, No. 1741, notificato dall'Ordine No. 226.

Sezione 3. — Tali ricorsi sono trattati, in quanto applicabili ai sensi delle disposizioni del R. D. 18 agosto 1940, No. 1741.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO X

PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI AI PROPRIETARI

Sezione 1. — Il pagamento degli importi dovuti ai proprietari per le requisizioni da parte delle Autorità Alleate è effettuato da fondi pubblici tramite un ufficio da istituirsi dal Governo Militare Alleato; l'effettuazione di tali pagamenti è soggetto alle condizioni di cui all'Articolo 31 del R. D. 28 luglio 1927, No. 1814.

Sezione 2. — Il pagamento degli importi dovuti ai proprietari per le requisizioni da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi delle Sezioni 3 e 4 dell'Articolo IV, è effettuato dai fondi dell'Amministrazione stessa da parte dell'ente che ha ricevuto il veicolo.

Sezione 3. — La Commissione può ordinare pagamenti periodici provvisori degli importi dovuti ai proprietari ai sensi della Sezione 1 dell'Articolo VIII del presente Ordine.

Sezione 4. — La Commissione può ordinare tali pagamenti provvisori solamente nei casi in cui risultano elementi sufficienti a determinare definitivamente i relativi importi. Gli importi computati in tale modo non possono essere modificati se non in conformità delle Sezioni 2 e 3 dell'Articolo IX del presente Ordine. Non possono essere effettuati pagamenti provvisori i cui importi non siano stati determinati ai sensi della presente Sezione.

Sezione 5. — Nel caso in cui il veicolo non sia restituito al proprietario i pagamenti provvisori effettuati in base alle Sezioni 3 e 4 del presente Articolo sono detratti dall'importo finale.

ARTICOLO XI

DENUNCIA DA PARTE DEL PUBBLICO DI VEICOLI REQUISITI

Sezione 1. — Chiunque abbia avuto requisiti da parte delle Autorità Alleate veicoli, rimorchi, coperture, camere d'aria, parti di ricambio od altri accessori di veicoli o di rimorchi, è tenuto a denunciare l'avvenuta requisizione all'Ispettorato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Sezione 2. — Tale denuncia deve essere fatta nel modo da stabilirsi dall'Ispettorato e deve recare la firma del denunciante; questi deve inoltre fornire all'Ispettorato tutte le informazioni che gli possono essere eventualmente richieste con riguardo alla requisizione di cui si tratta.

Sezione 3. — La Commissione esamina tutte le denuncie ed ulteriori informazioni e, se accerta che qualche veicolo non regolarmente requisito è stato di fatto ritirato dal proprietario da parte delle Autorità Alleate, ne deve richiedere la requisizione di dette Autorità con effetto dalla data del ritiro.

ARTICOLO XII

RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Sezione 1. — I contratti di assicurazione relativi a tutti i veicoli requisiti dalle Autorità Alleate, nel caso di veicoli considerati requisiti definitivamente in proprietà in base alla Sezione 3 dell'Articolo II, sono considerati risoluti ai sensi del terzo comma dell'Articolo 9 bis del Testo Unico approvato con R. D. 31 gennaio 1926, No. 152, modificato dall'Articolo 8 della legge 24 marzo 1942, No. 479; i proprietari di tali veicoli hanno diritto al rimborso di una quota proporzionale del premio pagato, ai sensi del quarto e del quinto comma del suindicato Articolo 9 bis.

Sezione 2. — Nel caso di veicoli restituiti ai proprietari, il contratto di assicurazione è considerato sospeso e prorogato ai sensi del terzo comma dell'Articolo 12 del Testo Unico di cui sopra, modificato dall'Articolo 10 della legge 24 marzo 1942, No. 479.

ARTICOLO XIII

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.,
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 226

RICOSTITUZIONE DEL COMITATO GIURISDIZIONALE TERRITORIALE PER LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI

RITENUTA la necessità di ricostituire entro il Territorio il Comitato Giurisdizionale Territoriale previsto dagli Articoli 77 e 78 del R. D. di data 18 agosto 1940, No. 1741, e successive modifiche;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

RICOSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO GIURISDIZIONALE TERRITORIALE

Sezione 1. — Viene ricostituito un Comitato Giurisdizionale Territoriale che avrà la sua sede a Trieste, presso l'Intendenza di Finanza; il Comitato sarà competente per decidere, entro il Territorio, tutte le controversie menzionate nell'Articolo II del presente Ordine.

Sezione 2. — Il Comitato Giurisdizionale Territoriale sarà composto dalle seguenti persone: di tre magistrati dell'Ordine Giudiziario, di cui un Presidente e uno Vice-Presidente, di grado non inferiore al VI, ed uno di grado non inferiore al VII, tutti designati dal Primo Presidente della Corte d'Appello; da un rappresentante dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, designato dall'Avvocato Distrettuale Capo; da un membro designato dal Presidente di Zona, di Trieste, tra i propri funzionari; da un membro designato dall'Intendente di Finanza di Trieste tra i propri funzionari; da quattro impiegati designati rispettivamente dall'Ufficio Tecnico Erariale, dal Genio Civile, dal Presidente del Comune di Trieste e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Trieste. Il segretario del Comitato Giurisdizionale Territoriale sarà un impiegato dell'Intendenza di Finanza di Trieste.

Sezione 3. — Il Comitato Giurisdizionale Territoriale deciderà, con l'intervento del Presidente o del Vice-Presidente e di 4 membri, dei quali un magistrato; gli altri 3 membri saranno chiamati di volta in volta dal Presidente a far parte del Collegio giudicante.

Sezione 4. — I membri e il segretario del Comitato Giurisdizionale Territoriale percepiranno un'indennità, il cui ammontare sarà fissato, tenendo conto delle loro presenze ai convegni, dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO II

COMPETENZA DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato Giurisdizionale Territoriale sarà competente a decidere su tutte le controversie relative a:

a) appelli presentati ai sensi dell'Articolo IX, Sezione II dell'Ordine No. 225, di data 7 gennaio 1947;

b) applicazione delle disposizioni approvate con R. D. 18 agosto 1940, No. 1741, senza riguardo al valore della controversia e dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato;

c) requisizione da parte di autorità civili di mezzi di trasporto o di quadrupedi, effettuata ai sensi del R. D. 19 luglio 1940, No. 1285;

d) requisizione di navigli mercantili effettuata in conformità alla legge 13 luglio 1939, No. 1154;

e) requisizione effettuata sulla base dell'Articolo XIX del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, No. 838;

f) tutte le altre requisizioni non incluse nelle predette disposizioni di legge, da chiunque ordinate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Le decisioni del Comitato Giurisdizionale Territoriale sono definitive.

Contro le decisioni del Comitato le parti possono proporre allo stesso Comitato domanda di revocazione nei casi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile.

ARTICOLO III

PROCEDURA

Per quanto concerne la decisione di controversie menzionate nella sezione 1 dell'Articolo precedente, restano ferme le disposizioni del R. D. di data 18 agosto 1940, No. 1741, e del regolamento approvato con R.D. 21 giugno 1941, No. 688, in quanto applicabili e non incompatibili con le disposizioni del presente Ordine.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 250 (37 B)

RESPONSABILITA' DELLE FERROVIE PER IL TRASPORTO DI MERCI

Considerato che coll'Ordine No. 37 la responsabilità incombente alle Ferrovie dello Stato per il trasporto di merci era stata limitata con effetto fino alla formale dichiarazione di cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto ora che le circostanze che provocarono l'emanazione di alcune delle disposizioni contenute nel suddetto Ordine No. 37 sono venute frattanto a cessare nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato „il Territorio") e che pertanto le disposizioni stesso possono essere abrogate senza attendere la formale dichiarazione di cessazione dello stato di guerra;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI I E III DELL'ORDINE No. 37

Per i trasporti di merci che saranno accettati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, cessano di avere effetto le disposizioni degli Articoli I e III dell'Ordine No. 37.

ARTICOLO II

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, il 9 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 258

CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE - SEZIONE VENETA ORIENTALE ED APPROVAZIONE DELLE SUE TARIFFE

Considerato che la sorveglianza sulla costruzione ed esercizio delle caldaie a vapore e recipienti a pressione, nonchè il controllo della combustione degli impianti termici nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui in appresso designata quale „Territorio") vengono esercitati dall'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione, Sezione Veneta Orientale in Trieste, Via S. Spiridione No. 12, (qui di seguito chiamata „la Associazione");

Considerato che si ritiene opportuno di mutare la denominazione dell'„Associazione" in quanto estima la sua attività entro il "Territorio" e di fissare per l'anno 1946 le tariffe e i contributi dovuti dai consorziati del Territorio all'Associazione stessa;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE E TRAPASSO DELLE ATTRIBUZIONI

A partire dall'entrata in vigore del presente Ordine l'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione - Sezione Veneta Orientale di Trieste assume la nuova denominazione di „Associazione Giuliana per il controllo della Combustione".

Con quest'Ordine si dispone il trapasso delle attribuzioni, delle attività e degli oneri dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione - Sezione Veneta Orientale di Trieste, per quanto attinenti al Territorio, all'Associazione Giuliana per il controllo della Combustione.

ARTICOLO II

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTI PER L'ANNO 1946

L'Associazione è autorizzata ad applicare ai consorziati della stessa Associazione nel Territorio le tariffe ed i contributi elencati nelle tabelle A, B, e C di cui all'Articolo III del presente Ordine.

ARTICOLO III

DEPOSITO DELLE TABELLE A, B e C

Le tabelle A, B e C menzionate nell'Articolo precedente, con le note in esse contenute, costituiscono parte integrante del presente Ordine. Esse sono depositate negli Uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e dell'Associazione stessa e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, il giorno 27 del mese di dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 277

RICOSTITUZIONE DEI COMITATI FORESTALI

POICHE' col Testo Unico delle leggi sui Consigli Provinciali delle Corporazioni e sugli Uffici Provinciali delle Corporazioni, approvato con R. D. 20 settembre 1934, No. 2011, le funzioni dei Comitati Forestali, stabilite con R. D. 30 dicembre 1923, No. 3267, sono state devolute ai Consigli Provinciali delle Corporazioni, successivamente denominati Consigli Provinciali dell'Economia, e

POICHE' ai sensi dell'Ordine No. 11, di data 31 agosto 1945, i Consigli e gli Uffici Provinciali dell'Economia sono stati sciolti e sostituiti con le medesime funzioni e con gli stessi poteri dalle Camere di Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura e dagli Uffici dell'Industria e del Commercio, e

POICHE' la presente struttura delle Camere di Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura non è tale da corrispondere ai compiti dei suddetti Comitati forestali e si considera pertanto necessario ed opportuno di ricostituire i Comitati stessi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"),

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DEI COMITATI FORESTALI

Presso ciascuna Camera del Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura rispettivamente di Trieste, Gorizia e Pola, è istituito un Comitato Forestale.

I Comitati Forestali redigono ed approvano i propri regolamenti.

ARTICOLO II

COMPITI E FUNZIONI

I compiti e le funzioni dei Comitati Forestali istituiti ai sensi dell'Articolo precedente sono quelli previsti dal R.D.L. 30 dicembre 1923, No. 3267, per il riordinamento e la riforma delle leggi sulle zone forestali e di montagna, e dal rispettivo Regolamento approvato con R. D. 16 marzo 1926, No. 1126, e successive modificazioni.

ARTICOLO III

COMPOSIZIONE DEI COMITATI

I Comitati Forestali istituiti col presente Ordine presso le suddette Camere di Trieste, Gorizia e Pola, sono composti come segue:

1) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, nominata dalla Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato, la quale avrà la funzione di presidente;

2) di due persone particolarmente versate nei problemi che interessano la montagna, nominate dalla giunta della rispettiva Camera;

3) dall'Ispettore forestale di Zona o di un ispettore forestale da lui delegato;

4) dall'ingegnere capo del Genio Civile o di un ingegnere da lui delegato;

5) dall'Ispettore dell'Agricoltura di Zona;

6) di un membro nominato da ogni Comune di ciascuna Zona che partecipa ai lavori del Comitato solo relativamente a questioni concernenti il territorio del comune da lui rappresentato;

7) di un funzionario forestale, nominato dall'ispettore forestale di Zona, il quale avrà la funzione di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui esso da me firmato.

Trieste, addì 31 Dicembre 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affar. Civili

Ordine No. 278

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE GIA' LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle leggi relative al trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione nei confronti degli agenti già esuranti per ragioni politiche o razziali, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il D.L.L. 9 Novembre 1945, No. 818, intitolato: „Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici", formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Una copia del su citato Decreto è depositata presso le Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

Ogni riferimento allo Stato Italiano e a qualsiasi dicastero, ente, ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel Decreto legislativo di cui all'Art. I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato, ai funzionari ed agli enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato e nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona o ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto legislativo di cui all'Articolo I avrà effetto nel Territorio dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato.

Trieste, addì, 28 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 282

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TRIBUTI LOCALI

RITENUTA l'opportunità di emanare delle disposizioni riguardanti i tributi locali in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate "il Territorio")

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUTORIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

a) Gli Enti locali che non abbiano ancora fissato le tariffe dei tributi annuali per l'anno 1946, sono autorizzati a farlo entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine.

b) I termini previsti dall'Articolo 274 e seguenti del Testo Unico 14 settembre 1931 No. 1175, per l'osservanza delle varie disposizioni di legge, decorrono dalla data della fissazione della tariffa.

ARTICOLO II

DETERMINAZIONE DEI TERMINI

a) Agli effetti dell'applicazione dei tributi per l'anno 1947, il termine stabilito dall'Articolo 273 del Testo Unico 14 settembre 1931 No. 1175, è prorogato di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine.

b) La stessa proroga si applica ai termini stabiliti dagli Articoli 274 e seguenti del menzionato Testo Unico.

ARTICOLO III

AGGIO SUL MAGGIORE PROVENTO

a) Per gli appalti, tanto ad aggio che a canone fisso stipulati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Ordine Generale No. 26, sul maggiore provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura:

b) per riscossioni fino ad importo Lire 200.000.—, aggio del 2%;

c) per le ulteriori riscossioni annuali:

da Lire	200.001	a Lire	300.000	1.50%
„ „	300.001	„ „	1.000.000	1.00%
„ „	1.000.001	„ „	2.000.000	0.75%
„ „	2.000.001	„ „	5.000.000	0.50%
„ „	5.000.001	„ „	10.000.000	0.30%
„ „	10.000.001	„ „	20.000.000	0.20%
oltre Lire	20.000.000			0.10%

d) Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle rimanenti rate di canone.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

PAGAMENTI DA EFFETTUARSI DAL CONSORZIO

Fino a quando non sia determinato il nuovo canone, il Consorzio è tenuto a versare per il detto maggior provento di tasse riscosso salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinate ai sensi dell'Articolo VII, Sezione 3 dell' Ordine Generale No. 36, una quota pari alla metà dell'ammontare delle suddette rate.

ARTICOLO V

INTEGRAZIONE DELLE CAUZIONI

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggiore provento e in conformità alle disposizioni degli Articoli 81 e 87 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175.

ARTICOLO VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 286

AUMENTO DELLE TARIFFE DEI RAGIONIERI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

In considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene opportuno aumentare le tariffe relative alle prestazioni dei ragionieri e dei dottori commercialisti, attualmente in vigore in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio").

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DELLE TARIFFE DEI RAGIONIERI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Sezione 1. — Con decorrenza dal 1 luglio 1946 la tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri, approvata con Decreto del Capo del Governo di data 20 gennaio 1938, No. 137 e quella dei dottori commercialisti, approvata con Decreto del Capo del Governo di data 1 dicembre 1941, No. 1609, viene aumentata nel Territorio del 20%.

Sezione 2. — L'aumento introdotto nell'articolo precedente non potrà applicarsi ai compensi per prestazioni professionali fatte anteriormente al 1 dicembre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 9 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 287

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE PER LA DEFINIZIONE DI PRATICHE MEDICO LEGALI RELATIVE A PERSONALE MILITARE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CONSIDERATO che la legge 11 marzo 1926, No. 416, e il R.D. 15 aprile 1928, No. 1024, e successive modificazioni, costituiscono e determinano le funzioni delle Commissioni Mediche Ospedaliere per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità del personale dipendente dalle Amministrazioni Militari e da altre Amministrazioni pubbliche,

CONSIDERATO che il R.D. 12 luglio 1923, No. 1491, istituisce Commissioni Mediche per le Pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del personale militare,

CONSIDERATO che il R.D. 12 luglio 1923, No. 1491, istituisce una Commissione Medica Superiore con il compito della revisione dei pareri delle Commissioni Mediche per le Pensioni di Guerra e con funzioni consultive verso gli organi preposti alla liquidazione delle pensioni,

CONSIDERATO che in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata "Territorio") funziona una Commissione Medica per le Pensioni di Guerra con sede a Trieste,

CONSIDERATO che con l'Ordine No. 63 del Governo Militare Alleato sono state costituite nel Territorio Commissioni per la determinazione provvisoria delle Pensioni Governative e che tali Commissioni hanno bisogno dei provvedimenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere e della Commissione Medica Superiore che non esistono nel Territorio,

CONSIDERATO che si ritiene necessario ed opportuno costituire una Commissione Medica Territoriale (qui di seguito denominata "Commissione") con le funzioni attribuite dalle leggi summenzionate alle Commissioni Mediche Ospedaliere ed alla Commissione Medica Superiore,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE

E' istituita una Commissione Medica Territoriale con le funzioni attribuite dalla Legge 11 marzo 1926, No. 416 e dal R.D. 15 aprile 1928, No. 1024, e successive modificazioni, alle Commissioni Mediche Ospedaliere e con le funzioni attribuite dal R. D. 12 luglio 1923 No. 1491, e modificazioni successive, alla Commissione Medica Superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Sezione 1. — La Commissione sarà costituita da un Presidente e sostituto e da cinque membri di cui quattro effettivi ed uno supplente, tutti nominati dal Governo Militare Alleato.

Sezione 2. — La Commissione giudicherà con l'intervento di un Presidente e sostituto e di quattro membri a) quando si tratti di decidere su appello avverso un provvedimento della Commissione Pensioni di Guerra e b) quando richiesta di dare il proprio parere, alle Commissioni di cui all'Ordine No. 65, in conformità all'art. 57 R.D. 12 luglio 1923, No. 1491, e all'art. 11, sezione 2 dell'Ordine No. 43.

Sezione 3. — In tutti gli altri casi fuorchè quello previsto dalla Sezione 2 del presente articolo, la Commissione sarà composta dal Presidente, o sostituto, e da due membri.

ARTICOLO III

APPELLO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE MEDICA PER LE PENSIONI DI GUERRA DI TRIESTE

Sezione 1. — Gli appelli contro le decisioni della Commissione Medica per le pensioni di guerra di Trieste debbono essere proposti alla Commissione Territoriale entro 90 giorni dalla data della notifica della medesima.

Sezione 2. — Gli appelli avverso le decisioni della Commissione Medica per le pensioni di guerra di Trieste prese nel periodo dal 12 giugno 1946 alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine, saranno ammessi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore suddetta.

ARTICOLO IV

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Tutte le decisioni prese dalla „Commissione" sono inappellabili ed hanno effetto esecutivo, salvo il potere di revisione da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 22 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.A.G.D
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 288

AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEI COMANDANTI DI PORTO

Considerato che si ritiene opportuno e necessario di aumentare il limite della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA

Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli art. 880 e 903 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CAUSE PENDENTI

I tribunali continueranno a conoscere il primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente Ordine o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi al giorno dell'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 31 dicembre 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 291

AUTORIZZAZIONE ALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA DI GORIZIA, DI ACCETTARE UN' EREDITA'

ATTESO che la Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia ha prodotto istanza al Governo Militare Alleato per essere autorizzata ad accettare l'eredità costituita in suo favore dalla defunta Adele Cerruti fu G. Battista, con testamento olografo del 12/12/1944, pubblicato dal notaio Antonio Grassovin in Gorizia il 14/2/1945 al Rep. n. 10.140;

ATTESO che tale istanza è stata regolarmente approvata, per iscritto dal Presidente di Zona di Gorizia;

RITENENDOSI che nessun motivo osti all'accoglimento della istanza stessa;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

ORDINO:

1) La Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia è autorizzata ad accettare l'eredità costituita in suo favore dalla defunta Adele Cerruti fu G. Battista, con testamento olografo del 12/12/1944, pubblicato dal notaio Antonio Grassovin in Gorizia il 14/2/1945 al Rep. n. 10.140, in conformità al predetto testamento e con rispetto di tutte le clausole nello stesso contenuto.

Quest' Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Datato a Trieste 7 gennaio 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 288

AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEI COMANDANTI DI PORTO

Considerato che si ritiene opportuno e necessario di aumentare il limite della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA

Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli art. 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CAUSE PENDENTI

I tribunali continueranno a conoscere il primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente Ordine o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi al giorno dell'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 31 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 291

AUTORIZZAZIONE ALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA DI GORIZIA, DI ACCETTARE UN'EREDITA'

ATTESO che la Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia ha prodotto istanza al Governo Militare Alleato per essere autorizzata ad accettare l'eredità costituita in suo favore dalla defunta Adele Cerruti fu G. Battista, con testamento olografo del 12/12/1944, pubblicato dal notaio Antonio Grunovin in Gorizia il 14/2/1945 al Rep. n. 10.146;

ATTESO che tale istanza è stata regolarmente approvata, per iscritto dal Presidente di Zona di Gorizia;

RITENENDOSI che nessun motivo osti all'accoglimento della istanza stessa;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

ORDINO:

1) La Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia è autorizzata ad accettare l'eredità costituita in suo favore dalla defunta Adele Cerruti fu G. Battista, con testamento olografo del 12/12/1944, pubblicato dal notaio Antonio Grunovin in Gorizia il 14/2/1945 al Rep. n. 10.140, in conformità al predetto testamento e con rispetto di tutte le clausole nello stesso contenute.

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Datato a Trieste 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 292

ISTITUZIONE DI UNA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA SUI TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI

PREMESSO che si considera opportuno di istituire una sovraimposta provvisoria sui trasferimenti di beni immobili in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio");

Io, ALFRED G. BOYMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

ORDINO:

ARTICOLO 1

DICHIARAZIONE ESTIMATIVA DEI BENI TRASFERITI

Nei trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, compresi i conferimenti in società, sia per atti tra vivi che per causa di morte, il richiedente la registrazione indipendentemente dai corrispettivi convenuti o dichiarati nell'atto o nella denuncia, deve presentare all'Ufficio del Registro una dichiarazione estimativa dei beni trasferiti, sottoscritta dalle parti obbligate al pagamento della imposta.

Le imposte di qualsiasi natura ed i diritti sono liquidati sulla base della dichiarazione indicata nel comma precedente.

La formalità della registrazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione estimativa.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE D' UNA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA

Quando il valore attribuito dall'Amministrazione Finanziaria ai beni trasferiti risulta superiore al 150% del valore indicato nella dichiarazione estimativa prevista dall'Articolo 1 del presente Ordine, oppure eccede detto valore di almeno un milione di Lire, è dovuta una sovraimposta provvisoria pari all' imposta liquidata sulla differenza tra il valore venale attribuito dall'Amministrazione e quello risultante dalla dichiarazione estimativa prevista dall'Articolo 1 del presente Ordine.

ARTICOLO 3

TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA

L'ammontare della sovraimposta prevista dall'Articolo precedente sarà specificata dall'avviso di accertamento del valore, e dovrà essere versato all' Ufficio Registro competente entro cinque giorni dalla notifica di detto avviso.

È inammissibile il ricorso del contribuente alla Commissione Distrettuale in opposizione all'avviso di accertamento se non è data la prova che entro il termine di cui al comma precedente è stato effettuato il pagamento della sovraimposta.

ARTICOLO 4

ASSORBIMENTO O RESTITUZIONE DELLA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA

La sovraimposta rimane assorbita dall'eventuale imposta complementare dovuta sul valore comunque definitivamente determinato.

La restituzione della sovraimposta non dovuta ai sensi del comma precedente deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui il valore sia stato definitivamente determinato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 5

SOVRAIMPOSTA STRAORDINARIA

Qualunque sia la natura del trasferimento, quando il valore accertato dalla Commissione è divenuto definitivo per mancata opposizione all'avviso di accertamento, diminuito del quarto, sia superiore al valore risultante dalla dichiarazione estimativa indicata nell'Articolo 1 del presente Ordine, oltre all'imposta complementare dovuta sulla differenza tra i due valori, il contribuente è soggetto al pagamento di una sovraimposta straordinaria di un importo pari ad un decimo della detta imposta complementare fino ad un massimo pari all'ammontare dell'imposta medesima aumentata di un quinto. In ogni caso il minimo non potrà essere inferiore a Lire 1.000.—

ARTICOLO 6

VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI NON INCOMPATIBILI COL PRESENTE ORDINE

Tutte le vigenti disposizioni che non siano incompatibili con quelle del presente Ordine rimangono in vigore.

ARTICOLO 7

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato e le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli atti e documenti che verranno presentati per la registrazione a partire da tale data.

Trieste, 9 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 293

AUMENTO DELL'AGGIO PER LA VENDITA DELLE CARTE VALORI POSTALI

PREMESSO che si concede opportuno aumentare l'aggio per la vendita delle carte valori postali in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio"),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO 1

Sezione 1. — L'aggio spettante ai rivenditori secondari delle carte valori postali è fissato nella misura del due e mezzo per cento.

Sezione 2. — L'aggio sull'importo delle forniture di carte valori effettuate dalle Direzioni Provinciali delle Poste ai ricevitori postali è stabilito nella misura del tre per cento, comprensivo di quello da essi dovuto ai rivenditori secondari, per le carte valori a questi cedute per la rivendita.

Sezione 3. — La misura dell'aggio di cui alle sezioni precedenti avrà effetto dagli acquisti o dalle forniture effettuati dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente Ordine nella Gazzetta del G.M.A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 27 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 298

MODIFICHE DELLE NORME DI PROCEDURA RELATIVE AL GIUDIZIO ARBITRALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI TRIESTE

PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario di apportare alcune modifiche alle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste, approvate con Decreto Ministeriale 2° dicembre 1939;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICA DELL'ART. 2 DELLE NORME

L'art. 2 delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste viene qui modificato come segue:

„Per la formazione del Collegio arbitrale la Giunta della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste nomina gli arbitri in numero di almeno 40 tra i designati dall'Associazione fra gli interessati nel commercio all'ingrosso, dall'Associazione fra gli industriali della Provincia e dall'Associazione degli agricoltori giuliani".

„La suddetta nomina degli arbitri dovrà venir approvata dal Commissario di Zona."

ARTICOLO II

MODIFICA DI ALCUNE DENOMINAZIONI CONTENUTE NELLE NORME

Ogni qualvolta ricorrono nel testo delle norme menzionate nel preambolo, le dicitture „Consiglio Provinciale dell'economia corporativa" oppure „Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa" queste vanno sostituite dalle parole „Camera di Commercio, Industria e Agricoltura" rispettivamente „Giunta della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura".

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 27 dicembre 1940.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 299

EMENDAMENTI, MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

RITENUTO opportuno e necessario di dar forza di legge alle disposizioni adottate in via amministrativa nel Gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 202

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 Agosto 1946, No. 202 intitolato „Trasformazione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel Gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Una copia del suenunciato Decreto è depositata presso le Sedi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque ve abbia interesse.

ARTICOLO II

SOSTITUZIONE DI OGNI RIFERIMENTO ALLO STATO ITALIANO CON UN ANALOGO RIFERIMENTO AL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Ogni riferimento allo Stato Italiano o a qualunque Dicastero, Ente, Ministro o funzionario operanti in nome dello stesso, contenuto nel Decreto Legislativo di cui all'Articolo I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato, ai funzionari ed agli Enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato e nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od Ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto Legislativo di cui all'Articolo I avrà effetto nel Territorio dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato.

Trieste, li 31 dicembre 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 300

PENSIONI PER LA GENTE DI MARE ED ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO ASSICURATIVO PER LA PREVIDENZA MARINARA NEI CONFRONTI DEI MARITTIMI RICHIAMATI ALLE ARMI

Ritenuto opportuno e necessario apportare alcune modifiche alle leggi relative alle pensioni per la gente di mare in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio").

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel D.L.L. 22 marzo 1946, No. 301, intitolato: „Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi", formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate.

Sezione 2. — Una copia del suddetto Decreto è depositata presso le Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

Ogni riferimento allo Stato Italiano e a qualsiasi dicastero, ente, ministero o funzionario operanti in nome dello stesso, contenuto nel Decreto Legislativo di cui all'articolo I del presente Ordine, deve intendersi cancellato o sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato, ai funzionari e agli enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato e nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato italiano o a qualsiasi persona od ente operanti in suo nome non qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio.

ARTICOLO III

La disposizione contenuta nell'Articolo 17 del Decreto Legislativo di cui all'articolo I viene soppressa e pertanto non è da considerarsi quale parte integrante del presente Ordine.

ARTICOLO IV

Il Decreto Legislativo di cui all'articolo I avrà effetto nel Territorio a decorrere dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato.

Trieste, 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 301

AUMENTO DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO NELLE CAUSE DAVANTI AL GIUDICE CONCILIATORE ED AL PRETORE

Considerato che si ritiene necessario di aumentare gli onorari per le prestazioni professionali di avvocato nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio").

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

O R D I N O :

ARTICOLO I

AUMENTO DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO NELLE CAUSE DAVANTI AL GIUDICE CONCILIATORE ED AL PRETORE

Nelle cause davanti al giudice conciliatore l'onorario minimo per le prestazioni professionali di avvocato è fissato in L. 800.— e quello massimo in L. 1.750.—

Nelle cause davanti al pretore l'onorario minimo per le prestazioni medesime è fissato in L. 2.500.— e quello massimo in L. 9.000.—

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 31 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine 302 N. (38B)

RICOSTRUZIONE DEGLI ISPETTORATI E DI ALTRI UFFICI DELL'AGRICOLTURA

Poichè con l'Ordine No. 38 venivano ricostituiti nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»), gli Ispettorati Provinciali della Agricoltura sotto la denominazione di Ispettorati dell'Agricoltura di Zona;

Ritenuto che, nel fissare lo schema organico del personale di tali Ispettorati, l'Articolo II Sezione C dell'Ordine No. 38 ometteva per errore di precisare che anche altri funzionari avrebbero potuto essere nominati, qualora se ne fosse successivamente presentata la necessità;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

O R D I N O :

ARTICOLO I

EMENDAMENTO DELLA SEZIONE C DELL'ARTICOLO II DELL'ORDINE No. 38

La Sezione (c) dell'Articolo II dell'Ordine No. 38 viene modificata nel senso che il comma sommi si intende cancellato e sostituito col seguente:

"Oltre al personale menzionato nel comma precedente, altri funzionari potranno essere nominati, al caso di bisogno, dal Commissario di Zona, negli Ispettorati di Zona o negli Uffici da essi dipendenti, col grado e nel gruppo che sarà di volta in volta specificato."

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 86

NOMINA TEMPORANEA DELLA DATTILOGRAFA PISTRIN OLGA COME „AVVENTIZIA" DI III CATEGORIA

Ritenuto che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto la nomina della dattilografa Pistrin Olga, come avventizia di III categoria;

Ritenuto che tale nomina appare opportuna;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Pistrin Olga dattilografa presso la Pretura di Trieste, è temporaneamente assunta come avventizia di III categoria nello stesso ufficio, e gode degli emolumenti spettanti al personale della suddetta categoria con effetto 1° novembre 1946.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 27 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 89

PROMOZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DELL'ARCHIVIO NOTARILE DI TRIESTE

RITENUTO che il Conservatore dell'Archivio Notarile di Trieste ha proposto la promozione al grado superiore delle assistenti addette al suo ufficio Alda Bertoli ed Olga Grilanz;

RITENUTO che il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Appello di Trieste hanno raccomandato la suddetta promozione;

RITENUTO opportuno e necessario accogliere la proposta stessa;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Alda BERTOLI e Olga GRILANZ, assistenti dell'Archivio Notarile di Trieste, sono promosse dal grado XII al grado XI.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Istruzione Amministrativa No. 1 (Trasporti)

TARIFFA FERROVIARIA PER TRASPORTI DI MERCI IN TRANSITO

1) Con effetto dal 1 ottobre 1946 e fino a nuova avviso, alle spedizioni provenienti dall'estero e destinate all'estero, si applica sul percorso delle linee dello Stato la tassazione di cui appresso.

Premesso che per i trasporti in questione sono elevate le tasse di porto espresse in franchi svizzeri le tasse stesse sono da calcolare procedendo come segue:

a) ai prezzi base risultanti dal Prontuario dei prezzi (del servizio interno o del „Volume Unico", a seconda che si tratti di spedizioni da ferrovia a ferrovia o di spedizioni effettuate in base ad una tariffa diretta internazionale) si sostituiscono quelli che si ottengono moltiplicando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

i prezzi stessi — senza tener conto dell'aumento percentuale in vigore — per il coefficiente 0,153. I prezzi sono così ottenuti — da arrotondarsi alla seconda cifra decimale quando la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 — rappresentano i prezzi base da applicare espressi in franchi svizzeri.

b) Calcolato il prezzo base nel modo sopra indicato, si moltiplica tale prezzo per il peso tassabile della spedizione, stabilito secondo le disposizioni delle Condizioni e Tariffe, e si ottiene la tassa di porto dovuta, espressa in franchi svizzeri. L'importo di tale tassa è da arrotondare ai dieci centesimi di franco superiori. Per quanto riguarda le spedizioni di peso inferiore al peso minimo per carro o di peso intermedio tra due pesi minimi, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 69 delle Condizioni e Tariffe.

2) Le eventuali tasse accessorie (diritto di transito, diritto per spedizione in assegno, diritti e corrispettivi degli avvisi, ecc.) si applicano anche per i trasporti in partenza nelle misure previste dalle relative disposizioni ed in lire italiane.

3) Per i trasporti in partenza dai porti, anche l'importo complessivo delle tasse accessorie FS calcolato senza tener conto dell'aumento percentuale, dovrà essere convertito in franchi svizzeri, moltiplicando per il detto coefficiente 0,153.

Trieste, 9 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, F.A.(G.D.)
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Avviso N. 20

USO DI BUONI DI PAGAMENTO MILITARI

Il personale appartenente agli Stati Uniti di stanza nelle varie località del settore europeo e mediterraneo ha adottato recentemente speciali buoni militari con varie denominazioni in dollari e cents conosciuti come „buoni di pagamento militari" da essere usati unicamente per pagamenti da effettuarsi dal Governo degli Stati Uniti al personale autorizzato e a sua volta da essere usati da questo personale autorizzato nei confronti degli enti militari degli Stati Uniti ai sensi delle rispettive norme e dei regolamenti vigenti.

E fatto divieto agli Ufficiali di finanza entro tale settore di accettare siffatti buoni da altre persone che non appartengano al personale autorizzato. Tali buoni non avranno valore che nei confronti del personale debitamente autorizzato, vale a dire soltanto degli appartenenti alle Forze Armate degli Stati Uniti e di un numero limitato di civili americani debitamente autorizzati.

Trieste, 7 gennaio 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, F.A.(G.D.)
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Errata corrige

L'Articolo III dell'Ordine No. 228, Parte A, riguardante il trattamento economico degli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari, pubblicato nella Gazzetta No. 2, Vol. II, in data 15 ottobre 1946, pagina 21, va letto come segue:

„ARTICOLO III

RETRIBUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE AUTUNNALE D'ESAMI

Agli insegnanti provvisori e supplenti ai quali non venga corrisposta la retribuzione durante le vacanze estive spetterà, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale, la retribuzione di una mensilità in conformità alle sezioni 1 e 2 dell'Articolo I di quest'Ordine."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 50D

RESTRIZIONI SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

POICHÈ si considera necessario apportare ulteriori modifiche all'Ordine di Zona N. 50 del 5 Novembre 1946, già modificato con gli Ordini di Zona No. 50 B e 50C;

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Ordine Generale No. 84 del 4 Novembre 1946,

ORDINO:

ARTICOLO I.

Sezione 1. — L'Art. I Sez. 2 dell'Ordine di Zona No. 50 D è con il presente abrogato.

Sezione 2. — Alle domeniche la corrente elettrica verrà interrotta in tutta la Zona dalle 13.15 alle 16.15.

Sezione 3. — L'Art. I Sez. 3 dell'Ordine di Zona N. 50 è con il presente abrogato.

Sezione 4. — Le imprese industriali che vengono rifornite direttamente dalla SELVEG e le imprese industriali, entro la Zona del Punto Franco, controllate dai Magazzini Generali, avranno la corrente interrotta ogni lunedì dalle 7.30 alle 17.00. Per quel che riguarda le imprese commerciali nella Zona del Porto Franco, l'uso della corrente elettrica a scopi industriali e di illuminazione è proibito dalle 17.30 alle 7.00 giornalmente.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 19 dicembre 1946.

A. H. GARDNER
Ten. Col.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 49

NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO PER LA COMMISSIONE D'EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA-TRIESTE

In conformità ai poteri conferitimi dalla Sezione III dell'Ordine Generale No. 7, Io A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste, con il presente

NOMINO

Il Signor **OLIMPIO EDER** quale membro della Commissione d'Epurazione di Prima Istanza, Trieste, in luogo del Sig. MARIO COVA, dimissionario.

Il presente Ordine di nomina entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 27 dicembre 1946.

A. H. GARDNER
Ten. Col.
Commissario di Zona
Zona di Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 120 D

EMENDAMENTO DELL'ORDINE DI ZONA No. 120 e 120 B

Considerata la necessità di apportare alcuni emendamenti all'Ordine di Zona No. 120 e 120 B,

Io, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

ORDINO:

ARTICOLO I

La Sezione 7, Art. 1 dell'Ordine di Zona No. 120 è con ciò soppressa e sostituita come segue:

Le aziende industriali che si riforniscono di energia direttamente dalla S.A.D.A.V.E.C. ridurranno il loro consumo in modo da non superare l'80% del consumo registrato nel mese di ottobre 1946.

Tali stabilimenti industriali non potranno fare alcun uso di corrente elettrica dalla predetta fonte di rifornimento fra le ore 7.30 e le 17,00 dal 26 dicembre 1946 al 2 gennaio 1947, e nel periodo successivo il lunedì di ogni settimana.

ARTICOLO II

La Sezione 5, Art. 1 dell'Ordine di Zona No. 120 B è emendata nel modo seguente:

L'energia per tutta la Zona, salvo le eccezioni di cui alla Sezione 7, Art. 1 dell'Ordine di Zona No. 120, sarà sospesa giornalmente dalle ore 12.30 alle 16.30.

ARTICOLO III

Qualsiasi disposizione dell'Ordine di Zona No. 120 e 120 B che sia in contrasto col presente Ordine, è con ciò annullata.

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 24 dicembre 1946.

Datato a Gorizia, addì 30 dicembre 1946.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona, Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 8

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Pag.

Ordine Generale

No. 84 (54 C) Annento e controllo dei canoni locativi 351

No. 85 (53 Bis) Modificazione dell'Ordine Generale No. 73 — Elenco dei giorni festivi riconosciuti dalla legge 353

No. 87 (55 C) Emendamento all'Ordine Generale No. 81 (55 B) — Percentuale dovuta al Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia 355

Ordine

No. 225 Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate 356

No. 226 Ricostituzione del Comitato Giurisdizionale Territoriale per la risoluzione delle controversie relative alla disciplina delle requisizioni 361

No. 250 (37 Bis) Responsabilità delle ferrovie per il trasporto di merci 362

No. 258 Cambiamento di denominazione dell'Associazione per il controllo della combustione — Sezione Venezia Orientale ed approvazione delle sue tariffe 363

No. 277 Ricostituzione dei Comitati forestali 364

No. 278 Disposizioni relative al trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici 365

No. 282 Disposizioni riguardanti i tributi locali 366

No. 285 Aumento delle tariffe dei ragionieri e dei dottori commercialisti 367

No. 287 Costituzione di una Commissione Medica Territoriale per la definizione di pratiche mediche legali relative a personale militare e delle amministrazioni pubbliche 368

No. 288 Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale dei comandanti di porto 370

No. 291 Autorizzazione alla Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia di accettare un'eredità 370

No. 292 Istituzione di una sovrimposta provvisoria sui trasferimenti di beni immobili 371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag.

Ordine

No. 293 Aumento dell'aggio per la vendita delle carte valori postali ... 372

No. 298 Modifiche delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste ... 373

No. 299 Emendamenti, modifiche ed aggiunte alle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ... 374

No. 300 Pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi ... 375

No. 301 Aumento degli onorari per le prestazioni professionali d'avvocati nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore ... 376

No. 302 (38 II) Ricostituzione degli ispettorati e di altri uffici dell'agricoltura 376

Ordine Amministrativo

No. 86 Nomina temporanea della dattilografa Pistrin Olga entro „avventizia" di III categoria ... 377

No. 89 Promozione temporanea del personale dell'archivio notarile di Trieste ... 377

— Istruzione Amministrativa No. 1 (trasporti) — Tariffa ferroviaria per trasporti di merci in transito ... 377

Avviso

No. 20 Uso dei buoni di pagamento militari ... 378

Errata Corrige ... 378

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 50 D Restrizioni sul consumo di energia elettrica ... 379

Ordine Amministrativo di Zona

No. 49 Nomina di un nuovo membro per la Commissione d'Epurazione di prima istanza — Trieste ... 379

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 120 D Emendamento dell'Ordine di Zona No. 120 e 120 B ... 380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

✡

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 7 - 1 Gennaio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1946

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

TELEPHONE : 29794 Ext. 10 — 3rd January 1947
REFERENCE : VG/AMG/4
SUBJECT : Gazette Volume II, No. 7
TO : Area Commissioner, TRIESTE Area
GORIZIA Area
POLA Area

1. Forwarded under separate cover are the undermentioned copies of Gazette Volume II, No. 7:

	In English for AMG Personnel	3 Languages	Italian	Slovene
TRIESTE	15	-	-	-
GORIZIA	6	120	50	20
POLA	20	100	25	-

2. The attached receipts will be signed by the Area President and returned to the Chief Legal Officer, this Hq, without delay.

BY ORDER OF COLONEL BOWMAN :

Derek Rawlinson
Maj. D. RAWLINSON
Capt. Inf.
Adjutant.

Copies to : Vide letter 130/AMG/4/272 dtd 30 Jun 46 less addressees as given above,
PLUS : 1 copy in English to : Headquarters, Allied Commission (Attn: Admiral E.W. Stone).
2 copies in Italian to : Ispettorato Compartimentale Tasse ed Indirette sugli Affari, via Valdirivo No. 42, TRIESTE.
2 copies in Italian to : Ufficio Distrettuale delle imposte, MONFALCONE,
1 copy in English to : 429 Field Security Section,
1 copy in Italian to : Sindacato Provinciale Scuole Medie, via della Borsa No. 1, Trieste,
3 copies in English to : Hq Allied Commission (Attn Legs Sub-Commission,
2 copies in Italian to : as above
1 copy in English to : News & Monitoring Div., Via Coroneo 8 Trieste,
2 copies in English to : Food Division, this HQ,
2 copies in English to : Finance Division, this HQ,
5 copies in English to : U.S. Polad (Attn. Mr. COLE)
3 copies in English to : AFHQ, G-5 Section, APO 512,
2 copies in English to : British Polad (Attn. Mr. SULLIVAN)
1 copy in English to : Universita' degli studi, Biblioteca, Trieste,
20 copies in English to : HQ Allied Commission(Attn. PRE),

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLA 20 [illegible] 29

2, The attached receipts will be signed by the Area President and returned to the Chief Legal Officer, this Hq, without delay.

BY ORDER OF COLONEL BOWMAN :

H. R. MANSON
Capt. D.C.
Adjutant.

Copies to : Vide letter 13C/AMG/4/272 dtd 30 Jun 46 less addressees as given above,

PLUS : 1 copy in English to : Headquarters, Allied Commission (Attn: Admiral E.W. Stone).
2 copies in Italian to : Ispettorato Compartimentale Tasse ed Indirette sugli Affari, via Valdirivo No. 42, TRIESTE.
2 copies in Italian to : Ufficio Distrettuale delle imposte, MONFALCONE,
1 copy in English to : 429 Field Security Section,
1 copy in Italian to : Sindacato Provinciale Scuole Medie, via della Borsa No. 1, Trieste,
3 copies in English to : Hq Allied Commission (Attn Legal Sub-Commission,
2 copies in Italian to : as above
1 copy in English to : News & Monitoring Div., Via Coroneo 8 Trieste,
2 copies in English to : Food Division, this HQ,
2 copies in English to : Finance Division, this HQ,
5 copies in English to : U.S. Polad (Attn. Mr. COLE)
3 copies in English to : AFHQ, G-5 Section, APO 512,
2 copies in English to : British Polad (Attn. Mr. SULLIVAN)
1 copy in English to : Universita' degli studi, Biblioteca, Trieste,
20 copies in English to : HQ Allied Commission(Attn. PRE),
1 copy in English to : Co Branch (Works) GHQ CMF,
1 copy in Italian to : Presidenza Consiglio Ministri - Ufficio Legislativo, ROMA.
1 copy in Italian to : Ministero Grazia e Giustizia, Biblioteca, ROMA,
1 copy in English to : Col. Oscar WOLF, JAGD, Judge Advocate, APO 782, U.S. Army.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine N. 244

ATTENUAZIONE DELLE TASSE E SOPRATASSE IN MATERIA DI RICHIESTA ED USO DEI CARRI FERROVIARI ED EFFETTUAZIONE DI SPEDIZIONI IRREGOLARI

CONSIDERATO che si è considerato opportuno attenuare le tasse o sopratasse in materia di richiesta ed uso dei carri ferroviari ed effettuazione di spedizioni irregolari in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio")

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Nell'allegato No. 1 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato:

Sezione 1. — Il comma *b)* del punto 15 (Deposito per la richiesta di carri vuoti) è sostituito dal seguente:

b) per qualunque altro trasporto: L. 500.— per carro;

Sezione 2. — L'ammontare del deposito per la richiesta di accertamento di trasporti a carro e di spedizioni tali, di cui al punto 15*bis* è ridotto da Lire 500.— a Lire 250.—.

ARTICOLO II

Quando una spedizione a carro che debba percorrere o abbia percorso linee delle Ferrovie dello Stato risulti evitata, anche solo in parte, da merci diverse da quelle indicate nella presentata richiesta di carro fatta dallo speditore a norma dell'Articolo 31, paragrafo 1, delle Condizioni e Tariffe, l'Amministrazione delle Ferrovie predette ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — od eventualmente — una sopratassa pari a due volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, col minimo di Lire 2.500.—.

ARTICOLO III

Ogni qualvolta, mediante irregolari dichiarazioni emesse dallo speditore, vengano effettuate spedizioni a bagaglio ovvero spedizioni in piccole partite a grande o a piccola velocità costituite da cose che, in base alle limitazioni vigenti al momento della presentazione delle spedizioni stesse, sarebbero escluse da tali modi di trasporto (Articolo 1, comma 10, del Decreto del Ministro delle Comunicazioni No. 2138 del 7 giugno 1941), l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una sopratassa pari a due volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, col minimo di Lire 125.—.

ARTICOLO IV

Alle sopratasse suddette è applicabile il disposto dell'Articolo 31, paragrafo 1, delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie predette.

ARTICOLO V

L'Articolo 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni No. 2854 del 2 giugno 1942 è abrogato.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine ha effetto dal giorno 16 ottobre 1946.

TRIESTE, 23 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 271

DEVOLUZIONE AL TESORO PUBBLICO DEL VALORE MAGGIORATO DEGLI ATTIVI RIVALUTATI IN BASE ALL'ORDINE GENERALE No. 85

PREMESSO che si è considerato opportuno devolvere al Tesoro Pubblico il 25% dell'aumento del capitale sociale risultante da rivalutazione, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (ivi appresso chiamate „Territorio"),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

È abrogato l'ultimo comma dell'Articolo 1 del R. D. L. 5 ottobre 1936, No. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, No. 91.

ARTICOLO II

È devoluto al Tesoro Pubblico il 25% dei saldi attivi delle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'Ordine Generale No. 85, quando vengano trasferiti a capitale.

La devoluzione non si applica ai saldi attivi corrispondenti alle rivalutazioni stabilite dal R. D. 5 ottobre 1936, No. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, No. 40.

ARTICOLO III

I saldi attivi delle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'Ordine Generale No. 85 quando vengano accantonati a riserva, non sono compresi tra le riserve risultanti dal bilancio agli effetti della disposizione contenuta nell'Articolo 1 del R. D. L. 5 ottobre 1936, No. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, No. 91 e nell'Articolo 29 del R. D. L. 19 ottobre 1937, No. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938, No. 19, comprese la società non devolva una somma pari al 15% degli stessi.

Al momento in cui i saldi attivi sopra indicati venissero trasferiti a capitale, sarà devoluta una quota pari al 10% a completamento della devoluzione del 15% già operata a norma del comma precedente.

ARTICOLO IV

L'obbligo del versamento incombe alla società, la quale ne è il diretto di rivalersi verso gli azionisti. Il versamento avviene alla Tesoreria e deve aver luogo entro 60 giorni da quello in cui il trasferimento a capitale fu deliberato.

In caso di ritardato versamento entro il termine sopra stabilito, l'importo dei saldi attivi devoluti — maggiorato dell'indennità di mora del 10% — è riscosso a carico della società, mediante iscrizione a ruolo in unica soluzione, con la procedura valevole per la riscossione delle imposte dirette, esclusa l'obbligo del non riscosso per riscosso.

ARTICOLO V

È data facoltà alle società di sostituire entro 60 giorni l'onere della devoluzione mediante la consegna di azioni di valore nominale complessivo corrispondente all'importo dei saldi attivi devoluti.

Ove la consegna dei titoli non sia effettuata nel termine sopra indicato di 60 giorni, la società decade dalla facoltà prevista nel primo comma e l'importo dovuto è riscosso in contanti a norma dell'Articolo 4.

Le società possono cambiare le azioni al valore nominale, maggiorato dell'interesse del 5% in ragione d'anno, entro un anno dalla scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel comma precedente.

I titoli saranno inviati all'Intendenza di Finanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Ordine si applicano ai trasferimenti di soli attivi a capitale, attuati dopo il 20 agosto 1946.

Le società che abbiano deliberato la rivalutazione prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, hanno la facoltà di revocare la deliberazione entro il mese successivo a quello dell'entrata in vigore con diritto al rimborso di ogni onere fiscale connesso con tale deliberazione come se all'esercizio da cui nasce l'onere fiscale incrente alla revoca della stessa.

ARTICOLO VII

Per la risoluzione delle controversie cui possa dar luogo l'applicazione del presente Ordine valgono le norme vigenti per la risoluzione delle controversie in materia di imposte di rivalutazione analoghe.

ARTICOLO VIII

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 279

CONCESSIONE DI UN' INDENNITA' DI CAROVITA A TITOLARI DI RENDITE D' INFORTUNIO LIQUIDATE DA ISTITUTI EX AUSTRO-UNGARICI

Dato atto che sia opportuno e necessario di estendere ai titolari di rendite d'infortunio liquidate da istituti ex austro-ungarici, la concessione dell'indennità temporanea disposta dalla parte II dell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, a favore dei titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattie professionali liquidate in base al R. D. L. 17 agosto 1935, No. 1765, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE DI UN INDENNITA' TEMPORANEA

Ai titolari delle rendite d'infortunio per inabilità permanente di grado dal cinquanta al cento per cento (50-100%), nonchè ai titolari superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, contemplati negli articoli 1 e 3 del R. D. L. 24 settembre 1931, No. 1565, viene concessa, a decorrere dal 1 luglio 1946 e fino a nuova disposizione, l'indennità temporanea prevista nella parte II dell'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, dagli articoli IX, X e XI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

ENTE INCARICATO DEL PAGAMENTO

L'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, al quale era demandata per conto dello Stato Italiano ed ora per conto del Governo Militare Alleato, con le norme e le modalità contenute nel R. D. L. 21 settembre 1931, No. 1355, la liquidazione ed il pagamento delle rendite d'infortunio in favore dei beneficiari di cui all'articolo I del presente Ordine, è incaricato di provvedere anche al pagamento dell'indennità temporanea prevista dal presente Ordine.

ARTICOLO III

RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE AI SENSI DEL PRESENTE ORDINE

Il Governo Militare Alleato provvederà al rimborso delle somme erogate dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro in applicazione del presente Ordine, dietro presentazione di appositi rendiconti.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 14 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 281

ABOLIZIONE DEI PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

Atteso che si ritiene necessario e opportuno di abolire talune disposizioni emanate dal Governo fascista allo scopo di favorire lo sviluppo demografico in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. D. L. No. 1402 di data 12 agosto 1937, convertito in legge il 29 dicembre 1937, No. 2286, e successive modificazioni, concernenti la corresponsione e l'erogazione di premi di nuzialità e natalità.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione e sarà applicabile alle nozze e matrimoni avvenuti a partire dal 1 luglio 1946.

Trieste 12 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine No. 283

FACOLTA' DI SCIENZE DELL' UNIVERSITA' DI TRIESTE

PREMESSO che il Senato Accademico dell' Universita di Trieste ha deliberato che sarebbe opportuno di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nell' Ordine No. 177 riguardante la Facolta di Scienze; e

PREMESSO che dopo accurato esame il Governo Militare Alleato ha riconosciuto tale opportunità;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1) La Facolta di Scienze istituita presso l' Universita di Trieste coll' Ordine No. 177 assumerà, a partire dall'entrata in vigore del presente Ordine, la denominazione di Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

2) Accanto ai corsi di laurea in Matematica, in Matematica e Fisica, ed in Chimica ed al biennio propedeutico all' ingegneria, è istituito, a partire dall'entrata in vigore del presente Ordine, presso la predetta Facoltà, un biennio di studi propedeutici al corso di laurea in chimica.

3) Nell'anno accademico 1946-1947 funzionerà soltanto il primo anno del corso di studi propedeutici al corso di laurea in chimica.

4) L' istituzione del biennio non modifica il numero dei posti di ruolo previsti per la Facoltà di Scienze.

5) Il Governo Militare Alleato per la Venezia Giulia, riconosce tale biennio ad ogni effetto e fine, intendendosi tale riconoscimento esteso a tutti gli attestati e diplomi che verranno rilasciati.

6) L'ordinamento interno del biennio sarà disciplinato dalle medesime norme e dai medesimi regolamenti vigenti per gli altri corsi dell' Universita.

7) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 20 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 294

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA

PREMESSO che si è considerato opportuno prorogare taluni termini di decadenza in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate "Territorio")

Io ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO 1

La concessione della tolleranza prevista dall'Art. 21, comma 1, dell' Ordine Generale No. 39 è prorogata al 31 maggio 1947 e sarà applicabile ai procedimenti non ancora definiti per la determinazione del valore venale in comune commercio dei beni a qualunque titolo trasferiti in dipendenza di successioni aperte e di atti pubblici o privati registrati prima del 15 aprile 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 2

I termini di decadenza in materia di tasse od imposte indirette sugli affari prorogati con l'Art. 1 dell'Ordine No. 213 al 31 dicembre 1946, sono estesi al 31 dicembre 1947.

ARTICOLO 3

Il presente Ordine entra in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

Trieste, 20 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 295

APPROVAZIONE DI UNO STATUTO PROVVISORIO DELLE COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE, ISTRIA E FRIULI

RITENUTO che con R. D. 24 ottobre 1937 n. 1906 le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli con sede in Trieste (qui di seguito denominate „Cooperative Operaie") furono erette in ente morale e che sulla base di detto decreto fu ad esse imposto uno statuto non conforme ai principii democratici;

CONSIDERATA l'opportunità di revocare sia detto R. D. che il decreto Ministeriale 31 gennaio 1940 ,col quale lo statuto attualmente in vigore venne approvato, e di richiamare provvisoriamente in vigore l'ultimo statuto precedente dell'istituto, onde consentire che in base ad esso siano democraticamente elette le cariche sociali;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio"),

ORDINO:

ARTICOLO I

ABROGAZIONE DI CERTE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il R. D. 24 ottobre 1937 n. 1906, col quale le Cooperative Operaie venivano erette in ente morale, ed il decreto Ministeriale 31 gennaio 1940, col quale veniva approvato lo statuto dell'istituto attualmente in vigore, sono abrogati.

ARTICOLO II

STATUTO PROVVISORIO DELLE COOPERATIVE

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, e finchè non venga modificato o sostituito nella forma di esso stesso prescritta, l'ultimo statuto prefascista delle Cooperative Operaie, deliberato dal Congresso ordinario nei giorni 2 e 3 luglio 1922, s'intende richiamato in vigore.

ARTICOLO III

CESSAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, il Comitato di Sorveglianza nominato con l'Ordine No. 2 della Zona di Trieste limiterà le sue funzioni alla sola sorveglianza dell'attività delle Cooperative Operaie, e cesserà da tali funzioni non appena le cariche sociali siano coperte attraverso una regolare elezione da effettuarsi in conformità alle disposizioni dello statuto.

ARTICOLO IV

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 18 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine N. 296

NORME PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

PORCHÉ si ritiene necessario ed opportuno emanare norme per la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata il "Territorio");

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Al Consiglio degli Ordini dei Medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e del Collegio delle ostetriche, istituito a norma dell'Ordine Generale No. 20, spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di sanità pubblica provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

g) intervenire, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, promuovendo la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulla controversia stessa.

ARTICOLO II

RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

1. — Contro i provvedimenti del Consiglio per le materie indicate nell'articolo III dell'Ordine Generale No. 20 è ammesso ricorso all'assemblea generale degli iscritti, convocata in adunanza generale.

2. — Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere *a)* e *f)* dell'Articolo precedente è ammesso ricorso alla Commissione Centrale istituita con l'Ordine Generale No. 20.

ARTICOLO III

ALBI PROFESSIONALI

Sezione 1. — Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

Sezione 2. — All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.

ARTICOLO IV

OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO V

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio.

Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, previ i documenti di essere di buona condotta e di aver il godimento dei diritti civili.

ARTICOLO VI

POSIZIONE DEI SANITARI IMPIEGATI IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

ARTICOLO VII

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su richiesta del Presidente di Zona o del Procuratore di Stato, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinuncia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'Articolo V;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dall'Articolo III dell'Ordine Generale No. 20.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato.

ARTICOLO VIII

VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI FINORA EMANATE

Le disposizioni contenute nell'Ordine Generale No. 20, come emendato dall'Ordine Generale No. 73, in quanto non siano incompatibili colle disposizioni del presente Ordine, rimangono in pieno vigore.

ARTICOLO IX

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 20 dicembre 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo N. 85

NOMINA DI ANNA GRIS AD ALUNNA D' ORDINE NEL RUOLO DEL PERSONALE D' ORDINE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

1) Anna Gris è nominata in soprannumero con riserva d'anzianità, alunna d'ordine (Gruppo C, grado XIII) nel ruolo del personale d'ordine delle segreterie universitarie ed è assegnata all' Università di Trieste.

2) Gli effetti economici di tale nomina decorreranno dal 16 settembre 1947.

3) Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 14 dicembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 88

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' „ING. C. TOLAZZI & Co., TRIESTE"

PREMESSO che con l'Ordine No. 33, di data 3 gennaio 1946, la Germania è stata privata di ogni suo bene;

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 51, di data 6 agosto 1946, l'avv. TULLIO PUECHER, Trieste, è stato nominato liquidatore della società „Ing. C. Tolazzi & Co., Trieste", (qui di seguito denominata „Società");

CONSIDERATO che si ritiene opportuno di nominare un co-liquidatore per la liquidazione della „Società" nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata „Territorio");

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

NOMINA DEI LIQUIDATORI

L'avv. Tullio PUECHER, Trieste, e il sig. Cavaliere MARTELLI, Trieste, sono nominati co-liquidatori della Società „Ing. C. TOLAZZI & Co." (qui di seguito denominati „liquidatori").

ARTICOLO II

ATTRIBUZIONI, DOVERI E FUNZIONI DEI DETTI LIQUIDATORI

I suindicati liquidatori avranno tutte le funzioni, le facoltà, i diritti e i doveri di liquidatori di proprietà nemica, come previsto dalle leggi in vigore alla data dell' 8 settembre 1943; nell'esercizio di tali funzioni, facoltà, diritti e doveri i detti liquidatori saranno sotto il controllo del Governo Militare Alleato e dovranno uniformarsi agli ordini dello stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

REVOCA DEI LIQUIDATORI

I detti liquidatori potranno essere revocati ed i loro successori nominati per iscritto da me o da chi mi succederà nell'ufficio.

ARTICOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 Agosto 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Errata corrige

L'articolo 1 dell'Ordine Amministrativo n. 22 pubblicato nella Gazzetta n. 5 del 1 dicembre 1946, pag. 259, va letto come segue:

„Le persone sottoelencate sono confermate membri supplenti del Consiglio di disciplina previsto dall'Ordine N. 110:

1) GHERSA Prof. FEDERICO — vice-preside presso il Liceo ginnasio „Petrarca" di Trieste;

2) BRUMEN Prof. VINKO — preside presso l'Istituto Magistrale superiore sloveno di Gorizia;

3) BADO Prof. NICOLO' — preside incaricato presso l'Istituto Nautico di Trieste;

4) VOUK Prof. VINKO — preside incaricato presso il Liceo Scientifico sloveno di Trieste."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 47

**NOMINA DI NERI LINO
ALLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI
PER IL COMUNE DI MONFALCONE QUALE RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI MANUALI E DI CONCETTO AL POSTO DI VOLARIC RODOLFO**

POICHÉ con l'Ordine di Zona N. 32, del 29 Novembre 1945, VOLARIC RODOLFO era stato nominato rappresentante dei Lavoratori Manuali e di Concetto della Commissione per il rilascio di Licenze Commerciali nel Comune di Monfalcone, e

POICHÉ è necessario sostituire detto VOLARIC RODOLFO, dimissionario,

IO, H.P.P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona, Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Art. II dell'Ordine N. 15, del 11 Settembre 1945, con il presente

ORDINO:

1. — Il Sig. NERI LINO viene designato alla Commissione per il rilascio di Licenze Commerciali nel Comune di Monfalcone quale rappresentante dei Lavoratori Manuali e di Concetto, al posto del Sig. VOLARIC RODOLFO.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 14 Dicembre 1946

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 48

**NOMINA DI BUIATTI UGO A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI S. PIER D'ISONZO AL POSTO DI COLAONE DUCCIO**

POICHÉ con l'Ordine di Zona N. 38, del 8 Gennaio 1945, il Sig. COLAONE DUCCIO era stato nominato Presidente del Consiglio di S. Pier d'Isonzo, e

POICHÉ è necessario sostituire detto Sig. COLAONE DUCCIO, dimissionario,

IO, H.P.P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Commissario di Zona, Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Ordine Gen. N. 11 dell'11 Agosto 1945, col presente

ORDINO:

1. — Il Sig. BUIATTI UGO è nominato Presidente del Consiglio Comunale di S. Pier d'Isonzo al posto di COLAONE DUCCIO.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma.

Trieste, 14 Dicembre 1946

H.P.P. ROBERTSON
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 47

**NOMINA DI NERI LINO
ALLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI
PER IL COMUNE DI MONFALCONE QUALE RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI MANUALI E DI CONCETTO AL POSTO DI VOLARIC RODOLFO**

POICHÈ con l'Ordine di Zona N. 32, del 29 Novembre 1945, VOLARIC RODOLFO era stato nominato rappresentante dei Lavoratori Manuali e di Concetto della Commissione per il rilascio di Licenze Commerciali nel Comune di Monfalcone, e

POICHÈ è necessario sostituire detto VOLARIC RODOLFO, dimissionario,

IO, H.F.P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona, Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Art. II dell'Ordine N. 15, del 11 Settembre 1945, con il presente

ORDINO:

1. — Il Sig. **NERI LINO** viene designato alla Commissione per il rilascio di Licenze Commerciali nel Comune di Monfalcone quale rappresentante dei Lavoratori Manuali e di Concetto, al posto del Sig. **VOLARIC RODOLFO**.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà firmato.

Trieste, 14 Dicembre 1945

H.F.P. ROBERTSON
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 48

**NOMINA DI BUIATTI UGO A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI S. PIER D'ISONZO AL POSTO DI COLAONE DUCCIO**

POICHÈ con l'Ordine di Zona N. 38, del 8 Gennaio 1945, il Sig. COLAONE DUCCIO era stato nominato Presidente del Consiglio di S. Pier d'Isonzo, e

POICHÈ è necessario sostituire detto Sig. COLAONE DUCCIO, dimissionario,

IO, H.F.P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Commissario di Zona, Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Ordine Gen. N. 11 dell'11 Agosto 1945, col presente

ORDINO:

1. — Il Sig. **BUIATTI UGO** è nominato Presidente del Consiglio Comunale di S. Pier d'Isonzo al posto di COLAONE DUCCIO.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma.

Trieste, 14 Dicembre 1945

H.F.P. ROBERTSON
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 119

NOMINA DI COMMISSIONI IN CONFORMITA' ALL'ORDINE N. 15 PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI, LICENZE PER AMBULANTI E LIBRETTI DI LAVORO

Con i poteri conferitimi dall'Art. 11 dell'Ordine n. 15, Io JOHN O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

O R D I N O :

Le persone sottoelencate sono nominate membri effettivi o sostituti, come specificato a fianco di ognuna, delle Commissioni costituite in base all'Ordine n. 15.

C O R M O N S

Commissione per il rilascio di licenze Commerciali

ZORZUT Luigi — Membro effettivo rappr. i commercianti
RIGUT Giuseppe — Membro effettivo rappr. i commercianti
MARTINIS Giuseppe — Membro sostituto rappr. i commercianti
GASPARINI Oscar — Membro sostituto rappr. i commercianti
PELLEGRINI Guerrino — Membro effettivo rappr. i lavoratori
FAMEA Gaetano — Membro effettivo rappr. i lavoratori

Commissione per il rilascio di licenze per Ambulanti

SFERZ Irma — Membro rappresentante i commercianti
SEVERO Enrico — Membro rappresentante i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

PRINCIC Giovanni — Membro effettivo rappresentante gli industriali
JACUZ Riccardo — Membro effettivo rappresentante gli industriali
GALL Emilio — Membro effettivo rappresentante gli artigiani
NOVELLI Marino — Membro effettivo rappresentante gli artigiani
PELLIZZARI Silvio — Membro effettivo rappresentante i lavoratori
MARINI Federico — Membro effettivo rappresentante i lavoratori

CAPRIVA DI CORMONS

Commissione per il rilascio di licenze Commerciali

VISINTIN Francesco — Membro effettivo rappres. i commercianti
DONDA Bonaventura — Membro effettivo rappres. i commercianti
VISINTIN Luigi — Membro sostituto rappres. i commercianti
JORDAN Ferdinando — Membro sostituto rappres. i commercianti
OBZAN Bruno — Membro effettivo rappres. i lavoratori
VISINTIN Clemente — Membro effettivo rappres. i lavoratori

Commissione per il rilascio di licenze per Ambulanti

MIAN Sebastiano — Membro effettivo rappres. i commercianti
CRASNICH Melchiorre — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

SCORIANZ Luigi — Membro effettivo rappres. gli industriali
MEDEOT Italo — Membro effettivo rappres. gli industriali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TIBEL Alessandro — Membro effettivo rappres. gli artigiani
BASALDELLA Guido — Membro effettivo rappres. gli artigiani
GRION Augusto — Membro effettivo rappres. i lavoratori
VISINTIN Pietro — Membro effettivo rappres. i lavoratori
BUIESE Ecangelista — Membro sostituto rappres. i lavoratori
CUCCOI Longino — Membro sostituto rappres. i lavoratori

GRADISCA D'ISONZO

Commissioni per il rilascio di licenze Commerciali

BERTOLI Marco — Membro effettivo rappres. i commercianti
CIMADOR Mario — Membro effettivo rappres. i commercianti
CONCION Antonio — Membro sostituto rappres. i commercianti
BIANCHI Antonio — Membro sostituto rappres. i commercianti
ZIGON Francesco — Membro effettivo rappres. i lavoratori
SONSON Mario — Membro effettivo rappres. i lavoratori

Commissione per il rilascio di licenze agli Ambulanti

TOSO Enrico — Membro effettivo rappres. i commercianti
BAVASINI Carlo — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

SPESSOT Federico — Membro effettivo rappresentante gli industriali
MOVIA Mario — Membro effettivo rappres. gli industriali
BISIACH Antonio — Membro effettivo rappres. gli artigiani
FANTINI Pietro — Membro effettivo rappres. gli artigiani
ZUMIN Giovanni — Membro effettivo rappres. i lavoratori
BRESSAN Torquato — Membro effettivo rappres. i lavoratori
SPESSOT Bruno — Membro effettivo rappres. i lavoratori

ROMANS D'ISONZO

Commissione per il rilascio di licenze Commerciali

NARDIN Alfonso — Membro effettivo rappres. i commercianti
ZOFF Girolamo — Membro effetivo rappres. i commercianti
BOLZAN Enrico — Membro effettivo rappres. i lavoratori
PORTELLA Mario — Membro effettivo rappres. i lavoratori

Commissione per il rilascio di licenze agli Ambulanti

PORTELLA Giuseppe — Membro effettivo rappres. i commercianti
BIDOSSI Giobatta — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

PETRI Francesco — Membro effettivo rappres. gli industriali
OLIVO Antonio — Membro effettivo rappres. gli industriali
ZOFFI Valmore — Membro effettivo rappres. gli artigiani
CARLETI Augusto — Membro effettivo rappres. gli artigiani
PUPIN Bonaventura — Membro effettivo rappres. i lavoratori
POLAN Riccardo — Membro sostituto rappres. i lavoratori

MARIANO DEL FRIULI

Commissione per il rilascio di licenze Commerciali

DONDA Adelelmo — Membro effettivo rappres. i commercianti
SIMONIT Antonio — Membro effettivo rappres. i commercianti
CIVIDIN Massimo — Membro effettivo rappres. i lavoratori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commissione per il rilascio di licenze agli Ambulanti

FASQUALINI Aurelio — Membro effettivo rappres. i commercianti
SIARI Giovanni — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

TOMAT Pompeo — Membro effettivo rappres. gli industriali
MINIGLIO AMEDEO — Membro effettivo rappres. gli industriali
BREGANT Ignazio — Membro effettivo rappres. gli artigiani
GALLO Giovanni — Membro effettivo rappres. gli artigiani
CATTARIN Michelangelo — Membro effettivo rappres. i lavoratori
PONTA Leo — Membro effettivo rappres. i lavoratori

FARRA D'ISONZO

Commissione per il rilascio di licenze Commerciali

CASTELLAN Antonio — Membro effettivo rappres. i commercianti
DE BIASIO Giovanni — Membro effettivo rappres. i commercianti
BOMBI Tullio — Membro effettivo rappres. i lavoratori
TURUS Marcello — Membro effettivo rappres. i lavoratori

Commissione per il rilascio di licenze agli Ambulanti

TURUS Guglielmo Rinaldo — Membro sostituto rappres. i commercianti
VITTORI Valentino — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

MBEULE Angelo — Membro effettivo rappres. gli industriali
CASTELLANI Ferruccio — Membro effettivo rappres. gli industriali
CIMADOR Rinaldo — Membro effettivo rappres. gli artigiani
VALANDRO Mario — Membro effettivo rappres. gli artigiani
PETTARIN Merino — Membro effettivo rappres. i lavoratori
TREVISAN Luciano — Membro effettivo rappres. i lavoratori

SAGRADO

Commissione per il rilascio di licenze Commerciali

BRUMATI Adolfo — Membro effettivo rappres. i commercianti
VISINTIN Luigi — Membro effettivo rappres. i commercianti
VITTORIO Valentino — Membro sostituto rappres. i commercianti
AGLIALORO Raffaele — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di licenze agli Ambulanti

ZOTTIG Pietro — Membro effettivo rappres. i commercianti

Commissione per il rilascio di libretti di lavoro agli Artigiani

TROIANO Francesco — Membro effettivo rappres. gli industriali
CALLIGARIS Bruno — Membro effettivo rappres. gli industriali
MANTOVAN Attilio — Membro effettivo rappres. gli artigiani
BRESSAN Isidoro — Membro effettivo rappres. gli artigiani
PADOVAN Giuseppe — Membro effettivo rappres. i lavoratori
SABADIN Primo — Membro effettivo rappres. i lavoratori

Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

Gorizia, addì 14 dicembre 1946.

FRED. O. MAVIS
Ten.-Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine di Zona N. 120C

EMENDAMENTO ALL'ORDINE DI ZONA N. 120
LIMITAZIONE NEL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Considerata la necessità di apportare alcuni emendamenti all'Ordine di Zona n. 120 del 14 novembre 1946,

Io, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

ORDINO:

ARTICOLO I

La Sezione n. 1 dell'Ordine di Zona n. 120 è con ciò soppressa e sostituita come segue:

Sezione 1 a) — Il consumo di elettricità da parte dei consumatori privati a scopo di illuminazione e applicazioni domestiche, deve essere limitato a 180 KW al mese per ogni famiglia composta di quattro membri o meno. Per ogni membro in più verrà calcolato un aumento di 30 KW mensili, fino a un massimo di 300 KW mensili.

Sezione 1 b) — Negli edifici, appartamenti o simili, dove un solo contatore regoli il consumo di elettricità di più di una famiglia, e dove solo l'entrata e il vano scale siano in comune, la riduzione per ogni famiglia verrà calcolata come alla Sezione 1 a).

Sezione 1 c) — Nel caso che due o più famiglie abitino nella stessa casa, appartamento o locale, che non siano attrezzati per abitarvi separatamente, e gli occupanti facciano uso in comune di cucina, bagno, lavanderia o stanze di soggiorno, se l'elettricità è distribuita attraverso un unico contatore, la misura del consumo di energia, dovrà essere del 75% su quella stabilita alla Sezione 1 a) per ciascuna famiglia coabitante o cioè 135 KW mensili per ogni famiglia coabitante e composta di quattro membri o meno, con aggiunta di 25 KW mensili per ogni persona in più, fino a un massimo di 225 KW mensili.

ARTICOLO II

Tutte le altre disposizioni di cui all'Ordine di Zona n. 120 restano confermate e le penalità in esso sancite saranno applicabili anche a questo Ordine, come se fossero nello stesso specificate.

ARTICOLO III

Quest'Ordine entrerà in vigore alle ore 24 del 12 dicembre 1946.

Gorizia, addì 12 dicembre 1946.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona N. 121

NOMINA DELL'UFFICIO ALLOGGI PER IL COMUNE DI SAGRADO

Con i poteri conferitimi dall'Ordine Generale N. 62,

Io FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia

ORDINO:

ARTICOLO I

L'Ufficio Alloggi per il Comune di Sagrado è con ciò nominato con i seguenti membri quali componenti:

Sig. FABBRO Urbano — Direttore
Sig. ZORZIN Giovanni — Membro
Sig. AGLIALORO Raffaele — Membro

Quest'Ordine entra in vigore con effetto dal 9 dicembre 1946.

Gorizia, addì 12 dicembre 1946.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI POLA

Ordine di Zona N. 12 A

RESTRIZIONI SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA

POICHE' si considera necessario apportare delle rettifiche all'Ordine di Zona N. 12 del 6 novembre 1946;

Io, Tenente-Colonnello E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

ORDINO

quanto segue:

ARTICOLO I

Paragrafo 1 — Il paragrafo 1 dell'Ordine di Zona N. 12 del 6 novembre 1946 è con questo mezzo annullato e sostituito come segue:

Paragrafo 1a — Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l'illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 180 Kwo mensili per ogni famiglia di quattro persone o meno. Per ciascuna persona oltre alle quattro, l'assegnazione sarà aumentata di 30 Kwo mensili, con un totale massimo di 300 Kwo mensili.

Paragrafo 1 b — Nei casi in cui delle case, appartamenti od altri locali d'abitazione forniti di un solo contatore elettrico, sono stati adibiti come abitazione da più di una famiglia e l'unico uso comune è l'ingresso o la scala, l'assegnazione per ciascuna famiglia sarà come disposto nel Paragrafo 1 a).

Paragrafo 1 *c* — Nel caso in cui due o più famiglie vivono nella medesima casa, appartamento od altri locali che non sono stati adibiti come abitazioni separate e gli impianti adoperano in comune la cucina, la stanza da bagno, il gabinetto o le stanze di soggiorno e l'energia elettrica è fornita per mezzo di un solo contatore, l'assegnazione dell'energia elettrica sarà del 75% dell'assegnazione stabilita nel Paragrafo 1a) per ogni famiglia in più abitante in detti locali, e cioè 135 Kwo mensili per ogni addizionale famiglia di quattro persone o meno, più 33,5 Kwo mensili per ciascuna persona in più delle quattro, con un massimo di 225 Kwo mensili.

ARTICOLO II

Tutte le altre disposizioni dell'Ordine di Zona N. 12 rimangono in piena efficienza ed effetto e le penalità in detto Ordine contenute saranno applicate a questo Ordine come sono state qui specificate.

ARTICOLO III

Questo Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato, con effetto dalle ore 01.00 del giorno 8 novembre 1946.

Pola, 7 dicembre 1946.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 75

NOMINA TEMPORANEA DEL DIRETTORE DEL GENIO MARINA E DELL'ARSENALE DI POLA

1. — Poichè con l'Ordine Amministrativo N. 28 del 28 gennaio 1946 il Dott. Ing. Pietro DAVANZO DEL BELLO venne nominato quale Direttore del Genio Marina e dell'Arsenale di Pola,

e poichè il Dott. Ing. Pietro DAVANZO DEL BELLO si è dimesso dal suddetto incarico,

Io Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola,

ORDINO

che il

Sig. KRISCHAN Federico

sia con questo mezzo nominato quale Direttore del Genio Marina e dell'Arsenale di Pola, in sostituzione del suddetto Dott. Ing. Pietro DAVANZO DEL BELLO.

2. — Quest'Ordine avrà effetto dal 9 novembre 1946.

Pola, 12 dicembre 1946.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 76

NOMINA TEMPORANEA DEL CAPITANO DI PORTO DI POLA

1. — Poichè con un Ordine Amministrativo del 12 settembre 1945 il Capitano Francesco POLONI venne nominato quale Capitano del Porto di Pola,

e poichè detto Capitano si è dimesso dal suddetto incarico,

Io, Tenente Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola,

ORDINO

che il

Cap. GATTI Ermanno

sia con questo mezzo nominato Capitano del Porto di Pola in sostituzione del Capitano Francesco POLONI.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 13 dicembre 1946.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine Amministrativo di Zona N. 77

NOMINA TEMPORANEA DEL REGGENTE LA DIREZIONE DEL CONSORZIO AGRARIO DELLA ZONA DI POLA

1. — Poichè con lettera del C.M.A. dd. 3 ottobre 1945, il Rag. PALIAGA Luigi venne nominato quale „Reggente la Direzione del Consorzio Agrario", con i poteri di Commissario,

e poichè detto Rag. PALIAGA Luigi ha dato le dimissioni dal suddetto incarico,

Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola,

ORDINO

che il

Dott. MONAI Mario

sia con questo mezzo nominato quale „Reggente la Direzione del Consorzio Agrario" della Zona di Pola, in sostituzione del suddetto Rag. PALIAGA Luigi.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 13 dicembre 1946.

E. S. ORPWOOD
Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

APPENDICE

ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA
GORIZIA

La Commissione avendo esaminato le obbiezioni presentate nei seguenti casi secondo quanto previsto dalla Sezione 9 dell'Ord. Gen. N. 7 ha deciso come segue:

COGNOME E NOME	ENTE	DECISIONE
Lodatti Ludovico	Ufficio Tecnico	sospensione mesi tre
Trojani Fabrizio	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Iacone Amedeo	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Rossi Rinaldo	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Andriani Ubaldo	Veterinario comunale	sospensione mesi otto
Corsetti Federico	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
de Galateo Mario	Cassa di Risparmio	sospensione mesi sei
Zanetti Giovanni	Preside Ginnasio Liceo	sospensione mesi dieci
Fornari Vittorio	Vice Questore	licenziato
Ramconi Agnese	Ragioniere Genio Civile	sospensione mesi quattro
Marsano Matteo	Capo Ispett. Agricoltura	sospensione mesi due
Fiorelli Francesco	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Avogadro Carlo	Direttore Sanatorio antitub.	sospensione mesi otto
Elisso Michele	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi sei
Cenatta Mario	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Trentadue Vito	Cassa di Risparmio	sospensione mesi cinque
Delise Renato	Imposte dirette	licenziato
Mayer Alberto	Sostituto Procurat. di Stato	licenziata
Neuband Irma	Profess. Ginnasio Liceo	sospensione mesi quattro
Valerini Natale	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Doveglia Alessandro	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Corrati Luigi	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi cinque
Simonetti Luigi	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Scafari Angela	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Bozzaro Giobatta	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Gasser Carlo	Sepral	sospensione mesi quattro
Pillon Antonio	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Pecotti Francesco	Ferrovie dello Stato	sospensione giorni quindici
Finelli Federico	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Marrone Salvatore	Cancelliere Pretura Cormons	sospensione mesi uno
Vismara Italo	Comune Cassa Risparmio	sospensione mesi quattro
Michelazzi Bruno	Cassa Risparmio	sospensione mesi quattro
Zanutto Giacomo	Comune di Farra	sospensione mesi quattro
Di Lena Umberto	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Stas Antonia	Banca del Lavoro	licenziato
Mantovan Angela	Posta e Telegrafi	sospensione mesi quattro
Feresin Avellino	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Cirillo Francesco	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Giannecaro Tommaso	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Simonitti Dante	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Lapiori Roberto	Uffichi Statistico	sospensione mesi dodici
Di Blas Antonio	Cassa di Risparmio	sospensione mesi dodici
Fasolli Giovanni	Ferrovie dello Stato	licenziato
Visintin Remigio	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Salvadori Giuseppe	Cassa di Risparmio	sospensione mesi uno
Galli Ruggero	Cassa di Risparmio	sospensione mesi quattro
Ballaben Romano	Comune Gradisca	licenziato
Fantini Leonello	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Zopelu Giovanni	Commercio Azzurro	sospensione mesi quattro
Fabbro Sergio	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Miani Anselmo	Insegnante	sospensione mesi uno
Moo Vincenzo	Comune Gorizia	licenziato
Modeot Gerino	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Cecchi Bruno	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi dieci
Marion Dante	Ufficio Esattoriale	licenziato
Marcelli Pasquale	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi dodici
Giacomi Mario	Cassa Malattia	sospensione mesi dodici
Pasquarelli Francesco	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COGNOME E NOME	ENTE	DECISIONE
Broccia Michelangelo	Ferrovie dello Stato	licenziato
Buiatti Luigi	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Toso Diego	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Cordari Francesco	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Candussi Giorgio	Comune Romans	sospensione mesi due
Gasperi Giovanni	Cassa Malattia	licenziato
Barbarol Natale	Insegnante	sospensione mesi quattro
Gallo Giovanni	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Pilon Augusto	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Domenichini Renato	Ufficio Imposte	sospensione mesi quattro
Damiani Lore	Pretura Gorizia	sospensione mesi uno
Cassanego Elda	Insegnante	sospensione mesi uno
Baggiani Aurelio	Guardia Forestale	sospensione mesi quattro
Tessa Achille	Comune di Cormons	sospensione mesi quattro
Zanello Bruno	Ospedale Civile Gorizia	sospensione mesi uno
D'Ambrosio Arlitto	Insegnante	sospensione mesi uno
Gullo Vincenzo	Insegnante	sospensione mesi quattro
Trelcani Adalgisa	Insegnante	sospensione mesi quattro
Colavizza Giuseppe	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi due
Tessa Mario	Ufficio Imposte Cormons	sospensione mesi dodici
Fabretto Menotti	Ispett. Agricoltura	sospensione mesi due
Uria Mallone Luigi	Comune Gorizia	sospensione mesi quattro
Zanetti Edoardo	Manicomio Gorizia	sospensione giorni quindici
Cassetta Francesco	Manicomio Gorizia	sospensione mesi due
Falcone Rolando	Presidenza Zona	sospensione mesi sei
Galli Angelo	Insegnante	sospensione mesi quattro
Olivieri Giuseppe	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi tre
Scialabba Antonio	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi quattro
Barazzetti Mario	Manicomio Gorizia	sospensione mesi uno
Rocchini Bruno	Pretura Cormons	sospensione mesi quattro
Mascarini Francesco	Provincia	licenziato
Lininger Livio	Questura	sospensione mesi due
Stajer Antonio	Cassa di Risparmio	sospensione mesi quattro
Morsan Giacomo	Scuola d'Arte	sospensione mesi uno
Fabris Vittorio	Insegnante	sospensione mesi quattro
Tomasini Giovanni	Insegnante	sospensione mesi quattro
Sartori Mario	Insegnante	sospensione mesi quattro
de Gojon Eugenia	Insegnante	sospensione mesi due
Trelcani Ermindo	Insegnante	sospensione mesi quattro
Chersi Franco	Insegnante	sospensione mesi quattro
Merloni Mario	Comune Cormons	sospensione mesi quattro
Valle Ettore	Genio Civile	sospensione mesi due
Melloni Tullio	Genio Civile	sospensione mesi uno
Guerzoni Antonio	Genio Civile	sospensione mesi quattro
Battista Nicola	Ist. Previdenza Sociale	sospensione mesi cinque
Trampus Giuseppe	Vigili del Fuoco	sospensione mesi uno
Massi Igino	Gestione	sospensione mesi tre
Castellan Odilone	Ufficio Statistico Ec.	sospensione mesi due
Casasola Giuseppe	Comune Gorizia	sospensione mesi quattro
Traversa Vittorio	Ufficio Statistico Ec.	sospensione mesi due
Zanel Enrico	Comune Cormons	sospensione mesi uno
Costantoggia Antonio	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi uno
Corubolo Carlo	Insegnante	sospensione mesi sei
Grimaver Giovanni	Ufficio Catasto	sospensione mesi quattro
Locardi Eugenio	Cassa Malattia	sospensione anni uno
Argentieri Ruggero	Poste e Telegrafi	sospensione mesi uno
Lafronza Agostino	Poste e Telegrafi	sospensione mesi due
Sgualdino Bruno	Poste e Telegrafi	sospensione mesi quattro
Berengan Ugo	Poste e Telegrafi	sospensione mesi quattro
Greatti Pietro	Poste e Telegrafi	sospensione mesi due
Fortuna Evilda	Insegnante	sospensione mesi uno
Vidimari Isidoro	Cassa Malattia	sospensione mesi tre
Palla Augusto	Consorzio Agrario	sospensione mesi quattro
Malfatti Arrigo	Manicomio	sospensione mesi tre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ghiandai Alfredo	Poste e Telegrafi	sospensione mesi tre
Colebino Ugo	ex Federazione	sospensione mesi quattro
Orsini Pietro	Impiegato privato	sospensione mesi uno
Avian dott. Leone	Veterinario	sospensione mesi uno
Marullo Francesco	Provincia	sospensione mesi due
Pelizzari Luigi	Istituto Infortuni	sospensione mesi uno
Lucidi Giovanni	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi due
Lucchetti Roberto	Ferrovie dello Stato	sospensione mesi due
Bertossi Norma	Impiegata privata	sospensione mesi due
Bauman Giuseppe	Insegnante	sospensione mesi quattro

Dr. S. ARTUSI
Presidente

COMMISSIONE DI EPURAZIONE PER LE LIBERE PROFESSIONI ED ARTI
GORIZIA

Sulle opposizioni presentate contro i rispettivi Avvisi la Commissione ha emesso i seguenti Ordini di sospensione non appellati oppure confermati e parzialmente riformati in grado d'appello.

COGNOME E NOME	PROFESSIONE	PERIODO sospensione	DATA notifica
Andriani Ubaldo	veterinario	mesi 2	2.5.1946
Avian Leone	veterinario	mesi 2	14.6.1946
Avogaro Carlo	medico	anni 8	20.3.1946
Balducci Marcello	ingegnere	anni 1	22.6.1946
Bonin Mario	avvocato e proc.	anni 8	11.6.1946
Bruckschia Giuseppe	musicista	mesi 3	28.2.1946
Caccese Francesco	ingegnere	mesi 18	11.6.1946
Cernigoi Luciano	geometra	anni 3	12.3.1946
Cevasco Felice	perito indust.	anni 2	10.3.1946
Colot Giuseppe	medico	mesi 1	4.3.1946
Dorello Aurelio	perito indust.	anni 2	24.4.1946
Dolpure Luigi	medico	anni 3	24.4.1946
Giacomi Felice	medico	anni 3	20.2.1946
Gori Sergio	geometra	mesi 3	22.2.1946
Martina Francesco	perito industr.	anni 2	10.5.1946
Mingotzzi Giovanni	avvocato e proc.	anni 2	7.5.1946
Montanari Giovanni	insegnante	mesi 1	4.6.1946
Piemonti Giovanni	geometra	mesi 4	31.5.1946
Pesetti Giorgio	veterinario	anni 4	22.2.1946
Rainis Giuseppe	ingegnere	mesi 2	8.2.1946
Ratte Ino	medico	mesi 3	11.2.1946
Sabato Raffaele	avvocato e proc.	anni 3	27.4.1946
Scrosoppi Norma	farmacista	giorni 15	3.5.1946
Speziglor Francesco	perito industr.	mesi 1	7.6.1946
Staffuzza Bruno	spedale	mesi 1	13.3.1946
Tabaro Luigi	tecnico agricolo	mesi 3	18.3.1946
Verregnassi Rodolfo	avvocato e proc.	anni 4	7.5.1946
Vesil Bruno	farmacista	mesi 2	22.3.1946
Vodalin Ferdinando	ingegnere	mesi 4	7.5.1946
Visintin Riccardo	ingegnere	mesi 4	8.2.1946
Zadeli Clemente	ingegnere	mesi 3	8.2.1946

avv. Alberto ROMANIG
Presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 7

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine		Pag.
No. 244	Attenuazione delle tasse e sopratasse in materia di richiesta ed uso dei carri ferroviari ed effettuazione di spedizioni irregolari	325
No. 271	Devoluzione al Tesoro Pubblico del valore maggiorato degli attivi rivalutati in base all'Ordine Generale No. 86	326
No. 279	Concessione di un'indennità di carovita a titolari di pensioni d'infortunio liquidate da istituti ex austro-ungarici	327
No. 281	Abolizione dei premi di mortalità e natalità	328
No. 283	Facoltà di Scienze dell'Università di Trieste	329
No. 294	Proroga dei termini di decadenza	331
No. 295	Approvazione di uno statuto provvisorio della Cooperativa Operaia di Trieste, Istria e Friuli	332
No. 296	Norme per la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie	333

Ordine Amministrativo

No. 87	Nomina di Anna Gris ad aiuta d'ordine nel ruolo del personale d'ordine delle segreterie universitarie	333
No. 88	Liquidazione della Società „Ing. C. Tolazzi & Co. Trieste"	334

ERRATA CORRIGE | 334

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona

No. 47	Nomina di Neri Lino alla Commissione per il rilascio di licenze commerciali per il Comune di Montalcone quale rappresentante dei lavoratori manuali e di concetto al posto di Valerio Rodolfo	335
No. 48	Nomina di Bulatti Ugo a presidente del Consiglio Comunale di S. Pier d'Isonzo al posto di Colucci Ubaldo	335

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

Pag.

No. 119 Nomina di commissioni in conformità all'Ordine No. 15 per il rilascio di licenze commerciali, licenze per ambulanti e libretti di lavoro 333

No. 120 C Emendamento all'Ordine di Zona No. 120 — Limitazione nel consumo dell'energia elettrica 333

No. 121 Nomina dell'Ufficio Alloggi per il Comune di Sagrado 334

Zona di Pola

Ordine di Zona

No. 12 A Restrizioni sull'uso della corrente elettrica 339

Ordine Amministrativo di Zona

No. 75 Nomina temporanea del Direttore del Genio Marina e dell'Arsenale di Pola 341

No. 76 Nomina temporanea del Capitano di Porto di Pola 341

No. 77 Nomina temporanea del Reggente la Direzione del Consorzio Agrario della Zona di Pola 342

PARTE III

Appendice Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio 343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

VENEZIA GIULIA

☆

THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

VOLUME II

No. 6 - 15 December 1946

Published by the Allied Military Government under the Authority of the Supreme Allied Commander, Mediterranean Theatre of Operations, and Military Governor.

Editoriale Libraria, S. A. Trieste - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allied Military Government
VENEZIA GIULIA

General Order No. 86 (40 B)

WAR PROFIT TAX

WHEREAS, it is deemed advisable to amend General Order No. 40, in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory").

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.O.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

REPEAL OF CERTAIN PROVISIONS OF EXISTING LEGISLATION

ARTICLE I

The following provisions are hereby repealed: Article 1 and paras 1 and 2 of Article 2 of R. D. L. 4 February 1937, No. 163, converted into the Law 7 June 1937, No. 1200; Articles 6 and 22 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, amended by General Order No. 40; and Articles VIII, IX, X and XIII of General Order No. 40.

PROVISIONS GOVERNING THE ASSESSMENT OF WAR PROFIT TAX AND OF INCOME TAX — REVALUATION

ARTICLE II

For the purpose of the war profit tax for the year 1945, the ordinary income referred to in the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, as subsequently amended, if assessed on the basis of the income earned or of the capital invested in the years 1937-1938, shall be revalued by adopting the coefficient 5.—.

If such ordinary income has been assessed on the basis of the capital invested after 31 December 1938, the revaluation shall be made by adopting the following coefficients:

4.35 for capital invested in 1939
3.75 for capital invested in 1940
3.15 for capital invested in 1941 and 1942
2.50 for capital invested in 1943
1.25 for capital invested in 1944

Those portions of ordinary income increased or diminished as a result of capital invested in accordance with Article 8 of the said Consolidated Text shall be revalued in the same way.

For the purpose of war profit tax for 1944, the coefficients established by this Article shall be reduced to two fifths.

The assessment of the ordinary income for the purposes of war profit tax due by the tax payers specified in Article 2 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, shall be subject to the provisions of Article 3, first para of the said Consolidated Text, but excepting assessments which have become final before the effective date of this Order.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

The „quote di ammortamento" which may be deducted from the gross income for the purposes of assessment of income tax and of war profit tax, shall be calculated, as from the year 1944, on the basis of the values as determined in accordance with R. D. 5 October 1938, No. 1775, converted into the Law 4 January 1937, No. 40, and the coefficients set forth by the foregoing Article.

The provisions of the foregoing para shall also be applied for the purposes of the revaluation to be made for the assessment of incomes or losses derived from realisation or from the total or partial loss of certain assets.

ARTICLE IV

Section 1. — Companies and bodies which are taxed on the basis of their balance-sheet shall not be entitled, for the financial years closed after the effective date of this Order, to the deduction of the „quote di ammortamento" to be deducted from their income, if they have not provided for the revaluation of the respective sources of such income in their balance sheets.

Section 2. — For the financial years closed prior to the effective date of this Order, the deduction of the revalued „ammortamento" is allowed even if the same is not stated in the balance sheet, and no change shall be made to the assessments which have already become final.

ARTICLE V

Section 1. — The credit-balance derived from the revaluation shall not be distributed prior to the actual realisation of the productive sources, but may be destined to cover losses or to increase the company's capital.

Section 2. — Companies using such credit balance for an increase of their capital shall at the same time increase their ordinary reserve fund, so that the proportion between the capital and the reserve fund shall remain the same as before the increase in question.

Section 3. — Any company or body failing to comply with the provisions of the first para shall be liable to a fine not exceeding the amount wrongly disposed of and not less than one tenth of such amount and the president, the managing director, the managers the auditors and the other persons charged with the control according to the nature of the company or body, shall be personally liable to a fine of not less than 20.000,— Lire and not exceeding 100.000 Lire.

ARTICLE VI

The indemnities to be paid as compensation for war damages suffered by industrial, commercial and agricultural enterprises shall not be considered as income for the purpose of the enforcement of the income (ricchezza mobile) and war profit taxes.

ARTICLE VII

For the purposes of the enforcement of Article III, second para, of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 508, the remaining value of plants and installations for the performance of works and the production of supplies required for the defence and for the military equipment of the Country, shall be the commercial value of such plants and installations on 31 December 1945.

In order to assess the loss to be deducted, corresponding to the difference between the original cost of such plants and installations (no deduction yet being made for depreciation) and the above value, the cost and depreciation shall be re-valued by adopting the coefficient established by Article 2 of this Order.

PROVISIONS FOR THE ASSESSMENT OF PROFITS IN SINGLE TRANSACTIONS RELATING TO REAL AND PERSONAL PROPERTY-INTERPRETATION OF, AND AMENDMENTS TO, THE CONSOLIDATED TEXT

ARTICLE VIII

In single speculative transactions concerning real and personal property effected by taxpayers who are not taxed on the basis of the balance-sheet, the profit liable to war profit tax shall be the difference between the profit as assessed for such transaction and the profit which would have been earned if the transaction had been carried out in an equivalent period

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of time and had terminated in the year 1938; the ordinary income thus obtained being revalued by the coefficient established by Article 2; or the profit shall be the difference between the profit assessed for each transaction and a sum equal to 8 percent of the capital invested in the operation, revalued in accordance with the aforesaid Article for every year of investment, deducting the percentage earned during the duration of the investment.

The provisions of the foregoing para shall not affect the assessments which have already become final on the effective date of this Order.

The allocation of real property to partners of real estate companies effected as provided for in Article 5 of the Law 23 March 1940, No. 283 and in Article 15 of the Consolidated Text approved by R. D. 9 March 1942, No. 237, shall not be subject to assessments of war profits tax.

ARTICLE IX

If the total income of companies and bodies taxed on the basis of their balance sheets includes profits derived from speculative operations on real property and the ordinary income is determined at the rate of 8 percent of the capital invested in the years 1937-1938 after deduction of the value of the real property itself, in addition to the said income 8 percent of the value of the real property involved in the speculation shall be computed, for every year of the duration of the investment, after deducting the income accrued during the investment from the real property in question as assessed or assessable for the purposes of the tax on buildings or on land-property.

The provisions of the foregoing para shall not be applicable if the real property involved in the speculation constitutes an investment of capital which has been already considered in the assessment of the ordinary income.

ARTICLE X

The functions of brokers as provided for under Article 1 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, shall cover activities in civil affairs in addition to commercial business.

ARTICLE XI

For the purpose of Article 10, the power to increase incomes assessed by the office and to assess undeclared incomes in the cases referred to under Article 98 of the Regulations approved by R. D. 11 July 1907, No. 560, is hereby extended to the Commissions of Appeal whenever the Commissions of first instance do not deem advisable to avail themselves of the aforementioned power.

In these cases, and when the District Tax Office does not consider adequate the assessment proposed by the Commission of first instance, in case the latter has availed itself of the above power, the former office may request the Commission of Appeal to increase the incomes assessed and to assess the undeclared incomes or to propose a new assessment.

The power granted under the first para shall cease, for the Commissions of first instance, on 31 December of the third year following that in which the enforcement of the war profit tax will cease.

The request referred to in the second para shall be made by the office to the Commission of Appeal within sixty days of the date on which the office has received notice that the Commission of first instance does not propose to increase the incomes assessed or to assess undeclared incomes or of the date on which the proposal for a new assessment has been received; the request shall have no effect if made after that period.

ARTICLE XII

The president and the directors of Joint Stock Companies and limited partnerships in office on the effective date of this Order, those who will be in office until all the obligations deriving from the enforcement of the war profit tax have been fulfilled, as well as the liquidators, shall be jointly and severally responsible for the payment of the debt deriving from the enforcement of said tax, regardless of the time when the relative assessment and entry in the tax-rolls were effected.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The presidents and directors in office on 16 July 1940 and those who have been in office until the effective date of this Order, together with the liquidator, shall be jointly and severally liable for the debt referred to in the foregoing para, whenever one or more of the following conditions occur:

a) if the company or partnership has been created after 10 July 1943 from an individual firm, an unincorporated firm, a limited or unlimited partnership;

b) if there is a considerable disparity between the company's capital and the company's turnover, or between the capital and the profit assessed;

c) if the company or partnership has been dissolved prior to the assessment of war profits;

d) if it may be presumed that the constitution or the management of the company was pre-arranged in order to create a total or partial insolvency with respect to the war profit tax.

CESSATION OF THE WAR PROFIT TAX

ARTICLE XIII

The enforcement of war profit tax provided for by the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, shall cease as from 1 January 1946.

The Finance Administration shall, however, continue to retain, in accordance with Article 20 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, a sum equal to 1 percent of the amount of each payment relating to contracts and supplies carried out before 31 December 1945, until the contractors and suppliers are in a position to prove, by a certificate of the appropriate District Office, that the whole war profit tax due for such contracts and supplies, as well as the debt relating to the expropriation of the relative profits, have been duly paid and that no assessment in connection therewith is to be made or is intended.

PROCEDURE, PENALTIES AND EFFECTIVE DATE

ARTICLE XIV

The tax-payer may appeal to the Area Tax Commission also with regard to the matter itself ("merito") if the profit assessed by the District Commission exceeds the double of the amount of the income declared; the District Office may appeal to the said Commission if the income assessed by the District Commission is less than one-half of that assessed by the Office.

An appeal against the decisions of the Commissions of first instance may be made to the Area Tax Commission which shall also decide with regard to the matter itself ("merito").

ARTICLE XV

The penalties regarding the war profit tax shall be those established in Article 23 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598.

The foregoing para shall also apply to assessments completed on the effective date of this Order and no refund shall be made of penalties already collected.

When the assessment or the revision of incomes subject to the war profit tax are made on agreement with the taxpayer before the case is decided by the Administrative Commission, no penalty shall be due for failure to declare.

ARTICLE XVI

This Order shall become effective within the Territory on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at TRIESTE, this 7th day of December 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 231 (151 C)

CHANGE IN MEMBERSHIP OF FILM BOARD

WHEREAS, Order No. 151 provided for a Film Board of 4 members, and
WHEREAS, it is necessary to change the membership of said Board,
NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

(a) The following members of the Film Board, established pursuant to Order No. 151, dated June 17, 1946, are hereby relieved of their assignments:

Capt. John H. DODRIDGE, Venezia Giulia Police Force
Capt. Desmond T. CLARKE, 13 Corps.

(b) The following are hereby appointed to the said Film Board:

Capt. Percival Austin EDWARDS, Venezia Giulia Police Force
Capt. Alexander Edward BRETTEN, (Trieste Bureau) C. H.Q.

ARTICLE II

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 4th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 239

EXEMPTION FROM PAYMENT OF SCHOOL TAXES AND SURTAXES FOR THE YEAR 1943 - 1944

WHEREAS, it is considered advisable to confirm for certain categories of students the exemptions from the payment of school taxes and supertaxes granted for the academic year 1943-1944,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

CONFIRMATION OF EXEMPTION FROM PAYMENT OF SCHOOL TAXES AND SUPERTAXES GRANTED FOR THE YEAR 1943-1944

The exemption from the payment of school taxes and supertaxes granted for the academic year 1943-1944, are hereby confirmed for the following students of universities:

a) who are members of families gravely damaged in consequence of war events;

b) who are invalids of labour or members of families whose father or principal economic sustainer is an invalid of labour or has died in a labour accident;

c) who are members of a family whose father or principal sustainer has been in service of Merchant Marine interned in a neutral State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

COMPETENCE FOR THE GRANTING OF THE EXEMPTION

It shall be the duty of the Rector of the University of Trieste to examine whether in a given case the conditions for the attainment of exemptions mentioned in Article I of this Order have been complied with, and to decide on the granting of such exemptions.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 4th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 275

PAYMENT OF A „WINTER BONUS" TO AGRICULTURAL WORKERS

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to provide for the payment of an extraordinary Winter Bonus to Agricultural Workers in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory") in order to enable them to provide themselves with the most urgent necessities for the incoming winter;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

PAYMENT OF A „WINTER BONUS" TO AGRICULTURAL WORKERS

Section 1. — The payment in a lumpsum of an extraordinary allowance, called „Winter Bonus", at the conditions specified in the following articles, is hereby provided for in favour of agricultural workers residing in the Territory.

Section 2. — For the purpose of this Order, the residence shall be that resulting from the registration of the persons concerned in the communal Register of the Permanent Population on 1 September 1946.

Section 3. — For the purpose of this Order, share croppers (mezzadri e coloni parziari) minor partners in live stock bailment (soci minori nella soccida) and workers paid exclusively by sharing the products shall not be considered as agricultural workers.

ARTICLE IV

AMOUNT OF THE WINTER BONUS

The amount of the Winter Bonus payable under Article I hereof, shall be as follows:

(a) 3.000 lire to workers who are qualified as heads of a family.

(b) 1.500 lire to workers who are not qualified as heads of a family.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

OBLIGATION OF EMPLOYERS FOR THE PAYMENT OF THE WINTER BONUS

The Winter Bonus shall be paid directly by the employer:

(a) to agricultural workers who were employed on 1 September 1946 as permanent employees (vincolati da un rapporto fisso di lavoro), such as clerks, fixed wage earners (salariati), and workers belonging to similar categories whenever a minimum period of 208 working days is guaranteed; and

(b) to the personnel who, at the date mentioned in subdivision *(a)*, were employed in agricultural or necessary or complementary works, for which the procedure established for the payment of unified contribution is not applicable.

ARTICLE IV

OBLIGATION OF ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE FOR THE PAYMENT OF THE WINTER BONUS

Section 1. — The Winter Bonus shall be paid to daily farm workers by the Istituto della Previdenza Sociale through a special compensation administration for agriculture of the Cassa Unica Assegni Familiari, having an accounting separate from the one relating to the family allowances themselves.

Section 2. — The payment of the Winter Bonus provided for in Section 1 of this Article shall be effected:

(a) as to daily farm workers permanently or habitually recorded in the lists of workers for the agricultural year 1945-46, on the basis of the said lists and of the records of heads of families, taking into account all eventual changes in the composition of the family prior to 1 September 1946;

(b) as to other daily farm workers, on the basis of special lists to be compiled by the provincial offices of the Service controlling the nominal list of workers and the unified agriculture contributions. In such lists there shall be recorded, with the eventual indication of head of family, those who are not registered in the lists as permanent or habitual workers and are able to prove, by an appropriate certificate issued by the Commune, that they have been working during the agricultural year in being on 1 September 1946, mostly as daily farm workers or as workers whose earnings do not derive exclusively from the sharing of the products of the respective agricultural concerns.

Section 3. — The burden for the payment of the Winter Bonus to agricultural workers mentioned in Section 1 of this Article shall be borne partially by the employers in agricultural work, who shall pay a special contribution as established in Article V hereinafter, and partially by the Allied Military Government by the contribution for the payment of the Winter Bonus to unemployed workers provided for under Article V of Order 273.

ARTICLE V

PAYMENT OF A CONTRIBUTION BY THE EMPLOYERS IN AGRICULTURAL WORK

Section 1. — The contribution which every employer in agricultural work is bound to pay under Section 3 of Article IV hereof, shall be determined by the application of a quota of 12.50 Lire for each working day of fixed wage earners (salariati) and manual labourers (braccianti), as ascertained or to be ascertained in respect of the said employer for the purpose of the payment of the unified agricultural contributions for the year 1946, and by deducting from the total sum resulting thereby the total amount of Bonuses paid directly by him in accordance with Article III of this Order, to those workers on permanent employment who are engaged in agricultural work and cattle farming.

For such purposes the employers shall file, within 20 days from the effective date of this Order, with the provincial offices of the Service controlling the nominal lists of workers and the unified agriculture contributions, a list of the permanent workers to whom they have paid the Winter Bonus directly, receipted by the workers' signatures. As to workers who are heads of families, the family situation certificate ("certificato di stato di famiglia") shall be attached thereto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — The contribution referred to in Section 1 of this Article shall not be applicable with regard to working days of fixed wage earners (salariati) and of manual labourers (braccianti), which days have been ascertained in respect of firms of farmowners and sharing farms (aziende dei coltivatori diretti, a fondi conditi a mezzadria ed a colonia parziaria), and relate to seasonal or peak work.

Section 3. — The provincial offices of the Service controlling the nominal lists of workers and the unified agriculture contributions shall determine according to the data obtained and to the provisions of the preceding Sections of this Article, the amount of contributions due by each agriculturist and shall notify and invite the debtor to pay. The payment of the above mentioned sum must be made within 30 days from the date of the notification into a special Post Current Account bearing the name of the Collector of the aforesaid Service.

Section 4. — In cases where the employers fail to pay the contributions in the time limit established above, the collection of the sums due and increased by a penalty (multa di mora) of 6%, shall be intrusted, to the Official Tax-Collectors upon presentation of the lists of defaulters, and in conformity with the procedure of privilege in force for the collection of direct taxes, the collectors being responsible for the payment, and with the modalities and in accordance with the rules as are specified in R. D. L. 28 November 1938, No. 2138, and R. Decree 24 September 1940, Nos. 1949 and 1954.

The sums registered in such lists of taxation shall be collected in three equal instalments at intervals of 2 months.

Section 5. — An appeal may be made to the Area President, within 30 days from the date of notification, against the assessment of the amount of contribution.

The appeal shall not suspend the obligation to pay the sums demanded.

The Area President shall make a final decision after hearing the Commission constituted in accordance with Article 5 of R. D. 24 September 1940, No. 1949, and subsequent amendments.

Section 6. — The sums collected for contributions and penalties (multe di mora) shall be attributed in accordance with the rules provided for in R. D. L. 24 September 1940, No. 1954, at the rate of 27/28ths to the appropriate administration of the Istituto delle Previdenza Sociale and at the rate of 1/28th to the Service controlling the nominal lists of workers and unified contributions in agriculture, in order to reimburse the costs of the assessment and collection.

ARTICLE VI

PROHIBITION OF DOUBLE PAYMENTS

The Winter Bonus, payable under this Order, is of personal nature and may be received only once. It shall not be paid to persons entitled thereto under the provisions of Order 273 and 274.

ARTICLE VII

APPLICATION OF ORDER No. 273 TO CASES CONSIDERED BY THIS ORDER

The provisions of Order No. 273 may be applied to the cases considered by this Order whenever they are not inconsistent with the provisions of the latter.

ARTICLE VIII

PENALTIES

Any person violating any of the provisions of this Order shall, upon conviction by an Allied Military Court, be liable to a fine or imprisonment or both, as the Court may determine.

ARTICLE IX

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective within the Territory on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

TRIESTE, 5th December 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 276

DISSOLUTION OF COMMISSIONS FOR MANUFACTURES OF MARBLE, GRANITE AND ORNAMENTAL STONES

WHEREAS it is considered advisable to repeal the R. D. L. dated April 20, 1938, No. 707, concerning the establishing of authorized rolls of manufacturers and traders of marble, granite and ornamental stones, and

WHEREAS by Order No. 237 dated October 15, 1946, respective Commissions have been established in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

REPEAL OF R. D. L. DATED APRIL 20, 1938, No. 707 AND DISSOLUTION OF RESPECTIVE COMMISSIONS

Section 1. — The R. D. L. dated April 20, 1938, No. 707 is hereby repealed.

Section 2. — The respective Commissions for the management of authorized rolls of manufacturers and traders of marble, granite and ornamental stones constituted in accordance with Order No. 237 are hereby dissolved.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the day it is signed by me.

Dated at Trieste, this 4th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 280 (106 G)

UNBLOCKING OF DISCHARGES FROM EMPLOYMENT

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to prolong up to 31 January 1947, the provisions in force concerning the limits of the unblocking of discharges from employment, and

WHEREAS, it is necessary to make provision for suspension of workers under certain conditions,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

PROVISIONS FOR DISCHARGES FROM EMPLOYMENT

The provisions set forth in Section 1 of Article 1 of Order No. 106 D, dated August 28, 1946, and of Articles II, III, IV, V and VI of Order No. 106, dated April 6, 1946, as amended, shall be extended for the period from 1st December 1946 to 31 January 1947, inclusive.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

PROVISIONS FOR SUSPENSIONS

The provisions of Article II of Order No. 285, dated 29 October 1946, shall be extended for the period from 1 December 1946 to 31 January 1947.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 29th day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 289

PROVISIONS FOR CHANGE OF FIRST NAME ON ROLLS OF „STATO CIVILE"

WHEREAS, Article No. 72, R. D. 9 July 1939, No. 1238, prohibited upon the registration of the birth of a child in the „Stato Civile", giving to a child having Italian citizenship a foreign first name, and

WHEREAS, it is considered expedient that in those parts of the Territory of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter called the „Territory") such prohibition should be removed, and

WHEREAS, it is also considered expedient that persons who, since June 12, 1945, have been prevented because of the aforesaid prohibition from giving to any child such first name as they desired to give, should have the opportunity of altering names previously given,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

ARTICLE I

REPEAL OF PROVISIONS PROHIBITING REGISTRATION OF FOREIGN FIRST NAME IN THE „STATO CIVILE"

So far as para 1 and para 3 of Article No. 72 of R. D. 9 July 1939, No. 1238, relates to the prohibition against the giving of foreign first names to children of Italian citizenship upon registration of birth in the „Stato Civile", are hereby repealed. Except as aforesaid the said para 1 and 3 of the said Article No. 72 shall remain in full force and effect.

ARTICLE II

PROVISIONS FOR CHANGE OF FIRST NAMES ON ROLLS OF „STATO CIVILE"

Any person who after June 12, 1945, has by reason of the provisions repealed by Art. 1 of this Order, been compelled to give to a child a first name other than that requested by such person, may apply to the competent officer of the „Stato Civile" where the birth of such child was originally registered, to have such names altered to that originally requested.

The competent officer of the „Stato Civile" is hereby authorized to make such alteration in the register upon such application; provided always that no such alteration shall be made if the same would constitute a violation of any part of the aforesaid Article 72 of R. D. of 9 July 1939, No. 1238, not specifically repealed by Article I and II of this Order.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

TRIESTE, 7th December 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 72

APPOINTMENT OF ORSO GASTONE AS TECHNICAL EMPLOYEE OF THE TERRITORIAL INSPECTORATE OF AGRICULTURE

WHEREAS it is considered advisable to appoint Mr. ORSO GASTONE as technical employee of the Territorial Inspectorate of Agriculture,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

that Mr. ORSO GASTONE of the late Giovanni be appointed as technical employee of the Territorial Inspectorate of Agriculture, as an Official of Group B, Grade 5°, with effect from 1 November 1946.

This Order shall take effect on the date that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 26th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 79

APPOINTMENT OF PROF. BRUNO DE FINETTI

WHEREAS, it is considered that Prof. Bruno de FINETTI has all the qualifications to be appointed as „straordinario" professor of the University of Trieste,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1. — Prof. Bruno de FINETTI is hereby appointed as „straordinario" professor of actuarial mathematics and technics of insurances of human life at the University of Trieste.

2. — Prof. Bruno de FINETTI shall be entitled to the allowances and indemnities pertaining to Group „A", Grade VII.

3. — This appointment shall take effect as from 1 November 1946.

4. — This Order shall come into effect on the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 4th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order No. 80

LIQUIDATION OF „MITTELMEER-REEDEREI"

WHEREAS by Order No. 53 dated 5 January 1946, and issued by ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, Allied Military Government, Venezia Giulia, Germany was declared to be an Enemy State, and

WHEREAS, by Administrative Order No. 35 dated 6 April 1946, one, Romeo PRESCA was appointed sequestrator of „MITTELMEER-REEDEREI" (hereinafter called „the society"), and

WHEREAS, on 30 May 1945 the said „society" which had its head office for Italy at Venice was placed in liquidation and Rag. Ave. Mario TRONCON of Venice was appointed liquidator, and

WHEREAS, it is considered advisable to liquidate the „Società" operating in that part of Venezia-Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter called „the Territory"),

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby order as follows:

ARTICLE I

LIQUIDATION OF „MITTELMEER-REEDEREI"

The Società „MITTELMEER-REEDEREI" shall be and is hereby placed in liquidation.

ARTICLE II

APPOINTMENT OF LIQUIDATORS

Avv. Rag. Mario TRONCON and avv. Romeo PRESCA are hereby appointed joint liquidators of the Società „MITTELMEER-REEDEREI" (hereinafter referred to as „said Liquidators").

ARTICLE III

POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF SAID LIQUIDATORS

The said liquidators shall have all the functions, powers, rights and duties of liquidators or Enemy Property under all Laws in effect on 8 September 1943, provided, however, that they shall, in the exercise of said functions, powers, rights and duties, be under the control and comply with the orders and instructions of the Allied Military Government.

ARTICLE IV

SUBJECT TO REMOVAL

The said liquidators shall be removable and their successors appointed in writing by me or my successor in office.

ARTICLE V

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into effect on the date that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 29th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order No. 82

RETENTION IN SERVICE OF JUDICIARY OFFICIALS

WHEREAS the Judiciary Officials Chiurco Giorgio, Cresilini Valentino and Bolteri Luigi, have reached the age of retirement from service and,

WHEREAS, the First President and the Procuratore Generale of the Court of Appeal of Trieste, have requested that they be permitted to continue in service temporarily in accordance with the law of 28 January 1944, No. 33; and

WHEREAS, it is deemed desirable and necessary to make such disposition,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1. — Chiurco Giorgio, judicial clerk of the Court of Appeal of Trieste;
Cresilini Valentino, Chief Secretary of the Procura di Stato of Gorizia;
Bolteri Luigi, Secretary of the Procura di Stato of Gorizia;
who have reached the age of retirement from service under existing law, shall nevertheless continue temporarily in service, in accordance with and subject to all the provisions of the law of 28 January 1943, No. 33.

2. — This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 7th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 83

APPOINTMENT OF COMMITTEES FOR AGRICULTURE AND FORESTRY IMPROVEMENT

WHEREAS, a subsidy for said improvements has been provided for in Order No. 196, dated 31 July, 1946; and

WHEREAS, it is necessary to provide Committees to consider and pass upon applications for said subsidies,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE 1

Section 1. — The following Committee for Agricultural Improvement is hereby appointed:

Chairman: PLATZER FRANCESCO — Vice Chief of the Territorial Inspectorate of Agriculture
Members: PRUCKER MARIO — Chief of the Genio Civile Compartimentale
SCALA ANTONIO — Chief of the Territorial Forestry Office.

Section 2. — The following Committee for Forestry Improvement is hereby appointed:

Chairman: SCALA ANTONIO — Chief of the Territorial Forestry Office
Members: PRUCKER MARIO — Chief of the Genio Civile Compartimentale
PLATZER FRANCESCO — Vice Chief of the Territorial Inspectorate of Agriculture.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

The respective Committees named in Article I shall consider applications for subsidies submitted in conformity to Order No. 196, and make appropriate recommendations to Allied Military Government. The Committees shall further comply with such directives relating to Order No. 196 as shall be issued by Allied Military Government.

ARTICLE III

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 5th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 84

TEMPORARY APPOINTMENT OF DR. FRANCO LURIDIANA AS HONORARY VICE PRETORE

WHEREAS the Procuratore Generale di Stato at the Court of Appeal of Trieste recommended Dr. Franco Luridiana to be appointed as Honorary Vice Pretore at the Pretura of Trieste; and

WHEREAS said appointment is advisable and advisable,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1. — Dr. Franco Luridiana is hereby temporarily appointed to act as Honorary Vice Pretore at the Pretura of Trieste and serve until further order of the Allied Military Government.

2. — This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 7th day of December, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Instruction

FEES FOR THE SALE OF THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

1. — There has been an increase in the cost of publication of the Allied Military Government Gazette, due to increases in cost of paper and wages, and it is now necessary to increase the purchase prices of said Gazette to the General Public.

2. — Effective 1 January 1947, Paragraph 1 *(b)* of Administrative Instruction, dated 15 September 1945 — Fees and Conditions for the Publication in, and Sale of the Allied Military Government Gazette — is hereby cancelled and the following substituted therefor:

„SALE. Copies of the Gazette will be transmitted to each Area President within the Territory, who will make some available for purchase by the General Public at the following prices:

For the 3 translations of the Gazette, bound together — 80 lire per copy;
For one translation, whether in English, Slovene or Italian — 30 lire per copy".

5 December 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

TRIESTE AREA

Area Order No. 50 C

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

WHEREAS it is considered necessary to make certain amendments to Area Order N. 50, dated 5 November 1946,

NOW, THEREFORE, I, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Area Commissioner, Trieste, hereby

ORDER:

ARTICLE I.

SECTION 1. — Section 1 of Area Order N. 50, dated 5 November 1946, is hereby cancelled and substituted as follows:

SECTION 1 *a)* — The consumption of electricity by domestic users for lighting and domestic appliances shall be limited to 180 K. W. per month for a family of four persons or less. For each person in excess of four, the allowance shall be increased by 30 K. W. per month, the maximum total being 300 K. W. per month.

SECTION 1 *b)* — In cases where houses, apartments or other living accomodation provided with only one electrical meter, have been structurally adapted for habitation by more than one family and the only common use is in respect of entrance hall or stairway, then the allowance for each such family shall be as provided for in Section 1.

SECTION 1 *c)* — In cases where two or more families live in the same house, apartment or other premises, which have not been adapted for separate habitation, and the occupants share in common the kitchen, bathroom, lavatory or living rooms and the electricity is supplied through one meter, the allowances of electricity shall be 75% of the allowances set out in Section 1 *a)* for each additional family living therein, namely 135 K. W. per month for each additional family of four persons or less plus 25.5 K. W. per month for each person in excess of four up to a maximum of 225 K. W. per month.

ARTICLE II.

All other provisions of Area Order N. 50 remain in full force and effect and the penalties referred to therein shall be applicable to this Order as if they had been specified herein.

ARTICLE III.

This Order shall enter into force on the date it is signed by me with effect from 0100 hours, November 6th, 1946.

Dated in Trieste, this 27th day of November 1946.

H.P.P. ROBERTSON
Colonel O.B.E.
Area Commissioner
Trieste Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GORIZIA AREA

Area Order No. 122

TEMPORARY APPOINTMENT OF BAUM Dott. ALBERTO, FALZARI MERCEDES, SEGALLA GIORGINA, SEGALLA EUGENIA AND BURELLI PLACIDO, EMPLOYEES AT THE PRESIDENZA DI ZONA OF GORIZIA

I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area.

ORDER:

1. — The following promotions:

a) Dott. BAUM ALBERTO, from Secretary (Grade X, Group A) to First Secretary (Grade IX, Group A);

b) FALZARI MERCEDES, from Archivist (Grade XI, Group C) to First Archivist (Grade X Group C);

c) SEGALLA GIORGINA and SEGALLA EUGENIA from Applied (Grade XII, Group C) to Archivist (Grade XI Group C);

d) BURELLI PLACIDO, from Chief usher to First Clerk.

These promotions shall be effective from the 1st of July 1946.

2. — These promotions shall be effective during the continuance of the Allied Military Government in this Area, and for such further period as they may be extended by the Authorities who succeed the Allied Military Government.

3. — This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at Gorizia, this 29th day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLA AREA

Area Administrative Order No. 74

AREA PENSIONS COMMISSION

I, Lieutenant-Colonel E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner, Pola, HEREBY Order as follows.

1. — Area Administrative Order No. 43 and amendments thereto are hereby cancelled.

2. — Pursuant to the powers vested in me by Art. 1 — Sec. 2 Order No. 63, I hereby appoint the following persons to act as Pensions Commission for the Area of Pola:

Chairman: The President of the Tribunale

Members: The Intendente di Finanza
The Chief Accountant of the Office of the Intendenza di Finanza
The Provincial Doctor
The Director of the Ufficio Provinciale del Tesoro.

3. — This Order will take effect immediately.

Dated at Pola, this 26th day of November 1918.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner
Pola Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

GAZETTE No. 6

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

CONTENTS

PART I

HEADQUARTERS, TRIESTE

General Order — Page

No. 86 (46 B) War Profit Tax 309

Order

No. 231 (151 C) Change in membership of Film Board 313

No. 239 Exemption from payment of school taxes and surtaxes for the year 1943-1944 313

No. 275 Payment of a „Winter Bonus" to agricultural workers 316

No. 278 Dissolution of Commissions for manufacturers of marble, granite and ornamental stones 317

No. 280 (106 G) Unblocking of discharges from employment 317

No. 289 Provisions for change of first name on rolls of „State Civile" ... 318

Administrative Order

No. 72 Appointment of Ossa Gastone as technical employee of the Territorial Inspectorate of Agriculture 319

No. 79 Appointment of Prof. Bruno de Finetti 319

No. 80 Liquidation of „Mittelmeer Reederei" 320

No. 82 Retention in service of judiciary officials 321

No. 83 Appointment of committees for agricultural and forestry improvement 321

No. 84 Temporary appointment of Dr. Franco Lariviano as Honorary Vice Pretore 322

Administrative Instruction

— Fees for the sale of the Allied Military Government Gazette .. 322

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

TRIESTE AREA

Area Order — Page

No. 59 (3 Restrictions on the use of electrical current 125

GORIZIA AREA

Area Order

No. 122 Temporary appointment of Braun dott. Alberto, Folcari Mercuriko, Segalla Georgina, Segalla Eugenio and Burelli Placido, employees at the Prefettura di Zona of Gorizia 224

POLA AREA

Area Administrative Order

No. 74 Area Pensions Commission 227

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

VENEZIA GIULIA

☆

THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

VOLUME II

No. 5 - 1 December 1946

Published by the Allied Military Government under the Authority of the Supreme Allied Commander, Mediterranean Theatre of Operations, and Military Governor.

Editoriale Libraria S. A. Trieste - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allied Military Government

VENEZIA GIULIA

General Order No. 80

AMENDMENTS TO THE CONSOLIDATED TEXT OF THE LAWS GOVERNING PUBLIC SAFETY, WITH REGARD TO SHOPS („PUBBLICI ESERCIZI")

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to amend the Consolidated Text of the laws governing public safety, approved by decree 18 June 1931, No. 773, with regard to shops (Esercizi Pubblici);

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

PROVISIONS IN FAVOUR OF CLUBS OF WELFARE PUBLIC BODIES

Shops (spacci) attached to welfare clubs of public bodies shall not be included in the limited number of shops (esercizi pubblici) considered by Article 95 of the Consolidated Text of the laws governing public safety, approved by R. D. 18 June 1931, No. 773. The sale of spirits containing more than 21 percent of alcohol, however, shall not be permitted in the above shops (spacci).

ARTICLE II

PROVISIONS IN FAVOUR OF CERTAIN COOPERATIVE STORES (COOPERATIVE DI CONSUMO)

Cooperative stores (Cooperative di consumo) having not less than one hundred members regularly constituted and functioning as such on the effective date of this Order, may, within six months from the date of this Order, be granted a license for the retail sale of wine in their own premises to their own members notwithstanding the provisions set forth in Article 95 of the Consolidated Text of the laws governing public safety.

ARTICLE III

PROVISIONS IN FAVOUR OF PERSONS PERSECUTED FOR POLITICAL OR RACIAL REASONS

Even if the limited number of shops (esercizi pubblici) provided for in Article 95 of the Consolidated Text of the laws governing public safety is reached or exceeded, persons may be given back police licenses held by them for the sale and the consumption of alcoholic drinks, provided they prove that they had been deprived thereof after 28 October 1922, for political or racial reasons and provided they submit applications within six months from the effective date of this Order.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 12th day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

General Order No. 81 (55 B)

PAYMENTS TO THE FISHING CONSORZIO OF VENEZIA GIULIA

WHEREAS, it is deemed advisable to amend General Order No. 55, and to make provision for revenue for the Fishing Consorzio, in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Powers (hereinafter referred to as the "Territory"),

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

PAYMENTS TO CONSORZIO BY FISH COLLECTING CENTERS

That the following paragraph shall be added to Article V of General Order No. 55, dated June 12, 1946, as Section 2 thereof:

"Each Fish Collecting Center will pay to the Consorzio per la Tutela della Pesca nella Venezia Giulia (hereinafter called the Consorzio) 0.50 percent of the monies it collects as its share for the collecting, handling and distribution of fish."

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into effect as of 1 October 1946.

Dated at TRIESTE, this 15th day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 200.

ABOLISHMENT OF CONTRIBUTION ON WINE

WHEREAS, wine is no longer a controlled commodity and the contribution therefore rendered unnecessary,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer

ORDER

ARTICLE I

ABOLISHMENT OF PREVIOUS PROVISIONS

The contribution on wine introduced by the Ministry of Agriculture and Forestry Circular N. 53 dated 2 February 1942, as amended, payable at present in favour of DITERAL, successor to SEPRAL is hereby abolished.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on 1 December 1946.

Dated at TRIESTE, this 27 day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 235

ENGAGEMENT OF REPATRIATES PARTISANS AND CERTAIN OTHERS IN PUBLIC ADMINISTRATIONS AND PRIVATE CONCERNS

WHEREAS it is deemed necessary and advisable to issue provisions for the compulsory engagement of repatriates, partisans and certain other categories of persons, in public administrations and private concerns, in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as „the Territory").

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

PART I

PUBLIC ADMINISTRATIONS

ARTICLE I

ENGAGEMENTS TO NON REGULAR EMPLOYMENT

Section 1. — Fifty percent of the engagements (assunzioni) to non regular employment in Public Administrations and Public Bodies shall be reserved to mutilated persons, invalids and combatants of the war 1940-1945 and/or of the liberation war, to partisans, to military and civilian persons returned from imprisonment, to those deported by the enemy, to orphans (orfani) and to the widows of the fallen.

Section 2. — The engagements made under the provisions of Section 1 shall be subject to the possession by the person engaged of the requisites required for employment. The respective rate shall be computed separately for each professional qualification or category.

Section 3. — The engagement of war mutilated persons, war invalids, and war-orphans to be made in accordance with the existing provisions relating to such persons, shall be computed in the rates provided for by Section 1.

Section 4. — The computation of the engagements made in accordance with the provisions of this Article shall be effected at semi-annual periods.

ARTICLE II

RE-ENGAGEMENT OF NON REGULAR EMPLOYEES

Section 1. — The provisions ensuring the keeping of the post in case of re-call to the armed Forces, shall remain in force. The non regular employees of Public Administrations and Public Bodies shall be entitled to re-engagement (riassunzione) to services:

a) if they have been deported or interned by Fascists or Germans, or

b) called to the armed Forces to comply with the obligations of conscription and subsequently retained in military service, provided that they at the time prior to those being called to the armed Forces, have been employed with the said Administration and Bodies for not less than one year; or

c) have abandoned service in order to take part in the struggle for liberation and have the qualification of combatant partisans.

Section 2. — For the purpose of seniority the period of service prior to the deportation or internment or call to the armed Forces or abandonment of service, shall not be computed.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — The new regular staff employed in substitution for the personnel called to the armed Forces shall not be entitled to re-engagement to service.

In case the services to which those entitled to re-engagement were assigned have been transferred to other Administrations or Bodies the re-engagement to service shall be provided by the latter.

ARTICLE III

TIME LIMITS FOR APPLICATION OF RE ENGAGEMENT

Application for re-engagement to service as provided in the preceding Article shall be made within two months from the effective date of this Order, or within two months from the date of repatriation or discharge from military service.

ARTICLE IV

PERCENTAGE OF NON REGULAR EMPLOYEES ENGAGED

Section 1. — *(a)* The Public Administrations and Public Bodies shall engage in the non regular service (servizio non di ruolo), within the term of sixty days from the effective date of this Order:

1) persons who were combatants of the war 1940-43 and/or of the war for liberation,

2) widows and orphans of persons deceased in the aforesaid wars and in the struggle for liberation, provided that they have become the only support of their family,

3) combatant partisans and persons returned from deportation and internment effected by the Germans or Fascists, or from internment in Africa,

at a rate not lower, for each category of the non regular staff, than five percent of the regular posts (posti stabili) nei ruoli organici) for the corresponding groups of the regular personnel (per i corrispondenti gruppi del personale di ruolo).

(b) For the Administrations which have not a regular staff (personale di ruolo), the aforesaid percentage shall be based upon the number of employees who were servnig on December 31st, 1945.

Section 2. — In computing the percentage mentioned in the preceding Section the following personnel shall be considered:

a) the personnel re-engaged in accordance with Article II of this Order,

b) the personnel having the qualifications indicated in the para *(a)* of Section 1 and having been engaged before the effective date of this Order, but after the 31st December 1945.

ARTICLE V

ENGAGEMENTS AND RE-ENGAGEMENTS IN EXCESS OF THE CONTINGENT NUMBER

(a) Whenever the contingent (or establishment) of personnel of non regular staff assigned to each Administration, in accordance with RDL 4 February 1937, No. 108, does not provide a sufficient number of available posts for the purpose of the re-engagement and engagement provided for in Article II and IV, such re-engagements and engagements shall be effected in excess of the number prescribed.

(b) In the Administrations to which a contingent (establishment) of non regular personnel has not already been assigned, such contingent shall be granted, by this Order, to such an extent as is necessary for the engagements provided for in the preceding Article.

(c) The posts assigned in accordance with the foregoing parag shall be cancelled when a vacancy occurs, except as provided for in para *(b)* of Article VII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VI

CONDITIONS FOR ENGAGEMENT AND RE-ENGAGEMENT

Only those persons deprived of sufficient means for living, either as concerns themselves or their families living with them, may be re-engaged to service in accordance with Article II or employed by reason of Article IV.

For such engagement priority shall be given to those having family charges.

ARTICLE VII

DURATION OF THE PERIOD OF ENGAGEMENT OR RE-ENGAGEMENT

(a) The personnel engaged or re-engaged in accordance with Articles II and IV, shall remain in service for at least one year, except for dismissals as provided in Article 8 RDL 4 February 1937 No. 161.

(b) In case of dismissal such personnel shall be substituted with other personnel having in the position as stated in Articles IV and VI, for the duration of the period established in the preceding para.

ARTICLE VIII

ENGAGEMENT COMPUTABLE WITH REGARD TO PERCENTAGE

The re-engagements to service in accordance with Article II shall not be considered as being new engagements with regard to the percentage provided for in Article I of this Order. The engagements to service provided for by Article IV shall, however, be computable in the aforesaid percentage.

ARTICLE IX

DISMISSALS

Section 1. — The non regular staff of Public Administrations may, for the purpose of engagement of those belonging to the categories set forth in Article IV, be dismissed before the termination of the contract, or of the expiration established in the provision of engagement and beyond the cases set forth by Article VIII of R. decree law 4 February 1937, No. 161 provided that such persons do not draw the essential means for their own living and for that of their families living with them, chiefly from their employment. In the aforesaid dismissals an inverse order of seniority shall be followed.

Section 2. — An indemnity equal to one month of the total emoluments received at the time of dismissal, shall be due to the staff dismissed in accordance with the foregoing Section, for each year of actual service or for a period of not less than six months. If, in accordance with the provisions governing the employment conditions (rapporto d'impiego) of the Staff of Public Bodies, a more favorable treatment is established, such treatment shall be applicable.

ARTICLE X

CONSTITUTION OF COMMISSIONS FOR THE DISMISSAL

Section 1. — An Office Commission shall be constituted for each local Office of Public Administrations or Autonomous Public Agencies or Quasi Public Agencies, for the purpose of making proposals for the dismissal of non regular personnel referred to in Article IX and of personnel engaged by the Republican Fascist Government (even if the engagement of the latter has been made effective in terms of Section 2 of Article III of General Order No. 80), who have not had the qualification of combatant partisan.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — The Office Commissions referred to in the previous Section shall be constituted within 10 days from the publication of this Order by the heads (or substitutes thereof) when such heads are members of the Territorial Commission referred to in Section 4) of the single local Offices, who will preside, and by two members, one of whom shall be a regular employee, and the other one a non regular employee, if possible belonging to one of the categories referred to in Article I of this Order.

Section 3. — The composition of the Office Commissions referred to in the previous Sections of this Article shall be approved by the Area Presidents of the Areas where the local Offices are situated.

Section 4. — (a) The proposals of the Office Commissions referred to in the previous Sections shall be examined by a Territorial Commission for the engagement of Repatriates which shall be established at Trieste.

(b) The appointment of such Territorial Commission shall be made within 10 days from the publication of this Order, by the First President of the Court of Appeals of Trieste who shall preside or delegate the presidentship to a magistrate of a grade not lower than the 5th. The members of such Territorial Commission shall consist of the following six officials:

1) the Intendente di Finanza of Trieste, or one of the officials of the Finance Administration delegated by him, of a grade higher than VII.

2) the Superior Director of the Postal Service of Trieste, or a postal official delegated by him, of a grade higher than VIII.

3) the Chief Accountant of the Office of the Area President of Trieste, or another permanent official of the Office of the Area President delegated by him.

4) the Territorial Inspector of Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, or an official of such Institution delegated by him.

5) the Territorial Inspector of Istituto di Assistenza per Malattia ai Lavoratori, or an official of such Institution delegated by him.

6) the President of Opera Nazionale Invalidi di Guerra of Trieste, or of Opera Orfani di Guerra of Trieste.

(c) The decisions of the Territorial Commission for the engagements of repatriates shall not be appealable. The proposals of the Office Commission referred to in Section 1 shall be submitted to the Territorial Commission within 60 days from the date of the approval of Area Presidents under Section 3 of this Article. The decisions of the Territorial Commission shall be issued within 30 days from the reception of the proposals from the Office Commission.

Section 5. — There shall be established at each office of Area President an Area Commission for the engagements of repatriates in the local Public Bodies. These Area Commissions shall be constituted within 10 days from the date of publication of this Order by the Area President, who shall be the chairman thereof and who shall appoint as members, four regular officials of the most important local Public Bodies of each Area. The Area President may delegate an official of his Office of a grade not inferior to VII to preside the meetings of these Commissions. Two of the members of the Commissions shall be chosen from officials belonging to one of the categories referred to in Article I of this Order. The decisions of these Commissions shall not be subject to appeal.

ARTICLE XI

PERSONNEL EXCLUDED FROM THE PROVISIONS OF THE PREVIOUS ARTICLES

Section 1. — Personnel of Ordinary Magistracy, lawyers of the State, teachers, shall be excluded from the computation of the regular personnel, in connection with the application of Article IV.

Section 2. — Separate instructions will be issued by the Allied Military Government for Railway employees.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

PRIVATE CONCERNS

ARTICLE XII

ENGAGEMENT OF NEW PERSONNEL

Section 1. — *(a)* Private concerns, in whatever form constituted, having more than 20 employees, shall in new engagements, give employment at the rate of 50% to persons of the categories specified in Article 1 of this Order.

(b) Re-engagements effected under collective contracts shall not be considered as new engagements.

Section 2. — The provisions of Sections 2, 3 and 4 of Article 1 of this Order shall apply to this Article.

ARTICLE XIII

RE-ENGAGEMENT OF PERSONNEL NOT ON PROBATION

Section 1. — The existing provisions, either legislative, or relating to regulations or contracts, concerning the conservation of the post in case of call to the Armed Forces for exigencies of war shall remain in force. The personnel, not on probation, mentioned in the aforesaid provisions, shall be entitled to re-engagement in the following cases:

a) if they were deported or interned by fascists or Germans after 8 September 1943; or

b) called to the Armed Forces to comply with the obligations of conscription and retained in military service after the regular term of conscription; or

c) were combatant partisans who abandoned the service for the purpose of participating in the struggle for liberation.

Section 2. — *a)* The re-engagement shall be provided in the concern in which the employees were in active service at the time of deportation, or of internment, or of call to the Armed Forces, or of abandonment of service, and shall be subject to the condition that the persons concerned are lacking of means indispensable for their own living, or of their families cohabiting with them.

b) For seniority purposes, the period of service prior to the re-engagement shall not be computed.

ARTICLE XIV

TIME LIMITS FOR APPLICATION OF RE-ENGAGEMENT

Application for re-engagement to services, as considered by the foregoing Article, shall be made within 40 days from the effective date of this Order; otherwise it shall be null and void. For those, who on the aforesaid date have not yet been repatriated or discharged from military service, the term shall elapse from the date of repatriation or discharge from military service.

ARTICLE XV

PERSONNEL ENGAGED IN SUBSTITUTION FOR THOSE RECALLED TO MILITARY SERVICE

a) The provisions of Article XIII and XIV shall be applicable also to those employees, who in accordance with Article XXXI of the law 10 June 1940 No. 653, have been employed in substitution of those re-called to the service in the Armed Forces.

b) For the personnel indicated in the foregoing para, the re-engagement to service in cases under and in accordance with Article XIII, shall be provided also if the persons concerned are called to service in the Armed Forces for exigencies of war.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XVI

COMPULSORY ENGAGEMENT OF A PERCENTAGE OF EMPLOYEES

Section 1. — *a)* Private concerns which on December 31, 1945 had at least 10 employees shall within the period of 30 days from the effective date of this Order, employ veterans of the war 1940-45 and/or of the war of liberation, combatant partisans and persons who were deported or interned by the enemy after September 8, 1943, — at the rate of 5 percent of the employees in active service on December 31, 1945.

b) The engagement to service, to be effected at the rate of one for each 20 employees [or fraction of such number (exceeding nine)], shall be provided in favour of those deprived of the necessary means for their own living or of the families cohabiting with them.

Section 2. — *a)* In computing the percentage established in Section 1, the following shall be considered:

1) personnel re-engaged in accordance with Articles XIII and XV of this Order;

2) personnel having the qualification set forth in Section 1 of this Article and engaged to service by the concern prior to the effective date of this Order.

(b) The engagements decided under the provisions which ensure the keeping of the post for those called to the Armed Forces shall not be computed in the percentage mentioned in the first para.

ARTICLE XVII

FEMALE PERSONNEL

The female personnel, who with regard to the peculiar nature of the concern, performs functions normally and traditionally performed by women, shall not, for the purpose of the percentage mentioned in the preceding Article, be computed in the total number of employees of the concern.

ARTICLE XVIII

DURATION OF ENGAGEMENT AND RE ENGAGEMENT

(a) Employees engaged or re-engaged to service in accordance with Articles XIII, XV and XVI must remain in service for at least one year from the date of re-engagement or engagement, except in cases of dismissal for a just reason or of cessation of the concern's activity.

(b) In case of dismissal for a just reason the persons considered in the foregoing para shall be substituted with other personnel being in the conditions considered by Article XVI for the duration of the year mentioned in the preceding para.

ARTICLE XIX

ENGAGEMENT AND RE ENGAGEMENT COMPUTABLE FOR THE PURPOSE OF THE PERCENTAGE

The re-engagements to service mentioned in Articles XIII and XV shall not be regarded as new engagements for the purpose of the percentage provided for in Article XII. The engagements decided in accordance with Article XVI shall be, however, computable in the aforesaid percentage.

ARTICLE XX

PRINCIPLES FOR ENGAGEMENT

The engagement to service provided for in Article XVI must be effected through the Labour offices and shall be chosen by the employer; the professional capabilities of the applicants shall be taken into account.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XXI

SUPERVISION FOR OBSERVANCE OF THESE PROVISIONS

The supervision for compliance with the provisions contained in Part II of this Order is hereby intrusted to the Labor Office.

ARTICLE XXII

PENALTIES

Section 1. — (a) Employers contravening the provisions of this Order shall be liable to punishment by a fine (ammenda) of Lire 100.— for each working day and for each post reserved by this Order to the persons indicated thereon and not assigned in accordance with this Order. In each case the fine may not be inferior to Lire 2000.—.

(b) The penalty for non compliance with the obligation established by the first para of Article XVIII shall be a fine (ammenda) of from Lire 5000.— to Lire 20.000.—.

Section 2. — Those who obtain by fraudulent means their engagement or re-engagement to service in accordance with the provisions contained in this Order, shall be liable to punishment by imprisonment up to six months.

PART III

GENERAL RULES

ARTICLE XXIII

MAXIMUM LIMIT OF PERCENTAGE IN DISMISSALS

(a) As to dismissals of non regular staff, which Public Administrations and private concerns may deem necessary to provide for in case of excessive number of personnel, the employees considered in Article I of this Order shall not be compelled in excess of 50 percent of the total number of dismissed dependents.

(b) For the purpose of this Article, the rate of dismissals shall be computed separately for each professional qualification or category.

(c) The computation of dismissals shall be made for six months periods.

(d) Employers contravening the provisions of this Article shall be liable to punishment by a fine (ammenda) of from Lire 1000.— to Lire 20.000.—.

ARTICLE XXIV

EVIDENCE OF QUALIFICATION OF PARTISAN OR OF REPATRIATE

Section 1. — For the purpose and to the effect of this Order the term „fighting partisan" and „combatant partisan" shall be construed as being those persons registered and certified as such by the Chief Partisan Officer of Allied Military Government Venezia Giulia.

Registration upon the rolls of the Chief Partisan Officer Allied Military Government shall be sufficient proof of such status. Proper certificate thereof shall be supplied by the Partisan Division.

Section 2. — For the purpose and to the effect of this Order, the qualification of repatriate released from deportation and of civilian repatriate released from imprisonment shall be established by proper certificate thereof of the Commune where the applicant is residing.

ARTICLE XXV

EXEMPTION FROM STAMP DUTIES AND TAXES

The applications for the re-engagement and engagement to service submitted by those in the condition provided for by this Order as well as the documents relating to such applications shall be exempt from stamp duties and taxes.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XXVI

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the day of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Trieste, 22nd November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 242

FORMATION OF TERRITORIAL FOOD ADMINISTRATION

WHEREAS it becomes necessary to coordinate the existing food services into one central organization, within those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"),

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

FORMATION OF TERRITORIAL FOOD ADMINISTRATION

Section 1. — A Territorial Food Administration (Direzione Territoriale dell'Alimentazione; hereinafter referred to as „DITERAL") shall be formed with its main office in Trieste, and jurisdiction in food matters over the whole Territory of Venezia Giulia.

Section 2. — The DITERAL shall be represented in each Area of Gorizia, Trieste and Pola by the existing Provincial Food Section (Sezione Provinciale dell'Alimentazione), which shall be renamed Food Section (Sezione per l'Alimentazione) but shall continue to be known by the abbreviation SEPRAL.

ARTICLE II

MANAGEMENT

Section 1. — The Managing Director of DITERAL and his deputy shall be appointed by Allied Military Government.

Section 2. — The administrative Board (Consiglio di Amministrazione) shall be composed of the Managing Director of DITERAL as chairman, and 2 members appointed by Allied Military Government. This board shall be responsible for the proper management of DITERAL.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — A Board of Controllers (Collegio dei Sindaci) consisting of a Representative of Intendenza di Finanza as chairman, a representative selected by the Trieste Area President and a Public Accountant selected by Allied Military Government shall act in an advisory capacity to the Administrative Board and perform such auditing or other duties as are vested in „Collegio dei Sindaci" by law for similar corporations.

ARTICLE III

APPOINTMENT OF DIRECTOR OF SEPRAL

The Director of each Area Food Section (SEPRAL) shall be appointed by the Director of DITERAL, with the approval of Allied Military Government.

ARTICLE IV

SALARIES OF PERSONNEL

Section 1. — Members of the Administrative Board and Board of Controllers and Director of SEPRAL shall be paid such salaries, fees or allowances as shall be determined by Allied Military Government.

ARTICLE V

TRANSFER OF SEPRAL ASSETS AND LIABILITIES

Section 1. — All assets, rights, benefits and interests formerly belonging to SEPRAL shall be transferred to DITERAL.

Section 2. — DITERAL shall assume all the liabilities of SEPRAL.

ARTICLE VI

FUNCTIONS OF DITERAL

Section 1. — DITERAL shall:

a) Finance, receive, warehouse and distribute through commercial or other channels all foodstuffs supplied by Allied Military Government or allocated from any other source to the Territory.

b) Organize and control the distribution throughout the whole Territory of those foodstuffs and other items it is deemed necessary to ration.

c) Control raw materials and production of all factories manufacturing, transforming, handling and distributing rationed foodstuffs.

d) Procure under Allied Military Government Authority all food supplies deemed necessary for the Territory, and control the rationed or unrationed distribution thereof within the Territory.

e) Exercise control over all foodstuffs entering or leaving the Territory.

f) Provide for the collection of all revenue due for the payment of all administrative expenses, and for the preparation of accounts as required by law.

g) Perform such duties as shall be delegated by Allied Military Government.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VII

AMENDMENT TO ORDER No. 59

The last sentence of Article II, Order No. 59 dated January 10, 1946, is hereby revoked and in lieu thereof shall be substituted:

„The Director of each Area Food Section (SEPRAL) shall for his respective Area, preside over the Commission".

ARTICLE VIII

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the 15th day of November 1946.

Trieste, this 8th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 243

ABROGATION OF R. D. L. 29 AUGUST 1941, No. 913 — REPEAL OF PROHIBITION CONCERNING THE ALIENATION OF MOTORVEHICLES AND PARTS TO FOREIGN CITIZENS

WHEREAS, it is considered advisable to repeal the prohibition concerning the alienation of motorvehicles, detached parts and spare pieces thereof to foreign citizens and bodies as provided for by R. D. L. 29 August 1941, No. 913, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

ABROGATION OF R. D. L. 29 AUGUST 1941, No. 913 — REPEAL OF PROHIBITION CONCERNING THE ALIENATION OF MOTORVEHICLES, DETACHED PARTS AND SPARE PIECES THEREOF TO FOREIGN CITIZENS AND BODIES

R. D. L. 29 August 1941, No. 913 prohibiting the alienation of motorvehicles, detached parts and spare pieces thereof to foreign citizens and bodies, is hereby repealed in the Territory.

ARTICLE II

APPROVAL BEFORE REGISTRATION

Automobile Register Officials will, before registering any transfer of motorvehicles, detached parts or spare pieces thereof to foreign citizens and bodies, obtain approval from the Allied Military Government.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect within the Territory on the date it is published in the Allied Military Governments Gazette.

Dated at TRIESTE, this 23 day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 260

FISCAL FACILITIES IN FAVOUR OF THE SHIP-BUILDING INDUSTRY

WHEREAS it is deemed opportune and desirable to grant fiscal facilities in favour of the ship-building industry in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, U.S.A.C.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

FISCAL FACILITIES FOR CONTRACTS RELATING TO SHIP-BUILDING

Article 12, 1st para, of RDL 10 March 1938, No. 239, is amended to read as follows:

„Written as well as verbal contracts for the building, refitting, modification and conversion of ships are subject to registration against payment of the fixed registry tax. The relative supplies are exempt from the payment of license fees".

ARTICLE II

PROCEDURE OF REGISTRATION OF CONTRACTS

In order to obtain the registration against payment of the fixed rate of tax, the parties concerned shall file with the Registry Office a declaration of the appropriate Harbour Office confirming that the scope of the contract is in accordance with the provisions of this Order. Such declaration shall be filed at the time when the document constituting evidence of the agreement entered into by the parties, is presented for registration.

The fixed registry tax covers:

a) in relation to the building of ships, all that is needed in order to put the ship, including her equipment, in an efficient condition for the special use for which she is intended;

b) in case of alterations, conversion or re-fitting, all that is needed for the relative works on the hull, engines, auxiliary apparatuses and equipment.

ARTICLE III

AUTHORITIES COMPETENT TO GRANT FACILITIES

Article 14, 1st para, of RDL 10 March 1938, No. 239, is amended to read as follows:

„The granting of the concession provided by this Order is subject to the inappellable judgment of Allied Military Government, except as regards the fiscal facility, concerning the registry tax referred to in the 1st para of Article 12, which is under the exclusive authority of the Finance Administration".

ARTICLE IV

APPLICABILITY TO CONTRACTS ALREADY ENTERED

The provisions of the foregoing Articles shall also apply to contracts agreed upon before the effective date of this Order, but which have not yet been registered, provided that they shall be regularized within 90 days of the effective date of this Order.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contracts already entered in Harbour Offices' books and provisionally registered under Article 124, 128, 126, 127 and 128 of the Regulations approved by R. D. 13 April 1939. No. 1161, may be definitely exempted from the Registry Tax, apart from any other formality. Registry taxes, however, which have been already paid at the ordinary full rate, shall not be reimbursed.

ARTICLE V

APPLICABILITY TO CONTRACTS FOR THE SALVAGE OF SHIPS

The provisions of Article 1, 2 and 3 hereof apply also to contracts for the recovery of foundered or damaged ships.

ARTICLE VI

REPEAL OF PREVIOUS PROVISIONS

The provisions of part. VII, chapter I of the Regulations approved by R. D. 13 April 1939. No. 1161, and any other provisions inconsistent with the Articles of this Order are hereby repealed.

ARTICLE VII

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 8th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 261

EXTENSION OF TERM FOR THE BENEFITS GRANTED TO WORKERS CALLED INTO THE ARMED FORCES WHO ARE PRISONERS OF WAR

WHEREAS, it is deemed advisable and necessary to extend the term for the treatment granted to workers called into the Armed Forces and the Family Allowances connected therewith to those workers who are prisoners of War, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"),

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

EXTENSION OF TERM

The benefits provided for by Law of 16 June 1940, No. 653, and by R. D. L. 29 March 1941, No. 123, converted, with amendments, into Law of 1 August 1941, No. 985, in favour of private employees (impegati) and similar categories called into the Armed Forces and taken

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prisoners of War, and the payment of Family Allowances provided for by R. D. L. 26 October 1940, No. 1415, converted, with amendments, into Law of 18 April 1941, No. 291, and by R. D. L. 20 December 1941, No. 1582, converted into Law of 11 July 1942, No. 994, in favour of labourers *(operai)* or similar categories called into the Armed Forces who were taken Prisoners of War, shall be granted for the entire period of captivity, even if the duration should be in excess of the period of 60 days after the cessation of hostilities.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE OF ORDER

The present Order shall become effective upon such date as it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 8th day of November, 1948.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 268

FUNCTIONS OF SUPERINTENDENTS OF SCHOOLS AND OF OTHER SUBORDINATE BODIES FOR ELEMENTARY SCHOOLS

WHEREAS it is considered advisable and necessary to define the functions of the Superintendents of Schools and of the other subordinate bodies for elementary schools, within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D. Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

BODIES OF SCHOOL ADMINISTRATION

The Administration of elementary schools within the Territory shall be vested in the following administrative Bodies:

1) Education Division of the Allied Military Government.

2) Superintendents of Schools and

3) the Councils of Discipline and School Councils according to the competence established by Order No. 137 dated 22 May 1946 and by Order No. 219 dated 27 September 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

FUNCTIONS OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

Section 1. — The Superintendent of Schools shall:

1) Supervise, personally or through the school Inspector and Director, the teaching in public and private elementary schools;

2) announce competitions for the appointment of teachers according to the directives issued by the Education Division of the Allied Military Government;

3) approve the classifications relating thereto;

4) provide for the appointment and transfer of teachers;

5) make final decisions on their appeals against service certificates and against punishments of „censura";

6) take any measure useful to the teaching in elementary schools;

7) order the closing of schools in urgent cases;

8) appoint Commissioners for investigations to be made in Communes not complying with the obligations towards schools, subject to approval of Area Commissioner;

9) exercise all other functions conferred on him by laws and regulations.

Section 2. — Measures regarding appointments without competitions in cases considered by law, and re-engagements of elementary schools teachers, shall be subject to ratification by the Education Division of the Allied Military Government and approval of the Area School Council.

ARTICLE III

REPEAL OF CERTAIN PROVISIONS

Articles 1, 2 and 4 of R. D. L. 26 September 1935, No. 1866 and any other provision contrary to or in any way inconsistent with this Order are hereby repealed.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

TRIESTE, 12th November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 270

REPAIR OF WAR DAMAGED HOUSES IN DISTRESSED AREAS

WHEREAS, there are Communes and fractions of Communes (hereinafter referred to for convenience as Distressed Areas), in that part of Venezia-Giulia administered by the Allied Forces, wherein houses were destroyed or substantially damaged by reason of the war or by the Germans or Fascists as a reprisal against Partisan activities; and

WHEREAS, the Allied Military Government has undertaken to repair or reconstruct all or some of the houses located in such Distressed Areas without any cost to or other obligation, now or in the future, of the owners thereof;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

Section 1. — The following Commune or fractions of Communes is hereby declared to be a Distressed Area:

PREBENICO

Section 2. — The provisions of Article I, Sections 1 and 3, of Order No. 146, dated June 6, 1946, are hereby made applicable to the Areas indicated in Section 1 above.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated at Trieste this 23 day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Order No. 272

INCREASE OF LEVY IN FAVOUR OF CHAMBERS OF COMMERCE

WHEREAS, it is considered opportune to increase the levy in favour of the Chambers of Commerce in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory"),

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

The maximum percentage rate of tax in favour of Chambers of Commerce as established in Article 1 of R. D. 31 October 1941, No. 1418, is hereby trebled.
The new rate shall, however, in no case exceed 5%.

ARTICLE II

The new rate shall be applicable for the year 1947 and following years.

ARTICLE III

This Order shall come in force the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 23 day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 273

PAYMENT OF A „WINTER BONUS" TO PRIVATE EMPLOYEES (EXCEPT AGRICULTURAL) AND TO UNEMPLOYED AND DISABLED WORKERS

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to provide for the payment of an extraordinary Winter Bonus to Private Employees and to Unemployed and Disabled workers in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory") in order to enable them to provide themselves with the most urgent necessities for the coming winter;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

PAYMENT OF A „WINTER BONUS"

Section 1. — The payment in a lumpsum of an extraordinary allowance, called „Winter Bonus", on the conditions specified in the following Articles, is hereby provided for in favor of persons employed or registered as unemployed, and of disabled workers (grandi invalidi del lavoro), residing in the Territory.

Section 2. — For the purpose of this Order, the residence shall be that resulting from the registration of the persons concerned in the Communal Register of the Permanent Population on 1 September 1946.

ARTICLE II

PAYMENT TO EMPLOYED WORKERS

Section 1. — All manual and clerical workers in private employment (excluding agricultural workers), who appear as employed on 1 September 1946, shall be entitled to receive a lumpsum Winter Bonus of 3,000 lire if they are heads of a family, and of 1,500 lire if they are not qualified as such.

Section 2. — For the purposes of this Order workers temporarily absent owing to sickness, accident, vacation, pregnancy, child-birth, regular leave, suspensions not of a disciplinary nature, and paid furlough (aspettativa con assegni) not exceeding six months, shall be considered as employed. Seamen who on 1 September 1946, were assisted by the „Cassa Marittima" for sickness or accidents shall be excepted. They shall receive the Bonus from the aforesaid „Cassa".

Section 3. — The Winter Bonus shall not be due to:

a) Workers with average total gross monthly earnings above 25,000 lire, taking into consideration the period from 31 August 1945 to 31 August 1946.

1) For the purposes of this subdivision the allowances mentioned in Article I, Section 3 of General Order No. 47 shall not be considered as part of the earnings.

2) As to seamen, the following allowances shall be considered as part of the earnings: the sums paid as conventional food allowances (to be computed at the rate of 100%) and all payments of a continuous and fixed nature, including indemnities due for risks deriving from mines (indennità per rischio mine).

b) Workers paid exclusively by sharing the products.

c) Workers performing the work at home (lavoratori a domicilio).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 4. — Partners of Cooperative Societies and generally of all Cooperative Bodies, even if not legally recognized, working for the said societies or bodies as well as workers on the roster of Port Companies and Port Groups, shall be entitled to the Winter Bonus.

ARTICLE III

OBLIGATION OF EMPLOYERS FOR THE PAYMENT OF THE WINTER BONUS

The Winter Bonus, except as differently provided for in the following Articles, shall be a charge on the employers and shall be paid directly to the employees within thirty days from the effective date of this Order.

ARTICLE IV

SPECIAL PROVISIONS FOR DOCKWORKERS

Section 1. — *a)* The payment of the Winter Bonus to partners and workers employed by the Port Companies or Port Groups shall be made directly by the Cassa Unica Assegni Familiari to the respective Companies or Groups upon their request, specifying all data necessary for the payment certified by the Employment Section and by the Port Section of the appropriate Labor Office.

b) As to the payments due under this Article, the Istituto della Previdenza Sociale shall keep a separate accounting.

Section 2. — An Allied Military Government provision will establish the rate and the duration of a contribution to be charged to the Forwarding Agents and Consignees of goods, per each ton of goods handled by the dock laborers. The amount of the contribution shall be paid to the Cassa Unica Assegni Familiari to discharge the latter of the payment effected.

ARTICLE V

SPECIAL PROVISIONS FOR EMPLOYEES OF OWNERS OF BUILDINGS AND FOR CERTAIN OTHER CATEGORIES OF WORKERS

Section 1. — Workers employed by owners of buildings, Artisan Firms (Aziende Artigiane) including workers employed by bakeries operating for third persons, shall receive the Winter Bonus directly from the Cassa Unica Assegni Familiari, upon an application in writing filed by the respective employers, and containing the list of the employees concerned.

Section 2. — In order to cover the payment of the Winter Bonus, the aforesaid employers shall pay to the Cassa Unica Assegni Familiari a contribution of 8% of the gross earnings of the workers for the periods of pay accruing after 30 November 1946, and current on 30 April 1947.

ARTICLE VI

SPECIAL PROVISIONS FOR UNEMPLOYED PERSONS

Section 1. — The Winter Bonus, payable in a lumpsum by the Cassa Unica Assegni Familiari, shall be due to those persons who, on 1 September 1946, were regularly registered in the records of unemployed persons of the appropriate Labor Office.

Section 2. — For the purposes of the payment of the aforesaid Winter Bonus, the "Ispettorato" for Venezia Giulia of the Istituto della Previdenza Sociale shall provide for the issuance of the necessary regulations for the application thereof in consultation with the Territorial Labor Office.

Section 3. — In the event of a refusal on the part of the Cassa Unica Assegni Familiari to pay the Bonus, the parties concerned shall have the right to appeal to the competent Labor Office whose decision shall be final.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VII

PROVISIONS FOR DISABLED WORKERS

Section 1. — The Winter Bonus shall be due to the workers who have been seriously disabled as a consequence of their work (grandi invalidi) and recognized as such by Article 61 of R. D. 17 April 1935, No. 1765; it shall be paid in the amount of 3.000 lire to those who are in the family conditions specified in the aforesaid Decree for the purpose of the assignment of supplementary allowances, and of lire 1.500 to the others who do not fulfil those conditions.

Section 2. — The Winter Bonus shall be further due in the amount of 3.000 lire and of 1.500 lire to each family group of three or more survivors and respectively of one or two survivors of workers killed in an accident on their work, who receive (ot dari) the pensions as provided for under R. D. 17 August 1935, No. 1765, provided that the children are younger than 15 years of age or unable to work, and that the surviving spouse and the other survivors have reached the age of 65 or are unable to work.

Section 3. — The Winter Bonus due according to the foregoing Sections shall be payable for accidents which occurred before 1 September 1946 by and at the charge of the Istituto di Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro.

ARTICLE VIII

ABSORPTION OF PREVIOUS GRANTING OF WINTER BONUS

Section 1. — The Winter Bonus shall not be paid in addition to payments made by employers, under this or any other denomination, as a bonus or on account, on advance or on loan, after 31 July 1946, in anticipation of the substantial provisions of this Order, with the exclusion of advances on transactions for category contracts and of private arrangements made within the single firms. In case such payments are lower than the amounts fixed by this Order, the difference shall be paid as Winter Bonus in accordance with the provisions hereof.

Section 2. — The absorption referred to in the foregoing para shall not extend to such cases in which it has been specifically excluded.

ARTICLE IX

GENERAL PROVISIONS

Section 1. — For the application of this Order, those workers shall be considered as heads of a family who have such qualification and receive family allowances in accordance with the laws in force.

Section 2. — *a)* The Winter Bonus, payable under this Order, is of a personal nature and may be received only once, excluding double payments even where the persons concerned may be included in more than one of the categories of persons specified in this Order as being entitled thereto.

b) In the event of a worker simultaneously serving various employers, each employer shall contribute his share of the Winter Bonus in proportion to the working hours of the worker at the respective concern or, in cases where this principle is not applicable, in proportion to the wages paid by the concerns.

Section 3. — The Winter Bonus shall be reduced to two-thirds in case of workers paid in kind or with food-stuffs in proportion of not less than one-third of the earnings.

Section 4. — *a)* The Winter Bonus shall not be considered as part of the earnings and shall not be subject to seizure or pledging.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) It shall not be subject to deductions or contributions for any kind of social insurance, and shall be exempt from taxation of any kind whatsoever.

Section 5. — The applications for the Winter Bonus shall be filed with the employers or respectively with the Istituto della Previdenza Sociale, as the case may be, within 15 days from the effective date of this Order. After such date the applicants shall be barred from the right of applying.

Section 6. — *(a)* If the obligation of the Cassa Unica Assegni Familiari in connection with the payment of the Winter Bonus should exceed the amount of the contributions as established in this Order, Allied Military Government may provide for further contributions from the employers obligated under this Order.

(b) Allied Military Government shall reimburse in full the Cassa Unica Assegni Familiari for the sums paid by them under Article VI hereof.

ARTICLE X

PENALTIES

Any person violating any of the provisions of this Order shall, upon conviction by an Allied Military Court, be liable to a fine or imprisonment or both, as the Court may determine.

ARTICLE XI

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective within the Territory on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at TRIESTE, this 26 day of November, 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 274

WINTER BONUS FOR PUBLIC EMPLOYEES AND FOR CERTAIN CATEGORIES OF WAR MUTILATED PERSONS AND INVALIDS

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to grant an extraordinary Winter Bonus to all public employees and to certain categories of war mutilated persons and invalids in that part of Venezia Giulia administered by Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"), in order to enable them to provide themselves with the most urgent necessities for the incoming winter;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

GRANTING OF A WINTER BONUS

The payment of a Winter Bonus is hereby authorized in favour of the public employees specified in Article II and V of this Order, serving on 1 September, 1946, and in favour of war mutilated persons and invalids specified in Article VI hereof.

ARTICLE II

STATE EMPLOYEES TO WHOM THE WINTER BONUS IS PAYABLE

Section 1. — The Winter Bonus shall be paid to:

a) temporary (non di ruolo) and permanent (di ruolo) civilian and wage-earning (salariato) State personnel, including temporary (non di ruolo) teachers, even if prisoners of war. Personnel with respect to whom an actual employment (rapporto d' impiego o di lavoro) of a continuous nature with the Public Administration does not exist, shall be excluded from the payment;

b) personnel of the Post and Telecommunications Offices referred to in Order No. 230 of 5 October 1946, with the exclusions set forth in the preceding para *(a)*. The payment of the Winter Bonus to substitutes (supplenti) referred to in Article IV of the said Order, shall be paid by their receiving agents (ricevitori) and administrating contractors (gerenti), to whom the expense shall be reimbursed by the Post and Telegraph Administration;

c) personnel of the Venezia Giulia Police Force, Italian Red Cross, Fire Brigade (Corpo Vigili del Fuoco).

Section 2. — As to the personnel mentioned in Section 1 of this Article who are prisoners of war (or internees) abroad, the Winter Bonus shall be paid to their respective families with the procedure set forth by Article 41 of R. D. 19 May, 1941, No. 883.

ARTICLE III

AMOUNT OF THE BONUS

Section 1. — The amount of the Winter Bonus is hereby established as follows:

a) 3,000 Lire net from any deduction, to personnel receiving the additional allowances for cost of living bonus referred to in Section 5 and in Section 7 of Article II of General Order No. 63, or the special allowance set forth by Article 91 of R. D., 31 December 1928, No. 3458 and amendments and extensions thereto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) 1.500 Lire net from any deduction, to personnel not receiving the additional allowances or the special allowances referred to in the preceding para *(a)*.

Section 2. — The amounts referred to in Section 1 of this Article, shall be reduced by 50% for personnel who on 1 September 1946 were receiving food rations in kind or allowances in lieu thereof.

ARTICLE IV

PERSONNEL EXCLUDED FROM THE PAYMENT OF THE WINTER BONUS

Section 1. — The Winter Bonus shall not be paid to personnel receiving total gross earning above 25.000 lire monthly.

Section 2. — For the purpose of Section 1, the following shall be considered as forming the total earnings: the salary, the personal allowances computable for the pension and the cost of living bonus (excluding the additional allowances for the dependent family members). For the same purpose, the cost of living bonus in respect of personnel receiving food rations in kind or allowances in lieu thereof, shall be computed in full, without taking into consideration the deductions deriving from the receiving of the said rations or allowances.

ARTICLE V

EXTENSION OF THE PAYMENT OF THE WINTER BONUS TO OTHER PUBLIC EMPLOYEES

Section 1. — The Winter Bonus, in the amounts and at the conditions set forth in the foregoing Articles, may be granted according to the rules and the procedure established by Article VIII of General Order No. 63, also to employees of the following bodies: Area Administrations, Communes or Districts; welfare and charitable institutions; parastatal agencies and, generally, all public institutions ("Istituti di diritto pubblico") even with autonomous organization ("con ordinamento autonomo"), subject to the control ("vigilanza") or supervision ("tutela") of the Government or for the maintenance of which the Government contributes regular subsidies; agencies attached to or directly depending on Area Administrations, Communes or Districts and the other aforementioned bodies.

Section 2. — Personnel subject to the legal regulations ("disciplina giuridica") of the collective labor contracts shall be excluded from the provisions of this Article.

ARTICLE VI

EXTENSION OF THE PAYMENT OF THE WINTER BONUS TO MUTILATED PERSONS AND INVALIDS OF THE WAR 1940 - 1945

Section 1. — The Winter Bonus shall also be paid to mutilated persons and invalids of the war 1940-45 to whom the right to a war pension or war allowance of one of the first five categories, has been or will be granted with effect as from a date not later than 1 September 1946, and who are not entitled to the Winter Bonus under the foregoing Articles.

Section 2. — The Winter Bonus referred to in Section 1 of this Article shall be paid at the rate of:

— 3.000 Lire net, to persons with own family dependents (famiglia acquisita a carico);

— 1.500 Lire net, to others.

ARTICLE VII

EXCLUSION OF DOUBLE PAYMENT OF THE WINTER BONUS

Section 1. — The Winter Bonus payable under the provisions of the foregoing Articles shall be of a personal nature and shall be paid only for one of the reasons originating the right thereto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Those persons who are entitled to the payment of the Winter Bonus in accordance with the provisions of this Order and have transferred their residence from Italy to the Territory after 26 July 1946, shall be paid the Winter Bonus only upon approval of an application filed with the Allied Military Government.

Section 3. — The Winter Bonus, as set forth in the foregoing Articles shall not be paid to persons entitled thereto under the provisions of Order No. 273.

ARTICLE VIII

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective within the Territory on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at TRIESTE, this 23rd day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 71

APPOINTMENT OF DIRECTOR AND DEPUTY DIRECTOR OF „DITERAL"

WHEREAS Order No. 242, Art. II S. 1 has made provision for the appointment of Managing Director and a Deputy Director of „DITERAL", and

WHEREAS Dott. Umberto FAVARO and Sig. Giovanni BUTTIGNONI are well qualified for the positions of Managing Director and Deputy Director, respectively,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

Section 1. — Dott. Umberto FAVARO is hereby appointed Managing Director of „DITERAL".

Section 2. — Sig. Giovanni BUTTIGNONI is hereby appointed Deputy Director of „DITERAL".

ARTICLE II

This appointment shall take effect as November 15, 1946.

Dated at TRIESTE this 14th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order No. 75

ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR THE ENACTMENT OF ORDER No. 38

WHEREAS, Order No. 38, dated 12 November 1945, provides for the incorporation of the local Offices of the National Economic Board of Agriculture (U.N.S.E.A.), (hereinafter referred to as „the said Offices"), into the reorganized Inspectorates of Agriculture, (hereinafter referred to as „Inspectorates"), in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"), and

WHEREAS it is considered necessary to issue administrative instructions for the termination of employment of former employees of the said Offices and for their integration into the Inspectorates and, finally, for the administration of the property and funds of the said Offices,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer

ORDER

ARTICLE I

PERSONNEL

Section 1. — The incorporation of the said Offices into the Inspectorates, provided for by Order No. 38, shall be considered completed as of 30 April 1946.

Section 2. — The employment of the former employees of the said Offices shall be considered terminated as of 30 April 1946. These employees shall be paid such salaries and allowances, including dismissal allowances and other payments accrued in their favor, due them up to and including 30 April 1946, in accordance with the regulations governing the said Offices.

Section 3. — The former employees of the said Offices who have been re-engaged in the Inspectorates shall not be considered career employees of the latter. Such employees shall be classified under one of two categories, namely:

a) Those who have been given grades in the Inspectorates by Allied Military Government.

b) Those who have not been given grades.

Section 4. — Personnel under *a)* of Section 3 shall be paid the salaries corresponding to those of State Officials having the same grades.

Section 5. — Personnel under *b)* of Section 3 shall be paid the salaries and allowances of temporary (avventizi) State Employees as provided by existing legislation.

Where personnel under *b)* of Section 3 were receiving from the said Offices salaries higher than those of temporary (avventizi) State Employees, the difference shall continue to be paid as personal allowances (assegno ad personam). Such personal allowances shall be absorbed by any increase of basic salaries authorized by Allied Military Government after 30 April 1946.

ARTICLE II

ADMINISTRATION OF FUNDS

Section 1. — The said Offices shall close their administration of funds as such as of 30 April 1946. The payments referred to in Section 2 of Article I shall be included in such administration.

Section 2. — The funds received by the said Offices up to 31 December 1946, not including expenses or salaries incurred prior to 1 May 1946, shall be reimbursed to the State Treasury by the Territorial Inspectorate of Agriculture, which shall request from Allied Military Government the funds necessary to effect such reimbursement.

Section 3. — As from 1 January 1947 there shall be submitted only one budget to Allied Military Government by the Territorial Inspectorate of Agriculture which shall include all Area Inspectorates.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

ADMINISTRATION OF PROPERTY

The administration of all the properties belonging to „the said Offices" shall be transferred to the Territorial Inspectorate of Agriculture not later than 31 December 1946.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into Force in the Territory on the date of its publication.

Dated at TRIESTE this 23rd day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 76

TEMPORARY PROMOTION OF THE MAGISTRATE DR. DE FRANCO FAUSTINO

WHEREAS the results of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government by its Order No. 15, dated 16 June 1946 have been considered, which concern the temporary promotions for distinct merit to the grade IV in the year 1946, of the magistrates of V grade, exercising their functions within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"); and

WHEREAS the above survey (scrutinio) has been made by the Superior Judicial Council constituted for such purpose within this Territory in accordance with the provisions of said Order and of the „Judicial Regulations" dated 31 January 1941, No. 12, now in force;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer

ORDER:

1) Dr. DE FRANCO Faustino, councillor of the Court of Appeal of Trieste (grade V) having obtained, through said survey (scrutinio) the necessary classification for the promotion to the IV grade, is hereby appointed for distinct merit, President of the Section of the Court of Appeal of Trieste, with effect from October 1, 1946 and with all the emoluments and indemnity inherent to the grade IV, which is conferred to him by the present Order.

2) This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 8th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order No. 77

APPOINTMENT OF SUBSTITUTE MEMBERS OF TEMPORARY COUNCIL OF DISCIPLINE FOR PRINCIPALS AND TEACHERS OF SECONDARY SCHOOLS

WHEREAS, by Administrative Order No. 49 in accordance with the provisions of Order No. 119, a President, Vice President and members of the Temporary Council of Discipline for Principals and Teachers of Secondary Schools, were appointed for those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory") ; and

WHEREAS, it is considered advisable to provide for the appointment of substitute members of the said Council of Discipline to serve in the place of regular members who may at some time be unable to serve.

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

APPOINTMENT OF SUBSTITUTE MEMBERS

1. — Prof. Federico GHERSA — Vice-Principal of the Liceo Ginnasio „Petrarca".
2. — Prof. Vinko BRUMEN — Principal of the Slovene Teachers High School „Istituto Magistrale" of Gorizia.
3. — Prof. Nicolò RADO — Acting Principal of the „Istituto Nautico" of Trieste.
4. — Prof. Vinko VOVK — Acting Principal of the Slovene „Liceo Scientifico" of Trieste

are hereby appointed substitute members of the Council of Discipline provided for in Order No. 119.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 23 day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 78

TEMPORARY PROMOTION OF THE MAGISTRATE Dr. SANTOMASO VITTORIO

WHEREAS, the results of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government with its Order No. 157 dated 16 June 1948 have been considered, which concern the temporary promotions for distinct merit to the grade IV, in the year 1946, of the magistrates of V grade, exercising their functions within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory") and,

WHEREAS, the above survey (scrutinio) has been made by the Superior Judicial Council constituted for such purpose within this Territory in accordance with the provisions of said Order and of the „Judicial Regulations" dated 31 January 1941, No. 12, now in force ;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order No. 77

APPOINTMENT OF SUBSTITUTE MEMBERS OF TEMPORARY COUNCIL OF DISCIPLINE FOR PRINCIPALS AND TEACHERS OF SECONDARY SCHOOLS

WHEREAS, by Administrative Order No. 49 in accordance with the provisions of Order No. 119, a President, Vice-President and members of the Temporary Council of Discipline for Principals and Teachers of Secondary Schools, were appointed for those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"); and

WHEREAS, it is considered advisable to provide for the appointment of substitute members of the said Council of Discipline to serve in the place of regular members who may at some time be unable to serve,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

APPOINTMENT OF SUBSTITUTE MEMBERS

1. — Prof. Federico GHERSA — Vice-Principal of the Liceo Ginnasio „Petrarca", Trieste

2. — Prof. Vinko BREMEN — Principal of the Slovene Teachers High School „Istituto Magistrale" of Gorizia,

3. — Prof. Nicolò BADO — Acting Principal of the „Istituto Nautico" of Trieste,

4. — Prof. Vinko VOVK — Acting Principal of the Slovene „Liceo Scientifico", of Trieste

are hereby appointed substitute members of the Council of Discipline provided for in Order No. 119.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 23 day of November 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 78

TEMPORARY PROMOTION OF THE MAGISTRATE Dr. SANTOMASO VITTORIO

WHEREAS, the results of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government with its Order No. 137 dated 16 June 1946 have been considered, which concern the temporary promotions for distinct merit to the grade IV, in the year 1946, of the magistrates of V grade, exercising their functions within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory") and,

WHEREAS, the above survey (scrutinio) has been made by the Superior Judicial Council committed for such purpose within this Territory in accordance with the provisions of said Order and of the „Judicial Regulations" dated 31 January 1941, No. 12, now in force;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7

NCIL OF DISCIPLINE
CHOOLS

the provisions of Order
uncil of Discipline for
ools of Venezia Giulia
ers"); and
of substitute members
who may at some time

J.A.G.D., Senior Civil

Ginnasio „Petrarca",
ors High School „Ist.
Nautico" of Trieste,
„Liceo Scientifico" of

provided for in Order

D C. BOWMAN
nel, J.A.G.D.
vil Affairs Officer

78

MASO VITTORIO

Allied Military Govern-
ich concern the tempor-
magistrates of V grade,
d by the Allied Forces

perior Judicial Council
provisions of said Order
in force;
J.A.G.D., Senior Civil

ORDER:

1. — Dr. SANTOMASO Vittorio, counsellor of the Court of Appeal of Trieste (grade V) having obtained, through said survey scrutinio, the necessary classification for the promotion to the IV grade, is hereby appointed for distinct merit President of the Tribunal of Trieste, with effect from October 1, 1946 and with all the emoluments and indemnity inherent to the grade IV, which is conferred to him by the present Order.

2. — This Order shall take effect on the date it is signed by me.

TRIESTE, 15th November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Administrative Order No. 81

TEMPORARY APPOINTMENT OF DR. RAUL CENISI AS „PRETORE" IN GORIZIA

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to provide for the temporary appointment of a Pretore in substitution in the Pretura of Gorizia.

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer.

ORDER

1) Dr. RAUL CENISI is hereby temporary charged with the function of Pretore in substitution in the Pretura of Gorizia with the allowances and indemnities due to magistrates of the X grade.

2) The „incompatibilità" provided for by „Ordinamento Giudiziario" 31 January 1941, No. 12, are applicable to the magistrate appointed by this Order.

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at Trieste, this 23 day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

TRIESTE AREA

Area Order No. 50 B

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

WHEREAS it is considered necessary to amend Area Order N. 50.

NOW, THEREFORE, I, H.P.P. ROBERTSON, Col., O.B.E. Area Commissioner Trieste, hereby

ORDER

ARTICLE I

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT ON SUNDAYS

Section 1. — The words "including Sundays" shall be deleted from Section 2. Art. I of Area Order N. 50 dated November 5. 1946.

Section 2. — On Sundays electrical current shall be switched off throughout the Area from 1330 to 1630 in lieu of 0830 to 1130 hours.

ARTICLE II

All other provisions of Area Order N. 50 shall remain in full force and effect.

ARTICLE III

This Order shall come into effect on the 17th November 1946.

Dated in Trieste this 16th day of November 1946

H.P.P. ROBERTSON
Col., O.B.E.
Area Commissioner
Trieste Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Area Administrative Order No. 46

APPOINTMENT OF DR. GASTONE BENASSI AS REGGENTE OF THE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI OF TRIESTE IN TEMPORARY REPLACEMENT OF DR. CARLO COLLAVO

WHEREAS by Area Administrative Order N. 15, dated 10 April 46, Dr. Carlo COLLAVO was appointed as Reggente of the Istituto Nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori of Trieste, and

WHEREAS it is necessary to replace temporarily said Dr. Carlo COLLAVO,

NOW, THEREFORE, I, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Area Commissioner, Trieste, hereby

ORDER:

1. — Dr. Gastone BENASSI is temporarily appointed as Reggente of the Istituto Nazionale per l'assistenza di Malattia ai lavoratori of Trieste in place of Dr. Carlo COLLAVO.

2. — This Order shall come into effect on the date it is signed by me.

Dated in Trieste, this 8th November 1946.

H.P.P. ROBERTSON
Colonel O.B.E.
Area Commissioner
Trieste Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ISTITUTO
TRIESTE, IN

GORIZIA AREA

Area Order No. 115

APPOINTMENT OF HOUSING OFFICE AND HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF CORMONS

Pursuant to the authority vested in me by virtue of General Order N. 62

I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

ARTICLE I

that a Housing Office for the Commune of Cormons be, and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Sig. NADALE SILVIO — *Director*
Sig. MARINI FEDERICO — *Member*
Sig. AVIAN FERDINANDO — *Member*

ARTICLE II

that a Housing Committee for the Commune of Cormons be, and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Sig. MORETTI PIETRO — *President*
Sig. TOMBA LEONARDO — *Member*
Sig. FABRIS ROMANO — *Member*

This Order shall come into force with effect from 7 October 1946.

Dated at Gorizia, this 2nd day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Area Order No. 116

APPOINTMENT OF HOUSING OFFICE AND HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF CAPRIVA

Pursuant to the authority vested in me by virtue of General Order No. 62,
I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

ARTICLE I.

that a Housing Office for the Commune of Capriva be, and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. TURUS EMILIO — *Director*
Mr. LORENZUT MARIO — *Member*
Mr. GRION AUGUSTO — *Member*

ARTICLE II.

that a Housing Committee for the Commune of Capriva be and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. GRION FRANCESCO — *President*
Mr. VECCHIET AURELIO — *Member*
Mr. MAREGA GIUSEPPE — *Member*

This Order shall come into force with effect from 7th October 1946.

Dated at Gorizia, this 2nd day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.,
Area Commissioner
Gorizia Area

Area Order No. 117

APPOINTMENT OF ZOTTERI GIUSEPPINA AS SECRETARY OF THE COMMUNE OF VOLZANA

Pursuant to the provisions of General Order No. 11,
ZOTTERI Giuseppina is hereby temporarily appointed Secretary of the Commune of Volzana, with all powers and subject to all duties set forth in Section 6, Sub Section 4 of said General Order.

This Order shall come into force with the effect from 1st April 1946.

Dated at Gorizia, this 1st day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Area Order No. 118

APPOINTMENT TO THE COMMISSION FOR THE ISSUANCE OF VARIOUS LICENCES

Whereas the Commission for the issuance of various Licences was constituted by Area Order N. 73, dated 30 March 1946, and

Whereas a vacancy has occurred by reason of the resignation of Dr. ROLANDO CIAN, member representative of the Camera Confederale del Lavoro,

Now, therefore, I, FREDO MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, by virtue of the power vested in me by the provisions of Order N. 15, dated 11 Sept. 1945, hereby

ORDER:

that Mr. VODUSEK GIUSEPPE be and he is hereby appointed member representative of the Camera Confederale del Lavoro.

This Order shall become effective on the day that it is signed by me.

Dated at Gorizia, this 7th day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Area Order No. 120

CONSERVATION OF ELECTRICAL POWER IN THE GORIZIA AREA

WHEREAS the shortage of electric current in the Gorizia Area has become critical,

AND WHEREAS it has become necessary to restrict the consumption of electricity,

NOW, THEREFORE, I, FRED O. MAVIS, Lt Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, by virtue of the power vested in me by General Order N. 84, Art. III., hereby

ORDER:

ARTICLE 1

RESTRICTION IN THE USE OF ELECTRIC CURRENT

Section 1. — The consumption of electricity by domestic users for lighting and domestic purposes and appliances is limited to 150 KWO per month for each family of four or less persons, for each person in excess of four the allowance is increased by 30 KWO per month with a maximum for the whole family of 300 KWO per month.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — All Cinemas and Theatres will be opened between the hours of 1630 and 2300 only.

The prohibition referred to in Article II Section 2 applies also to Cinemas and Theatres.

Section 3. — All bars, wine-shops, and restaurants will close at 2300 hrs and in addition will reduce their consumption so as not to exceed sixty six and two thirds per cent of the consumption figure for the month of October 1946.

Section 4. — Street lighting will not be switched on until 30 minutes after sunset and will be switched off one hour before sunrise.

The average intensity of all street lighting will be reduced by 40%.

Section 5. — All current throughout the area will be switched off daily (including Sunday) between the hours of 0830 and 1130.

Section 6. — Barbers and Hairdressers will not use electric current for lighting or operating appliances after 1830 hrs.

Section 7. — Industrial enterprises taking their supply direct from S.E.I.V.E.G. shall not be restricted as to hours but will reduce their consumption so as not to exceed 80% of the consumption figure for the month of October 1946.

Section 8. — No shops, offices, commercial, industrial or artisanal enterprises will use electricity for lighting or power purposes between 1730 and 0700 hours.

Section 9. — All lighting in public rooms in all Hotels and Pensions will be switched off not later than 2300 hours and in addition all such establishments will reduce their consumption so as not to exceed sixty six and two thirds per cent of the consumption figure for the month of October 1946.

Section 10. — The term „restriction" shall for the purposes of this Order be so interpreted as to include „prohibition".

ARTICLE II

PROHIBITION IN THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — The use of electricity for space heating in all premises whatsoever is prohibited.

Section 2. — The use of electric current for the illumination of shop windows and external signs and advertisements is prohibited.

ARTICLE III

EXEMPTION FROM THE TERMS OF THIS ORDER

Section 1. — Private and Communal generating plants not connected to the Grid System exempted from the provisions of this Order.

Section 2. — Prohibition of the use of electrical current for lighting and other purposes during certain hours does not in any way preclude the use of other forms of illumination or energy supply.

Section 3. — All premises which are provided with private generating sets are exempt from the provisions of this Order.

ARTICLE IV

MODIFICATIONS OF THE TERMS OF THIS ORDER IN RESPECT OF CERTAIN PREMISES

Section 1. — Bakers and Chemists engaged in essential duties shall be exempt from the provisions of Article I, Sect. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — For security purposes shops shall be permitted to maintain internal illuminations at the rate of 40 watts for each display window between the hours of 1730 and 0700.

Section 3. — Hospitals and Doctors' Consulting Rooms shall be exempt from the provisions of Article I., Section 8., and also from the provisions of Article II., Sect. 1.

ARTICLE V

POWER TO APPLY FOR EXEMPTION FROM TERMS OF ORDERS

Section 1. — Any establishment, institution, or private individual may, in the interests of public health or security, be exempt, wholly or in part from the provisions of this Order, on written application being made to the Area Commissioner.

The decision of the Area Commissioner on such applications shall be final.

ARTICLE VI

PENALTIES

Section 1. — Any person violating the provisions of this Order shall be liable to immediate disconnection of the electricity supply to his premises or establishment for a period of one week, for the first offence, and a period of two weeks for the second and each subsequent offence.

Section 2. — Upon conviction by an Allied Military Court, any person violating any provision of this Order shall be liable to punishment by fine or imprisonment, or both, as the Court may determine. In addition, thereby, the Court may, on such conviction, order the forfeiture of the electrical appliances used.

Section 3. — Violations of the provisions of this Order shall be reported to the Supply Officer of the Allied Military Government, who shall order the discontinuance of the electrical supply and or report the violation to the Area Legal Officer for prosecution of the offender before the Allied Military Courts.

ARTICLE VII

POWER TO AMEND OR ALTER ORDER

Section 1. — The Area Commissioner shall have the power to make such alterations or amendments in this Order, as he may, from time to time, consider necessary in the interest of the Area.

ARTICLE VIII

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into effect on the day that it is signed by me.

Dated at Gorizia, this 14th day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Area Order No. 120B

AMENDMENT TO AREA ORDER N. 120

WHEREAS it is deemed desirable and necessary to modify Sec. 5 Art. I of Area Order N. 120

I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf. Area Commissioner for Gorizia Area, by virtue of the power vested in me by Gen. Order N. 84 Art. III

ORDER:

Section 5 Article I of Area Order N. 120 is hereby amended to read and provide as follows:

All current throughout the Area will be switched off daily (excepting Sundays) between the hrs of 0830 and 1130.

On Sundays all current throughout the Area will be switched off between the hrs of 1330 and 1630.

ARTICLE II

Any provision in Order N. 120 which is in conflict with this amendment is hereby rescinded.

This Order shall come into force on the day that it is signed by me.

Dated at Gorizia, this 13th day of November 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART III

APPENDIX

LISTS OF FINAL ORDERS MADE BY THE EPURATION COMMISSIONS OF THE TERRITORY

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EPURATION COMMISSION OF FIRST INSTANCE
TRIESTE

The Commission has considered objections lodged in the following cases in accordance with Sect. IX of General Order No. 7, or Sect. IX of General Order No. 8, and decided as follows:

NAME	OCCUPATION	ORDER
Acquatrosca Saverio	C.R.D.A. - M.R.N.	1 year suspen.
Adlarez Lorenzo	I.L.V.A.	3 mos. suspen.
Agrizi Eugenio	I.L.V.A.	dismissed
Albertini Guido	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Altamura Michele	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Alberti Cesare	Ass. Gen.	1 mos. suspen.
Amadio Filade	Ass. Gen.	3 mos. suspen.
Amaducci Alessandro	I.L.V.A.	dismissed
Ambrosiano Ferdinando	Ferrovie Stato	1 mos. suspen.
Angelini Ettore	Ferrovie Stato	1 mos. suspen.
Antonutti Giuseppe	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Andretta Alfonso	Sovrain. Scol.	dismissed
Antuneri Giuseppina	Sovrain. Scol.	3 mos. suspen.
Anastasi Gimenio	Arsenale Triest	dismissed
Andreani Egone	C.R.D.A. - M.R.N.	1 mos. suspen.
Apreste Pietro	Ferrovie Stato	15 mos. suspen.
Arril Ottorino	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Arichetta Francesco	Poste e Tel.	dismissed
Arduino Giuseppe	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Arista Tarsilla	Ist. Ass. Mal. Lav.	4 mos. suspen.
Arneri Giovanni	Sovrain. Scol.	dismissed
Asseri Osvaldo	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Baldini Guerrino	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Baldini Giovanni	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Bardossi Rino	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Bartolomei Mario	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Baldocchi Aldo	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Ballico Angelo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Babici Matteo	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Balbi Giuseppe	Ferrovie Stato	dismissed
Baldarin Giuseppe	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Banoli Giovanni	Prefettura	45 days suspen.
Bage Gaetano	Esatt. Comunale	10 mos. suspen.
Bagatin Arduino	Comune	1 year suspen.
Badoer Alfredo	Sovraint. Scol.	dismissed
Barra Carnevale	Sovraint. Scol.	9 mos. suspen.
Barbelli Dino	C.R.D.A. - M.O.E.M.	10 mos. suspen.
Bat Giuseppe	C.R.D.A. - S.M.	3 mos. suspen.
Bagni Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.A.	1 mos. suspen.
Basei Mario	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Bazzarini Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.N.	1 mos. suspen.
Barda Oscarre	C.R.D.A. - D. Centr.	6 mos. suspen.
Bennera Germano	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Bengo Antonio	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Bernardini Loreto	Ferrovie Stato	dismissed
Bendericchio Michele	Ferrovie Stato	dismissed
Belli Dante	Ferrovie Stato	dismissed
Bernardini Mario	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Beres Giuseppe	A.C.E.G.A.T.	1 year suspen.
Berni Marcello	Comune Trieste	dismissed
Bertazzi Saverio	Ist. Ass. Mal. Lav.	6 mos. suspen.
Bernardis Aquilino	Ist. Ass. Mal. Lav.	6 mos. suspen.
Benes Pietro	Sovraint. Scol.	dismissed
Bergamo Antonio	Solway & Comp. - Monf.	1 year suspen.
Benes Mario	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Bernabe Emilio	Solway & Comp. - Monf.	1 year suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Bello Bruno	C.R.D.A. - F.M.S.A.	1 year suspen.
Berni Gaeta	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Beano Giovanni	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Belfiore Luigi	C.R.D.A. - M.O.E.M.	9 mos. suspen.
Bianchi Bruno	Comune	4 mos. suspen.
Bini Dante	Ist. Naz. Trasp.	dismissed
Biagi Apollonio Marcella	Comune	4 mos. suspen.
Binetto Umberto	R.A.S.	dismissed
Bagaglia Galeazzo Mario	C.R.D.A. - M.R.N.	1 year suspen.
Bidoli Attilio	R.A.S.	3 mos. suspen.
Bitteli Massimo	Ass. Gen.	15 days suspen.
Bianchi Giovanni	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Bin Romeo	I.L.V.A.	dismissed
Biasina Augusto	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Biasigh Silvio	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Biasco Giovanni	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Biasco Romano	Comune	6 mos. suspen.
Biasnich Bonfi Carlo	R.A.S.	6 mos. suspen.
Biason Antonio	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
Borselli Tito	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Bassagli Rando	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Bonomolo Giuseppe	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Bottarelli Ug.	Ferrovie Stato	11 mos. suspen.
Bonoli Paolo	Ferrovie Stato	7 mos. suspen.
Benatratto Mario	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Borri Vittorio	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Bonetti Virgilio	Ferrovie Stato	1 mos. suspen.
Bonetti Giovanni	Coop. Operaie	1 month suspen.
Bettinelli Giuliano	C.R.D.A. - O.E.M.	dismissed
Borri Giuliano	I.L.V.A.	1 month suspen.
Boato Aldo	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
Borselli Luigi	C.R.D.A. - F.M.S.A.	2 mos. suspen.
Bonetti Tullio	C.R.D.A. - M.R.A.	1 month suspen.
Bohusma Guglielmo	Ass. Gen.	dismissed
Bonomo Riccardo	Ass. Gen.	1 month suspen.
Brancati Rocco	C.R.D.A. - M.R.N.	5 mos. suspen.
Bracci Sergio	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Brozzi Elvezio	Comune	dismissed
Brandolin Giovanni	Sovraintend. Scol.	1 month suspen.
Brezza Umberto	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Brumat Luigi	Ass. Gen.	6 mos. suspen.
Bura Antonio	C.R.D.A. - M.R.A.	3 mos. suspen.
Busa Rita	Ferrovie Stato	dismissed
Busa Angelo	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
	Ist. Ass. Mal. Lav.	
Catalani Ugo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Calabro Antonio	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Canzini Luigi	Ferrovie Stato	dismissed
Canzer Arturo	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Castelli Mario	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Cassandro Giulio	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Castellano Aldo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Casasco Giovanni	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Cafiero Antonio	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Cimizzaro Demetrio	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Cesari Vadino	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Ciantri Giuseppe	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Carosi Carmine	Ferrovie Stato	dismissed
Cardelli Umberto	Ferrovie Stato	dismissed
Capasetto Aldo	Poste e Telegrafi	12 mos. suspen.
Cassano Mario	Ferrovie Stato	15 mos. suspen.
Cerati Livio	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Cappellari Giovanni	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Cani Amedeo	Comune Trieste	dismissed
	A.C.E.G.A.T.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Cattori Umberto	1st. Ass. Mal. Lav.	2 mos. susp.
Calà Francesco	Fanti. Com.	dismissed
Catalano Nicolò	Banco di Sicilia	6 mos. susp.
Cappelletti Giuseppe	Arsenale Trieste	dismissed
Canzani Alfeo	C.R.D.A. - M.R.N.	1 year susp.
Casarola Vittorio	C.R.D.A. S. Marco	1 month susp.
Cangeni Francesco	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Ceratto Andrea	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Cesario Giuseppe	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Centrone Sebastiano	Ferrovie Stato	6 mos. susp.
Cebron Alberto	Poste e Telegrafi	3 mos. susp.
Ceoltiari Guido	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Celante Vittorino	Ferrovie Stato	4 mos. susp.
Cesar Ferdinando	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Cernes Maria	Poste e Telegrafi	dismissed
Cellini Benvenuto	Arsenale Trieste	dismissed
Cerchet Rodolfo	C.R.D.A. - M.R.N.	1 year susp.
Cevi Ernesto	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Cepedal Giacomo	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month susp.
Chiappolino Dante	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Chierego dott. Giuseppe	I.A.M.L.	dismissed
Chersi Ettore	Ass. Gen.	1 year susp.
Ciapei Rodoaldo	C.R.D.A. - M.O.E.M.	1 year susp.
Colombo Paolo	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Como Zino	Ferrovie Stato	5 mos. susp.
Cadovich Luigi	Ferrovie Stato	4 mos. susp.
Costa Salvatore	Ferrovie Stato	6 mos. susp.
Cotri Francesco	Ferrovie Stato	6 mos. susp.
Colao Luigi	Ferrovie Stato	dismissed
Collalonate Francesco	Ferrovie Stato	7 mos. susp.
Consorti Cesare	Ferrovie Stato	12 mos. susp.
Corteso Vincenzo	Ferrovie Stato	4 mos. susp.
Corchiore Raffaele	Ferrovie Stato	7 mos. susp.
Cosene Massimiliano	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Cenali Francesco	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Costa Giuseppe	Ferrovie Stato	6 mos. susp.
Corva Pio	Comune	dismissed
Conzo Francesco	Comune	dismissed
Colussi Matilde	A.C.E.G.A.T.	10 mos. susp.
Conti Fiorentino	A.C.E.G.A.T.	6 mos. suspend.
Codugnello Antonio	Solway & Comp.	3 mos. susp.
Cosulich Antonio	C.R.D.A. S. Marco	6 mos. susp.
Cosulich Domenico	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Cesari Teodoro	C.R.D.A. - M.R.N.	1 year susp.
Cosulich Aurelia	C.R.D.A. - S. M.	1 mos. susp.
Codet Luciano	C.R.D.A. - S.M.	3 mos. susp.
Colleoni Angelo	Solway & Comp. Monfal.	1 month susp.
Codet Bruno	C.R.D.A. - F.M.S.A.	dismissed
Cresciani Lorenzo	Ferrovie Stato	6 mos. susp.
Cristini Bernardino	Ferrovie Stato	45 days susp.
Croci Gastone	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Croci Cairoli	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Cristiani Camillo	Ist. Ass. Mal. Lav.	12 mos. susp.
Curri Nicola	Poste e Telegrafi	6 mos. susp.
Cuzza Arrigo	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month susp.
D'Ambrosio Fulvio	Ferrovie Stato	4 mos. susp.
Daniele Francesco	Ferrovie Stato	1 month susp.
D'Avanzo Antonio	Ferrovie Stato	3 mos. susp.
Dari Mario	Ferrovie Stato	2 mos. susp.
Damosa Domenico	Ferrovie Stato	2 mos. susp.
D'Angelo Girolmo	Ferrovie Stato	12 mos. susp.
Damaso Vincenzo	Poste e Telegrafi	3 mos. susp.
Daniele Bruno	A.C.E.G.A.T.	dismissed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNp No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
D'Ambrosi Paolo	A.C.E.G.A.T.	1 year suspen.
Davi Giovanni	C.R.D.A. - M.R.N.	4 mos. suspen.
Dammi Aurelio	C.R.D.A. Dir. Centr.	1 year suspen.
De Giovanni Evelino	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Del Re Giovanni	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Deana Fedele	Ferrovie Stato	1 mos. suspen.
Deana Emilio	Ferrovie Stato	1 month suspen.
De Paola Achille	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Delcenz Vittorio	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Deretto Giuseppe	Ferrovie Stato	15 days suspen.
De Francesco Saverio	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Doglia Edoardo	Ferrovie Stato	12 mos. suspen.
Demenno Bruno	Ferrovie Stato	dismissed
Derani Pietro	S.E.P.R.A.L.	dismissed
Del Ben Giovanni	A.C.E.G.A.T.	1 year suspen.
De Pricitellis Luigi	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
De Marina Umberto	Ist. Ass. Mal. Lav.	3 mos. suspen.
De Giampietro Massimo	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
De Toni Giuseppe	Coop. Operaie	dismissed
Del Piero Sante	Sovraint. Scol.	dismissed
De Reja Antonio	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
De Vita Luigi	C.R.D.A. - M.R.N.	3 mos. suspen.
Del Piccolo Mario	R.A.S.	dismissed
Desai Antonio	C.R.D.A. - M.R.N.	3 mos. suspen.
D' Errigo Giovanni	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
De Bernardo Luigi	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Di Biffontio Giuseppe	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Di Benedetto Michelangelo	Ferrovie Stato	7 mos. suspen.
Di Benedetto Nicola	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Dominio Giuseppe	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Di Gennaro Alfonso	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Di Bruno Egidio	Apeolb.	9 mos. suspen.
Dipiero Mario	A.C.E.G.A.T.	3 mos. suspen.
Di Biase Sebastiano	C.R.D.A. - M.O.E.M.	3 mos. suspen.
Di Pasquale Luigi	C.R.D.A. - M.R.N.	4 mos. suspen.
D' Italia Ruggero	C.R.D.A. - M.R.N.	4 mos. suspen.
Davino Rosario	C.R.D.A. S. Rocco	2 mos. suspen.
Donati Corrado	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Dermenech Nicolò	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Dorta Mario	A.C.E.G.A.T.	6 mos. suspen.
Dorta Oscarre	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Dri Amelio	C.R.D.A. - M.R.N.	4 mos. suspen.
Dori Mario	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Diamanti Werther	Ferrovie Stato	24 mos. suspen.
Dusi Adolfo	Ferrovie Stato	dismissed
Dusatti Carlo	Comune	9 mos. suspen.
Duse Giuseppe	Sovraint. Scol.	20 days suspen.
Duse Gioacchino	C.R.D.A. - M.R.N.	3 mos. suspen.
	Solvay & Comp. Mont.	
Farra Onorio	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Fabbri Giovanni	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Facchin Luigi	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Fabbri Quinto	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Fabbri Umberto	Ferrovie Stato	dismissed
Fattori Otello	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Farsano Michele	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Fabbri Pietro	A.C.E.G.A.T.	3 mos. suspen.
Favi Girolamo	Comune Trieste	1 mos. suspen.
Facchin Giovanni	Comune Trieste	dismissed
Fabretto Ercolo	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Fabrini Carlo	Sovraint. Scol.	dismissed
Faini Enrico	Sovraint. Scol.	dismissed
Facè Basilio	Assicuraz. Gen.	3 mos. suspen.
Fasola Oreste	C.R.D.A. - M.O.E.M.	1 month suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Fanetti Pietro	Arsenale Triestino	dismissed
Fabbri Carlo	Arsenale Triestino	1 month suspen.
Ferrari Francesco	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Ferrari Domenico	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Ferte Raffaele	I.N.P.S.	2 mos. suspen.
Felizzon Retonno	Arsenale Triestino	1 month suspen.
Feresin Leda	C.R.D.A. - Dir. Centr.	6 mos. suspen.
Fiorenti Domenico	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Fissardi Raoul	Saiway e Comp. Mont.	6 mos. suspen.
Fiorenti Romano	C.R.D.A. - F.N.S.A.	dismissed
Fontanone Giuseppe	Comune	6 mos. suspen.
Fonda Laura	Sovraint. Scol.	6 mos. suspen.
Formegion Emilio	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
Fortin Giovanni	C.R.D.A. - Dir. Centr.	dismissed
Franchin Mario	Poste e Telegrafi	7 mos. suspen.
Francochin Vittorio	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Frisi Guido	Ferrovie Stato	1 year suspen.
Franzetta Rosario	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Franzutti Ernesto	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Franco Giorgio	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Fragiacomo Giovanni	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Fragiacomo Giovanni	Comune	dismissed
Francesco Abramo	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
Fuchs Alfredo	Ferrovie Stato	45 days suspen.
Fumaioli Edoardo	Sovraint. Scolast.	dismissed
Furlan Secondo	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Furlan Pietro	I.L.V.A.	2 mos. suspen.
Furlan Giuseppe	I.L.V.A.	6 mos. suspen.
Garvaglia Mario	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Galli Ettore	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Galipò Rosario	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Galasso Annibale	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Gomba Celestino	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Gasco Zeron Blanco	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Guglielmi Francesco	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Garofoli Carlo	Sovraint. Scol.	dismissed
Gallopin Marcello	C.R.D.A. - M.O.I.C.M.	1 month suspen.
Gallazzo Zelio	C.R.D.A. - M.R.N.	4 mos. suspen.
Gassan Armando	Arsenale Triestino	1 month suspen.
Gentile Domenico	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Gerbino Luigi	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Gergolet Carlo	C.R.D.A. - M.R.N.	1 mos. suspen.
Gasco Giuseppe	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Giannini Abdo	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Giamarolani Sabatino	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Giannetti Ubaldo	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Giordano Tommaso	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Gini Michele	Ferrovie Stato	1 year suspen.
Giudici Santino	Poste e Telegrafi	6 mos. suspen.
Gioppo Rini Carlo	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Giacomazzi Giovanni	Sovraint. Scol.	1 year suspen.
Giannonin Bruno	C.R.D.A. - Dir. Centr.	8 mos. suspen.
Giraldi Bruno	C.R.D.A. - Dir. Centr.	3 mos. suspen.
Gioppo Italico	R.A.S.	1 month suspen.
Gabelli Antonia	Intendenza Finanza	1 month suspen.
Gonella Giacomo	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Gonella Vito	C.R.D.A. - F.M.S.A.	8 mos. suspen.
Gonnelli Albino	C.R.D.A. - M.R.A.	1 year suspen.
Gobatto Luigi	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Grillandini Libero	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Grabulovits	Ferrovie Stato	7 mos. suspen.
Greco Vincenzo	Poste e Telegrafi	45 days suspen.
Gregori Giuseppe	Arsenale Triestino	1 month suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Gesell Angelo	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Gregg Vincenzo	C.R.D.A. - F.M.S.A.	1 year suspen.
Guidi Angelo	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Hanisch Gustavo	C.R.D.A. San Marco	dismissed
Illini Ugo	Casse di Risp.	6 mos. suspen.
Ingannamorte Michele	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Insolera Leonardo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Jato Giacomo	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Jurada Ivan	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Jerian Mario	C.R.D.A. - F.M.S.A.	15 days suspen.
Kernfeind Giuseppe	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Kaiser Nestore	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Kleinschuster Carlotta	Ass. Gen.	dismissed
Larenzelli Dario	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Laseta Valerio	Ist. Naz. Prev. Soc.	dismissed
Larice Renato	Solvay & Comp. Mont.	8 mos. suspen.
Luce Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.N.	1 mos. suspen.
Lega Mario	Poste e Telegrafi	6 mos. suspen.
Lenarduzzi Carlo	Ferrovie Stato	dismissed
Lercari Luciano	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Lesqa Oscarre	Solvay & Comp. Mont.	3 mos. suspen.
Leuzzion Ludovico	Solvay & Comp. Mont.	2 mos. suspen.
Linardi Tommaso	Esattoria Com.	dismissed
Lopez Marino	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Lobello Giuseppe	Posta e Telegrafi	dismissed
Longo Milano	C.R.D.A. - M.R.A.	3 mos. suspen.
Longo Olga	Arsenale Triestino	1 month suspen.
Lolli Cosmo	Arsenale Triestino	dismissed
Lovecchio Michele	Arsenale Triestino	dismissed
Longhi Lora	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Margano Attilio	Ferrovie Stato	12 mos. suspend.
Mattonza Romolo	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Matera Attilio	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Manco Domenico	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Mantovani Nelson	Ferrovie Stato	1 mos. suspen.
Manno Antonio	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Massi Vincenzo	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Mascera Luigi	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Montevani Giovanni	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Montovani Giovanni	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Mallardi Domenico	Ferrovie Stato	dismissed
Marcellin Umberto	Ferrovie Stato	dismissed
Mattioli Corrado	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Mattioli Giuseppe	Poste e Telegrafi	2 mos. suspen.
Magni Renato	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Modenesi Adolfo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Malerba Alfredo	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Martini Giovanni	Poste e Telegrafi	6 mos. suspen.
Martines Salvatore	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Marzilli Adele ved. Pizzorelli	Comune di Trieste	5 mos. suspen.
Mazza Pietro	Comune di Trieste	6 mos. suspen.
Marini Giovanni	Ist. Naz. Prev. Soc.	dismissed
Manli Francesco	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Mongilli Bruno	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Marocco Narciso	Azienda Gruli	dismissed
Marchi Vittorio	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Mationi Silvio	Servizio Sed.	suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Marchetti Piriet Clelia	Sovraint. Scol.	3 mos. suspen.
Marasoi Renato	Sovraint. Scol.	4 mos. suspen.
Mauri Luigi	C.R.D.A. - M.R.A.	3 mos. suspen.
Maffione Sergio	I.L.V.A.	20 days suspen.
Maccan Santo	I.L.V.A.	2 mos. suspen.
Magris Felice	C.R.D.A. - M.R.A.	1 year suspen.
Mason Giovanni	I.L.V.A.	1 year suspen.
Martellani Bosco Lucillo	Ass. Gen.	1 month suspen.
Margutti Adolfo	Ass. Gen.	6 mos. suspen.
Maltinati Giuseppe	C.R.D.A. Dir. Centr.	dismissed
Maggio Renato	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Martini Alfredo	C.R.D.A. S. Marco	dismissed
Mazzoperti Giuseppe	Arsenale Trieste	3 mos. suspen.
Mania Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.N.	4 mos and 15 days susp.
Meneghini Giovanni	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Melard Francesco	I.N.A.	dismissed
Metz Carlo	I.A.M.I.	2 years suspen.
Melecchi Pietro	Sovraint. Scol.	3 mos. suspen.
Menetto Bruno	C.R.D.A. - M.R.N.	3 mos. suspen.
Medelin Aurelio	C.R.D.A. - M.R.A.	1 year suspen.
Mattiacchi Ermanno	Assicuraz. Gen.	dismissed
Melani Artaserse	C.R.D.A. - F.M.S.A.	dismissed
Miotto Mario	Arma. Marina	45 days suspen.
Mauri Arduino	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Miani Gino	Ferrovie Stato	dismissed
Miotto Ferruccio	1st. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Moscolin Antonio	A.C.E.G.A.T.	3 mos. suspen.
Mistron Bruno	C.R.D.A. Dir. Centr.	5 mos. suspen.
Montesco Antonio	Ferrovie Stato	4 mos. and 15 days susp.
Morelli Teodoro	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Medula Fernando	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Morucci Arnoldo	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
More Vittorio	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Montenero Domenico	Poste e Telegrafi	4 mos. suspen.
Monnari Giuseppe	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Morelli Domenico	Ass. Gen.	1 mos. suspen.
Mordax Ermanno	C.R.D.A. - F.M.S.A.	8 days suspen.
Modun esp. Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.N.	3 mos. suspen.
Moro Luigi	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
Moreno Guerrino	Ferrovie Stato	7 mos. suspen.
Musso Celestino		
Napolitano Guido	Ferrovie Stato	12 mos. suspen.
Nardozzi Egidio	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Nardi Cesiro	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Negretto Pasquale	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Nieli Alessandro	Ferrovie Stato	12 mos. suspen.
Nadiol Cesare	Poste e Telegrafi	6 mos. suspen.
Nigido Luigi	Ass. Generali	1 mos. suspen.
Novara Eugenio	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Neri Santo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Nonis Arturo	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Oliati Umberto	Assic. Generali	3 mos. suspen.
Occhipinti Vincenzo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Ogni-bene Vittorino	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Olivo Longino	Poste e Telegrafi	5 mos. suspen.
Oltramonti Adriana	Servaint. Scol.	8 mos. suspen.
Olivo Giovanni	C.R.D.A. - M.R.A.	2 mos. suspen.
Ongaro Luigi	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Orlando Vincenzo	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Orcinolo Antonio	Poste e Telegrafi	5 mos. suspen.
D'Orlando Ernesto	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Ortali Mario	A.C.E.G.A.T.	dismissed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Orlini Enrico	C.R.D.A. Centr.	dismissed
Ortis Antonio	Arsenale Trieste	dismissed
Pannariello Cristoforo	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Parisi Arturo	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Pappatella Gennaro	Poste e Telegrafi	1 mos. suspen.
Palazzolo Silvio	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Pascucci Gaetano	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Pastore Vito	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Palumbo Umberto	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Pagna Bonaventura	Ferrovie Stato	dismissed
Pace Umberto	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Paoli Francesco	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Paletta Nino	Ferrovie Stato	12 mos. suspen.
Pagliari Consolati Giov.	Ferrovie Stato	5 mos. suspen.
Pagliari Consolati Pietro	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Paternitti Guido	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Pannelli Giovanni	Ferrovie Stato	8 mos. suspen.
Pasco Giovanni	Comune	dismissed
Patrigio Domenico	Comune	2 mos. suspen.
Padovan Attilio	Sovraintend. Scol.	1 month suspen.
Pattai Vincenzo	C.R.D.A. - M.R.N.	8 mos. suspen.
Passvel Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.A.	1 month suspen.
Pavero Alfredo	C.R.D.A. - F.M.S.A.	1 year suspen.
Pascoli Gaetano	Assistenz. Gen.	1 year suspen.
Pagnacco Federico	R.A.S.	9 mos. suspen.
Pessina Giovanni	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Perla Salvatore	Poste e Telegrafi	4 mos. suspen.
Pertichino Attilio	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Pellegrino Ernesto	Sovraint. Scol.	18 mos. suspen.
Persini Francesco	Fabbrica Birra Dreher	1 mos. suspen.
Peretta Giovanni	C.R.D.A. - M.R.A.	3 mos. suspen.
Pellicani Giacomo	C.R.D.A. - M.R.N.	8 mos. suspen.
Pettinato Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Pettinato Costantino	C.R.D.A. - M.R.N.	6 mos. suspen.
Perazzi Maria	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Petronio Guerrino	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Pilat Umberto	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Pian Silvio	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.
Pisani Guido	Poste e Telegrafi	3 mos. suspen.
Pinto Antonio	Ferrovie dello Stato	dismissed
Pilat Pietro	Ferrovie dello Stato	12 mos. suspen.
Picella Antenore	Ferrovie dello Stato	dismissed
Pitacco Silvio	A.C.E.G.A.T.	6 mos. suspen.
Piovesana Ferruccio	A.C.E.G.A.T.	1 year suspen.
Pilat Giovanni	Cassa di Risp.	dismissed
Pleban Francesco	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Pozzo Antonio	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Poli Francesco	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Poste Giuseppe	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Poggiani Ferruccio	Provincia	dismissed
Politi Nicolò	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Porzio ing. Giuseppe	Sovraint. Scol.	dismissed
Pozzo Baldi Lamberto	Sovraint. Scol.	1 mos. suspen.
Protti Augusto	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Puntarerro Adolfo	Comune	dismissed
Quattrone Francesco	Ferrovie Stato	6 mos. suspen.
Quarantotto Gualtiero		dismissed
Pier Antonio	Sovraint. Scol.	dismissed
Quarantotto Ezio	Sovraint. Scol.	
Rabrsa Giovanni	Poste e Telegrafi	3 mos. suspen.
Rana Mario	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Raspicio Giuseppe	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Ravara Francesco	Ferrovie Stato	1 month suspen.
Recitti Giuseppe	Poste e Telegrafi	12 mos. suspen.
Recalcati ved. Sorge Carolina	Comune	dismissed
Ragusin Paolo	Ist. Naz. Prev. Soc.	dismissed
Rao Salvatore	C.R.D.A. - M.R.N.	1 year suspen.
Reigoso Pasquale	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Reperti Ulderico	Ferrovie Stato	dismissed
Reti Giuseppe	Ist. Naz. Prev. Soc. Ass. Gen.	4 mos. suspen.
Retto Enrico	C.R.D.A. - M.R.N.	3 mos. suspen.
Revelan Giovanni	Ferrovie Stato	dismissed
Ravera Giovanni	Ferrovie Stato	4 mos. suspen.
Risatti Renzo	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Rizzolo Salvatore	Ferrovie Stato	1 mos. suspen.
Ricagno Giuseppe	Ferrovie Stato	1 year suspen.
Ribera Giovanni	Comune di Trieste	dismissed
Ricciardi Emma	Sovraint. Sed.	1 mos. suspen.
Riccio Michele	Ditta Dreher	dismissed
Rissa Ghedina Ermanno	C.R.D.A. S. Marco	1 month suspen.
Ricci Giuseppe	Banca d'America	6 mos. suspen.
Ricci Giorgio	Ass. Gen.	3 mos. suspen.
Rickhoff Ernesto	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Rodrigues Antonio	Ferrovie Stato	dismissed
Rolesi Umberto	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Rocca Nicola	Ferrovie Stato	2 mos. suspen.
Romanini Renato	Ferrovie Stato	3 mos. suspen.
Rossi Guido	Ist. Ass. Mal. Lav.	6 mos. suspen.
Rossini Gutedano	Ist. Naz. Prev. Soc.	dismissed
Romani Gino	Esattoria Comunale	dismissed
Rota Massimo	Cassa di Risp.	dismissed
Rota Lionello	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Roletti Teresa	Sovraint. Sed.	dismissed
Romano Pio	Sovraint. Sed.	dismissed
Rocco Mario	C.R.D.A. Dir. Centr.	1 year suspen.
Rocco Antonio	C.R.D.A. - M.R.A.	2 mos. suspen.
Romanini Luigi	I.I.V.A.	3 mos. suspen.
Rossi Livio	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Ruggia Nicola	Ferrovie dello Stato	6 mos. suspen.
Ruffino Antonino	Ferrovie dello Stato	6 mos. suspen.
Rocco Guglielmo	Ferrovie dello Stato	dismissed
Ruggieri Catalda	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.
Ruggiero Luigi	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Ruzzier dott. Antonio	Sovraint. Scolast.	dismissed
Russo Vincenzo	C.R.D.A. - M.O.E.M.	5 mos. suspen.
Santella Giorgio	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.
Salotto Michele	Ferrovie dello Stato	6 mos. suspen.
Salvagna Giuseppe	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Sauli Mario	Poste e Telegrafi	5 mos. suspen.
Sartini Pietro	Ferrovie dello Stato	4 mos. suspen.
Satta Vincenzo	Ferrovie dello Stato	6 mos. suspen.
Saviolo Attilio	Ferrovie dello Stato	8 mos. suspen.
Sardo Anselmo	Sovraint. Sed.	24 mos. suspen.
Saveri Renato	C.R.D.A. Dir. Centr.	dismissed
Sauza Antonio	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Sarulri Celestino	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Salvi Guido	Assicuraz. Generali	3 mos. suspen.
Sangon Antonio	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Sraz Arturo	Ferrovie dello Stato	2 mos. suspen.
Scopra Luigi	Ferrovie dello Stato	12 mos. suspen.
Schiroia Orazio	Poste e Telegrafi	6 mos. suspen.
Straber Renato	Comune	5 mos. suspen.
Schaetzinger Angelo	Ist. Naz. Prev. Soc.	5 mos. suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Serocco Alberto	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Seppi Giuseppe	Ferrovie dello Stato	1 month suspen.
Sergi Mario	Ferrovie dello Stato	4 mos. suspen.
Semplice Umberto	Ferrovie dello Stato	15 days suspen.
Segati Gino	C.R.D.A. S. Marco	5 mos. suspen.
Sirsco Michele	Poste e Telegrafi	3 mos. suspen.
Simeo Vasco	C.R.D.A. S. Marco	dismissed
Amareglia Remo	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Sorbera Vincenzo	Ferrovie dello Stato	4 mos. suspen.
Sorbaro Pasquale	Ferrovie dello Stato	2 mos. suspen.
Sorbara Antonio	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Sorgoni Settimio	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Sophio dott. Ernesto	Ospedali Riuniti	dismissed
Sola Arturo	I.I.V.A.	4 mos. suspen.
Sorranzio Giuseppe	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Sperini Francesco	Ferrovie dello Stato	4 mos. suspen.
Sparavecchio Salvatore	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Spangaro Romano	Assicuraz. Generali	1 month suspen.
Stocco Antonio	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Stanta Emilio	Ferrovie dello Stato	1 month suspen.
Storco Giovanni	Comune	4 mos. suspen.
Stolfa Lorino	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Stenta Carlo	E.A.S.	3 mos. suspen.
Struthoff Nora	Assicuraz. Generali	6 mos. suspen.
Stucul Pietro	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Surace Domenico	Ferrovie dello Stato	4 mos. suspen.
Succ. Giovanni	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Tadiavini Giorgio	Ferrovie dello Stato	6 mos. suspen.
Tarquini Leonida	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Tamburini Giacomo	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.
Talleri Gustavo	Comune	5 mos. suspen.
Tateo Francesco	A.C.E.G.A.T.	2 mos. suspen.
Tamburlini Giobatta	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Tamaro Giorgio	A.G.I.P.	2 mos. suspen.
Tarugnolo Leopoldo	C.R.D.A. - F.M.S.A.	dismissed
Terremoto Giovanni	Ferrovie dello Stato	8 mos. suspen.
Terremoto Giuseppe	Ferrovie dello Stato	dismissed
Tevaretto Nello	Ferrovie dello Stato	12 mos. suspen.
Tedesco Bruno	Sovraint. Scol.	3 mos. suspen.
Tomasin Francesco	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Tomasich Giuliana	Comune	4 mos. suspen.
Tonelli Eugenio	C.R.D.A.	dismissed
Tiroms Dante	Ediz. Com.	4 mos. suspen.
Tinquinelli Rocco	C.R.D.A. - F.M.S.A.	dismissed
Trebbi Carlo	Ferrovie dello Stato	1 month suspen.
Troiana Alberto	Ferrovie dello Stato	dismissed
Trei Ferruccio	Ferrovie dello Stato	2 mos. suspen.
Trotti Ernesto	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Trevisan Renato	Sovraint. Scol.	dismissed
Trento Lorenzo	I.I.V.A.	dismissed
Ura Antonio	Ferrovie dello Stato	2 mos. suspen.
Usseri Giovanni	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Usilio Ezterina	Sovraint. Scol.	1 year suspen.
Valdrè Giulia	Poste e Telegrafi	7 mos. suspen.
Valdrè Umberto	Poste e Telegrafi	dismissed
Vassilich Francesco	C.R.D.A. - F.M.S.A.	1 month suspen.
Valletta Vanildo	C.R.D.A. - M.R.N.	9 mos. suspen.
Vefrano Stefano	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Verro Antonio	Poste e Telegrafi	1 month suspen.
Vergaglia Guido	Poste e Telegrafi	4 mos. suspen.
Vermiglio Aldo	Poste e Telegrafi	3 mos. suspen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	ORDER
Vecchiega Giuseppe	Ferrovie dello Stato	1 month suspen.
Verniglio Armando	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.
Ventura Paolo	Ferrovie dello Stato	12 mos. suspen.
Velseggen Ottone	C.R.D.A. Dir. Centr.	3 mos. suspen.
Vobat Ardenio	R.A.S.	10 mos. suspen.
Veliegna Enos	C.R.D.A. Dir. Centr.	1 year suspen.
Venutti Guido	C.R.D.A. - M.R.N.	1 month suspen.
Vidmini Adolfo	Ferrovie dello Stato	3 mos. suspen.
Vitale Paolo	Imposte Dirette	12 mos. suspen.
Viglani Aldo	Enti. Com.	6 mos. suspen.
Vicentini Armando	Ist. Naz. Tras.	6 mos. suspen.
Varsi Luigi	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Vidulich Marsilio	Sovraint. Scol.	18 mos. suspen.
Vincenti Enrico	C.R.D.A. - F.M.S.A.	6 mos. suspen.
Vianello Virgilio	Arsenale Triestino	15 days suspen.
Violin Italo	C.R.D.A. - M.R.N.	2 mos. suspen.
Visintini Mario	C.R.D.A. - M.R.N.	8 mos. suspen.
Volpe Marcantonio	Poste e Telegrafi	3 mos. suspen.
Voss Girolamo	A.C.E.G.A.T.	1 year suspen.
Vogliano Adriano	Assicuraz. Gen.	15 days suspen.
Vehert Augusto	C.R.D.A. - F.M.S.A.	dismissed
Volpe Carlo	C.R.D.A. - F.M.S.A.	1 year suspen.
Vucetti Giorgio	Prefettura	1 month suspen.
Zaro Luigi	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.
Zattagna Savino	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Zanier Valerio	Ist. Ass. Mal. Lav.	dismissed
Zanella Pio	A.C.E.G.A.T.	dismissed
Zaccaria Oscarre	Arsenale Triestino	dismissed
Zaccolo Angelo	C.R.D.A. - F.M.S.A.	1 month suspen.
Zanella Francesco	C.R.D.A. - M.R.N.	dismissed
Zanetti Alberto	C.R.D.A. - F.M.S.A.	dismissed
Zabarch Aris	Solway & Comp.	1 month suspen.
Zanelli Gilberto	C.R.D.A. S. Marco	6 mos. suspen.
Zori Pietro	Ferrovie dello Stato	1 month suspen.
Zorat Aldo	Comune	8 mos. suspen.
Zagna Antonio	Comune	dismissed
Zamin Giuseppe	I.N.P.S.	2 mos. suspen.
Zoffi Stefano	Ferrovie dello Stato	5 mos. suspen.

Avv. ANTONIO ARAGNI
President

EPURATION COMMISSION FOR THE PROFESSION AND ARTS TRIESTE

The Epuration Commission for the Professions and Arts has considered objections lodged in the following cases in accordance with Sect. 10 of General Order No. 13, and decided as follows:

NAME	PROFESSION	EFFECTIVE DATE OF ORDER	PERIOD OF SUSPENSION
Dr. Carlo Artico	Notary	4/3/46	10 days
Mr. Fides Battigelli	Artist	7/3/46	3 months
Dr. Silvio Abbani	Professionist in economy and commerce	2/3/46	1 month
Mr. Remigio Bracci	Pharmacist	2/3/46	3 months
Mr. Antonio Tommasini	Industrial expert	4/3/46	3 months

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	PROFESSION	EFFECTIVE DATE OF ORDER	PERIOD OF SUSPENSION
Mr. Armenio Rainis	Pharmacist	2/3/46	6 months
Dr. Bernardo Crescimanno	Physician	6/3/46	3 months
Eng. Gaetano Bertucci	Engineer	2/3/46	7 months
Avv. Giovanni Vizzoli	Lawyer	1/3/46	2 months
Geom. Vladimiro Valesi	Surveyor	7/3/46	1 month
Dr. Ottorino Dabbeni	Pharmacist	8/3/46	2 months
Dr. Raimondo Gallo	Pharmacist	8/3/46	1 month
Mr. Tullio Cipolla	Pharmacist	9/3/46	15 days
Eng. Gastone de Giacomi	Engineer	9/3/46	1 year
Dr. Ettore Rinaldi	Physician	13/3/46	3 years
Dr. Fernando Pagani	Physician	12/3/46	3 years
Mr. Giuseppe Bonavento	Pharmacist (Dentist)	28/3/46	1 month
Dr. Aldo Marziani	Pharmacist	6/4/46	6 months
Dr. Filippo Artelli	Industrial expert	28/3/46	3 months
Eng. Beniamino Battigelli	Engineer	3/4/46	2 years
Dr. Ugo de Grassoli	Physician	5/4/46	2 months
Dr. Antonio Campellotto	Doctor in economy and commerce	11/4/46	3 months
Avv. Nicolò Costanzo	Lawyer	12/4/46	1 month
Dr. Avv. Edmondo Oberti di Valnera	Lawyer	19/4/46	6 months
Mr. Sebastiano Barbo	Pharmacist	19/4/46	1 month
Eng. Arch. Raffaello Battigelli	Engineer	19/4/46	1 month
Dr. Eugenio Veneziani	Lawyer	18/4/46	6 months
Rag. Oscar Cesa	Accountant	17/4/46	1 month
Mr. Marcello Marnes	Industrial Expert	20/5/46	8 months
Avv. Andrea Clarici	Lawyer	6/5/46	1 year
Dr. Umberto De Rosa	Doctor in economy and commerce	13/5/46	3 months
Mr. Leopoldo de Nordis	Pharmacist	7/5/46	6 months
Dr. Giovanni Falzari	Pharmacist	7/5/46	1 month
Avv. Teodosio de Ferra	Lawyer	10/5/46	9 months
Dr. Italo Dorenoin	Doctor in economy and commerce	2/5/46	6 months
Avv. Giorgio Giorgacopulo	Lawyer	10/5/46	1 month
Dr. Umberto Dus	Industrial expert	9/5/46	3 months
Dr. Enrico Vivante	Pharmacist	10/5/46	3 months
Dr. Corrado Parrigiani	Lawyer	16/5/46	1 month
Dr. Emanno Lizier	Physician	16/5/46	3 months
Dr. Livio Ragusin-Righi	Doctor in commerce and economy	25/5/46	6 months
Avv. Piero Bieri	Lawyer	22/5/46	9 months
Dr. Sisinio Zwech	Physician	29/5/46	3 months
Dr. Piero Gall	Physician	5/6/46	6 months
Dr. Carlo Tonello	Engineer	13/6/46	3 months
Eng. Bruno Umani	Lawyer	12/6/46	1 year
Dr. Germano Asquini	Physician	19/6/46	1 year
Dr. Gianni Vascotto	Engineer	26/6/46	3 months
Eng. Giuseppe Giannini	Architect	26/6/46	9 months
Arch. Savino di Zanagna	Pharmacist	3/7/46	3 months
Mr. Giorgio Franco	Engineer	3/7/46	6 months
Eng. Piero Zamperi	Doctor in economy and commerce	3/7/46	2 years
Dr. Girolamo Marsatto	Engineer	3/7/46	3 months
Eng. Ugo Zar	Engineer	8/7/46	3 years
Eng. Ferruccio Spangaro	Physician	4/7/46	18 months
Dr. Giovanni Venchiarutti	Doctor in economy and commerce	9/7/46	1 month
Dr. Benjamino Laurini	Journalist	10/7/46	9 months
Mr. Tullio Stabile	Physician	22/7/46	3 months
Dr. Alfonso Apollonio		24/7/46	3 years

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PERIOD OF SUSPENSION	NAME	PROFESSION	EFFECTIVE DATE OR ORDER	PERIOD OF SUSPENSION
	Avv. Riccardo Woudrich	Lawyer	22/7/46	6 months
	Avv. Stefano Selem	Lawyer	23/7/46	1 year
	Dr. Vasco Belto	Physician	20/7/47	2 years
	Mr. Alberto Maggiora	Industrial expert	26/7/46	1 month
	Avv. Ezio Filini	Lawyer	26/7/46	3 months
	Mr. Guerrino Bradaschia	Architect	26/7/46	3 months
	Mr. Federico Pugnanco	Author and writer	31/7/46	3 months
	Dr. Federico Carretti	Physician	31/7/46	3 months
	Dr. Guido Romano	Doctor in economy and commerce	13/8/46	3 months
	Eng. Orazio Stirli	Engineer	30/8/46	12 months
	Dr. Alfredo Zannoni	Lawyer	14/8/46	3 months
	Avv. Giangiorgio Zorzi	Lawyer	14/8/46	3 months
	Mr. Ugo Sartori	Journalist	14/8/46	1 year
	Arch. Libero Cucagna	Architect	22/8/46	1 year
	Avv. Antonio Crivellari	Lawyer	23/8/46	6 months
	Mr. Giuseppe Sbisà	Industrial expert	30/8/46	3 months
	Mr. Carlo Pigoli	Journalist	31/8/46	1 year
	Mr. Renato Spanyol	Engineer	2/9/46	6 months
	Mr. Galliano Contogalli	Surveyor	5/9/46	6 months
	Dr. Francesco Fepen	Physician	5/9/46	3 months
	Rag. Ugo Porza	Accountant	5/9/46	3 months
	Mr. Vittorio Rumer	Physician (Dentist)	16/9/46	3 months
	Eng. Sergio Cumin	Engineer	16/9/46	6 months
	Avv. Gianfranco Fanano	Lawyer	19/9/46	6 months
	Rag. Augusto Manori	Accountant	4/10/46	2 years
	Eng. Costantino Luci	Engineer	1/10/46	18 months
	Eng. Alberto Polli	Engineer	7/10/46	18 months
	Eng. Arturo Barpi	Engineer	23/10/46	6 months
	Mr. Vittorio Tranquilli	Journalist	24/10/46	2 months
	Dr. Manlio Granbassi	Journalist	23/10/46	12 months
	Avv. Mario Ara	Lawyer	30/10/46	3 months
	Eng. Umberto Valiutti	Engineer	28/10/46	15 months

Avv. ERNESTO BRAUN
President

EPURATION COMMISSION OF FIRST INSTANCE
POLA

The Commission has considered objections lodged in the following cases in accordance with Sect. IX of General Order No. 7, or Sect. IX of General Order No. 8 and decided as follows:

NAME	OCCUPATION	DECISION	DATE
Del Fabbro Egidio	Diratt. Scuole Ind.	dismissed	10/8/1945
Farinella Achille	Insp. Esatt. Consor.	3 mos. susp.	13/9/1945
Buscaglione Enrico	Diratt. Anam. For. Dem.	6 mos. susp.	1/10/1945
Minutti Francesco	Insegn. Educ. Fis.	dismissed	28/9/1945
Gladrini Simone	Insp. Prefett.	12 mos. susp.	28/9/1945
Garavetta Mario	Prim. Diratt. Osp. Civ.	dismissed	1/10/1945
Di Chiara Matteo	Diratt. Manifatt. Tab.	12 mos. susp.	5/10/1945
Baccari Federico	Ispettore Scol.	12 mos. susp.	11/10/1945
Rossi Giovanni	Insegn. element.	6 mos. susp.	11/10/1945
D'Andreolo Alfredo	Applicato Quest.	dismissed	15/10/1945
Toffoletti Carlo	Insegn. Element.	12 mos. susp.	18/10/1945
Sveliotti Marino	Insp. Cassa Risp.	dismissed	19/10/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NAME	OCCUPATION	DECISION	DATE
Falletti Pietro	Imp. Banca It.	dismissed	12/10/1945
Stagni Attilio	Insegn. Element.	dismissed	19/10/1945
Deni Anna	Insegn. Element.	12 mos. susp.	19/10/1945
Mattioli Antigone	Insegn. Element.	6 mos. susp.	25/10/1945
Pian de Pesarelli Maria	Insegn. Element.	6 mos. susp.	29/10/1945
Benedetti Paola	Insegn. Element.	8 mos. susp.	29/10/1945
Sivilia Francesco	Imp. I.N.I.	3 mos. susp.	12/10/1945
Vitoli Paola	Insegn. Educ. Fis.	10 mos. susp.	2/11/1945
Urbani Mario	Insegn. Educ. Fis.	dismissed	2/11/1945
Biasi Ervino	Insegn. Educ. Fis.	dismissed	7/11/1945
Bourzi Maria	Insegn. Educ. Fis.	8 mos. susp.	9/11/1945
Deni Augusto	Insegn. Element.	8 mos. susp.	9/11/1945
Reggio Elisa	Insegn. Element.	6 mos. susp.	13/11/1945
Corsi Cajroli	Imp. Municipio	6 mos. susp.	13/11/1945
Mattioli Maria	Insegn. Element.	12 mos. susp.	21/11/1945
Asta Maria	Insegn. Element.	10 mos. susp.	29/11/1945
Pecora Salvatore	Imp. U.P.S.E.A.	6 mos. susp.	1/12/1945
Rulan Giovanni	Imp. Cassa Risp.	4 mos. susp.	4/12/1945
Rossi Beno	Dirett. R.A.C.I.	8 mos. susp.	4/12/1945
Sain Giuseppe	Imp. E.C.A.	12 mos. susp.	11/12/1945
Panzini Rodolfo	Imp. Esatt. Cons.	6 mos. susp.	18/12/1945
Raffael Raffaello	Imp. Esatt. Cons.	6 mos. susp.	18/12/1945
Fabbro Bernardino	Insegn. Scuole Tecn.	dismissed	20/12/1945
Boreum Edgardo	Imp. Cassa Risp.	12 mos. susp.	23/12/1945
Del Giudice Ettore	Imp. Imposte e Cons.	dismissed	24/12/1945
Longo Cosimo	Imp. Municipio	dismissed	24/12/1945
Matticchia Pietro	Imp. Imposte e Cons.	6 mos. susp.	27/12/1945
Dominesi Maria	Imp. Esattoria Cons.	8 mos. susp.	28/12/1945
Moro Primo	Imp. Genio Civile	9 mos. susp.	3/1/1946
Rossanda Ludovico	Agente Imposte e Cons.	9 mos. susp.	10/1/1945
Serli Tiberio	Imp. Cassa Risp.	3 mos. susp.	11/1/1946
Penco Tullio	Imp. Credito It.	3 mos. susp.	11/1/1946
Romba Omero	Dirett. Cassa Risch. e C.	6 mos. susp.	8/1/1946
Sauri Giuseppe	Imp. I.N.A.M.I.	8 mos. susp.	8/10/1945
Binelli Egidio	Imp. Imposte e Cons.	12 mos. susp.	4/1/1946
Wolf Giuseppe	Imp. Ufficio Lavoro	dismissed	18/1/1946
Carimberti Arrigo	Ing. Capo Munic.	6 mos. susp.	29/1/1946
Ursini Sergio	Imp. Imposte Dir.	1 mos. susp.	1/2/1946
Apollonio Bruno	Imp. SELVEG	3 mos. susp.	26/3/1946
Demori Umberto	Imp. Genio Marina	6 mos. susp.	5/4/1946
Zacconi Ermanno	Dirett. Ass. Gen.	dismissed	20/4/1946
Musso Giovanni	Operaio Manif. Tab.	10 mos. susp.	3/5/1946
Villalora Virgilio	Imp. Municipio	3 mos. susp.	31/5/1946
Marini Umberto	Imp. Imposte e Cons.	12 mos. susp.	4/6/1946
Valtrolina Italo	Imp. Arsenale Mar.	3 mos. susp.	14/6/1946
Clemente Vincenzo	Operaio Arsenale Mar.	12 mos. susp.	16/7/1946
Bruci Stefano	Insegn. Element.	12 mos. susp.	30/10/1945

APPLICATIONS FOR REINSTATEMENT DENIED

NAME	OCCUPATION	DECISION	DATE
Crisitiello Francesco	Ferroviere	6 mos. susp.	31/8/1945
Crisitiello Pasquale	Ferroviere	dismissed	28/8/1945
Macchione Giuseppe	Ferroviere	dismissed	28/8/1945
Talvacchio Domenico	Ferroviere	6 mos. susp.	31/8/1945
Saverio Sergio	Ferroviere	dismissed	4/9/1945
Ferrara Narciso	Ferroviere	3 mos. susp.	4/9/1945
Lizzi Arrigo	Ferroviere	6 mos. susp.	4/9/1945
Tarconi Marcello	Ferroviere	6 mos. susp.	4/9/1945
Fabra Gioacchino	Imp. Ist. Naz. Inf.	dismissed	18/9/1945
Bulian Onorato	Ferroviere	3 mos. susp.	13/8/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DATE
7/10/1945
8/10/1945
9/10/1945
2/10/1945
7/10/1945
9/10/1945
7/10/1945
7/10/1946
7/11/1945
7/11/1945
7/11/1945
7/11/1945
9/11/1945
9/11/1945
9/11/1945
9/11/1945
9/11/1945
9/11/1945
9/12/1945
9/12/1945
9/12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TERRITORIAL EPURATION COMMISSION OF APPEAL

NOTICE

The Territorial Epuration Commission of Appeal has considered the appeals lodged in the following cases and decided as follows:

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Facchin Giovanni	vigile urbano	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.p.b.	15/11/45
Pilat Giovanni	impr. Cassa di Risparmio	Trieste	dismissed	confirmed	17/11/45
Puntaferro Adolfo	impiegato comunale	Trieste	dismissed	1 year susp. w.p.b.	19/11/45
Sauri Giuseppe	impiegato dell'I.A.M.L.	Pola	8 mos. susp. n.p.	2 mos. susp. w.p.b.	22/11/45
Angelini Ettore	impiegato F. S.	Trieste	1 mo. susp. n.p.	Acquitted	22/11/45
Paglia Bonaventura	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	22/11/45
Courir avv. Francesco	impiegato comunale	Trieste	dismissed	12 mos. susp. of which 6 n.p. and 6 w.b.p.	29/11/45
Belli Dante	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.p.b.	29/11/45
Balbi Giuseppe	ferroviere	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	29/11/45
Fabbri Umberto	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	acquitted	29/11/45
Cremani Camillo	impiegato dell'I.A.M.L.	Trieste	1 year susp. n.p.	confirmed	6/12/45
Croci Gastone	impiegato dell'I.A.M.L.	Trieste	dismissed	confirmed	6/12/45
Michelazzi Bruno	impiegato Cassa Risparm.	Gorizia	1 mo. susp. w.b.p.	acquitted	6/12/45
Vesnin Antonio	commesso postale	Pola	1 year susp. n.p.	8 mos. susp. b.w.p.	6/12/45
Pisa de Pesarelli M.	insegnante	Pola	8 mos. susp. n.p.	acquitted	6/12/45
Carravetta prof. M.	primario di ospedale	Pola	dismissed	6 mos. susp. n.p.	13/12/45
Formari dott. Aless.	questore	Gorizia	dismissed	confirmed	13/12/45

Name

Bini Ugo

Stocco Giovanni

Balachi Bruna

Tommasic Mario

Benedetti Paola

Delise Renato

Stagni Attilio

Draghicchio Umberto

Sevilotti Mario

Gualtieri Simeone

Zugno Antonio

Taller Gustavo

Bjelcich Giuseppe

Rossini Giordano

Minetti Francesco

Berti Marcello

Calla Giuseppe

Morari Vittorio

Fabris Gioachino

Cesar Giovanni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Mint Ugo	impiegato Cassa Risparm.	Trieste	6 mos. susp. with ½ payment	confirmed	13/12/45
Sestro Giovanni	impiegato comunale	Trieste	1 mos. susp. with ½ payment	confirmed	20/12/45
Bianchi Bruno	impiegato comunale	Trieste	4 mos. susp. with ½ payment	acquitted	20/12/45
Tommasi Mario	portalettere	Pola	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	20/12/45
Benedetti Paola	insegnante	Pola	8 mos. susp. n.p.	acquitted	20/12/45
Debise Renato	procuratore imposte dir.	Gorizia	2 mos. susp. w.b.p.	acquitted	27/12/45
Stagni Attilio	insegnante	Pola	dismissed	1 year susp. w.b.p.	27/12/45
Draghicchio Umberto	portalettere	Pola	1 year susp. n.p.	6 mos. susp. w.b.p.	27/12/45
Svolotti Mario	direttore Cassa Risparmio	Pola	dismissed	1 year susp. n.p.	27/12/45
Giulrini Simeone	impiegato di Prefettura	Pola	1 year susp. n.p.	1 mo. susp. n.p.	27/12/45
Zagria Antonia	usciere comunale	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	3/1/46
Talleri Gustavo	impiegato comunale	Trieste	10 mos. susp. n.p.	1 year susp. n.p.	3/1/46
Rengeo Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	1 mo. susp. n.p.	1 mo. susp. w.b.p.	10/1/46
Rosetti Goriano	usciere dell' I.N.P.S.	Trieste	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	10/1/46
Miotti Francesco	insegnante educaz. fisica	Pola	dismissed	1 year susp. w.b.p.	10/1/46
Beni Marcello	vigile urbano	Trieste	dismissed	acquitted	17/1/46
Colla Giuseppe	ferroviere	Pola	6 mos. susp. n.p.	1 mo. susp. w.b.p.	17/1/46
Morari Vittoria	impiegata dell' I.N.I.	Pola	6 mos. susp. n.p.	acquitted	24/1/46
Fabro Gioachino	fattorino dell' I.N.I.	Pola	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	24/1/46
Ussai Giovanni	commesso dell' I.A.M.I.	Trieste	dismissed	confirmed	31/1/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Bensa Pietro	direttore didattico	Trieste	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	31/1/46
Toffoletti Carlo	insegnante	Pola	1 year susp. n.p.	3 mos. susp. w.b.p.	31/1/46
Mattioli Corrado	impiegato F. S.	Trieste	1 mo. susp. w.b.p.	confirmed	7/2/46
Varetti Giorgio	impiegato Prefettura	Trieste	1 mo. susp. w.b.p.	acquitted	7/2/46
Rossi Giovanni	insegnante	Pola	6 mos. susp. n.p.	2 mos. susp. w.b.p.	7/2/46
Dem Anna	insegnante	Pola	1 year susp. w.b.p.	acquitted	7/2/46
Bracca Stefano	insegnante	Pola	1 year susp. w.b.p.	confirmed	7/2/46
Baccari prof. Federico	direttore didattico	Pola	1 year susp. n.p.	1 year susp. w.b.p.	7/2/46
Fabro prof. Bern.	insegnante	Pola	dismissed	1 year susp. w.b.p.	7/2/46
Gasser dott. Carlo	capo ufficio SEPRAL	Gorizia	1 mo. susp. w.b.p.	acquitted	7/2/46
Ravalico-Sorge Carolina	impiegata comunale	Trieste	dismissed	1 year susp. n.p.	14/2/46
D'Ambrosio Alfredo	applicato di P. S.	Pola	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	14/2/46
Basioli dott. Giovanni	funzionario di Prefettura	Trieste	45 days susp. w.b.p.	acquitted	18/2/46
Vitale dott. Paolo	ispettore imposte	Trieste	1 year susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.	21/2/46
Ragusini Paolo	commesso dell'I.N.P.S.	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	21/2/46
Colus Luigi	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	21/2/46
Pilia dott. Pietro	ispettore F. S.	Trieste	1 year susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.	21/2/46
Barra Caracciolo prof. Francesco	preside emerito	Trieste	9 mos. susp. w.b.p.	acquitted	28/2/46
Ribera Giovanni	ferroviere	Trieste	dismissed	confirmed	28/2/46
Busà Rita	impiegata dell'I.A.M.I.	Trieste	dismissed	acquitted	28/2/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
31/1/46	Linardi Tommaso	impiegato comunale	Trieste	dismissed	confirmed	4/3/46
31/1/46	Vecchione Giuseppe	ferroviere	Pola	dismissed	1 mos. susp. w.h.p.	4/3/46
7/2/46	Crocitello Pasquale	impiegato F. S.	Pola	dismissed	1 year susp. w.h.p.	4/3/46
7/2/46	Rietti Giuseppe	impiegato postale	Trieste	1 year susp. w.h.p.	6 mos. susp. w.h.p.	7/3/46
7/2/46	Battaglione Enrico	ispettore forestale	Pola	6 mos. susp. w.p.	3 mos. susp. w.h.p.	7/3/46
7/2/46	Zanier dott. Valerio	impiegato I.A.M.L.	Trieste	dismissed	confirmed	7/3/46
7/2/46	Pastori Osvaldo	commesso postale	Pola	dismissed	7 mos. susp. w.h.p.-r.h.	7/3/46
7/2/46	De Angelini Angelo	messaggero postale	Pola	dismissed	1 year susp. w.h.p.-r.h.	7/3/46
7/2/46	Rozzi Luigi	impiegato postale	Pola	dismissed	18 mos. susp. of which 12 s.p. & 6 w.h.p.-r.h.	7/3/46
7/2/46	Marucci prof. Renato	insegnante	Trieste	4 mos. susp. w.h.p.	acquitted	14/3/46
14/2/46	Sergio Saverio	ferroviere	Pola	dismissed	8 mos. susp. w.h.p.-r.h.	14/3/46
14/2/46	De Chiara Matteo	commissario Manifatt. Tab.	Pola	1 year susp. s.p.	6 mos. susp. w.h.p.	14/3/46
15/2/46	Sorgo Mario	impiegato F. S.	Trieste	4 mos. susp. w.h.p.	confirmed	18/3/46
21/2/46	Trento Pietro	commesso postale	Trieste	3 mos. susp. w.h.p.	acquitted	18/3/46
21/2/46	Cauzi Giuseppe	agente postale	Trieste	3 mos. susp. w.h.p.	acquitted	18/3/46
21/2/46	Fragiacomo Giovanni	impiegato I.A.M.L.	Trieste	dismissed	18 mos. susp. with ½ h.p.	21/3/46
21/2/46	Falletti Pietro	impiegato Banca It.	Pola	dismissed	8 mos. susp. w.h.p.	21/3/46
28/2/46	Benedetti Giovanni	insegnante	Pola	not fit for teaching	acquitted	21/3/46
28/2/46	Artico dott. Carlo	notaio	Trieste	10 days susp.	acquitted	25/3/46
28/2/46	Persin dott. Vittorio	medico	Gorizia	2 mos. susp.	acquitted	25/3/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Repetti Ulderico	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	1 year susp. w.b.p. r.b.	28/3/46
Tassella Giovanni	impiegato F. S.	Gorizia	dismissed	extinct. not. of epurat. owing death of appellant	28/3/46
Rocca Angelo	impiegato F. S.	Trieste	12 mos. susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.	28/3/46
Asti Maria	insegnante	Pola	10 mos. susp. n.p.	acquitted	28/3/46
Stena Francesco	operaio Genio Mar.	Pola	dismissed	9 mos. susp. w.b.p.	28/3/46
De Cola Achille	impiegato F. S.	Trieste	1 mos. susp. n.p.	acquitted	28/3/46
Ravignani Antonio	ufficiale postale	Pola	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	28/3/46
Romani Gino	commesso Esatt. com.	Trieste	dismissed	1 year susp. w.b.p.	1/4/46
Romano Pia	insegnante educaz. fisica	Trieste	dismissed	1 mos. susp. w.b.p.	4/4/46
Faini Enrico	direttore scolastico	Trieste	dismissed	acquitted	4/4/46
Rota Massimo	impiegato Cassa Risparm.	Trieste	dismissed	18 mos. susp. of which 6 n.p. & 12 w.b.p.	1/4/46
Mantovani Angela	impiegata postale	Gorizia	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	4/4/46
Rizzardi Emma	impiegata comunale	Trieste	4 mos. susp. with ½ p.	3 mos. susp. with ½ p.	4/4/46
Lopez Marino	impiegato F. S.	Trieste	8 mos. susp. w.b.p.	acquitted	4/4/46
Rota Lionello	usciere L.A.M.L.	Trieste	dismissed	confirmed	8/4/46
Valtre Giulio	agente postale	Trieste	7 mos. susp. w.b.p.	3 mos. susp. w.b.p.	8/4/46
Troiano Umberto	ferroviere	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	8/4/46
Metticchio Attilio	ufficiale postale	Pola	dismissed	3 mos. susp. w.b.p. r.b.	11/4/46
Garofoli Carlo	impiegato R.I.A.R.	Trieste	dismissed	acquitted	11/4/46
Rodenigo avv. Evel.	avvocato	Gorizia	2 mos. susp.	acquitted	11/4/46

Name	Occupe
Martinoli Mario	comand vigili
[illegible]nardi prof. Ed.	insegn
Cioppo Ezio Carlo	impie I.A.M
Sardo prof. Ant.	insegn
De Privitellis L.	farmac I.A.M
Sirolla Franc.	impie I.N.I
Giacconi dott. F.	medic
Vidoli Masi Paola	insegn ostet
Kolnik Andreanna	impie sanz
Bonetta Edgardo	impi Cas
Dari Mario	impi
Corva Pio	com cor
Baldaria Giuseppe	fer
Magro Renato	im
Carani Carioli	im
Bracci Romano	
Ogulbene Vittorio	
Zarotti ing. Clemente	
Salvi dott. Guido	
De Bernardo Lino	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decision on Appeal	Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
1 year susp. w.b.p.-r.b.	28/3/46	Martinoli Marco	comandante vigili urbani	Pola	dismissed	12 mos. susp. w.b.p.	11/4/46
extint, upt. of epurat. owing death of appellant	28/3/46	Ghersinoli prof. Ed.	insegnante	Trieste	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	18/4/46
6 mos. susp. w.b.p.	28/3/46	Giuppo Rini Carlo	impiegato I.A.M.L.	Trieste	dismissed	confirmed	23/4/46
n.p. acquitted	25/3/46	Sardo prof. Ans.	insegnante	Trieste	2 year susp. w.b.p.	acquitted	25/4/46
9 mos. susp. w.b.p.	28/3/46	De Privitellio L.	farmacista I.A.M.L.	Trieste	dismissed	acquitted	25/4/46
n.p. acquitted	28/3/46	Sirolla Franc.	impiegato I.N.I.L.	Pola	3 mos. susp. n.p.	3 mos. susp. w.b.p.	25/4/46
6 mos. susp. w.b.p.	28/3/46	Giacomi dott. F.	medico	Gorizia	3 mos. susp.	confirmed	25/4/46
1 year susp. w.b.p.	1/4/46	Vidoli Mani Paola	insegnante educaz. fisica	Pola	10 mos. susp.	acquitted	26/4/46
1 mos. susp. w.b.p.	4/4/46	Kotnik Ambrosina	assistente sanitaria	Gorizia (I. prof.)	3 mos. susp.	acquitted	26/4/46
acquitted	4/4/46	Rosetto Edgardo	impiegato Cassa Risparm.	Pola	12 mos. susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.-r.b.	26/4/46
18 mos. susp. of which 6 n.p. & 12 w.b.p.	4/4/46	Dari Mario	impiegato F. S.	Trieste	8 mos. susp. w.b.p.	acquitted	26/4/46
acquitted	4/4/46	Corva Pio	impiegato comunale	Trieste	dismissed	confirmed	29/4/46
3 mos. susp. with ½ p.	4/4/46	Boldarin Giuseppe	ferroviere	Gorizia	4 mos. susp. w.b.p.	acquitted	29/4/46
acquitted	4/4/46	Magni Renato	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	29/4/46
confirmed	8/4/46	Corent Carlo	impiegato comunale	Pola	6 mos. susp. n.p.	acquitted	29/4/46
3 mos. susp. w.b.p.	8/4/46	Bracci Remigio	farmacista	Trieste	3 mos. susp	acquitted	29/4/46
6 mos. susp. w.b.p.	8/4/46	Ognibene Vittorio	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	29/4/46
5 mos. susp. w.b.p.-r.b.	11/4/46	Zarolt ing. Clemente	ingegnere	Gorizia	3 mos. susp.	1 mo. susp.	29/4/46
acquitted	11/4/46	Selvi dott. Guido	dirigente Ass. Gen.	Trieste	3 mos. susp. n.p.	1 mo. susp.	3/5/46
acquitted	11/4/46	Di Bernardo Lino	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	3/5/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Babici Matteo	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	15 days susp. w.b.p.	6/5/46
Fusco Alfredo	impiegato F. S.	Trieste	45 days susp. w.b.p.	acquitted	6/5/46
Mandi Francesco	impiegato I.A.M.I.	Trieste	dismissed	15 mos. susp. of which 6 n.p. & 9 w.b.p. r.b.	9/5/46
Appollonio Biagi Marcella	impiegata comunale	Trieste	4 mos. susp. with ½ p.	confirmed	9/5/46
Urbani Mario	insegnante educat. fisica	Pola	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	9/5/46
Fattori Otello	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	1 mo. susp. w.b.p.	13/5/46
Giannetti Ubaldo	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	2 mos. susp. w.b.p.	13/5/46
Elisso Michele	ferroviere	Gorizia	dismissed	returned to Comm. First Inst.	13/5/46
Cocuzzo Elda	insegnante	Gorizia	1 year susp. n.p.	1 mo. susp. w.b.p.	13/5/46
Croci Carolì	impiegato I.A.M.I.	Trieste	dismissed	confirmed	13/5/46
Semplici Umberto	impiegato F. S.	Trieste	15 days susp. w.b.p.	acquitted	13/5/46
Merluzzi dott. Silv.	farmacista	Gorizia	2 mos. susp.	acquitted	16/5/46
Pegan dott. Fers.	medico	Trieste (1. prof.)	3 year susp.	3 mos. susp.	23/5/46
Marcolin Umberto	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	23/5/46
Dusatti prof. Carlo	insegnante	Trieste	9 mos. susp. w.b.p.	1 mo. susp. w.b.p.	23/5/46
Biasa Ervino	insegnante educat. fisica	Pola	dismissed	18 mos. susp. of which 12 n.p. & 6 w.b.p.	23/5/46
Del Corso Franc.	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p. r.b.	23/5/46
Visintin ing. Ric.	ingegnere	Gorizia	4 mos. susp.	2 mos. susp.	24/5/46
Passini dott. G.	veterinario	Gorizia	4 mos. susp.	2 mos. susp.	24/5/46
Bonivento Giuseppe	odontoiatra	Trieste	1 mos. susp.	confirmed	24/5/46

Name
Vidmari Adolfo
Barbara Antonio
Cecchini Paolino
Nestico Cesare
Pascoli dott. Vol.
Angiolillo Attil.
Fonda Laura
Dalla Valle ing. Corrado
Andretta dott. Alfonso
Franco Giorgio
Del Piero prof. Sante
Matari prof. Silv.
Luglio prof. E.
Molecchi Pietro
Bendericchia Mich.
Vigiani Aldo
Longo Guido
Fiesi Guido
Rossi Remo
Gulli Vincenzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decision on Appeal	Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
		Vidmini Adolfo	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	1 mos. susp. w.b.p.	27/5/46
15 days susp. w.b.p.	6/5/46						
acquitted	6/5/46	Barbara Antonio	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	confirmed	27/5/46
15 mos. susp. of which 6 n.p. & 9 w.b.p. r.h.	8/5/46	Cacciari Paulino	impiegato F. S.	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	2 mos. susp. w.b.p.	27/5/46
confirmed	9/5/46	Nattini Cesare	ausiliare postale	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	27/5/46
6 mos. susp. w.b.p.	9/5/46	Passoli dott. Val.	avvocato	Gorizia	8 mos. susp.	acquitted	27/5/46
1 mos. susp. w.b.p.	13/5/46	Angiolillo Aud.	direttore didattico	Trieste	dismissed	4 mos. susp. w.b.p.-r.h.	20/5/46
2 mos. susp. w.b.p.	13/5/46	Fonda Laura	insegnante educaz. fisica	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	29/5/46
returned to Comm. First Inst.	13/5/46	Dalla Valle ing. Corrado	ingegnere	Gorizia	6 mos. susp.	confirmed	3/6/46
1 mos. susp. w.b.p.	13/5/46	Andretta dott. Alfonso	insegnante	Trieste	dismissed	annulm. of decision for reason of procedure	6/6/46
confirmed	13/5/46	Franco Giorgio	farmacista I.A.M.L.	Trieste	dismissed	12 mos. susp. of which 6 n.p. & 6 w.b.p.	6/6/46
acquitted	13/5/46	Del Pietro prof Saute	insegnante	Trieste	dismissed	confirmed	6/6/46
acquitted	16/5/46	Maturi prof. Silv.	insegnante	Trieste	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	6/6/46
3 mos. susp.	23/5/46	Ungia prof. E.	insegnante	Trieste	1 year susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.	10/6/46
6 mos. susp. w.b.p.	23/5/46	Melendri Pietro	insegnante	Trieste	2 years susp. w.b.p.	acquitted	13/6/46
1 mos. susp. w.b.p.	23/5/46	Benaboricchio Michele	ferroviere	Trieste	dismissed	1 year susp. w.b.p.-r.h.	13/6/46
18 mos. susp. of which 12 n.p. & 6 w.b.p.	23/5/46	Vigliani Aldo	impiegato della Lanificio comunale	Trieste	6 mos. susp. n.p.	confirmed	13/6/46
6 mos. susp. w.b.p.-r.h.	23/5/46	Longo Cesira	impiegata comunale	Pola	dismissed	confirmed	13/6/46
2 mos. susp.	24/5/46	Frosi Guido	impiegato F. S.	Trieste	1 year susp. w.b.p.	8 mos. susp. w.b.p.	13/6/46
2 mos. susp.	24/5/46	Rossi Remo	direttore R.A.C.I.	Pola	8 mos. susp. n.p.	confirmed	14/6/46
confirmed	24/5/46	Gulli Vincenzo	insegnante	Gorizia	4 mos. susp. w.b.p.	acquitted	14/6/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Paletta Vincenzo	impiegato F. S.	Trieste	1 year susp. w.b.p.	1 mos. susp. w.b.p.	14/6/46
Giacomazzi Umberto	direttore didattico	Trieste	1 year susp. n.p.	acquitted	17/6/46
Botarelli U.	ferroviere	Trieste	11 mos. susp. w.b.p.	acquitted	17/6/46
Bernardini L.	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	confirmed	19/6/46
Lenarduzzi C.	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	8 mos. susp. w.b.p. r.b.	19/6/46
Matticchio Pietro	agente di imposte di consumo	Pola	6 mos. susp. n.p.	3 mos. susp. w.b.p. r.b.	19/6/46
Defari Mafalda	insegnante di educaz. fisica	Pola	dismissed	returned to Comm. 1st In.	19/6/46
Raffael Raffaele	impiegato della Cassa Risparm.	Pola	6 mos. susp. n.p.	15 days susp. w.b.p.	19/6/46
Pantini Rodolfo	impiegato della Cassa Risparm.	Pola	6 mos. susp. n.p.	15 days susp. w.b.p.	19/6/46
Delegrat Vittorio	ferroviere	Trieste	45 days' susp. w.b.p.	acquitted	19/6/46
Grosso Vincenzo	direttore delle PP.TT.	Trieste	45 days susp. w.b.p.	acquitted	21/6/4
Ponzesi Corrado	geometra	Gorizia	6 mos. susp.	acquitted	21/4/46
Zenco Luigi	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	21/4/46
Orciuolo Antonio	assistente postale	Trieste	3 mos. susp.	acquitted	21/6/46
Morresi Arnoldo	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	24/6/46
Zuffi Stefano	ferroviere	Trieste	4 mos. susp. w.b.p.	acquitted	24/6/46
Rocca Nicola	ferroviere	Trieste	2 mos. susp. w.b.p.	acquitted	24/6/46
Bottonola Giuseppe	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. and ½ susp. w.b.p.	acquitted	24/6/46
Tamburini Giovanni	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. and ½ susp. w.b.p.	acquitted	24/6/46
Pozzo Rabbi prof. Lamberto	insegnante	Trieste	1 mos. susp. w.b.p.	acquitted	24/6/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
14/6/46	Sain Giuseppe	segretario E.C.A.	Pola	1 year susp. n.p.	6 mos. susp. w.b.p.	24/6/46
17/6/46	Inser dott. G.	veterinario	Gorizia	2 mos. susp.	acquitted	27/6/46
17/6/46	Marasco Narciso	impiegato Azienda soggiorno di Grado	Trieste	dismissed	confirmed	27/6/46
19/6/46	Deloni Giuseppe	fatterino Coop. Op.	Trieste	dismissed	returned to Comm. for research.	27/6/46
19/6/46	Cerpetini Oscar	impiegato F. S.	Trieste	1 year susp. w.b.p.	3 mos. susp. w.b.p.-r.b.	27/6/46
19/6/46	Delpin Dott. L.	medico	Gorizia	3 mos. susp.	2 mos. susp.	27/6/46
19/6/46	Verzegnassi avv. Rodolfo	avvocato	Gorizia	4 mos. susp.	3 mos. susp.	29/6/46
19/6/46	Perrucin dott. L.	commerciante	Trieste	6 mos. susp.	acquitted	29/6/46
19/6/46	Castarsa avv. N.	avvocato	Trieste	1 mos. susp.	confirmed	29/6/46
19/6/46	Bondi Paola Ent.	impiegato F. S.	Trieste	7 mos. susp. w.b.p.	1 mos. susp. w.b.p.-r.b.	2/7/46
19/6/46	Dinelli Egidio	agente delle Imposte Comunne	Pola	1 year n.p.	3 mos. susp. w.b.p.-r.b.	3/7/46
21/6/46	Archetta Francesco	messaggero postale	Trieste	dismissed	1 mo. susp. w.b.p.-r.b.	29/6/46
21/6/46	Avogadro Dott. C.	medico	Gorizia	8 mos. susp.	5 mos. susp.	29/6/46
21/6/46	Chiergo dott. G.	direttore I.A.M.L.	Trieste	dismissed	8 mos. susp. w.b.p.	4/7/46
24/6/46	Celadonato Francesco	ferroviere	Trieste	7 mos. susp. w.b.p.	acquitted	4/7/46
24/6/46	Deninno Mario	impiegato della Esattoria consorziale	Pola	8 mos. susp. n.p.	3 mos. susp. w.b.p.	4/7/46
24/6/46	Robba Omero	direttore Cassa congiugli	Pola	6 mos. susp. n.p.	acquitted	5/7/46
24/6/46	Hauser Nestore	impiegato F. S.	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	8/7/46
24/6/46	Persini Francesco	impiegato fabbrica Dreher	Trieste	1 mos. susp. n.p.	confirmed	8/7/46
24/6/46	Napolitano Guido	ferroviere	Trieste	1 year susp. w.b.p.	2 mos. susp. w.b.p.-r.b.	9/7/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Stolfa Levino	impiegato A.C.I.G.A.T.	Trieste	dismissed	confirmed	6/7/46
Di Biasio G.	ferroviere	Trieste	8 mos. susp. w.b.p.	acquitted	10/7/46
Volpe Marcantonio	ausiliario postale	Trieste	4 mos. susp. w.b.p.	acquitted	10/7/46
Sidotto Michele	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	1 mo. susp. w.b.p.	10/7/46
Gala Francesco	sorvegliante Fattoria comunale	Trieste	dismissed	confirmed	11/7/46
Grablovitz Antonio	impiegato F. S.	Trieste	7 mos. susp. w.b.p.	2 mos. susp. w.b.p.	11/7/46
Sperini Francesco	ausiliario postale	Trieste	4 mos. susp. w.b.p.	acquitted	12/7/46
Deni Augusta	insegnante	Pola	8 mos. susp. w.b.p.	acquitted	12/7/46
Mattioli Maria	insegnante	Pola	1 mos. susp. n.p.	4 mos. susp. w.b.p.	12/7/46
Penco Tullio	cassiere di banca	Pola	3 mos. susp. n.p.	confirmed	12/7/46
Cara Amedeo	tranviere	Trieste	dismissed	confirmed	16/6/46
Dall'Oglio C.	insegnante educaz. fisica	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	1 mo. susp. w.b.p.	16/6/46
Ballaben Romano	custode di macello	Gorizia	dismissed	confirmed	17/6/46
Abram dott. S.	commercial	Trieste	1 mo. susp.	confirmed	18/6/46
Gall prof. Piero	medico	Trieste	6 mos. susp.	acquitted	18/6/46
Salvagno Giuseppe	ferroviere	Trieste	8 mos. susp. w.b.p.	acquitted	18/6/46
Caruso Carmine	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	9 mos. susp. w.b.p.-r.b.	18/6/46
Privilegni Gino	impiegato Ist. C.I.D.A.	Trieste	8 mos. susp. n.p.	6 mos. susp. n.p.	18/6/46
Moro Primo	impiegato Genio Civile	Pola	8 mos. susp. n.p.	6 mos. susp. w.b.p.-r.b.	19/7/46
Pervanna Pier.	controllore tram	Trieste	1 mos. susp. w.b.p.	acquitted	19/7/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...on ...gal	Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
	9/7/46	Polaz Nicolò	controllore tram	Trieste	dismissed	confirmed	19/7/46
	10/7/46	Gioli Mario	messaggero postale	Trieste	5 mos. susp. w.b.p.	acquitted	19/7/46
	10/7/46	Lo Bello Giuseppe	ufficiale postale	Trieste	dismissed	1 year susp. w.b.p.-r.b.	22/7/46
	10/7/46	Sabato Avv. Raffaelle	avvocato	Gorizia	4 mos. susp.	confirmed	23/7/46
	11/7/46	Canzani Ing. R.	ingegnere	Gorizia	3 mos. susp.	acquitted	23/7/46
	11/7/46	Visentin Ing. Ferd.	ingegnere	Trieste	4 mos. susp.	2 mos. susp.	23/7/46
	12/7/46	Madreschi Adolfo	impiegato F. S.	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	3 mos. susp. w.b.p.-r.b.	24/7/46
	12/7/46	Candelli Umberto	messaggero postale	Trieste	dismissed	16 mos. susp. of which 4 n.p. and 12 w.b.p.	24/7/46
	12/7/46	Brezzi Fleabio	insegnante di educaz. fisica	Trieste	dismissed	4 mos. susp. w.b.p.	24/7/46
	12/7/46	Ruocco Dott. G.	ispettore sanitario delle F.S.	Trieste	dismissed	15 mos. susp. w.b.p.	25/7/46
	16/6/46	Genovese dott. R.	medico	Gorizia	2 mos. susp.	acquitted	25/7/46
	16/6/46	Principe dott. R.	medico	Gorizia	3 mos. susp.	acquitted	25/7/46
	17/6/46	Castelli Guido	odontoiatra	Gorizia	1 mo. susp.	acquitted	25/7/46
	18/6/46	Donati Corrado	impiegato F. S.	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	4 mos. susp. w.b.p.-r.b.	29/7/46
	18/6/46	Kornfeind Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	5 mos. susp. w.b.p.	1 mo. susp. w.b.p.-r.b.	29/6/46
	18/6/46	Antonutti Giuseppe	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	29/6/46
	18/6/46	Puos Umberto	impiegato F. S.	Trieste	1 mo. susp. w.b.p.	acquitted	30/7/46
	18/6/46	Bagè Gaetano	impiegato Ezettoria comunale	Trieste	10 mos. n.p.	confirmed	30/7/46
	19/7/46	Anzil Ottorino	impiegato F. S.	Trieste	2 mos. susp. w.b.p.	acquitted	31/7/46
	19/7/46	Di Zanagna arch. Savino	architetto	Trieste	3 mos. susp.	confirmed	31/7/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Di Zanegna arch. Savino	consulente tecn. della A.C.E.G.A.T.	Trieste	dismissed	acquitted	31/7/46
Sutta Vincenzo	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	3 mos. susp. w.b.p.	31/7/46
Marciani prof. A.	medico	Trieste	6 mos. susp.	1 mos. susp.	1/8/46
Debrazzi Maria	insegnante	Trieste	dismissed	acquitted	1/8/46
Debrazzi Margherita	insegnante	Trieste	dismissed	acquitted	1/8/46
Serli Tiberio	impiegato Cassa Risparm.	Pola	3 mos. susp. n.p.	3 mos. susp. w.b.p.-r.b.	1/8/46
Rossanda Lodovico	agente delle Imposte Comunali	Pola	9 mos. susp. n.p.	6 mos. susp. w.b.p.-r.b.	1/8/46
Seroceo Alberto	tramviere	Trieste	dismissed	confirmed	2/8/46
Garimberti Arrigo	impiegato comunale	Pola	6 mos. susp. n.p.	acquitted	2/8/46
Cecconi Dott. Otm.	giudice	Pola	dismissed	returned to Comm. for re-ex.	5/8/46
Farci Girolamo	impiegato comunale	Trieste	4 mos. susp. with ½ pay.	2 mos. susp. w.b.p.	6/8/46
Caffiori Umberto	impiegato I.A.M.I.	Trieste	2 mos. susp. n.p.	acquitted	6/8/46
Paoli Francesco	impiegato F. S.	Trieste	1 mos. susp. w.b.p.	acquitted	6/8/46
Aprosio Pietro	impiegato F. S.	Trieste	10 mos. susp. w.b.p.	4 mos. susp. w.b.p.	6/8/46
Olivo Longino	ausiliario postale	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	7/8/46
Rizzo dott. Tito	medico	Gorizia	3 mos. susp.	45 days susp.	8/8/46
Zerau Cesare Gl.	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	dismissed	18 mos. susp. of which 6 n.p. and 12 w.b.p. c.b.	8/8/46
De Francesca Sav.	impiegato F. S.	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	9/8/46
Visinara Italo	commissario Cassa Risparm.	Gorizia	1 mos. susp. with nor. pay L.2000.—	acquitted	10/8/46
De Lia Edoardo	impiegato F. S.	Trieste	1 year susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.-r.b.	10/8/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...tion of Appeal	Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
...ed	31/7/46	Ardomo Giuseppe	operaio della A.C.E.G.A.T.	Trieste	dismissed	confirmed	19/8/46
...mp.	31/7/46	Spadavecchia O.	cursore A.C.E.G.A.T.	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.-r.b.	15/8/46
...sp.	1/8/46	Prats Amelio	impiegato C.R.D.A.	Trieste	3 mos. susp. n.p.	confirmed	20/8/46
...d	1/8/46	Marchi Vittorio	impiegato	Trieste	dismissed	confirmed	20/8/46
...sl	1/8/46	Moco Vittorio	ferroviere	Trieste	8 mos. susp. w.b.p.	2 mos. susp. w.b.p.-r.b.	20/8/46
...susp. ...b.	1/8/46	Oltremonti Adriano	insegnante educaz. fisica	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	20/8/46
...susp. ...b.	1/8/46	Franzetta Rec.	ferroviere	Trieste	5 mos. susp. w.b.p.	acquitted	21/8/46
...al	2/8/46	Marodi Gugl.	ferroviere	Gorizia	1 year susp. w.b.p.	confirmed	21/8/46
...d	2/8/46	Galasso Ann.	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	21/8/46
...l ...	5/8/46	Vascotto Dott. G.	medico	Trieste	3 mos. susp.	acquitted	22/8/46
...susp.	6/8/46	Becini avv. Mario	avvocato	Gorizia	8 mos. susp.	confirmed	22/8/46
...ed	6/8/46	Voglino Adriano	impiegato Assic. Gen.	Trieste	15 days susp. n.p.	confirmed	23/8/46
...al	6/8/46	Vermigli Armando	ferroviere	Trieste	5 mos. susp. n.p.	acquitted	23/8/46
...susp.	6/8/46	Di Bruno Egulio	cursore A.C.E.G.A.T.	Trieste	9 mos. susp.	6 mos. susp. w.b.p.-r.b.	23/8/46
...ed	7/8/46	Pagliari Consolato Giuseppe	ferroviere	Trieste	5 mos. susp. w.b.p.	acquitted	23/8/46
...susp.	8/8/46	Zarzot Aldo	impiegato comunale	Trieste	8 mos. susp. n.p.	3 mos. susp. w.b.p.	27/8/46
...susp. of ... n.p. and ...p.-r.b.	8/8/46	Risolo prof. M.	insegnante	Trieste	dismissed	confirmed	27/8/46
...ed	9/8/46	Wolf Giuseppe	impiegato Ufficio Lavoro	Pola	dismissed	3 mos. susp. w.b.p.	28/8/46
...d	10/8/46	Mattioli Mecuro Antigono	insegnante	Pola	6 mos. susp. w.b.p.	15 days susp. w.b.p.	28/8/46
...susp. ...b.	10/8/46	Bearzi Maria	insegnante educaz. fisica	Pola	8 mos. susp. n.p.	acquitted	28/8/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Pellegrini prof. Ernesto	insegnante	Trieste	dismissed	acquitted	29/8/46
Lapieri Roberto	capo ufficio statistica agrario	Gorizia	1 year susp. w.b.p.	3 mos. susp. w.b.p.	29/8/46
Protti Augusto	impiegato A.C.E.G.A.T.	Trieste	dismissed	confirmed	29/8/46
Ursini Sergio	procuratore imposto	Pola	1 mo. susp. n.p.	confirmed	30/8/46
Mazzini ing. A.	ingegnere	Pola	6 mos. susp.	confirmed	30/8/46
Bellinger Ing. Ant.	ingegnere	Gorizia	3 mos. susp.	acquitted	2/9/46
Struthoff N.	impiegato Ass. Gen.	Trieste	6 mos. susp. n.p.	confirmed	3/9/46
Ruggiero Luigi	impiegato I.A.M.L.	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	3/9/46
Cernigo Mario	messaggero postale	Trieste	dismissed	1 mos. susp. w.b.p.	3/9/46
Artelli Dott. Filippo	liquidatore di avarie marittime	Trieste	3 mos. susp.	confirmed	3/9/46
Arista Tarsilla	impiegato I.A.M.L.	Trieste	4 mos. susp. n.p.	acquitted	4/9/46
Tedeschi prof. R.	insegnante	Trieste	3 years susp. w.b.p.	annulment action for reasons procedure	5/9/46
Obizzi Marchese Gastone	farmacista	Gorizia	5 mos. susp.	acquitted	6/9/46
Perelli Renato	perito industriale	Gorizia	2 mos. susp.	acquitted	6/9/46
Scovra Luigi	impiegato F. S.	Trieste	10 mos. susp. w.b.p.	6 mos. susp. w.b.p.	7/9/46
Voliegna Ottone	impiegato C.I.D.A.	Trieste	3 mos. susp. n.p.	confirmed	7/9/46
Metz Carlo	impiegato I.A.M.L.	Trieste	dismissed	confirmed	7/9/46
Privitello dott. Pietro	impiegato Ass. Gen.	Trieste	5 mos. susp. n.p.	confirmed	10/9/46
Doretto Gioné	impiegato F. S.	Trieste	15 days susp. w.b.p.	acquitted	10/9/46
Malerba Alfredo	impiegato F. S.	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	11/9/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Date of Appeal	Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
29/8/46	Martin Giovanni	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	11/9/46
29/8/46	Smith Lino	farmacista	Pola	2 years susp.	confirmed	11/9/46
29/8/46	de Ferra avv. T.	avvocato	Trieste	9 mos. susp.	4 mos. susp.	12/9/46
30/8/46	Apollonio Bruno	impiegato della SELVEG	Pola	3 mos. susp. w.p.	acquitted	12/9/46
30/8/46	Sargoni Sett.	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	12/9/46
2/9/46	Gisslel Santino	ferroviere	Trieste	6 mos. susp. w.b.p.	acquitted	12/9/46
3/9/46	Trotti Ernesto	impiegato I.A.M.L.	Trieste	dismissed	18 mos. susp. of which 6 susp. and 12 w.b.p. r.b.	12/9/46
3/9/46	Rosso Martellani Lucilla	impiegata Assic. Gen.	Trieste	1 year susp. w.p.	confirmed	12/9/46
3/9/46	Boscarato Mario	ferroviere	Trieste	4 mos. susp. w.b.p.	confirmed	14/9/46
3/9/46	Ursi Antonio	impiegato P. S.	Trieste	2 mos. susp. w.b.p.	acquitted	14/9/46
4/9/46	Di Benedetto M.	ferroviere	Trieste	7 mos. susp. w.b.p.	3 mos. susp. w.b.p.	14/9/46
5/9/46	Romanini Renato	ferroviere	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	14/9/46
5/9/46	Nardazzi Egidio	ferroviere	Trieste	4 mos. susp. w.b.p.	acquitted	14/9/46
5/9/46	Radossi prof. Al.	insegnante	Trieste	dismissed	6 mos. susp. w.b.p.	16/9/46
7/9/46	Oblati Umberto	impiegato Ass. Gen.	Trieste	3 mos. susp. w.p.	confirmed	16/9/46
7/9/46	Antimori Giuseppe	insegnante	Trieste	3 mos. susp. w.b.p.	acquitted	17/9/46
7/9/46	Mordax Ermanno	impiegato Assic. Gen.	Trieste	1 mo. susp. w.p.	confirmed	17/9/46
10/9/46	Valdrè Umberto	messaggero postale	Trieste	dismissed	returned to Commiss. for re-examin.	17/9/46
10/9/46	Rinaldi Dott. E.	medico	Trieste	3 years susp.	2 mos. susp.	19/9/46
11/9/46	Crast Sergio	geometra	Gorizia	3 mos. susp.	2 mos. susp.	19/9/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Name	Occupation	Epuration Commission of First Instance	Decision	Decision on Appeal	Date of Appeal
Zanutto Edoardo	infermiere	Gorizia	15 days susp. w.b.p. L. 1000.—	confirmed	19/9/46
Pinzella Anton.	impiegato F. S.	Trieste	dismissed	confirmed	21/9/46
Mulloni Uria L.	impiegato comunale	Gorizia	1 mos. susp. w.b.p. L. 2000.—	acquitted	21/9/46
Iarone Amedeo	impiegato F. S.	Trieste	1 mos. susp. w.b.p.	acquitted	23/9/46
Rojatti dott. T.	insegnante	Trieste	dismissed	2 mos. susp. w.b.p.	23/9/46
Debbegni Ottorino	farmacista	Trieste	2 mos. susp.	confirmed	23/9/46
Chersi Dott. F.	condirettore Assic. Gen.	Trieste	1 year susp. n.p.	confirmed	25/9/46
De Giacomi ing. G.	ingegnere	Trieste	1 year susp.	6 mos. susp.	26/9/46
Clarici avv. Andrea	avvocato	Trieste	1 year susp.	3 mos. susp.	26/9/46
Marini Umberto	ricevitore imposte comunale	Pola	1 year susp.	3 mos. susp. w.b.p.	26/9/46
Basà Angelo	impiegato I.A.M.I.	Trieste	dismissed	returned to Commiss. for re-exam.	28/9/46
Del Bon Giovanni	controllore del tram	Trieste	1 year susp.	6 mos. susp.	30/9/46
Monterossa Domenico	impiegato F. S.	Trieste	2 mos. susp. w.b.p.	acquitted	30/9/46
Rossi Rinaldo	impiegato F. S.	Trieste	1 mos. susp. w.b.p.	acquitted	30/9/46
Rudan Giovanni	imp. Cassa Risparmio	Pola	4 mos. susp. w.b.p.	confirmed	13/6/46

AVV. G. TESTA
President

ABBREVIATIONS

n.p. = no pay
w.b.p. = with base pay
with norm. p. = with normal pay
r.b. = restitution bonus — restitution of bonuses received for fascist merits.

ALLIED

General Order

No. 80 Amendment... public...
No. 81 (1545) Payment...

Order

No. 200 Abolishment...
No. 235 Engagement... armament...
No. 242 Formation...
No. 243 Abrogation... prohibi... parts...
No. 260 Fiscal test...
No. 261 Extension... the Arm...
No. 268 Functions... bodies...
No. 270 Repair of...
No. 272 Increase o...
No. 273 Payment... agricul...
No. 274 Winter ... of war

Administrative Order

No. 74 Appointm...
No. 75 Alienate...
No. 76 Temporar...
No. 77 Appointm... Disci...
No. 78 Tempora...
No. 81 Tempora... Gori...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Date of Appeal

10/9/46
21/9/46
21/9/46
22/9/46
23/9/46
23/9/46
25/9/46
26/9/46
26/9/46
26/9/46
28/9/46
30/9/46
30/9/46
30/9/46
13/6/48

STA

VOLUME II

GAZETTE No. 5

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

CONTENTS

PART I

HEADQUARTERS, TRIESTE

General Order

		Page
No. 80	Amendments to the Consolidated Text of the laws governing public safety, with regard to shops („publici esercizi")	235
No. 81 (5543)	Payments to the Fishing Consorzio of Venezia-Giulia	236

Order

No. 260	Abolishment of contribution on wine	237
No. 235	Engagement of repatriates, partisans and certain others in public administrations and private concerns	238
No. 242	Formation of Territorial Food Administration	245
No. 243	Abrogation of R.D.L. 29 August 1941, No. 913 — Repeal of prohibition concerning the alienation of motor-vechicles and parts to foreign citizens	247
No. 260	Fiscal facilities in favour of the ship-building industry	248
No. 261	Extension of term for the benefits granted to workers called into the Armed Forces who are prisoners of war	249
No. 268	Functions of Superintendents of Schools and of other subordinate bodies for elementary schools	250
No. 270	Repair of war damaged houses in Distressed Areas	252
No. 272	Increase of levy in favour of Chambers of Commerce	252
No. 273	Payment of a „Winter Bonus" to private employees (except agricultural) and to unemployed and disabled workers	253
No. 274	Winter Bonus for public employees and for certain categories of war mutilated persons and invalids	257

Administrative Order

No. 71	Appointment of Director and Deputy Director of DITERAI.	259
No. 75	Administrative provisions for the enactment of Order No. 38	260
No. 76	Temporary promotion of the magistrate Dr. De Franco Faustino	261
No. 77	Appointment of substitute members of temporary Council of Discipline for principals and teachers of secondary schools	262
No. 78	Temporary promotion of the magistrate Dr. Santoianso Vittorio	262
No. 81	Temporary appointment of Dr. Raul Cenzo as „Pretore" in Gorizia	263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

TRIESTE AREA

Area Order

No. 50 B Restrictions on the use of electrical current ..... Page 265

Area Administrative Order

No. 46 Appointment of Dr. Gustavo Benussi as Reggente of the „Istituto Nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori" of Trieste in temporary replacement of Dr. Carlo Collavo 268

GORIZIA AREA

Area Order

No. 115 BAppointment of Housing Office and Housing Committee for the Commune of Cormons 267

No. 116 BAppointment of Housing Office and Housing Committee for the Commune of Capriva 268

No. 117 BAppointment of Giuseppina Zotteri as secretary of the Commune of Volzana 268

No. 118 BAppointment of the Commission for the issuance of various licenses 269

No. 120 Conservation of electrical power in the Gorizia Area 269

No. 120B Amendment to Area Order No. 120 272

PART III

Appendix Lists of final orders made by the Epuration Commissions in the Territory 273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

VENEZIA GIULIA

☆

THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

VOLUME II

No. 4 - 15 November 1946

Index page 231

Published by the Allied Military Government under the Authority of the Supreme Allied Commander, Mediterranean Theatre of Operations, and Military Governor.

Editoriale Libraria, S. A. Trieste - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allied Military Government
VENEZIA GIULIA

General Order No. 72

ENGAGEMENT, DISMISSAL AND REGISTRATION OF WORKERS

WHEREAS, it is deemed advisable to modify the Allied Military Government Order No. 13, dated 1 September 1945, and to establish rules governing the Labor Market in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"),

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

APPLICATIONS FOR WORKERS

All employers desiring services of workers (impiegati ed operai), shall apply to the „Ufficio del Lavoro" who shall assign workers who are registered at that Office in conformance with the rules herein provided.

ARTICLE II

PROCEDURE ON APPLICATIONS

Section 1. — Applications for the assignment of workers shall be for the number of workers required. Applications shall be in writing, stating the number desired and the general qualifications for employment.

Section 2. — The Labor Office shall assign only workers who are registered with the Ufficio del Lavoro, in accordance with required qualifications and in seniority of registration. Assignment shall be in conformance with such rules as may be provided under Article XII of this Order.

ARTICLE III

APPLICATIONS FOR PARTICULAR WORKERS

Section 1. — Applications for particular persons shall be examined in the case of that employment that requires specific responsibilities, or for work calling for particular trustworthiness or in the case of those workers who are in a position to prove of having been in the service of applicant's Firm for a long period of time. Such applications shall state the reasons justifying the particular request.

Section 2. — Persons so requested shall be taken from the rolls as provided in Article 1, as requested by name, upon approval by the Labor Office, subject to such rules as may be provided under Article XII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — If the application of the employer is denied by the Labor Office, the application shall fed be this is provided in Section 2, Article II

ARTICLE IV

ISSUANCE OF PERMIT TO ENGAGED WORKERS

A permit in duplicate will be given by the Labor Office to every assigned worker. One copy must be kept constantly by the worker himself to be exhibited at any time he may be required to do so. The second copy shall be kept by the employer to be exhibited at any time required by the inspecting officials of the Labor Office or by the Labor Inspectorate.

ARTICLE V

NOTIFICATION OF DISMISSALS AND SUSPENSIONS — REGISTRATION OF WORKERS

Section 1. — Employers shall notify the Labor Office, within three days of all suspensions and dismissals, giving the reasons thereof, and returning, at the same time, to the aforesaid Office, the permits issued to the dismissed or suspended worker.

Section 2. — Unemployed workers shall appear at the Labor Office, within three days, from the date of dismissal, and upon exhibiting the Employment Book as evidence of the dismissal and the permit, they shall receive the Unemployment Registration Card.

ARTICLE VI

EMPLOYMENT BOOKS AND UNEMPLOYMENT CARDS

Section 1. — All employers shall secure from their employees in their employment on the effective date of this Order and from those about to be engaged, the Employment Book and Unemployment Registration Card. The Employment Book shall be taken by the employer at the time of the initial employment, and kept during the entire time of the worker's employment. The Employment Book shall be returned to the worker at the time of his dismissal or suspension. The employer shall enter the date of engagement and the date on which the employment comes to the Employment Book.

Section 2. — The Unemployment Registration Card shall be taken by the employer at the time of the initial employment and sent to the Labor Office to be returned to the worker when he applies for registration on the list of unemployed.

ARTICLE VII

CONTROL OF UNEMPLOYED

Section 1. — Unemployed workers shall report every two months at the Labor Office where, upon their continued unemployment being ascertained, their Registration Cards shall be stamped and signed.

Section 2. — Those failing to appear at the Labor Office within two months, shall be struck off the lists of unemployed, and the unrenewed card shall be considered to all intents and purposes as null and void.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VIII

REQUISITES FOR REGISTRATION OF UNEMPLOYED

Section 1. — Unemployed workers shall exhibit their Employment Book and Registration card at all times when reporting at the Labor Office.

Section 2. — No unemployed worker shall be registered at the Labor Office unless he is in possession of the aforesaid Employment Book. Unemployed workers shall register only in the district of their residence.

Section 3. — The following documents establishing residence will be issued:

1) The Employment — Book.

2) A certificate of residence in the Territory as issued by the Registrar's Office (Ufficio Anagrafico)

ARTICLE IX.

COOPERATIVE SOCIETIES FOR PRODUCTION AND LABOR AND ARTISAN FIRMS

Section 1. — **Cooperative Societies:**

a) Cooperative Societies for Production and Labor already existing, and those may be organized after the enactment of this Order shall file with the Labor Office:

1) A copy of the foundation-deed and of the Company Statutes.

2) A list of the actual members, and the quarterly changes of membership.

3) A list of the auxiliary workers employed, it being compulsory to engage them through the Employment Office.

b) From the effective date of this Order, Cooperative Societies from Production and Labor are forbidden to engage either as effective or auxiliary personnel workers not residing in the Territory and who have not registered with the Employment Office of the appropriate Labor Office.

Section 2. — **Artisans:**

a) Artisan-firm shall file with the Employment Office of the Labor Office the list of their employees.

b) Artisan firms may not keep in their employment, or engage persons not residing in this Territory and not registered with the Labor Office.

Section 3. — For the purpose of applying the provisions contained in the foregoing Sections 1 and 2 the Employment Office of the Labor Office, shall provide for separate „card-indexes" for Cooperative Societies and Artisan Firms respectively.

Section 4. — Members of Cooperative Societies and employees of Artisan Firms shall be given a special permit by the Labor Office to be exhibited to the controlling officials of the Labor Office whenever required.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE X

PERMITS FOR IMMIGRATION OF WORKERS

Section 1. — No importation and registration of workers residing in other Zones shall be allowed within the Occupied Territory unless they are specialized workers not available in the district within the jurisdiction of the Labor Office. A special application shall be made to the Labor Offices in respect of such workers, for whom authority shall be obtained from the Labor Office prior to their engagement.

Section 2. — No registration contrary to the provisions of Section 1 above shall be permitted without written authority of the Labor Office.

ARTICLE XI

CONTROL BY INDUSTRIAL LABOR INSPECTORATE

The Industrial Labor Inspectorate (Ispettorato dell' Industria e del Lavoro) of the Labor Office, shall supervise and enforce upon all Firms the provisions concerning the engagement and dismissal of workers in conformance with the present Order.

ARTICLE XII

ENACTMENT OF REGULATIONS BY LABOR OFFICE

Section 1. — The Labor Office is hereby authorized to issue such rules and regulations within the scope of the present Order as may be considered necessary to accomplish the provisions of this Order.

Section 2. — Any provisions or regulations of the Labor Office issued prior to the effective date of the within Order, inconsistent with the Order shall become void and of no effect.

ARTICLE XIII

APPLICABILITY OF ORDER

The provisions of this Order shall apply to employees and workers employed or to be employed in all private firms, public concerns and agencies, and parastatal bodies, excepting therefrom persons in a "di ruolo" status.

ARTICLE XIV

PENALTIES

Any person violating the provisions of this Order will be deemed to have committed an offense and upon conviction thereof be an Allied Military Court, shall be subject to fine or imprisonment, or both as the Court may direct.

ARTICLE XV

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on 1 December 1946.

TRIESTE, 8th November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 73

LIST OF HOLIDAYS RECOGNIZED BY LAW

WHEREAS it is considered necessary to determine all general holidays, religious holidays recognized by law, and the days of civic solemnity in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter referred to as the „Territory")

NOW, THEREFORE, I, ALFRED U. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

LIST OF HOLIDAYS

The general holidays, religious holidays recognized by Law, and the days of civic solemnity within the Territory are hereby determined as follows:

Section 1. — General holidays:

1st May:	Labour Day
9th May:	Anniversary of victory in Europe
25th July:	Fall of Fascism
11th November:	Remembrance Day

and such other holidays as the Allied Military Government may determine from time to time.

Section 2. — Religious holidays recognized by Law:

All Sundays
1st January New Year's Day
6th January Epiphany
19th March St. Joseph
30th May (changes) Ascension-day
30th June Corpus Domini (changes)
29th June Sts Peter and Paul
15th August Assumption of the Blessed Virgin Mary
1st November All Saint's Day
Patron Saint of the town (3rd November - Trieste; 14th January - Gorizia; 21st December - Pola)
8th December Immaculate Conception
25th December Christmas Day

and all general holidays mentioned in Section 1 of this Article.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — Days of civic solemnity:

11th February: Anniversary of agreement and concordate with the Holy See.

25th April: Anniversary of the birth of Guglielmo Marconi

12th October: Anniversary of the discovery of America

ARTICLE II

OBLIGATIONS OF EMPLOYERS

Section 1. — For Labor Day (1st May) for the anniversary of victory in Europe (8th May), for Fall of Fascism (25th July) and for Remembrance Day (11 November), and for any other days Allied Military Government may determine from time to time, as provided for in Article I, Section 1, the State, public institutions, and private employers shall be obliged to pay their workers (lavoratori) the normal daily wages with all corresponding additional incentives thereof, though the workers (lavoratori) are not performing their work on said days.

Section 2. — To workers (lavoratori) who are working on the days of general holidays mentioned in the foregoing Section, daily wages shall be due at the rate of double the amount set forth in the preceding Section of this Article, together with the increase due for work actually performed on festive days, as stipulated in collective contracts in respect of private employment and as governed by existing regulations in respect of employment in State and public institutions.

Section 3. — In case of violation the employer shall incur the penal sanctions provided for by the first para of Article 508 of the Penal Code.

ARTICLE III

REPEAL OF CONTRARY PROVISIONS

All provisions inconsistent with this Order are hereby repealed.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 29th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 75 (20 B)

AMENDMENT TO GENERAL ORDER No. 20 (RE-ORGANIZING THE PROFESSIONS)

WHEREAS by General Order No. 20 provision was made for the re-organization of the professions in accordance with democratic principles and procedure in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter referred to as the „Territory") ; and

WHEREAS it is now necessary in order to facilitate said re-organization to make certain amendments to General Order No. 20 ;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN Colonel J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

ARTICLE I

Section 1. — The following addition shall be made to Section 1 of Article IV of General Order No. 20 (hereinafter referred to as „the Order") : „If the number of members inscribed in the Roll exceeds 200 the Council may be composed of nine members."

Section 2. — The following addition shall be made to Section 1 of Article V of the Order : „Councils composed of nine members may elect from outside their own number three additional members who, together with the president, will act as a disciplinary committee. Three members of this disciplinary committee shall form a quorum and may be presided over by the President or by some other member designated by the President to act for him".

Section 3. — The words „assembly" and „general assembly" appearing in Articles V, VI and VII of the Order shall be substituted by the words „electoral meeting" and the words „assemblies" or „general assemblies" also appearing in the said Articles shall be substituted by the words „electoral meetings" (Sessione elettorale o sessioni elettorali).

Section 4. — For Section 3 of Article VI of the Order the following is substituted :

„The notice convening the electoral meeting shall state *(a)* the date and place of meeting ; *(b)* the agenda ; *(c)* the hours of opening and closing of the meeting ; and *(d)* the date, time and place for the second electoral meeting, in case a second meeting is necessary. The notice shall be published at least twice in a newspaper having circulation in the Territory, and once in the Allied Military Government Gazette at least 15 days before the date of the meeting. The duration of the electoral meeting will be three hours."

Section 5. — For Section 5 of Article VI of the Order the following is substituted :

(a) „The first convening of the electoral meeting shall be valid only if not less than one half of the members inscribed in the Roll and entitled to vote, have voted.

(b) „Any candidate who has received an absolute majority of valid votes totalling not less than a fourth of the number of inscribed members, shall be elected.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(c) „In case of an equal number of votes the senior member shall be elected.

(d) „If at the first electoral meeting the requisite number of voters are not present, or if, even if such requisite number are present, all the members of the Council could not be elected because of an insufficient number of votes, then the meeting shall be adjourned and a second electoral meeting shall take place on the day, place and hour as fixed in the convening notice.

(e) „Such second electoral meeting shall be effective irrespective of the number of voters present, and any candidate, who has received a majority of valid votes, shall be elected.

(f) „If the requisite number of members have not all been elected at the first electoral meeting, then the second electoral meeting shall only be concerned with the election of the remaining members of the Council. In case of an equal number of votes the senior member shall be elected."

Section 6. — For Section 6, Article VI of the Order the following is substituted:

„The presiding officer shall, after the electoral meeting has been in session for three hours, announce that it is closed and that no further votes will be received. Immediately after the closing of the electoral meeting the presiding officer assisted by two members nominated by him shall proceed to count the votes. The Presiding Officer shall publicly declare the result of the voting and will report the result to the President of the Tribunal on whose order the meeting was called.

ARTICLE II

Save as amended by this Order, General Order No. 20 will continue in full force and effect.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the day of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at Trieste, this 2nd November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 82

AMENDMENT TO GENERAL ORDER No. 36 — CONSUMER TAX

WHEREAS it is deemed necessary to amend General Order No. 36 by modifying the Consumer Tax in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.F.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

PART I — MEATS AND LIVESTOCK

ARTICLE I

REPEAL OF ITALIAN LAW

Article 4 of R. D. L. No. 449, 12 April 1943, is hereby repealed.

ARTICLE II

MODIFICATIONS TO CONSUMER TAX

Section 1. — The Consumer Tax shall be levied per head on pigs slaughtered for special uses, unless the tax is to be assessed on the live weight by request of the party concerned, in Communes where such taxation is admitted.

Section 2. — The tax shall be reduced by half where the yearly consumption per family is limited to two pigs.

Section 3. — The tax on animals may be assessed on the live weight tariff in Communes equipped with the appropriate weighing facilities.

Section 4. — The live weight tariff shall be that established for fresh meat and shall be reduced in respect of:

a) pigs, calves, goats and sheep by 20%;

b) other cattle and equines by 10%.

Section 5. — The tax shall be increased by 20% for fresh meat imported from other Communes or from abroad.

Section 6. — Cooked meat shall be subject to the same rate of tax as fresh meat.

Section 7. — Tinned meat shall be taxable on 50% of the gross weight of tins.

Section 8. — The tax on low quality slaughtered meat shall be reduced by half.

Section 9. — The tax on non-filletted frozen meat shall be reduced by one third.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II — WINES

ARTICLE III

CHANGES IN SCHEDULE „A" ATTACHED TO GENERAL ORDER N. 36

The maximum rates of Consumer Tax which may be imposed within the Territory as set forth in schedule A attached to and made part of General Order No. 36 (Art. II) are hereby modified as follows and schedule A is amended accordingly:

Wines	Unit measure	Tax in Lire
Ordinary wines	hl	1.000.—
Includes all wines except the other wines set forth below, whether contained in casks or any other type of receptacle, which have an alcoholic content equal to or greater than 5 degrees and not greater than 21 degrees, tested by the alcohol meter of Gay Lussac.		
Superior Wines	hl	2.000.—
Includes all special wines such as vermouth marsala, liquor wines (crema marsala, moscati, malvasia, both „Passiti" and non „Passiti") vinsanti, other liqueurous wines as such, romatic wines and aperitifs with an alcoholic content not exceeding 21 degrees.		
Wines in bottles	per bottle	20.—
These defined as being in bottles hermetically closed and bearing, by means of a label or embossed on the glass, an indication of the quality of the wine or the name of the producing firm.		

	Unit measure	Tax in Lire
Sparkling wine in bottles	per bottle	100.—

PART III — EFFECTIVE DATE

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE OF THE ORDER

This Order shall become effective on the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 8th day of November 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 83

EXPROPRIATION IN FAVOUR OF THE STATE OF WAR PROFITS AND EXTRAORDINARY PROFITS FROM SPECULATION

WHEREAS it is deemed necessary to expropriate in favour of the State the war profits and extraordinary profits from speculation in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.U.S., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

PART I

EXPROPRIATION IN FAVOUR OF THE STATE OF WAR PROFITS

Section I

PROCEDURE FOR THE EXPROPRIATION OF WAR PROFITS IN FAVOUR OF THE STATE

ARTICLE 1

As from 1 January 1939, the portions of war profits relating to the period from 1 January 1939 to 31 December 1945, declared non-disposable under Article 25 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598 as amended by General Order No. 45, are hereby expropriated in favour of the State.

ARTICLE 2

The expropriation includes portions which have already been paid or are to be paid as well as those with regard to which a reimbursement or an exemption from payment have been provided for under Article 25 of the above mentioned Consolidated Text.

ARTICLE 3

If, during the period specified in Article 1, one or more financial years have been closed with a total income lower than the ordinary one, an amount equal to the difference between the ordinary and the lower total income for each financial year in which such difference has been ascertained shall be deducted from the amount of profits liable to expropriation.

ARTICLE 4

If one or more financial years in the period specified in Article 1 have closed with a loss, a sum, equal to the ordinary income plus the amount of such loss, may be deducted from the amount of profits liable to expropriation.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE 5

Losses represented by war damage shall not be deducted from the ordinary income.

In the interest of reconstruction and revivication of firms Allied Military Government is entitled to authorize, prior to the final liquidation, the total or partial deduction of war damages the refund of which is provided for by law.

ARTICLE 6

In order to obtain the deduction provided for by Articles 3 and 4 taxpayers who suffered losses in the years 1939-1945 must declare to the appropriate „Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette" the loss suffered in each of the above years.

ARTICLE 7

The declaration in so far as relating to losses for the years 1939-1944 must be filed within six months from the effective date of this Order.

The declaration for losses in the year 1945 must be filed within the same time-limit, or within that established for the declaration relating to the war profits tax, when such limit expires after the sixth month from the effective date of this Order.

ARTICLE 8

As regards Articles 6 and 7, whenever a financial year closes with a loss and in consequence thereof no assessment of war profit is made, the amount of such loss shall always be assessed.

Section II

PROVISIONAL LIQUIDATION OF PROFITS LIABLE TO EXPROPRIATION

ARTICLE 9

In the provisional assessment of profits liable to expropriation the „Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette" shall compute the portions the refund of which has already been granted or the deposit of which has not been required in terms of Article 25 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1943, No. 598, taking also into account the losses declared under Articles 6, 7 and 8 hereof in so far as admissible.

ARTICLE 10

The assessment shall be notified to the tax-payer along with the order to pay to the Treasury the portions of profits which are still due, as provided for and in accordance with the procedure established by Article 27 of the aforesaid Consolidated Text. The assessment shall also be intimated to the Intendente di Finanza, who shall instruct the Treasury Section to appropriate the portions already paid.

ARTICLE 11

The amounts paid in accordance with the order referred to in Article 10 shall be appropriated and a receipt shall be given therefor. If the tax-payer fails to pay, the provisions of Articles 28 and 30 of the Consolidated Text shall be applied.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE 12

If the provisional assessment results in a credit in favour of the tax-payer, the said Uffici shall exempt the taxpayer from payment of outstanding portions of war profits up to the amount of such credit, or shall provide for the refund of those already paid.

Section III

BALANCE SETTLEMENT AND APPEAL

ARTICLE 13

Provisional assessments shall be substituted by definite assessments as soon as they become final.

When all assessments relating to the period 1939/1945 have become final, the office shall provide for the balance settlement for such period.

ARTICLE 14

Such definite or final settlement shall be notified to the taxpayer who may appeal against the decision of the said Uffici within the terms and procedure established for appeals against the assessment of war profits.

Section IV

INTERESTS ACCRUED ON DEPOSITS MADE FOR THE WAR PROFIT TAX

ARTICLE 15

As from 1 January 1946, no interest shall be allowed on the sums deposited with the Bank of Italy as non-disposable quotas of war profits.

If the balance settlement referred to under Article 14, shows a credit in favour of the taxpayer, interest at 3 per cent shall be allowed on the sums to be refunded up to the date when the payment order therefor is issued.

PART II

EXPROPRIATION IN FAVOUR OF THE STATE OF EXTRAORDINARY PROFITS FROM SPECULATION

Section I

PROFITS LIABLE TO EXPROPRIATION

ARTICLE 16

As from the year 1939 all profits derived from any activity contrary to the provisions concerning the compulsory collection and blocking of goods and commodities or price ceilings, are hereby expropriated in favour of the State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE 17

All profits derived from any other activity not mentioned in Article 16 hereof if carried on with a view to taking advantage of the particular necessities and privations caused by the war and by events connected therewith, as well as profits accrued from any incidental activity of a speculative character, commenced in connection with the said events are expropriated in favour of the State.

Section II

ASSESSMENT OF PROFITS, FINES — DURATION OF IMPLEMENTATION

ARTICLE 18

The assessment of the profits referred to in Articles 16 and 17 may be made by presuming such profits on the basis of special circumstances and especially by taking into account the standard of living and the present assets of the taxpayer the origin of which he can not justify.

ARTICLE 19

Such assessment as described in the foregoing Article may also be made for the expropriation of profits the existence of which is shown by the standard of living and by the present assets of the taxpayer, even if such profits cannot be connected with any normal activity likely to have produced them.

The provisions relating to the war profits tax shall also apply to the assessment and collection of the profits specified in Articles 16 to 19.

The penalties as to extraordinary profits from speculation shall be those established in Article 23 of the Consolidated Text approved by R. D. 3 June 1942, No. 598.

ARTICLE 20

If the taxpayers referred to in Articles 16 to 19 fail to pay the profits as assessed in accordance with the said Articles and the tax collector is wholly or partially unsuccessful in carrying out the collection a fine ("ammenda") not exceeding the amount of the profits due and not less than one-half thereof shall be imposed.

EFFECTIVE DATE

ARTICLE 21

This Order shall become effective within the Territory on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at TRIESTE 8th November 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 84

RESTRICTIONS ON USE OF ELECTRICITY

WHEREAS, the shortage of electrical current has reached critical proportions in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"); and

WHEREAS, it has become necessary to provide for reduced consumption of electrical current;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

O R D E R :

ARTICLE I

RESTRICTION ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — Restrictions shall be imposed upon all users of electrical current derived from North Italy Grid and distributed by S.E.I.-V.E.G., S.V.E.M., A.C.E.G.A.T. or other distributors connected to the Grid System.

Section 2. — Restrictions shall apply to:

a) domestic consumption for lighting, heating and cooking;

b) places of public entertainment;

c) public services such as street lighting, trams, trolley-buses, etc.

d) illumination of shop windows and outdoor advertising signs;

e) the use of electric current for lighting and power purposes in shops, professional offices, commercial offices and establishments, and in all industrial establishments.

Section 3. — The term „restriction" for the purpose of this Order shall be construed as to include „prohibition".

ARTICLE II

EXEMPTIONS

Section 1. — Any establishment, institution or private individual may, in the interests of public health or security, be exempt, wholly or in part from the provisions of this Order, on written application being made to the Area Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Private and Communal generating plants not connected to the Grid System are exempted from the provisions of this Order.

ARTICLE III

DELEGATION TO AREA COMMISSIONERS

Area Commissioners shall, with the advice and approval of Chief Industry and Utilities Officer of Allied Military Government, publish such orders and regulations as to effectively restrict or prohibit in certain cases the use of electrical current within their Areas and shall be charged with the responsibility of the enforcement thereof.

ARTICLE IV

PENALTIES

Section 1. — Any person violating the provisions of this Order shall be liable to immediate disconnection of the electricity supply to his premises or establishment for a period of one week, for the first offence and 2 weeks for the second and each subsequent offence.

Section 2. — Upon conviction by an Allied Military Court, any person violating any provision of this Order shall be liable to punishment by fine or imprisonment, or both, as the Court may determine. In addition thereto the Court may, on such conviction, order the forfeiture of the electrical appliances used.

Section 3. — Violations of the provisions of the within Order shall be reported to the Industry and Utilities Officer of Allied Military Government or an Officer designated by him in each Area, who shall order the discontinuance of the electric supply and/or report the violation to the proper Area Legal Officer for prosecution in Allied Military Government Courts.

ARTICLE V

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the day it is signed by me.

Dated at Trieste, this 4th day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 103 B

AMENDMENT TO ORDER No. 103 — INCREASE IN SUPPLEMENTARY UNEMPLOYMENT BENEFITS

WHEREAS, by Order No. 103, dated 3 April 1946, provision was made for increased unemployment benefits to be borne by compulsory contributions as therein provided, and

WHEREAS, it is deemed just and necessary to make provisions for the increase of the said supplementary unemployment benefits in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

ARTICLE I

INCREASE IN GRANT OF SUPPLEMENTARY UNEMPLOYMENT ALLOWANCES

Section 1. — *(a)* With effect from 1 July 1946, the supplementary unemployment allowance set forth in Order No. 103 (Article I, Sec. 1 *(a)*) is hereby increased from 30 Lire per day to 50 Lire per day.

(b) With effect from 1 July 1946, the additional allowance for each dependent child set out in Order No. 103 (Article I, Sec. 1 *(b)*) is hereby increased from 5 Lire per day to 8 Lire per day.

Section 2. — Order No. 103 will continue in force and effect as amended by this Order.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE OF ORDER

This Order shall be effective as and from 1st July 1946.

Dated at Trieste 16th August 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 209

GRANT OF A SUPPLEMENTATION TO BE BORNE BY THE STATE OF PENSIONS BASED UPON SOCIAL INSURANCE

WHEREAS, by General Order No. 17 B dated 8 October 1946 provision was made for establishing a new system of pensions for old age, invalidism and survivors, based upon general compulsory insurance and special insurance funds in lieu thereof; and

WHEREAS, it is deemed just and necessary to make provisions for granting a supplementation, to be borne by the State for those pensions, referred to in the above mentioned General Order No. 17 B, as well as for pensions based upon optional insurance, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

Now, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

GRANT OF SUPPLEMENTATION AND AMOUNT THEREOF

Section 1. — In addition to the increase in pensions for old age, invalidism and survivors based upon general compulsory insurance and special insurance funds in lieu thereof, as provided for by General Order No. 17 B, dated 8 October 1946, a supplementation to be borne by the State equal to 300 Lire per month, is hereby granted in favour of the recipients of such pensions.

Section 2. — The said supplementation is hereby fixed in the same amount for pensions payable to survivors, and in case of co-existence of more than one survivor shall be apportioned in the proportions laid down in existing legislation concerning the payment of reversibility pensions.

ARTICLE II

PENSIONS BASED UPON OPTIONAL INSURANCE

Section 1. — The supplementation set forth in Article I of the present Order is hereby granted also to those who are entitled to pensions paid or payable in pursuance of their inscription in the optional insurance rolls.

Section 2. — Immediate life annuities derived from the optional insurance as well as those derived from the „popular insurance" branch shall be excluded from the said supplementation.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

PERSONS ENTITLED TO TWO OT MORE PENSIONS

Persons entitled to two or more pensions of the classes referred to in the preceding Articles, shall be entitled in any case only to one monthly supplementation of 500 Lire.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE OF ORDER

This Order shall become effective as and from 1 June 1946.

Dated at Trieste this 29th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 227

AMENDMENT TO LAWS GOVERNING THE ALIENATION AND EXPORTATION OF PLATINUM, GOLD, SILVER, PEARLS AND PRECIOUS STONES

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to amend the provisions relating to the alienation and exportation of platinum, gold, silver, pearls and precious stones, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

PROHIBITION OF EXPORTATION OF PRECIOUS STONES AND METALS

Exportation from the "Territory" of platinum, gold, silver, pearls and precious stones is hereby prohibited.

The Allied Military Government may, however, in special circumstances permit exportation of platinum, gold, silver, pearls and precious stones but will lay down conditions for such exportation and the procedure to be followed.

ARTICLE II

PROHIBITION OF ALIENATION OF GOLD AND SILVER MONEY

All acts of alienation of gold and silver coins are hereby prohibited with the exception of coins of historical or archeological value, provided that they have been coined prior to 1890.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

PENALTIES

In case of violation of the prohibitions mentioned in the foregoing Articles or of the conditions and procedure established by the Allied Military Government, the provisions of Article II of R.D. 3 September 1941, No. 882, shall apply.

ARTICLE IV

REPEAL OF THE LEGISLATION AFFECTING ALIENATION OF PRECIOUS STONES

Subject to the provisions of this Order and to the provisions governing the trading of gold set out in R.D.L. 14 November 1935, No. 1935, which remains in force, R.D.L. 3 September 1941, No. 882, and R.D.L. 17 October 1941, No. 2356, are hereby repealed within the Territory.

ARTICLE V

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at Trieste, this 2nd day of November, 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 230

EXTENSION OF THE PROVISIONS OF GENERAL ORDER No. 63 TO CERTAIN CATEGORIES OF POST, TELEGRAPH AND TELEPHONE EMPLOYEES, AND INCREASE OF THEIR RATES OF PAY FOR WORK AT NIGHT

WHEREAS, it is considered desirable to increase the earnings of certain categories of employees of the Postal and Telegraph Administration and of the Agency for telephonic services to scales analogous to those provided for other public employees by General Order No. 63, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

AGENCIES AND AGENTS

Section 1. — The total annual earnings of postal and telegraph agencies and agents (ricevitorie and agenzie) are hereby increased as follows:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) for that part of those earnings formed by the personal allowance (assegno personale) the rates of increase shall be those provided in Section 1 of Article I of General Order No. 63, and the increased amounts shall be made into round figures in terms of Section 2 that Article;

b) for the balance of those earnings in respect of postal and telegraph agencies (ricevitorie) only, the following rates of increase shall be applied as to two-thirds of the amount of such balance:

300% of the first 2,000 Lire
250% of the next 2,000 Lire
200% of the next 2,000 Lire
150% of the next 3,000 Lire
100% of any amount in excess of 10,000 Lire.

Section 2. — The above increases shall not be calculated in respect of the branch agencies (ricevitorie succursali), on the amount of the Administration's contribution, in terms of the third paragraph of Article 61 of the regulations approved by R.D. 3 November 1937 No. 2161, towards such portion of the rent as exceeds in amount one-tenth of the income. Such contribution shall not be included in the amount of the personal allowance (assegno personale) increased in terms of Section 1 (a) above.

ARTICLE II

SPECIALIZED WORKERS

The wages (retribuzione) or pay (paga) due to:

a) collectors (collettori);

b) permanent (effettivi) rural postmen and such temporary (provvisori) rural postmen as are employed on a permanent postal service;

c) permanent foot couriers (procaccia) and such temporary foot couriers as are employed on a permanent postal service;

d) labourers (manovali di fatica) and cleaning staff;

e) submarine cable guards (manutentori) bound by a personal contract or in any way under labour contract with the Administration;

f) wireless telegraphists and wireless electricians;

g) apprentice (apprendisti allievi) mechanics;

h) piece-work (cottimisti) personnel engaged on postal orders, services and current accounts (conti correnti);

i) labourers (agenti di fatica) bound by personal contracts of the Agency for telephone services;

j) piece-work personnel of the Agency for telephone services, shall be increased by the percentages provided in Article I of General Order No. 63.

ARTICLE III

COST OF LIVING BONUS

Section 1. — The personnel listed in Article I and II of this Order shall be paid the cost of living bonus and additional and personal allowances provided in Articles II, III, IV and XI of General Order No. 63, as amended.

Section 2. — Such personnel as are employed for less than six hours per day shall be paid one-sixth of the cost of living bonus and additional allowances for each daily hour of employment, and the maximum provided in Section I (A) of Article IV of General Order No. 85 shall be calculated on their wages or pay as increased in terms of Article II of this Order.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — Such maximum shall, for permanent and temporary postal and telegraphic agents (ricevitori e gerenti postali telegrafici), be calculated on the personal allowance (assegno personale) increased in terms of Section 1 (a) of Article I of this Order.

Section 4. — The maximum increase in total receipts provided in Article VI of General Order No. 63 as amended shall, for personnel who are employed for less than six hours per day, be paid at the rate of one-sixth of the amounts specified in that Article for each daily hour of employment.

Section 5. — For personnel paid at piece-work rates increased by the provisions of Art. II of this Order, the total annual payments for wages (retribuzione) and cost of living bonus may not exceed those payable in terms of General Order No. 63, as amended to personnel of similar grade and degree (della categoria di assimilazione) whose employment is regulated by the provisions of R.D.L. 4 February 1937 No. 100.

ARTICLE IV

EMPLOYEES OF AGENCIES

Section 1. — The monthly wages (retribuzione) of employees (impiegati) of permanent or temporary postal and telegraphic agencies (ricevitorie e gerenti di corrispondenze postali telegrafiche) shall be increased by the percentages provided in Article I of General Order No. 63.

Section 2. — Such employees shall also be paid cost of living bonus and the additional and personal allowances provided in Articles II, III, IV and VI of General Order No. 63 as amended, with the limitations in respect of those employed for less than six hours per day which are provided in Article III of this Order.

Section 3. — The «Disposizione Superiore delle Poste» shall repay to such agencies the amount of additional expenses incurred by them in terms of this Article.

ARTICLE V

TELEGRAPH MESSENGERS

Section 1. — The amounts payable to telegraph messengers directly employed by the Postal Administration are increased from L. 0.60 for each item delivered from offices in cities (uffici di città) of population not exceeding one hundred thousand and L. 0.75 for each item delivered in other cities to L. 1.30 and L. 1.60 respectively.

Section 2. — Such messengers shall also be paid the cost of living bonus and additional allowances in terms of Articles II, III, IV and V of General Order No. 63, as amended, except sub-section a) of Section 1 of Article IV thereof, but the amounts so calculated shall be reduced by twenty-five percent and the additional allowances shall be payable only in respect of the wife and of not more than four other dependent members of the family.

ARTICLE VI

LINE CONSTRUCTION WORKERS

Section 1. — The base pay (paga base) of daily paid workers employed on the construction and maintenance of telegraph and telephone lines shall be increased by 125 percent.

Section 2. — Such workers shall also be paid, for every day of employment, one-thirtieth of the monthly cost of living bonus and additional allowance calculated in terms of Articles II and III and Section 1 to 4 of Article IV of General Order No. 63, as amended, and reduced by forty percent for bachelors and for widowers without dependents and by thirty percent for the others.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — The amount calculated in terms of Section 2 above shall in no case exceed three times the amount of the basic pay increased in terms of Section 1 of this Article.

ARTICLE VII

ABOLITION OF CERTAIN ALLOWANCES

Section 1. — The provisions of subsections a, b, c and d of Section 1 of Article V of General Order No. 63 shall be applied in respect of all personnel dealt with in this Order.

Section 2. — Any personal allowances (assegni „ad personam") which are being enjoyed by such personnel are similarly suppressed; as are the reductions provided in Article 2 of R. D. L. 23 October 1927 No. 1966 in respect of unmarried personnel or widowed persons without dependent children.

ARTICLE VIII

INCREASE OF ALLOWANCES FOR NIGHT WORK

Section 1. — The allowances per hour payable for work done at night by personnel of the Postal and Telegraphic Administration, as provided by R. D. 8 February 1923 No. 296, and reduced by 22.56 percent in terms of R. D. L. 20 November No. 1491 and R. D. L. 14 April 1934 No. 561, converted respectively into the Laws of 6 January 1931 No. 18 and Law 14 June 1934 No. 1038, are hereby fixed in the following amounts:

	From 10 pm. to midnight	From midnight to 6 am.
1) Permanent clerks („impiegati di ruolo") of the First category	10 Lire	16 Lire
2) Permanent clerk („impiegati di ruolo") of the Second category and temporary (non di ruolo)	9 Lire	14 Lire
3) Permanent and temporary subaltern personnel („personale subalterno di ruolo e non di ruolo")	7 Lire	12 Lire

Section 2. — The reductions provided by R.D.L. 20 November 1930 No. 1491, converted in to the Law of 6 January 1931, No. 18 and R.D.L. 14 April 1934 No. 561 converted into the Law of 14 June 1934 No. 1038, are not applicable to such allowances.

Section 3. — The amounts of such allowances shall be deemed to absorb all increases thereof granted prior to 1 October 1945.

ARTICLE IX

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into force on the date that it is signed by me and all its provisions shall be effective and shall be applied as from 1 October 1945.

Dated at Trieste, this 5th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 251

INCREASE OF THE ANNUAL RATES PAYABLE TO CONTRACTORS PERFORMING THE POSTAL TRANSPORT SERVICES

WHEREAS it is deemed desirable and necessary to increase the rates payable to the automobile enterprises performing public services for carrying mail within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

Section 1. — The obligations established for Automobile enterprises performing public services with definite or temporary license to carry out mail transport in accordance with the Law 28 September 1939 No. 1822, shall remain unchanged, but the rates provided for in Article 16 thereof are hereby modified as follows:

(a) The annual rates payable for mail transport shall be 450 Lire for every Kilometer of the line covered for such transport and 50 Lire for every intermediate Postal Office actually served.

(b) Whenever the Post & Telegraph Administration (Direzione Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni) of Trieste deems it advisable to use for such mail transport a stretch of the line, not exceeding 15 Kilometers, on which more than two double journeys are effected daily, the annual rate for every Kilometer shall be fixed at 600 Lire.

ARTICLE II

This Order shall take effect as of June 1, 1945.

Dated at TRIESTE, this 26th day of October 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 253

MODIFICATION OF OFFICIAL VALUE OF CERTAIN COMMODITIES OF THE CUSTOMS TARIFF

WHEREAS it is considered advisable to modify the official value of certain commodities of the Customs tariff in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

Section 1. — Schedules A, B, C and D indicating the official value of the commodities under their respective headings in the Customs Tariff established by Decree of the Chief of Government of 2 September 1937, amended by Ministry of Finance Decree 10 July 1939, shall be substituted as from 28 October 1946 by Schedules A, B, C and D published in the Italian Gazzetta Ufficiale No. 242 of 24 October 1946, pages 2612-14.

Section 2. — The said schedules shall be considered as a part of this Order and shall be deposited at each Customs Office and Intendenza di Finanza of the Territory where they may be examined by any interested person.

ARTICLE II

This Order shall become effective the day it is signed by me.

Trieste, this 6th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 255

AMENDMENT OF ORDER No. 105

WHEREAS it has been deemed advisable and necessary to modify the rate of the contribution due to "Cassa per l'Integrazione dei guadagni degli operai dell'Industria" in respect to Employees (Impiegati) during the period of Blocking of dismissals in the port of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory").

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer hereby

ORDER:

ARTICLE I

REDUCTION IN RATE OF CONTRIBUTION

Section 1. — The contribution due to "Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria" by the Employers and by the Allied Military Government in respect of Employees (impiegati) during the period of Blocking of dismissals as laid down in Article X, Section 3, *a)* of Order No. 105 dated 3 April 1946, is hereby reduced to the rate of 2½% of the gross earnings.

Section 2. — The new rate of 3½% shall be applied to all elements of the employees' remuneration that are considered for the calculation of the contributions for Family Allowances set forth in General Order No. 47 dated 20 March 1946, irrespective of the maximum limits set out in Article VII of the same General Order.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE OF ORDER

This Order shall become effective from the first pay period subsequent to 27 June 1946.

TRIESTE, 29th October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NT

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 259

SELECTION OF THE CANDIDATES TO THE CHAIRS OF PROFESSORSHIP AT UNIVERSITIES

WHEREAS, it is considered desirable and necessary to extend the period for the selections of the three candidates proposed for competition to the chairs of professorship at Universities,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

EXTENSION OF THE PERIOD FOR THE SELECTION OF THE CANDIDATES FOR THE CHAIRS OF PROFESSORSHIP AT UNIVERSITIES

The period for the selection of the first 3 winners in the competition (terne) held for University Professorship chairs is hereby extended to December 1, 1946.

ARTICLE II

MARITAL QUALIFICATIONS OF „TERNE"

A candidate selected for consideration may be appointed whether having a status of „single" or „married".

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the day it is signed by me.

Dated at Trieste, this 29th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 262

ADOPTION OF LIFE INSURANCE PREMIUM BY ASSICURAZIONI GENERALI

WHEREAS, it is deemed desirable and necessary to authorize the Assicurazioni Generali, a Joint Stock Insurance Company registered at Trieste, to adopt a premium rate for a certain type of Life Insurance within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

AUTHORITY TO ADOPT A PREMIUM RATE

Section 1. — Assicurazioni Generali, a Joint Stock Company with its Head Office in Trieste, is authorized to adopt the rate of 82.55 Lire for each 100 Lire of capital insured under Tariff S. C. (Deferred Capital Sum, against Single Premium, with Return of Premium) for Contracts entered into with insured persons of the age of 66 years, for the duration of 6 years.

Section 2. — Assicurazioni Generali is further authorized to apply the increase of 4% to the above mentioned premium as provided for by Order No. 95, dated 25 March 1946.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective upon such date as it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 2nd day of November, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MENT

ONI GENERALI

...Disposizioni Generali...
...rate for a certain type...
...Allied Forces (herein...

...J.A.G.D., Senior Civil...

...th the Head Office in...
...Special mortgage under...
...Decree of Pretorium) for...
...duration of 6 years...

...by the increase of 4%...
...dated 25 March 1946.

...946 inc.

...D C. BOWMAN
...nel, J.A.G.D.
...ivil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 267

INCREASE IN EXCISE DUTIES

WHEREAS it is considered advisable to increase certain excise duties in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER :

ARTICLE I

Section 1. — The excise tax on commodities liable to such tax shall be increased with effect as from 28 October 1946 according to the tariff published in the supplement to the Italian Gazzetta Ufficiale No. 243 of 25 October 1946.

Section 2. — The said tariff shall be considered as a part of this Order and shall be deposited at the office of the „Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione" and at each Intendenza di Finanza of the Territory, where it may be examined by any interested person.

ARTICLE II

This Order shall become effective on the day it is signed by me.

Dated at Trieste, this 5th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 269 (106 F)

UNBLOCKING OF DISCHARGES

WHEREAS permissive discharges from employment, under certain conditions as prescribed by Order No. 106, was extended to November 30, 1946 by Order No. 265, and

WHEREAS, Order No. 265 failed to provide for the extension of the provisions of Order No. 106 Art. II, III, IV, V and VI, as amended,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer

ORDER :

ARTICLE I

The provisions of Order No. 106 Art. II, III, IV, V and VI as amended, shall be extended to November 30, 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

This Order shall take effect as of November 1 1946

Dated at Trieste, this 8th day of November 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 74

TEMPORARY PROMOTION OF CHIEF CLERK LELLI ANTONIO FROM THE GRADE VII TO THE GRADE VI

WHEREAS it is deemed advisable to fill the vacancy of judicial clerk of VI grade at the Court of Appeal of Trieste;

WHEREAS as a result of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government pursuant to Order No. 153 dated 16 June 1946 for the promotions to higher grade of the judicial personnel, LELLI Antonio was recommended, and

WHEREAS the Commission of "vigilanza" and "disciplina" at the Court of Appeal, functioning also as Central Commission of survey (scrutinio) recommended the promotion of LELLI Antonio,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1) LELLI ANTONIO, chief judicial clerk at the Court of Appeal of Trieste, is hereby promoted from the grade VII to the grade VI with effect as from 1 October 1946.

2) This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, 2nd November 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Order No. 50

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

WHEREAS the shortage of electrical current in the Trieste Area has reached critical proportions, and

WHEREAS it has become necessary to restrict the consumption of electric energy,

NOW, THEREFORE, I, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Area Commissioner, Trieste, pursuant to the powers vested in me by General Order N. 51, dated November 1, 1946.

ORDER:

ARTICLE I

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — The consumption of electricity by domestic users for lighting and domestic appliances shall be limited to 180 KWO per month for each family of four persons or less; for each person in excess of four the allowance shall be increased by 30 KWO per month with a maximum total of 300 KWO per month.

Section 2. — Current shall be switched off daily (including Sundays) throughout the Area, except as provided in Section 3, between 0830 and 1130 hours.

Section 3. — To minimize the effect of restrictions on hospitals, the daily cut in certain small districts of Trieste Commune will be effected between 1330 and 1630 hours in lieu of 0830 to 1130 hours.

Section 4. — No shops, offices or commercial, industrial or „artigiani" enterprises shall use electricity for lighting or power purposes between 1730 and 0700 hours.

Section 5. — Industrial enterprises taking their supply direct from S.E.L.V.E.G., shall not be restricted as to hours but shall reduce their consumption to not more than 80% of the October 1946 figure.

Section 6. — Bars, wine-shops and restaurants shall be prohibited from using electrical current in any form after 2300 hours daily and in addition shall reduce their consumption to not more than 66 2/3% of the October 1946 figure.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

TRIESTE AREA

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Order No. 50

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

WHEREAS the shortage of electrical current in the Trieste Area has reached critical proportions, and

WHEREAS it has become necessary to restrict the consumption of electric energy,

NOW, THEREFORE, I, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Area Commissioner, Trieste, pursuant to the powers vested in me by General Order N. 51, dated November 1, 1946,

ORDER:

ARTICLE I

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — The consumption of electricity by domestic users for lighting and domestic appliances shall be limited to 180 KWO per month for each family of four persons or less; for each person in excess of four the allowance shall be increased by 30 KWO per month with a maximum total of 300 KWO per month.

Section 2. — Current shall be switched off daily (including Sundays) throughout the Area except as provided in Section 3, between 0830 and 1130 hours.

Section 3. — To minimize the effect of restrictions on hospitals, the daily cut in certain small districts of Trieste Commune will be effected between 1330 and 1630 hours in lieu of 0830 to 1130 hours.

Section 4. — No shops, offices or commercial, industrial or „artigiani" enterprises shall use electricity for lighting or power purposes between 1730 and 0700 hours.

Section 5. — Industrial enterprises taking their supply direct from S.F.L.V.E.G., shall not be restricted as to hours but shall reduce their consumption to not more than 80% of the October 1946 figure.

Section 6. — Bars, wine-shops and restaurants shall be prohibited from using electrical current in any form after 2300 hours daily and in addition shall reduce their consumption to not more than 66 2/3% of the October 1946 figure.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785016

Section 7. — Cinemas and theatres shall open only between 1630 and 2300 hours.

Section 8. — Illumination of public rooms in hotels shall be switched off not later than 2300 hours daily and in addition shall reduce their consumption to not more than 66 2/3% of the October 1946 figure.

Section 9. — Street lighting shall not be switched on until 30 minutes after sunset and shall be switched off 1 hour before sunrise. The average intensity of street lighting shall be reduced by 10.

Section 10. — Electrical tram and trolley bus services shall be restricted as provided by Administrative Orders from this Headquarters and announced in the Press.

Section 11. — Barbers and hairdressers shall not use electrical current for lighting or operating appliances after 1830 hours daily.

ARTICLE II

PROHIBITED USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — The use of electricity for space heating in all premises whatsoever is prohibited.

Section 2. — The use of electricity for electrical illumination of shop windows and external signs and advertisements is prohibited.

ARTICLE III

EXEMPTION AND MODIFICATION

Section 1. — Hospitals, doctor's consulting Rooms shall be exempted from the provisions of Article 1, Section 4 and Article 2, Section 1, upon application to the Area Commissioner.

Section 2. — Premises provided with private generating sets shall be exempt from the provisions of this Order.

Section 3. — Bakers and chemists engaged in essential duties shall be exempt from the provisions of Article 1, Section 4.

Section 4. — For security purposes shops shall be permitted to maintain interval illumination at the rate of 40 Watts for each display window between 1730 and 0700 hrs.

Section 5. — Any establishment, installation or private individual may, in the interests of public health or security, be exempt wholly or in part from the provisions of this Order on a written application being made to the Area Commissioner.

Section 6. — Prohibition of the use of electric energy for lighting and other purposes during certain hours does not preclude the use of other forms of illumination or energy in lieu thereof.

An Area
of enforcing the
in my name for

Section 8
diate disconnect
one week, for t

Section 9
provision of th
Court may dete
failure of the

Section 10
Officer designa
electric supply
Military Gover

This Or

Dated in

APPOINTMENT

Pursuan
ROBERTSON,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE IV

DESIGNATION OF OFFICER

An Area Officer shall be designated by me who shall be charged with the responsibility of enforcing the provisions of this Order. He shall perform such duties and issue necessary orders in my name for the operation and enforcement of this Order.

ARTICLE V

PENALTIES

Section 1. — Any person violating the provisions of this Order shall be liable to immediate disconnection of the electricity supply to his premises or establishment for a period of one week, for the first offence, and two weeks for the second and each subsequent offence.

Section 2. — Upon conviction by an Allied Military Court, any person violating any provision of this Order shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both, as the Court may determine. In addition thereto the Court may on such conviction, order the forfeiture of the electrical appliances used.

Section 3. — Violations of the provisions of the within Order shall be reported to the Officer designated by me pursuant to Article IV, who shall order the discontinuance of the electric supply and/or report the violation to the Area Legal Officer for prosecution in Allied Military Government Courts.

ARTICLE VI

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect at 0100 hours November 6, 1946.

Dated in Trieste, this 5th day of November 1946.

H.P.P. ROBERTSON
Col. O.B.E.
Area Commissioner
Trieste Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Administrative Order No. 44

APPOINTMENT OF NEW MEMBERS TO THE EPURATION COMMISSION OF FIRST INSTANCE — TRIESTE

Pursuant to the powers given to me by Sect. III of GENERAL ORDER N. 7, I, H.P.P. ROBERTSON, Colonel, O.B.E., Area Commissioner, Trieste Area:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEREBY APPOINT:

Advocate GIUSEPPE COSULICH and Doctor VALENTINO MILLO (MILLOŠ) to be Members of the Expropriation Commission of First Instance, Trieste, in place of Advocate EDO BUDA, Advocate GIUSEPPE AGNELETTO and Prof. VITTORIO FURLANI who have resigned.

This Order of appointment shall become effective on the date it is signed by me.

Date at TRIESTE, the 29th day of October 1945

H.P.P. ROBERTSON
Colonel, O.B.E.
Area Commissioner
Trieste

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Administrative Order No. 45

APPOINTMENT OF DR. ADRIANO MERCANTI TO THE AREA COUNCIL FOR THE AREA OF TRIESTE

WHEREAS by Area Order N. 16, dated 21st September 1945, Avv. LAURI Ferruccio was appointed Substitute Member to the Area Council for the Area of Trieste, and

WHEREAS it is now necessary to appoint a new Substitute Member in place of said Avv. LAURI Ferruccio, who has resigned,

NOW THEREFORE I, H.P.P. ROBERTSON, Col. Area Commissioner Trieste, pursuant to the powers given to me by General Order N. 11 of August 11th 1945

ORDER:

1. Dr. Adriano MERCANTI is hereby appointed Substitute Member to the Area Council for the Area of Trieste in place of Avv. Ferruccio LAURI

2. This appointment shall be temporary and for the duration of the Allied Military Government.

3. This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated in Trieste, this 31st day of October 1945.

H.P.P. ROBERTSON
Colonel
Area Commissioner
Trieste Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GORIZIA AREA

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 106

PROMOTION OF DOTT. EDMONDO CANDUTTI, DIRECTOR OF THE "CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA" OF GORIZIA, FROM GRADE VIII, GROUP A, TO GRADE VII, GROUP A

I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area

HEREBY

temporarily promote Dott. EDMONDO CANDUTTI, Director of the "Camera Commercio, Industria e Agricoltura" from Grade VIII., Group A., to Grade VII., Group A, with effect from 1st January 1946.

Dated at Gorizia, this 15th October 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 108

APPOINTMENT OF DOTT. SEBASTIANO ARTUSI AS PRESIDENT OF EPURATION COMMISSION OF FIRST INSTANCE FOR FASCIST OFFICIALS AND EMPLOYEES FOR GORIZIA AREA

Whereas Avv. TESTA Giordano was appointed President of Epuration Commission of first instance for Fascist Officials and employees for Gorizia Area by Area Notice N. 1, dated 24th July 1945, and now has been transferred to Trieste.

Now, therefore, I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, by virtue of the powers given to me by General Order N. 7, Section 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ORDER:

ARTICLE I.

that Avv. TESTA Girolamo be, and by virtue of this order is hereby relieved of his duties as President of Eparation Commission of first instance for Enemy Officials and employees for Gorizia Area.

ARTICLE II.

that Dott. ARTUSI Salvatore be, and by virtue of this Order is hereby appointed President of Eparation Commission of first instance for Enemy Officials and employees for Gorizia Area.

This Order shall take effect on the day that it is signed by me.

Dated this 29th day of October 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

GORIZIA AREA

Area Order No. 109

APPOINTMENT OF HOUSING OFFICE AND HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF GRADISCA

Pursuant to the powers vested in me by virtue of General Order N. 52, I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

ARTICLE I

that a Housing Office for the Commune of Gradisca be and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. RIZZETTO LUIGI — *Director*
Mr. MARIZZA GIORGIO — *Member*
Mr. RAZZA GIUSEPPE — *Member*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

that a Housing Committee for the Commune of Gradisca be and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. TERRILE FRANCO — *President*
Mr. SALVINI SEVERINO — *Member*
Mr. DI BERT GUALTIERO — *Member*

ARTICLE III

This Order shall become effective as of 7th October 1946.

Dated at Gorizia, this 29th day of October 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 110

APPOINTMENT OF DR. COLAVECCHIO AS COMMUNAL PRESIDENT OF THE COMMUNE OF SAGRADO

Pursuant to the provisions of General Order N. 11
I, FRED O. MAVIS, Lt Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, by virtue of the power vested in me, hereby

ORDER:

that

DR. COLAVECCHIO be and by virtue of this Order is appointed Communal President of the Commune of Sagrado, with all the powers and subject to all the duties set forth in Section 5, of such General Order.

This appointment shall become effective as of the 15th October 1945, and shall be operative until further Order.

Dated at Gorizia, this 29th day of October 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 111

APPOINTMENT OF HOUSING OFFICE AND HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF FARRA D'ISONZO

Pursuant to the authority vested in me by virtue of General Order N. 62

I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area hereby

ORDER:

ARTICLE I

That a Housing Office for the Commune of Farra d'Isonzo be and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. BRESSAN FRANCESCO — *Director*
Mr. BRUMAT MARIO — *Member*
Mr. ZANUTTO GIACOMO — *Member*

ARTICLE II

That a Housing Committee for the Commune of Farra d'Isonzo be and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. CASTELLAN FERRUCCIO — *President*
Mr. BENET ORESTE — *Member*
Mr. VISINTIN MARIO — *Member*

This Order shall come into force with effect from 7 October 1946.

Dated at Gorizia this 26th day of October 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 112

APPOINTMENT OF HOUSING OFFICE FOR THE COMMUNE OF ROMANS D'ISONZO

Pursuant to the authority vested in me by virtue of General Order N. 62
I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

ARTICLE I

that a Housing Office for the Commune of Romans d'Isonzo is and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. MINON OTTAVIANO — *Director*
Mr. LANDRI MARIO — *Member*
Mr. SPANGHER FRANCESCO — *Member*

this Order shall come into force with effect from 7 October 1945.

Dated at Gorizia this 25th day of October 1945.

FRED O. MAVIS
Area Commissioner
Lt. Col. Inf.
Gorizia Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 113

APPOINTMENT OF HOUSING OFFICE AND HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF MARIANO DEL FRIULI

Pursuant to the authority vested in me by virtue of General Order N. 62
I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

ARTICLE I

that a Housing Office for the Commune of Mariano del Friuli is and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Mr. TONET BRUNO — *Director*
Mr. CATTARIN DOMENICO — *Member*
Mr. CIVIDIN MARCELLINO — *Member*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

that a Housing Committee for the Commune of Mariano del Friuli be and the same is hereby appointed consisting of the following members

Mr. TOMAT ELIO — *President*
Mr. OLIVO GIUSEPPE — *Member*
Mr. MEDEOT ALBINO — *Member*

This Order shall come into force with effect from 7 October 1946

Dated at Gorizia this 29th day of October 1946

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 114

APPOINTMENT OF HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF GORIZIA

Pursuant to the powers vested in me by virtue of General Order No. 62,
I, FRED O. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

that a Housing Committee for the Commune of Gorizia be and the same is hereby appointed consisting of the following members:

Rag. BIAMO VITTORIO — *President*
Dott. GRIGNASCHI UGO — *Member*
Geom. POLESI FERRUCCIO — *Member*
Sig. BAUCON MARIO — *Member*
Sig. SPANGHER DAVIDE — *Member*

This Order shall become effective as of 7th October 1946.

Dated at Gorizia, this 31st day of October 1946

FRED O. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner
Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLA AREA

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

POLA AREA

Area Order No. 12

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

WHEREAS, the shortage of electric current in the Pola Area has reached critical proportions; and

WHEREAS, it has become necessary to restrict the consumption of electric energy,

NOW, THEREFORE, pursuant to the powers vested in me by General Order No. 84, dated November 4, 1946, I, Lieutenant-Colonel, E. S. ORMWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner of Pola

ORDER:

ARTICLE 1

RESTRICTIONS ON THE USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — The consumption of electricity by domestic users for lighting and domestic appliances shall be limited to 180 KWO per month per each family of four persons or less; for each person in excess of four the allowance shall be increased by 30 KWO per month with a maximum of 300 KWO per month.

Section 2. — Current shall be switched off daily (including Sundays) throughout the Area, except for Hospital, between 0830 and 1130 hrs.

Section 3. — No shops, offices or commercial, industrial or "artigiani" enterprises shall use electricity for lighting or power purposes between 1730 and 0700 hours.

Section 4. — Bars, wine-shops and restaurants shall be prohibited from using electrical current in any form after 2300 hours daily and in addition shall reduce their consumption to not more than 66 2/3% of the October 1946 figure.

Section 5. — Cinemas and theatres shall open only between 1630 and 2300 hours.

Section 6. — Illumination of public rooms in hotels shall be switched off not later than 2300 hours daily and in addition shall reduce their consumption to not more than 66 2/3% of the October 1946 figure.

Section 7. — Street lighting shall not be switched on until 30 minutes after sunset and shall be switched off one hour before sunrise. The average intensity of street lighting shall be reduced by 40%.

Section 8. — Barbers and hairdressers shall not use electric current for lighting or operating appliances after 1830 hours daily.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

PROHIBITED USE OF ELECTRICAL CURRENT

Section 1. — The use of electricity for space heating in all premises whatsoever is prohibited.

Section 2. — The use of electricity for electrical illumination of shop windows and external signs and advertisements is prohibited.

ARTICLE III

EXEMPTION AND MODIFICATIONS

Section 1. — Hospitals, Doctor's Consulting Rooms may be exempted from the provisions of Article I. Section 3 and Article II. Section 1 upon application to the Area Commissioner.

Section 2. — Premises provided with private generating sets shall be exempt from the provisions of this Order.

Section 3. — Bakers and chemist engaged on essential duties shall be exempt from the provisions of Article I. Section 3.

Section 4. — For security purposes shops shall be permitted to maintain internal illumination at the rate of 40 Watts for each display window between 1730 and 0700 hours.

Section 5. — Any establishment, installation or private individual may, in the interests of public health or security, be exempt wholly or in part from the provisions of this Order on written application being made to the Area Commissioner.

Section 6. — Prohibition of the use of electric energy for lighting and other purposes during certain hours does not preclude the use of other forms of illumination or energy in lieu.

ARTICLE IV

DESIGNATION OF OFFICER

An Area Officer shall be designated by me who shall be charged with the responsibility of enforcing the provisions of this Order. He shall perform such duties and issue necessary Orders in my name for the operation and enforcement of this Order.

ARTICLE V

PENALITIES

Section 1. — Any person violating the provisions of this Order shall be liable to immediate disconnection of the electricity supply to his premises or establishment for a period of one week, for the first offence, and two weeks for the second and each subsequent offence.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Upon conviction by an Allied Military Court any person violating any provision of this Order shall be liable to punishment by fine or imprisonment, or both, as the Court may determine. In addition thereto the Court may on such conviction, order the forfeiture of the electrical appliances used.

Section 3. — Violations of the provisions of the within Order shall be reported to the Officer designated by me pursuant to Article IV, who shall order the discontinuance of the electric supply and/or report the violation to the Area Legal Officer for prosecution in Allied Military Government Courts.

ARTICLE VI

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect at 0100 hrs 8 November 1946

Dated this 6th day of November 1946.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner
Pola Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

POLA AREA

Area Amministrative Order No. 71

TEMPORARY APPOINTMENT OF LIQUIDATOR OF „R. AZIENDA ISOLE BRIONI"

1. — WHEREAS by Area Administrative Order No. 39 dated 13th April 1946 Dr. PETRONIO Bartolomeo was appointed as Liquidator of „R. Azienda Isole Brioni".

And WHEREAS the said Dr. PETRONIO Bartolomeo has relinquished the said appointment.

I, Lieutenant-Colonel E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner of Pola,

ORDER:

that

Rag. PUSSINI Corrado

be and he is HEREBY appointed as Liquidator of the said „R. Azienda Isole Brioni" in the place of the said Dr. PETRONIO Bartolomeo.

2. — This Order is to take effect immediately.

Dated at Pola, this 21st day of October 1946.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner
Pola Area.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
POLA AREA

Area Administrative Order No. 72

PROMOTIONS — TOBACCO FACTORY

I. — I, Lieutenant-Colonel E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner of Pola,

HEREBY

temporarily promote:

MARCOZZI GUIDO *from* 10th Grade *to* 9th Grade
PETRIS ANTONIO *from* 12th Grade *to* 11th Grade
CICUTA OTTOMARO *from* 11th Grade *to* 10th Grade
DONATI GUERRINO *from* 11th Grade *to* 10th Grade.

2. — These promotions are to take effect as from 1st July 1946.

Dated at Pola, this 24th *day of October* 1946.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner
Pola Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
POLA AREA

Administrative Order No. 73

APPOINTMENT OF SPECIAL COMMISSIONER FOR THE PROFESSION OF PHYSICIANS AND SURGEONS

WHEREAS, in those parts of Venezia Giulia, administered by Allied Military Government (hereinafter referred to as "Territory"), the Fascist Syndicate of the Professions and Arts have been abolished and, pending the organization of said Professions and Arts, it appears desirable to appoint a Special Commissioner, for the Order of the Physicians and Surgeons, of Pola Area, who shall exercise limited powers pending the organization;

NOW, THEREFORE, I, Lieutenant-Colonel, E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner of Pola, hereby ORDER as follows:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE 1

APPOINTMENT OF SPECIAL COMMISSIONER

Dr. CANOR Antonio is hereby appointed Special Commissioner of the Order of Phy sicians and Surgeons of Pola Area.

ARTICLE 2

DUTIES AND POWERS OF THE SPECIAL COMMISSIONER

The duties and powers of the Special Commissioner shall be:

a) He shall have the powers to perform the normal functions relating to the custody of the Rolls and the discipline of the Profession subject however to the limitations hereinafter imposed.

b) He shall not make any final Order relative to the discipline of members or the removal of members from the Rolls or the addition to the Rolls of any person who claims entitled thereto by existing law without the prior written approval of the Allied Military Government.

c) Any and all acts performed by him shall be only temporary in nature and shall be subject to review and change by the Council of the Order of Physicians and Surgeons when it is later constituted.

d) For the Profession of Physicians and Surgeons he shall be the custodian of the Rolls within the meaning of General Order No. 13 and shall perform the duties therein prescribed under the general supervision of the general Custodian of the Rolls of all Profession and Arts appointed for the Area of Pola under General Order No. 13.

e) He shall, as the agent of the Intendente di Finanza, take possession immediately of all property of the former Fascist Syndicate of Physicians and Surgeons and inventory, conserve and handle it in accordance with the terms of Order No. 12 of Allied Military Government and of Instructions given by the Intendenti di Finanza in pursuance of the terms of said Order No. 12.

ARTICLE III

TENURE OF OFFICE

The Special Commissioner shall comply with all written instructions issued by Allied Military Government and shall remain in office pending its further Order or until the Profession is reorganized under the authority of an Order of Allied Military Government.

This Order will take effect immediately.

Dated at Pola, this 28th day of October 1946.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner
Pola Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

GAZETTE No. 4

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

CONTENTS

PART I

HEADQUARTERS, TRIESTE

General Order — Page

No. 72 Engagement, dismissal and registration of workers 185
No. 73 List of holidays recognized by Law 189
No. 75 (20 B) Amendment to General Order No. 20 (Re-organizing the professions) 191
No. 82 Amendment to General Order No. 36 — Consumer Tax 193
No. 83 Expropriation in favour of the State of war profits and extraordinary profits from speculation 195
No. 84 Restrictions on use of electricity 199

Order

No. 163 B Amendment to Order No. 163 — Increase in supplementary unemployment benefit 201
No. 209 Grant of a supplementation to be borne by the State of pensions based upon social insurance 202
No. 227 Amendment to Laws governing the alienation and exportation of platinum, gold, silver, pearls and precious stones 207
No. 230 Extension of the provisions of General Order No. 93 to certain categories of post, telegraph and telephone employees, and increase of their rates of pay for work at night 204
No. 251 Increase of the annual rates payable to contractors performing the postal transport service 208
No. 253 Modification of official value of certain commodities of the customs tariff 209
No. 255 Amendment of Order No. 165 210
No. 258 Selection of the candidates to the chairs of professorship at Universities 211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order — Page

No. 262 Adoption of life insurance premium by Assicurazioni Generali 212
No. 267 Increase in excise duties 213
No. 269 (106 F) Unblocking of discharges 213

Administrative Order

No. 74 Temporary promotion of chief clerk Lelli Antonio from the grade VII to grade VI 214

PART II

TRIESTE AREA

Area Order

No. 50 Restrictions on the use of electrical current 215

Area Administrative Order

No. 44 Appointment of new members to the equation commission of first instance — Trieste 217
No. 45 Appointment of Dr. Adriano Mercanti to the Area Council for the Area of Trieste 218

GORIZIA AREA

Area Order

No. 106 Promotion of Dr. Edmondo Candutti, Director of the „Camera Commercio, Industria e Agricoltura" of Gorizia, from grade VIII, group A, to grade VII, group A 219
No. 108 Appointment of Dr. Sebastiano Artusi as President of equation commission of first instance for fascist officials and employees for Gorizia Area 219
No. 109 Appointment of Housing Office and Housing Committee for the Commune of Gradisca 220
No. 110 Appointment of Dr. Colavecchio as Communal President of the Commune of Sagrado 221
No. 111 Appointment of Housing Office and Housing Committee for the Commune of Farra d'Isonzo 222
No. 112 Appointment of Housing Office for the Commune of Romans d'Isonzo 223
No. 113 Appointment of Housing Office and Housing Committee for the Commune of Mariano del Friuli 223
No. 114 Appointment of Housing Committee for the Commune of Gorizia 224

Area Order

No. 12 Re

Area Administra

No. 71 T

No. 72
No. 73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLA AREA

Page

Area Order

No. 12 Restrictions on the use of electrical current 225

Area Administrative Order

No. 71 Temporary appointment of liquidator of „R. Azienda Isole Brioni" 227

No. 72 Promotions — Tobacco factory 228

No. 73 Appointment of special commissioner for the profession of physicians and surgeons 228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDEX EDITION

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

Indexes to Volume No. 1 - Issues, number 1 through 26
15 September, 1945 - 15 September, 1946

PART I Numerical Index . . page 3 to 26
PART II Subject-Matter Index page 27 to 49
PART III Appointments . . . page 51 to 64

Published by the Allied Military Government under the Authority of the Supreme Allied Commander, Mediterranean Theatre of Operations, and Military Governor.

Editoriale Libraria, Trieste - 1946

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART I

NUMERICAL INDEX

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Headquarters - Trieste

PROCLAMATIONS

Number		Issue Number	Page Number
1	Establishment of Military Government	1	3
2	Property Control; Currency and Exchange; Rationing; Price Fixing; Wages and Agriculture	1	7
3	General Police and Security Regulations	1	10
4	Closing of Financial Institutions and Establishment of Moratorium	1	12
4	(Revised) Closing of Financial Institutions and Establishment of Moratorium	1	14
5	Establishment of Special Courts of Assize	1	16
6	Dissolution of Fascist Organizations and Repeal of Laws	1	19
7	Allied Military Government Gazette	1	20

GENERAL ORDERS

1	Taxes and public money and termination of restrictions on financial institutions and of moratorium	1	22
2	Motor vehicle circulation permits, and authorization for supplies of petroleum products for motor vehicles and other uses	1	23
3	Repeal of Anti-Jewish Laws	1	25
4	Labor relations	1	27
5	Collection of cereals	1	29
6	The Civil Courts for the Occupied Territory	1	32
7	Epuration of Fascist Officials and Employees	1	33
7 a	Extension of epuration to all ranks	1	38
8	Epuration in private industry	1	39
9	Creation of the Office of Superior Director of Posts and Telecommunications	1	42
10	Housing	1	43
11	Local Government	1	45
12	Creation of Ufficio di Gestion Navi (Ugena)	1	49
13	Epuration of the Professions	2	7
14	Regair to War Damaged Houses	3	5
15	Public Wages	3	8
16	Extension of legal contractual and other time limits	3	12
17	Increase of certain social insurance pensions and grant of Bonus to permanently disabled workers and employees	5	3
18	Prohibition on dealings with and movement of property seized from Jews and other persons persecuted by the Nazi-Fascists	5	6
19	Repeal of existing law making Italian citizenship a pre requisite to the holding of public offices	5	8
20	Re-organization of the Professions	7	3
21	Amendment to existing law governing taxes on transfers of shares, capital of foreign companies, Stock Exchange contracts and insurance contracts	7	8
21 B	Amendment to General Order No. 21 — Stamp and registry taxes	7B	8
22	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
23	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
24	Motor vehicle taxation	8	3
25	Provisions governing direct taxes	8 B	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
25 R	Amendment to the provisions governing direct taxes	19	3
26	Price Control of Essential Commodities and Services	9	3
27	Repair to war damaged houses - Supplement to General Order No. 14	9	6
28	Protection of Buildings and other Property	9	8
29	Repeal of General Order No. 19, which made Italian citizenship no longer a pre-requisite for holding public office	9	9
30	Repeal of Fascist and racial Laws; abolition of death penalty; and other changes in penal Law and procedure	11	3
30 R	Additional changes in Penal Law and procedure — Supplement to General Order No. 30	24	3
31	Tax concessions to assist the rebuilding of war damaged buildings	11	6
32	Turnover tax	11	3
33	Public wages - Revision of General Order No. 15	10	5
34	Annulment of Fascist pensions, general and special increases in public pensions; and temporary cost of living allowance to public pensioners	13	3
34 R	Amendements and additions to General Order No. 34, increasing public pensions	21	3
35	Correspondence with Countries outside the Territory	15	3
36	Consumer Tax	12	3
37	Increase in fees due to notaries	13	8
38	Additional tax on textile goods — Amendments to R. D. L. 11 January 1943, No. 65	13	10
38 R	Amendment to General Order No. 38 relating to an additional tax on textile goods	17	3
39	Revision of Laws relating to registration, mortgages taxes, death and successions duties	16	3
40	War profits tax	13	11
41	Special Court of Assize	12	7
41 R	Special Court of Assize	17	3
41 C	Special Court of Assize	23	7
42	Disabilities of Directors or Vice-Directors, Auditors and Receivers of private enterprises by reason of fascist participation or sympathies or collaboration with Germans	10	13
43	Supplementary family allowance and re-arrangement of existing allowances	14	3
44	Further provisions implementing General Order No. 3 restoring Jewish personal rights	17	4
45	Control of movement of goods into and from the Territory	15	4
45 R	Modification of General Order No. 45 regarding the importation of food stuffs	20	3
46	Granting of amnesty and pardon	15	6
46 R	Amendments to General Order No. 46 — Granting of amnesty and pardon	17	8
47	Contribution for family allowances	16	17
48	Amendments to taxation regulations and modifications of taxes and fees due on documents produced to the public automobile registry	17	9
48 R	Amendments to General Order No. 48 — Taxes and fees due on documents produced to the public automobile registry	17	14
49	Rates of stamp duties and provisions for their payment	19	4
50	Regulation governing the validity and efficacy of certain sentences	17	19
51	Amendments, modifications and amplifications of the Laws relating to: „Regulations relating to the comprehensive declaration as required for the assessment of direct taxes"	18	3
52	Increase of war pensions and allowances	19	7
53	Additional sanctions against crimes of a fascist nature		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
54	Increase and control of rents	19	10
54 B	Communal rents' claims offices and Area rents' appeal commissions - Supplement to General Order No. 54	21	6
55	Extension of the activities of the Fishing - Consorzio of Venezia Giulia to sea-waters and reorganization of the same	22	3
56	Amendments to the competence of „Giudici Conciliatori" and „Pretori" with respect to the value of cases	20	4
57	Amendments, modifications and amplifications of the Law relating to local finance	22	5
58	Restoration of property rights of Jews and fiscal concessions to Allied Nationals and Jews	22	12
59	Abolition of the posting of acts concerning commercial matters in the halls of the Tribunal, of the Commune and in the premises of the Stock Exchange	20	4
60	Revision of the careers of employees of public administrations	21	9
61	Collections of cereals	21	15
61 B	Collection of cereals — Amendment to General Order No. 61	24	7
61 C	Amendment to General Order No. 61	24	8
61 D	Collection of cereals — Amendment to General Order No. 61 B	25	8
61 E	Amendment to General Order No. 61 - Increasing price on unhulled barley	26	3
62	Housing	24	8
62 B	Amendment to General Order No. 62	26	1
63	Increase of public wages and pensions	24	11
63 B	Amendments to General Order No. 63, increasing public wages and pensions	25	8
65	Foreign exchange and trade with foreign countries, amendments, modifications and amplifications of the Laws relating thereto	25	12
66	Further provisions on epuration	24	22
67	Modification of effective date of social insurance pensions	25	14
68	Increase in maximum limits of earnings for the purpose of computing the contributions for family allowances	24	23
69	Revocation of the provisions and measures taken with regard to properties belonging to the States of the United Nations and to physical and juridical persons having the nationality of those Nations	25	15

ORDERS

Number		Issue Number	Page Number
1	Curfew	1	53
2	Repeal of Article V, Section 46 of Proclamation 1	1	53
4	Reduction of the official discount rate of the Bank of Italy	1	53
5	Changes in the tariff for the sale of Monopoly goods	1	54
6	Change in name of School Officers	1	54
7	Commercial Companies and Associations	1	55
8	Insurance contingency fees	2	11
9	Authority to increase tariff of life insurances	3	13
10	Modification of immediate endowment insurance issued by Joint Stock Company „Assicurazioni Generali"	3	20
11	Dissolution of Provincial Economic Councils and formation of Chamber of Commerce, Industry and Agriculture and Offices of Industry and Commerce	3	21
12	Conservation of lascat property	3	23
13	Special involuntary employment benefits	3	25
14	Issue of special identification cards	3	28
15	Re-constitution of Commissions for the issue of commercial licenses and licenses for hawkers and the issue of work-books to craftsmen	3	30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
16	Crossing western boundary of Venezia-Giulia	3	32
17	Increase of fees payable to Avvocati and Procuratori legali	3	33
18	Management of Magazzini Generali	3	34
19	Change in name of E.A.C.I.	3	36
20	Regulation of fishing and sale of fish	3	37
21	Appointment of Special Commissario for E.N.I.C.	3	40
22	Liquidation of Provincial Butchers Associations (CO.PRO.MA.)	3	41
23	Amendment to Order No. 16 relating to passes to cross the western boundary of Venezia Giulia	3	42
24	Appointment of Special Commissioner for the profession of Engineers and Architects	3	43
25	Establishment of Centro Autotrasporti	4	3
26	Repeal of certain security regulations	5	9
27	Payment of liberation bonus to public employees	5	9
28	Collection and sale of milk and distribution of animal fodder	8	10
28 B	Repeal of Order No. 28 providing for the collection and sale of milk and distribution of animal fodder	22	20
29	Order amending and consolidating the restrictions on crossing the western boundary of Venezia-Giulia and repealing Orders Nos. 16 and 23	5	11
30	Creation of Ente Radio Teatro Trieste	6	3
31	Creation of Commune of Volzana	6	4
32	Reduction of prescribed period of practice to qualify as a lawyer	7	12
33	Change in name of Ente Italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.)	7	13
34	Increase of tax collectors commissions	7	14
35	Permission to accept a bequest made to the Evangelical Methodist Episcopal Church of Gorizia	7	15
36	School of Letters and Philosophy, University of Trieste	12	8
37	Limitation of liability of railroads in the transportation of goods	8	12
38	Re-constructing the inspectorates of agriculture, the Provincial (U.P.S.E.A.) and Communal Offices (U.C.S.E.A.) of the National Statistical-Economic Boards of agriculture (U.N.S.E.A.) and the body for the improvement of agricultural mechanical cultivation (U.M.A.)	8	13
39	Emergency indemnity for Public Employees	8	16
40	Employment of wireless operators on ships	8	17
41	Increase of fees-Weights and measures	8	18
42	Unauthorized wearing of military uniforms	8	19
43	Suspension of export duties and license fees	8	20
44	Increases and adjustments of fees of doctors retained, by the Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori	10	10
45	Extension of the time for renewal of mortgage	8	21
46	Reorganization of the „Consorzi Agrari"	9	10
46 B	Amendment of Order No. 46 — Reorganization of the „Consorzi Agrari"	26	5
47	Establishment of Food Advisory Boards	8	22
48	Amendment of General Order No. 14 — Statement of ownership by Communal Presidents	10	11
48 B	Amendments to General Order No. 48 — Taxes and fees due on documents presented to the public curatorship registry	23	3
49	Liquidation of Ente Nazionale Distillazione Materie Vinose	10	12
50	Failure to possess identity card or special registration certificate-Supplement to Order No. 14	10	13
51	Exemption from customs duties	10	14
52	Radio license fee	10	15
53	Formal declaration of enemy status of Germany and Japan	11	11
54	Indemnities for lay assessors of the Special Court of Assize	11	11
55	Ordinary Court of Assize	11	12
56	District and Area Tax Commissions	11	14
57	Increase in radio license fee	11	16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
58	Amendments to provisions of the Law 17th March 1932 No. 368 and to the relevant regulation approved by R. D. 23 June 1932 No. 994, concerning the standards of flour and bread	11	17
59	Establishment of Commissions to enable heavy workers to obtain supplementary food rations	11	18
60	Liquidation of „Ente per gli scambi commerciali e approvvigionamenti dei territori annessi del Fiumano" (E.S.C.A.T.A.)	11	19
61	Increase in financial benefit for the Catholic Clergy	11	20
62	Reduction of preserbal period of practice to qualify as a lawyer — Supplement to Order No. 32	13	14
63	Temporary determination of State pensions and constitution of pension Commissions therefor	12	9
64	Re-constitution of the Forestry Offices	12	10
65	Examinations for attorneys	13	15
66	Commissions and additional compensation of collectors of direct taxes	13	17
67	Appointment of additional Assessors of Ordinary Court of Assize from Pola	13	19
68	Amendment to General Order No. 20 — Re-organization of the professions	14	8
69	Competition for appointment of Judicial Administrators	17	20
70	Examination for attorneys — Supplement to Order No. 65	15	8
71	Price control of essential commodities and services — Amendments to General Order No. 26	16	36
72	Repayment of costs for thermo-electric power	16	21
73	Increase in amount of fines for traffic offences	16	23
73 B	Amendment to Order No. 73 concerning „Increase in amount of fines for traffic offences"	22	26
74	Establishment of Territorial Medical Commission of Appeal for merchant seamen	16	24
75	Payment of a Christmas Bonus to public employees and pensioners	14	9
76	Permission to accept a bequest made to the S. Maria Maggiore in Trieste Church	14	11
77	Permission to accept a gift made to the Roman Catholic Church of S. Nicolò of Arsi (Chiesa Cattolica Romana di S. Nicolo di Arsi)	14	11
78	Arbitration and mediation in labor relations	16	25
79	Repeal of existing Law that unregistered transfers of real property and real property rights are void	16	26
80	Termination of contributions from salaries of commercial workers for certain emergency indemnities	17	22
81	Stamp taxes on playing cards	16	27
82	Special temporary unemployment indemnity	17	23
83	Overhead expenses of managers of stores selling Monopoly goods	16	28
84	Tax concessions to assist the rebuilding of war-damaged buildings — Supplement to General Order No. 31	18	13
85	Increases in supplementary family allowances — Supplement to General Order No. 43	19	13
86	Taxes on lighters and flats	17	24
87	Granting of an amnesty and pardon for offences of a financial character, remittance of surtaxes and of fines for infringements of financial Laws	17	26
88	Increases in fees, indemnities and allowances due to experts, technical advisers, interpreters and translators appointed by the judicial authorities	19	14
89	Approval of text-books in public schools	16	29
90	Customs labels for alcoholic spirits	18	13
91	Increase in special fees on passports for oversea Countries	16	30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
92	Family allowances to workers employed by Political Parties and Trade Unions	16	30
93	Tax reductions and concessions upon the merger, combination and change of partnerships and other Companies (Società)	16	31
94	Supervision and control of social insurance	19	15
95	Authorized increases in life insurance premiums to Assicurazioni Generali	17	32
96	Increase of the allowances due to the judicial clerks („Cancellerie giudizia ie e segreterie giudizarie")	16	32
96 B	Supplement to Order No. 96 — Distributions of allowances due to judicial clerks and secretaries (cancellerie giudiziarie e segretarie giudiziarie)	21	26
97	Postponement of examinations for attorneys — Amendment of Order No. 65	16	32
98	Increase in radio license fee	17	34
99	Economic provisions in favour of the magistrates and of the lawyers of the State (Magistratura ed Avvocatura dello Stato	18	15
100	Abrogation of certain exceptional tariffs on goods transported by railroads of the State	17	37
101	Increase of pensions payable from Special Insurance Fund for personnel of Public Transportation Services (Fondo speciale per la previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto)	17	37
102	Supplementary contributions for increases of old age and invalidism pensions	17	39
103	Supplementary unemployment benefits	18	16
104	Compulsory tuberculosis insurance — Increased allowances	18	17
104 B	Amendment to Order No. 104 Increase in supplementary allowances of temporary indemnity under compulsory tuberculosis insurance and rates of supplementary contribution therefor	26	7
105	Supplement to industrial workers and establishment of Fund for that purpose; temporary prohibition of discharge from employment; and temporary reduction of work hours weekly	17	40
105 B	Special Committee to supervise fund for the integration of wages of industrial workers — Amendments of Order No. 105	19	16
105 C	Reduction in rate of contribution from employers - Amendments to Order No. 105	26	8
106	Unblocking of discharges from industrial employment; financial benefits and reduction of hours of work	17	45
106 B	Amendment to Order No. 106 — Contribution for payment of supplement to discharged workers	26	9
106 C	Permissible discharges from employment during July and August, 1946 — Supplement to Order No. 106	23	4
106 D	Permissible discharges from employment during September and October 1946 - Supplement to Order No. 106		
107	Extension of time to file applications for competition for appointment of Judicial Administrators - Supplement to Order No. 69	17	48
108	Issue of new stamps for government concessions and administrative instruments and their characteristics	18	19
109	Increase in allowances to witnesses	20	5
110	University of Trieste — Provisions for the increase of and exemption from college taxes, surtaxes and fees	18	20
111	Modifications of penalties for smuggling of salt and tobacco and for breaches of Monopoly regulations	18	22
112	Fixing of maximum rates for the transportation of goods and passengers by ship — Amendment of General Order No. 12	18	25
113	Fixing of maximum rates for the transportation of goods and materials by motor transport — Amendment of Order No. 25	18	26
114	Tax on „terreni" and „Redditi Agrario" — Modification of General Order No. 26	18	27
115	Modifications in consumer tax — Amendments to General Order No. 36	18	28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
116	Fees due to messengers for notices on assessment and payment of direct and indirect taxes	18	29
117	Increase in fees of tax collectors for warrants of execution and sales for the collection of direct taxes	18	30
118	Slovene teachers training course at Gorizia	18	31
119	Establishment of temporary Council of discipline for principals and teachers of secondary schools	18	32
120	Amendments, modifications and amplifications of the Laws relating to excise duties on spirits, sugar and by-products, beer, coffee substitutes, seed oils, mineral oils, gas, electric power and illuminating materials, artificial textile fibres	19	18
121	Supplementary provisions to General Order No. 12 concerning civil navigation	19	19
122	Provisions concerning tax collectors	19	20
123	Readmission of Jews to public services — Amendment to General Order No. 3	19	22
124	Increase of allowances to ordinary magistrates	19	23
125	Payment of „Imposte Generale sull' Entrata" on the revenue collected by means of tax rolls of municipalities and other bodies	20	6
126	Discipline of magistrates	19	23
127	Extension of term of duration of l'„Azienda dei Magazzini Generali di Trieste"	19	25
128	Amendment to compulsory workmen's compensation insurance in agriculture	21	19
129	Identity card boards — Supplement to Order No. 14	19	25
130	Contributions for special indemnities to workers and employees called into armed forces	20	8
131	Formation to Chiesa S. Nicolò di Aris in Monfalcone to exchange property with Angelina Conte-Colautti of Monfalcone	20	9
132	Administration of Enti Comunali di Assistenza	20	10
133	Modifications in the Laws relating to deposit of printed matter with the Administration	20	11
134	Shortening of the normal period of study in public schools	20	13
135	Increases in fees of lawyers and attorneys	20	14
136	Dispositions regarding ushers attached to conciliation offices	20	15
137	Establishment of temporary Councils of discipline for teachers of elementary schools	20	16
138	Extension of the 1945/1946 school year in Slovene and Croat schools	20	17
139	Special food allowance for unemployed seamen	23	5
140	The collection of State duties and taxes on public performances and entertainments	21	23
141	Deferment of agricultural contracts and other provisions in reference thereto	20	18
142	Authorization to Riunione Adriatica di Sicurtà to increase life insurance without medical examination	23	8
143	Supplementary social insurance contributions in respect to domestic workers	24	27
144	Amendments to the tariff of State duties on public entertainments, horse races, other competitions and bettings	21	26
144 B	Amendments to Order No. 144 — Supplementary regulations relating to state duties on public entertainments	24	28
145	Contributions due by agriculturists and agricultural workers for social insurance relating to the year 1946	23	8
146	Repair of war damaged houses in distressed areas without cost to or obligation of the owners	21	28
147	Supplement to General Order No. 14 - Repair of houses destroyed or damaged as reprisal against partisan activities and contribution to owners who made repairs prior to General Order No. 14.	21	29

Number			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
156 B			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
169			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
7			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
148	Suspension of payments of instalments on certain debts owed by housing institutions	23	12
149	Fiscal provisions regarding Joint Stock Companies	22	21
150	Contributions for social insurance and other forms of social assistance - Modifications of General Order No. 47 and Orders numbers 102, 103 and 104	23	13
151	Establishment of the board	22	22
152	Enlargement of exemption from taxes and duties in labor disputes	22	23
153	Compulsory workmen's compensation insurance for occupational accidents and diseases — Determination of contributions and indemnities	24	31
154	Prohibition of deer hunting	21	30
155	Functions and assets of „Unione fascista per le famiglie numerose"	23	16
156	Reconstitution of deeds and documents of communal archives destroyed by acts of war, public disorders, fires, inundations, earthquakes, and other public disasters	21	31
156 B	Amendment of Article IV of Order 156 concerning the reconstitution of deeds and documents of communal archives destroyed by acts of war, public disorders, fires, inundations, earthquakes and other public disasters	26	10
157	Temporary promotions of judicial personnel	23	17
158	Delivery of waste paper and records to Italian Red Cross - Article 7, D. L. 12 February 1920, No. 84, continued in force	24	32
159	Jurisdiction of Court of Appeal of Trieste functioning as Court of Cassation	23	21
160	Provisions governing payment of instruments of credit subject to cancellation procedure and instruments issued with the clause „non trasferibile"	23	22
161	Authorization for constitution and increase of stock of commercial companies - Amendment of Order No. 7	26	11
162	Enlargement of „Ospedale Infantile e Pio Fondazioni Burlo Garofolo e Dott. Alessandro e Aglaia de Manussi", at State expense	23	24
163	Invalidity of acts and provisions of and during the so called Italian social republican government	23	25
164	Declaration of public benefit and utility construction of public road, Port of Trieste — Padriciano	23	26
165	Control of the milling of cereals and the manufacture of bread and pasta	23	27
166	Average wages of threshers of cereals to determine indemnities for injury due to occupational accident	23	28
167	Special earnings and allowances for railway employees	23	20
169	Amendments to and rectification and amplifications of the Laws relating to special earnings and allowances payable to personnel of the State Railways	24	33
	emities to workers and employees under compulsory insurance against sickness, and contributions therefor	24	34
171	Reorganization of Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste	24	35
172	Modification of penalties for smuggling of salt and tobacco and for breaches of Monopoly regulations	24	37
173	Amendment to General Orders Nos. 33, 34, 34 B and 52 — Antedating of effective dates of financial effects	24	39
174	Amendment to General Orders Nos. 44 and 60 antedating of effective date to 1 January 1943	24	40
175	Allowances in favour of State employees who handle public money, to cover the risk of shortages in cash	24	22
		25	41
176	Industrial engineering degree	24	42
7	Faculty of Science, University of Trieste		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
178	Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori — Revised doctors' fees	24	43
179	Increase of Bailiffs' (*Ufficiali Giudiziari*) and their clerks' fees and allowances	26	12
180	Contribution due to "Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi"	25	23
181	Dividends on shares of Joint-Stock Companies	24	45
182	Insurance contingency fee — Amendments of Order No. 8	24	45
183	Opening of summer schools	24	45
184	Loans to industrial enterprises	24	24
185	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*	26	16
186	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
188	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
189	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
190	Fiscal provisions on government concessions		
191	Amendments of existing regulations on sickness insurance of Agricultural laborers	23 B	3
192	Contribution for the special food allowance in favour of unemployed seamen	26	22
193	Increase of pensions payable from special insurance funds for Esattorie and Ricevitorie delle Imposte Dirette, Consumer Tax Administrations, and Public Telephone Services	25	26
194	Establishing of elementary school teachers' courses for the improvement in the Slovene language	26	27
195	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*	24	46
196	Amendment to article 41 of the text concerning the integral land reclamation approved by R. D. 13 February 1933 No. 215		
198	Repeal of R. Decree Law 21 June 1940, No. 856, and temporary increase of the limits of expenditures for public administrations	24	48
201	Opening of hunting season 1946-1947	25	27
202	Modification of the boundaries of the Alpine faunal Zone	25	28
205	Alterations in the social insurance for the personnel of public transportation services	26	29
206	Amendments to social insurance provisions in respect of personnel of public telephone services	25	29
207	Contribution due by employers to "Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati" (*Fund for treatment of employees of private enterprises called to armed forces*)	26	30
		26	32

ADMINISTRATIVE ORDERS

1	Appointment of Guido Hugues as Area President, Gorizia	2	14
2	Appointment of Giovanni Dalla Zonca as provisional Judge of Tribunale of Pola	2	14
3	Appointment of Anteo Lenzoni as provisional Judge of Tribunale of Pola	2	14
4	Granting leave to Antonio Binchi, Councellor of Court of Appeal	2	14
5	Appointment of Auditing Committee of Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura of Trieste	2	15
6	Appointments of Inspectors for: Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro; Istituto per l'Assistenza di Malattie ai Lavoratori; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali; Uffici Provinciali Contributi Unificati per l'Agricoltura	4	18
		4	18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
7	Appointment of Edmondo Fuscher as President of Trieste Area	4	19
8	Appointment of Dr. Attilio Incardona as Managing Director of Centro Autotrasporti	4	19
9	Appointment of President, Judges and Counsellors of Court of Appeal	4	20
10	Provisional appointment of Luigi Luzzatto as honorary Vice-Pretore, Gorizia	5	13
11	Appointment of Sergio Piccoli as Director of Sezione Provinciale dell'Alimentazione (Septral)	6	5
12	Appointment of Bruno Forti as sequestrator for S. A. Intercontinentale	7	16
13	Appointment of Amelio Goya as Commissario Straordinario for U.P.S.E.A.	7 9	17 13
14	Unification of „UDIS" with „SEPRAL"	10	16
15	Confirmation of Dr. Rakosebek Alfonso as Counsellor of Appeal		
16	Appointment of additional members of the Territorial Epuration Commission of Appeal	10	16
17	Appointment of Avv. Magnarin Albino as Area Vice-President, Pola Area	10	17
18	Appointment of Gambel-Benussi Raimondo as Inspector of the Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, and of Zanini Attilio as Inspector of the Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali	11	21
19	Retention in service of judiciary officials who have reached the age of retirement	11	22
20	Appointment of Dr. Guido Hogues as Commissario Straordinario of Ente Nazionale per le Tre Venezie	12	12
21	Appointment of Rezzi Giovanni as sequestrator for the „Danubio-Concordia", Società Anonima di Assicurazioni Generali	12	12
22	Approval of rules of procedure of Territorial Epuration Commission of Appeal	12	13
23	Appointment of Dr. Mario Trapovich as Special Commissario for the Cassa Marittima Adriatica	12	15
24	Appointment of Territorial Inspector and Vice-Inspector of Agriculture	13	20
25	Appointment of Dr. Pesdatori Ettore as Director of the Territorial Office of the „Consorzi Agrari"	13	20
26	Appointment of Dr. Pascali Bruno as substitute local magistrate of the Pretura Court of Gorizia	13	21
27	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
28	Appointment of Dr. Robba Giorgio as Ispettore dermosifilografo	14	12
29	Appointment of Kreose Giorgio as first Secretary, Chief of Administrative Section, and of Goya Amelio as Chief of the Statistical Section, of the Territorial Inspectorate of Agriculture	14	12
30	Provisional appointment of Paulucci Eugenio Marco as honorary Vice-Pretore in the Mandamento of Trieste	14	13
31	Appointment of rag. Voglio Luigi as Commissario straordinario of Società degli Autori ed Editori (S.A.E.)	16	33
32	Retention in service of judiciary officials who have reached the age of retirement	15	9
33	Appointment of Administrative Council of Liceo Musicale Tristino	16	34
34	Appointment of sequestrator for Società „Ing. C. Tolazzi & Co."	16	34
35	Appointment of Commission for the investigation of marine accidents	21	33
36	Appointment of Avv. Presen Romeo as sequestrator for „Mittelmeer Reederei"	17	49
37	Appointment of temporary administrative Council for Istituto tecnico commerciale e per geometri con annessa Scuola tecnica commerciale di Gorizia	20	21
38	Appointment of Calalce Giuseppe and Muto Giuseppe as assistant chancellors of the Pretura of Gorizia	20	22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
39	Appointment of Dott. Bradamante Carlo as technical expert of agriculture	20	22
40	Appointment of Salvi Nereo, as Director of via Tigor and Gesuiti prisons, of Calandra Orlando as Director of via Nizza prisons; and of Dott. Adovasio Domenico as medical officer of via Tigor and Gesuiti prisons	21	34
41	Confirmation of appointment of Roatti Giovanni as counsellor of appeal, and Cardella Salvatore as chancellor	21	34
42	Temporary authorization to notary Senciari Vladimiro to practice at Trieste	21	35
43	Appointment of Canto Giuseppe as ufficiale giudiziario, Pretura of Pola	21	36
44	Temporary promotion of Lampe Anna, Zolia Ernesto and Bauzon Giuseppe, employees of Capitaneria di Porto, Trieste	21	36
44 B	Temporary promotion of employees of the Capitaneria di Porto, Trieste	26	33
45	Termination of functions of notary Dott. Spadon Giovanni	22	24
46	Temporary authorization to notary Baissero Guido to practice at Trieste	24	30
47	Appointment of Beltrasco Eliseo as Inspector of the Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori, in place of Pegassi Giuseppe	24	30
48	Appointment of typists of the judicial offices of Trieste to the position of „avventizio" of category III	25	31
49	Appointment of the President, Vice-President and of the members of the temporary Council of discipline for principals and teachers of secondary schools	24	49
50	Liquidation of „Kuehne & Nagel Soc. a g. l." Trieste	25	34
51	Liquidation of Società „Ing. C. Tolazzi & Co." Trieste	25	35
52	Temporary appointment of magistrates	25	36
54	Appointment of member of the Council of Administration for the Technical Institute of Gorizia	26	34
55	Temporary appointment of judicial clerk	26	34
56	Liquidation of „Robert Metzger and Co." Trieste	26	35
57	Liquidation of „Agenzia Marittima Orientale F. Stoche"	26	36

ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS

—	Fees and conditions for the publication in and sale of the Allied Military Government Gazette	2	3
—	Property Control No. 1 — Abandoned and absentee — owned property	6	6
—	Education, No. 2 — School textbooks, Instructions for Communal Presidents, A.M.G.	12	16
—	Education, No. 3 — Confiscation of textbooks, School buildings, School dependent on Communes, School lunches	12	16
—	Education, No. 4 — Special Orders and authorization for opening and functioning of schools in Venezia Giulia, Allied Military Government	12	18
—	Education, No. 5 — Special Orders and authorization for opening and functioning of schools	12	23
—	Education, No. 6 — Organization and governance of Universities, Academies, Higher Institutes and Cultural Institutions	12	24
—	Education, No. 7 — Opening of Slovene Secondary Schools	12	25
—	Education, No. 8 — Opening of Slovene Elementary Schools	12	26
—	Education, No. 9 — Functioning of Italian and Slavic Schools	6	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
—	Administrative Instruction No. 1 on epuration — Instructions pursuant to General Order No. 7	20	23
—	Administrative Instruction No. 2 on epuration — Instructions to first instance's commissions	20	25
—	Administrative Instruction No. 3 on epuration (revised) — Blocked accounts of alleged fascists, etc.	20	26
—	Administrative Instruction No. 4 on epuration — Instructions to epuration commissions for the professions and arts	20	27
—	Administrative Instruction No. 5 on epuration — Further instructions to epuration commissions for the professions and arts	20	29
—	Administrative Instruction No. 6 on epuration — Further instructions on epuration	20	30

NOTICES

1	No effect to be given to Proclamations and Orders issued prior to 12 June 1945	2	12
2	Disbandment of certain police units in the Territory	2	12
3	Guardie Municipali, enrolled in Allied Military Government Police Force, to return to regular duties	2	12
4	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
5	Application of social insurance to workers engaged by the Allied Forces	2	13
6	*Cancelled — See Notice No. 18 (Vol. 2)*		
7	Prohibition against epuration of employees by unauthorized Committees	2	13
8	Continuation of „assegno di disoccupazione dopoguerra", alteration in rates of „Indennità di contingenza", and payment of „Indennità temporanea di adeguamento salariale"	8 10	24 17
9	Consignment of corn pursuant to General Order No. 5	15	10
10	Transactional and non-transactional correspondence — Instructions pursuant to General Order No. 35	20	30
11	Declaration concerning areas sown with cereals		
12 B	Contractors entitled to add to prices of contracts stipulated with public bodies sums paid due to increased wages and social insurance contributions	20 24	37 50
14	Termination of Special Court of Assize		
15	Epuration: Limiting period during which denunciations may be lodged	25	37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRIESTE AREA

AREA ORDERS

Number		Issue Number	Page Number
1	Creation of price Commission	3	44
2	Appointment of Committee to supervise Cooperative Organic	4	6
3	Appointment of Commissioner and Committee for Jewish Community	4	7
4	Closing hour for bars, hotels, restaurants etc., Trieste	4	8
5	Establishing of a single administrative organ for Communes of Sesana, Tomadio, Dottogliano, Mourquino and Cognale	4	8
6	Housing regulations	4	9
6 B	Amendment to Area Order No. 6 — Regulations relating to the provision of accommodation	24	32
9	Appointment of Prof. Francesco Pepe as head of „Ufficio Stralcio" of Italian Military Hospital	4	10
10	Appointment of President and Council, Commune of Rovigo	4	10
11	Appointment of Mario Storta as Custodian of the Rolls of all the Professions and Arts	4	11
12	Appointment of President and Council, Commune of Grado	4	11
14	Appointment of President and members of Professions Epuration Commission, Trieste Area	4	12
15	Appointment of President and Council, Comune of Trieste	4	13
16	Appointment of Area Council, Trieste Area	4	14
17	Appointment of Antonio Cosulich as President of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture	4	15
18	Appointment of Avv. Ugo Trevisini as President of the „Commissione Vigilanza della Stanza Compensazioni"	4	15
19	Appointment of President and Council, Commune of Monfalcone	4	16
20	Appointment of Raffaele Costarone as Managing Director of „Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra", Trieste	4	16
21	Appointment of Sadar Guido as President of the „Commissione Vigilanza della Stanza Compensazione"	4	17
22	Appointment of President and Council, Commune of Staranzano	4	17
23	Changes of appointments to Area Council, Commune of Monfalcone	5	13
24	Reorganization of the „National Society for the Protection of Mothers and Children" (O.N.M.I.) and appointment of Medical Commissioner thereof	8	26
25	Appointment of President, Council and Secretary of the Commune of S. Canzian d'Isonzo	6	8
26	Appointment of Commissions under Order No. 15 for the issue of commercial licenses, licenses for hawkers and work-books for craftsmen	6	9
27	Appointment of President and Council, for the Commune of Fogliano-Redipuglia	8	27
28	Establishment of Statistical Section of the Housing Committee	8	28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
29	Order appointing Dr. Fausto Fecoran as Medical Director of the „Ospedali Riuniti"	8	29
32	Appointment of Commissions under Order No. 15 for the issue of Commercial Licenses, licenses for hawkers and work-books for craftsmen	9 9	16 18
33	Rules and regulations for the Housing Committee, Monfalcone	11	24
34	Rules for the operation of the Housing Committee of Muggia	10	20
35	Appointment of President and Council for the Commune of Muggia	11	23
36	Restrictions on the use of electrical current	14	14
36 R	Further restrictions on use of electrical current for the Area of Trieste	11	26
37	Appointment of President and Council of the Commune of Turriaco	-	-
38	Appointment of President and Council of the Commune of S. Pier d'Isonzo	11	26
39	Rules for the collection and sale of milk and distribution of animal fodder in the Commune of Ronchi	11	27
40	Appointment of Commissions under Order No. 15 for the issue of commercial licenses, licenses for hawkers and work books for artisans	12	25
41	Authorization for the special Commissioner to provide for the elections of the Jewish Community Council	14	14
42	Provisions for safeguarding the food supply and the interests of the coastal population	16	36
43	Restrictions in the use of electrical current repealed	19	30
44	„Ufficio Stralcio" changes its name into „Military Sanitary Office for the settlement of medical-legal matters"	20	32
45	Dissolution of the provincial Committee for hunting and appointment of a special Commissioner	24 26	50 39
46	Appointment of Board of Directors to Ospedali Riuniti of Trieste		

AREA ADMINISTRATIVE ORDERS

1	Appointment of Dr. Ing. Machlig Antonio as Commissario of the Institute of Popular Houses	12	29
2	Appointment of Housing Committee for the Commune of Monfalcone	12	29
3	Appointment of Chief and Vice Chief Inspector of Agriculture for the Area of Trieste	12	30
4	Appointment of Area Pension Commission for the Area of Trieste and the Area of the City of Trieste	13	24
5	Appointment of Mr. Zanne Antonio as Commissario of the Opera Ottava di Guerra of Trieste and of the Associazione Famiglie Caduti di Trieste	13	24
6	Appointment of Stonar Giuseppe to the Commission for the issue of Artisans' work-books in the Commune of Muggia	13 15	25 12
7	Avv. Scalgnglia Nino appointed Commissario for A.C.E.G.A.T.		
8	Appointment of the Committee of the Italian Red Cross for the Area of Trieste	15	12
9	Appointment of President and Council for the Commune of Doberdò	15	13
10	Appointment of additional members of the Epuration Commission of First Instance, Trieste	15	13
11	Appointment of Mr. De Campi Emilio as Commissioner for E.N.A.L.	16	36
12	Appointment of Gaio Ermanno to the Commission for the issue of hawkers' licences in the Commune of Ronchi	16	37
13	Appointment of Prof. Dr. Lapenna Marino as Medical Director of the Ospedali Riuniti	19	30
14	Appointment of the Special Section of the Trieste Area Tax Commission	17	32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
15	Appointment of Dr. Collavo Carlo as Reggente of the Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori of Trieste	17	62
16	Appointment of Commissions under Order No. 15 for the issue of commercial licenses, licenses for hawkers and workbooks for artisans	18	34
17	Amendment to Area Administrative Order No. 14 — Appointment of the Special Section of the Trieste Area Tax Commission	19	31
18	Appointment of General Giglio Italo and Col. Orlandi Alfredo as Ispettore and Comandante respectively of the „Ufficio sanitario e presidi militari di Trieste"	19	31
19	Appointment of officials to Area Ispettorato of Agriculture	19	32
20	Promotion of Miss Lampe Anna, Mr. Zolin Ernesto, Mr. Banzon Giuseppe, Miss Peselj Anna from grade X (primo archivista) to grade IX (archivista capo)	20	32
21	Removals from and appointments to the Commissions for the issue of commercial licenses and artisans' workbooks in the Commune of S. Canziano d' Isonzo	20	33
22	Appointment of Housing Committee for the Commune of Ronchi	20	33
23	Appointment of the Area Tax Commission for the Area of Trieste	19	32
24	Appointment of Major Farina Dr. Raffaele in charge of the „Military Sanitary Office for the settlement of medical legal matters" in place of Dr. Pepen Francesco	20	34
25	Appointment of Mr. Colautti Giovanni Antonio to the Area Council of Trieste in place of Mr. Degrassi Giovanni	20	34
26	Promotion of Dr. Biasoli Giovanni from Grade VII Group A to Grade V Group A	21	38
26 B	Addition to Area Administrative Order No. 26 — Promotion of Dr. Biasoli Giovanni, Consigliere di Prefettura	24	56
27	Special food allowance for unemployed seamen - Appointment of the Supervisory Commission for the Area of Trieste	21	38
27 A	Amendment to Area Administrative Order No. 27 - Special food allowance for unemployed seamen - Appointment of the Supervisory Commission for the Area of Trieste	22	26
28	Appointment of Avv. Depase Silvio to the Liquidation Commission of first instance, Trieste, in place of Avv. Persoglia Luciano, resigned	22	23
29	Appointment of Mr. Cesare Farina, temporary clerk, to Post Secretary (10th grade)	22	27
30	Promotion of Mr. Sabbion Edgardo from grade 8 to grade 7 (Chief accountant)	22	27
31	Temporary promotions of rag. Castellani Ugo from grade 8 group B to grade 7 group B	22	28
32	Temporary Council of discipline for teachers of elementary schools	24	57
33	Appointment of Inc. Matteo Eulambio as member of the operation Commission for the professions and arts — Trieste	24	58
34	Appointment of special Commissioner for the profession of physicians and surgeons	25	38
35	Temporary appointment of Miran Umberto, Bressani Eugenio and Valle Luigi	26	40
36	Temporary promotion of Lo Verre Nicola from grade XI Group „B" to grade X Group „B"	26	40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AREA NOTICES

Number		Issue Number	Page Number
1	Notice of appointment of Epuration Commission under General Order No. 7	4	21
3	Warning to civilians of the danger of tampering with range lines, wires and residues of war	15	11
5	Area Identity Card Commission for the Area of Trieste	20	35

CITY OF TRIESTE AREA

AREA ADMINISTRATIVE ORDER

1	Promotion of Dr. Paolo Khodc de Sabiadosky from grade 7th to grade 6th	15	11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GORIZIA AREA

AREA ORDERS

Number		Issue Number	Page Number
1	Powers of the President of the Executive Committee Circondariale of Gorizia	2	18
2	Appointment of Jozef Strukelj as President of the Executive Committee Circondariale of Gorizia Area	2	18
3	Powers of the President of the District Committee of the District of Gorizia	2	18
3 A	Appointment of Karol Rutar as President of the District Committee of Gorizia	2	18
3 B	Amendment of Area Order No. 3 - Powers of the President of the District Committee of the District of Gorizia	4	25
4	Appointment of Giacinto Bonello as Director of the former Military District of Gorizia	4	25
5	Appointment of Italo Vianara as Commissario Straordinario of Cassa di Risparmio of Gorizia	4	26
6	Appointment of Carlo Marentini as acting Director of Ufficio Territoriale dell'Alimentazione (UFTEAL)	4	26
7	Establishment of Civil Courts, Gorizia Area	4	27
8	Administration of the Organization, Nalevljalni Zavod (Navod), Gorizia	4	29
9	Registration of guests of hotels, rooming houses etc.	4	30
10	Appointment of Bartolomeo Muchera as Ispettore per il Servizio di Razionamento, Gorizia Area	4	30
11	Motor transport (Creation of Consorzio Autotrasporti Gorizano)	4	31
12	Establishment of Ufficio Statistico Economico Agrario (U.S.E.A.G.) and appointment of Pietro Vallis as Director	5	14
13	Appointment of Custodians of former Fascist Syndicate	5	14
14	Maximum retail prices for certain commodities	5	15
15	Appointment of Cesare Bellavita as temporary Medical Director of Ospedale Civile of Gorizia	5	18
16	Appointment of Francesco Marusic as temporary Capo Sanitario of Gorizia Area	5	18
17	Appointment of Riccardo Del Neri as temporary President of Ospedale Civile of Gorizia	5	19
18	Appointment of Riccardi Santini as Director of Consorzio Agrario of Gorizia	5	19
19	Appointment of Carlo Marentini as Commissario Cassa Risparmio of Gorizia	5	20
20	Appointment of Giovanni Gemini as Director dell'Ufficio Contributo Unificati per l'Agricoltura	5	20
21	Establishment of District Committees	5	21
22	Use of public property	5	23
23	Appointment of the Area Council of Gorizia	5	25
24	Appointment of Giovanni Stecchina as Communal President of Gorizia	5	25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
25	Appointment of Antonio Pinni as Communal President of Romans d'Isonzo	5	26
26	Appointment of Antonio Broida as Communal President of Mariano del Friuli	5	26
27	Appointment of Sigismondo Aragni as Communal President of Farra d'Isonzo	5	27
28	Appointment of Giuseppe Zottig as Communal President of Sagrado	5	27
29	Appointment of Leopoldo Gasparini as Communal President of Gradisca d'Isonzo	5	28
30	Appointment of Napoleone Gerin as Communal President of Cormons	5	28
31	Appointment of Rodolfo Mari as Communal President of Capriva	5	29
32	Appointment of Raimondo Grunter as Communal President of Bergogna	5	29
33	Appointment of District Committee, District No. 4 B	5	30
34	Appointment of District Committee, District No. 4 C	5	30
35	Appointment of Communal Council of Capriva	5	31
36	Appointment of Communal Council of Cormons	5	31
37	Appointment of Communal Council of Gorizia	5	32
38	Appointment of District Committee, District No. 6	6	11
39	Appointment of Avv. Pio Formesin as Custodian of all Rolls of the Professions and Arts	6	11
40	Appointment of Dr. Oscetti Borgoro as Intendente di Finanze, Gorizia Area	14	16
41	Closing hour for bars and cafes	6	12
42	Appointment of Prof. Mario Piero as Director of Ospedale Civile of Gorizia	14	16
44	Appointment of Giuseppe Pecorari as Communal Vice-President of the Commune of Capriva	6	12
45	Appointment of District Committee, District No. 4 B, and Communal Council of Cormons	6	13
46	Appointment of Secretaries of the Associazione Nazionale Famiglie Caduti, Mutilati, Invalidi - Civili per fatti di guerra and other Organizations	9	29
47	Appointment of Housing Committee for Gorizia	8	32
48	Appointment of the Communal Council of Sagrado	9	20
49	Appointment of Communal Council of Gradisca	10	22
50	Appointment of Mellina Antonio as Communal President of Gradisca	10	22
51	Appointment of Antonio Pinni as Communal President of Romans d'Isonzo	9	21
52	Appointment of Communal Council of Romans d'Isonzo	10	22
53	Appointment of Tomat Elio as Communal President of Mariano del Friuli	10	23
54	Appointment of Communal Council of Mariano del Friuli	10	23
55	Appointment of Sigismondo Aragni as Communal President of Farra d'Isonzo	9	21
56	Appointment of the Communal Council of Farra d'Isonzo	9	22
57	Registration of occupants of hotels, inns and other establishments in the Commune of Cormons	9	23
58	Appointment of President and Director of the „Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori"	10	24
59	(Corrected copy) Appointment of Advisory Committee to the Gorizia Automobile Club	12	32
60	Implementation of Order No. 28 in various Communes in the Area of Gorizia	11	28
61	Appointment of Maria Massi ved. Signorini as Area Delegate of the Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra	12	32
62	Appointment of members to District Committee for District No. 6	14	10
61	Appointment of Maria Massi ved. Signorini as Area Delegate of the Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in guerra	17	32
62	Appointment of members to District Committee for District No. 6	14	30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
63	Appointment to vacancies on the District Committee of Cormons	14	17
64	Appointment to the Communal Council of Cormons	14	17
65	Appointment to the District Committee of Capriva, known as District No. 4 C	14	18
66	Appointment of members to the Communal Council of Capriva di Cormons	14	18
67	Appointment of a Housing Committee of the Comune of Cormons	14	19
68	Conservation of electric power in the Area of Gorizia	14	19
69	Appointment of sub-price fixing Commission	15	16
70	Appointment to the Housing Committee for the Comune of Gorizia	15	16
71	Appointment to Commissions for the issuance of various licenses	16	17
72	Appointment of Area Pension Commission	16	38
73	Rules for the operation of the Housing Committee of the Comune of Gorizia	16	38
74	Promotion of Relli Giorgio from grade X to grade IX	17	54
75	Promotion of Dr. Araldo Giuseppe from grade VII to grade VI	17	54
76	Promotion of Colleoni Adele from grade X to grade IX	17	55
77	Repeal of appointment of President of the Istituto per l'Assicurazione di Malattia ai Lavoratori	17	55
78	Appointment of the Communal Council of Gradisca	17	56
79	Appointment to the sub-price fixing Commission	18	35
80	Appointment of Vice Chief Inspector of Agriculture — District Inspectors and officials to the technical and administrative section of the Board of Agriculture for Gorizia Area	19	34
81	Appointment of Roiti Giorgio as sindaco revisore of the Consorzio Agrario of Gorizia	19	35
82	Appointment of the Communal Council of Dolegna del Collio	20	36
83	Appointment of Specogna Giuseppe as Communal President of Dolegna del Collio	21	40
84	Appointment of the Communal Council of Bergogna	21	40
85	Appointment of the Committee of the Italian Red Cross for the Area of Gorizia	21	41
86	Restrictions in the use of electrical current, repealed	22	30
87	Appointment of the Area Tax Commission	22	30
88	Temporary appointment of Bramuzzo Guido as Vice Commissario Straordinario of Cassa di Risparmio, Gorizia	22	31
89	Appointment to vacancy in the Commissions for the issuance of various licenses	22	31
90	Dissolution of District Committee for District 4 B	23	32
91	Appointments to the Communal Council of Cormons	23	32
92	Promotion of Dr. Marco Capon from grade VII group A to grade VI group A	24	39
93	Appointments to the Area Tax Commission	25	40
94	Temporary appointment of Dott. Matteo Marsano as Chief Area Inspector of Agriculture, Gorizia	25	40
95	Appointment to substitute members on the Communal Council of Romans d'Isonzo	25	41
96	Appointment to the Communal Council of Mariano	25	41
97	Appointment of temporary Council of discipline for teachers of elementary schools, Gorizia	25	42
98	Appointment of Prof. Mario Catani as Commissioner for the Biblioteca Governativa of Gorizia	26	42
99	Appointment of the Communal Council of Dolegna del Collio	26	42
100	Repeal of Area Order No. 59 appointing an Advisory committee to the Gorizia Automobile Club	28	43
101	Establishment of firewood control office for the Gorizia Area	28	43
102	Appointment of a special section of Area Tax Commission	29	44
103	Promotions in the „Ispettorato dell' Agricoltura" for Gorizia Area	26	45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AREA NOTICES

Number		Issue Number	Page Number
1	Appointment of epuration Commission of first instance	23	33
2	Direct Military Government, District 1 A	4	33
3	Appointment for local Government	3	34
5	Appointment of President and members of Professions Epuration Commission, Gorizia Area	10	25
8	Interference with artillery range lines	15	18
9	Establishment of Area Identity Card Board for Gorizia Area	21	41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLA AREA

AREA ORDERS

Number		Issue Number	Page Number
1	Removal of office equipment and other property	2	20
2	Removal of building materials	4	22
3	Registration of shipping	12	34
4	Closing hour for hotels, restaurants, etc.	12	35
5	Regulations concerning cutting, selling or possession of woods	8	34
6	Conservation of electricity	10	28
7	Conservation of electricity	12	33
8	Control of Housing Committee over business property	13	20
9	Amendment to Area Order No. 8 — Control of Housing Committee over business property: shops — stores — warehouses — public offices — restaurants — wine bars	18	38
10	Control of movement of goods into and from the Territory	16	40
11	Electricity restrictions	18	38

AREA ADMINISTRATIVE ORDERS

—	Appointment of Giuseppe Bacchi to Commission of Epuration	2	20
—	Appointment of Francesco Polesi as Harbour Master of Pola	4	22
—	Appointment of Secretary and Communal Council of Pola	4	23
—	Appointment of Housing Committee	5	33
—	Appointment of Luigi Paglianc as Reggente la Direzione del Consorzio Agrario	6	15
—	Appointment of epuration Commission for the professions and arts	23	36
4	Appointment of Antonio Biasi as Director and Manager of the Tobacco Factory, Pola	8	34
5	Appointment of Antonio De Difrico as Engineer of the Tobacco Factory, Pola	8	35
6	Appointment of Vittorio Fonda as Commissario for the Cassa di Risparmio	8	35
7	Appointment of Giovanni Benco, as Vice-Commissario for the Cassa di Risparmio	8	35
8	Amendment to Administrative Order No. 4 — Appointment of Antonio Biasi as Administrative Director of the Tobacco Factory, Pola	8	36
9	Amendment to Administrative Order No. 5 — Appointment of Antonio De Difrico as Engineer and General Director of the Tobacco Factory, Pola	8	36
10	Appointment of „Comitato di Sorveglianza della Cassa di Risparmio", Pola	8	37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
11	Appointment of Andrea Franzin as President of the Chamber of Commerce	8	37
12	Appointment of commercial license Commission	8	38
13	Appointment of Aldo Ferrari as Curatore of abandoned and absentee-owned property	8	38
14	Appointment of „Ispettore dell'Agricoltura" and Director of „UPSEA"	10	28
15	Appointment of Commission for the issue of licenses to hawkers in the Commune of Pola	10	29
16	Appointment of new Housing Committee	10	29
17	Appointment of Benussi Guido as UGENA Agent	10	30
18	Appointment of Bussani Salvatore as Director of SEPRAL Pola	10	30
19	Appointment of Beninato Giulio as Director of Centro Autotrasporti, Pola	10	31
20	Appointment of Bacicchi Giuseppe as Deputy President, Epuration Commission	10	31
21	Appointment of Mallig Massimo as member of Epuration Commission	11	30
22	Appointment of Prof. Antoniazzi Egidio as „Medico Primario" of the Hospital „Santorio Santorio"	11	30
23	Amendment of Administrative Order No. 22 — Approval of appointment	12	36
24	Appointment of the Council of the Chamber of Commerce	13	26
25	Appointment of Dott. Ing. Davanzo Del Bello Piero as Director for the „Genio Marina" and „Arsenale" of Pola	12	36
26	Appointment of Avv. Stefani Giovanni as President of the Epuration Commission of first instance	12	37
27	Appointment of Commission for the issue of workbooks to craftsmen	13	26
28	Appointment of Dr. Veronese Ferruccio as liquidator of the „Ente Provinciale Turismo"	14	22
29	Appointment of Rusich Luigi as member of Commercial License Commission	14	32
30	Appointment of Dr. Flax Oscar as President of the Commission of Epuration for the Professions and Arts, Pola	15	22
31	Amendment to Administrative Order No. 3 — Appointment of the sub-price fixing Commission of Pola	15	32
32	Amendment to Area Administrative Order No. 31	16	40
33	Appointment of Dr. Paliaga Attilio as Area Public Health Officer	16	41
34	Temporary appointment of Dr. Semeraro Annibale as Compound Health Officer	16	58
35	Appointment of Dr. D'Andri Luigi as Chief Area Inspector of Agriculture	17	58
36	Temporary appointment of Dr. Carravetta Mario as Director of the Hospital „Santorio Santorio", Pola	17	59
37	Provincial Antitubercolar Dispensary — Consorzio Provinciale Antitubercolare dell'Istria — Temporary appointments	17	59
38	Temporary appointment of Dr. Martinz Armando as „Commissario Straordinario" of the „Federazione Provinciale O.N.M.I."	18	39
39	Appointment of Petromo Bartolomeo as liquidator of „R. Azienda Isole Brioni"	18	39
40	Appointment of the Provincial Committee of the Italian Red Cross in Pola Area	18	40
41	Appointment of Dr. Ambrosi Mario as Vice-Chief Area Inspector of Agriculture	18	40
42	Appointment of Radin Adolino as „Capo Ufficio distribuzione mezzi tecnici di produzione" for the „Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Zona"	18	41
43	Appointment of the Pensions Commission	18	41

Issue Number	Page Number
2	20
4	22
12	34
12	35
8	34
10	28
12	35
13	26
18	38
16	40
18	38

ORDERS

Issue Number	Page Number
2	20
4	22
4	23
6	33
8	15
23	35
8	34
8	35
8	35
8	35
8	36
8	36
8	37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Number		Issue Number	Page Number
44	Appointment of the Area Tax Commission	19	38
45	Temporary appointment of the hospital „Sanitario Sanatorio" Committee (Consiglio di Amministrazione)	19	38
46	Temporary appointment of Dr. Comandini Giovanni as Area Chief Veterinary surgeon	20	38
47	Appointment of Dr. Palanga Attilio as Area Public Health Officer — Amendment to Area Administrative Order No. 33	21	41
48	Temporary appointment - Ufficio sussidi e pensioni militari	22	34
49	Temporary appointment of the Commissioner of „Opera Orfani di guerra" and „Associazione Famiglie Caduti" of Pola Area	22	34
50	Temporary appointment of the Commissions for the assistance to unemployed seamen	22	35
51	Promotion - „Ispettorato dell'agricoltura" Pola Area	22	35
52	Appointment of new members of the Commission of operation for the professions and arts, Pola	23	35
53	Promotions — Intendenza di finanza	23	36
54	Temporary appointment of Dr. Canor Antonia as Doctor of Prison — Pola	23	37
55	Temporary appointment of Dr. Parentin Adelchi as Fire Brigade Doctor — Pola	23	37
56	Amendment to Area Administrative Order No. 43 — Pensions Commission — Substitution of a member	24	60
57	Temporary appointment of the Committee of the „Opera per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra"	24	61
58	Temporary appointment of ing. Selenati Luigi as Chief Engineer in the Commune of Pola	24	61
59	Temporary appointment of Dott. Moggia Costanto as „Direttore della Camera di Commercio" of Pola	25	43
60	Temporary appointment of the rents' claims office	25	44
61	Appointment of the special section, Area Tax Appeal Commission	25	44
62	Amendment of Area Administrative Orders Nos. 27, 45 and 47	26	46

AREA NOTICE

1	Appointment of Commission of first instance for the Epuration of Fascist officials and employees	12	37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

SUBJECT-MATTER INDEX

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ABBREVIATIONS

Procl.	— Proclamation
G O	— General Order
O	— Order
A O	— Administrative Order
ADM INS	— Administrative Instruction
N	— Notice
A O	— Area Order (followed by the name of the Area concerned)
A A O	— Area Administrative Order
A N	— Area Notice

NOTE:

The figure put after the abbreviation indicates the number of the order referred to. The last item indicates the issue of Gazette and the page respectively.

For example:

AGRICULTURE

Cereals — Declaration of areas sown..... N 11 20/30

that means Notice number 11, Gazette number 20, page 30.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ADVOCATES *(See Lawyers)*

AGRICULTURE *(See also Wages; Milk & Animal Fodder)*
Cereals — declaration of areas sown ..... N 11 20/30
Cereals — Milling and manufacture bread ..... O 165 23/27
Cereals — Milling and manufacture bread ..... N 9 10/17
Cerealconsignement (under G O 5) ..... G O 61 21/15
Collection of cereals .....
Amended by G O 61 R 24/7
Amended by G O 61 C 24/8
Amended by G O 61 D 25/5
Amended by G O 61 E 26/3
Collection of cereals — Price schedule of retentions ..... G O 5 1/29
Deferment of contracts ..... O 141 20/18
Laws as of 8 Sept. 1943 ..... Procl. 2 Art. XI 1/9
Reconstructing the Inspectorates ..... O 38 8/13
Reorganization Consorzi Agrari (Amended by O 463; 20/8) ..... O 46 9/10
USEAG — Establishment of ..... A O 12 (Gorizia) 5/14

ALCOHOLIC SPIRITS ..... O 90 18/13
Customs Labels ..... O 120 19/13
Duties on spirits, sugar etc. .....

ALLIED MILITARY COURTS *(See Courts)* ..... Procl. 2 1/7

ALLIED PROPERTY ..... " 2 1/7
Declaration of Property Art. II ..... " 2 1/7
Maintenance and care of ..... " 2 1/7
Protection of Art. III .....

ALLOWANCES
Public money, those who handle ..... O 175 25/22

AMNESTY AND PARDON ..... G O 46 13/6
(Amended by G O 46B 17/8) .....
To whom granted - Art. 1 ..... O 87 17/26
Offences of Financial character .....

ANIMAL FODDER *(See Milk and Animal Fodder)*

ARBITRATION *(See Labor)*

AUTOMOBILES *(See Motorvehicles)*

AUTOMOBILE CLUBS ..... O 17 3/36
Change of name .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AUTO TRANSPORT

Appointment of Director	A O	19	(Polk)	10/3 0
Maximum rates for goods and materials (Amending O 25 4/3)	O	113		18/26
Establishment of Central Office	O	25		4/3

BANKS *(See also financial institutions)*

Closing of —	Prov	4		1/12
Discount Rate	O	4		1 33
Foreign Exchange	G O	65		25/12
Re-opening of — (Art. I)	G O	1		1/22
Safety Deposit Boxes — (Art. III)				

BUILDINGS PUBLIC

Defacing	G O	28		3/8

BUTCHERS ASSOCIATION

Liquidation and Sale of Property	O	22		3/11

CAPRIVA

Appointment of Communal Council	A O	35	(Gorizia)	5/31

CEREALS *(See Collection of)*

CHAMBER OF COMMERCE

Appointment of President	A O	17	(Trieste)	4/15
Formation of — duties and powers	O	11		3 21

CHRISTMAS BONUS

Payment to public employees and pensioners	O	76		14/0

CHURCHES

Catholic — Permission to accept bequest	O	76		14/11
Catholic — Permission to accept bequest	O	77		14/11
Clergy — Increase financial benefit	O	61		11/20
Methodist — Permission to accept gift	O	35		7/15

CIVIL CODE

Notices — Abolition of posting near Tribunal and stock exchange	G O	50		20/4
Repeal of Racial Laws	G O	30		11/3
Repeal of War Laws	G O	69		25/15

CITIZENSHIP

(Repealed by G O 20 9/9)

Repeal of laws requiring Italian citizenship	G O	49		5/8

CLERGY

Increase in financial benefit	O	61		11/20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COLLABORATORS
Barred from holding Offices ..... G O 42 16/13
Probibition of contracts-Vacating Office

COLLECTION OF CEREALS *(See also Agriculture)* ..... G O 61 21/15

COMMERCIAL COMPANIES AND ASSOCIATIONS
Constitution of-Foreign interests
Public and Private Associations ..... O 7 1/55

COMMUNICATIONS *(See also mails)*
Creation of office of Post and Telecommunications — Duties of Director — Rates ..... G O 9 1/42
Communications — (Instructions G O 35) ..... X 10 15/10

CONSORZI AGRARI *(See Agriculture)*

CONTRIBUTIONS
Workers called into military service ..... O 180 26/23
(Amended by O 207 26/32)

CONTROL AND CONSERVATION
Abandoned and absentee property ..... ADM INS 6/6

COOPERATIVE OFFICIALE
Appointment of Committee ..... A O 2 (Trieste) 4/6

COPYRIGHTS
Change of name of Commission ..... O 33 7/13

CORUGNALE
Organization local Government ..... A O 5 (Trieste) 4/8

CORMONS
Appointment Communal Council ..... A O 36 (Gorizia) 5/31
(Also A O 64 14/17)

COURTS *(See also Judicial Clerks and Judicial Personnel)*
Allied Military Courts — Art. IX ..... Presd. I Part. III 1/5
Powers of General ..... " I " III 1/5
Superior ..... " I " III 1/5
Summary ..... " I " III 1/5
Jurisdiction — Art. X ..... " I " III 1/5
Bailiffs — Increase in fee ..... O 179 26/12
Civil Courts — Reorganization of ..... G O 6 1/32
Competence of Giudici Conciliatori and Pretori ..... G O 56 20/4
Cooperation for appointment of Judicial Administrators (Amended by O 107 17/18) ..... O 69 17/20
Court of Appeal — Jurisdiction ..... O 159 23/21
Court of Appeal — Judges and Counsellors ..... A O 9 4/20

Declassified E.O. 13356 Section 3.3/NND No. 785016

COURTS *(continued)*

Indemnities by assessory — Special Court of Assize	O	54	II/11
Ordinary Court of Assize	O	55	II/12
Appeals — Art. III	O	55	II/12
Appointment additional assessors	O	55	II/12
Retention of Judiciary officials over age	A O	19	11/22
Retention of Judiciary officials over age	A O	32	18/9
Special Court of Assize	Procl.	5	1/16
Special Court of Assize (under Procl. 5)	G O	41	12/7
Amended by	G O	41 B	17/3
Amended by	G O	41 C	23/7
Charges — Art. I	Procl.	5	1/16
Establishment of — Art. I	"	5	1/16
Extension of time	G O	41 B	17/3
Judges — Art. VI	Procl.	5	1/16
Jurisdiction — Art. II	"	5	1/16
Procedure — Art. XIV	"	5	1/16
Public Prosecutor files — Art. XV	"	5	1/16
Termination of	N	14	24/50
Temporary appointments of magistrates	A O	52	25/36
Witnesses — Increase in allowances	O	109	29/5

CURATORS

For abandoned Property	A A O	13 (Pola)		8/38

CURRENCY AND EXCHANGE	Procl.	2	Art. VI	1/8
Lira notes — sec. I	"	2	" VI	1/8
British & United States Currency — Sec. II	"	2	" VI	1/8
Foreign Trade	"	2	" VII	1/8
Exports and Imports	"	2	" VII	1/8

CURFEW

Hours effective	O	1	1/23

CUSTOMS DUTIES

Exemption of certain Articles	O	51	10/14

DEBTS

Termination of Moratorium	G O	1	1/22

DISCOUNT *(See Banks)*

DISTRICT COMMITTEES *(See Local Government)*

DUTTOGLIANO

Organization Local Government	A O	5 (Trieste)		4/8

EDUCATION *(See Schools and University)*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ELECTRICITY

Restrictions on use ..... A G 36 (Trieste) 11/25
(Amended by A G 36 B 14/14 — Repealed by A G 43 19/30)

ELECTRIC POWER

Conservation of — ..... A G 68 (Germany) 14/19
Repayment of Costs ..... G 72 16/21

EMERGENCY INDEMNITY

Public employees ..... G 39 8/16
Termination of Contributions of Employees ..... G 80 17/22

EMPLOYMENT

Prohibition of discharges ..... G 105 17/40
Unblocking of Discharges ..... G 106 17/45
Amended by ..... G 106 B 19/17
Amended by ..... G 106 C 23/4
Amended by ..... G 106 D 26/9

ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA *(See Welfare)*

EPURATION*

Fascist Officials and Employees ..... G G 7 1/33
Persons to whom the Order applies Sect. I
Categories of Persons — Sect. II
Appointments of Commissions — Sect. III
Lodgment of Schede Personali — Sect. V
Review of Schede Personali — Sect. — VI
Objection to notice of proposed suspension — Sect. VIII
Proceeding on objection — Sect. VIII
Decisions of Commission — Sect. IX
Effect of an Order — Sect. X
Appeal — Sect. XI
Miscellaneous provisions — Sect. XII
Applications for re-instatement — Sect. XIII
Offences — Sect. XIV
Saving of the Power of A.M.G. — Sect. XV

Officials and Employees below grade 8th or formerly depend-
ing the Ministry of Education ..... G G 7/A 1/38

Private Industry ..... G G 8 1/39
Persons to whom the Order applies — Sect. I
Dismissal of workers — Sect. II
Complaints against workers — Sect. IV
Procedure before Commission — Sect. VII
Objection to provisional Order — Sect. VIII
Re-instatements — Sect. XI
Appeals — Sect. XIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EPURATION *(continued)*

Professions and Arts	G O	13	2/7
Persons to whom the Order applies — Sect. 1			
Categories of persons — Sect. 2			
Custodian of the Rolls — Sect. 3			
Commissions — Sect. 4			
Lodgment of Statements — Sect. 6			
Review of Schede Personali — Sect. 7			
Objections to Notices of proposed suspension — Sect. 8			
Proceedings on objections — Sect. 9			
Decision of Commissions — Sect. 10			
Effect of an Order — Sect. 11			
Right of Appeal — Sect. 12			
Miscellaneous provisions — Sect. 13			
Offences — Sect. 14			
Saving of powers of A.M.G. — Sect. 15			
Further provisions	G O	66	24/22
Reduction in grade of Officials and Employees Art. I			
Time limit for application for re-instatement under G O 7 and 8 — Art. II			
Basic Salary — Art. III			
Application of General Orders No. 7, 8 and 13 by analogy — Art. IV			
Review of decisions — Art. V			
Re-consideration of cases by Commissions — Art. VI			
Unauthorized Committees	S.	7	11/13
Rules of Procedure for Commissions of Appeal	A O	22	12/13
Instructions pursuant G O 7	Al. Inst.		20/23
Instructions to First Instance Commissions	Adm. Inst.		20/25
1. Applications for re-instatement			
2. Pension Rights — Civil Service Grades			
3. Petition of Appeal			
Instructions to Commissions for the Professions and Arts	Adm. Inst.		20/27
Further instructions to Commissions for the Professions and Arts	Adm. Inst.		20/28
1. Appointment of Advisory Assistance Committees			
2. Rules and Regulations of Commission of Appeal			
3. Suggested forms			
Further instructions Epuration	Adm. Inst.		20/29
1. Persons epurated in B. Gov. Territory			
6. Interpretation of the phrase „Struggle against the Germans"			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

iii. Epuration of Professional men or artistes employed by a public or private Administration
iv. Payment of Pension, etc. to dismissed persons
v. Epuration of non paid receivers, etc.
vi. Appointment of inquiring member
vii. Handing over of records
viii. Interpretation of G O s Sect.s II, III, IX

Limiting period during which denunciations may be lodged	N	15	25/37

EXPORTS

Suspension of fees and licenses	O	43	8.29

FAMILY ALLOWANCES

Employees in Armed Forces (Supplement G O 47 16/17)	O	130	20/8
Increase on (Supplement to G O 43)	O	85	19/13
Political Parties and Trade Unions	O	92	16/30
Supplement to G O 47 16/17	G O	68	24/25

FASCIST *(See also PENAL LAWS and Pensions)*

Fascist Organization	Procl.	6	1/19
Crimes committed before 8 Sept. 1943	G O	53	19/7
Dissolution of Fascist Party — Art. I	Procl.	6	1/19
Dissolution connected with — Art. II	Procl.	6	1/19
Disposal of Property — Art. III	Procl.	6	1/19
High Fascist Officials	G O	53	19/7
Repeal of Laws. — Art. IV	Procl.	6	1/19
Repeal of Laws granting special privileges in Public Administration	G O	69	21/9

FASCIST PARTY

Persons who cannot hold public office	G O	42	16/13

FASCIST PROPERTY

Conservation of	O	12	3/23
Dissolution of „Unione Fascistica Nazionale"	O	155	23/16

FEES AND INDEMNITIES *(See also Taxes)*

Increase in fees due to doctors retained by the Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori — (Amended by O 178 24/48)	O	44	19/10
Increase in fees due to Experts and Technical Advisors	O	88	19/14
Increase in fees for the inspection of weight and measures	O	41	8/18
Increase in fees of lawyers and attorneys	O	17	3/33
Increase in fees of lawyers and attorneys	O	135	20/14
Increase in fees due to notaries	G O	37	13/8
Increase in fees of tax-collectors	O	117	18/30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILM BOARD
Appointment of censorship — O 151 22/22

FINANCIAL INSTITUTIONS — Procl. 4 1/14
Closing of Banks — Art. I
Commercial Ins. Co. — Art. I
Social Ins. Co. — Art. I
Moratorium — Art. II

FISH
Regulation Fishing Boats — Art. I — O 20 3/37
Registration of Boats — Art. II — O 20 3/37
Sale of Fish — Art. III — O 20 3/38

FISHING
Fishing Consorzio — G O 55 22/3
Within the zone reserved for inhabitants — A O 42 (Trieste) 10/36

FLOUR AND BREAD
Application of Revision of Analysis — O 58 11/17

FOGLIANO REDIPUGLIA
Appointment of President and Council — A O 27 (Trieste) 8/37

FOOD *(See also Sepral)*
Establishment Advisory Board — O 17 8/22
Special Allowance for unemployed women — (Amended by A O 27A 22/26) — A A O 27 21/38
Supplementary Rations for Heavy Workers — O 58 11/18
Sepral — Duties and Responsibilities — A O 14 9/13

FOREIGN CURRENCY AND EXCHANGE
Allied Currency — who may use — Procl. 2 Art. VI 1/8
Administered by Trieste Branch, Bank of Italy — Rules and Regulations — G O 65 25/12

FORESTRY
Re-construction of offices — O 64 12/10

FREE PROFESSIONS *(See also Lawyers; Fees and indemnities; Expatriots)*
Engineering degree — O 176 24/41
Re-organization of Professional Councils (Amended by O 68 14/8) — G O 20 7/3
Duties — Art. III
Elections — Art. IV
General Assembly — Art. VI
Rolls and Property — Art. III
Appointment Custodian of Rolls — A O 11 (Trieste) 4/11
Appointment of Commissioner for physicians and surgeons — A A O 34 25/38
Special Commissioner for Engineers and Architects — O 24 3/43

GAZETTE
Contents — D
Sale of

GERMANY AND
Declaration

GORIZIA
Appointment
Appointment
Appointment
Appointment
Automobile
(Repealed
Banks — A
Bars and C
District Mi
District Co
District Co
Electricity
Executive C
Courts —
Housing C
Identity C
Interferen
Licenses —
Organizatio
Organizati

HOSPITALS
Appointm
Appointm
Increase
Construct

HOTELS
Registrat
(Also

HOUSING
Committ
Appoint
Orders
Powers
(Repe
Repeal
Applic
(Trieste)
Lease
Super
(Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZETTE

Contents — Dates of Publication — Sale of ..... ADM. INS. 2/3
Sale of ..... Proc. 7 1/20

GERMANY AND JAPAN

Declaration of Enemy States ..... G 5t 11/11

GORIZIA

Appointment Area Council ..... A O 23 5/25
Appointment Communal Council ..... A O 37 5/32
Appointment of Commission ..... A O 87 22/30
Appointment Communal Council ..... A O 91 23/32
Automobile Club — Appointment of Advisory Committee ..... A O 56 11/28
(Repealed by A O 66 14/18)
Banks — Appointment of Vice-Commissioner ..... A O 88 22/31
Bars and Cafes — Closing time ..... A O 41 6/12
District Military Government ..... A N 2 4/33
District Committees (amended A O 3 B, 4/25) ..... A O 3 2/18
District Committee — Dissolution of ..... A O 90 23/32
Electricity — Restriction repealed ..... A O 86 22/30
Executive Committee circondariale ..... A O 1 2/18
Courts — Establishment Civil Courts ..... A O 7 4/27
Housing Committee — Appointment ..... A O 47 8/32
Identity Card Board ..... A N 9 21/41
Interference with communications ..... A N 8 15/18
Licenses — Appointment of Commissioner ..... A O 89 22/31
Organization of „Nabavljalni Zavod" ..... A O 8 4/29
Organization of local Government ..... A N 3 4/34

HOSPITALS

Appointment of Board of Directors ..... A O 46 (Trieste) 26/39
Appointment of Medical Director Ospedali Riuniti ..... A O 29 (Trieste) 8/29
Increase in fees for doctors ..... O 44 10/10
Construction childrens' ..... O 162 23/24

HOTELS

Registration of Guests ..... A O 67 (Gorizia) 9/22
(Also A O 9 4/36)

HOUSING

Committees (Amended by G O 62 24/8) ..... G O 10 1/43
Appointment — Art. I
Orders — Art. IV
Powers — Art. III
(Repealed by G O 24/8)
Repair to war damaged houses — Repair Committee ..... G O 14 3/5
Applications to — Art. III
Contributions — Art. VII
Loans — Art. VIII
Supervision of — Art. IX
(Amending G O 14) 9/6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HOUSING *(continued)*

Defacing Religious or scholastic buildings	G O	28	9/8
Establishment of Statistical Section	A O 28 (Trieste)		8/28
Gorizia — Operation of Committee	A O 73 (Gorizia)		16/38
Housing Committee — Rules, regulations for Muggia	A O 34 (Trieste)		11/24
Housing Institutions — Suspension of Payments	O	148	23/13
Regulations (Amended by A O 6 & 24/52)	A O 6 (Trieste)		4/9
Tax Concessions for Reconstruction	G O	31	11/6

HUNTING

Deer Hunting	O	134	21/39
Dissolution of provincial Committee	A O 43 (Trieste)		24/50
Modification Alpine Zone	O	202	26/29
Opening of season	O	201	25/28

IDENTITY CARDS

Appeals and applications — Trieste	A N	5	29/35
Boards (Supplement O 14)	O	129	19/25
Failure to possess (Supplement O 14)	O	59	10/13
Gorizia — Establishment of Board	A N	9	21/41
Identification Card — Issuance of	O	14	3/28

INDUSTRY AND AGRICULTURE

Trieste — Appointment of President of Chamber of Commerce, Industry and Agriculture	A O 17 (Trieste)		4/15

INSURANCE *(See also Taxes)*

Riunione Adriatica di Sicurtà — Increase in premium	O	142	23/8
Endowments — Modification of Endowment Rate	O	10	3/20
Increase in premiums	O	95	17/32
Increase in premiums	O	9	3/13
Life-Contingent fees life insurance (Amended by O 182 21/46)	O	8	2/11
Occupational accidents	O	153	24/31
Public Transportation workers	O	205	28/29
Social Insurance — Increases old age and invalids — Special increases survivors and Dependents (Modified By O 193 26/27)	G O	17	5/3
Social Insurance (Amending G O 17 5/3) (Amending O 101 17/37)	G O	67	29/14
Social Insurance — Agricultural workers	O	101	26/22
Social Insurance — Agricultural workers	O	145	23/8
Social Insurance — Contributions to (Modifying G O 47 — O 102, 103, 104)	O	150	23/13
Social Insurance — Domestic workers	O	143	24/27
Social Insurance — Employees of Allied Forces	N	5	2/13
Social Insurance — Supervision and Control	O	94	19/15
Social Indemnities and Contributions	O	170	24/34
Telephone workers	O	206	26/30
Tuberculosis allowances increased (Supplemented by O 104 B 20/7)	O	104	18/17
Workmen's compensation in Agriculture	O	128	21/19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ITALIAN MILITARY HOSPITAL

Appointment of Ufficio Stralcio ..... A O 9 (Trieste) - 4/10

ITALIAN SOCIAL REPUBLICAN GOVERNMENT

Invalidation of acts ..... O 163 23/25

JAPAN

Declaration of Enemy Status ..... O 32 11/11

JEWISH COMMUNITY COUNCIL

Elections for Council ..... A O 11 (Trieste) 14/14

JEWS

Commission and Committee for Community ..... A O 3 (Trieste) 4/7
Correction documents (Amending G O 3 1/25) ..... G O 44 17/4
Re-assumption of surnames Art. III
Registration of marriages Art. IV
(Amended by O 174 24/40)
Transfer of immovable property ..... G O 18 3/6
Repeal of Anti-Jewish Laws ..... G O 3 1/25
Restoration of Property forcefully transferred — immovable — movable ..... G O 58 32/42
Readmission of Jews to public services ..... O 123 19/22

JOINT STOCK COMPANIES

Dividends ..... O 181 24/45
Fiscal provisions governing ..... O 149 22/21

JUDGES *(See Magistrates)*

JUDICIAL ADMINISTRATORS

Competition for appointment of ..... O 69 17/20
Extinction of time for applications ..... O 197 17/48

JUDICIAL CLERKS

Increase of Allowances ..... O 96 16/32
(Supplemented by O 96 B 24/26)

JUDICIAL PERSONNEL

Promotions ..... O 157 23/17

LABOR

Abolition of Fascist organizations ..... G O 4 1/27
Right to organize ..... G O 4 1/27
Creation of Labor Office ..... G O 4 1/27
Labor Relations — Arbitration and Mediation ..... O 78 16/25
Cooperative Operate — Appointment of Committee ..... A O 2 4/6
Maximum wages ..... Procl. 2 Art. IX 1/7
Public Wages — Consolidation of Art. 1 - 2 - 3 ..... G O 15 3/8
(Amended by G O 33 10/5)
Increase of — Art. VIII ..... G O 15 3/8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LABOR *(continued)*

Public Administration — Abolition of Fascist Merit system — G O — 60 — 21/9
Establishment of Merit System — G O — 60 — 21/9
Re-employment persons dismissed by Fascist — G O — 89 — 21/9
(Amended by G O 47 16/17)
Supplementary family allowance — G O — 43 — 14/3
Ushers for Conciliation Office — O — 136 — 20/15

LAWYERS

Examinations for Attorneys — (Supplemented by O 70 15/8) — O — 65 — 13/15
Examinations for — (Amendment to O 65) — O — 97 — 16/32
Increase in fees — O — 135 — 20/14
Reduction in requirements — (Supplemented by O 62 13/14) — O — 32 — 7/12

LIBERATION BONUS

Paid to Public Employees — O — 27 — 5/9

LICENSE

Appointment of Commission — A A O — 29 (Pola) — 14/22
Appointment Commissions to issue licenses — A O — 26 (Trieste) — 8/9
Appointment of Commissions for Monfalcone - Muggia - Rovigno — A O — 32 (Trieste) — 9/10
Appointment of Commission for Fogliano Redipuglia — A O — 40 (Trieste) — 12/28
Commercial licenses — Commissions for issuing — O — 15 — 3/30
Radio License Fees — O — 52 — 19/15
Radio, Increase in — O — 57 — 11/16

LIQUIDATION

Ente Nazionale Distillazione Materie Vinose — O — 49 — 10/12
Ente per gli scambi commerciali — O — 60 — 11/19
Ente Provinciale Turismo — A A O — 28 (Pola) — 13/26
Kuehne & Nagel — A O — 30 — 25/34
Società Ing. Tolazzi & Co. — A O — 51 — 23/35
Robert Metzger & Co. — A O — 56 — 26/35
Agenzie Marittime — A O — 57 — 28/36

LIQUORS

Closing time for Bars etc. — A O — 4 (Trieste) — 4/8

LOCAL FINANCES *(See Taxes)*

LOCAL GOVERNMENT — G O — II — 1/45
Area Presidents — Sec. II
Administrative Depts. — Sec. III
Council — Sec. IV
Communes Sec. VII
Communal Pres. — Sec. IV
Departments — Sec. VI
Organization of Council — Sec. IV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LOANS

21/9 — Industrial Enterprises ..... O 184 26/16

MAGAZZINI GENERALI

Extension of term of duration ..... O 127 19/23

14/3 — Management Port Control Committee ..... O 18 3/34

20/15

MAGISTRATES

Allowances Increased ..... O 124 19/23

13/15 — Discipline of ..... O 126 19/23

16/32 — Economic provisions for State Magistrates and Lawyers .... O 99 18/15

20/14

7/12 — MAILS

Correspondence foreign countries ..... G O 35 13/3

(Suppl. to G O 35) ..... N 10 15/10

5/9

MEDICAL COMMISSION

Territorial Commission of Appeal for Merchant Seamen .... O 74 16/24

(a) 14/22

(a) 6/9 — MERCHANDISE ..... G O 45 15/4

(a) 9/16 — (Amended by G O 45 B 26/3) Movement into Yugoslavia

(a) 12/28

3/30

MILITARY GOVERNMENT

19/15 — Establishment of Military Government ..... Proc. 1 1/3

11/16 — Establishment of — Part I

Offences against — Part II

Punishable by death — Art. IV

Other offences — Art. V

10/12

11/19

(a) 13/26

MILITARY SANITARY OFFICE

25/34 — Changing name from Ufficio Stralcio ..... A O 44 20/32

25/35

26/35

26/36

MILITARY UNIFORMS

Unauthorized wearing ..... O 42 8/19

MILK & ANIMAL FODDER

4/8 — Implementation Order N. 28 ..... A O 30 (Gorizia) 11/28

Collection and sale (Repealed by G 28 B 22/20) ..... O 28 8/10

Collection and sale in Ronchi ..... A O 39 (Trieste) 11/27

1/45

MONFALCONE

Appointment of Pres. and Council (Amended by A O 23 5/13) A O 19 (Trieste) 4/16

Housing Committee, rules and Regulations ..... A O 33 (Trieste) 9/18

MONOPOLY GOODS

Expenses for Managers selling ..... O 83 16/28

Tariff Rates ..... O 5 1/54

Declassified E.O. 13356 Section 3.3/NND No. 785016

MONOPOLY REGULATIONS
Modifications for Smuggling ..... O 122 24/31
Penalties for smuggling and other breaches ..... O 111 18/22

MONRUPINO
Organization local Government ..... A O 3 (Trieste) 4/8

MORATORIUM
Financial institutions closed — Moratorium on debts (Moratorium terminated G O I 1/22) ..... Presd. 4 1/14

MORTGAGES
Extension of time for Renewal ..... O 45 8/21

MOTOR VEHICLES ..... G O 2 1/21
Licenses — Art. I
Petrodemo — Art. II
Permits for — Art. II
Restrictions against waste of fuel — Art. IV
Users — Art. V
Taxes — Passenger services — Art. II ..... G O 21 8/3
Industrial Vehicles — Art. IV
Rates and assessments — Art. VII

MOVING PICTURES
Appointment of Commissioner ..... O 21 3/40

MUGGIA
Appointment of President and Council ..... A O 35 (Trieste) 16/29
Housing Committee rules and regulations ..... A O 34 (Trieste) 11/24

NATIONAL SOCIETY
Protection of Mothers and Children
Appointment Medical Commissioner ..... A O 24 (Trieste) 8/26

NOTARIES
Increase in fees ..... G O 37 13/8
Reduction of fees in connection with war damage ..... G O 27 9/7

NOTICES
Abolition of posting near Tribunal, Stock Exchange ..... G O 69 29/4

PARDON ..... G O 46 15/8
(Amended by O 46 B 17/8)
To whom granted

PASSES
For Crossing West Boundary Venezia Giulia ..... O 10 3/32
(Amended by O 23 3/43)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

O	172	24/37	
O	111	18/24	
G O (Trieste)		4/8	
Presl	4	1/14	
O	45	8/21	
G O	2	1/24	
G O	24	8/3	
O	21	3/40	
A O 35 (Trieste)		10/20	
A O 34 (Trieste)		11/24	
A O 24 (Trieste)		8/26	
G O	37	13/8	
G O	37	9/7	
G O	39	20/4	
G O	46	15/6	
O	19	3/32	

PASSPORTS			
Special Fees	O	91	16/30
PENAL CODE			
Fascist Crimes committed before 8 Sept. 1943 — High Fascist Officials	G O	33	19/7
Repeal of crimes against Fascism — Laws, revision and suspension of sentences	G O	50	19/4
PENAL LAWS *(See also Amnesty & Pardon)*			
(Amended by G O 30 B 24/3) — Repeal of offences against head of State — Art. II — Abolition of death penalty — Art. III — Criminal Procedure — Art. V — Fines and imprisonment	G O	30	11/3
PENSIONS			
Amendment Fascist Pensions — Art. 1 (Amended by G O 34 B 21/3)	G O	34	13/3
Repeal of Fascist and German Laws — Art. II — Increase in Public Pensions — Art. III (Amended by G O 34 B 21/3)			
Disabled employees (Amended by O 193 — 26/27)	G O	17	5/3
Determination of State Pensions	O	63	12/9
Increase in public (Amended by G O 63 B — 25/8)	G O	63	24/11
Increase in War Pensions	G O	32	18/3
Increase for public transportation services	O	101	17/37
Old age and invalidism increased	O	102	17/39
Overseas Bonus to public pensioners	O	75	14/9
POLA			
Control of goods into and from the Territory	A O	10	16/40
Electricity	A O	6	10/28
Conservation of electricity	A O	7	12/36
Restrictions	A O	11	18/38
Hotels — Closing Hour	A O	4	12/35
Housing — Committee for control Business property (Amended by A O 8 — 18/38)	A O	8	15/20
Registration of shipping	A O	3	12/34
Removal of Property	A O	1	2/20
Removal of Building material	A O	2	4/22
Wood — Regulation for Cutting	A O	5	8/31
POLICE			
Disbandment of some units	N	2	2/12
Guardie Municipali — regular duties	N	3	2/12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLICE AND SECURITY REGULATIONS *(See also Buildings)* ... Penal 3 1/10

1. Communications — Art. I
2. Declaration of Equipment — Art. II
3. Display of Flags — Art. V
4. Imports and Exports — Art. III
5. Meeting and assemblies — Art. IV
6. Newspapers and printed matters — Art. III
7. Photography — Art. II

Repeal of certain security regulations ..... G O 26 3/7

POST *(See Communications)*

PRICE CONTROL

Increase in rents ..... G O 54 19/10
On essential Commodities ..... O 71 16/20
(Amending G O 26) ..... G O 26 9/3
Price Control .....
1. Duties and powers — Art. IV - V -
2. Foods — Art. I
3. Price Enforcement Comm. — Art. V
4. Price Equalization Comm. — Art. VI
5. Price Fixing Commission — Art. IV
6. Public Price Agencies — Art. III

Rents — Claims Office — Art. I ..... G O 54 B 21/6
Powers and Procedure Art. III ..... G O 54 B 21/6
Rents' Claims Office ..... AA O 60 (Tola) 25/44

PRICE FIXING COMMISSION

Trieste — Creation of ..... A O 1 3/44

PRINTED MATTERS *(See Publications)*

PRISONS *(See appointments)*

PROCLAMATIONS AND ORDERS

Prior to 12 June 1943 — Invalid ..... N 1 2/12

PROFESSIONS *(See Free Professions)*

PROVINCIAL ECONOMIC COUNCILS

Dissolution of ..... O 11 3/21

PUBLIC ADMINISTRATIONS

Abolition Fascist Merit system ..... G O 60 21/9
Establishment of merit system ..... G O 60 21/9
Re-employment of pensioners dismissed for political reasons ..... G O 198 25/23
Public Administrations .....

PUBLIC OFFICE

Repeal Laws requiring Italian citizenship ..... G O 19 5/8
(Amended by G O 29 — 8/6)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBLICATIONS

Laws governing distribution ..... O 133 30/13

PUBLIC ENTERTAINMENTS *(See Taxes)*

RADIO *(See also Shipping)*

Creation of Radio Trieste ..... O 30 6/3
License fee ..... O 32 10/15
Increase in License Fees ..... O 57 11/16
Increase in Licence Fees (Repeals Order 57) ..... O 98 17/31

RAILROADS *(See also Wages)*

Abrogation of exceptional tariffs ..... O 109 17/37
Limitation of liability ..... O 37 8/12

REAL ESTATE

Exchange between the Church of Aris and Contessa Angelina ..... O 131 20/9
Repeal of laws on unregistered property ..... O 79 16/24

RECLAMATION OF LANDS

Amendments to certain Italian laws ..... O 196 24/48

RECONSTRUCTION

Provisions for payment clerks, Money Orders etc. ..... O 160 27/22
Of deeds and documents of destroyed communal archives .. O 156 24/31

RED CROSS

Delivery paper and records ..... O 158 24/32

RESTRICTION ON VIOLATOR BOUNDARY ..... O 29 5/11
(Repealing Orders 16 and 23)

ROADS

Construction of ..... O 164 23/26

ROMANS D'ISONZO

Appointment Communal Council ..... A O 52 (Gorizia) 10/22

RONCHI

Appointment Housing Committee ..... A A O 22 20/33
Appointment of Council ..... A O 10 (Trieste) 4/10
Rules for Collection of Milk ..... A O 39 (Trieste) 11/27

SAGRADO

Gorizia — Area
Appointment Communal Council ..... A O 48 9/20

SALT *(See Monopoly)*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8. CANZIANO D'ISONZO

Appointment of President and Council ..... A O 25 (Trieste) 6/8

8. FIER D' ISONZO

Appointment of President and Council ..... A O 38 (Trieste) 11/26

SCHOOLS *(See also University of Trieste)*

1. Buildings — Confiscation of Fascist books — Lunches ... ADM. INS. 12/16
2. Change in name school office ..... O 6 1/54
3. Council of discipline elementary schools ..... A A O 32 24/37
4. Council of Discipline ..... O 119 18/32
5. Functioning of Italian and Slovene ..... ADM. INS. 6/5
6. Instructions for opening ..... ADM. INS. 12/18
   Instructions for opening ..... ADM. INS. 12/23
7. Organization and governing of Universities ..... ADM. INS. 12/24
8. Promotion of Lo Verre Nicola ..... ADM. INS. 20/40
9. Shortening of semesters ..... O 134 20/13
10. Slovene — Extension of 1945/1946 School year ..... O 138 20/17
11. Slovene — Opening Elementary ..... ADM. INS. 12/26
12. Slovene — Opening secondary ..... ADM. INS. 12/25
13. Slovene Teachers training ..... O 118 18/31
14. Summer schools ..... O 183 25/24
15. Teachers Course — Slovene ..... O 104 24/46
16. Teachers — Disciplinary Councils for Elementary ..... O 137 20/16
17. Textbooks ..... ADM. INS. 12/16
18. Textbooks approved ..... O 89 16/29

SECURITY REGULATIONS

Repeal of Radio and Photography ..... O 26 5/9

SEAMEN *(See Medical Commission)*

SEPRAL

Unification with UIDS ..... A O 14 9/13
Duties and Responsibilities ..... A O 14 9/13

SESANA

Organization of local Government ..... A O 5 (Trieste) 4/8

SHIPS AND SHIPPING ..... G O 12 1/49

Establishment of Central Board agency — Sec. I
Powers of Board — Sec. III
Registration of Ships — Sec. IV
Regulation of Ships — Sec. V
Transportation — Sec. V
Voyage Permit — Sec. V

SHIPPING ..... O 121 19/19

Civil Navigation — (Supplementing G.O. 12 1/49)
Employment wireless operators ..... O 40 8/17
Rates for goods and passengers — (Amending G O 12 — 1/49) O 112 18/25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIAL ASSISTANCE *(See Unemployment Benefits)*

SOCIAL INSURANCE *(See Insurance)*

SOCIETY

Natural science — Reorganization ..... O 171 24/35

SPECIAL COURTS *(See Courts)*

STAMPS

Government Concession and Instruments ..... O 108 18/19

STARANZANO

Appointment of President and Council ..... A O 22 (Trieste) 4/17

STATUTES OF LIMITATIONS

Extension of — Civil Administrative Cases ..... G O 46 3/12

STOCK COMPANIES

Constitution of — (Amending O 7) ..... O 161 26/11

TAXES *(See also Amnesty and Pardon)*

Appointment of Commissions *(See Appointments)*
Commissions — District and Area Tax Commission ..... O 36 11/14
Compensation for direct tax collectors ..... O 66 13/17
Increase in Commissions ..... O 34 7/14
Consumer Tax (Amendment by O 115 18/28) ..... G O 36 12/3
Goods subject to — Art. II
Foods — Art. IV
Wines — Art. III
Direct Taxes — Provisions Governing (Amended by G O 25 B 19/3) ..... G O 25 8 B/C
Documentary stamps (Amended by G O 46 B 23/3) ..... G O 48 17/9
Entertainment and public performances (Amended by O 141 21/28) ..... O 140 21/23
Exemption in Labor disputes ..... O 152 22/23
Fees due to messengers ..... O 116 18/29
Fees for warrants and sales ..... O 117 18/30
Fiscal provisions on government concessions ..... O 109 23 B/3
Horse races and bettings (Amended by O 144 B 24/28) ..... O 144 24/26
„Imposta Generale sull'entrata" — Payment of ..... O 125 20/6
Income Tax (See Direct Taxes)
Lighters and Flints ..... O 86 17/24
Local Finance — Amendments, Modifications and amplifications of the Law relating to ..... G O 57 22/5
Provisions concerning tax collectors ..... O 122 19/20
Rates of stamp duties and provisions for the payment ..... G O 49 17/14
Reduction upon merger ..... O 93 16/31
Regulations relating to the comprehensive declarations as required for the assessment of direct taxes ..... G O 51 17/19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAXES *(continued)*

Revision of laws relating to registration, mortgages taxes, death and successions duties	G O	30	10/3
Stamp and registry taxes (Amended by G O 21 B 25/3)	G O	21	7/8
Stamp taxes for playing cards	O	81	16/27
Taxes and public money	G O	1	1/22
Taxes on transfers of shares and capital of foreign Companies — Issuing Stock Exchange Contracts — Tax on Insurance Contract	G O	21	7/8
Turnover tax			
Methods of collection — Art. XII			
On retail sales — Art. VIII			
On „Terreni" and „Redditi Agrario" (Amending G O 25 8 B O		114	18/27
Wines Art. IX			
War profits tax	I O	40	13/11

TEACHERS *(See SCHOOLS)*

THEATER *(See Radio)*

TOBACCO *(See Monopoly)*

TOMADIO

Organization of local Government	A O 5 (Trieste)		4/8

TRAFFIC OFFENCES

Increase in penalties — (Amended by O 73 B 22/26)	O	73	16/23

TRAVELLING PERMIT

Required — (Repealed by O 2 1/31)	Proc. 1 - Art. V		1/3

TURRIACO

Appointment of Council and President	A O 37 (Trieste)		11/26

UNEMPLOYED SEAMEN

Special Allowances	O	195	25/26
Special Fiscal Allowance	O	139	23/5

UNEMPLOYMENT BENEFITS

Supplementary Benefits	O	163	18/16
Unemployment Benefits	O	13	3/23
Special Temporary Indemnity	O	82	17/23

UNIVERSITY OF TRIESTE

Exemptions from College — Taxes, surtaxes and fees	O	110	18/20
Faculty of science	O	177	24/42
Industrial Engineering degree	O	176	24/41
Organization and Government	ADM INS		2/24
School of Letter and Philosophy	O	30	12/8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TAXES *(continued)*

Revision of laws relating to registration, mortgage taxes, death and successions duties	G O	39	16/3
Stamp and registry taxes (Amended by G O 21 B 25/3)	G O	21	7/8
Stamp taxes for playing cards	O	81	16/27
Taxes and public money	G O	1	1/22
Taxes on transfer of shares and capital of foreign Companies — Issuing Stock Exchange Contracts — Tax on Insurance Contracts	G O	21	7/8
Turnover tax			
Methods of collection — Art. XII			
On retail sales — Art. VIII			
On „Terreni" and „Redditi Agrarie" (Amending G O 25 8 B O		114	18/27
Wines-Art. IX			
War profits ta	I O	49	13/11

TEACHERS *(See SCHOOLS)*

THEATER *(See Radio)*

TOBACCO *(See Monopoly)*

TOMADIO

Organization of Local Government	A O 5 (Trieste)		4/8

TRAFFIC OFFENCES

Increase in penalties — (Amended by O 73 B 22/20)	O	73	16/23

TRAVELLING PERMIT

Required — (Repealed by O 2 1/53)	Decl. 1 — Art. V		1/3

TURRIACO

Appointment of Council and President	A O 37 (Trieste)		11/26

UNEMPLOYED SEAMEN

Special Allowances	O	192	23/26
Special Food Allowance	O	139	23/5

UNEMPLOYMENT BENEFITS

Supplementary Benefits	O	103	15/16
Unemployment Benefits	O	13	3/23
Special Temporary Indemnity	O	82	17/23

UNIVERSITY OF TRIESTE

Exemptions from College — Taxes, surtaxes and fees	O	110	18/20
Faculty of science	O	177	24/42
Industrial Engineering degree	O	176	24/41
Organization and Government	ADM. INS		2/24
School of Letter and Philosophy	O	36	12/8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

WAGES

Christmas Bonus to Public Employees ..... O 75 14/9
Commutation of „Assegno di disoccupazione dopoguerra", alteration in rates of „Indennità di contingenza" and payment of „Indeni a ristoramento di adeguamento salariale" ..... N 8 8/24
Emergency indemnities for public employees ..... O- 39 8/16
Increase for scrapping family allowance ..... G O 68 24/25
Increase of public wages and pensions (Amended by G O 63 B 25/8) ..... G O 63 24/11
Liberation bonus to public employees ..... O 37 3/9
Limitation on wages ..... Procl. 2 1/7
Public wages (Amended by G O 33 10/5 and by O 173 24/39) G O 15 3/8
Railway employees increased (Amended by O 168 24/33) ... O 167 25/29
Supplement for reduction of hours (Amended by O 105 B 19/16 by O 105 C 26/8, by O 106 17/47) ..... O 105 17/40
Supplementary allowance (Amended by G O 42 16/17) ..... G O 43 14/3
Thefts of cereals ..... O 166 23/28

VOLZANA

Creation of Commune ..... O 31 6/4

WAR DAMAGED HOUSES

Distressed Areas-Repairs ..... O 146 21/28
Destroyed or damaged in reprisals — Repairs (Supplement to G O 14 — 3/5 and G O 27 9/8) ..... O 147 21/29
Proof of ownership (Amending G O 14) ..... O 48 10/11
Tax Concessions (Supplement to G O 31) ..... O 84 18/13

WAR INVALIDISM

Appointment of Raffaele Cautarone Managing Director Opera Nazionale ..... A O 20 (Trieste) 4/16

WAR LAWS

Repeal of War Laws ..... G O 69 25/15

WAREHOUSES

Extension of l'Azienda Magazzini Generali ..... O 127 19/25

WARNINGS

Range lines, wires, explosions ..... A N 3 (Trieste) 15/14

WAR PROFITS *(See Taxes)*

WEIGHTS AND MEASURES

Increase in fees ..... O 41 8/18

WELFARE

Administration of Agencies ..... O 132 20/10

WITNESSES *(See Courts)*

YUGOSLAVIA

Movement of goods into (Amended by G O 45 D 20/3) .... G O 45 15/4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART III

APPOINTMENTS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE:

THE FIRST FIGURE REFERS TO NUMBER OF GAZETTE, THE SECOND FIGURE TO PAGE

ACETAT
Avv. Sonip

AGRICULTUREC
Chief and
Technical
Territorial
First Secret
Chief of th
Auditing C
Officials to
Territorial
Ancho Cox

AICEA COUNCIL
Mr. Colaucci

AICEA PRESIDE
Edmondo P

AUTOTRASPORT
Managing Di

CASSA MARITTI
Special Cour
Chamber of

COOPERATIVE O
Committee o

COMMERCIAL LIC
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Appointme
Appointment
Removal from

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Headquarters and Trieste Area

ACEGAT

Avv. Senigaglia Nino as Commissario 15/12

AGRICULTURE (*See also "Consorzi Agrari"*)

Chief and Vice-Chief Inspector 12/30

Technical expert — Dr. Bradamante Carlo 20/22

Territorial Inspectorate:

First Secretary, Chief of Administrative Section — Kreaic Giorgio

Chief of the Statistical Section — Goya Aurelio 11/12

Auditing Committee of U.P.S.E.A. 4/18

Officials to Area Inspectorate 19/32

Territorial Inspector and Vice-Inspector 13/20

Aurelio Goya as Commissario Straordinario for U.P.S.E.A. 7/17

AREA COUNCIL 4/14

Mr. Colautti Giovanni 20/34

AREA PRESIDENT

Edmondo Puecher 4/19

AUTOTRASPORTI CENTRO

Managing Director — Dr. Attilio Incardona 4/19

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Special Commissario — Mario Tripcovich 12/15

Chamber of commerce, Industry and Agriculture President 4/15

COOPERATIVE OPERAIE

Committee of supervision 4/6

COMMERCIAL LICENSES

Commissions for the issue of 6/9

Commissions for the issue of 9/16

Commissions for the issue of 12/28

Commissions for the issue of 18/34

Appointment to the Commission 13/25

Appointment to the Commission 16/37

Removal from and appointment 20/33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMUNAL COUNCIL

Doberdò	15/13
Fogliano-Redipuglia	8/27
Grado	4/11
Mondalcone (Amended by AO 23 5/13)	4/16
Muggia	10/20
Ronchi	4/10
S. Canziano d' Isonzo	6/8
S. Pier d'Isonzo	11/20
Staranzano	4/17
Trieste	4/13
Turriaco	11/26

COMMUNAL PRESIDENT

Doberdò	15/13
Fogliano-Redipuglia	8/27
Grado	4/11
Mondalcone	4/16
Muggia	10/20
Ronchi	4/10
S.Canziano d'Isonzo	6/8
S. Pier d'Isonzo	11/20
Staranzano	4/17
Trieste	4/13
Turriaco	11/26

CONSORZI AGRARI

Director of the Territorial Office — Dr. Pennatori Ettore	13/20

COUNCIL OF DISCIPLINE for principals and teachers of the secondary schools 24/49

COUNCIL OF DISCIPLINE for principals and teachers of the elementary schools 23/57

COURT OF APPEAL

Granting leave to Antonio Ianchi, Counsellor	2/15
President, Judges and Counsellors	4/20
Dr. Alfredo Rakusch as Counsellor	10/10
Roatti Giovanni, Counsellor	21/34
Carlelli Salvatore, chancellor	21/34

E.N.A.L.

Commissioner — Mr. De Conci Fabio	16/30

ENTE NAZIONALE PER LE TIE VENEZIE

Commissario Straordinario — Dr. Guido Hugues	12/12

EPURATION

Commission of first instance	1/21
Commission for the professions and arts	1/12
Additional members of the Territorial Epuration Commission of Appeal	10/16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EPURATION *(continued)*

Additional members of the Epuration Commission of first instance 15/13
Avv. Deposi Silvio to the Epuration Commission of first instance 9/27
Member — Ing. Marino Eulambio of Epuration Commission for the professions and arts 23/38

FILM BOARD

Appointment of Censorship 22/22

HOSPITAL *(See "Ospedali Riuniti")*

HOUSING

Dr. Ing. Machlig Antonio as Commissario of Institute of Popular Houses ... 12/29
Committee — Commune of Muggia 12/29
Committee — Ronchi 20/33

ISPETTORE DERMOSIFILOGRAFO

W. Rabia 14/12

INSTITUTES *(See also Honors)*

Inspector for:

Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (Amended by A O 18 11/21) 4/18
Istituto per l'Assistenza Malattia ai Lavoratori (Amended by A O 47 23/30) 4/18
Istituto Nazionale previdenza Sociale 4/18
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per Dipendenti Statali (Amended by A O 18 11/21) 4/18
Uffici Provinciali Contributi per l'Agricoltura 4/18

Reggente for:

Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori 17/32

ITALIAN RED CROSS

Committee — Area of Trieste 15/12

JEWISH COMMUNITY

Committee and Commission of 4/7

JUDICIAL CLERKS

Temporary appointment 26/34

JUDICIAL OFFICES

Typists to the position of „avventizie" Cat. III 23/31

LICEO MUSICALE TRIESTINO

Administrative Council 14/34

55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LIQUIDATORS *(See "Società")*

MARINE ACCIDENTS
Commission for the investigation 21/32

MILITARY HOSPITAL
Dr. Pepeu Fonnesu in charge of the *Ufficio Stralcio* of 4/10

MILITARY SANITARY OFFICE
Major Furano Dr. Raffaele 20/34

NOTARY
Baseggio Guido 23/30
Scaramuzzi Vladimiro 21/35

OPERA NAZIONALE INVALIDI DI GUERRA
Managing Director of 4/16

ORFANI DI GUERRA
Associazione Famiglie Caduti — Trieste — Commissario Mr. Zanus Antonio 13/24

OSPEDALI RIUNITI
Board of Directors 26/30
Medical Director — Prof. Dr. Lapenna Mario (Amending A O 20 8/20) ... 19/30

PENSIONS *(See also "Ufficio Sussidi e Pensioni Militari")*
Area Commission of 13/27

PHYSICIANS AND SURGEONS
Special Commissioner for the Profession of 26/38

PORT SECRETARY
Temporary clerk — Mr. Cesare Eufrosino 22/27

PRETURA
Paolucci Eugenio Marco as honorary Vice-Pretore — Mandamento of Trieste .. 14/13

PRISONS
Director of via Tigor and Gesuiti — Salvi Nereo 21/31
Director of via Nizza — Calandra Orlando 21/24
Medical Officer of via Tigor and Gesuiti- Dott. Adovasio Domenico 21/31

PROMOTION
Dr. Klodic de Sabladosky Paolo 15/14
Dr. Basioli Giovanni to Grade V Group A (Amended by A O 20B 24/50) ... 21/38
Rag. Castellani Ugo to Grade 7 Group B 22/28
Muran Umberto, Bressani Eugenio, Valle Luigi 26/40
Chief Accountant Mr. Sablich Edgardo to grade 7 ..... 22/27
Anna Lampe, Ernesto Zolia, Giuseppe Bianco, Anna Peselj 21/36
Lo Voere Nicola 26/40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ROLLS

Avv. Sforza Mario re custodian of the rolls of professions and arts 4/11

SEPEAL

Director — Sergio Pirodi 6/5

SEQUESTRATORS (*See "Società"*)

SOCIETA

Commissario straordinario — rag. Vaglio Luigi for „Società Autori ed Editori" (S.A.E.) 16/33
Liquidator Avv. Mussafia-Tiberini Guido for „Robert Metzger and Co." 20/35
Liquidator Bastoni Engels for „Agenzia Marittima Orientale F. Stoche" 26/36
Liquidator Paleologo Costantino for S.a.c.i. „Kuehne & Nagel" 25/34
Liquidator Avv. Pacher Tullio for S.A. „Ing. C. Tolazzi & Co." 16/34
Sequestrator Bezzi Giovanni for „Danubio Concordia"
S.A. Ass. Gen. 12/12
Sequestrator Forti Bruno for S.A. Intercontinentale 7/16
Sequestrator Avv. Pessa Romeo for Mittelmeer Reederei 17/40

TAX COMMISSION

Special Section — Trieste Area (Amendment to A A G 14 17/52) 19/31

TEACHERS (*See Council*)

UFFICIO SUSSIDI E TENSIONI MILITARI

Inspector — General Giglio Italo 19/31
Commander — Col. Orlandi Alfredo 19/31

UNEMPLOYED SEAMEN

Appointment of Supervisory Commission for Special food allowance (Amended by A A G 27 A 22/26) 21/38

U.P.S.E.A. (*See Agriculture*)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gorizia Area

AGRICULTURE

Chief Area Inspector — Dott. Matteo Marsano 25/10
Director of „Ufficio Contributi Unificati per l'Agr." — Giovanni Gottuso .. 5/20
Vice Chief Inspector — District Inspectors and officials in the technical and administrative section of the Board of Agr. 19/24
Promotions in „Ispettorato dell'Agricoltura" 20/45
Sindaco Revisore of the Consorzio Agrario — Gorizia — Botti Giorgio ... 19/35
Director of Consorzio Agrario — Ricciotti Savino 3/19

AREA COUNCIL 6/25

AREA PRESIDENT

Guido Rugino 2/14

ASSOCIAZIONI

Maria Bassi ved. Signorini ex Area Delegate of the Assoc. Naz. Famiglie Caduti in Guerra 12/32
Secretaries of „Assoc. Naz. Famiglie Caduti, Mutilati Invalidi Civili 9/20

AUTOMOBILE CLUB

Advisory Committee to — (Repealed by A.C. 59 26/43) 12/32

CASSA RISCHI

Commissario — Carlo Marzuttini 5/20

CASSA RISPARMIO

Commissario Straordinario, Italo Visnara 4/20
Vice Commissario Straordinario, Beaupuzet Guido 22/31

COMMITTEE

President of the Executive Committee Circondariale, Josef Strukelj — Gorizia Area 2/18
President of the District Committee, Karol Rutar — 2/18

COMMUNAL PRESIDENT

Raimondo Grainer — Peteagna 5/29
Rodolfo Miani — Capriva 5/29
Napoleone Gerin — Cormons 5/28
Spessotto Giuseppe — Dolegna del Collio 21/40
Sigismondo Aragni — Farra d'Isonzo 9/21
Sigismondo Aragni — Farra d'Isonzo 5/27
Giovanni Stecchina — Gorizia 5/28
Leopoldo Gasperini — Gradisca d'Isonzo 5/28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

COMMUNAL PRESIDENT *(continued)*

Mellina Antonio — Gradisca	10/22
Antonio Reaidi — Mariano del Friuli	5/28
Tomat Elio — Mariano del Friuli	10/23
Antonio Pian — Romans d'Isonzo	9/21
Giuseppe Zoltin — Sagrado	3/27

COMMUNAL VICE-PRESIDENT

Giuseppe Pesamri — Comune of Capriva	6/12

COUNCIL

Communal Council of Bergogna	21/40
Communal Council of Capriva	5/31
Communal Council of Cormons	5/31
Communal Council of Dolegnia del Collio (Annulling A O 32 20/36)	26/42
Communal Council of Farra d' Isonzo	9/22
Communal Council of Gorizia	5/32
Communal Council of Gradisca (Annulling A O 19 10/22)	17/56
Communal Council of Mariano del Friuli	10/23
Communal Council of Romans d' Isonzo	10/23
Communal Council of Sagrado	9/20
Members to the Communal Council of Capriva di Cormons	14/18
Substitute members on the Communal Council of Romans d' Isonzo	25/41
Temporary council of discipline for teachers of elementary schools, Gorizia	27/42

DISTRICT COMMITTEE

Appointment of District No. 4 A	5/30
Appointment of District No. 4 B (Repealed by A O 30 23/32)	5/30
Appointment to District No. 4 C (Amended by A O 65 14/18)	5/30
Appointment of District No. 6 (Amended by A O 62 14/16)	6/11
Appointment of District No. 6 B	6/13
Appointment to Vacancies of Districts of Communs	14/17

EPURATION

Commission of First Instance	23/33
Commission for the Professions and Arts	10/25

FASCIST SYNDICATES

Custodian of former Fascist Syndicates	5/14

FOOD

Ispettore per il Servizio di Razionamento, Bartolomeo Madera — Gorizia Area	4/30

HOSPITAL

Director of Ospedale Civile, Prof. Mario Piero — Gorizia	14/16
Temporary President of Ospedale Civile, Riccardo Del Neri — Gorizia	5/19
Temporary Medical Director of Ospedale Civile, Cesare Belluccio — Gorizia	5/18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HOUSING

Housing Committee — Commune of Gorizia 8/32
Housing Committee — Commune of Gorizia 15/16
Housing Committee — Commune of Cormons 14/19

IDENTITY CARDS

Area identity card board 21/41

INSTITUTES

Repeal of app. of Presidents of „Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori" .....
President and Director of „Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori 17/53
Member of the Council of Administration for the Technical Institute — Gorizia 10/21
Temporary administrative Consul for „Istituto tecnico commerciale e per geometri" Gorizia 26/34
..... 20/21

INTENDENTE DI FINANZA

Dott. Guseli Ruggero — Gorizia Area 13/16

ITALIAN RED CROSS

Committee — Gorizia Area 21/41

LIBRARY

Commissioner, Prof. Mario Cosini, for „Biblioteca Governativa" — Gorizia 26/42

LICENSES

Commissions for the issuance of various licenses 15/17
Appointment to vacancy 22/31

MILITARY DISTRICT

Director Caserm. Boards of the former Military District — 1/25

PENSION

Area Pension Commission 16/38

PRETURA

Assistant chancellors — Celeste Giuseppe and Mato Giuseppe 20/22
Dr. Pascoli, substitute local magistrate, — Pretura Court, Gorizia 14/21
Honorary Vice-Pretore, Luigi Lazzarin — Gorizia 5/13

PRICE COMMISSION

Sub-prices fixing Commission 15/16
Appointment to the sub-prices fixing Commission 18/30

PROFESSIONS AND ARTS

Custodian of all Rolls — Pio Fornasin 6/11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8/32
15/16
14/19

21/41

17/38

16/24

26/34

20/21

14/16

21/41

20/42

19/47
22/31

4/25

16/38

20/22
13/21
5/13

15/16
18/36

6/11

PROMOTIONS

Dr. Mario Capon to grade VI group A 24/50
Colledi Adele to grade IX 17/55
Dr. Aradio Giuseppe to grade VI 17/54
Belli Giorgio to grade IX 17/54

SANITY

Temporary Capo Sanitario, Francesco Marroie — Gorizia Area 5/18

TAX COMMISSION

Area Tax Commission 22/30
Special Section of Area Tax Commission 26/44
Appointments to the Area Tax Commission 25/40

TEACHERS *(See Council)*

UTTEAL

Acting as Director, Carlo Marzuttini 4/26

USEAG

Pietro Vallis as Director of 5/14

WOOD

Firewood control office 26/43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pola Area

AGRICULTURE

Promotion — „Ispettorato dell'Agricoltura" — Pola Area 22/33
Radin Alcimo ex „Capo Ufficio distribuzione mezzi tecnici di produzione" for the „Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Zona" 18/40
Chief Area Inspector — D'Andri Luigi 17/18
Vice Chief Area Inspector — Dr. Andreoni Mario 18/40
Consorzio Agrario — rag. Paglinga Luigi 6/15

ANTITUBERCOLAR DISPENSARY

Temporary appointments — Consorzio Provinciale Antitubercolare dell' Istria 17/50

AREA VICE PRESIDENT

Avv. Magnarin Albino 10/17

ARSENALE

Director of — Ing. Davanzo Del Bello Pietro 13/29

ASSISTENZA INVALIDI GUERRA

Committee of „Opera per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra" .. 21/51

ASSOCIAZIONI

Commissioner of „Opera Orfani di Guerra" and „Associazione Famiglie Caduti" 22/31

AZIENDA ISOLE BRIONI

Liquidator of „R. Az. Isole Brioni" — Petronio Bartolomeo 18/39

CAMERA COMMERCIO

Council 12/36
Director, Dott. Maggia Costante 25/43
President, Franzin Andrea 8/37

CENTRO AUTOTRASPORTI

Director of — Beninato Giulio 10/39

COMMERCIAL LICENSE

Commission 8/38
Member of Commercial License Commission — Rusich Luigi 14/22

COMMUNE OF POLA

Chief Engineer — ing. Schenati Luigi 24/61
Communal Council 4/23
Communal Secretary — Magnarin Albino 4/23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ENTE PROVINCIALE TURISMO

Liquidator — dott. Veronese Ferruccio 13/26

EPURATION

Avv. Stefani Giovanni as President for the Epuration Commission of First Instance 12/36

Bavcelo Giuseppe as Deputy President for the Epuration of Fascist Officials and Employees 16/31

Commission for the Epuration for the Professions and Arts 23/35

Corte Sezion of First Instance for the Epuration of Fascist Officials and Employees 12/37

Dott. Flax Oscar as President of Epuration Commission for the Professions and Arts 14/22

Maffie Massimo as member for the Epuration Commission of Fascist Officials and Employees 16/31

New members of Epuration Commission for the Professions and Arts 14/22

FIRE BRIGADE

Fire Brigade Doctor — Dott. Parentin Adelchi 23/37

HOSPITAL „SANTORIO SANTORIO"

Committee of — (Consiglio d'Amministrazione) 19/38

Director of — Dott. Cattaretta Mario 17/38

„Medico Primario" — Prof. Antoniazzi Egilio 11/39

HOUSING

Housing Committee 5/33

New Housing Committee 19/29

INTENDENZA DI FINANZA

Promotions 23/36

ITALIAN RED CROSS

Provincial Committee — Pola Area 18/39

MANIFATTURA TABACCHI (TOBACCO FACTORY)

Administrative Director of — Biasi Antonio 8/36

Engineer and General Director of — De Difnico Antonio 8/36

OFFICES

Temporary appointment — Ufficio sussidi e pensioni militari 22/34

OPERA NAZIONALE MATERNITA E INFANZIA

Commissario Straordinario — dott. Martina Armando 17/39

PENSIONS

Pensions Commission 18/41

Substitution of a member of Pensions Commission — Amendement to A.A.G. 43 ..... 24/60

Military pensions *(See OFFICES)*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PORT COMMANDANT
Polcni Francesco 1/22

PREFETTURA
Ufficiale Giudiziario — Canto Giuseppe 21/36

PRICE COMMISSION
Sub-Price Commission — Amendment to A. O. 3 ..... 15/22

PRISON
Prison doctor — dott. Canor Antonio 23/37

PUBLIC HEALTH
Area public health officer — dott. Pallagn Attilio — Amendment to A. A. O. 33 21/44
Communal Health Officer — dott. Senestaro Annibale 16/41

RENTS CLAIMS OFFICE
Temporary appointment of 25/44

SEPRAL
Director of — Bassani Salvatore 19/30

TAX COMMISSION
Area Tax Commission 19/38
Special Section Area Tax Commission 25/44

TOBACCO FACTORY *(See "Manifattura Tabacchi")*

TRIBUNAL
Provisional Judge — Lenzoni Anteo 2/14
Provisional Judge — Dalla Zonca Giovanni 2/14

UGENA
Agent of — Bonassi Guido 19/30

UNEMPLOYED SEAMEN
Commission for the assistance to 22/37

VETERINARY
Area Chief Veterinary surgeon — dott. Comandini Giovanni 20/38

WAR-INVALIDISM *(See "Assistenza Invalidi di Guerra")*

WORKBOOKS
Commission for the issue of workbooks to craftsmen 12/37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

VENEZIA GIULIA

☆

THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

VOLUME II

No. 3 - 1 November 1946

Index page 181

Published by the Allied Military Government under the Authority of the Supreme Allied Commander, Mediterranean Theatre of Operations, and Military Governor.

Editoriale Libraria, S. A. Trieste - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allied Military Government
VENEZIA GIULIA

General Order No. 17 B

INCREASE IN PENSIONS FOR INVALIDISM, OLD AGE AND SURVIVORS, BASED UPON GENERAL COMPULSORY INSURANCE AND SPECIAL INSURANCE FUNDS SUBSTITUTING THE INSURANCE ITSELF

WHEREAS, by General Order No. 17 dated 11 October 1945, provision was made for increasing pensions for invalidism, old age and survivors based upon general compulsory insurance;

WHEREAS, by Order No. 101 dated 5 April 1946 and No. 193 dated 16 August 1946 provisions were made for extending to other special insurance funds, substituting the general compulsory insurance, the same increase in pensions as provided for by General Order No. 17, and

WHEREAS, it is deemed just and necessary to make provisions for a higher increase in pensions for invalidism, old age and survivors, based upon general compulsory insurance and special insurance funds, substituting the insurance itself, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

INCREASE IN PENSIONS

Section 1. — The amount of the increase in pensions for invalidism, old age and survivors paid or payable within the Territory, on the basis of general compulsory insurance, established in Art. II and VI of General Order No. 17 is hereby substituted by the amounts listed in the following table:

INCREASE	RATES OF YEARLY PENSION		
700%	on the first lire	1.350 and inferior amounts	
280%	„ „ excess from	1.350 up to lire	2.000
254%	„ „ „ „	2.000 „ „ „	2.650
235%	„ „ „ „	2.650 „ „ „	3.300
224%	„ „ „ „	3.300 „ „ „	3.950
208%	„ „ „ „	3.950 „ „ „	4.600
194%	„ „ „ „	4.600 „ „ „	5.250
180%	„ „ „ „	5.250 „ „ „	5.900
166%	„ „ „ „	5.900 „ „ „	6.550
152%	„ „ „ „	6.550 „ „ „	7.200
138%	„ „ „ „	7.200 „ „ „	7.850
125%	„ „ „ „	7.860 „ „ „	8.500

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INCREASE	RATES OF YEARLY PENSION		
110%	on excess from	8,500 up to lire	9,150
92%	" " "	9,150 " "	9,880
83%	" " "	9,880 " "	10,450
70%	" " "	10,450 " "	11,100
59%	" " "	11,100 " "	11,750
42%	" " "	11,750 " "	12,400
36%	" " "	12,400	

Section 2. — Article III, Section I, General Order 17 is hereby revoked and in lieu thereof shall be substituted:

Section 1. — Minimum pensions for old age and invalidism are hereby established as follows:

a) For old age, to a yearly amount of 10,800 Lire for men
For old age, to a yearly amount of 8,640 Lire for women

b) for invalidism to a yearly amount of 8,640 Lire for men
for invalidism to a yearly amount of 6,480 Lire for women

c) the above minimum amounts shall be increased respectively by 10 (ten) percent for each child dependent upon the pensioner, in accordance with and subject to the conditions set forth in Article 12 of R. D. L. 14 April 1939, No. 636.

ARTICLE II

SPECIAL INSURANCE FUNDS

The new amounts of increase in pensions for invalidism, old age and survivors and new minimum pensions, set forth in Art. I, Section 1 and 2 of this Order shall be also applicable to all existing and future pensions based upon those special insurance funds, substituting general compulsory insurance, for which the increase in pensions has already been provided, or shall subsequently be provided with the same amount and regulations, established in General Order N. 17 dated 15 October 1945.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE OF ORDER

This Order shall become effective as and from 1 June 1946.

TRIESTE, 8th October 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 25 C

AMENDMENTS TO GENERAL ORDER No. 25 — MODIFICATION OF CERTAIN PROVISIONS RELATING TO INCOME TAX AND SUPER TAX ON INCOME OF WORKERS

WHEREAS, it is deemed advisable to modify certain provisions of General Order N. 25 relating to Income Tax and Super Tax on Income of workers in those parts of Venezia Giulia that are administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

The minimum taxable income established by Art. 16 of General Order No. 25, for the income-supertax is increased to L. 60,000.

ARTICLE II

The amount which may be deducted from the income for each member of a family established by Art. 15 of General Order No. 25, is hereby increased for every person dependent on the tax-payer, to L. 10,000 or L. 24,000 under the conditions provided for by Art. 14 of R.D.L. No. 1542, 21 August 1937, converted into Law No. 1, 3 January 1939.

ARTICLE III

The super tax shall be applied as set forth in the income table published as appx. „A" to the Ordinary Supplement of the Bollettino Gazzetta Ufficiale No. 207 of 13 September 1946. The said income table will be considered as a part of this Order and will be deposited at the Office of each Area President and of each Intendente di Finanza in the Territory.

ARTICLE IV.

Deductions of super tax on workers incomes classified in category C/2, shall be made on the amounts assessed for income tax.

ARTICLE V.

The minimum taxable income fixed by Art. 19 of General Order No. 25 is hereby increased to L. 84,000 for workers incomes in Category C/2.

As to the incomes of every wage period exceeding the exempt quota of L. 12,000, in terms of Art. 5 of General Order N. 25, the income tax shall be applied at the following rates:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

from L. 84.000 to L. 98.000 per annum ..... 4% rate
from L. 98.001 to L. 168.000 per annum ..... 6% rate
over L. 168.000 per annum ..... 8% rate

The above mentioned rates shall be reduced by one half for workers (operai).

ARTICLE VI.

The limits of exemptions granted to large families by Art. 1, letter *a)* and *b)* of the Law No. 1312, 14 June 1928 and by Art. 26 of General Order No. 29 are hereby increased to L. 200.000.

ARTICLE VII.

The provision of Art. 1, 2, 3 and 6 of this Order shall come into force from 1st January 1947.

The provisions of Art. 4 and 5 shall become operative from the wage period in course on 1st November 1946.

ARTICLE VIII.

This Order shall become effective on the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 8th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 61 F

AMENDMENT TO GENERAL ORDER No. 61 — NEW PRICE OF INDIAN CORN

WHEREAS by General Order No. 61 provisions were made to establish a basic price of vital supplies for the population of those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces, and

WHEREAS Article X, last para. of said General Order provides that the price for Indian corn will be fixed by the Allied Military Government in a subsequent public notice, and

WHEREAS it is now considered necessary to fix the price for Indian corn,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

NEW BASIC PRICE FOR INDIAN CORN AND PREMIUM FOR AMASSING AT THE GRANARIES OF THE PEOPLE

In accordance with the last paragraph of Article X, General Order No. 61 dated June 17, 1946, the basic price for Indian corn shall be fixed at 1000 lire per quintal. A premium of 300 lire per quintal shall be paid for early amassing of such corn at the „Granaries of the People".

ARTICLE II

TIME LIMIT OF DELIVERY

All Indian corn shall be delivered to the „Granaries of the People" on or before December 31st, 1946.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated, at TRIESTE, this 15th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 74

TEMPORARY CHARACTER OF APPOINTMENTS AND PROMOTIONS OF PERSONNEL OF CIVIL ADMINISTRATIONS MADE BY THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT

WHEREAS the Allied Military Government has made, within the limits of that part of Venezia Giulia administered by the same (hereinafter referred to as the „Territory"), appointments and promotions of personnel belonging to the different Civil Administrations, and

WHEREAS it has been considered that such appointments and promotions, though having always a provisional and temporary character and being subject to the consideration that their duration is limited to that of the Allied Military Government Administration in the Territory, have not always been qualified as provisional and temporary, and whereas it is therefore advisable to state such character expressly and in a general way,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

NATURE OF APPOINTMENTS AND PROMOTIONS OF CIVIL ADMINISTRATIONS PERSONNEL MADE BY THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT

All appointments and promotions of personnel belonging to the different Civil Administrations of the Territory made by the Allied Military Government from 12 June 1945 up to the effective date of this Order and those which will be made after the latter date shall be considered of a provisional („provvisoria") and temporary („temporanea") nature.

The said appointments and promotions will be effective for the periods indicated therein as long as they are not revoked by the Allied Military Government or by the Authority which will succeed to it in the Administration of the Territory.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This General Order shall take effect on the date it is signed by me.

TRIESTE, 22 October 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 77 (41 D)

SPECIAL COURT OF ASSIZE

WHEREAS, by Proclamation No. 5 the Special Court of Assize was constituted for the purposes therein proclaimed, for a period of six months expiring on the 4th day of February, 1946;

WHEREAS, by General Order No. 41, dated the 29th day of January 1946, the Special Court of Assize as constituted by Proclamation No. 5 was continued for a period of 3 months expiring on 8th May 1946;

WHEREAS, by General Order No. 41 B, dated the 18th day of April, 1946, the Special Court of Assize as constituted by Proclamation No. 5, was continued for another period of 3 months expiring on 8th August 1946;

WHEREAS, by General Order No. 41 C, dated the 2nd day of August 1946, the Special Court of Assize as constituted by Proclamation No. 5 was continued for a further period of 3 months expiring on 8th November 1946; and

WHEREAS, it is deemed necessary to prolong the jurisdiction of the said Special Court of Assize for a further period;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

ARTICLE I

The Special Court of Assize as constituted by Proclamation No. 5 shall continue its functions for a further period of three months as from the 8th day of November 1946.

ARTICLE II

The jurisdiction of the Court and all its powers and duties specified in Proclamation No. 5 shall continue in full force and effect as if the Proclamation had constituted the said Court for the said further period of three months from the 8th day of November, 1946.

ARTICLE III

This Order shall become effective in the Territory on the 8th day of November, 1946

Dated at TRIESTE, this 17th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

General Order No. 78

EXTENSION OF TIME LIMITS

WHEREAS it is deemed necessary to extend certain time limits relating to General Order No. 70, 39 and Order No. 149 in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE 1

The special facilities granted in Article 21 of General Order No. 39 are hereby extended to 31 December 1946 and shall be applicable to proceedings commenced and not yet concluded on April 15, 1946, and to proceedings originating from claims and declarations respectively registered and paid for on or before 15 April 1946.

ARTICLE 2

On or before 31 December 1946 the Finance Administration may consent, subject to payment within five days of the tax established by compromise, to an equitable up to 15% of the value estimated by the said Administration of any property transferred the assessment of which has become definite after 10 June 1940 and prior to 15 April 1946.

ARTICLE 3

Article 1 of Order No. 149 dated 15 June 1946 is hereby revoked and in lieu thereof shall be substituted:

"The time limit established by P. M. L. 25 October 1941, No. 1148 for the annulment of non-registered shares of Joint Stock Companies not yet converted into registered shares is hereby extended to 31 December 1946".

ARTICLE 4

The time limit established by Article 45, Section I of General Order No. 70 is hereby extended to 31 December 1946.

ARTICLE 5

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

TRIESTE, this 26th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, A.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 203

SOCIAL INSURANCE OF WORKERS EMPLOYED BY THE ALLIED FORCES

WHEREAS it is deemed advisable and necessary to make provisions for the Social Insurance of those workers (both clerical and manual) employed by the Allied Forces in that part of Venezia Giulia administered by the same Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, I.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

BENEFITS GRANTED

Section 1. — Those workers employed by the Allied Forces within the Territory shall enjoy the benefits granted under the compulsory Insurance based on existing legislation and on the provisions of the present Order, for the following classes of Insurance: Old Age and Invalidism; Involuntary Unemployment; Tuberculosis; Marriage and Birth; Occupational Accident and Occupational Disease; and Sickness.

Section 2. — Terms and conditions of the benefits under the compulsory Old Age and Invalidism, Unemployment, Tuberculosis, Marriage and Birth Insurance shall be calculated as if the maximum contributions laid down in the schedules annexed to R. D. L. 14 April 1939, No. 636 as amended by R. D. L. 18 March 1943 N. 126 would have been paid.

ARTICLE II

FORMALITIES TO BE COMPLIED WITH TO OBTAIN BENEFITS AND RECOGNITION OF SERVICE TERMS

Section 1. — For the purpose of obtaining the benefits referred to in Article I, hereof, or the recognition of the period of service in the employment of the Allied Forces, those entitled thereto shall file with the Insurance Institute, jointly with their application, an appropriate certificate to be issued by the respective Units of the Allied Forces. Such certificates shall be given on CMF Form 92 (SI-1) in the case of the service being terminated or suspended in consequence of sickness or occupational accident; or on CMF Form 93 (SI-2) if the benefits are due in respect of family dependents of the worker, or of occurrences (marriage, birth and death) happening while the worker is employed by the Allied Forces.

Section 2. — The recognition of the periods of service referred to in the preceding Section may be applied for jointly with the claim for benefits, or independently therefrom, after the termination of the service.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

ONUS OF BENEFITS

Section 1. — Pending the issue of final regulations, the expenditure incurred into the payment of benefits including the shares of pensions and installments of annuities payable by virtue of Article I hereof shall be reimbursed by the Allied Military Government to the Social Insurance Institutes concerned as follows:

a) Sickness, Labour Accident and Occupational Diseases Insurance: — in toto;

b) Unemployment, Tuberculosis, Marriage and Birth Insurance: in those cases where the title to receive benefits is (totally or partially) derived from the contributions considered as paid under the employment with the Allied Forces; — in toto; in all other cases the benefits are a charge of the respective Insurance Institutes;

c) Old Age and Invalidism Insurance: — reimbursement in toto for the increase in pensions resulting from the addition of the virtual contributions referred to in Article I Section 2 hereof, to the contributions actually paid. The allowances paid to the survivors of the workers insured in terms of Articles 14 and 16 of R. D. L. 14 April 1939 No. 636 converted, with amendments, into Law of 6 July 1939 No. 1272 shall be reimbursed in an amount equal to the aggregate contributions credited to respect of the period of employment with the Allied Forces, provided the aggregate contributions for Old Age and Invalidism Insurance credited on the individual account are within the maximum and the minimum limits laid down for the payment of such allowances. Should the aggregate contributions credited on the individual account be less than the minimum limit, or in excess of the maximum limit, of the said allowances, a pro-rata reimbursement shall be made in accordance with the total amount of contributions credited for the period of employment with the Allied Forces.

Section 2. — Pending the issue of the above mentioned regulations, the administrative expenses connected with the payment of the benefits referred to in the preceding Section may be reimbursed by the Allied Military Government in a lump sum.

Section 3. — The reimbursement of the said amounts shall be effected at the end of each financial year upon production of appropriate reports and accounts (rendiconti).

Section 4. — During the financial year the Allied Military Government may grant advance payments subject to adjustment on the grounds of the reimbursements due to Insurance Institutes in terms of the preceding Section.

ARTICLE IV

REIMBURSEMENT OF ANNUITIES BASED ON ACCIDENT INSURANCE AND OF OLD AGE AND INVALIDISM PENSIONS

The Allied Military Government may pay to Institutes concerned in lieu of the annuities based on Accident Insurance and of the Old Age and Invalidism Pensions the corresponding capital sums. The respective schedules shall be fixed in due course.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE V

REIMBURSEMENT OF BENEFITS PAID PRIOR TO PRESENT ORDER

The Allied Military Government shall reimburse in terms of the preceding Articles also those benefits paid by the Insurance Institutes in favour of workers employed by the Allied Forces prior to the effective date of the present Order.

ARTICLE VI

EFFECTIVE DATE OF ORDER

This Order shall become effective upon such date as it is signed by me.

Dated at Trieste 15th October 1918.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 204 (40 B)

NUMBER OF WIRELESS OPERATORS ON SHIPS — RADIOTELEGRAPHY

WHEREAS, it is deemed necessary to establish regulations for the fitting of radiotelegraphic equipment and the employment of radio operators in ships registered at Trieste and at any port within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

REPEAL OF ORDER No. 40

Order No. 40 is hereby revoked.

ARTICLE II

EMPLOYMENT OF WIRELESS OPERATORS

Section 1. — All merchant ships registered at Trieste or at any port within the Area controlled by the Allied Military Government shall conform to the rulings of the International Convention of Wireless Telegraphy of Cairo 1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — The number of operators employed in a ship shall be as is governed by the International Convention of Wireless Telegraphy of Cairo 1938.

These operators must hold an international certificate of competency complying with the provisions of the General Regulations of the International Radiotelegraph Convention in force.

Section 3. — The operators may be either operators of the Società Italiana Radio Marittima or „Free operators".

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at Trieste, this 10 day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 208

DECLARATION OF URGENT PUBLIC BENEFIT AND UTILITY CONSTRUCTION OF PUBLIC CIRCUIT ROAD, COMMUNE OF TRIESTE

WHEREAS, the construction of a public circuit road of Trieste (Known as Circonvallazione), as per map on file in the office of the Communal Engineers of Trieste is deemed to be an urgent need for the public benefit and utility, and

WHEREAS, a proposal for the construction of said road by the Commune of Trieste has been approved by the Allied Military Government for the part between via Romagna and via Fabio Severo,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I.

DECLARATION OF PUBLIC UTILITY

a) There is hereby declared to be an urgent need for the public benefit and utility, to construct a public circuit road of Trieste as described by map Annex A mentioned in Art. II between via Romagna and via Fabio Severo in accordance with the proposal therefore submitted by the Allied Military Government.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) The above declaration shall be given and have all the effect of laws in force on 8 September 1943.

ARTICLE II.

EFFECT AND DEPOSIT OF THE ANNEXED MAP

Map Annex A mentioned in the foregoing Article shall be and is hereby made a part of this Order. It is deposited in the Public Work Office of Allied Military Government, Trieste and in the Office of the Communal Engineer of Trieste, and may be freely examined by all persons concerned.

ARTICLE III.

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

TRIESTE, 8 October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 221

AGRICULTURAL WORKERS — COMMUNAL COMMISSIONS — MODIFICATION OF PROVINCIAL COMMISSIONS FOR DETERMINATION OF WORK DAYS

WHEREAS it has been deemed advisable and necessary to appoint Communal Commissions for the ascertainment of Agricultural Workers in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"), and

WHEREAS it is deemed advisable and necessary to modify the composition of existing provincial commissions for the determination of work days in Agriculture and Forestry,

NOW, THEREFORE I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

APPOINTMENT OF COMMUNAL COMMISSIONS

Section 1. — In each Commune of the Territory a Commission shall be set up to ascertain and determine the number of agricultural workers, the amount of contributions (con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to that agency and to investigate defects with a view to elimination, to collect other relevant data and to ensure the proper performance of such directives of the Central Commission as are approved by Allied Military Government.

Section 2. — The Commission shall be constituted of the president of the Commune or of a member of the Communal Council delegated by him as Chairman, of one representative of the employers and one representative of the agricultural workers chosen by the chairman after consultation with the local organizations, if any. The Commission shall be assisted by the chief of the local „Ufficio di Collocamento", or, this failing, by the chief of the „Ufficio di Collocamento" of a neighbouring Commune, and by the Secretary of the Commune or by an official of the Commune delegated by him.

Section 3. — The Commission shall be appointed by the President of the Commune. Its members shall remain in office for one year and may be re-appointed. No remuneration shall be due to them.

ARTICLE II

MODIFICATION OF THE COMPOSITION OF EXISTING PROVINCIAL COMMISSIONS FOR THE DETERMINATION OF WORK DAYS IN AGRICULTURE AND FORESTRY

Section 1. — The members representing the employers' and workers' organizations in terms of Article 3 of R. D. 24 September 1940, No. 1949, shall be appointed by the President of the Area after consultation with the respective organizations of the Area, as follows: three representatives of the employers and three representatives of the agricultural workers.

Section 2. — The Chief of the „Ufficio Tecnico Erariale" shall also be a member of the Commission.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

The present Order shall become effective upon such date as it is signed by me.

Dated at Trieste this 19th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 236

TEMPORARY EMERGENCY ALLOWANCE ADDED TO CERTAIN LIFE ALLOWANCES OF THE „OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO" AND MODIFICATION OF THE CONSOLIDATED TEXT REGARDING SUCH ALLOWANCES

WHEREAS, it is considered desirable to increase the amounts of certain life allowances of the „Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato" and to modify the provisions of the Consolidated Text approved by R. D. 26 February 1928 No. 619 in matters regarding the right to and the amounts of such allowances, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter called the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

PART A

ARTICLE I

TEMPORARY EMERGENCY ALLOWANCE ADDED TO CERTAIN LIFE ALLOWANCES

A temporary emergency allowance of 720 lire per year shall be paid with effect from 1 January 1944, or from the date when the relative allowance commenced to accrue later, to:

(a) pensioners enjoying life allowances (assegni vitalizi) payable or to be paid by the „Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato" in terms of the Consolidated Text (Testo Unico) approved with R. D. 26 February 1928 No. 619;

(b) pensioners enjoying life allowances granted or to be granted out of the funds of the former „Cassa di sovvenzioni" in terms of the above quoted Consolidated Text.

ARTICLE II

LIFE ALLOWANCE FOR WIDOWS

Article 18 of the above mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The life allowance (assegno vitalizio) shall be payable to the widow of the insured (coniuge) provided that she was not separated legally from her husband in virtue of a final judgement (passato in giudicato) fixing responsibility for the separation on her, or on both parties, and provided that the marriage took place before her husband's retirement from service.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

If such marriage took place after the insured had completed his fiftieth year, such allowance shall not be payable to the widow unless the date of the marriage was at least one year earlier than that of the insured's retirement from service, or unless there was issue, including posthumous issue, of an earlier marriage".

ARTICLE III

LIFE ALLOWANCES FOR OTHER RELATIVES

Section 1. — Article 18 of the above mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„If at the date of the insured's death the allowance is not payable in terms of Articles 16 and 17 above to the persons mentioned therein, application therefore may be made by the other relatives who satisfy the necessary conditions, in the following order of priority:

1) spinster female children (orfane) and children (orfane) who are widows, both of whom were born of a marriage contracted before the insured's retirement from service and have completed their fortieth year;

2) the father of the insured, provided he is unable to work; or if he is deceased, the mother, provided she has not contracted another marriage, and is also unable to work; but the allowance shall not be payable to the father or mother when they have other children able to grant them subsistence (alimenti);

3) brothers, or spinster or widow sisters of the insured, provided that they are unable to work and that they have no other brothers or sisters, or ascendants or descendants able to grant them subsistence (alimenti).

Section 2. — Article 19 of the above — mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The insured's survivors specified in the above Article 18 shall be excluded from the granting of the life allowance when there are other survivors having priority who are entitled to a life allowance or to a pension.

When the pension or life allowance granted to the survivors specified in above Article 17 terminates with respect to these persons, the unmarried or widow female children shall be entitled to the said life allowance provided that at the date of such termination they have completed their fortieth year and are destitute (indigenti), and have been dependent on the insured for the two years preceding his death".

ARTICLE IV

INCREASE OF LIFE ALLOWANCES FOR WIDOWS AND OTHER PERSONS

Section 1. — Article 23 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The life allowances due to the widow, to the children and to the other relations of the insured, shall, with effect from 1 January 1945, be those specified in the Table attached to Order No. 230 dated October 15, 1946 for the last rate of salary „di diritto" enjoyed by the insured on active service (servizio attivo), including any allowances considered in the calculation of his pension".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Article 24 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„With effect from 1 January 1945, the allowances due to a widow shall be increased by 30% — five for each minor or major child (orfano) unable to undertake paid employment, dependent upon her.

With effect from 1 January 1945, the allowances due to a group of children (orfani), of brothers, or of sisters, shall be increased by 30% — five for each member of such group exceeding the first one".

Section 3. — The tables attached as Annexes *a)* and *b)* to the above-mentioned Consolidated Text shall be replaced by the Table attached to this Order.

ARTICLE V

RETIREMENT ALLOWANCE

Section 1. — Article 18 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended by the addition of the following paragraph:

„For the categories of personnel whose subscriptions commenced after 1 January 1940, the service to be taken into account in the calculation of the retirement allowances (indennità di buonuscita) shall be that of the period during which subscriptions were paid".

Section 2. — Article 31 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„An employee who has already received payment of the retirement allowance and who is re-engaged may be paid a supplementary retirement allowance at the end of the second period of service provided that such second period is continuous for at least twelve months and is to be included for the purpose of calculating his pension.

The calculation of the supplementary retirement allowance shall be based on the salary enjoyed at the end of the second period of service and on the duration in years of such period".

Section 3. — Article 35 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby repealed.

PART II

ARTICLE VI

LIFE ALLOWANCES PAID OUT OF THE FUNDS OF THE FORMER „CASSA SOVVENZIONI"

Section 1. — Article 98 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The life allowances out of the funds of the former „Cassa Sovvenzioni" shall be granted by selection according to qualifications (mediante concorso per titoli), to civilian permanent state clerks (impiegati) who retired from service prior to 1 February 1918 and to their survivors, as listed below, provided that they are not owners of a shop selling State monopoly goods (generi di privativa), and that they do not receive a fixed allowance paid by a public body:

1) former civilian permanent state clerks who retired from service because of illness or advanced age and are not entitled to pension;

2) a widow, without pension, provided that she has not been separated legally from her husband in virtue of a final judgment (passata in giudicato) fixing responsibility for the separation on her, or on both parties, and provided that the marriage was contracted before her husband's retirement from service;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) a child without pension who is a minor or a major unable to undertake paid employment because of mental or physical defect, a spinster or a widowed female who has completed her fortieth year, provided that the father's marriage took place before his retirement from active service and that the mother is not still a widow and alive;

4) parents.

A third of the allowances to be granted by selection may be granted to former civilian Permanent state clerks who retired from service after 1 February 1918, and to their survivors specified in the preceding paragraph, provided that they are without a pension and have no right to an allowance payable by the „Opera di previdenza".

The relative applications and documents shall be exempt from stamp duties."

Section 2. — Article 69 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The acceptance of such application (ammissione a concorso) shall further be subject to the following conditions:

a) that for former clerks, two years shall have elapsed from the date on which they obtained the right to the lump sum allowance (indennità per una volta tanto);

b) that as regards widows and children four years have elapsed from such date;

c) that children, male or female, have no brothers or sisters enjoying a pension or allowances granted them as survivors of the same employee."

Section 3. — Article 71 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The allowances enjoyed by widows shall, on their death or remarriage, be transferred in favour of the children who are minors, or majors unable to undertake paid employment, or females who have completed their fifteenth year.

Whenever one or more children (orfani), or one or more major unmarried daughters of the same father, who jointly enjoy an allowance, cease for whatsoever reason to participate in such enjoyment, his, her or their share shall accrue in favour of the surviving participants".

Section 4. — Article 72 of the above-mentioned Consolidated Text is hereby amended to read and provide as follows:

„The allowances to be granted out of the funds of the former „Cassa sovvenzioni" shall be payable in the following amounts:

a) for clerks, from 1200 lire to 1800 lire per annum, according to their grade and to the salary received;

b) for a widow with a child or children who are minors or majors unable to undertake paid employment, 1200 lire per annum;

c) for a widow without children, or with major children, and for children (orfani) 1000 lire per annum;

d) for parents, 800 lire per annum.

The allowances shall be granted with effect from 1 January of the year subsequent to that in which applications are called for (bando di concorso)".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VII

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into force on the day that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 15 day of October 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

TABLE OF LIFE ALLOWANCES PAYABLE TO WIDOWS AND OTHER SURVIVORS OF PERSONS WHO SUBSCRIBE TO THE „OPERA DI PREVIDENZA" AS FROM 1 JANUARY 1945.

Salary „di diritto" which he enjoyed on the date of cessation from service, including the allowances to be computed for the pension	Allowance payable to the widow	Allowances payable to the children (orfani), to the brothers, to the sisters and to the parents
up to L. 10.000	L. 1.380	L. 1.200
L. 10.001 „ 12.500	„ 1.680	„ 1.440
„ 12.501 „ 13.000	„ 1.980	„ 1.620
„ 13.001 „ 17.500	„ 2.280	„ 1.800
„ 17.501 „ 20.000	„ 2.580	„ 1.980
„ 20.001 „ 25.000	„ 2.880	„ 2.160
„ 25.001 „ 30.000	„ 3.180	„ 2.340
„ 30.001 „ 35.000	„ 3.480	„ 2.520
„ 35.001 „ 40.000	„ 3.780	„ 2.700
„ 40.001 „ 45.000	„ 4.080	„ 2.880
over „ 45.000	„ 4.380	„ 3.060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 237

ESTABLISHMENT OF COMMISSIONS FOR THE MANAGEMENT OF CERTAIN COMMERCIAL ROLLS

WHEREAS by R. D. of 20 September 1934, No. 2011, Law of 31 December 1931 N. 1806, R. D. L. of 20 April 1936 No. 707, Law 20 April 1940, No. 496 and Law 14 November 1941, No. 1442, the exercise of certain commercial undertakings and activities are controlled by means of registration in special rolls;

WHEREAS registration in these rolls are subject to approval of the Commissions therein after referred to as „Commissions" appointed under the above legislation;

WHEREAS as a consequence of General Order No. 4 these Commissions can no longer function;

WHEREAS the above mentioned legislation provided for appeal against the decisions of such Commissions to certain central Commissions outside that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

WHEREAS it is deemed necessary to re-establish such Commissions in the Territory and to make provisions for appealing against the decisions of the Commissions within the Territory;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

APPOINTMENT OF COMMISSIONS

Section 1. — The Commissions shall consist of the same number of members as provided for in Article 32 No. 3 of „Testo Unico" of the Laws regulating the former Provincial Economic Councils approved by R. D. of 20 September 1934 No. 2011, under Article 8 of the Law of 31 December 1931 No. 1806, under Article 6 of R. D. L. of 20 April 1936 No. 707, under Article 6 of the Law of 20 April 1940 No. 496 and under Article 9 of the Law of 14 November 1941 No. 1442, but the members of such Commissions shall be appointed as hereinafter provided.

Section 2. — The members of the Commissions whose functions are limited to the jurisdiction of a single Chamber of Commerce shall be nominated by that Chamber of Commerce after consultation with the interested syndical organizations.

The members of the Commissions whose functions are not limited to the jurisdiction of a single Chamber of Commerce („Spedizionieri" and „Agenti marittimi raccomandatari") shall be nominated by the Chamber of Commerce where such Commissions have their seat after consultation with the other interested Chambers of Commerce and syndical organizations.

Section 3. — Where the legislation specified in Section 1 requires that the President of a Commission be a judicial magistrate, such President shall be nominated by the President of the local Court of Justice (Tribunale).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 4. — No person shall be nominated as a member of any of the Commissions if a definite expulsion order has been made against him or against whom proceedings of expulsion are pending.

Section 5. — Persons nominated as members of the Commissions will be appointed by the Area Commissioner. The Area Commissioner may also remove such members from their appointment.

ARTICLE II

OPERATION OF THE COMMISSIONS

Except as otherwise stated in this Order the Commissions shall operate and function in accordance with the legislation specified in Section I Article I as well as all other orders and instructions which may be issued from time to time by Allied Military Government.

ARTICLE III

ESTABLISHMENT OF THE CENTRAL COMMISSION OF APPEAL

Section 1. — A central Commission of Appeal is hereby established at the Chamber of Commerce of Trieste with the jurisdiction over the Territory. It will be the duty of the Central Commission of Appeal to decide all appeals brought before it against decisions of the Commissions.

Section 2. — The Central Commission of Appeal shall consist of six members who will be appointed by the Area Commissioner after nomination by the Giunta of the Chamber of Commerce of Trieste.

A magistrate of the Court of Appeal in Trieste shall function as President of the Central Commission. He will be nominated by the President of the said Court and will be appointed by the Area Commissioner of Trieste Area.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into effect on the day it is signed by me.

Dated in Trieste, the 13 day of October 1948.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order No. 245

ESTABLISHING OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER'S COURSES FOR THE IMPROVEMENT IN THE CROATIAN LANGUAGE

WHEREAS, it is considered advisable and necessary, to establish Elementary School teacher's courses for the improvement in the Croatian language;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

TEACHERS COURSE FOR IMPROVEMENT IN CROATIAN LANGUAGE

Section 1. — The Elementary School Teacher's courses for improvement in the Croatian language shall be held in the Normal Teacher's School at Pola.

Section 2. — The courses shall open on the 1st of October 1946 and shall last six months.

Section 3. — The program of the courses shall include the following subjects:

Croatian language	(11 hours per week)
History	(2 hours per week)
Geography	(2 hours)
Didactics	(2 hours)
General pedagogy	(1 hour)

ARTICLE II

ATTENDANCE

Section 1. — All teachers who during the scholastic year 1945 - 1946 taught in Croatian public elementary schools in the Territory administered by the Allied Forces and who are not in possession of a teacher's certificate of some Croatian teacher's School shall be obliged to attend these courses without regard to their qualifications and number of their teaching years.

Section 2. — Candidates who are in possession of a teacher's certificate of an Italian teacher's School and have a sufficient knowledge of the Croatian language but are not employed in Croatian Elementary School in this Territory may voluntarily attend these courses. These candidates shall pay all fees as prescribed by Allied Military Government.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

EXAMINATION AND CERTIFICATES

Section 1. — At the end of the courses an examination shall be conducted in accordance with the directives issued by Allied Military Government.

Section 2. — The certificate testifying that the candidate has passed such examination with a satisfactory grade, shall qualify him or her to teach in the Elementary Schools with Croatian language of instruction.

Section 3. — Only such teachers as are provided with such certificate shall be admitted to teach in Croatian public Elementary Schools.

ARTICLE IV

SALARIES OF INSTRUCTORS

The instructors who conduct said courses shall get a special indemnity of net 13.000 Lire monthly.

ARTICLE V

ADMINISTRATION

The Superintendent of Schools at Pola shall be responsible for the administration of this Order.

ARTICLE VI

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at Trieste, this 17th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 246

LEGAL RECOGNITION OF PARROCCHIA DI S. NICOLO' IN ARIS (MONFALCONE)

WHEREAS it is considered advisable and necessary to proceed to the legal recognition of Parrocchia di S. Nicolò in Aris (Monfalcone).

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D. Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

ARTICLE I

LEGAL RECOGNITION OF PARROCCHIA DI S. NICOLO' IN ARIS (MONFALCONE)

The Parrocchia di S. Nicolò in Aris (Monfalcone) shall be and hereby is legally recognized

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated Trieste 13th October 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 247

RESTRICTIONS ON FISHING IN FRESH WATERS

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to establish a stricter control on fishing in fresh waters in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory") ; and

WHEREAS, General Order No. 55, dated 19 June 1945, issued by the Allied Military Government and providing for the re-organization of the „Commissione per la tutela della Pesca nella Venezia Giulia" has been considered ;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOW THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

PERIOD OF PROHIBITION OF FISHING IN FRESH WATERS

Fishing of all kinds in fresh waters is hereby prohibited in all parts of the Territory from 15 October 1946 to 28 February 1947.

ARTICLE II

SPECIAL LICENSES FOR FISHING IN FRESH WATERS

Section 1. — In periods other than the one specified in Article I hereof fishing of all kinds in fresh waters of the Territory may be exercised only by persons holding regular fishing licenses.

Section 2. — The licenses for the fishing in fresh waters mentioned in the foregoing Section may be granted upon request to be submitted to the „Consorzio per la Tutela della Pesca nella Venezia Giulia", on payment of the appropriate tax.

ARTICLE III

PENALTIES

Violations of the provisions contained in this Order shall be considered as offences punishable in accordance with Article 650 of the Penal Code.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect within the Territory on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 15th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 248

CONSUMER TAX COLLECTORS CONTRACTS

WHEREAS it is deemed not advisable at the present to alter the organization and composition of the Consumer Tax collection in the Communes, in that part of Venezia Giulia otherwise held by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

EXISTING CONTRACTS EXTENDED

The existing contracts concerning the collection of Consumer Tax shall be extended to 31 December 1947 subject to the limitations of Article III.

ARTICLE II

REVISION OF RATES

Section 1. — Until 31 December 1947 rates of Commission on Consumer Tax Collectors' contracts may be revised subject to the provisions of Law 11 July 1941, No. 685, subject to the limitations of Article III.

Section 2. — Any revisions made subsequent to and not consistent with Law No. 687 of 11 July 1941, provided that they were initiated by the parties concerned, and the resulting Communal Decree was approved by the supervising Authority concerned not later than 1st May 1945, shall remain in force.

ARTICLE III

MAXIMUM TIME LIMIT

The provisions of the within Order shall in no event extend more than 6 months after the period of Allied Forces' occupation of the Territory, has terminated.

ARTICLE IV

EFFECTIVE DATE

The present Order shall become effective in the Territory the day it is signed by me.

Dated at Trieste, this 22nd day of October 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 249

CHANGE OF DENOMINATION OF O.N.A.I.R. AND EXTENSION OF ITS ACTIVITY

WHEREAS it is considered advisable to change the denomination of the undermentioned body and to extend its activity in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

CHANGE OF DENOMINATION

The „Opera Nazionale di Assistenza all' Italia Redenta" of Trieste shall assume the new denomination of „Opera Asili Infantili di Trieste" as from 1 November 1946 and shall remain under the supervision and control of the Allied Military Government.

ARTICLE II

EXTENSION OF ACTIVITY

The regulations and the present organization of the „Opera Nazionale di Assistenza all' Italia Redenta" remain unchanged and shall be assumed and govern „Opera Asili Infantili di Trieste". A department to take care of the functioning of the children's homes for Slovene children is hereby established within the „Opera Asili Infantili di Trieste".

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Done at TRIESTE, this 17th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 252

REPEAL OF ORDER No. 69 AND SUPPRESSION OF ROLL OF JUDICIAL ADMINISTRATORS

WHEREAS by Order No. 69, dated 13 February 1946, a competition had been announced and established to qualify for appointment as Judicial Administrators in districts under the jurisdiction of Tribunals within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter referred to as the "Territory"), and

WHEREAS it is now considered advisable to suppress the above said Roll of Judicial Administrators and therefor to repeal Order No. 69,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

REPEAL OF ORDER No. 69

Allied Military Government Order No. 69 is hereby repealed.

ARTICLE II

SUPPRESSION OF ROLL OF JUDICIAL ADMINISTRATORS

Section 1. — The Roll of Judicial Administrators is hereby suppressed.
The official duties already assigned to the aforesaid Administrators under R. D. 18 March 1943, No. 267, shall be conferred to persons enrolled in the lists of lawyers, attorneys at law, professionists in Economy and Commerce and of accountants.

Section 2. — For special reasons to be stated in the decree of appointment the official duties of Judicial Administrators may nevertheless be assigned to professionists not enrolled in rolls mentioned in Section 1 or to persons not enrolled in any of the professional lists.

Section 3. — In regard to official duties other than those mentioned in the preceding Sections no change shall take place relating to technical advisers and to rules for professions.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect in the Territory on the date it is signed by me.

Dated, TRIESTE, 17th October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 254 (7 B)

SUPPLEMENTARY RULES TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 1 B OF ORDER No. 7

WHEREAS, it is considered desirable to supplement the provisions contained in Article 1-B of Order No. 7, concerning the obligation of obtaining authorization from the Area Commander as regards the purchase of immovable property, the engaging in business as partners in commercial enterprises or the investing of capital therein, on the part of citizens of a foreign state, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.G.D. Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

AMENDMENT OF ARTICLE 1 PARA B OF ORDER No. 7

The following provision shall be added to Article 1, para b of Order No. 7:

"Such authorization shall also be necessary whenever Italian citizens or bodies acquire immovable property or engage in business as partners in commercial enterprises or invest capital therein on behalf of a person to be named."

ARTICLE II

REGISTRATION AND TRANSCRIPTION OF CERTAIN AGREEMENTS PROHIBITED

Registry Offices of the Territory are prohibited from registering and Land Register's Office are prohibited from transcribing of agreements concerning operations provided for in Article 1, para b, of Order No. 7, whenever:

a) the citizenship of the contracting parties has not been indicated in the agreement, and if,

b) in case the persons acquiring such property are foreign citizens or acquiring on behalf of a person to be named, the authorization provided for in Article 1, para b, of Order No. 7, has not been previously obtained.

ARTICLE III

OBLIGATIONS OF PUBLIC NOTARIES

Public notaries stipulating any of the contracts provided for in the preceding Article shall have the duty:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) to indicate in the agreement the citizenship of the contracting parties, and

b) if the person acquiring such property is a foreign citizen or acquiring on behalf of a person to be named, to submit immediately copy of the agreement to the Area President for authorization as provided for in Article I, para b, of Order No. 7.

ARTICLE IV

OBLIGATION TO REGISTRATE CERTAIN AGREEMENTS IN THE TERRITORY

The agreements set forth in Article I of this Order and entered into by the contracting parties, one of whom at least is residing or staying principally in the Territory, shall be submitted for registration to a Registry office of the Territory.

ARTICLE V

PENALTIES

Without prejudice to sanctions provided for by the law against notaries and public officials, any violation of the provisions of this Order shall constitute an offence punishable according to Article 650 of the Penal Code.

ARTICLE VI

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the day of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at TRIESTE this 24th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, A.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 256

AMENDMENT TO ORDER No. 141 AND ESTABLISHMENT OF RULES OF PROCEDURE RELATING TO PROCEEDINGS BEFORE DISTRICT AND AREA AGRICULTURAL COMMISSIONS ESTABLISHED THEREIN

WHEREAS, by Order No. 141, Article IV, Section 5, letter b) the power has been delegated to District and Area Agricultural Commissions to establish rules of procedure for the proceedings before the Commissions after their approval by all presidents of Area Agricultural Commissions and by the Allied Military Government, and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

WHEREAS, it is now considered advisable to repeal the said provision and directly to establish such rules of procedure equal for all Commissions;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER :

PART „A"

AMENDMENT OF ORDER No. 141

ARTICLE I

REPEAL OF ORDER No. 141, ARTICLE IV, SECTION 5, LETTER b)

Order No. 141, Article IV, Section 5, letter b) is hereby repealed. The letter c) of the said Section shall therefore become letter b).

PART „B"

RULES OF PROCEDURE RELATING TO PROCEEDINGS BEFORE DISTRICT AND AREA AGRICULTURAL COMMISSIONS

ARTICLE II

SEATS OF COMMISSIONS

The district and Area Agricultural Commissions established in accordance with Article IV, Order No. 141, shall have their seats respectively at the District Courts (Preture) and and at the Courts of Justice (Tribunali) situated in the Territory administered by the Allied Forces.

ARTICLE III

OFFICES OF COMMISSIONS

Each Commissions shall be assisted by an office-clerk.

Three registers shall be kept in the office of each Commission. Filed applications shall be registered in the first, records of the hearings in the second and the decisions given by the Commission shall be kept in the third. The President shall sign each page of the Register.

ARTICLE IV

PROVISIONS RELATING TO MEMBERS OF THE COMMISSIONS

Section 1. — The members of the Commissions shall be of legal age, and not previously convicted of any crime. They shall solemnly promise before the President prior to their assumption of office that they will perform their functions conscientiously and impartially.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Any member of the Commission who, without a justified reason, fails to attend three hearings, though not successive, shall be considered dismissed and shall be substituted as provided for the first appointment.

Section 3. — The terms of the civil cases Procedure relating to the withdrawal of judges for cause („récusations" and „renvoi") shall be applied to the members of the Commissions. The President of the Commission shall, after having heard the member and examined the evidence submitted, decide on his withdrawal. There shall be no appeal from his decision. A member who has thus been withdrawn shall be substituted by his deputy.

ARTICLE V

APPLICATIONS TO AGRICULTURAL COMMISSIONS

Section 1. — The application shall state concisely and completely the subject of the dispute, and shall be submitted to the office or sent by mail. It shall contain the statement of the applicant's elected domicile.

The office-clerk shall forward the application to the President after its entry in the appropriate register. The President shall write on the bottom of the application, the order fixing the date for the hearing of the disputants and the terms for its notification.

Before issuing the order the President may ask whenever he considers it necessary the applicant for any necessary information.

Section 2. — The application with the President's order written below shall be sent (notified) by the applicant to the opponent during the fixed term with the formalities provided for in the civil procedure.

ARTICLE VI

APPEARANCE OF DISPUTANTS BEFORE THE COMMISSIONS

The disputants must appear before the District and Area Commissions personally or represented by a special representative. They may give their explanations verbally in which case the same shall be recorded in the minutes of the hearing.

ARTICLE VII

ATTEMPT OF AGREEMENT

The District Commission shall attempt to reach an agreement between the disputants. Whenever an agreement has been reached it shall be recorded in the minutes of the hearing and these signed by the disputants.

Whenever an agreement has not been effected and the Commission considers itself to be in possession of all elements necessary for the decision, they shall announce their decision immediately. Otherwise a final date shall be set when the disputants shall supply the additional facts or information considered necessary, and another date shall be fixed at which time the decision shall be announced.

The Commission may, if it appears necessary, order an inquiry determining the terms for it, and determine which of the disputants shall be obliged to advance the expenses. When-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

over an expert's opinion on technical questions shall be necessary, the Office of the Territorial Agricultural Inspector shall be called upon. The deposition of witnesses is admissible irrespective of the limits provided in the Civil Court.

ARTICLE VIII

EXEMPTION FROM THE RULES OF CIVIL PROCEDURE

The proceedings before the Commission shall not be subject to rules of ordinary civil procedure.

The acts the proceedings subsequent to the filing of the application are exempted from stamp-duties.

The fees of judicial clerks (Officials) auxiliaries of experts and witnesses are those provided for by the relative existing provisions of the ordinary civil procedure.

ARTICLE IX

DECISION ON DISPUTES

Section 1. — The procedure in passing the judgment shall be as follows:

First, the representative of the Office of the Area Agricultural Inspector with his advisory vote shall be heard. Then in order of their age, the representatives of the Associations and Organizations shall vote according to the circumstance whether the applicant or principal appellant be a lessee or a direct cultivator farmer. Subsequently, the other two representatives shall vote, likewise in order of age, and finally the President.

The representative of the Agricultural Inspector's Office may be heard also during the deliberations.

The judgment shall be drawn and signed by the President and countersigned by the officeclerk.

The Commission may function and grant a decision, though attended only by three representatives of the Associations and Organizations, if it considers the absence of the absent representatives unjustified. In such a case whenever the votes on the decision are equal, the opinion of the President shall prevail.

Section 2. — The decision shall be published at the hearing and shall be read by the officeclerk who shall send copies of it by registered mail to the disputants who shall acknowledge receipt thereof.

ARTICLE X

APPEAL OF THE AREA COMMISSION

An appeal to the Area Commission upon terms as determined for the District Commissions, shall be filed with the Office of the said Commission within 30 days from the date of receipt of the registered letter, as provided in Section 2 of the preceding Article.

The filed appeal shall suspend the operation of the decision.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XI

INDEMNITY TO COMMISSION MEMBERS

The members of the Commission shall be entitled to the following allowances for every day of the session:

Presidents L. 500 —, Members L. 400 —

and, if the circumstances are given, a mission allowance due to employees of grade VI.

The office-clerk employed with the Commission shall be entitled to a daily allowance (gettone di presenza) of L. 100 —.

ARTICLE XII

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at Trieste, this 24th day of October 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 257

PERMISSION TO ACCEPT A BEQUEST MADE TO THE COMUNITA' EVANGELICA DI CONFESSIONE AUGUSTANA IN TRIESTE

WHEREAS the Comunità Evangelica di Confessione Augustana in Trieste has presented a petition asking for permission to accept a bequest made to such Community by the last will and Testament of CARLO KONOW of the late Toronto, deceased, which will was duly published on the 15 December 1943 by instrument No. rep. 13754 of notary Carlo Artico in Trieste, and

WHEREAS, the said petition was duly approved in writing by the President of Area of Trieste, and

WHEREAS, there appears to be no objection to the granting of such petition.

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

I — That the Comunità Evangelica di Confessione Augustana in Trieste be and it is hereby is granted permission to accept the bequest made to the said Community by the last will

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

and Testament of Carlo KONOW of the late Thomas, deceased, which will was duly published on the 15 December 1943 by instrument No. rep. 13784 of notary Carlo Arlier in Trieste, in accordance with the said last will and Testament and subject to all its provisions.

2. — This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE this 22 day of October 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, A.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 263

MODIFICATION OF FISCAL TREATMENT OF CERTAIN COMMODITIES

WHEREAS, it is deemed necessary to modify the fiscal treatment of certain commodities in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE 1

TAX ON SUGAR AND RELATED PRODUCTS

Pursuant to Administrative Instructions previously issued, the tax on sugar and the corresponding surtax on imported sugar are established at L. 4.000 per quintal for 1st category sugar and L. 3.840 for second category sugar, with effect from 12 August 1946.

The tax on sugar and sugar composite goods (imposta di fabbricazione e sovraimposta di confine) is increased as follows:

a) solid glucose	L. 2.000
b) liquid glucose	" 1.000
c) inverted sugar, liquid obtained from whatever matter, with a total content of inverted sugar not exceeding 81% in weight	" 3.000
d) inverted sugar obtained from whatever matter with a total content of inverted sugar exceeding 81% in weight	" 3.500
e) malt or malt syrup (maltoso o sciroppo di malto) except extract of malt, usable instead of glucose	(rates as established above for solid and liquid glucose)
ff) dextrose	(rates as established above for inverted sugar)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

TAX ON COFFEE

Pursuant to Administrative Instructions previously issued, the tax on consumption of raw coffee shall be increased to 25,000 lire per quintal and to 34,300 lire per quintal for roasted coffee, with effect from 21 October 1946.

ARTICLE III

TAX ON COCOA AND RELATED PRODUCTS

Pursuant to Administrative Instructions previously issued, tax on consumption of cocoa, raw or processed, of cocoa husk and peel, and of cocoa butter, is set at 20,000 lire per quintal, with effect from October 21, 1946. The exemption granted by Article 60 of the Customs Tariff shall remain in force.

ARTICLE IV

TAX ON COCOA USED IN PRODUCTS

The tax on consumption of cocoa shall be levied on the following products in proportion to the content of cocoa in each quintal thereof:

Caramel lozenges etc. as per Article 43 Customs Tariff	Kilos	20	per quintal
„Torroni" etc. as per Article 46 Customs Tariff	„	20	„ „
Biscuits etc. as per Article 47 Customs Tariff	„	20	„ „
Products sweetened with sugar etc. as per Article 48 Customs Tariff	„	20	„ „
Starches, flours etc. as per Article 49 Customs Tariff	„	5	„ „
Chocolate etc. as per Article 51 Customs Tariff	„	35	„ „

ARTICLE V

TAX ON SPICES

Pursuant to Administrative Instructions previously issued, the Customs duties of the following commodities are amended as follows, with effect from October 21, 1946:

Cinnamon as per Article 52 Customs Tariff	per quintal	30,000	lire
Cloves as per Article 53 Customs Tariff	„ „	20,000	„
Pepper, black and white as per Article 54 Customs Tariff	„ „	20,000	„
Ginger as per Article 56 Customs Tariff	„ „	20,000	„
Tea and mate as per Article 57 Customs Tariff	„ „	40,000	„
Vanilla as per Article 58 Customs Tariff	„ „	50,000	„
Nutmeg with shell as per Article 60 a Customs Tariff	„ „	20,000	„
Nutmeg shelled as per Article 60 b Customs Tariff	„ „	26,000	„
Cardamom as per Article 61 Customs Tariff	„ „	20,000	„

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VI

TAX ON CUSTOM CLEARED COMMODITIES

The taxes and increases of taxes as established under Articles II, III, IV and V of this Order shall be applicable also to such quantities of the commodities concerned, which, on October 21st, 1946, have been delivered for clearance or have been already cleared but not yet released from the Customhouse premises.

ARTICLE VII

DECLARATION OF TAXABLE INVENTORIES

Pursuant to Administrative Instructions previously issued, inventories as existing on October 19th, 1946, at 24 00 hours of:

Coffee	exceeding	25 Kilos
Cocoa, cocoa bark and peel, and cocoa butter	"	10 "
Chocolate	"	20 "

shall be declared by the owner or detainer before October 26th, 1946, at the customs houses ("Uffici Tecnici d Imposte di Fabbricazione", Fiscal Guard Branch offices of V. G. Police offices.

ARTICLE VIII

TAX ON EXCESS INVENTORIES

Inventories exceeding the above stated quantities shall be in their entirety subject to payment of the tax or additional tax respectively as established under Articles II, III, IV and V of this Order in accordance with the provisions of Article 93 of "Regolamento Doganale".

ARTICLE IX

PENALTIES

Any person making a false declaration or failing to declare all or part of the commodities included in the within Order, shall upon conviction thereof in a Court of competent jurisdiction be fined from 3 to 6 times the amount due on the non-declared quantity.

ARTICLE X

EFFECTIVE DATE

This Order shall come in force in the Territory the day it is signed by me.

Dated at TRIESTE this 24th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 264

REPAIR OF WAR DAMAGED HOUSES IN DISTRESSED AREAS

WHEREAS, there are Communes and fractions of Communes (hereinafter referred to for convenience as Distressed Areas), in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces, wherein all or the great majority of houses were destroyed or substantially damaged by reason of the war or by the Germans or Fascists as a reprisal against Partisan activities; and

WHEREAS, the Allied Military Government has undertaken to repair or reconstruct all or some of the houses located in such Distressed Areas without any cost to or other obligation, now or in the future, of the owners thereof, and proposed to continue such work upon the same basis in the future; and

WHEREAS, the fraction Salcano has already been declared by Allied Military Government to be a Distressed Area through error and upon investigation it has been determined that the Commune does not met the necessary requirements;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

Section 1. — The following Communes or fractions of Communes are hereby declared to be Distressed Areas:

CURSO — COBDIL — LOCAVIZZA — VILLA DI MEZZO — FONT

Section 2. — The provisions of Article I, Sections 1 and 3, of Order No. 146, dated June 6, 1946, are hereby made applicable to the Areas indicated in Section 1 above.

ARTICLE II

The fraction of Salcano declared to be a Distressed Area in Order No. 146, dated June 6, 1946 is hereby declared not to be a Distressed Area and shall be removed from the list of Distressed Areas.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated at Trieste, this 24th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Colonel Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 265 (106)

PROVISIONS CONCERNING THE UNBLOCKING OF DISCHARGES FROM EMPLOYMENT

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to prolong up to 30 November 1946 the provisions in force concerning the limits of the unblocking of discharges from employment, and

WHEREAS, it is necessary to make provision for suspension of workers under certain conditions,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

DISCHARGES FROM EMPLOYMENT FOR THE PERIOD FROM 1st NOVEMBER TO 30 NOVEMBER 1946

The provisions set forth in Section 1 of Article 1 of Order No. 106 D shall be extended for the period from 1st November to 30 November 1946 inclusive.

ARTICLE II

PROVISIONS FOR SUSPENSIONS

Section 1. — In addition to the provisions set out above, employers shall have the right, during the period up to and including 30 November 1946, to suspend any of their workers provided that alternative employment is made available to the suspended workers during the period of suspension by the employer.

Section 2. — If in such cases the total wages received from said alternative employment is not equivalent to the total wage as would normally be received by the suspended worker in the regular course of his employment for such period of time, the regular employer shall pay the suspended worker such wage differential as may be necessary to grant such total wages to the worker for the suspended period.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.
Dated at TRIESTE, this 29th day of October, 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 59

APPOINTMENT OF AVV. DOTT. SADAR AS PRESIDENT AND OF AVV. DOTT. JAUT AS VICE-PRESIDENT OF „CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE"

WHEREAS it is considered advisable and necessary to appoint a President and Vice President of the „Cassa di Risparmio di Trieste";

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

1. — Avv. Dott. GUIDO SADAR and Avv. Dott. GIORGIO JAUT are hereby appointed President and Vice-President respectively of „Cassa di Risparmio di Trieste".

2. — This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 15th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 69

PROMOTION OF BIAGINI PIA, PETEANI MARIA, ZUCCOLI GIOVANNI, VASCOTTO CARLA, EMPLOYEES OF THE CAPITANERIA DEL PORTO

I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

1. — BIAGINI PIA, PETEANI MARIA, ZUCCOLI GIOVANNI, VASCOTTO CARLA, employees of the Capitaneria del Porto, Trieste, are hereby promoted from Group „C", Grade II (Archivista) to Group „C", Grade III (Def. Archivista), with effect from July 1st, 1946.

2. — These promotions shall be temporary and for the duration of the Allied Military Government only.

3. — This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated in TRIESTE, this 17th day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 70

APPOINTMENT OF FRANCESCO ETTORE RIGOTTI AS CONSIGLIERE DI PORTO

I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

1. — FRANCESCO ETTORE RIGOTTI, employee of the Capitaneria di Porto, Trieste, is hereby appointed „Consigliere di Porto", Group „A", Grade 8, with effect from July 1, 1945.

2. — This appointment shall be temporary and for the duration of the Allied Military Government only.

3. — This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated in Trieste, this 18 day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 73

CONFIRMATION OF THE PROMOTION TO GRADE V OF MAGISTRATE
DR. GUIDO PICCIOLA

WHEREAS magistrate Dr. Guido PICCIOLA was promoted to the grade V (President of Section of the Tribunal of Trieste) by the so-called Italian Social Republican Government on 29th February 1944; and

WHEREAS said promotion was made in accordance with the laws in force prior to 8 September 1943, in particular with the „Ordinamento Giudiziario" 31 January 1941 No. 12 and is subject to confirmation in accordance with Article III Section 2 of the General Order No. 60,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1. — The promotion of Dr. GUIDO PICCIOLA to the grade V (President of Section of the Tribunal of Trieste) made on 29th February 1944, is hereby confirmed.

2. — This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated, TRIESTE, 24th October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Notice No. 18

NOTICE OF CANCELLATION OF NUMBERS

The numbers assigned to General Orders, Orders, Administrative Orders or Notices as listed below have been cancelled and no Orders will be issued bearing said numbers:

Gen. Order No. 22
Gen. Order No. 23

Order No. 185
Order No. 186
Order No. 188
Order No. 189
Order No. 197

Allied Order No. 27

Notice No. 4
Notice No. 9

Dated 12th October 1946.

By Order of Colonel Bowman

CHARLES M. MUNNECKE
Lt. Colonel
Chief Legal Officer

PART II

TRIESTE AREA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Order No. 6 C

AMENDMENTS TO REGULATIONS RELATIVE TO THE PROVISION OF ACCOMODATION IN TRIESTE AREA

WHEREAS under the provisions of General Order N. 6 certain alterations have been made to the laws governing the allocation of accomodation,

WHEREAS it is considered necessary to repeal Area Orders 6 B, 33 and 34,

NOW, THEREFORE, I, Fred O. MAVIS, Lt. Col. Acting Area Commissioner, Trieste, hereby

ORDER:

ARTICLE I

Area Order 33, dated 7 December 1945, 34, dated 31 December 1945, and 6 B, dated 10 July 1946, are hereby repealed.

ARTICLE II

FUNCTION OF THE HOUSING OFFICE

Section 1. — The Housing Offices of the Communes included in Trieste Area, subject always to the claims of the Allied Forces, shall allot available living accomodation and business premises to the members of the civil population in the respective Communes, as is hereinafter provided.

Section 2. — Business premises referred to in Section 1 shall be deemed to include (inter alia) all premises used as warehouses, shops, stores, commercial or professional offices, cinemas, theatres and other places of amusement, and all other premises used for professional or commercial purposes (hereinafter called „business premises").

ARTICLE III

DECLARATION OF AVAILABLE PREMISES

Section 1. — Owners, (natural or juridical persons, private or public institutions), administrators, and janitors of buildings situated in the Communes of Trieste Area shall declare to the Housing Offices all available living accomodation and business premises. Such declaration, unless already declared pursuant to the provisions of Art. 1 of Area Order N. 6 or Art. 1 of Area Orders 33 or 34 and Art. III Sect. 1 of Area Order 6 B, shall be made within 7 days from the effective date of this Order or from the date when such premises fall within the provisions of this Article.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Owners or tenants intending to leave their houses, apartments or business premises vacant for more than 60 days, shall, prior to departure, notify the Housing Office of their Commune of the date of their departure and probable date of return. The Housing Office shall have the power to allot such house, apartment or business premises to another person or persons after such period of 60 days.

ARTICLE IV

TRANSFER OR LEASING OF PREMISES

Section 1. — No owner, occupier or other person shall have the power to rent, sub-let or otherwise dispose of any premises or any part thereof, or change the lodging of business premises without the written authority of the Housing Office.

Section 2. — Any such transaction, entered into without the written authority of the Housing Office, shall be declared null and void the premises disposed of by the Housing Office.

Section 3. — No person shall enter into possession, occupation, either as owner, tenant or sub-tenant of any living accomodation or business premises without the written authority of the Housing Office.

Section 4. — Any person who conspires with, or advises, assists in or procures the obtaining of living accomodation or business premises for another person or persons who has not the written authority of the Housing Office, shall commit an offence.

ARTICLE V

REQUISITION OF PREMISES

The Housing Offices shall have the power to requisition available living accomodation and business premises after investigations have been carried out by investigators appointed by the Housing Offices for the purpose of allotting such accomodation and premises to the persons specified in the categories enumerated in Art. VI.

ARTICLE VI

APPLICATION FOR AND ALLOTMENT OF PREMISES

Section 1. — Applications for the allotment of living accomodation and business premises shall be made in writing to the appropriate Housing Office by those persons who fall within the categories mentioned in Sections 2 and 3 of this Article.

Section 2. — The Housing Offices shall have the power to allot living accomodation in their respective Communes to persons who fall within the following categories:

a) First priority — those persons who have been deprived of their living accomodation in the Communes of Trieste Area:

1) By reason of bomb damage (those persons comprised in the word „sinistrati");

2) By reason of leaving their residence through fear of the damages of war (those persons comprised in the word „sfollati").

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) Due to racial or political persecution.

4) Due to occupation by military or political Authority.

5) Due to a sentence of a Court evicting them.

b) Second priority — Those persons who have been transferred by an order of a competent Authority in the Communes of Trieste Area.

c) Third priority — any person not covered by the above categories, provided that accomodation is available.

Section 3. — Business premises shall be provided under the provisions of this Order only in special cases under instructions issued by the Area Commissioner, where the applicant can establish special hardship or special need for the assistance of the Housing Office.

Section 4. — The Housing Office shall have the power to allocate more than one applicant or family to the same premises. Such allocations (hereinafter referred to as co-tenancy) shall be exercised only when necessary to alleviate the acute housing shortage. In allotment of co-tenancy, the Housing Offices shall take into consideration the priority of the person or persons allotted accomodation and their acceptability to the occupier of said premises. In the event of the occupier refusing to accept the co-tenant or tenants for reasons which the Housing Offices consider unreasonable ,the Housing Offices shall have the power to order the occupier to accept such person or persons as co-tenant.

ARTICLE VII

CREATION OF HOUSING COMMITTEES TO CONSIDER APPEALS

Section 1. — In all Communes where there is a Housing Office (except in the Commune of Trieste), a Housing Committee consisting of a President and members shall be nominated by the Communal President and approved by the Allied Military Government.

Section 2. — In the Commune of Trieste, a Housing Committee, consisting of a President and 12 members, shall be nominated by the Communal President and approved by the Allied Military Government. Such Committee shall be divided into 4 Sections, consisting of a Vice-President and 2 members. The Vice-President shall be selected from the members of the Committee by the President of the Housing Committee.

Section 3. — Any person affected may appeal within 7 days against any action or decision of the Housing Office to the Housing Committee, whose decision, subject to the provisions of Article XII and XIII, shall be final.

ARTICLE VIII

APPEALS

Section 1. — The following provisions shall be applicable to all appeals and applications to the Housing Committees:

a) They must be in writing, signed and stating the address of the appellant or applicant.

b) They need not to be in any particular legal form and may consist of a simple letter.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) They may be made on simple paper and shall not be subject to any tax.

d) The appeal or application must contain a brief statement of the facts in which the appellant or applicant relies. Documentary proof including affidavits may be attached thereto but it shall not be compulsory to do so.

e) The appellant or applicant must state in the appeal or application whether he desires a hearing before the Committee or whether he agrees that the Committee make a determination upon the appeal or application and the documents or other proof attached thereto. In the absence of such statement, the Committee may dispense with a hearing and decide the issue upon the appeal or application and documents and proof attached, unless the Committees decide in their discretion that the hearing is desirable or necessary.

Section 2. — The Committees shall decide each case strictly in accordance with the facts and the law.

Section 3. — The Committees shall keep adequate records of all proceedings before them.

Section 4. — In the event that a hearing is requested by the appellant or applicant or the Committees decide that a hearing is desirable or necessary, in accordance with Art. VIII Sect. 1 — of this Order, the Committees shall immediately fix a date of such hearing notifying the appellant or applicant of such date personally or by mail. The appellant or applicant shall be given ample time to appear at such hearing and to prepare and present his proof.

Section 5. — The following provisions shall apply to such hearings:

a) the appellant or applicant shall have the right to appear personally and by counsel;

b) The Committees shall not be bound by formal rules of evidence but may receive and consider any type or form of proof, oral or documentary, which the Committees decide is material to the issues presented and which may be helpful in arriving at a just determination.

c) The decision of the Committee shall be final and conclusive.

Section 6. — For the purpose of carrying out their functions, the Committees shall have the power to order the production of any material, documents or other writing, summon witnesses, and administer oaths to parties and witnesses.

ARTICLE IX

RENT TO BE PAID

Section 1. — The person, to whom premises are allotted will come to an agreement with the owner or letter as to the amount of rent to be paid.

Section 2. — If no agreement is reached, the rent will be fixed after having consulted the Ufficio Tecnico Erariale, by the Rent Claims Office, established by General Order X.

ARTICLE X.

ISSUE OF ORDERS

The decisions of the respective Housing Offices and Housing Committees shall be given effect by orders in writing signed by the Directors of the Housing Office or by the President or Vice-President of the Housing Committees, as the case may be.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XI

CANCELLATION OF ALLOTTED PREMISES

Section 1. — Any person who fails to take possession of any room or rooms allotted to him, within 30 days of the date of such allotment, shall cease to have the right to occupy such rooms or rooms and shall not be entitled to receive any further allotment.

Section 2. — The Housing Offices or Housing Committees may re-allot any room or rooms not occupied within 30 days of allotment.

ARTICLE XII

REOPENING OF DECIDED CASES

Section 1. — If the President of the Housing Committee or any person affected by a decision issued under Area Orders 33, 34, 63 or this Order, comes into possession of further evidence which was not available at the time of the hearing before the Housing Office or Housing Committee, such President or Person may apply within 8 days of such decision for the case to be reconsidered by the Housing Office or Housing Committee as the case may be, and the said case shall be reconsidered within 14 days of such application by the Housing Office or Housing Committee, as the case may be.

Section 2. — In the Commune of Trieste reconsideration of cases decided by a Section of the Housing Committee shall be reconsidered by the President and 4 Vice-Presidents who may either:

a) Decide the case themselves

b) Refer the case to the Section which previously gave the decision, or

c) Refer to another Section for consideration and decision.

ARTICLE XIII

AMENDMENT OR SUSPENSION OF DECISIONS ON GROUNDS OF MILITARY NECESSITY

Section 1. — In any case where by reason of military necessity it is considered necessary that the decision of the Housing Office or Housing Committee shall be amended, suspended or annulled, the Housing Office, Housing Committee and the interested parties will be notified in writing by me or by an Officer appointed by me. Such amendments, suspensions or annulments shall be final.

Section 2. — In all cases where the Housing Office or Housing Committee allots alternative accommodation, the Order of the Housing Office or Housing Committee shall be immediately executive, even though an appeal is pending.

ARTICLE XIV

EMERGENCY POWER

Power to issue emergency orders and to award accomodation in case of emergency is hereby reserved in me.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 785016

ARTICLE XV

CONTRAVENTIONS

Any person who disobeys any provision of this Order or any Order lawfully issued under this Order shall be guilty of an offence and upon conviction by an Allied Military Court shall be liable to punishment by such fine or imprisonment or both as the Court shall direct.

ARTICLE XVI

This Order shall become operative on the date it is signed by me.

Dated in Trieste, this 4th day of October 1940.

FRED O. MAVIS
Lt. Col.
Acting Area Commissioner Trieste

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Order No. 48

SUSPENSION OF EVICTIONS FROM LIVING ACCOMODATION

WHEREAS in the Commune of Trieste the acute shortage of living accomodations continues, and

WHEREAS it is considered necessary temporarily to amend the law with regard to evictions from living accomodation ordered by the Courts,

NOW THEREFORE, I, A. H. GARDINER, Lt. Col. Acting Area Commissioner, Trieste, hereby

ORDER

1. — Until further notice of the Allied Military Government, no order issued by the Courts dealing with the eviction from living accomodation in the Commune of Trieste may be made executive, except as hereinafter provided.

2. — The provisions contained in Art. 1 shall not apply to sentences of eviction due to non-payment of rent or immorality, nor in cases when the order is the result of a sentence or other measure issued in a possessory judgment (Giudizio possessorio).

3. — In cases of non-payment of rent or immorality, the Pretore, on appeal by the interested party, may order by a final decision the suspension of the execution when the motive on which the order is based has ceased to exist.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In case of repeated non-payment of rent, the tenant or other person concerned in the matter may be granted the above mentioned suspension on condition that he pays off the rent that is due in the way and on the terms fixed by the Pretore.

4. — In cases of special hardship the Area Commissioner may, at the request of the Pretore, direct that an eviction order be made executive.

5. — This Order will take effect on October 21, 1946.

Dated in Trieste, the 15 day of October 1946

A. H. GARDNER
Lt. Colonel
Acting Area Commissioner Trieste

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Order No. 49

REPEAL OF AREA ORDER No. 7 BY WHICH AVV. DOTT. GUIDO SADAR HAS BEEN APPOINTED SPECIAL COMMISSIONER AND AVV. DOTT. GIORGIO JAUT SPECIAL VICE COMMISSIONER FOR THE „CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE"

WHEREAS it has been deemed opportune to repeal the Area Order No. 7 of the 8 September 1945.

NOW, THEREFORE, I, A. H. GARDNER Lt. Colonel R. A. Acting Area Commissioner, Trieste, hereby

ORDER

as follows:

ARTICLE I

REPEAL OF AREA ORDER No. 7

The Area Order No. 7 of the 8 September 1945 by which Avv. Dott. GUIDO SADAR has been appointed Special Commissioner and Avv. Dott. GIORGIO JAUT, Special Vice-Commissioner for the „Cassa di Risparmio" di Trieste, is hereby repealed.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE OF ORDER

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated, Trieste 15 October 1946.

A. H. GARDNER
Lt. Colonel, R. A.
A/Area Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Administrative Order No. 43

APPOINTMENT OF HOUSING COMMITTEE FOR THE COMMUNE OF S. CANZIANO D'ISONZO

Pursuant to the power given to me by Sect. III of General Order N. 62 dated 3 July 1945,
I, A. H. GARDNER, Lt. Col. Acting Area Commissioner, Trieste Area

ORDER:

1. — The following appointments are made to the Housing Committee for the Commune of S. Canziano d'Isonzo:

President: CASELLA VINCENZO

Members: BERTOGNA GIUSEPPE
COSOLO ODDONE
DELEUSA FIORAVANTE
ZORZIN ITALO

2. — This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated in Trieste, this 17 day of October 1946

A. H. GARDNER
Lt. Colonel
Acting Area Commissioner
Trieste Area

GORIZIA AREA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

GORIZIA AREA

Area Order No. 105

REGULATIONS RELATING TO THE PROVISIONS OF ACCOMODATIONS AND REPEAL OF AREA ORDER No. 73

Whereas under the provisions of General Order No. 62 certain alterations have been made to the law governing the allocation of accomodations, and

Whereas it is considered necessary to repeal Area Order No. 73 dated 25/3/1946

Now, therefore, I, JAMES E. LONG, Major, C. M. P., Area Commissioner for Gorizia Area

ORDER

ARTICLE I.

REPEAL OF AREA ORDER No. 73

Area Order No. 73 dated 25/3/1946 is hereby repealed.

ARTICLE II.

HOUSING OFFICE

The Housing Office in those localities where it is considered necessary will be constituted of a director (and two members) to be nominated by the Commune and appointed by the Area Commissioner. The necessary staff to carry out its functions shall be furnished by the Communes.

ARTICLE III.

FUNCTIONS OF THE HOUSING OFFICE.

Section 1. — The Housing Offices of the Communes of Gorizia Area subject always to the claims of the Allied Forces, shall allot available living accomodations and business premises to the members of the civil population in accordance with the provisions set forth in General Order No. 62 and as is herein provided.

Section 2. — Business premises referred to in Section 1. shall be deemed to include all premises used as warehouses, shops stores, commercial or professional offices, cinemas and other places of amusements and all other premises used for professional or commercial purposes (hereinafter called „business premises").

ARTICLE IV.

DECLARATION OF AVAILABLE PREMISES.

Section 1. — Owners (natural or juridical persons, private or public institutions), administrators and janitors of buildings situated in the Communes (each one for their own ac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

county shall notify to the Housing Office all available living accomodation and business premises. Such declaration shall be made within 7 days from the effective date of this Order or from the date when such premises come vacant.

Section 2. — Tenants intending to leave their houses, appartments or business premises vacant for more that 60 days, shall prior to departure notify the Housing Office of the date of their departure and probable date of return. (Owner, administrators and janitors are subject to the duties to notify the Housing Office of premises remain vacant more than the 60 days period).

ARTICLE V.

TRANSFER OF LEASING OF PREMISES

No owner or other person shall have the power to rent, sublet or otherwise dispose of any premises, nor change his lodging or business premises without the written authority of the, Housing Office and such disposal without such authorization may be declared null and void and the premises disposed of by the Housing Office.

ARTICLE VI.

REQUISITION OF PREMISES.

The Housing Office shall have the power to requisition available living accomodation and business premises after investigations have been carried out by persons designed by it who shall be in possession of the proper legitimation — for the purpose of allotting them to persons who fall within the categories enumerated in Article VII., when approved by the Area Commissioner or some officer designated by him.

ARTICLE VII.

APPLICATION FOR AN ALLOTMENT OF PREMISES

Section 1. — Application for an allotment of premises shall be made in writing to the Housing Office by those persons who fall within the categories mentioned in Section 2 and 5 of this Article.

Section 2. — The Housing Office shall have the power to allot living accomodation and business premises, subject always to the claims of the Allied Forces, to persons who fall within the following categories and who are disposed in priority order:

a) first priority — those persons who have been deprived of their living accomodation

1) due to war damage
2) due to racial or political persecution
3) due to occupation by military or political authorities
4) due to a sentence of the Court evicting them from their premises

b) second priority — those persons who have been transferred of the competent Authority in the Commune.

c) third priority — any person (even if not covered by the above categories) but only if premises are available.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 3. — No allotment shall be made to any person not residing in the Commune and who does not fall within the categories enumerated in Section 2, letter a, of Article VII.

Section 4. — The Housing Office shall have the power to allocate more than one applicant or family to the same premises. Such allocations (hereinafter referred as co-tenancy) shall be exercised only when necessary to alleviate the acute housing shortage. In allotment of co-tenancy the Housing Office shall take into consideration the priority of the person or persons allotted accommodation and their acceptability to the occupier of the said premises.

Section 5. — Business premises shall be provided under the provisions of this Order only in special cases under instructions issued by the Area Commissioner where the applicant can establish special hardship or special need for the assistance of the Housing Office.

Section 6. — *a)* Decisions and orders of the Housing Office shall become effective when approved by the Area Commissioner or some other officer designed by him.

b) Said decisions shall be posted in the Commune for 5 days and notice of same given in writing to the applicant.

ARTICLE VIII

CREATION OF HOUSING COMMITTEE TO CONSIDER APPEALS

Any person affected may appeal against any action or decisions of the Housing Office to the Housing Committee within 7 days after its first posting in the Commune. The Housing Committee shall consist of a President plus membership which shall be numerically fixed in accordance with the provisions following:

Population	members
10,000 or under	2
over 10,000	4

all of whom shall be nominated by the Communal President and approved by the Area Commissioner.

ARTICLE IX

APPEALS

Section 1. — The following provisions shall be applicable to all appeals and applications to the Housing Committee:

a) They must be in writing, signed and stating the address of the appellant or applicant.

b) They need not be in any particular legal form and may consist of a simple letter.

c) They may be made on simple paper and shall not be subject to any tax.

d) The appeal or application must contain a brief statement of the facts which the appellant or applicant relies. Documentary proof including affidavits may be attached thereto but shall not be compulsory to do so.

e) The appellant or applicant must state in the appeal or application whether he desires a hearing before the Committee or whether he agrees that the Committee make a determination upon the appeal or application and the documents or other proof attached thereto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In the absence of such statements the Committee may dispense with a hearing and decide the issue upon the appeal or application and documents and proof attached, unless the Committees decide in their discretion that the hearing is desirable or necessary.

Section 3. — The Committees shall decide each case strictly in accordance with the facts and the law.

Section 4. — The Committees shall keep adequate records of all proceedings before them.

Section 4. — In the event that hearing is requested by the appellant or applicant or the Committees decide that a hearing is desirable or necessary, in accordance with Art. IX, Sect. *c)* of this Order, the Committees shall immediatly fix a date for said hearing notifying the Appellant or applicant of such date personally or by mail. The appellant or applicant shall be given ample time to appear at such hearing and to prepare and present his proof.

Section 5. — The following provisions shall apply to such hearings:

a) The appellant or applicant shall have right to appear personally and by counsel.

b) The Committees shall not bound by formal rules of evidence but may receive and consider any type or form of proof oral or documentary, which the Committees decide is material to the issue presented and which may be helpful in arriving at a just determination.

c) The decision of the Committees shall be final and conclusive, and shall be rendered within 15 days from the date of appeal.

Section 6. — For the purpose of carrying out their functions the Committees shall have the power to order the production of any material documents or other writing, summon witnesses and administer oaths to parties and witnesses.

ARTICLE X.

RENT TO BE PAID

Section 1. — The person to whom premises are allotted will come to an agreement with the owner or letter as to the amount of rent to be paid.

Section 2. — If no agreement is reached, the rent will be fixed by the Rent Claims Office, established by General Order No. 34.

ARTICLE XI.

EMERGENCY POWER

Power to issue emergency orders and to award accomodation in case of emergency is hereby reserved to me.

ARTICLE XII.

CONTRAVENTIONS

Any person who disobeys any provisions of this Order or any Order lawfully issued under this Order shall be guilty of an offence and upon conviction by an Allied Military Court shall be liable to punishment by such a fine or imprisonment or both as the Court shall direct.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XIII

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective as of the 7th October 1946.

Gorizia, this 1st day of October 1946.

JAMES E. LONG
Major, C. M. P.
Area Commissioner Gorizia Area

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
GORIZIA AREA

Area Order No. 107

APPOINTMENT OF A HOUSING OFFICE FOR GORIZIA AREA

Pursuant to the authority vested in me by virtue of General Order No. 62, I, FRED G. MAVIS, Lt. Col. Inf., Area Commissioner for Gorizia Area, hereby

ORDER:

1. — A Housing Office for the Commune of Gorizia be and hereby is appointed, consisting of the following members:

Mr. LUIGI COROLLI — as Director
Mr. ANTONIO ONGARO — as Member
Mr. UBALDO FALCONETTI — as Member

2. — Said Housing Office shall be located in the Municipio of Gorizia.

3. — This Order shall become effective as of 7th October 1946.

Dated at Gorizia, this 15th day of October 1946.

FRED G. MAVIS
Lt. Col. Inf.
Area Commissioner Gorizia Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

POLA AREA

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
POLA AREA

Area Administrative Order No. 68

TEMPORARY APPOINTMENT OF THE AREA RENTS' APPEAL COMMISSION

1. — Pursuant the power vested in me by General Order No. 51 R. Art. II. I, Lieutenant-Colonel, E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner of Pola, HEREBY appoint the following persons to act as Rents' Appeal Commission:

Chairman:	Dr. KIRCHMAYER GIOVANNI, President of Tribunal
Substitute Chairman:	Dr. BUNA GIACOMO, Pretore
Members:	Dr. BENUSSI GIOVANNI, landlord
	Ing. TUCINA ALBERTO, landlord
	Mr. BROZZO GUGLIELMO, tenant
	Mr. DRAGOGNA NICOLO', tenant
Substitute Members:	Mr. PINTER EUGENIO, landlord
	Rag. ROSSI OSCARRE, landlord
	Mr. VALENT AMERIGO, tenant
	Mr. CUCCANI DAVIDE, tenant

2 — This Order is to take place immediately.

Dated at Pola, this 7th day of October 1946

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner Pola Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

POLA AREA

Area Amministrative Order No. 70

TEMPORARY APPOINTMENT OF THE COMMISSIONER FOR E.N.A.L.

1. — *I, Lieutenant-Colonel, E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner of Pola,*

HEREBY ORDER

that

Mr. BIASI GIOVANNI

be appointed as Commissioner for the „Ente Nazionale Assistenza Lavoratori" for the Area of Pola.

2. — This Order will take effect immediately.

Dated at Pola, this 16th day of October 1946.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner Pola Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

GAZETTE No. 3

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

CONTENTS

PART I

HEADQUARTERS, TRIESTE

General Order — Page

No. 17 B — Increase in pensions for invalidism, old age and survivors, based upon general, compulsory insurance and special insurance funds substituting the insurance itself 123

No. 25 C — Amendments to General Order No. 25 — Modification of certain provisions relating to income tax and super tax on income of workers 125

No. 61 F — Amendment to General Order No. 61 — New price of Indian corn 127

No. 74 — Temporary character of appointments and promotions of personnel of civil administrations made by the Allied Military Government 128

No. 77 (41 D) Special Court of Assize 129

No. 78 — Extension of time limits 130

Order

No. 203 — Social insurance of workers employed by the Allied Forces ... 131

No. 204 (46 B) Number of wireless operators on ships — Radiotelegraphy 133

No. 208 — Declaration of urgent public benefit and utility construction of public circuit road, Comune of Trieste 134

No. 221 — Agricultural workers — Communal Commissions — Modification of Provincial Commissions for determination of work days ... 135

No. 226 — Temporary allowance added to certain Life allowances of the „Opera di Previdenza per i personali civile e militare dello State" and modification of the consolidating text regarding such allowances 137

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Order

		Page
No. 237	Establishment of Commissions for the management of certain commercial rolls	142
No. 245	Establishing of elementary school teacher's courses for the improvement in Croatian language	143
No. 246	Legal recognition of Parrocchia di S. Nicolò in Aris, Mondalazzo	146
No. 247	Restrictions on fishing in fresh waters	146
No. 248	Consumer tax collection contracts	148
No. 249	Change of the denomination of O.N.A.I.R. and extension of its activities	149
No. 252	Repeal of Order No. 69 and suppression of roll of judicial administrators	150
No. 254 (7B)	Supplementary rules to the procedure of article I-R of Order No. 7	151
No. 256	Amendment to Order No. 141 and establishment of rules of procedure relating to proceeding before District and Area Agricultural Commissions established thereto	152
No. 257	Permission to accept a bequest made in the „Comunità Evangelica di confessione augustana di Trieste"	156
No. 263	Modification of fiscal treatment of certain commodities	157
No. 264	Repair of war damaged houses in distressed areas	160
No. 265 (196)	Provisions concerning the unblocking of discharges from employment	161

Administrative Order

No. 59	Appointment of Avv. Doct. Sadar as President and of Avv. Dott. Jarc as Vice-President of „Cassa di Risparmio, Trieste"	162
No. 69	Promotion of Bragin Pia, Petessi Maria, Zuccoli Giovanni, Vascotto Carla employees of the Capitaneria di Porto	162
No. 70	Appointment of Francesco Ettore Rigotti as Consigliere di Posto	163
No. 73	Confirmation of the promotion to grade V of Magistrato Dr. Guido Pisenti	163

Notice

No. 18	Notice of cancellation of numbers	164

PART II

TRIESTE AREA

Area Order

No. 6 C	Amendments to regulations as relative to the provision of accommodation in Trieste Area	165
No. 48	Suspension of evictions from living accommodation	170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Page

142

141
146
146
148

149

150

151

152

156
157
160

161

162

162

163

163

164

165
170

Area Order

Page

No. 49 Repeal of Area Order No. 7 by which Avv. Dott. Guido Sodor has been appointed special Commissioner and Avv. Dott. Giorgio Jaut special Vice Commissioner for the „Cassa di Risparmio di Trieste" 171

Area Administrative Order

No. 43 Appointment of Housing Committee for the Commune of S. Canziano d'Istria 172

GORIZIA AREA

Area Order

No. 105 Regulations to the provisions of accomodations and repeal of Area Order No. 63 173

No. 107 Appointment of a Housing Office for Gorizia Area 177

POLA AREA

Area Administrative Order

No. 66 Temporary appointment of the Area Rents' Appeal Commission 178

No. 70 Temporary appointment of the Commissioner for E.N.A.L... 179

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

VENEZIA GIULIA

☆

THE ALLIED MILITARY GOVERNMENT GAZETTE

VOLUME II

No. 2 - 15 October 1946

Index page 121

Published by the Allied Military Government under the Authority of the Supreme Allied Commander, Mediterranean Theatre of Operations, and Military Governor.

Editoriale Libraria, 5 A. Trieste - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allied Military Government
VENEZIA GIULIA

Order No. 197

BASIS OF CALCULATION OF TRAVELLING EXPENSES OF STATE EMPLOYEES

WHEREAS the laws relating to the payment by the State of the travelling expenses incurred by State Employees when on duty or on transfer were modified and amended by Order No. 168, dated 5 September 1946

WHEREAS it is considered necessary and desirable further to modify and amend such laws in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW THEREFORE I ALFRED C. BOWMAN Colonel, U.S.A.F., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE 1

TYPES OF ALLOWABLE EXPENSES AND METHODS OF REPAYMENT

Section 1. — Personnel of administrations of the State, including those „con ordinamento autonomo", who are sent on official missions which involve a stay overnight away from their ordinary residence, or who are transferred in permanent employment, from one place to another, will be repaid instead of the allowances presently in force, the expenses of transporting them by the most economical means available, their expenses for board and lodging and any additional expense actually incurred in the performance of their official business or transfer.

Section 2. — The expenses for board and lodging may also be repaid, not in accordance with amounts actually spent, but by means of an overall allowance; this type of repayment may be elected in the case of claims for the expenses of a single day, and shall be calculated as three times the amount of the „diaria di missione" due for each day, in respect not only of the employee himself but also of the first four members of his family, and as twice the amount of the „diaria di missione" in respect of any other such members.

Section 3. — The above overall allowance is increased to four times the amount of the „diaria di missione" in respect of official missions which involve a stay overnight away from the ordinary residence, in communes whose population is equal to or exceeds 300,000.

Section 4. — The overall allowance which shall be payable in respect of fractions of days spent on official missions which exceed one day, and that payable for journeys lasting less than a day when an overnight stay away from the ordinary residence is involved, will be provided in an instruction to be issued by Allied Military Government.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE II

MOVING-IN ALLOWANCE (INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE)

Section 1. — Personnel who are transferred will receive, in addition to the repayments specified in Article I above, a "moving-in allowance" (indennità di prima sistemazione) as follows:

15,000 lire for personnel of Grade 4 and senior grades;
12,000 lire for personnel of Grades 5 to 7;
10,000 lire for personnel of Grades 8 to 11;
8,000 lire for personnel of Grades inferior to Grade 11 and to subaltern (subalterno), daily paid (salariato), and temporary (non di ruolo) personnel.

Section 2. — The above allowance is reduced to one-half in the case of an employee who has no members of his family living with and supported by him; and also in the case of an employee who has not transferred his family and furniture, except that in the latter case the remaining half of the allowance will be paid when his family and furniture have been transferred.

Section 3. — The above allowance is reduced to one-third in respect of personnel who are receiving lodging allowance (indennità di alloggio) or who in any way enjoy free lodging in the place to which they are transferred.

ARTICLE III

SPECIAL PROVISIONS FOR SHORT AND LONG MISSIONS

Section 1. — The provisions of this decree are to be applied to official missions which involve at least one, and not more than 60, nights spent away from the ordinary place of residence, inclusive of such nights passed on the forward or return journey.

Section 2. — No change is made in the laws regarding short journeys within the Commune where the employee resides, journeys outside such Commune which do not involve an over night stay, or the fixed monthly allowances paid instead of the transfer allowance (indennità di trasferta), except that the use of means of transport and the repayment of the relative expenses shall be subject to the provisions of Article I.

Section 3. — As regards official duties carried out in a particular place which, together with the forward and return journeys, involve a stay of more than 60 nights away from the ordinary residence, the terms of the present Order are to be applied in respect of the first 60 days, which are not to be computed in the maximum period for which „mission" allowances are payable in terms of existing law; for the additional period the normal payment shall be made as laid down by existing law; to which however is added a supplementary compensation (integrazione compensativa) for board and lodging away from home of 50% of the „diaria di missione".

Section 4. — Such supplementary compensation (integrazione compensativa) is also to be paid in the same amount for the official missions carried out between 1 May 1945 and 30 June 1945, and with respect only to the first 60 days of any mission is made equal to 200% of the „diaria di missione", and 300% thereof when the duty was carried out in a Commune whose population is equal to or exceeds 500,000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE IV

ALLOWANCE FOR ROAD JOURNEYS IN PRIVATE TRANSPORT

The payment to an employee for road journeys made with his own means of transport is three lire per kilometre.

ARTICLE V

MISSIONS ON BEHALF OF OTHER STATE ORGANIZATIONS OR OF PRIVATE PERSONS

For missions carried out on behalf of Area, Communes or districts, other State organizations or private individuals, the state payments shall be made as for those undertaken on behalf of the State.

Article 10 of D. L. L. 14 September 1918, No. 1311, as well as the provisions enacted on the basis of said Article are hereby repealed.

ARTICLE VI

MISSION ALLOWANCE GRANTED IN SPECIAL CASES

With effect from 1 May 1945 the allowance to be paid to persons who are not regular employees of State Administrations and who are engaged in special studies or works in terms of Article 57 of R. D. 8 May 1924, No. 843, shall not exceed the diaria laid down for fourth grade employees by Article 1 of R. D. L. 27 February 1942, No. 76, increased by 135 per cent.

ARTICLE VII

LIMITATION OF PAYMENT OF RESIDENCE ALLOWANCE

Section 1. — Article 6 of D. L. L. 14 September 1918, No. 1311 is abrogated.

Section 2. — No residence allowance (indennità di soggiorno) will be paid for the period of stay in the same place, which exceeds the first 180 days.

Section 3. — For the purpose of the preceding paragraph a stay in the same place which, for any reason official or otherwise is interrupted one or more times shall be considered as being uninterrupted when the total duration of such interruptions, including the time spent in travelling, is less than 30 days.

Section 4. — The provisions of this Article shall be applied even if more than one of field duty is carried out in the same place.

ARTICLE VIII

RULES AND REGULATIONS REGARDING INDIVIDUAL EXPENSES, AND APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THIS ORDER TO THE PERSONNEL OF SPECIALISED STATE SERVICES

Section 1. — The types and the maximum amounts of expenses to be repaid in accordance with Article 1, and the rules for ascertaining such amounts, and regulations for the ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

plication of the provisions of this Order to the personnel of specialist State services may be laid down and altered by Allied Military Government instructions to be issued from time to time.

Section 2. The forms and receipts which are so laid down shall be exempt from stamp duties.

ARTICLE IX

APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THIS ORDER TO PERSONNEL OF THE STATE RAILWAYS

The Allied Military Government may issue instructions for the application of the provisions of this decree in favour of personnel of the State Railways, in the form and to the extent necessary to grant to such personnel benefits equivalent to those granted to the personnel of other State services by such provisions.

ARTICLE X

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into force in the Territory on the day that it is signed by me, and except as therein specifically stated, all its provisions shall be effective and shall be applied as from 1 July 1945.

Dated at TRIESTE this 1st October, 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 240

AMENDMENTS TO SOCIAL INSURANCE PROVISIONS IN RESPECT OF PERSONNEL OF CONSUMERS TAX ADMINISTRATIONS (GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO)

WHEREAS, it has been deemed just and necessary to provide for certain amendments to Social Insurance provisions in respect of the personnel employed by Consumers Tax Administrations (Gestioni delle imposte di consumo) in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Powers (hereinafter referred to as the *Territory*);

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE I

INCREASE IN CONTRIBUTION

Section 1. — With effect from 1 January 1945, the contribution due to the Insurance Fund for personnel of Consumers tax Administrations (hereinafter referred to as the „Funds") in terms of Article 2 of R.D.L. 12 May 1938 No 908, is increased within the Territory by 2.50% of the total remuneration paid to such personnel, as determined according to Article 1 of the regulations approved by R.D.L. 29 October 1939 No. 1863, except as regards the contribution due for the personnel referred to in the following section.

Section 2. — The contribution due in favour of the personnel who in terms of Article 35 of the regulations approved by R.D. 29 October 1939 No. 1863 have accepted the benefits laid down in the regulations approved by R.D. 1 February 1925 No. 217, is hereby increased by 3.33%.

Section 3. — The increases laid down in the preceding sections shall be borne by the employers.

ARTICLE II

APPROPRIATION OF CONTRIBUTIONS

Section 1. — With effect from 1 January 1945, the contribution appropriated to the insurance of direct pensions and of family pensions in terms of Article II of the regulations approved by R.D. 29 October 1939, No. 1863, is hereby fixed within the territory at 10% of the remuneration.

Section 2. — The contribution appropriated to endowment and full life insurance in terms of the same Article II, is hereby fixed at 5% of the remuneration when the indemnity for long service (indennità di anzianità) is the same as that fixed by law, but when by a collective work contract or by a regulation of the firm, an indemnity for a long service (indennità di anzianità) higher than that fixed by law is payable, the contribution is increased by 0.18% of the remuneration for each additional day due as indemnity for long service (indennità di anzianità).

Section 3. — With effect from 1 January 1945, the contribution appropriated to the insurance of direct pensions and of family pensions in favour of those insured persons who in terms of Article 35 of the regulations approved by R.D. 29 October 1939, N. 1863, have accepted the benefits laid down in the regulations approved by R.D. 1 February 1925, No. 217, is hereby fixed, within the Territory, at 13.33% of the remuneration.

Section 4. — For the insured persons referred to in the preceding section, the contribution to be invested in the capitalisation fund (capitalizzazione finanziaria) is hereby fixed at 2.50% of the remuneration when the indemnity for long service (indennità di anzianità) is the same as that fixed by law, but when by a collective work contract or by a regulation of the firm an indemnity for long service (indennità di anzianità) higher than that fixed by law is payable, the contribution is increased by 0.18% of the remuneration for every additional day due as indemnity for long service (indennità di anzianità).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE III

INCREASE IN PENSIONS

Section 1. — The direct pensions and family pensions from the Fund which become payable prior to 1st January 1945, are hereby increased by a sum equal to 25% of their amount.

Section 2. — Such increase shall be effective as from 1 April 1943 or from the date pension commenced to accrue, whichever is the later.

Section 3. — The increase set forth in Section 1 of the present Article is not applicable to amounts payable at the expense of the State.

Section 4. — For the sole purpose of calculating the amount of the pensions, the contributions paid up to 31 December 1944 and allocated to the insurance of pensions commencing to accrue after such date, shall be considered as increased by one third.

ARTICLE IV

AMENDMENT OF ARTICLE 12 OF REGULATIONS APPROVED BY R.D. 20 OCTOBER 1939 No. 1863

With effect from 1 January 1945, the first and second paragraphs of Article 12 of the regulations approved by R.D. 20 October 1939, N. 1863 are hereby revoked and substituted by the following:

"The annual account of "long service" and "invalidism" pensions is calculated as follows:

a) 26.25% of the contribution appropriated to pension insurance, during the first ten years of such insurance;

b) 13.125% of the contribution appropriated to pension insurance, after the tenth year;

c) the amounts added at the expense of the State (quota di concorso dello Stato), when such are due in terms of R.D.L. 1 October 1935 No. 1827, as amended".

"For the purpose of calculating the pensions on the basis of the said percentages, the total contributions shall be considered for the period ending 8 July 1938, whereas 7.50% of the contribution as appropriated to pension insurance is to be considered for the period from 9 July 1938 to 31 December 1944, and 10% for the subsequent period".

ARTICLE V

AMENDMENT OF ARTICLE 36 OF REGULATIONS APPROVED BY R.D. 20 OCTOBER 1939 No. 1863

With effect from 1 January 1945 the second para of Article 36 of the regulations approved by R.D. 20 October 1939, No. 1863, is hereby amended to read as follows:

"The amount of the pension is calculated as follows:

a) 33.75% of the contributions appropriated to pension insurance, during the first ten years of insurance;

b) 16.875% of the contributions appropriated to pension insurance after the tenth year of insurance;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) the amounts chargeable to the State (quote di concorso dello Stato) when such are due in terms of R.D.L. 4 October 1935 No 1827 as amended."

ARTICLE VI

AMENDMENT OF ARTICLE 18 OF THE REGULATIONS APPROVED BY R.D. 20 OCTOBER 1939 No. 1863

The first paragraph of Article 18 of the regulations approved by R. D. 20 October 1939 No. 1863 is hereby amended to read as follows:

"In the case of the death of a person insured after 31 December 1944 but before the right to a pension has matured in favour of those deriving title from him in terms of Article 16, these latter shall receive a lump sum payment equal to 75% of the contributions appropriated to pension allowance and in any case of not less than 500 Lire".

ARTICLE VII

AMENDMENT OF ARTICLE 22 OF THE REGULATIONS APPROVED BY R.D. 20 OCTOBER 1939 No. 1863

The second paragraph of Article 22 of the regulations approved by R. D. 20 October 1939 No. 1863 is hereby amended to read as follows:

"The contributions paid in terms of Article 4 shall be appropriated as from the dates of payment in the following proportions:

a) 7.50% of the remuneration for the period up to 31 December 1944, and 10% for the subsequent period to the optional insurance in terms of Chapter IV of R.D.L. 4 October 1935 No. 1827, after deduction of the amounts attributable to compulsory invalidism and old age insurance of the insured person is subject to it. Inscription in the optional insurance is to be effected as a rule under the "conto dei contributi riscossi", unless the insured person requests the inscription in the "conto delle multe";

b) the balance to the capitalisation fund (ripartizione finanziaria), carrying interest at the rate of 1.50% per annum, which shall be paid to the insured person or to those deriving title from him in lieu of the capital sum referred to in Article 11 N. 2".

ARTICLE VIII

AMENDMENT OF ARTICLE 24 OF REGULATIONS APPROVED BY R.D. 20 OCTOBER 1939 No. 1863

Section 1. — With effect from 1 January 1945 1st paragraph letter a) of Article 24 of the regulations approved by R. D. 20 October 1939, No. 1863, is hereby amended to read as follows:

"To continue the insurance until the right to pension is obtained without prejudice to the option specified in the following paragraph by means of the payment of an annual contribution equal to 10% of the remuneration collected during the last twelve months of employment".

Section 2. — The third paragraph of the same Article 24, referred to in the preceding Section, is substituted by the following:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Application on the exercise of the option specified in the preceding paragraph shall be made not earlier than the 13th and not later than the 24th month after the termination of employment with Customs Tax Administrations (Gestioni delle Imposte di Consumo). After such term the mathematical reserve (riserva matematica) made up for the insured by means of the total contributions paid up to 8 July 1938 and of those appropriated after that date to the insurance of direct or family pensions, is to be transferred to the national insurance account (nella cd. «gestione riscatti») after deduction of the amounts due in respect of compulsory invalidism and old age insurance.

ARTICLE IX

EFFECTIVE DATE OF ORDER

Except as otherwise stated hereinbefore, the present Order shall become effective upon such date as it is signed by me.

Done at TRIESTE, this 24th September 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, A.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 211

PROVISIONS CONCERNING THE GRANTING OF AN ADDITIONAL COMMISSION TO TAX COLLECTORS AND "RICEVITORI PROVINCIALI" CHARGED WITH THE COLLECTION OF DIRECT TAXES

WHEREAS it is deemed opportune to grant an additional commission to Tax Collectors and "Ricevitori Provinciali" charged with the collection of Direct Taxes in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW THEREFORE I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

Article III of Order No. 66, Section I, is hereby repealed and the following shall be substituted in lieu thereof:

"Direct Tax Collectors who, on the application of the rate of commission due to them on the collection of taxes in 1943, have not received in the said year the total commission as provided in the following schedule in relation to the commission payable on the total taxable accounts entered on the rolls for 1943, shall receive the balance from the State in accordance with the following table:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Total taxable amount according to rolls for the year 1943:	Additional per cent compensation
1) not exceeding 3 million Lire	410%
2) not less than 3 million and not exceeding 10 million	400%
3) not less than 10 million and not exceeding 30 million	390%
4) not less than 30 million and not exceeding 70 million	380%
5) not less than 70 million and not exceeding 200 million	370%
6) not less than 200 million and not exceeding 500 million	360%
7) exceeding 500 million	350%

ARTICLE II

Article III section 2 of Order No. 80 is hereby repealed and the following shall be substituted in lieu thereof:

"Tax Collectors who, notwithstanding the additional compensation established by the foregoing Article, are unable to meet operating expenses may ask that the rate of the compensation be determined on the ground of accounts to be submitted by them, within the limits established by the following schedule:

Total taxable amount according to rolls for 1943	Additional per cent compensation
1) not exceeding 3 million	540%
2) not less than 3 million and not exceeding 10 million	500%
3) not less than 10 million and not exceeding 30 million	490%
4) not less than 30 million and not exceeding 70 million	480%
5) not less than 70 million and not exceeding 200 million	470%
6) not less than 200 million and not exceeding 500 million	460%
7) exceeding 500 million	450%

ARTICLE III

For the year 1945 the compensation for the higher operative expenses granted to Direct Tax Collectors is established in proportion to the commission resulting from 1943 taxrolls by percentages as set up in the following schedule:

Total taxable amount according to rolls for 1943	Additional per cent compensation:
1) not exceeding 3 million	875%
2) not less than 3 million and not exceeding 10 million	825%
3) not less than 10 million and not exceeding 30 million	775%
4) not less than 30 million and not exceeding 70 million	725%
5) not less than 70 million and not exceeding 200 million	675%
6) not less than 200 million and not exceeding 500 million	625%
7) exceeding 500 million	575%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

No criteria are required for obtaining the compensation established in the above schedule.

ARTICLE IV

The present Order shall become effective in the Territory on the day it is signed by the Chief of Trieste, this 1st day of October 1946.

ALFRED C BOWMAN
Colonel, GSC(E)
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 216

FINANCIAL IMPROVEMENTS IN FAVOUR OF WAR PENSIONERS AND EXTENTION AND TRANSFER OF CERTAIN WAR PENSIONS

WHEREAS, it is deemed desirable to increase the rates of the Special Additional Temporary Increase payable to War Pensioners in terms of Part C of General Order No. 31, and to grant a special indemnity to certain severely disabled war pensioners; and to permit the relations of war pensioners who are missing as a result of the war to enjoy a pension, and to extend the expiry date of certain temporary pensions, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, GSC(E), Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

PART A

ARTICLE I

INCREASE OF THE SPECIAL ADDITIONAL TEMPORARY INCREASE

Section 1. — The Special Additional Temporary Increase provided in Part C of the General Order No. 31, dated 31 December 1945, shall be increased in respect of war pensions and war allowances, to the following percentages of the gross monthly amounts of such pensions:

100 Percent of the first 1000 Lire or fraction thereof;

90 Percent of the second 1000 Lire or fraction thereof;

70 Percent of the third 1000 Lire or fraction thereof;

50 Percent of the amount in excess of 3000 Lire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — The emergency monthly indemnity provided in Article III of this Order shall not be computed in the gross monthly amount of the pension for the purpose of calculating the Special Additional Temporary Increase.

ARTICLE II

CALCULATION OF THE INCREASE WHEN MORE THAN ONE PENSION IS ENJOYED

Section 1. — When the recipient of a war pension or allowance also enjoys from another source a pension which is subject to the Special Additional Temporary Increase provided in Part C of General Order No. 31, the Special Additional Temporary Increase as increased by the provisions of Article I of this Order shall be payable in full in respect of the war pension or allowance.

Section 2. — The Special Additional Temporary Increase shall be payable on the pension from another source at the rates provided in Article V Section I *a)* of General Order No. 31; but in applying these rates consideration shall be had of the amounts of war pension in respect of which the augmented Special Additional Temporary Increase is already payable in terms of Article I of this Order; and payment in terms of this Section shall be subject to the limit of Lire Lire gross monthly provided in Article V Section I *b)* of General Order No. 31.

ARTICLE III

EMERGENCY MONTHLY INDEMNITY FOR SEVERELY DISABLED WAR PENSIONERS

Section 1. — An emergency monthly indemnity (indennità mensile di contingenza) in the amount of 6000— lire gross shall be paid to invalids of the first category who are in receipt of the allowances for high degrees of disability (superinvalidità) specified in Table E attached to the Law of 19 February 1942, No. 137, as amended by Article II Section 1 of General Order No. 52 dated 3rd April 1946.

Section 2. — For invalids of the first category who are in receipt of a supplementary allowance, the above indemnity shall be paid in the amount of 2400— lire gross.

Section 3. — For invalids in receipt of unprivileged war pensions or allowances in the amounts specified in Table D attached to General Order No. 52 dated 3rd April 1946, the above emergency indemnity shall be reduced by one quarter.

ARTICLE IV

ALTERATION OF INDEMNITY IN RELATION TO COST OF LIVING

Section 1. — The amount of the above emergency allowance shall be subject to increase or reduction in accordance with the rise or fall of the base cost of living index.

Section 2. — The amount of the above emergency allowance shall be increased or reduced with effect from the first instalments due for payment after 1 January and 1 July in each year, by the percentage of the rise or fall in the base index which took place during the last quarter with respect to that established by Allied Military Government for the quarter October-December 1945, which is considered equal to 100—.

In the percentage the fractions of 5 shall be disregarded.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE V

PENSIONS FOR THE RELATIONS OF CIVILIAN CASUALTIES — EXTENSION OF APPLICATION OF THE LAW OF 18 AUGUST 1940 No. 1196

The rules laid down in para 1 of Article I of the Law of 18 August 1940 No. 1196, as amended, are also to be applied for payments due in respect of an act of war, in cases which arose before 1 September 1939.

PART II

ARTICLE VI

PENSIONS OR ALLOWANCES FOR THE RELATIONS OF DISAPPEARED WAR PENSIONERS

Section 1. — When any person enjoying a war pension or allowance has as a result of operations of war given no news of himself and has consequently not drawn his pension or allowance for at least six months, the relatives of such pensioner shall be entitled to whatever pension or allowance would have been due to them if that pensioner had died as a result of the war.

Section 2. — Such pension or allowance shall be fixed in the amount laid down for the relations (congiunti) of civilian casualties, unless it appears that the pensioner was in military service at the time of his disappearance, in which case the laws in force in respect of military casualties shall be applied.

Section 3. — For the purposes of Section 1 and 2 above, „relatives" (persone di famiglia) are considered to be those who would have the right to a war pension or allowance.

Section 4. — The provisions of this Article are not applicable to the relations of those who, in terms of Articles 6 and 7 of D. L. 20 May 1917, No. 876, and of Article 13 of R. D. 12 July 1923, No. 1491, were enjoying allowances which are not renewable.

ARTICLE VII

ADJUSTMENT OF PAYMENTS ON THE REAPPEARANCE OF THE PENSIONER

Section 1. — If it is later ascertained that the pensioner is still alive, the pension or allowance set up in favour of his relations shall be revoked by the Ares Treasury Office (Ufficio del Tesoro) after consultation with Allied Military Government; and the amounts already paid in respect of such pension or allowance shall be set-off against the unpaid instalments due to the pensioner himself for the period after the date on which the relatives' pension or allowance began to accrue in terms of Article IX; such set-off shall be limited to the total amount of such unpaid instalments.

Section 2. — The same set-off shall operate if it is ascertained that the pensioner died on a date after that on which a pension or allowance began to accrue to his relations in terms of Article IX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VIII

CLAIMS FOR RELATIVES' PENSIONS

Section 1. — Claims in writing for the grant of pensions or allowances in terms of Article 1 shall be made to the appropriate Area Pension Commission created in terms of Order No. 62 dated 18 January 1946.

Section 2. — The failure of a pensioner to give news of himself for at least six months must be attested by the production of atti giudiziari di notorietà, except that the right is reserved to the Area Pension Commission to call for and examine whatever evidence it may think necessary.

ARTICLE IX

COMMENCEMENT OF PENSION

Pensions or allowances granted to the relatives of war pensioners in terms of Article VI of this Order shall accrue from the first day of the month after that on which the relative's application is made.

PART C

ARTICLE X

EXTENSION OF THE EXPIRY DATE OF RENEWABLE WAR ALLOWANCES

Section 1. — For renewable (rinnovabili) war allowances, the continuation of payments provided in para 2 of Article 1 of R. D. L. 13 November 1919 No. 2214, converted into the Law of 17 April 1925, No. 473, for not more than one year after the expiry of such allowances, shall be extended to 31 December 1946.

Section 2. — Area Treasury Offices (Uffici del Tesoro) shall continue to pay such allowances, recording the above extension in the pensioner's book (certificato di iscrizione) until proceedings for the regrading of the disablement shall have been completed, or until 31 December 1946, whichever is the sooner.

Section 3. — Amounts so paid after the expiry of the allowance shall be recovered in the usual way by means of set-off against the new allowance or fixed pension of the pensioner up to the amount of the instalments thereof unpaid.

ARTICLE XI

PROVISIONAL TRANSFER OF CERTAIN REVERSIBLE PENSIONS

Section 1. — When a reversible (riversibile) war pension being paid to the parents or the widow of a fallen soldier has become transferable, by reason of death or remarriage respectively, to his widowed mother or minor children, the Area Treasury Office (Ufficio del Tesoro) is authorized to make a provisional transfer of such pension and to effect payments thereof until 31 December 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE XII

EFFECTIVE DATE

Section 1. — This Order shall come into force on the day it is signed by me.

Section 2. — The increased benefits provided by Part A of this Order shall be effective and shall be applied as from the first monthly instalment of pension or allowance falling due after 1 November 1945.

Dated at TRIESTE this 27th day of September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, A.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 217

OVERTIME AND ATTENDANCE BONUS FOR CLERKS IN STATE OFFICES

WHEREAS it is considered desirable and necessary to simplify the payments to clerks in State offices for overtime worked and for good service, and to amalgamate existing allowances and bonuses into a payment for overtime and an attendance bonus, for that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel A.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

PART A

ARTICLE I

PAYMENT FOR OVERTIME

Section 1. — Permanent and temporary clerks (impiegati), and clerks of subordinate grades (subalterni), of State Administrations, including those governed autonomously (con ordinamento autonomo) shall be paid to the extent and in the amounts provided by this Order for services of a special nature or which exceed those normally required by the timetable and the conditions of service appropriate to the post occupied and the grade held.

Section 2. — For the purposes of Section 1 above, officers, non-commissioned officers (sottoufficiali), „graduati" and „militari di truppa" or their equivalent ranks of the Corpi Vi-

gili del Fuoco of the Italian
ne clerks (personale impieg
pending to those in force

Section 3. — Auth
the Intendente di Finanza,
vice will permit of no delay
item shall not be exceeded

Section 4. — Payme
and Telecommunication p

Section 5. — The
in this Article shall be ma

a) the average gro
other payments,
are excluded, exc
remuneration, and

b) three quarters of
neral Order No.
members of the
by the other ter

Section 6. — The am
on the monthly salary n

Section 7. — The
for one eighth of a day's pa
increased by one tenth.

Section 8. — The ho
one-third when the service
person concerned.

Section 9. — The ov
increased by a further one-t
Sects. 10 per. and 5 and 6 of
time rates (lavoro compens

Section 10. — The am
due for 60 hours of overtim
nate (subalterno) personnel
piecework.

Section 11. — The
annual, of whatever grade

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli del Fuoco of the Italian Red Cross, and of the Venezia Giulia Police Force shall be treated as clerks (personale impiegatizio) when they are called upon to observe office hours corresponding to those in force for civilian personnel.

Section 3. — Authority for the execution of paid overtime work shall be granted by the Intendente di Finanza, but only in cases where he considers that the exigences of the service will permit of no delay; and the amount allocated in the budget for expenditure on this item shall not be exceeded.

Section 4. — Payment for overtime in terms of this Order shall not be made to Postal and Telecommunication personnel.

ARTICLE II

RATES OF PAYMENT

Section 1. — The monthly salary for the purpose of calculating the payments provided in this Article shall be made up as follows:

a) the average gross salary or other remuneration, appropriate to the grade held; all other payments, personal allowances and necessary allowances of whatever kind are excluded, even if they are calculated on the amount of such salary or other remuneration, and are considered in the calculation of pension;

b) three quarters of the cost of living bonus provided by Section 1 of Article II of General Order No. 83, dated 13 July 1946; the additional allowances for dependent members of the family are excluded as are all the increases or reductions provided by the other terms of that General Order.

Section 2. — The overtime pay per hour shall be one-seventh of a day's pay calculated on the monthly salary as defined in Section 1 above, increased by one-tenth.

Section 3. — The overtime pay per hour for subordinate (subalterno) personnel shall be one-eighth of a day's pay calculated on the monthly salary as defined in Section 1 above, increased by one-tenth.

Section 4. — The hourly rates provided in Sections 2 and 3 above shall be reduced by one-third when the service rendered outside normal hours consists only in the presence of the person concerned.

Section 5. — The overtime pay per hour provided in Sections 2 and 3 above, shall be increased by a further one-tenth for overtime work carried out during the hours of night (between 10 p.m. and 5 a.m.) or on holidays, provided that such work is not done at special overtime rates (lavoro compensativo).

Section 6. — The amount payable in a month for overtime shall not exceed the amount due for 60 hours of overtime work, or for 75 hours of overtime work in respect of subordinate (subalterno) personnel; these maxima shall also be applied to all payments for overtime piecework.

Section 7. — The provisions of this Article shall not be applicable to any teaching personnel, of whatever grade or order.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 8. — In the hourly amount of the overtime pay as calculated in terms of the Article, the fractions of one lira shall be increased to one lira.

ARTICLE III

LIMITATION OF TOTAL OVERTIME PAYABLE BY AN ADMINISTRATION

Section 1. — Payments to personnel for overtime work will not be made in respect of periods of less than one month.

Section 2. — In any Administration of the State, the total amount paid to the employees of grades below the sixth for overtime work during such month or longer period may not exceed one half of the amount which would be payable if all permanent employees of those grades, and the temporary employees in service, had worked during that period the maximum number of hours of overtime specified in Article II.

Section 3. — Personnel who are borrowed from other departments and who carry out overtime work shall, for the purpose of calculating the limits provided in Section 2 above, be included with the personnel of the department for which such overtime work was done.

Section 4. — Payment for overtime may not be received at the same time as:

a) accessory allowances (competenze accessorie), however provided, which relate to extended hours of work;

b) piece-work bonuses (premi per lavori a cottimo);

c) bonuses for initiative (premio di interessamento) and for high rates of production (maggior produzione).

Personnel may, however, elect that treatment which is more favourable.

ARTICLE IV

ACCOUNTING PROCEDURE

Section 1. — Payments for overtime work shall be debited only against the heading (capitolo) instituted for this purpose in the budget. No other remunerations or special bonuses may be charged against the funds so allocated, nor any other expenditure of whatever kind.

Section 2. — The payment orders (mandati di pagamento) for overtime payments made in terms of this Order shall be accompanied by a declaration signed by the head of department (capo d'ufficio) that the personnel concerned have rendered service outside the normal daily timetable for a number of hours not less than those proposed for payment.

PART B

ARTICLE V

GRANT OF DAILY ATTENDANCE BONUS

Section 1. — A daily attendance bonus (premio giornaliero di presenza) is hereby granted to meritorious permanent and temporary clerks (impiegati) and clerks of subordinate grades

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

time pay as calculated in terms of this
ese firm.

LE BY AN ADMINISTRATION

the work will not be made in respect

ate, the total amount paid to the em-
ring such month or longer period may
ble if all permanent employees of those
worked during that period the maximum

other departments and who carry out
limits provided in Section 3 above, be
ich such overtime work was done.

received at the same time as:
), however provided, which relate to

mo);
nto) and to high rates of production

which is more favourable.

EDURE

ll be debited only against the heading
other remunerations or special bonuses
ny other expenditure of whatever kind.

gamento) for overtime payments made
ation signed by the head of department
time service outside the normal daily
proposed for payment.

DANCE BONUS

giornaliero di presenza) is hereby grant-
negati) and clerks of subordinate grades

(subalterni) of Administrations of the State, including those governed autonomously (ordinamento autonomo).

Section 2. — Such bonus shall only be payable for days on which the employee has been present on duty for the whole of the normal timetable; it shall not be paid in respect of days when the employee has been absent, regardless of the reason for such absence, whether sickness, vacation or any other reason; and such bonus shall not be paid for holidays or periods of vacation when the employee's presence on duty is paid for entirely as overtime work.

ARTICLE VI

OTHER CATEGORIES TO WHOM THE BONUS IS OR IS NOT PAYABLE

Section 1. — The provisions of Article V of this Order shall be applied to officers, non-commissioned officers (sottoufficiali), "graduati" and "militari di truppa" or their equivalent ranks, of the Venezia Giulia Police Force, of the Corpi Vigili del Fuoco and of the Italian Red Cross; and to permanent elementary school teachers.

Section 2. — The provisions of Article V of this Order shall not be applied to:

a) personnel in respect of whom there does not exist a true and proper contractual relationship (rapporto d'impiego) with the State, which requires the rendering of services of a continuous nature;

b) personnel paid on a commission basis (ad aggio) or according to indexes based on the quantity or duration of the services rendered, nor to the employees at such personnel;

c) permanent and temporary teaching and non-teaching personnel of the schools and institutes of instruction of every grade and degree, excepting those specified in Section 1 of this Article;

d) subsidiary personnel (aggregati) of the prisons;

e) personnel of the judicial magistracy.

ARTICLE VII

AMOUNT OF BONUS

Section 1. — The daily attendance bonus shall be paid in the amount equal to one-two-hundredth part of the employee's gross monthly salary (stipendio) or remuneration (retribuzione). From the calculation of such gross monthly salary or remuneration are excluded all other payments, personal allowances and necessary allowances of whatever kind, even if they were calculated on the amount of such salary or other remuneration and are considered in the calculation of pension. The cost of living bonus is similarly excluded.

Section 2. — The bonus shall be paid in the minimum amount of 16 lire per day; but the amount payable shall be reduced by one-third for personnel who receive rations in kind, unless such personnel elect not to draw such rations.

Section 3. — The bonus shall be subject to income tax (Ricchezza Mobile) and to the other State taxes, notwithstanding the provisions of any law granting exemptions except Article 25 of General Order No. 26, dated 29 November 1945.

Section 4. — In the amount of the bonus as calculated in terms of this Article, the fractions of one lira shall be increased to one lira.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VIII

METHOD OF PAYMENT

Section 1. — The bonus shall be paid at intervals of not less than one month, and only for the number of days of actual presence on duty on the part of the employees as certified by a declaration signed by the head of the department (capo ufficio).

Section 2. — The payments may be provided for by the emission of „ordini di accreditamento" in excess of the amounts permitted by general and special laws.

Section 3. — All payments of the bonus shall be debited against the heading (capitolo) to be instituted in the budget for this purpose.

PART C

ARTICLE IX

ABROGATION OF LAWS AND FORBIDDING OF AUTHORIZED PAYMENTS

Section 1. — The laws relating to the good service bonuses (premi di operosità e rendimento) are abrogated, as are all those relating to payments for overtime work, which are in conflict with the provisions of this Order; and all rules and regulations however laid down regarding Administrations of the State, including those governed autonomously, are similarly abrogated in so far as they contrast with the provisions of this Order, except those rules and regulations granting the special allowances usually called „indennità di toga" to members of the judicial magistracy, in the amounts presently enjoyed as listed in the Table attached to this Order.

Section 2. — The allocations of funds in budget for the normal or special bonuses for good service (di operosità) are hereby suppressed, except that amounts due for services rendered before the provisions of this Order became effective shall be paid.

Section 3. — With the exception of the payments for overtime work and of the daily attendance bonus provided in this Order, and of attendance fees (gettoni o mercedi di presenza) no amounts shall be paid to personnel of the Administrations of the State, including those governed autonomously, for any special services rendered to such Administrations in whatever form or under whatever name.

Section 4. — It is similarly forbidden to grant allowances of such kinds to be debited against special funds or accounts (speciali fondi o contabilità speciali) or in any way against headings not exclusively and specifically reserved for them in terms of Article IV, Section 1, and Article VIII, Section 3.

ARTICLE X

NON APPLICABILITY OF THE TERMS OF THIS ORDER TO CERTAIN EMPLOYEES

The provisions of this Order shall not be applied to personnel of the State railways, nor to those daily-paid personnel to whom are applied the special provisions of the consolidated

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

law (Testo Unico) approved with R. D. 24 December 1924, No. 2144 as amended; but in computing the hourly pay for overtime for such daily-paid personnel, the cost of living bonus shall be included to the extent provided in Article II of this Order.

ARTICLE XI

EFFECTIVE DATE

Section 1. — This Order shall come into force on the day that it is signed by me.

Section 2. — The provisions of Part B of this Order shall be effective and shall be applied as from 1 April 1946.

Section 3. — The provisions of Part A and C of this Order shall be effective and shall be applied as from 1 June 1946.

Dated at Trieste, this 29th day of September, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

TABLE

GROSS ANNUAL AMOUNTS OF SPECIAL ALLOWANCES FOR JUDICIAL MAGISTRATES

(commonly called "Indennità di Toga")

1st Grade	34 000	lire
2nd "	30.600	"
3rd " (with functions of Director General)	34.000	"
3rd " (with directive functions)	28.900	"
3rd " (without directive functions)	20.400	"
4th " (with directive functions)	20.400	"
4th " (with functions of assistant)	15.300	"
5th " (with directive functions)	15.300	"
5th " (with functions of assistant)	11.900	"
6th "	8.500	"
7th "	6.800	"
8th "	5.100	"
9th "	3.400	"
Inferior Grades (Uditori)	3.400	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 249

CONSTITUTION OF AREA SCHOOL COUNCILS

WHEREAS it is considered advisable and necessary to constitute Area School Councils (Consigli Scolastici di Zona) within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED U. BOWMAN, Colonel, A.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

CONSTITUTION OF AREA SCHOOL COUNCILS

Area School Councils are hereby constituted at the Superintendency of schools („Sovraintendenza Scolastica") of Trieste, Gorizia and Pola.

ARTICLE II

COMPOSITION OF THE AREA SCHOOL COUNCILS

Section 1. — Each School Council shall be composed of the following members who shall be appointed by the Education Division of the Allied Military Government:

a) The Superintendent of schools („Sovraintendente scolastico"), to act as Chairman;

b) a person residing in the respective Area, experienced in Elementary school problems, to be chosen by the Education Division of the Allied Military Government;

c) The Principal („preside") or a professor of one of the State Teachers Normal School („Istituti Magistrali") of the Area, or, should there be no Normal School („Istituto Magistrale") in the Area a Principal („Preside") or a professor of a State Senior Secondary School („Istituto d'istruzione media superiore"), designated by the Superintendent of schools („Sovraintendente scolastico");

d) Two prominent elementary teachers, designated by the Superintendent of schools („Sovraintendente scolastico") of whom one shall be Italian and the other Slovene, and, for Pola, one Italian and the other Croat;

e) A representative of the Area President;

f) A representative of the Commune of the chief-town of the Area, designated by the Communal Council;

g) Two other representatives of the other Communes of the Area, designated by the Area President, of whom one shall be Italian and the other Slovene, and, for Pola, one Italian and the other Croat.

Section 2. — The following pe
take part in the meetings only when
of the Council is in question:

a) The Area medical official;

b) The Chief Engineer of the
presentatives.

Section 3. — The councillors
in their appointment thereafter.

FUNCTIONS OF

The Area School Council shall

(1) *a)* determine for each scho
schools and make decisi
of the Area to another

b) approve the statutes an
Office for Schools („Uf
concerning obligations
of Communes in matte
schooling;

(2) To act as advisers or pro
opinions on priorities for t
elementary schools; on tra
matters; on the issues of
resources pertaining to teachi

(3) Provide for all other matte
and pass judgment on all
interdente scolastico") depe

PAYMENT OF A

Section 1. — The functions of

Section 2. — The Councillors e
tled to the reimbursement of travel e
missions"), in accordance with the pr
the Councillors not belonging to the
fixed for State officials of the 7th gr

Section 3. — Payments shall
intendente") from the funds allotted

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — The following persons shall also be members of the Council, but they shall take part in the meetings only when questions concerning the competence of some member of the Council is in question:

a) The Area medical official;

b) The Chief Engineer of the Public Works (Genio Civile) Area Office or one of his representatives.

Section 3. — The councillors shall hold office for three years and may be confirmed in their appointment thereafter.

ARTICLE III

FUNCTIONS OF THE AREA SCHOOL COUNCIL

The Area School Council shall perform the following functions:

(1) a) determine for each school year the plan for the constitution of new elementary schools and make decisions on the transfer of existing schools from one locality of the Area to another one;

b) approve the statutes and the estimated and final tabular sheets of the Welfare Office for Schools („Patronati scolastici"), the decisions of the Council thereof concerning obligations for expenses of a permanent nature, and the decisions of Communes on matters of the laws and regulations governing elementary schooling;

(2) To act as advisors on projects for the construction of new schoolbuildings; give opinions on priorities for the carrying out of the plan for the constitution of new elementary schools; on transfers for reasons pertaining to service, or delays of promotions; on the losses of offices and degradations therefrom, on dismissals for reasons pertaining to teaching, on readmissions to service of elementary teachers;

(3) Provide for all other matters assigned to the Council by the laws and regulations and pass judgment on all questions which the Superintendent of School („Sovrintendente scolastico") deems necessary to submit to the Council.

ARTICLE IV

PAYMENT OF AREA SCHOOL COUNCILLORS

Section 1. — The functions of School Councillor shall be performed gratuitously.

Section 2. — The Councillors not residing in the chief-town of the Area shall be entitled to the reimbursement of travel expenses and to the mission daily allowances („diarie di missione"), in accordance with the provisions in force. As to the rate of the daily allowances, the Councillors not belonging to the State Administration shall be entitled to the amounts fixed for State officials of the 7th grade.

Section 3. — Payments shall be effected by the Superintendent of schools („Sovrintendente") from the funds allotted to his credit by the Allied Military Government.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE V

DISSOLUTION OF AREA SCHOOL COUNCILS

The provincial Councils for Education (Consigli Provinciali dell' Educazione"), constituted at each Superintendency of school (Provveditorato agli Studi"), in accordance with R. D. L. 21 November 1938 No. 2163, converted into the law 1 June 1939, No. 928, are hereby dissolved.

ARTICLE VI

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Trieste, 27th day of September 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 222

CONTROL OF RESTAURANTS AND OTHER PREMISES LICENSED TO SERVE MEALS

WHEREAS it is considered advisable to make provisions for the control of restaurants and other premises licensed to serve meals, in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

ARTICLE I

CLASSIFICATION OF RESTAURANTS

Restaurants and other premises of whatever kind, licensed to serve meals, are classified in four categories according to their trading license, as defined by R.D.L. 14 May 1946, No. 385.

ARTICLE II

POWERS OF PRICE FIXING COMMISSION

The Price Fixing Commission shall have power:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) to limit the dishes which can be served in the restaurants and other premises licensed to serve food;

2) to check and further to fix the price of meals whenever it is deemed advisable to do so;

3) to carry out controls and to report persons violating this Order to the appropriate authorities for punishments as provided for by Article 7 of this Order.

ARTICLE III

BILL OF FARE AND PRICES OF FOOD

A bill of fare, showing prices for each item and any other expenses, must be affixed to the outside of the restaurant or the premises serving meals.

ARTICLE IV

RIGHT OF CUSTOMERS TO RECEIVE RECEIPTS

For each meal the customer has the right to demand and receive a proper receipt.

ARTICLE V

LIMITATION OF DISHES FOR EACH MEAL

Any customer may not be served more than 3 dishes of his choice, as follows:
1st course: Soup or hors d'oeuvre
2nd course: Meat, fish or poultry, with vegetables
3rd course: Fruit or cheese

ARTICLE VI

COMPULSORY „DAILY MEAL"

1. Every restaurant shall propose a „daily meal" at fixed prices, which shall consist of the following:

1st course: Soup
2nd course: Meat, fish or poultry, with vegetables
3rd course: Fruit or cheese

2. The contents of the „daily meal" shall be inserted in the menu separately and in a visible manner, including the total price, with the bread and the percentage for service (wine excluded.)

3. The „daily meals" at fixed prices shall constitute the essential dishes to be served by every restaurant and shall include mainly the food-stuffs that are available on the respective day at the most convenient prices.

4. Whenever a dish of the established „daily meal" is not available or the supply exhausted it shall be substituted by another dish, acceptable to the customer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VII

PENALTIES AND SUSPENSION OF TRADING LICENSE

(a) Any person violating any of the provisions of this Order shall be punished by a fine up to 50,000 Lire.

(b) Independently of the penal proceeding suspension or termination of the trade license of the restaurant or premise concerned may be ordered after conviction, or a commissario appointed to operate the business.

ARTICLE VIII

EFFECTIVE DATE

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated at Trieste 21st September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 224

GRANTING OF FISCAL RELIEF IN ORDER TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF FISHING CRAFT

WHEREAS it is considered desirable to grant fiscal facilitations intended to promote the development of fishing craft in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Military Government (hereinafter referred to as 'the Territory');

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

Section 1. — Any person who, from January 1, 1946 to December 31, 1948, has placed in service craft of any tonnage, with or without propelling mechanical apparatus, for fishing purposes or for the transportation of fish and other aquatic animals, sponges and corals, may be exempted from the payment of excess tax business over a period of three years, with the exception of the turnover tax as instituted by R. D. L. 9 January 1940, No. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — The exemption established in the foregoing Section does not apply to bills of exchange and judicial instruments.

ARTICLE II

The owner of craft who ceases to operate it for the purpose laid down in the preceding Article prior to the expiration of a three-year term from the date on which such craft was placed in service, shall pay to the State the amount of taxes from which he had been exempted.

ARTICLE III

This Order shall take effect within the Territory on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 23rd day of September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 228

SALARIES AND ALLOWANCES OF TEMPORARY TEACHERS IN ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS, AND OF PROFESSORS EMPLOYED FOR SPECIAL COURSES IN THE UNIVERSITIES

WHEREAS, it is considered desirable to fix new rates of salaries and allowances for temporary teachers in elementary and secondary schools, and for professors employed for special courses in the Universities in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

PART A

TEMPORARY (NON DI RUOLO) TEACHERS IN ELEMENTARY SCHOOLS

ARTICLE I

SALARY AND COST OF LIVING BONUS FOR „PROVVISORI" TEACHERS

Section 1. — Provisional (provvisori) teachers in the State elementary schools shall be paid a monthly salary equal to one twelfth of the initial annual salary of a permanent State employee (dell' Ordinamento generale) of the twelfth grade.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Section 2. — Such teachers shall also be paid the cost of living bonus and relative additional allowances in the amounts and subject to the conditions provided in General Order Nr. 63, as amended.

Section 3. — The payments provided in this Article shall be made with effect from the day on which such teachers commence to serve, until the end of the school year and including the autumn term, provided that such teachers commenced to serve on or before the first day of February.

Section 4. — Such teachers who commenced to serve only after the first day of February shall only be paid for the periods during which they actually served, provided that they shall be paid in full for the months during which the summer examinations are concluded.

ARTICLE II

SALARY AND COST OF LIVING BONUS FOR „SUPPLENTI" TEACHERS

Section 1. — Substitute (supplenti) teachers in the State elementary schools shall be paid at the rates and for the periods provided for provisional teachers by Article I of this Order.

Section 2. — Payments to a substitute teacher in terms of Section 3 of Article I shall however cease with the return to duty of the teacher (titolare) in whose place the substitute is employed, when such return to duty takes place before the end of the school year.

ARTICLE III

PAYMENTS FOR SERVICE DURING AUTUMN EXAMINATIONS

Such provisional and substitute teachers as do not receive payment for the period of the summer holidays shall, if they render services during the examinations of the autumn term, be paid for those services the amount of one month's salary as provided by Sections 1 and 2 of Article I of this Order.

PART II

TEMPORARY (NON DI RUOLO) TEACHING PERSONNEL IN SECONDARY SCHOOLS AND INSTITUTES OF INSTRUCTION

ARTICLE IV

SALARY AND COST OF LIVING BONUS FOR TEMPORARY TEACHERS

Section 1. — Specially employed (incaricato) and substitute (supplente) teaching personnel of junior high school (scuola media) and of classical (classico) scientific, technical and teachers' (magistrale) institutes of instruction shall, provided they teach for at least 20 hours

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...iving home and relative al-
...provided in General Order

...ll be made with effect from
...of the school year and is-
...d to serve on or before the

...on the first day of February
...ed, provided that they shall
...ations are concluded.

...LENTI TEACHERS

...elementary schools shall be
...chers by Article I of this

...ection 3 of Article I shall
...whose place the substitute
...of the school year.

...AMINATIONS

...yment for the period of
...ions of the autumn term,
...ibed for Sections 1 and 2

...DARY SCHOOLS AND

...RY TEACHERS

...upplementary) teaching per-
...mentary, technical and
...s for at least 20 hours

per week, be paid a salary (remunerazione) cost of living bonus and additional allowances on the same basis as permanent teaching personnel of initial grade giving the same instruction in a school or institute of the same order and degree.

Section 2. — When a specially employed (incaricato) or substitute (supplente) teacher teaches for less than 20 hours per week, the amounts due in terms of Section 1 of this Article shall be reduced in proportion to the number of hours of employment.

ARTICLE V

CLASSIFICATION OF TEMPORARY TEACHERS

Section 1. — *a)* In the application of the provisions of the preceding Article all teachers shall be considered as of List „A" (ruolo „A") who give instruction in any of the subjects taught in a classical or scientific senior high school (liceo classico o scientifico), or in a teachers' college (istituto magistrale), senior grammar school (ginnasio superiore), technical institute, or school for professional women teachers (scuola di magistero professionale per la donna), except as otherwise provided in this Section.

b) All teachers shall be considered as of List „B" (ruolo „B") who give instruction in drawing (disegno) in a scientific senior high school (liceo scientifico), in a technical institute or land surveyors (geometri) or in a teachers' college (istituto magistrale).

c) All teachers shall be considered as of List „C" (ruolo „C") who give instruction in music and choral singing in musical instruments and in the subjects taught by gardening mistresses in the teachers' schools (istituti magistrali), and those who give instruction in writing (calligrafia), shorthand and typing in the technical commercial schools.

Section 2. — All teachers shall be considered as of List „B" (ruolo „B") who give instruction in any of the subjects taught in junior high schools (scuole medie), in technical schools, in womens' professional schools, and professional schools and courses (scuole e corsi di avviamento professionale), except those teachers who give instruction in writing (calligrafia), shorthand, typing and singing in the technical schools and in secondary professional schools and courses (scuole e corsi secondari di avviamento professionale), who shall be considered as of List „C" (ruolo „C").

Section 3. — Teachers of religion in any grade of school shall be considered as of List „A" (ruolo „A").

ARTICLE VI

OVERTIME FOR PERMANENT AND TEMPORARY TEACHERS

Section 1. — Instruction given by permanent professors (di ruolo) outside their normal timetable, by specially employed (incaricati) and substitute (supplenti) professors, whether in one or more schools, in excess of twenty hours per week, and by a specially employed or substitute teacher who holds a temporary or permanent post in a State Administration or in another public body, shall be paid at the hourly rate of two-thirds of the salary only, calculated on an hourly basis, provided by Section 1 of Article IV of this Order.

Section 2. — A permanent teacher (di ruolo) whose normal timetable exceeds twenty hours per week, shall be paid at the rate provided in Section 1 of this Article for each hour of instruction given in excess of twenty.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE VII

PAYMENT OF A TEMPORARY TEACHER WHO TEACHES IN TWO OR MORE SCHOOLS

Section 1. — When a specially-employed (incaricato) or substitute (supplente) teacher gives instruction, totalling not more than twenty hours per week, in two or more schools or institutes, each school or institute shall pay such teacher the relative proportion due by it of the salary and allowances provided in Section 1 of Article IV of this Order.

Section 2. — Should such instruction exceed in total twenty hours per week, payment for the hours in excess of twenty shall be made by that school in which the teacher was employed for the greatest number of hours and at the rate per hour provided in Section 1 of Article VI of this Order.

Section 3. — When instruction has been given for an equal number of hours in two or more schools or institutes, the hours of overtime shall be divided equally for payment by each such school or institute.

ARTICLE VIII

GENERAL RULES FOR PAYMENT OF TEMPORARY TEACHERS

Section 1. — Payment for services rendered during the school year shall be made monthly in the amount of one-twelfth of the remunerations provided in Article IV of this Order.

Section 2. — A specially-employed (incaricato) or substitute (supplente) teacher shall be paid for the period of the summer holidays provided that such teacher's services commenced before the first day of February and continued until the end of the first session of examinations.

Section 3. — Such teachers commenced to serve after the first day of February shall be paid, in respect of their employment during the summer examinations, for one month at the rates provided in Section 1 of this Article when such employment terminated after the fifteenth day of the month, and for half a month at those rates, when such employment terminated on or before that day. They shall be paid for one month at those rates in respect of their employment during the autumn examination session whatever the duration of such employment.

Section 4. — The payments provided in Section 3 of this Article shall be made to teachers in respect of each examination session during which they where employed, irrespective of whether they rendered services during only one or both.

Section 5. — The services (supplente) of a substitute teacher during the course of the school year, for a period of less than a month, shall be paid for in accordance with the number of days on which such services were rendered, at the rate of one-thirtieth of the remunerations provided in Article IV of this Order and in this Article, for each such day. For the purposes of this Section, all months shall be considered as of 30 days.

Section 6. — A teacher called upon to substitute in the office of head-master (capo d'istituto), during the absence of the permanent holder (titolare) of that office, shall be paid a monthly allowance equal to one-tenth of the initial monthly salary (stipendio) of the grade held by the permanent holder. Such substitute head-master shall be exempt from teaching duties when relieving for more than fifteen days a head-master who was himself so exempt.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE IX

PAY FOR ADDITIONAL MEMBERS OF EXAMINING COMMISSIONS

Additional members of the commissions for the examinations for admission, probationary, qualification and graduation (ammissione, promozione, idoneità, licenza) shall be paid an allowance per hour equal to one-forty third of the annual salary (retribuzione) for an hour weekly of instruction; and such members who do not enjoy the cost of living bonus by reason of employment held under the State or in an institute „di diritto pubblico" shall be paid per hour also one forty third of the cost of living bonus due per year, in terms of Article IV of this Order, for each weekly hour of instruction.

ARTICLE X

PERSONAL ALLOWANCES FOR TEMPORARY TEACHERS

Section 1. — Specially employed (incaricato) and substitute (supplente) teaching personnel who were employed on 2 July 1946 and the annual amount of whose total receipts is greater than that due in terms of Part „B" of this Order, shall be paid in respect only of the school year 1945-46, a personal allowance (assegno ad personam) equal to the difference between such annual amounts.

Section 2. — For any such workers who, in term of Article VIII of this Order, are not entitled to be paid for the period of the summer holidays, such personal allowance, for each month of service, shall be equal to the excess of the monthly amount of the total emoluments enjoyed by them on 2 July 1946 over the monthly amount of the remuneration due to them in terms of Part „B" of this Order.

Section 3. — In making the comparisons provided in Section 1 and 2 of this Article no account shall be taken of any amounts paid on account in respect of the increases provided by General Order Nr. 63.

PART „C"

TEMPORARY NON-TEACHING PERSONNEL

ARTICLE XI

MONTHLY PAY AND ALLOWANCES OF NON-TEACHING PERSONNEL

Section 1. — The monthly pay (retribuzione) and cost of living bonus, including the additional allowances, of non teaching personnel of whatsoever category in temporary service in the schools and institutes of secondary instruction listed in Article IV of this Order, shall except as provided by Section 2 of this Article and by Section 1 of Article XII of this Order, be equal to the minimum monthly salary (stipendio) of the initial grade of permanent (di ruolo) personnel of the same or a similar category, and to the cost of living bonus and additional allowances on the same basis as enjoyed by such permanent personnel.

Section 2. — The pay (retribuzione) and cost of living bonus, including the additional allowances, of the specially employed (incaricato) and assistant (aiuto) secretaries employed in terms of Article 11 of Law 1 July 1940, No. 899, of the fourth paragraph of Article

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

98 of R. D. 6 May 1923, No. 1054, and of Article 81 of R. D. 30 April 1924, No. 965, and of the assistant secretary employed in terms of Article 3 of R. D. L. 26 September 1935, No. 1831, shall be equal to three-quarters of the minimum salary of a permanent (di ruolo) secretary of the initial grade, and to three-quarters of the cost of living bonus and additional allowances enjoyed by such a permanent secretary.

ARTICLE XII

PAY AND ALLOWANCES FOR TECHNICAL AND PRACTICAL INSTRUCTORS

Section 1. — Practical instructors who are specially employed (incaricati) or substitutes (supplenti) in professional secondary schools and courses (scuole e corsi secondari di avviamento professionale) shall be paid in terms of Articles IV, VI, VII and VIII of this Order.

Section 2. — Such instructors shall be considered as employed with a compulsory timetable of 42 hours per week, including time required for the preparation of the material used in practical exercises; but such time shall not exceed one-third of the time spent in giving instruction.

Section 3. — The technical permanent (di ruolo) personnel specified in Article 41 of Law 15 June 1931 No. 889, and the permanent practical instructors specified in Article 19 of Law 22 April 1932 No. 499, shall be considered as normally employed for seven hours daily.

PART D

SPECIALLY EMPLOYED PROFESSORS IN UNIVERSITIES

ARTICLE XIII

SALARY AND ALLOWANCES FOR SPECIALLY EMPLOYED PROFESSORS

Section 1. — Holders of special teaching posts (incarichi di insegnamento) in a university who do not hold any post remunerated at the expense of the State or other public body, shall be paid an annual allowance equal to the initial salary of a State employee:

a) of Group „A" in grade 8, when such holder took one of the first three places in a State competition (concorso pubblico per titoli), or was graduated (dichiarato maturo) in a State competition for University professors;

b) of Group „A" in grade 9, when such holder is an independent lecturer (libero docente), and

c) of Group „A" in grade 10, when such holder is a non-specialist (cultore della materia).

Section 2. — Such holders shall also be paid the cost of living bonus and relative additional allowances, and whatsoever other allowances are attached to the grades specified in Section 1 of this Article.

ARTICLE XIV

PAYMENT FOR NON-TEACHING POSTS

The amounts of the remuneration to be paid to the professors specified in Article XIII of this Order in respect of any non-teaching posts which may be held by them, and to those

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

who hold posts remunerated at the expenses of the State or other public body, shall be fixed by the Administrative Council (Consiglio di Amministrazione) of the University within the limits to be established by Allied Military Government.

ARTICLE XV

DUTIES OF SPECIALLY EMPLOYED PROFESSORS

Section 1. — Specially employed (incaricati) professors shall adhere to the timetable of lectures and practical instruction which shall be laid down for their subjects by the Principal of the Faculty (Preside della Facoltà) concerned; and in any case shall instruct for at least six hours per week.

Section 2. — They shall take charge of the offices (gabinetti), institutes and laboratories in which they work; they will serve on the commissions for the promotion and graduation examinations, and will attend as required any academic or similar meetings and conferences.

ARTICLE XVI

PAYMENT OF INCREASED EXPENSES

The increase of the expenses of the Universities resulting from the application of the provisions of Article XIII of this Order shall, for the academic year 1945-1946 and for subsequent years, be met from Public Funds.

ARTICLE XVII

EFFECTIVE DATE

Section 1. — This Order shall come into force on the date that it is signed by me.

Section 2. — The provisions of Parts „A", „B" and „C" of this Order shall be effective and shall be applied as from 1 October 1945.

Section 3. — The provisions of Part „D" of this Order shall be effective and shall be applied as from 3 November 1945.

Dated at TRIESTE, this 28th day of September 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 229

COMPOSITION OF DISCIPLINARY COMMISSIONS IN PROCEEDINGS AGAINST EMPLOYEES OF PUBLIC AGENCIES

WHEREAS it is considered necessary to define precisely the rules concerning the composition of the Disciplinary Commissions which are to give their judgment in proceedings against employees of Public Agencies and Concerns, within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

That whenever any proceedings are brought against employees of Public Agencies or Concerns, a representative of a syndicate or category Trade Union of these employees shall be a member of the Disciplinary Commission. The offender shall be advised by the Administration to indicate the Trade Union that he desires to appoint a representative for him. Said representative shall be chosen from among the employees or someone from the outside selected by the said Trade Union.

The offender shall be given five days in which to inform the Administration of his choice. In case he fails or refuses to name a Trade Union the Administration shall request the Area President to appoint an employee in the same category as the offender to serve on the Disciplinary Commission.

ARTICLE II

This Order shall take effect within the Territory on the date of its publication in the Allied Military Government Gazette.

Dated at Trieste, this 20th day of September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 232

PROVISIONS CONCERNING UNIFORMS FOR STATE EMPLOYEES

WHEREAS, it is deemed necessary to repeal R. D. L. 5 September 1938, containing provisions for the supply of uniforms to the civilian personnel of the State, in those parts of Venezia Giulia occupied by Allied Forces (hereinafter referred to as the "Territory").

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, I.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

REPEAL OF R.D.L. 5 SEPTEMBER 1938

R. Decree law 5 September 1938, N. 1524, converted into law with the law N. 87 of 3 January 1939 and amendments thereto, concerning the institution of a service uniform for the permanent civil male personnel of the State is hereby repealed.

ARTICLE II

UNIFORMS FOR USHERS AND LABOURERS

The personnel employed as ushers or on fatigue jobs shall be supplied with suitable clothing, as provided for in Article 117 of R. D. 30 December 1923, N. 2960.

ARTICLE III

EFFECTIVE DATE

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 2 day of September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, I.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 234

SETTLEMENT IN PERMANENT STATUS OF CERTAIN TEMPORARY EMPLOYEES OF THE STATE RAILWAYS, RAISING OF RATES OF SALARY OF CERTAIN PERSONNEL IN GROUP „C" OF THE STATE RAILWAYS TO THOSE IN FORCE FOR GROUP „B" AND MODIFICATION OF THE REGULATIONS REGARDING RAILWAY PERSONNEL

WHEREAS, it is considered desirable to grant permanent status to certain temporary employees of the State Railways; and

WHEREAS, it is considered necessary to increase the rates of pay in force for certain personnel in Groups „C" of the State Railways to those in force for Group „B"; and

WHEREAS, it is considered necessary to modify the regulations regarding Railway personnel; in that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter called the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, A.U.S., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

Except as hereinafter specifically mentioned, all the provisions contained in the undermentioned decrees of the Italian Government

LIEUTENANT-GENERAL'S LEGISLATIVE DECREE OF 12 APRIL 1946, N. 392

„Settlement in Permanent Status of auxiliary (ausiliario) personnel of the State Railways."

LIEUTENANT-GENERAL'S LEGISLATIVE DECREE OF 12 APRIL 1946, N. 362

„Equalization of the salaries of permanent office personnel of Group „C" and of personnel of inferior ranks (d'ordine) of the State Railway Administration with those of the corresponding ranks of Group „B"."

LIEUTENANT-GENERAL'S DECREE OF 12 APRIL 1946, N. 449

„Modifications to the regulations (regolamento per il funzionamento) of the „Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato"."

PRESIDENTIAL DECREE OF 21 JUNE 1946, N. 9

„Modifications to the Staff Regulations (regolamento del personale) approved with R. D. 12 October 1942, N. 1216".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

copies of which are annexed hereto and marked „Exhibit A" shall be adopted and are made part of this Order by reference and shall have the same force and effect in the Territory, as if they had been herein set forth in full. Copies of „Exhibit A" shall be placed on file in the office of each Area President and of the Capo del Compartimento of Trieste, Italian State Railways.

ARTICLE II

All references to the Italian State and any Departments, bodies, Ministers or Officials acting under its authority referred to in the above mentioned decrees shall be deemed to be deleted and in their place shall be substituted Allied Military Government and Officials and bodies operating in the Territory under the Control of Allied Military Government and nothing herein contained shall confer any jurisdiction upon the Italian State or any person or body acting under its authority with regard to any person property or matter in the Territory.

ARTICLE III

The provisions of R.D.L. 12 April 1946, N. 262, which are not made part of this Order and the modifications therein which will be effective in the Territory are as follows:

Article 2 shall be cancelled and substituted by the following:

„Art. 2 — Il presente decreto ha effetto dal 1 maggio 1945".

ARTICLE IV

The decrees specified in Article 1 shall become effective in the Territory on the date that this Order is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 27th day of September, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 238

ENLARGEMENT OF ORDER No. 125, CONCERNING THE PAYMENT OF THE „IMPOSTA GENERALE SULL ENTRATA" ON THE REVENUE COLLECTED BY MEANS OF TAX ROLLS OF MUNICIPALITIES AND OTHER BODIES

WHEREAS, it is considered necessary to extend for the year 1947 the provisions governing the payment of the „Imposta generale sull' Entrata", on that part of the revenue of municipalities and other bodies collected by means of tax rolls, in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

The collection of „Imposta Generale sull' Entrata" due by municipalities and other bodies on their revenue collected by means of tax rolls as established for the year 1946 in accordance with Order N. 125, dated May 19, 1946, shall be continued for the year 1947 and following years.

ARTICLE II

Article III, last sentence, of Order N. 125 is hereby revoked and in lieu thereof shall be substituted:

„The percentage so determined shall be communicated by the Intendenza to the appropriate Ufficio del Registro and to the tax-collectors of the Area not later than 31 December 1946".

ARTICLE III

Article IV, first part, of Order N. 125 is revoked and in lieu thereof shall be substituted:

„For the purpose of deposit of the „Imposta Entrata", tax collectors shall file with the Ufficio del Registro, not later than 10 March 1947, a declaration in duplicate of the total amount of the rolls received by them for collection subject to „Imposta Entrata".

ARTICLE IV

This Order shall become effective on the day following the date of publication.

Dated at TRIESTE this 5th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 238

ENLARGEMENT OF ORDER No. 125, CONCERNING THE PAYMENT OF THE „IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA" ON THE REVENUE COLLECTED BY MEANS OF TAX ROLLS OF MUNICIPALITIES AND OTHER BODIES

WHEREAS, it is considered necessary to extend for the year 1947 the provisions concerning the payment of the „Imposta generale sull' Entrata", on that part of the revenue of municipalities and other bodies collected by means of tax rolls, in those parts of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, I.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER

ARTICLE I

The collection of „Imposta Generale sull' Entrata" due by municipalities and other bodies on their revenue collected by means of tax rolls as established for the year 1946 in accordance with Order N. 125, dated May 10, 1946, shall be continued for the year 1947 and following years.

ARTICLE II

Article III, last sentence, of Order N. 125 is hereby revoked and in lieu thereof shall be substituted:

„The percentage so determined shall be communicated by the Intendenza to the appropriate Ufficio del Registro and to the tax-collectors of the Area not later than 31 December 1946".

ARTICLE III

Article IV, first para. of Order N. 125 is revoked and in lieu thereof shall be substituted:

„For the purpose of deposit of the „Imposta Entrata", tax collectors shall file with the Ufficio del Registro, not later than 10 March 1947, a declaration in duplicate of the total amount of the rolls received by them for collection subject to „Imposta Entrata".

ARTICLE IV

This Order shall become effective on the day following the date of publication.

Dated at TRIESTE, this 5th day of October, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, I.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Order No. 240

INCREASE IN THE EMERGENCY MONTHLY INDEMNITY FOR SEVERELY DISABLED WAR PENSIONERS AS A RESULT OF THE RISE IN THE BASE COST OF LIVING INDEX

WHEREAS it is provided by Article IV of Order N. 216 dated September 27, 1946, that the amount of the emergency monthly indemnity provided for severely disabled war pensioners by Article III of that Order, shall be subject to increase or reduction in accordance with the rise or fall of the base cost of living index, and,

WHEREAS the base cost of living index for each of the three quarters preceding 30 June 1938 was fixed by Article I of Administrative Order N. 58, dated 16 Sept. 1946, for that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter called the „Territory");

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D. Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

ARTICLE I

INCREASE OF THE AMOUNTS OF THE EMERGENCY MONTHLY INDEMNITY FOR SEVERELY DISABLED WAR PENSIONERS

In terms of Section 2 of Article IV of Order N. 216, the amounts of the Emergency Monthly Indemnity provided by Article III of Order N. 216 are hereby increased as follows:

For the six months January — June 1946, by 20 percent.

For the six months July — December 1946, by 35 percent.

ARTICLE II

EFFECTIVE DATE

This Order shall come into force on the day that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, 5th October 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 61

TEMPORARY PROMOTION OF THE „PRETORE" DR. ULAGA FRANCESCO TO THE GRADE OF „PRIMO PRETORE"

WHEREAS the results of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government by Order No. 157, dated 16 June 1946, have been considered, which concern the temporary promotions of Pretori exercising their functions within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"), which promotions are made according to merit and distinct merit and to turns of seniority on the basis of the general examination of the judicial personnel of the Territory, for the post of „Primo Pretore", to be occupied within the year 1946;

WHEREAS the above survey (scrutinio) has been made by the Superior Judicial Council constituted for such purpose within this Territory in accordance with the provisions of the said Order No. 157 and of the Judicial Regulations now in force, dated 31 January 1941, No. 12;

WHEREAS „Pretore" Dr. ULAGA Francesco is regarded as the senior of the „Pretori" entitled for the said promotion;

NOW THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1) Dr. ULAGA Francesco, „Pretore" in Trieste, having obtained, through the said survey (scrutinio), the necessary classification, is appointed for merit „Primo Pretore" of the „Pretura" of Trieste, with all allowances and indemnities pertaining to the 5th grade which is conferred on him by the present Order.

2) This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at Trieste, this 1st day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 62

POSTPONEMENT OF TIME LIMITS CONCERNING THE BUILDING PLAN OF THE COMMUNE OF TRIESTE

WHEREAS it is considered necessary to prolong in favour of the Comune of Trieste the time limits assigned to the latter by Royal Decree dated 3 December 1940, registered at the Court of Accounts (Corte dei Conti) on 23 January 1941, Reg. Nr. 3 Public Works sheet Nr. 9;

NOW, THEREFOE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1. — The time limit assigned to the Commune of Trieste by Royal Decree dated 3 December 1940, registered at the Court of Accounts on 23 January 1941, Reg. Nr. 3 Public Works sheet Nr. 9, concerning the completion of expropriations for the carrying out of the detailed plan regarding the area on the upper part of the „Passeggio di S. Andrea" in Trieste and the time limit assigned to the same for the carrying out of the said plan are hereby postponed for a period of ten years.

2. — This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 20th September, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 63

CONSTITUTION OF „CONSORZIO DI BONIFICA DELLE NOGHERE"

WHEREAS by R. D. of September 15th, 1928, No. 2299, the land reclamation works of the former salt-marshes of Muggia near Trieste have been classified as works of the first category, and

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to constitute a „Consorzio" for the execution, upkeep and management of said land reclamation to be called „Consorzio di bonifica delle Noghere" pursuant to Article 54 and following of R. D. of February 13th, 1933, No. 215,

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer, hereby

ORDER:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. — Pursuant to Article 54 and following of R. D. of February 13th 1933 No. 215, there shall be hereby constituted a „Consorzio" called „Consorzio di bonifica delle Vrghere" to provide for the execution, maintenance and management of land reclamation works set forth in R. D. of September 13th 1928. No. 2199.

2. — This Order shall become effective on the day it is signed by the

Dated at TRIESTE, this 28th day of September 1946

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Amministrative Order No. 64

APPOINTMENT OF NEW MEMBERS TO THE TERRITORIAL EPURATION COMMISSION OF APPEAL

WHEREAS Advocate Edmondo PUECHER has resigned his position as President of the Territorial Epuration Commission of Appeal and it is necessary to appoint another President in his place ; and

WHEREAS Signor Antonio LEMAR, a member of the Territorial Epuration Commission of Appeal, has not been functioning as a member for some time and it is necessary to substitute him by an active member ;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, I.A.S.D. Senior Civil Affairs Officer, hereby

are follows:

ORDER

ARTICLE I

Avv. Girolamo TESTA Corso Verdi 28, Gorizia and Avv. Giuseppe AGNELETTO Via San Lazzaro 17, Trieste are hereby appointed to the Territorial Epuration Commission of Appeal.

ARTICLE II

Avv. Girolamo TESTA is appointed as President to the Territorial Epuration Commission of Appeal in place of Avv. Edmondo Puecher resigned.

ARTICLE III

Avv. Giuseppe AGNELETTO is hereby appointed Deputy President of the Territorial Epuration Commission of Appeal in place of Ing. Fernando CANDUSIO, who will continue to act as a member of the Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICLE IV

This Administrative Order shall come into force on the day that it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 23rd day of September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 65

TEMPORARY APPOINTMENT OF JUDICIAL CLERKS

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to provide for temporary appointment of two judicial clerks in addition to those appointed by Administrative Order No. 55, within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces.

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel J.A.G.D. Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1) the following persons, having the qualifications required, are hereby temporarily charged with the functions as judicial clerks and shall serve in the office to which they are assigned with the allowances and indemnities due to judicial clerks of the grades assigned to them:

1. — COVI GIACOMO — Clerk — grade XI Tribunal of Trieste
2. — CHERSOVANI ATTILIO — Clerk — grade XI Pretura of Gorizia

This Order shall become effective on the date that it is signed by me.

Dated at Trieste, this 1st day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order No. 66

TEMPORARY PROMOTIONS OF PERSONNEL OF „CANCELLERIA" AND „SEGRETERIA"

WHEREAS the results of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government by Order No. 157 dated 16 June 1945, have been considered, which concern the temporary promotion to higher grades, to be assigned within the year 1946, to the judicial personnel of „cancellerie" and „segreterie", exercising their functions within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory");

WHEREAS the above survey (scrutinio) has been made by the Commissions of „epurazione" and „disciplina" of the Court of Appeal of Trieste, functioning also as Central Commissions of survey (scrutinio), in accordance with the provisions of Art. 3 of the said Order No. 157 and of all the Regulations concerning the personnel of „cancellerie" and „segreterie" in force on 8 September 1943;

WHEREAS the records of the survey (scrutinio) and the proposals of classifications and promotions of the said Commissions have been examined;

NOW THEREFORE I, ALFRED C. ROWMAN, Colonel A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

I) The following Judicial Clerks and Secretaries of VII grade are hereby promoted to the VI grade with effect as from the date established for each of them and in the following order:

1. CERELLA GIOVANNI — Secretary — from 1 July 1945
2. BISCIONI FORTUNATO — Judicial Clerk — from the effective date of this Order.

II) The following Judicial Clerks and Secretaries of VIII grade are hereby promoted to the VII grade with effect as from the effective date of this Order and in the following order:

1. ABRUZZESE FRANCESCO GUSTAVO — Judicial Clerk
2. SORRENTINO LUIGI — Judicial Clerk

III) The following Judicial Clerks and Secretaries of IX grade are hereby promoted to the VIII grade with effect as from the date established for each of them and in the following order:

1. TOLLOY ROMANO — Secretary — from 1 July 1945
2. DRAGOGNA GIOVANNI — Judicial Clerk — from 1 July 1945
3. PAOLETTI DONATO — Secretary — from 1 July 1945
4. GIANNATASIO DOMENICO — Judicial Clerk — from 1 July 1945
5. DEA CARLO — Secretary — from the effective date of this Order

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6. CLAVORA CARLO — Judicial Clerk — from the effective date of this Order
7. CIPOLLA PIETRO — Judicial Clerk — from the effective date of this Order
8. LITTENELEI LODOVICO — Secretary — from the effective date of this Order
9. FERANI RAIMONDO — Judicial Clerk — from the effective date of this Order
10. VILLATORA MASSIMILIANO — Judicial Clerk — from the effective date of this Order
11. TURCO GIUSEPPE — Judicial Clerk — from the effective date of this Order
12. OGNISSANTI GIULIO — Secretary — from the effective date of this Order
13. COVACCI ANTONIO — Secretary — from the effective date of this Order
14. ZARATINI ATTILIO — Judicial Clerk — from the effective date of this Order

IV) The following Judicial Clerks and Secretaries of X grade are hereby promoted to the IX grade with effect as from 1 July 1945 and in the following order:

1. CHIURCO GIORGIO — Judicial Clerk
2. MOSCARDA GIOVANNI — Judicial Clerk
3. PESLAIZ ARTURO — Judicial Clerk
4. JANNI GIOVANNI — Judicial Clerk
5. ALBORGHETTI NICOLO — Secretary
6. VALENTINI CECILIANO — Judicial Clerk
7. ZANETTI VITTORIO — Judicial Clerk
8. OMERI GIUSEPPE — Judicial Clerk
9. MIGHETTI GIOVANNI — Judicial Clerk
10. GUGLIELMI GUIDO — Judicial Clerk
11. VARACALLI GIOVANNI — Judicial Clerk
12. AMADIO FRANCO — Judicial Clerk
13. PETRONIO LUIGI — Judicial Clerk
14. GHERGORINA GUIDO — Judicial Clerk
15. INTERINA GIOVANNI — Judicial Clerk
16. VERIA FELICE — Judicial Clerk
17. POLLI GIUSEPPE — Judicial Clerk
18. VILLATORA PIETRO — Judicial Clerk
19. SIDERINI GIUSEPPE — Judicial Clerk
20. TERPIN GIUSEPPE — Judicial Clerk
21. PERTOTTI FRANCESCO — Judicial Clerk

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

22. DESIMON VINCENZO — *Judicial Clerk*

23. PISANI COSTANTINO — Judicial Clerk

24. PIUK FRANCESCO — Judicial Clerk

V) The following Judicial Clerks and Secretaries of XI grade are hereby promoted to the X grade with effect as from the effective date of this Order and in the following order:

1. MARZARI LUCIO — Secretary
2. SORE' EGIDIO — Judicial Clerk
3. COLLE RUGGERO — Judicial Clerk
4. CALCAGNO ANDREA — Judicial Clerk
5. NERI FRANCESCO — Judicial Clerk

VI) The following Assistant Judicial Clerks and Assistant Secretaries of X grade are hereby promoted to the IX grade with effect as from the effective date of this Order and in the following order:

1. BERNSTEIN GUIDO
2. CHERUBINI ADALBERTO

VII) The following Assistant Judicial Clerks and Assistant Secretaries of XI grade are hereby promoted to the X grade with effect as from the effective date of this Order and in the following order:

1. CLAGNAN RUGGERO
2. CLAGNAN CARLO

VIII) The following Assistant Judicial Clerks and Assistant Secretaries of XII grade are hereby promoted to the XI grade with effect as from the effective date of this Order and in the following order:

1. PALANGE ALFONSO
2. TESSIERI SALVATORE

IX) This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at Trieste, this 27th day of September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 67

TEMPORARY PROMOTIONS OF MAGISTRATES TO THE COURT OF APPEAL FOR MERIT

WHEREAS the results of the survey (scrutinio) ordered by the Allied Military Government by Order No. 157, dated 16 June 1946, have been considered which concern the temporary promotions of judges and „sostituti procuratori di Stato" exercising their functions within that part of Venezia Giulia administered by the Allied Forces (hereinafter referred to as the „Territory"), which promotions are made, according to merit and seniority on the basis of the general classification of the judicial personnel of the Territory, for two posts of „Consigliere of the Court of Appeal" and corresponding grades, to be assigned within the year 1946; and

WHEREAS the above survey (scrutinio) has been made by the Supreme Official Council constituted for such purpose within this Territory in accordance with the provisions of the said Order No. 15; and of the „Judicial Regulations" dated 31 January 1941, No. 12 now in force;

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1. — Dr. LUSNER Cirillo, judge in Trieste, having obtained, through the said survey, the necessary classification for the promotion to the Court of Appeal, is hereby appointed Consigliere of Court of Appeal, for merit, with all the emoluments and indemnity inherent to the grade V, which is conferred to him by the present Order.

2. — Dr. FABRIO Antonio, judge in Trieste, having obtained, through the said survey, the necessary classification for the promotion to the Court of Appeal, is hereby appointed Consigliere of Court of Appeal, for merit, with all the emoluments and indemnity inherent to the grade V, which is conferred to him by the present Order.

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Trieste 27th September 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel J.A.C.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
VENEZIA GIULIA

Administrative Order No. 68

TEMPORARY APPOINTMENT OF DR. GUIDO BAISSERO AS "PRETORE" OF CORMONS

WHEREAS, it is considered advisable and necessary to provide for the temporary appointment of the Pretore of Pretura of Cormons, at present vacant.

NOW, THEREFORE, I, ALFRED C. BOWMAN, Colonel, J.A.G.D., Senior Civil Affairs Officer,

ORDER:

1) Dr. Guido Baissero is hereby temporary charged with the function of Pretore in Cormons with the allowances and indemnities due to magistrates of the VIII grade.

2) The "incompatibilities" provided for by "Ordinamento Giudiziario" 31 January 1941, No. 12, are applicable to the magistrate appointed by this Order.

This Order shall take effect on the date it is signed by me.

Dated at TRIESTE, this 2nd day of October 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonel, J.A.G.D.
Senior Civil Affairs Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART II

TRIESTE AREA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Area Order No. 47

COMPULSORY PILOTAGE IN THE PORTS OF TRIESTE AND MONFALCONE

WHEREAS it is considered advisable and necessary, because of the increased maritime traffic in the ports of Trieste and Monfalcone, to establish compulsory pilotage for certain types of vessels in the said ports,

NOW, THEREFORE, I, H.P.P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Area Commissioner for Trieste

ORDER:

ARTICLE I

That all ships, of any type, whatever be their nationality, with a gross tonnage of over 200 Registered Tons, shall have pilotage incoming and outgoing in the ports of Trieste and Monfalcone, as well as for any shifting in the port, in accordance with the Regulations set out in Schedule I thereto.

ARTICLE II

Pilotage shall be optional for ships of less than 200 Gross Registered Tons. Coastal service ships and motor-sailing boats arriving from localities which are not situated beyond Pola and Venice respectively, as well as craft sailing on local service shall be exempt from compulsory pilotage.

ARTICLE III

In order to insure a regular service of pilots, a Corporation of first class pilots shall be constituted at Trieste, in accordance with the Code of Navigation approved by R. D. 30/3/1942, No. 327 and by R. D. 29/4/1926, No. 778 and subsequent amendments.

ARTICLE IV

The Pilot Service and the Corporation of Pilots referred to above shall be governed by the Regulations set out in Schedule I hereto.

ARTICLE V

The fees for pilotage in the ports of Trieste and Monfalcone shall be as set out in Schedule II hereto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MENT

AND MONFALCONE

of the increased maximum
pilotage for certain types

Area Commissioner for

a gross tonnage of over
the ports of Trieste and
with the Regulations set

Registered Tons, Coastal
are not situated beyond
ers shall be exempt from

first class pilots shall be
ved by R. D. 30/3/1942,
ments.

ions shall be governed by

hall be as set out in Sche-

ARTICLE VI

The present pilots operating in the ports of Trieste and Monfalcone as specified in Schedule III hereto shall be in view of their expert knowledge of the ports of Trieste and Monfalcone and they are hereby appointed effective pilots under R. D. of Dec. 1, 1934, No. 2250.

ARTICLE VII

This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated: Trieste, 14 September 1948.

H.P.P. ROBERTSON
Colonel O.B.E.
Area Commissioner, Trieste Area

SCHEDULE I

SPECIAL REGULATIONS FOR THE PILOTS SERVICE IN THE PORTS OF TRIESTE AND MONFALCONE

ARTICLE I

The "Trieste and Monfalcone Harbour Experienced Pilots' Corporation" (hereinafter referred to as "Corporation") shall be composed of seven members including the Chief-pilot and the deputy chief-pilot.

A security of Lire 70,000 and corresponding to an individual quota of Lire 10,000 for each member shall be deposited with the treasury of the Corporation.

ARTICLE II

The Corporation shall have its seat at Trieste in the building situated at the head of Molo Audace where a continuous service will be assured by the pilots on duty, on regular turns approved by the Harbourmaster of Trieste.

The said seat will have the telephone No. 8714 of the Trieste telephone network by which it may communicate with all Bodies and Authorities.

ARTICLE III

The fees due to the pilots shall be reckoned on the basis of the gross tonnage of the ships, in accordance with the tariff set out in Schedule III hereof.

ARTICLE IV

In the port of Trieste the pilots shall take over the ship to be piloted at least one mile off the northern head of the first breakwater of Porto Duca d'Aosta, and shall leave the outgoing ship at the same point, except in cases beyond his control.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In the port of Monfalcone the pilot shall take over the ship to be piloted at least one mile off the light buoy of the inlet canal at Monfalcone and shall leave the outgoing ship at the same point.

In case of impossibility to board the ship owing to bad weather, the pilot-boat will sail ahead and the ship shall follow it until the pilot is able to go on board, or, should this be impossible, the ship will cast anchor on the spot indicated by the pilot. Any ship which for reasons beyond control does not find the pilot on the spot fixed for taking him aboard, shall cast anchor and wait for the pilot. In case of fog the ship shall emit at regular intervals two long blasts followed by two short blasts by means of the whistle or siren (signal for calling the pilot). The Master/Commanding Officer of incoming or outgoing ships shall keep ready a rope-ladder in perfect condition and a good rope for the pilot-boat. The ship will be held responsible for any injury to the pilot or damage to the pilot boat for failing to observe the above provisions.

ARTICLE V

It is the duty of the pilot to give the Masters/Commanding Officers of the ships any information concerning the state of the port (sea-currents, wrecks, etc.) and put his experience at the disposal of the said Masters/Commanding Officers in order to guarantee the safety of the ships, without exonerating the Master/Commanding Officer of his own responsibility.

ARTICLE VI

The skippers of tugs and the men engaged in the mooring of the piloted ship shall follow the instructions of the pilot in the exercise of his functions.

ARTICLE VII

The fees due to the pilots shall include also the superintendence at mooring. The Master Commanding Officer of the ship shall follow all the suggestions given by the pilot, as regards the safety of the mooring and of the anchorage.

ARTICLE VIII

In order to share in the ownership of the properties belonging to the Corporation, a pilot on his being appointed „effective" shall pay to the treasury of the Corporation an amount equal to one part of the said property. The property of the Corporation is constituted:

a) by the security mentioned under Art. 1

b) by the equipment of the seat of the Corporation.

ARTICLE IX

In order to carry out its services, the Corporation at present has on loan a craft belonging to the Royal Navy, in perfect working order, supplied with the distinguishing marks established for pilot boats.

ARTICLE X

The amount paid upon joining the Corporation as well as that constituting one part of the property shall be returned to any pilot who leaves his service for whatever reason.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In case of death while in service, such right will be transferred to the heirs of the late pilot.

ARTICLE XI

At the end of each month, the chief pilot will arrange, after deducting the expenses met and after having ascertained the proceeds derived from pilots fees, for the distribution of the profits among the pilots on active service and for the payment of the allowances to the pensioners as laid down in Art. 30 of General Regulations for the service of pilotage (Regolamento generale per il servizio di pilotaggio), save for the rights acquired by the founder pilots, in accordance with the constitution deed of 1 October 1945, No. Rep. 1357, public notary Dott. Mario FROGLIA

ARTICLE XII

At the end of the year, the chief pilot shall submit for approval to the Harbourmaster the budget concerning the yearly management, and he will be helped by his deputy or by a pilot who will share the responsibility with the Chief pilot for the book keeping.

The registers for the proceeds and expenses and the vouchers may be inspected at any time by the Maritime Authorities and read by the members of the Corporation and pensioners or by those entitled to do so. The bills showing the amount of the pilotage fees for each ship shall be enforced by the Harbourmaster before being handed over for collection.

ARTICLE XIII

A table containing the name, the surname, the paternity and the domicile of the pensioners of the Corporation and of their widows or orphans shall be exhibited in the Pilots' Office for their knowledge and for eventual verification of the part of the Maritime Authorities.

ARTICLE XIV

Any amendment to the present Regulations shall be previously authorized by the Harbourmaster.

ARTICLE XV

The provisions contained in the „General Regulations for the service of pilotage in the ports of the Italian Kingdom" approved by R. D. 26/4/1926, No. 778, and subsequent amendments shall be applied in those cases which are not expressly provided for by these Special Regulations.

SCHEDULE II

PILOTAGE TARIFFS

for the port of Trieste and Monfalcone to be applied on and after 1st August 1946 according to letter N. 8732/1 A dated 10th July 1946 from the Chairman, Port Control Committee Trieste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. PILOTAGE IN:

up to 1000 G.R.T.	£ 1—
from 1001 to 2500 G.R.T.	£ 2.10
from 2501 to 6000 G.R.T.	£ 3—
from 6001 to 10000 G.R.T.	£ 4—
over 10000 G.R.T.	£ 5—

2. PILOTAGE OUT:

up to 1000 G.R.T.	£ 1—
from 1001 to 2500 G.R.T.	£ 2.10
from 2501 to 6000 G.R.T.	£ 3—
from 6001 to 10000 G.R.T.	£ 4—
over 10000 G.R.T.	£ 5—

3. SHIFTING IN THE PORT:

up to 1000 G.R.T.	£ 0.10
from 1001 to 2500 G.R.T.	£ 1.10
from 2501 to 6000 G.R.T.	£ 2—
from 6001 to 10000 G.R.T.	£ 2.10
over 10000 G.R.T.	£ 3—

4. ANCHORAGE ON THE ROADSTEADS:

a) Anchorage on the outers Roadsteads fixed rate ..... £ 1—

b) Anchorage on the inner Roadsteads to be considered as pilotage in, for ships on arrival;

c) Anchorage on the inner Roadsteads from ships from the berths to be considered as a shifting;

d) Sailing from the inner Roadsteads to be considered as pilotage out.

5. H.M.S.

for all H.M.S.: fixed charge of £ 1— for all services (pilotage in, out and shifting).

6. OVERTIME AND HOLIDAYS:

Pilotage as overtime and on Sundays and holidays 50% increase on the fees shown in para. 1, 2, 3, 4, 5.
Time after 1700 and before 0700 shall be counted overtime.
Holidays are: January 1st, Easter Monday, May 1st, November 3rd and December 25th.

7. COMPASS ADJUSTMENT AND TRIALS:

For detention of a pilot on board the ship for compass adjustment or trials, a fixed remuneration of £ 2— is to be paid.

8. DETENTION

For detenti
each hour

9. CANCELLAT

For cancell
of the appl

10. PASSENGE

For passe
All above

Capt. AGOSTINE
(Chief Pilot)

Capt. MATTEI G
(Deputy Chief Pi

Capt. FRANCO F
(Pilot)

Capt. CERNIGORI
(Pilot)

Capt. BELLEN G
(Pilot)

Capt. PERLINI F
(Assistant Pilot)

Capt. SUTTORA
(Assistant Pilot)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8. DETENTION OF THE PILOT ON BOARD:

For detention of the pilot on board more than 2 hours, a remuneration of £ 0.5.— each hour is hereto fixed, starting from the first hour.

9. CANCELLATION OF ORDERED MOVEMENTS:

For cancellation of the ordered movement, when pilot has already been on board, 50% of the applicable fee is to be charged.

10. PASSENGER SHIPS:

For passenger ships increase of 50% on the applicable tariffs.
All above mentioned rates are to be paid in local currency, at the daily legal exchange.

SCHEDULE III

Cap. AGOSTINI Bruno (Chief Pilot)	of Carlo and late Emilia COFFOU — born at Trieste on 30/5/1909 — living in Trieste, No. 13, via Nizza — Tel. No. 27139
Cap. MATTEI Giovanni (Deputy Chief Pilot)	late Antonio and of Evelina CANTU — born at Sabbioncello on 26/9/1899 — living in Trieste, No. 18, via Pasquale Revoltella — Tel. No. 90798
Cap. FRANCO Ferdinando (Pilot)	late Giovanni and of Giovanna PAGLIARO — born at Trieste on 13/7/1901 — living in Trieste, No. 8, via F. Denza — Tel. No. 29271
Cap. CERNUGOJ Camillo (Pilot)	of Camillo and late Giuseppina SLUGAN — born at Trieste on 23/2/1907 — living in Trieste, No. 24, via Ruggero Manna — Tel. No. 27888
Cap. SIZLAN Ugo (Pilot)	of Guido and of FABIANI Luigia — born at Trieste on 13/11/1913 — living in Trieste, No. 7, via Frausin — Tel. No. 32445
Cap. PERLINI Italo (Assistant Pilot)	late Riccardo and of Natalia CLADICZEU — born at Zara on 18/2/1904 — living in Trieste, No. 16, via Ruggero Manna — Tel. 26633
Cap. SUTTORA Bruno (Assistant Pilot)	of Natale and late Domenica MORUCCI — born at Lussinpiccolo on 7/3/1910 — living in Trieste, No. 17, via Armando Diaz — Tel. No. 25288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Administrative Order No. 41

APPOINTMENT OF BENEDETTO FRANCESCO TO THE AREA PENSION COMMISSION FOR THE AREA OF TRIESTE

WHEREAS by Area Administrative Order N. 1 of February 2, 1946, Dr. Giulio COSSU was appointed member of the Area Pension Commission for the Area of Trieste, and

WHEREAS it has been necessary to appoint a new member in place of said Dr. Giulio COSSU,

NOW, THEREFORE, I, Fred O. MAVIS, Lt. Col., Acting Area Commissioner, Trieste, pursuant to the power given to me by Art. 1 of Order N. 62 of 18 February 1946

ORDER:

1. — Dr. BENEDETTO Francesco is hereby appointed member to the Area Pension Commission for the Area of Trieste in place of Dr. Giulio COSSU, with effect as from 26 August 1946.

2. — The said appointment shall be temporary and for the duration of the Allied Military Government only.

3. — This Order shall become effective on the date it is signed by me

Dated in Trieste, this 24th day of September 1946

FRED O. MAVIS
Lt. Colonel
Acting Area Commissioner, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NT

41

ION COMMISSION

by Giulio COSSU
Trieste, and
... of and In. Trieste

Commissioner, Trieste,
1946

to the Area Petition
ct as from 26 August

tion of the Allied Mi

by me.

O. MAVIS
Lt. Colonel
Commissioner, Trieste

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
TRIESTE AREA

Area Administrative Order No. 42

APPOINTMENT OF ADDITIONAL MEMBER TO EPURATION COMMISSION OF FIRST INSTANCE

WHEREAS it is deemed desirable and necessary to appoint an additional member to the Epuration Commission of First Instance, Trieste Area,

NOW, THEREFORE, I, Fred O. MAVIS, Lt. Col, Acting Area Commissioner, Trieste Area, pursuant to the power given to me by Section III of General Order N. 7, dated July 11th, 1945, hereby

ORDER:

1. — Avvocato GABRIELLI Augusto is appointed as additional Member of the Epuration Commission of First Instance for Trieste Area, with effect from September 23rd, 1946.

2. — This Order shall become effective on the date it is signed by me.

Dated in Trieste, this 27th day of September 1946.

FRED O. MAVIS
Lt. Col.
Acting Area Commissioner,
Trieste Area

POLA AREA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
POLA AREA

Area Amministrative Order No. 65

COUNCIL OF DISCIPLINE FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

I, Lieutenant-Colonel, E.S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commissioner at Pola,

HEREBY APPOINT

DESTRADI Enrico to be a member of the Council of Discipline for Teachers of Elementary Schools for Pola Area, in substitution for GORLATO Achille.

This Order is to take place immediately.

Dated at Pola, this 2nd day of October 1946

E. S. ORPWOOD
Lt. Col.
Area Commissioner
Pola Area

ALLI

Area

APPOINTMENT OF AL

WHEREAS by
Armistic[illegible] terms
(A.M.G.)";

And WHEREA
administration of the
laws and in particular
I, Lieutenant-C
of Pola

1. — That the
aforesaid by Area Ad
(A.M.G.) Ire and (C

2. — That the
Administrative Counc

Prof. GIORGI
Dr. MICHELE
Dr. ATTILIO

3. — This Or

Dated at Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
POLA AREA

Area Administrative Order No. 67

APPOINTMENT OF ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE „FEDERAZIONE PROVINCIALE O.N.M.I."

WHEREAS by Area Administrative Order No. 38 dated 12th April 1946 Dr. MARTINZ Armando was temporarily appointed Special Commissioner of the „Federazione Provinciale O.N.M.I.";

And WHEREAS it is now deemed advisable to provide for the reconstitution of the normal administration of the said „Federazione Provinciale O.N.M.I." in accordance with the existing laws and in particular with R.D.L. 5 September 1938 No. 2008;

I, Lieutenant Colonel E. S. ORPWOOD, Royal Berkshire Regiment, Area Commandant of Pola

ORDER:

1. — That the temporary appointment of the said Dr. Martinz Armando made as aforesaid by Area Administrative Order No. 38 as Special Commissioner of the said „F.P. O.N.M.I." be, and it is hereby terminated.

2. — That the following persons be and they are hereby appointed as members of the Administrative Council of the „F.P. O.N.M.I.":

Prof. GIORGIO DAGRI
Dr. MICHELE PALUMBO
Dr. ATTILIO PALIAGA
Prof. EGIDIO ANTONIAZZI
Monsignor Dr. ANTONIO ANGELI
Prof. EMILIO VILLA
Signor LUIGI SPERANZA

3. — This Order shall take effect on the date that it is signed by me.

Dated at Pola, this 25th of September 1946.

E. S. ORPWOOD
Lt. Col. Area Commissioner
Pola Area

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

GAZETTE No. 2

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

CONTENTS

PART I

HEADQUARTERS, TRIESTE

Order		Page
No. 197	Basis of calculation of travelling expenses of State employees	63
No. 210	Amendments to social insurance provisions in respect of personnel of consumer tax administrations (Gestioni delle imposte di consumo)	66
No. 211	Provisions concerning the granting of an additional commission to tax collectors and „Ricevitori Provinciali" charged with the collection of direct taxes	70
No. 216	Financial improvements in favour of war pensioners and extension and transfer of certain war pensions	72
No. 217	Overtime and attendance bonus for clerks in State offices	76
No. 219	Constitution of „Area School Councils"	82
No. 222	Control of restaurants and other premises licensed to serve meals	84
No. 224	Granting of fiscal relief in order to promote the development of fishing craft	86
No. 228	Salaries and allowances of temporary teachers in elementary and secondary schools, and of professors employed for special courses in the Universities	87
No. 229	Composition of disciplinary commissions in proceedings against employees of public agencies	94
No. 232	Provisions concerning uniforms for State employees	95
No. 234	Settlement in permanent status of certain temporary employees of the State railways, raising of rates of salary of certain personnel in group „C" of the State railways to those in force for group „B", and modification of the regulations regarding railway personnel	96
No. 238	Enlargement of Order No. 128, concerning the payment of the „Imposta generale sull'entrata" on the revenue collected by means of tax rolls of municipalities and other bodies	98
No. 240	Increase in the emergency monthly indemnity for severely disabled war pensioners as a result of the rise in the base cost of living index	99

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Administrative Order

		Page
No. 61	Temporary promotion of the „Pretore" dr. Ulaga Francesco to the grade of „Primo Pretore"	99
No. 62	Postponement of time limits concerning the building plan of the Commune of Trieste	101
No. 63	Constitution of „Consorzio di Bonifica delle Noghere"	101
No. 64	Appointment of new members to the territorial operation commission of appeal	102
No. 65	Temporary appointment of judicial clerks	103
No. 66	Temporary promotions of personnel of „Cancelleria" and „Segreteria"	104
No. 67	Temporary promotions of Magistrates to the Court of Appeal for merit	107
No. 68	Temporary appointment of Dr. Guido Baseggio as „Pretore" of Cormons	108

PART II

TRIESTE AREA

Area Order

No. 47	Compulsory pilotage in the ports of Trieste and Muggia	110

Area Administrative Order

No. 41	Appointment of Benedetto Francesco to the Area pension Commission for the Area of Trieste	116
No. 42	Appointment of additional member to operation Commission of first instance	117

POLA AREA

Area Administrative Order

No. 65	Council of discipline for elementary school teachers	118
No. 67	Appointment of Administrative Council of the „Federazione Provinciale O.N.M."	119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

LEGAL SUB - COMMISSION
CIO-SA
GCLO
ONLCF COMMISSION
ITALIAN SECTION
Rec'd

LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 1 - 1 Ottobre 1946

Indice pag. 62

Nota: Con questo numero ha inizio il secondo anno della pubblicazione della Gazzetta del Governo Militare Alleato.
D'ora innanzi la numerazione delle pagine avverrà progressivamente.
Un indice completo, numerico e per materia, relativo al 1° volume, sarà edito al 15 Ottobre 1946.

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Editoriale Libraria, Trieste - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Avviso N. 17

CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DEL QUARTIER GENERALE

1. — A partire dal 1o ottobre 1946, la denominazione ufficiale di questo Quartier Generale sarà la seguente:

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

Trieste, 1o ottobre, 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 60 B

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PROFESSORI UNIVERSITARI — AGGIUNTA ALLA SEZIONE 6, ART. VII DELL'ORDINE GENERALE No. 60

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di fare un'aggiunta alle disposizioni contenute nella Sezione 6 dell'Art. VII dell'Ordine Generale No. 60, del 27 maggio 1946, concernente la riammissione in servizio dei professori ordinari dell'Università di Trieste:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Alla Sezione 6 dell'Art. VII dell'Ordine Generale No. 60 del 27 maggio 1946, viene aggiunto quanto segue:

«I professori riammessi in servizio ai sensi delle disposizioni contenute in questa Sezione, saranno assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti alla Tabella D annessa al R. D. 31 agosto 1933 No. 1597 e successive modifiche.

Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento ad altre Università o ad altro Istituto Superiore dei titolari delle materie relative ai posti stessi.

ARTICOLO II

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 5 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
13 CORPO

Ordine Generale N. 63 C

MODIFICHE AGLI ORDINI GENERALI No. 63 E No. 63 B CHE AUMENTANO LE RETRIBUZIONI E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI

ATTESO che si ritiene utile e necessario modificare gli Ordini Generali No. 63 e No. 63 B, in quanto essi riguardano la corresponsione a favore degli impiegati dello Stato dell'indennità di carovita e di determinate aggiunte, nonchè determinate detrazioni dall'importo di queste indennità, e ciò in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

ARTICOLO I

Modifica della Sezione 1 dell'articolo III dell'Ordine Generale No. 63

La Sezione 1 dell'Art. III dell'Ordine Generale No. 63 viene soppressa e sostituita da quanto segue:

«SEZIONE 1.

L'importo dell'indennità di carovita e delle quote complementari spettanti in applicazione dell'Art. II del presente Ordine Generale sarà aumentato nelle seguenti misure:

del 20% per il personale con sede normale di servizio nei Comuni di TRIESTE, GORIZIA o POLA;
del 10% per il personale con sede normale di servizio in qualsiasi altro Comune entro il Territorio».

ARTICOLO II

Riassorbimento dell'assegno ad personam

Le disposizioni di cui alle Sezioni 1 e 2 dell'Art. II dell'Ordine Generale No. 63 B, saranno applicate agli aumenti stabiliti all'Art. 1 del presente Ordine.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno decorrenza e saranno da applicarsi a partire dal 1 gennaio 1946.

Trieste, 11 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 70

CONFISCA DEI BENI ED AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

Considerato l'intendimento del Governo Militare Alleato di sopprimere il fascismo con tutte le sue forze:

Considerata la necessità di provvedere, in quella parte della V. G. amministrata dal G. M. A. (qui di seguito denominata «il Territorio»), alla confisca dei beni dei condannati per delitti fascisti e per collaborazione con l'invasore tedesco, nonchè all'avocazione dei profitti illecitamente conseguiti — traendo vantaggio dalla carica politica od in altro modo — durante il periodo fascista,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel «Territorio»,

o r d i n o :

quanto segue:

P A R T E I

CONFISCA DEI BENI DEI CONDANNATI PER I DELITTI DI CUI AL PROCLAMA No. 5 ED ALL'ORDINE GENERALE No. 53

ARTICOLO I

Sezione 1. — Sono confiscati a favore del Tesoro i beni in appresso specificati:

a) Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni di coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno spontaneamente ed attivamente collaborato con l'invasore tedesco;

b) I beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui all'art. 1 dell'Ordine Generale No. 53 («Ulteriori sanzioni contro i delitti di carattere fascista»);

c) In tutto od in parte, i beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui agli Art. I o II del Proclama No. 5 in proporzione alla gravità del delitto commesso e tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. IV dell'Ordine Generale No. 53;

d) I beni appartenenti a persone contro le quali sia estinta l'azione penale.

Sezione 2.

a) In caso di azione penale, la confisca viene ordinata dall'Autorità giudiziaria, che pronuncia la sentenza di condanna. Negli altri casi la confisca è ordinata dalla competente Autorità giudiziaria a richiesta dell'Intendente di Finanza;

b) Trattandosi di confisca parziale, l'Autorità giudiziaria determina i beni da confiscare. Nei casi previsti dalla Sezione 1 (d), l'Autorità giudiziaria richiede la presenza degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il provvedimento è dato con ordinanza in camera di consiglio ed è oggetto a ricorso in Corte d'Appello.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 2

Sezione 1. — Sono privi di effetto rispetto alla Tesoreria salvo quanto disposto dalla Sezione 1 dell'Art. 43 del presente Ordine:

a) gli atti a titolo gratuito posti in essere nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 1 dell'Ordine Generale No. 53 o dagli Articoli I e II del Proclama No. 5.

b) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data dal soggetto alla confisca.

Sezione 2. — Di fronte alla Tesoreria, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti specificati nell'articolo precedente, si considerano appartenenti al condannato medesimo.

Sezione 3. — Quanto previsto nelle Sezioni 1 e 2 del presente articolo si applica pure ai casi per i quali sia estinta l'azione penale.

Sezione 4. — E' parimenti privo di effetto rispetto alla Tesoreria, salvo quanto disposto dall'Art. 43, qualsiasi atto di disposizione posto in essere dopo l'8 settembre dalla persona che si è posta spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi, come previsto dall'Art. 1, Sez. 1 (a) del presente Ordine.

ARTICOLO 3

Il Governo Militare Alleato, l'Intendente di Finanza od il Pubblico Ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata azione penale per alcuno dei reati previsti dagli Art. 1 e 2 dell'Ordine Generale No. 53 e dagli Art. 1 e 2 del Proclama No. 5.

Per le formalità del sequestro si applicano le norme del codice di procedura civile.

ARTICOLO 4

Nel disporre la confisca dei beni, l'Autorità Giudiziaria competente può riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

PARTE II

AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

ARTICOLO 5

Sezione 1. — Sono avocati alla Tesoreria tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture e di altri negozi conclusi, direttamente od a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

Sezione 2. — Si considerano conclusi col tedesco quei negozi la cui esecuzione si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco invasore.

Sezione 3. — Rientrano tra i profitti indicati nella Sez. 1 del presente articolo anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione obbligatoria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 6

Sezione 1. — Sono avocati al Tesoro, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data:

a) membro del Gran Consiglio del Fascismo;
b) membro del Governo Fascista [Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario];
c) segretario, vicesegretario o membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista;
d) presidente, pubblico accusatore o membro del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato;
e) Ufficiale Generale o Console della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a Milizie speciali;
f) Funzionario o confidente dell'O. V. R. A.;
g) Prefetto o Questore nominato per titoli fascisti;
h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;
i) Segretario Federale;
l) Deputato Fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al Partito Fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;
m) Consigliere Nazionale;
n) Senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi del D. L. L. 159 del 27 luglio 1944;
o) Presidente di Confederazione Fascista.

Sezione 2. — Se una delle persone specificate nel comma precedente, o uno dei suoi eredi:

a) si oppose al fascismo prima dell'inizio della guerra 1940-45,
b) prese parte attiva o si distinse particolarmente con atti di valore, nella guerra contro i tedeschi tali persone o i loro eredi, entro i limiti dei loro rispettivi diritti, avranno facoltà di produrre le prove di cui all'Art. 6 di quest'Ordine.

Sezione 3. — I provvedimenti di cui all'Art. 10 di quest'Ordine possono essere anche applicati alle persone nominate alle lettere da g) ad o) della Sezione 1 del presente articolo quando, per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di Epurazione o da altri Organi per le Sanzioni contro il Fascismo, ne siano ritenute meritevoli.

ARTICOLO 7

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo Art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 da:

a) gli Accademici d'Italia;
b) chi abbia rivestito una delle seguenti cariche:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I) Membro del Gran Consiglio del Fascismo;

II) Ispettore del Partito Fascista;

III) Vice Segretario Federale;

IV) Ispettore Federale;

V) Segretario politico di Comune avente una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;

VI) Ufficiale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, di grado superiore a Centuriore.

c) chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

d) chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925 diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, organi della propaganda dell'azione politica del regime fascista;

e) podestà della città capoluogo di provincia o i presidi di provincia.

ARTICOLO 8

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10 gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925 da chi, rivestendo cariche politiche, o mediante l'opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per se, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi.

ARTICOLO 9

Si presumono profitti del regime, salva la prova di cui al successivo art. 10 gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925,

a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonché da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato;

b) dalle persone fisiche e giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera a) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, le cui partecipazioni azionarie o quote appartennero, alla data del 31 dicembre 1942, nove decimi, a taluna delle persone indicate alle lettere a) e b) del presente Articolo e negli articoli precedenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 10

Sezione 1. — L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli Articoli 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito o abbiano influito solo in parte:

a) la carica esercitata o le attività svolte, nell'ipotesi di cui all'articolo 7;

b) le condizioni di favore ottenute, nei casi di cui all'articolo 8;

c) la sussistenza dei rapporti o partecipazioni, nei casi di cui all'articolo 9.

Sezione 2. — Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli articoli 6, 7, 8 e 9 abbiano conseguito, successivamente al 3 Gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitti di regime; salva la prova della sua diversa provenienza.

Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali devesi tener conto dell'entità dell'attività svolta, della natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati.

ARTICOLO 11

Sono avocati alla Tesoreria i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista da ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito, dei gerarchi fascisti o del tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

ARTICOLO 12

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

ARTICOLO 13

Nel disporre l'avocazione a norma degli articoli precedenti la sezione speciale della Commissione di Zona e la Commissione Territoriale (Imposte) costituite in conformità al successivo art. 21 possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE III

DICHIARAZIONE DEI BENI AGLI EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME

ARTICOLO 11

Sezione 1. — Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 6 e 7, sono tenute a dichiarare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quest'Ordine:

a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nel presente Ordine;

b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942; nonchè alla data dell'entrata in vigore del presente Ordine;

c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera a) e termina alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o dalle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

Sezione 2. — Su richiesta dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, l'Intendente di Finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all'Ufficio stesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazione prevista alla Sezione 1 del presente Articolo.

ARTICOLO 12

Sezione 1. — Chiunque, al fine di sottrarre all'azione della Tesoreria dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a 10 anni e/o con la multa fino a Lit. 100.000.

Sezione 2. — Senza pregiudizio dell'azione penale di cui alla precedente Sez. 1, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente, la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo del valore definitivamente accertato agli effetti del presente Ordine.

Tale penalità è condonata quando la proposta di accertamento dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette venga accettata senza impugnativa.

Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 Luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 16

Sezione 1. — Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 6 e 7 è tenuto a farne dichiarazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore di questo Ordine Generale.

Sezione 2. — Senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'Art. 15, Sez. 1 del presente Ordine Generale, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente, incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri di aver ignorato, per colpa non sua, le qualifiche rivestite dal possessore; o di essere stato impossibilitato a presentare la dichiarazione per ragioni di forza maggiore.

Sezione 3. — La disposizione della Sez. 1 del presente Articolo non si applica alle Banche ed agli Istituti di Credito se non per le persone loro indicate dalle Intendenze di Finanza.

PARTE IV

ACCERTAMENTO DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI

ARTICOLO 17

Sezione 1. — Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 Gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 5) 6) 7) 8) 9) e 11).

Sezione 2. — Sono esclusi:

a) i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto;

b) i relativi frutti;

c) i beni derivanti da trasformazione o vendita di altri beni preesistenti nel patrimonio stesso.

Sono esclusi, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di donazione avuta nell'ambito di nucleo familiare, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione o vendita di tali cespiti, sempre che non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa. Il nucleo familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal codice civile agli effetti del diritto agli alimenti.

Sezione 3. — L'incremento determinato ai sensi del presente articolo è aumentato del 15 per cento a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

ARTICOLO 18

A richiesta dell'Intendente di Finanza, la Sezione Speciale della Commissione di Zona, può ordinare, che i beni determinati, quando siano dovuti particolarmente a profitti di regime, vengano avocati alla Tesoreria a saldo del debito che sarà definitivamente accertato, od a parziale pagamento del medesimo. Il valore di tali beni viene determinato dalla predetta Commissione e dedotto dall'intero profitto avocabile accertato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 19

Sezione 1. — L'accertamento dei profitti di regime è demandato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio.

Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Ordine Generale, si applicano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Sezione 2. — Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto, l'accertamento spetta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto medesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio.

La stessa norma si applica anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a mente del presente Ordine Generale.

ARTICOLO 20

La facoltà della Commissione di Zona di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio Imposte Dirette e di accertare i profitti omessi, nei casi di cui all'Art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, No. 4021 e dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907 No. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.

PARTE V

CONTROVERSIE E RICORSI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME

ARTICOLO 21

Sezione 1. — Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra, escluse quelle concernenti il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime.

Sezione 2. — La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado ad una Sezione speciale della Commissione di Zona delle imposte, formata da un presidente nominato dal Governo Militare Alleato, su designazione del presidente del Tribunale della città capoluogo della Zona e dopo sentito l'Intendente di Finanza e da 4 membri effettivi e 4 supplenti scelti dal presidente di Zona tra i membri della Commissione di Zona e pure nominati dal Governo Militare Alleato.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione di Zona è ammesso appello alla Commissione Territoriale con sede a Trieste; tale Commissione è costituita da un presidente (un giudice della Corte di Appello di Trieste) e da 4 membri nominati, sia quello che questi, dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO 22

Sezione 1. — Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione di Zona la decisione di tutte le questioni relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime, salvo quanto disposto appresso.

La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2. — Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità che non sia quella di stare in giudizio. Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Intendente di Finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

ARTICOLO 37.

Sezione 1. — La Sezione speciale della Commissione di Zona ha tutti i poteri di indagine, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte dirette ed alle commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Sezione 2. — La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

Nei procedimenti in corso presso la Sezione speciale della Commissione di Zona non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi previsti dallo Articolo 352 del codice di procedura penale.

Sezione 3. — Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

Chi non adempie alle richieste della Sezione speciale della Commissione di Zona è punito con la reclusione fino a 6 mesi e/o con la multa da 1000 a 10.000 Lire.

Sezione 4. — Le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono tempestivamente comunicarlo all'Ufficio delle Imposte Dirette. Chi, appartenendo alle dette Amministrazioni ed Enti Pubblici è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie, è punito come alla Sezione precedente.

Sezione 5. — I poteri indicati nella Sezione 1 del presente articolo competono, ai fini dello accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del relativo sequestro, pure alle Intendenze di Finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'avocazione dei profitti di regime. Esso, unitamente alla Intendenza di Finanza, ha facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette e delle Sezioni speciali delle Commissioni di Zona dei poteri indicati nel presente Ordine e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati gli siano comunicati.

ARTICOLO 38.

Le sedute della Sezione speciale delle Commissione di Zona per l'avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contraddittorio tra l'Ufficio e il contribuente, il quale può essere assistito da una delle persone autorizzate a mente degli articoli 33 e 34 del R. decreto 7 agosto 1936 No. 1639.

L'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha facoltà d'intervenire alle udienze per sostenere il contraddittorio in una con l'Ufficio delle Imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati e il soggetto sottoposto al procedimento di avocazione e l'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 25

Sezione 1. — Può essere presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale solamente per assoluto difetto di giurisdizione. Il ricorso va presentato alla Corte di Appello, funzionante quale Corte di Cassazione, dal debitore o dall'Amministrazione Finanziaria entro 45 giorni dalla data della decisione.

Sezione 2. — L'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette può tuttavia, dopo scaduto il termine di cui alla precedente Sezione, ma comunque entro due anni, disporre affinchè la Commissione Territoriale proceda alla rettifica dell'accertamento — anche quando lo stesso è divenuto definitivo — per fatti importanti che, in base al giudizio pronunciato, non risultino presi in considerazione nel precedente procedimento.

ARTICOLO 26

Alla Commissione Territoriale si applicano le norme dell'Art. 22, dell'Art. 23, Sezioni 1, 2, 3 e 4 e dell'Art. 24 del presente Ordine.

PARTE VI

STIPULAZIONE DEL CONCORDATO

ARTICOLO 27

Sezione 1. — Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette.

Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento.

Sezione 2. — Il concordato deve risultare da verbale firmato dal Rappresentante dell'Ufficio distrettuale e del contribuente.

PARTE VII

PRIVILEGI ED ALTRI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA TESORERIA

ARTICOLO 28

Sezione 1. — Il credito della Tesoreria per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al numero 5 dell'art. 2780 del codice stesso.

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunciare al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito.

Sezione 2. — Il privilegio della Tesoreria è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo art. 43 di quest'Ordine, nonchè ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3. — I crediti concessi ai sequestratari di aziende soggette a sequestro ai termini del presente Ordine nonchè quelli per i finanziamenti previsti nella Sezione 2 (b) dell'art. 31 di questo Ordine Generale sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito della Tesoreria per i profitti di regime.

ARTICOLO 29

Sezione 1. — Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'art. 109 del regolamento approvato col R. Decreto 11 luglio 1907, No. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dell'intero ammontare del credito, a mente dell'art. 109 sopracitato.

Sezione 2. — Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione della Commissione di Zona, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità, con la facoltà di effetuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse semplice del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento.

Il contribuente con patrimonio costituito, per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dall'Amministrazione finanziaria che la rateazione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l'obbligo di corrispondere all'Erario l'interesse del 6% annuo, sull'ammontare del debito rimanente.

Sezione 3. — Salvo quanto disposto negli articoli 41 e 42, per la riscossione dei crediti di avocazione dei profitti di regime si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei profitti di guerra, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

ARTICOLO 30

Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di due rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi ad istanza dell'Intendente di Finanza.

ARTICOLO 31

Sezione 1. — L'intendente di Finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia.

Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa iscrizione è eseguita con la formula «per l'intero valore del cespite» ed ha effetto, fino a concorrenza del credito erariale, per l'intera somma ricavabile all'atto dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 28. Le formalità sono effettuate in esenzione dall'imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 2.

a) Ove la garanzia prevista nella Sezione 1 non venga prestata, l'Intendente di Finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili di pertinenza del contribuente.
Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma, in questo caso soltanto per garantire la riscossione dei profitti, con relative penalità previste dal presente Ordine derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col tedesco invasore, per la cui conclusione la cauzione fu prestata.

b) Quando il sequestro cada su aziende, spettano al sequestratario, indipendentemente dall'espletamento delle operazioni di inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell'azienda.

c) Il sequestro è richiesto dall'Intendente di Finanza della Zona nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del tribunale del Capoluogo della Zona stessa. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito. Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di esecuzione fiscale.

ARTICOLO 32

Sezione 1. — Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 674, 675 e 680 dello stesso codice. I beni indicati nell'articolo 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell'Intendente di Finanza.
Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possono desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

Sezione 2. — Nel disporre il sequestro, l'autorità giudiziaria dichiara decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi di beni.

ARTICOLO 33

Sezione 1. — Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci.
Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota del vincolo, il quale produce effetto su tutte le azioni intestate alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto e sui certificati azionari che pervengono successivamente alla società emittente.

Sezione 2. — L'Intendente di Finanza che ha domandato il sequestro ha la facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del sequestratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo articolo 35 di questo Ordine Generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 34

Le misure cautelari previste nell'articolo 31 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto:

a) delle persone fisiche interposte;

b) dei legatari, donatari ed altre persone a favore delle quali il soggetto ha effettuato atti di disposizione dopo il 25 luglio 1943 od atti di trasferimento a titolo gratuito durante il quinquennio precedente il 25 luglio 1943, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente e dei suoi eredi.

ARTICOLO 35

Il diritto di voto derivante dal possesso dei titoli, spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'articolo 2377 del codice civile, esercitare il diritto di voto, e l'incidente sul disaccordo è risolto a termini dell'articolo 38.

Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio. Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

ARTICOLO 36

Sulla istanza del sequestrato, l'Amministrazione Finanziaria può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

ARTICOLO 37

Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre forme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 38

La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi.

La proposizione dell'incidente non sospende l'esecuzione del sequestro.

ARTICOLO 39

Sezione 1. — Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione delle Finanze e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato.

Sezione 2. — Le parti private, quando, su loro richiesta siano disposte (a loro spese) indagini, perizie ed altri mezzi di prova, devono qualora la Sezione speciale della Commissione di Zona lo prescriva, anticiparne l'ammontare, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 40

Su istanza del sequestrato od in contraddittorio con l'Intendente di Finanza e con l'Ispettorato Compartimentale delle Imposte dirette il presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in particolare di ipoteca legale, in fideiussione bancaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare all'ipoteca, l'importo della fideiussione, l'importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l'ipoteca deve essere iscritta o la fideiussione o la cauzione essere prestata.

ARTICOLO 41

L'Intendente di Finanza, sia di Ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto alla Tesoreria provinciale.

Qualora il debitore non versi alle scadenze nette la somma dovuta, l'Intendente di Finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte con l'aggiunta della mezzanità di mora e degli oneri di riscossione. L'indennità di mora va versata in Tesoreria. La misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione è stabilita dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette.

ARTICOLO 42

Sezione 1. — Per l'esecuzione sui beni immobili del debitore l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione.

Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Riuscito infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti alla Tesoreria.

Sezione 2. — Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma della prima sezione relativa al prezzo minimo, se unico incanto se il primo è riuscito infruttuoso ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di Finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione alla Tesoreria dei beni invenduti.

Sezione 3.* — In ogni caso la Tesoreria ha diritto di prelazione sui beni subastati per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima della procedura esecutiva: quanto ai titoli, in base al valore di borsa o, in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio; quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

ARTICOLO 43

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute alla Tesoreria, sono privi di effetto rispetto a questa:

a) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 15 luglio 1943, non compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo la data del 25 luglio 1943, eccetto quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, non costituito allo scopo di sottrarre il patrimonio del soggetto.

c) Altri atti di disposizione non a titolo gratuito in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già possedute dalla persona debitrice sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, che tra i suoi danti causa esisteva detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Intendente di Finanza contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato fatto lo stesso pregiudizievole atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di accoglimento è divenuta irrevocabile.

ARTICOLO 44

Nei confronti della Tesoreria, ed agli effetti della realizzazione del credito della medesima derivante dai profitti di regime, i beni acquistati dal coniuge della persona debitrice nel quinquennio precedente al 25 luglio 1943, sono considerati di proprietà di quest'ultima.

PARTE VIII

PROCEDURA

ARTICOLO 45

Sezione 1. — Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Ordine, l'Intendente di Finanza deve formare e comunicare al Governo Militare Alleato, l'elenco nominativo delle persone soggette o da sottoporre al giudizio di accertamento a norma degli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

Entro un mese dal ricevimento degli elenchi, si provvederà alla loro pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato ed al deposito degli stessi presso gli Uffici Tavolari, del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Registro Navale, l'Ufficio Registro Aeronautico, nonchè presso le Borse valori. Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'Articolo 43 non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati, qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino compresi negli elenchi stessi.

Sezione 2. — Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo Articolo 48 e definito il procedimento di accertamento o soddisfatto il credito dell'Erario, l'Amministrazione Finanziaria con ordine da pubblicarsi e depositato nei modi prescritti dalla Sezione 1 di questo Articolo, dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

Sezione 3. — L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia dell'Erario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 40

Su istanza del sequestrato ed in contraddittorio con l'Intendente di Finanza e con l'Ispettorato Compartimentale delle Imposte dirette il presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in sezione di ipoteca legale, in iscrizione ipotecaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare alla ipoteca, l'importo della iscrizione, l'importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l'ipoteca deve essere iscritta o la iscrizione o la cauzione essere prestata.

ARTICOLO 41

L'Intendente di Finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto alla Tesoreria provinciale.

Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, l'Intendente di Finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte con l'aggiunta della indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora va versata in Tesoreria. La misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione è stabilita dall'Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette.

ARTICOLO 42

Sezione 1. — Per l'esecuzione sui beni immobili del debitore l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione.

Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Rimasto infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti alla Tesoreria.

Sezione 2. — Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma della prima sezione relativa al prezzo minimo, un nuovo incanto se il primo è riuscito infruttuoso ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di Finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione alla Tesoreria dei beni invenduti.

Sezione 3. — In ogni caso la Tesoreria ha diritto di prelazione sui beni aggiudicati per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima della procedura esecutiva; quanto ai titoli, in base al valore di borsa o, in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio; quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

ARTICOLO 43

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute alla Tesoreria, sono privi di effetto rispetto a questa:

a) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al ventitrè luglio 1943, non compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Qualunque atto di disposizione effettuato dopo la data del 25 luglio 1943 eccetto quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, non contratto allo scopo di eludere di pertinenza il patrimonio del soggetto.

c) Altri atti di disposizione non a titolo gratuito in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già possedori dalla persona debitrice sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, che tra essi aveva causa costesse della persona e che esso avesse rivestito penale di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Intendente di Finanza contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

ARTICOLO 44

Nei confronti della Tesoreria, ed agli effetti della realizzazione del credito della medesima derivante dai profitti di regime, i beni acquistati dal coniuge della persona debitrice nel quinquennio precedente al 25 luglio 1943, sono considerati di proprietà di quest'ultima.

PARTE VIII

PROCEDURA

ARTICOLO 45

Sezione 1. — Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Ordine, l'Intendente di Finanza deve formare e comunicare al Governo Militare Alleato, l'elenco nominativo delle persone sospette e da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

Entro un mese dal ricevimento degli elenchi, si provvederà alla loro pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato ed al deposito degli stessi presso gli Uffici Tavolari, del Pubblico Registro Automobilistico, Pubblico Registro Navale, Pubblico Registro Aeronautico, nonchè presso le Borse valori. Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'Articolo 43 non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati, qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

Sezione 2. — Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo Articolo 48 e definito il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dell'Erario, l'Amministrazione Finanziaria con ordine da pubblicarsi e depositarsi nei modi prescritti dalla Sezione 1 di questo Articolo, dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

Sezione 3. — L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia dell'Erario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO 46

Su istanza dell'Intendente di Finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari, in corso o sopravvenute, a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso e nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

ARTICOLO 47

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato a norma delle Sezioni 2 e 3 dell'Articolo 28, o degli altri crediti il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

PARTE IX

TERMINE DI PRESCRIZIONE

ARTICOLO 48

L'azione dell'Amministrazione Finanziaria per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive col 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti la Sezione speciale della Commissione di Zona o della Commissione Territoriale. Il credito dell'Erario per profitti di regime si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irrevocabile. La prescrizione è interrotta dalla notifica dell'Ordine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamento.

PARTE X

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 49

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 23 settembre 1945.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 61 B

MODIFICA ALL'ORDINE No. 61 — ANTIDATAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

ATTESO che, con l'Ordine No. 61, di data 15 gennaio 1946, la data d'entrata in vigore dei provvedimenti di carattere finanziario è stata fissata con decorrenza dal 1 luglio 1945;

che si ritiene opportuno cambiare tale data stabilita nel menzionato Ordine e fissare l'entrata in vigore con decorrenza dal 1 maggio 1945;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

ARTICOLO I

Antidatazione dell'entrata in vigore di provvedimenti di carattere finanziario

L'Ordine No. 61, di data 15 gennaio 1946, è modificato come segue:

Negli Articoli I e II, alla data del 1 luglio 1945 va sostituita quella del 1 maggio 1945.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 11 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 151 B

MODIFICA ALL'ORDINE No. 151: COSTITUZIONE D'UNA COMMISSIONE DEL «FILM»

Premesso che, l'Articolo I dell'Ordine No. 151, di data 17 giugno 1946, costituisce la Commissione del «film», composta dal presidente e da tre membri;

che si ritiene opportuno modificare la Sezione 1 del citato Articolo, per quanto concerne il presidente di tale Commissione:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Modifica della Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine No. 151

La Sezione 1 dell'Articolo I dell'Ordine No. 151, di data 17 giugno 1946, viene modificata nel senso che, al nome di CHARLES K. MOFFLY, A. I. S., quale presidente, va sostituito quello di HERBERT JACOBSEN, A. I. S.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 13 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 168

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE STATALE

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare ed emendare le disposizioni relative al trattamento di missione del personale statale in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Indennità di missione

L'indennità di missione fuori residenza entro la Venezia Giulia e in Italia, come prevista per gli impiegati dello Stato, agli Articoli 1, 5 e 6 del R. D. L. 27 febbraio 1942 No. 76, modificato e convertito nella legge 24 luglio 1942 No. 1065, viene elevata nella misura del 70%.

Le indennità mensili fisse ed i loro equivalenti, come fissati dalle singole Amministrazioni dello Stato in sostituzione dell'indennità di missione sopra contemplata, sono elevate nella stessa misura.

ARTICOLO II

Revoca della riduzione sulle indennità di trasferta

E' soppressa la riduzione del 12% sulle indennità di trasferta spettanti agli impiegati dello Stato ed alle persone da considerarsi facenti parte della famiglia, per quanto riguarda il viaggio relativo al trasferimento, le spese d'imballaggio, di presa e resa a domicilio, nonchè del trasporto sulle vie ordinarie dei mobili e delle masserizie, come prevista nel R. D. L. 30 novembre 1930 No. 1491 e nel R. D. L. 14 aprile 1931 No. 561, rispettivamente convertiti nella Legge 6 gennaio 1931 No. 18 e nella Legge 14 giugno 1934 No. 1038.

ARTICOLO III

Inapplicabilità delle disposizioni contenute negli articoli I e II

Le disposizioni contenute negli Articoli I e II non sono applicabili all'indennità giornaliera prevista all'articolo 2 del R. D. L. 16 dicembre 1942 No. 1498.

ARTICOLO IV

Prolungamento del periodo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di soggiorno

Un'indennità di soggiorno, concessa per un viaggio entro la Venezia Giulia o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in Italia, potrà essere corrisposta, in casi singoli e nel modo autorizzato dal Governo Militare Alleato, nel suo ammontare integrale, anche dopo trascorso il primo mese, e ciò riguardo ad un periodo di missione trascorso nella medesima località, non eccedente nel complesso i 180 giorni.

ARTICOLO V

Prolungamento del termine consentito per il trasferimento delle famiglie degli impiegati dello Stato

Qualora il termine di due anni, di cui all'articolo 12 del R. D. L. 19 agosto 1938 No. 1518, vada a spirare dopo il 30 giugno 1943 oppure prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, esso dovrà essere prorogato fino alla fine di tale anno.

ARTICOLO VI

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno efficacia con decorrenza dal 1.o maggio 1945.

Trieste, 5 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 170

MISURA DELLE PRESTAZIONI IN DENARO A FAVORE DEGLI OPERAI E DEGLI IMPIEGATI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIA E DEI RELATIVI CONTRIBUTI

ATTESO che si ritiene utile e necessario apportare alcune modifiche alla misura delle prestazioni in denaro dovute agli operai e agli impiegati dall'assicurazione obbligatoria di malattia e ai relativi contributi in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

uto dal Governo
il primo mese,
alità, non ecce-

gli impiegati dello

D. L. 19 agosto
del decorso di
brogato fino alla

in cui sarà da
con decorrenza

OWMAN
A.G.D.
gli Affari Civili

A T O

RAI E DEGLI
E DEI RELA-

Bliche alla ma-
l'assicurazione
Venezia Giulia

periore per gli

ARTICOLO I

Prestazioni in denaro e contributi

SEZIONE 1:

a) La tabella allegata al presente Ordine, del quale essa costituisce parte integrante, fissa la misura delle prestazioni in denaro spettanti agli operai e agli impiegati che beneficiano o hanno diritto a beneficiare di prestazioni dirette nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in conformità al R. D. L. 29 novembre 1925 No. 2145 e al relativo regolamento approvato con R. D. 4 marzo 1926, No. 528, nonchè alla Legge 17 luglio 1942, No. 998 e al Decreto Ministeriale 12 marzo 1943.

b) La misura dei contributi per tali prestazioni è fissata nella Parte B di detta tabella.

SEZIONE 2:

I lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati che non ritengano di avvalersi del diritto al ricovero in ospedale o in case private di cura in convenzione con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nella misura fissata alla lettera a) del punto 2 della Parte A della tabella.

SEZIONE 3:

Per la determinazione degli elementi della retribuzione degli operai e degli impiegati ai fini del calcolo delle suindicate prestazioni in denaro e dei contributi relativi si applicano le disposizioni contenute nei primi cinque articoli dell'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946 intitolato «Contributi per gli assegni familiari» che ad ogni effetto si considerano qui come interamente riportate.

SEZIONE 4:

Le prestazioni in denaro previste dalla detta tabella sostituiscono ed assorbono le quote d'indennità di contingenza che i datori di lavoro erano tenuti sinora per legge o per contratto o per accordi collettivi a corrispondere agli operai ed agli impiegati in caso di malattia.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 25 maggio 1946.

Trieste, 9 luglio 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA PER LE PRESTAZIONI IN DENARO E PER I CONTRIBUTI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

A) PRESTAZIONI IN DANARO

1. L'indennità giornaliera di malattia è fissata in misura pari alla metà della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'operaio nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia. Nel caso di una attività non continuativa nei periodi predetti, l'indennità è fissata in misura eguale al triplo della retribuzione media oraria globale percepita dall'operaio.

2. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati:

a) *Lire 2.500.—*, oltre il 50% della eccedenza per ricovero, interventi chirurgici e cure mediche, purchè il ricovero avvenga in ospedali o in case private di cura autorizzati dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

b) *Lire 3.000.—* per intervento chirurgico a domicilio.

B) CONTRIBUTI

1. 6 per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari;

2. 3.50 per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari;

3. 3 per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati che hanno garantito in caso di malattia da parte del datore di lavoro lo stipendio intero per la durata di sei mesi e loro familiari.

NOTA: L'Ordine No. 170 già apparso nella Gazzetta No. 24 è stato ripubblicato per ovviare ad alcune imprecisioni occorse nella traduzione del testo originale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UTI DELL'ASSI-

d alla metà della
ultimi periodi di
ttività non conti-
triplo della retri-

terventi chirurgici
n case private di
ntro le malattie

gli operai e loro

degli impiegati e

gli impiegati che
voro lo stipendio

to ripubblicato per

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 187

ISTITUZIONE DI CORSI UNIVERSITARI STRAORDINARI PER STUDENTI REDUCI ED ALTRI

ATTESO che si considera necessario facilitare la frequenza degli istituti superiori da parte degli studenti che ne furono ostacolati a causa degli eventi bellici e ciò in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Istituzione di corsi per reduci

SEZIONE 1:

Presso l'Università di Trieste saranno istituiti corsi straordinari nei quali saranno impartiti insegnamenti e tenuti esami per le materie fondamentali stabilite per i vari corsi di laurea o diploma. Tali corsi straordinari potranno essere frequentati esclusivamente dagli studenti reduci dal servizio militare, dalla prigionia di guerra, dai campi di concentramento, dalla lotta a fianco delle Forze Alleate o con i reparti partigiani, nonchè dagli studenti ebrei, profughi di guerra o simili, i quali tutti, a seguito degli eventi bellici e della situazione politico-militare, siano stati privati della possibilità di frequentare, durante uno o più anni, i corsi universitari normali. Gli studenti degli istituti medi, che ne saranno licenziati entro l'anno 1946, potranno altresì frequentare, tali corsi straordinari di laurea o diploma, qualora appartengano ad una delle categorie di persone dianzi elencate.

SEZIONE 2:

Le disposizioni di quest'Articolo non si estenderanno agli studenti iscritti in corsi od in scuole di perfezionamento o di specializzazione od in altri istituti speciali, nè a coloro che sono già in possesso d'una laurea o di diploma universitario e desiderino iniziare o abbiano già iniziato studi tendenti al conseguimento di altra laurea o diploma.

ARTICOLO II

Durata dei corsi e numero minimo di frequentanti

SEZIONE 1:

I singoli corsi straordinari e i loro piani di studio saranno predisposti dal competente Consiglio di Facoltà e approvati dal Senato Accademico. Tali corsi, che in seguito saranno qui denominati «straordinari semestrali» avranno la durata di sei mesi ognuno e si susseguiranno ininterrottamente dal 1.o ottobre al 31 marzo e dal 1.o aprile al 30 settembre; sino a che, a giudizio delle stesse Autorità accademiche, sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

venuta meno, per ciascuno di essi, la necessità di ripeterlo, ovvero la cessazione non sia stata disposta con apposito provvedimento.

SEZIONE 2:

Per l'istituzione di ciascun corso straordinario semestrale occorre che il numero degli studenti iscritti sia non minore di dieci.

ARTICOLO III

I corsi straordinari semestrali equiparati agli anni accademici normali

a) Ogni corso straordinario semestrale sostituirà in pieno uno degli anni accademici normali.

b) Alle lezioni ed agli esami dei corsi straordinari semestrali potranno prendere parte anche gli studenti fuori corso, nonchè quegli studenti che non furono in grado di frequentare determinati corsi per uno dei motivi indicati alla Sezione 1 dell'Articolo I del presente Ordine.

ARTICOLO IV

Norme scolastiche

Per l'iscrizione ai corsi straordinari semestrali, la loro frequenza e l'ammissione ai relativi esami, valgono le norme generali e speciali, in quanto applicabili, vigenti per i corsi normali.

ARTICOLO V

Tasse scolastiche

L'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, dovuti per i corsi semestrali è uguale a quello prescritto per gli esami accademici normali corrispondenti.

Gli studenti di disagiata condizione economica, appartenenti ad una delle categorie previste all'Articolo I, saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, purchè non abbiano demeritato per la condotta e avuto particolare riguardo al profitto conseguito.

Le somme non percepite dall'Università in dipendenza dei suddetti esoneri, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO VI

Direzione dei corsi

I corsi straordinari semestrali soggetti all'Autorità del Rettore saranno di regola affidati agli stessi professori di ruolo o incaricati, dei corsi normali.

ARTICOLO VII

Retribuzione ai professori

a) Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari semestrali da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di Lire 200.— Al Direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di Lire 5000.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Le dette retribuzioni sono a carico dello Stato e ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari semestrali sarà pure a carico dello Stato.

ARTICOLO VIII

Altri provvedimenti

All'infuori di quanto è espressamente stabilito nel presente Ordine, le Autorità accademiche hanno facoltà di disporre quant'altro è necessario per il funzionamento dei corsi straordinari semestrali.

ARTICOLO IX

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 9 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

Ordine N. 199

CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI UN'INDENNITA' GIORNALIERA AL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO NEI CENTRI DISTRUTTI, SEMI-DISTRUTTI O DANNEGGIATI; RIFUSIONE DI SPESE DI VIAGGIO

ATTESO CHE si ritiene opportuno e necessario concedere delle indennità speciali ai dipendenti statali che assumono o già prestano servizio nei centri danneggiati o distrutti a seguito degli eventi bellici e rimborsare le spese di viaggio a certe categorie di tali dipendenti, che per causa dei danni causati dalla guerra, sono costretti a dimorare in centri differenti da quelli in cui prestano servizio, e ciò per quanto riguarda quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785016

PARTE A

ARTICOLO I

Definizione del centro distrutto, semi-distrutto o danneggiato

Sarà considerato centro distrutto, semi-distrutto o danneggiato a seguito di operazioni belliche, quello, nei confronti del quale il Genio Civile attesti che risultino inabitabili per tale motivo almeno il quaranta per cento delle case d'abitazione o degli appartamenti, ovvero non siano disponibili a seguito di requisizioni da parte o per conto delle Forze Alleate o da uffici statali.

ARTICOLO II

Concessione dell'indennità di prima sistemazione

SEZIONE 1:

Un'indennità di prima sistemazione sarà da corrispondersi al personale statale di ruolo e avventizio dei dicasteri dello Stato, compresi quelli con ordinamento autonomo che abbiano, per la prima volta, assunto o ripreso servizio in un centro distrutto, semi-distrutto o danneggiato a seguito di operazioni belliche.

SEZIONE 2:

Tale indennità sarà da corrispondersi anche a quei dipendenti statali che abbiano continuato a prestare servizio in tale centro, dopo che la loro abitazione o le cose in essa contenute abbiano ricevuto danno a seguito di operazioni belliche.

SEZIONE 3:

Tale indennità sarà uguale ad una mensilità dello stipendio, della paga, della retribuzione o del salario risultante dalle disposizioni in vigore al 30 settembre 1945.

SEZIONE 4:

L'indennità sarà ridotta:

a) ad un terzo per i dipendenti ammessi a fruire di alloggio gratuito;
b) alla metà per i dipendenti ammessi a fruire di alloggi requisiti o, comunque di appartenenza dell'amministrazione statale, con pigioni di favore.

SEZIONE 5:

L'indennità sarà da corrispondersi soltanto a quei dipendenti che abbiano prestato servizio in tali centri per almeno sei mesi, a partire dal 16 ottobre 1945, oppure, se inviativi successivamente, dalla data dell'inizio del servizio.

SEZIONE 6:

L'indennità non sarà da corrispondersi a quei dipendenti che assumeranno o riprenderanno servizio in tali centri posteriormente al 31 luglio 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO III

Concessione dell'indennità giornaliera

SEZIONE 1:

Ai dipendenti statali menzionati nell'Articolo II, i quali prestano servizio nei centri ivi indicati, sarà da corrispondersi un'indennità giornaliera nelle misure seguenti:

Personale dei gradi non inferiore al sesto dell'Ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti: L. 40.—

Personale dei gradi dal 7.o al 12.o dell'Ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti, nonchè ufficiali in servizio permanente o volontario continuativo del Corpo Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana: L. 35.—

Marescialli in servizio permanente effettivo o volontario continuativo del Corpo Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana: L. 25.—

Personale dei rimanenti gradi dell'Ordinamento gerarchico e personale non di ruolo delle prime tre categorie: L. 20.—

Personale subalterno, di ruolo e non di ruolo, personale salariato e rimanente personale ferroviario, di ruolo e non di ruolo: L. 18.—

Brigadieri effettivi e volontari e vice-brigadieri in servizio continuativo del Corpo Vigili del Fuoco, nonchè sergenti maggiori e sergenti della Croce Rossa Italiana: L. 15.—

Vigili scelti, effettivi e volontari, vigili e allievi in servizio effettivo del Corpo Vigili del Fuoco, nonchè caporalmaggiori, caporali e militi della Croce Rossa Italiana: L. 12.—

SEZIONE 2:

L'indennità di cui trattasi non sarà da corrispondersi ai dipendenti in congedo straordinario, nè ai dipendenti sospesi dallo stipendio o che si trovino in una posizione, la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

SEZIONE 3:

I pagamenti delle indennità in conformità alle disposizioni dell'Articolo II e di quest'Articolo, saranno da effettuarsi con ordine dell'Intendente di Finanza, dopo che a quest'ultimo sarà pervenuto da parte del Genio Civile il certificato di cui allo Articolo I.

SEZIONE 4:

L'indennità giornaliera cesserà d'essere corrisposta dopo il 31 luglio 1946.

ARTICOLO IV

Assorbimento di speciali indennità locali che già si corrispondono

Le provvidenze di cui ai precedenti Articoli II e III riguardano ed assorbono tutte le concessioni di trattamento economico, comunque e da chiunque disposte prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, in relazione a particolari situazioni locali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE B

ARTICOLO V

Rimborso di determinate spese di viaggio

SEZIONE 1:

Al personale occupato in uno dei centri specificati al precedente Articolo I, che non abbia avuto la possibilità di trovare l'abitazione in detto centro, e sia pertanto autorizzato a risiedere in località vicina è concesso il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi all'ufficio, scuola, stabilimento e, in genere, al luogo di prestazione del lavoro; e tornare alla propria dimora. Il rimborso avverrà con riguardo al trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario di servizio.

SEZIONE 2:

Tale rimborso avverrà soltanto per il viaggio di andata e ritorno, purchè il complessivo percorso da effettuare non sia superiore ai dieci chilometri e non superi i quaranta chilometri per ogni giornata di presenza in servizio, e nel limite massimo di spesa d lire tre per chilometro.

Quando il viaggio di andata e ritorno dovesse superare i quaranta chilometri, esso verrà rimborsato entro tale limite.

SEZIONE 3:

Quando compete il rimborso delle spese di viaggio più sopra contemplate, non è dovuto il trattamento, di cui ai precedenti Articoli II e III, a meno che il dipendente dimori in altro centro sinistrato debitamente accertato dal Genio Civile in conformità a quanto prescritto all'Articolo I.

ARTICOLO VI

Rimborso delle spese di viaggio agli insegnanti

SEZIONE 1:

Agli insegnanti delle scuole elementari site oltre il perimetro dell'abitato principale del Comune di appartenenza, i quali, per l'impossibilità di trovare l'abitazione nelle frazioni o borgate delle rispettive scuole, siano stati autorizzati a dimorare altrove, è concesso il rimborso delle effettive spese di trasporto relative all'andata e al ritorno dalla scuola.

Il rimborso avverrà con riguardo al trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario di servizio.

SEZIONE 2:

Il rimborso non dovrà superare i limiti massimi seguenti per ogni giornata di presenza in iscuola:

L. 12.— se la scuola dista dal perimetro dell'abitato principale, per la via ordinaria più breve non meno di tre chilometri;

L. 15.— se dista non meno di cinque chilometri;

L. 20.— se dista non meno di otto chilometri;

L. 25.— se dista non meno di dieci chilometri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 3:

Il rimborso previsto da quest'Articolo non è cumulabile con quello previsto al precedente Articolo V.

ARTICOLO VII

Il rimborso delle spese di viaggio andrà a cessare dopo il 30 giugno 1947

Il rimborso previsto nella Parte B del presente Ordine andrà a cessare dopo il 30 giugno 1947.

PARTE C

ARTICOLO VIII

Facoltà di altri enti pubblici d'applicare le provvidenze disposte col presente Ordine

SEZIONE 1:

Le provvidenze disposte con il seguente Ordine saranno applicate in favore dei segretari di Zona, di distretto, nonché di quelli comunali.

SEZIONE 2:

Le Zone, i distretti, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad applicare le provvidenze disposte con il presente Ordine, a favore dei propri dipendenti, con deliberazioni emesse dalla competente autorità e potranno pure applicare delle provvidenze in misura ridotta.

SEZIONE 3:

Le disposizioni contenute nella Sezione 2 di quest'Articolo saranno da applicarsi anche nei confronti dei dipendenti da enti parastatali, e in genere, dei dipendenti da enti od istituti di diritto pubblico, in essi compresi anche quelli con ordinamento autonomo, soggetti alla vigilanza o tutela da parte dello Stato, o regolarmente sussidiati dallo Stato, nonché dei dipendenti da istituzioni annesse o direttamente dipendenti dalle amministrazioni di Zona, dei distretti, dei comuni o degli altri enti più sopra menzionati.

La disposizone di cui alla Sezione 2 di quest'Articolo non verrà applicata quando le norme per la disciplina giuridica dei contratti di lavoro contemplino tali dipendenti.

ARTICOLO IX

Contabilizzazione

SEZIONE 1:

Le indennità di cui agli Articoli II e III del presente Ordine saranno da registrarsi a carico del conto uscita per stipendi e indennità di caroviveri. Esse appariranno nei ruoli delle spese fisse e si seguirà il procedimento adottato per il pagamento degli stipendi e dei salari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 2:

Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli Articoli V e VI del presente Ordine andranno a carico del capitolo spese per indennità di missione e gite di servizio.

SEZIONE 3:

Nei riguardi del personale, la cui retribuzione va a carico d'un bilancio che non sia quello dello Stato, l'aumento delle uscite determinato dall'applicazione delle disposizioni contenute in quest'Ordine, andrà a carico degli enti che hanno pagato lo emolumento originario, e ciò in misura rispettivamente proporzionale.

PARTE D

ARTICOLO X

Inapplicabilità delle disposizioni contenute in quest'Ordine al personale in missione

Le provvidenze disposte col presente Ordine non sono applicabili in favore del personale in missione nei centri di cui al precedente Articolo V o nelle scuole, di cui all'Articolo VI.

ARTICOLO XI

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data, in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 16 ottobre 1945.

Trieste, 10 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 212

AUMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL COLLAUDO DI PRIMO IMPIANTO E PER LE ISPEZIONI PERIODICHE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI

ATTESO che, nelle presenti circostanze, è considerato necessario ed urgente di aumentare i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

ARTICOLO 1

Tabella dei contributi

I contributi dovuti, nel Territorio, per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla Tabella B annessa alla legge 24 ottobre 1942, No. 1415, sono modificati come segue:

1) Collaudo di primo impianto sugli ascensori adibiti al trasporto di persone (categ. A)	L. 350.—
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona)	L. 250.—
2) Collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (Categ. B)	L. 350.—
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona)	L. 250.—
3) Collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categ. C)	L. 300.—
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona)	L. 200.—
4) Collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a kg. 25 (categ. D)	L. 250.—
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona)	L. 150.—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5) Collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo, adibiti al trasporto di persone (categ. E) . . L. 500.—

Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal Presidente di Zona) L. 300.—

ARTICOLO II

Spese di viaggio

SEZIONE 1:

Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni periodiche e straordinarie, il funzionario incaricato debba recarsi fuori del luogo di residenza, è dovuto in aggiunta a quanto sopra stabilito, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, a tariffa intera, per il percorso in ferrovia, tramvia o autoservizi in servizio pubblico e l'indennità di lire 3.— per ogni chilometro di percorso, con propri mezzi di trasporto, su strade ordinarie.

SEZIONE 2:

Qualora il funzionario sia obbligato, per l'esecuzione del collaudo o dell'ispezione, a pernottare fuori del luogo di residenza, è, inoltre, dovuto (sempre a carico dei privati), il trattamento di missione, a norma delle disposizioni in vigore, se trattasi di dipendenti statali, e quello previsto per i funzionari statali di grado sesto se trattasi di ingegnere estraneo alle Amministrazioni dello Stato.

SEZIONE 3:

Quando il funzionario, di cui trattasi, in occasione d'una gita fuori del luogo di residenza, collauda od ispeziona più d'un ascensore o montacarico, l'ammontare complessivo del rimborso spese e delle indennità a lui dovute va ripartito fra i vari interessati, in un numero di quote di ugual importo, pari al numero degli impianti collaudati od ispezionati.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 17 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 213

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Ritenuta la necessità di provvedere a delle modifiche riguardanti la proroga di alcuni termini di decadenza e di presentazione di denunce in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Militari Alleate (qui di seguito chiamata «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

o r d i n o :

ARTICOLO I

Proroga di termini in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

SEZIONE 1:

I termini di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal 1o aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946.

SEZIONE 2:

La stessa proroga può essere invocata dai contribuenti, oltre che per i termini di decadenza anche per quelli relativi al pagamento ed alla presentazione della domanda di opzione di cui al R. D. L. 12 aprile 1943, No. 234 e 19 agosto 1943, No. 373, fermo restando in tutti i casi l'obbligo di dimostrare che si sono trovati, alla scadenza dei rispettivi termini, nella impossibilità di osservarli.

ARTICOLO II

Proroga di termini in materia della legge tributaria sulle successioni

SEZIONE 1:

I termini per presentare la denunzia, stabiliti dagli articoli 55, 56 e 58 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, No. 3270, sono prorogati fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente Ordine, quando coloro che sono tenuti alla presentazione di detta denuncia dimostrano di non avere, allo scadere dei termini, avuto conoscenza del fatto che avevano l'obbligo di denunziare, perchè dimoranti all'estero o in territorio oltremare, o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui il fatto si è verificato, era occupata dal nemico, ovvero perchè il fatto stesso è avvenuto in paese estero o in territorio oltremare o in località del territorio nazionale che, a differenza di quella in cui essi dimoravano, era occupata dal nemico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 2:

Eguale proroga è accordata quando coloro che sono tenuti alla denuncia dimostrano di essersi trovati, allo scadere dei termini, nell'impossibilità di presentarla perchè l'Ufficio competente a riceverla o l'Autorità chiamata a rilasciare i documenti necessari per comprovare la sussistenza del fatto oggetto di denuncia obbligatoria, avevano sede in località che, a differenza di quella nella quale essi dimoravano, era occupata dal nemico; ovvero in località con la quale erano interrotte le comunicazioni.

SEZIONE 3:

Sono tuttavia valide e restano ferme a tutti gli effetti le denunce che alla data di entrata in vigore del presente Ordine siano state presentate.

ARTICOLO III

Esenzioni dalle penalità

Le penalità conseguenti alla omessa o tardiva denuncia non sono dovute quando ricorre e sia dimostrata la sussistenza delle circostanze considerate nell'articolo precedente e, se riscosse, saranno restituite, a domanda degli interessati da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO IV

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua prima pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 12 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 214

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DEL DUOMO DI CORMONS AD ACCETTARE UN'EREDITA'

Attese che la Chiesa del duomo di Cormons ha prodotto domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità lasciata alla stessa Chiesa dalla defunta CANEVA Maria, fu Onorato, vedova NADALE, con testamento olografo debitamente pubblicato in data 16 novembre 1945, rogito notarile No. rep. 234 del notaio Bruno STAFFUZZA di Cormons;

Atteso che tale domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia, e che,

non sussistono motivi di rigetto della domanda stesso;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

1) La Chiesa del duomo di Cormons è autorizzata ad accettare l'eredità ad essa lasciata dalla defunta CANEVA Maria, fu Onorato, con testamento pubblicato in data 16 novembre 1945, rogito notarile No. rep. 234 del notaio STAFFUZZA Bruno, in Cormons, e ciò in conformità a quanto disposto con detto atto di ultima volontà e con le modalità in esso contenute.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 215

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN MOSSA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE D' IMMOBILI DA ELVIRA BAGUER, FU SILVERIO

ATTESO che la Chiesa di S. Andrea Apostolo in MOSSA ha prodotto domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione d'immobili di proprietà della signora BAGUER Elvira;

ATTESO che tale domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia, e che

non sussistono motivi di rigetto della domanda stessa;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

La Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in MOSSA è autorizzata ad accettare la donazione d'immobili a lei fatta dalla signora BAGUER Elvira, fu Silverio, in conformità all'atto compilato dal notaio Luigi MAREGA di GORIZIA di data 24 gennaio 1945, Rep. No. 2470 Fasc. No. 1524, riguardante la p. c. 338, seminativo, classe III.a di mq. 4395, la p. c. 878, seminativo, classe IV.a di mq. 3169, nonchè la p. c. 768/4 arativo al catasto, prato, classe III.a di mq. 2345, formanti i c. t. 15,40 e 47 della P. T. 285 del Comune censuario di MOSSA. Il valore di questi terreni è stato fissato dal geometra Egidio TOROS, fu Carlo, da S. Lorenzo di Mossa in Lire 8647.75 (lire ottomilaseicentoquarantasette e cent. 75).

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1946

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 218

MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

ATTESO che si ritiene necessario apportare delle modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

ARTICOLO I

Aumento dei contributi

SEZIONE 1:

A decorrere dal 1.o gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (qui di seguito denominato «Fondo»), a norma dell'articolo 1 del R. D. L. 4 maggio 1936, No. 971, — fatta eccezione per quanto riguarda il personale, di cui alla Sezione seguente, — è aumentato, entro il Territorio, del 2.50% dell'intera retribuzione corrisposta a tale personale, determinata secondo le norme dell'articolo 5 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021.

SEZIONE 2:

Il contributo dovuto a favore del personale che, in base all'articolo 36 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. D. 23 giugno 1923, No. 1528, è aumentato del 3.35%.

SEZIONE 3:

Gli aumenti di cui alle Sezioni precedenti, sono a carico delle esattorie e ricevitorie delle imposte.

ARTICOLO II

Assegnazione dei contributi

SEZIONE 1:

Con decorrenza dal 1.o gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'articolo 12 del regolamento approvato col R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è stabilito nella misura del 10% della retribuzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE 2:

Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma del su citato articolo 12, resta fermo, con la stessa decorrenza, nella misura del 5% della retribuzione, quando l'indennità corrisponde a quella di legge, ed è aumentato del 0.18% della retribuzione per ogni giorno di indennità d'anzianità riconosciuta in più, quando, per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta un'indennità d'anzianità superiore a quella di legge.

SEZIONE 3:

L'ultimo comma dell'articolo 12 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è così modificato:

«Il contributo di cui all'articolo 5, s'intende assegnato per il 7.5% della retribuzione, per il periodo dal 1.o gennaio 1937 al 31 dicembre 1944, e per il 10% della retribuzione, per il periodo successivo alle prestazioni di cui al No. 1 e, per il residuo, a quello di cui al No. 2».

SEZIONE 4:

Con decorrenza dal 1.o gennaio 1945 il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia in favore degli iscritti che, a norma dell'articolo 36 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. D. L. 23 giugno 1923, No. 1528, è stabilito nella misura del 13.35% della retribuzione.

SEZIONE 5:

Per gli iscritti di cui alla precedente Sezione, il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria resta fermo nella misura del 2.5% della retribuzione, quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge, ed è aumentato del 0.18% per ogni giorno di indennità d'anzianità riconosciuta in più, quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta un'indennità superiore a quella di legge.

ARTICOLO III

Aumento delle pensioni

SEZIONE 1:

Le pensioni dirette e di famiglia, a carico del Fondo, liquidate con decorrenza anteriore al 1.o gennaio 1945, sono aumentate d'un importo pari al 25% del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1.o aprile 1943 o dalla data di decorrenza della pensione, se questa è posteriore.

L'aumento, di cui al primo comma, non si applica alle quote di concorso dello Stato.

SEZIONE 2:

Ai soli effetti del calcolo della misura delle pensioni, per le sole liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data ed assegnati alle assicurazioni di pensioni, saranno considerati aumentati d'un terzo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IV

Modifica all'articolo 13 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021

SEZIONE 1:

Con decorrenza dal 1.o gennaio 1945, il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021 è sostituito dal seguente:

«La misura annua della pensione per anzianità e per invalidità è calcolata nel modo seguente:

a) il 26.25% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi 10 anni di assicurazione;

b) il 13.125% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827, e successive modificazioni».

SEZIONE 2:

Il secondo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è abrogato.

ARTICOLO V

Modifica all'articolo 19 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021

Con decorrenza dal 1.o gennaio 1945, il secondo comma dell'articolo 37 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è così modificato:

«La misura annua della pensione è calcolata come segue:

a) il 33.75% dei contributi, assegnati alle assicurazioni di pensioni, nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 16.875% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, dopo il 10.o anno di assicurazione;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827 e successive modificazioni».

ARTICOLO VI

Modifica dell'articolo 19 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021

Il primo comma dell'articolo 19 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è così modificato:

«In caso di morte d'un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, ma prima che in favore delle persone aventi diritto secondo l'articolo 17, sia maturato il diritto a pensione, spetta alle stesse persone un'indennità, per una volta tanto, pari al 75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni ed, in ogni caso, non inferiore alle lire 500».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VII

Modifica dell'articolo 23 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021

Il secondo comma dell'articolo 23 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è così modificato:

«I contributi versati a norma dell'articolo 5, sono attribuiti alle date di versamento:

a) Per il 7,50% delle retribuzioni, nel periodo dal 1.o gennaio 1937 al 31 dicembre 1944, e per il 10%, nel periodo successivo, all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. D. L. 4 ottobre 1935, No. 1827, dedotta la parte che dev'essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda l'iscrizione nel ruolo della mutualità.

b) Per il residuo, alla capitalizzazione finanziaria, al tasso d'interesse del 4,50% annuo, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al No. 2 dell'articolo 12».

ARTICOLO VIII

Modifica dell'articolo 25 del Regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021

SEZIONE 1:

Con effetto dal 1.o gennaio 1945, il primo comma, lettera a) dell'articolo 25 del regolamento approvato con R. D. 3 maggio 1937, No. 1021, è così modificato:

«Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento d'un contributo annuo pari al 10% della retribuzione goduta durante gli ultimi dodici mesi di servizio».

SEZIONE 2:

Al secondo e terzo comma dell'articolo citato nella Sezione precedente sono sostituiti i seguenti:

«L'iscritto che cessa di prestare servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, o sospende, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera a) del presente articolo, — qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, — può chiedere il pagamento, per una volta tanto, d'una somma pari al 90% senza interessi, dei contributi assegnati all'assicurazione di pensione diretta o di famiglia, previa deduzione da tale somma dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che vengono alla stessa assegnati. La facoltà di richiedere il pagamento di tale somma, una volta tanto, è estesa anche al personale iscritto a norma dell'articolo 3 del regolamento approvato con R. D. 2 giugno 1923, No. 1528.

La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, deve essere presentata non prima del 13.o e non dopo il 24.o mese dalla cessazione del servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale sino al 31 dicembre 1936, e con quello assegnato — per il periodo successivo a tale data — alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, dedotta la parte corrispondente all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO IX

Entrata in vigore

Il presente Ordine — salvo per quanto in esso diversamente disposto, — entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 220

AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN LASCITO CONCESSA ALLA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE SCOLASTICHE DEL TERZ'ORDINE DI S. FRANCESCO D'ASSISI CON SEDE IN TOMADIO

ATTESO che la Provincia Italiana delle Suore scolastiche del terz'ordine di S. Francesco d'Assisi con sede a TOMADIO ha prodotto domanda d'essere autorizzata ad accettare un lascito fatto alla stessa Provincia, dalla defunta Maria ERLACH fu Giovanni, ved. MALJ, con testamento olografo debitamente pubblicato in data 27 luglio 1945, rogito notarile No. 163 del notaio Rodolfo RODOLFI di Moggio Udinese;

ATTESO che tale domanda ha avuto la regolare autorizzazione scritta da parte del Presidente della Zona di Trieste; e

che non sussiste alcun motivo di rigetto della stessa domanda;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

1) La Provincia Italiana delle Suore scolastiche del terz'ordine di S. Francesco d'Assisi, con sede in Tomadio, è autorizzata ad accettare il lascito fatto alla stessa Provincia, dalla defunta Maria ERLACH, fu Giovanni, ved. MALJ, con testamento olografo debitamente pubblicato in data 27 luglio 1945, rogito notarile No. 163 del notaio Rodolfo RODOLFI di Moggio Udinese, e ciò in conformità a quanto è stato disposto col suddetto atto di ultima volontà e alle modalità in esso contenute.

2) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato

Trieste, 5 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

Ordine N. 223

SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO

PREMESSO che, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato, si ritiene giusto e necessario concedere certificati di provvisoria abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio a favore di coloro che hanno compiuto i loro studi presso l'Università di Trieste;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

ARTICOLO I

Sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione dei laureati in economia e commercio

Per l'anno 1946 è sospesa presso l'Università di Trieste la sessione d'esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio.

ARTICOLO II

Rilascio di certificati d'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Ai laureati in economia e commercio, presso l'Università di Trieste, durante gli anni 1944-45, sarà rilasciato, a loro domanda un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore o dal direttore Amministrativo dell'Università di Trieste, attestante che la laurea abilita, con la riserva di cui appresso, all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio.

Tale certificato costituisce titolo per l'iscrizione condizionata nell'albo professionale.

Alla domanda più sopra menzionata, dovrà allegarsi la bolletta comprovante il pagamento della tassa per l'«Opera Universitaria» di Trieste.

ARTICOLO III

Fissazione d'una speciale sessione d'esami di Stato

Per i candidati che si varranno delle disposizioni contenute nel presente Ordine, verrà fissata una speciale sessione di esami di Stato.

Coloro, che avendo ottenuto l'abilitazione condizionata, non si presenteranno a tale esame di Stato, oppure saranno dichiarati non idonei, decadranno dal diritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

all'abilitazione condizionata, di cui all'Articolo II del presente Ordine. Le disposizioni dell'Articolo 69 del R. D. 4 giugno 1938 No. 1269, in quanto applicabili, saranno da estendersi a tali candidati.

ARTICOLO IV

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine N. 233

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EFFICACIA DI TITOLI ESECUTIVI

Considerata l'opportunità di emanare norme allo scopo di evitare che persone od enti residenti in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio») incorrano in dissesti non giustificati, in dipendenza della momentanea indisponibilità totale o parziale, del loro patrimonio, per causa delle presenti eccezionali circostanze nella Venezia Giulia;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

dispongo:

ARTICOLO I

Premessa per ottenere la sospensione dell'esecutorietà di titoli aventi forza esecutiva

SEZIONE 1:

Su ricorso del debitore che comprovi che il soddisfacimento della sua obbligazione è reso impossibile od eccessivamente oneroso in dipendenza del fatto che tutti i suoi beni patrimoniali o notevoli parti di essi si trovano in quei settori della Venezia Giulia che non sono inclusi nel Territorio, e, pertanto, sono sottratti alla sua libera disponibilità, l'autorità giudiziaria può sospendere, per un periodo non eccedente i sei mesi, l'esecutorietà di qualsiasi titolo esecutivo. Tale sospensione può tuttavia, venir prorogata dalla stessa autorità, anche oltre tale periodo, se, al termine dello stesso permangono le cause che hanno determinato la sospensione.

SEZIONE 2:

Nell'esaminare il su menzionato ricorso, l'autorità giudiziaria dovrà tener conto di tutte le circostanze ed, in specie, del giustificato bisogno del creditore e potrà, se del caso, concedere a quest'ultimo quei provvedimenti cautelari che ritenesse opportuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO II

Autorità competente a concedere la sospensione dell'esecutorietà

Quando il titolo esecutivo sia costituito da una decisione del giudice o da atto analogo, emessi da un'autorità avente sede nel Territorio, il ricorso, di cui allo Articolo precedente, dovrà essere presentato all'Autorità giudiziaria che vi ha apposto la clausola d'esecutorietà. Negli altri casi, lo stesso ricorso dovrà essere presentato al giudice che sarebbe competente per ragioni di valore nel giudizio di merito relativo all'atto esecutivo, della cui efficacia si chiede la sospensione.

ARTICOLO III

Sospensione degli atti d'esecuzione già iniziati e dei relativi termini

Tutti gli atti d'esecuzione già iniziati alla data in cui la sospensione a norma dell'Articolo I, è stata concessa, rimangono sospesi e così pure i relativi termini previsti dal Codice di Procedura Civile e ciò per l'intera durata della concessa sospensione.

ARTICOLO IV

Norme di procedura

SEZIONE 1:

Letto il ricorso, di cui ai precedenti Articoli, il Presidente del Tribunale, — nei casi di sua competenza, — fissa con decreto l'udienza di comparire davanti al Collegio, per l'audizione delle parti e la discussione sul ricorso stesso; inoltre, egli stabilisce un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve notificare alla controparte copia del ricorso e del decreto presidenziale.

Se il ricorrente non comparisce all'udienza, la domanda è senz'altro respinta, se non comparisse il creditore e risulti probabile che il suo mancato intervento possa attribuirsi a caso fortuito o di forza maggiore, il Collegio fissa una nuova udienza, nel termine di 5 giorni, ordinando che copia del ricorso e dell'ordine presidenziale sia nuovamente notificata alla parte non comparsa.

Sentite le parti presenti all'udienza, il Collegio deciderà sul ricorso. Qualora lo ritenga necessario, prima di pronunciare la decisione, potrà richiedere ulteriori informazioni e disporre prove.

SEZIONE 2:

Nei procedimenti di competenza del Pretore, si osservano le norme, di cui alla precedente Sezione, in quanto applicabili.

ARTICOLO V

Appello

Contro le sentenze che decidono sul ricorso per ottenere la sospensione della esecutorietà, è ammesso, entro il termine di giorni dieci dalla notifica della sentenza stessa, appello al Tribunale od alla Corte d'Appello, a seconda che l'impugnata sentenza sia stata emessa dal Pretore o dal Tribunale.

La disposizione di cui all'Articolo III del presente Ordine è applicabile anche all'appello.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ARTICOLO VI

Spese giudiziarie

Le spese del procedimento previsto nel presente Ordine saranno, di regola, liquidate a carico del ricorrente; in caso di non giustificata opposizione da parte del creditore o di non necessario procrastinamento della pendenza, ad esso dovuto, il giudice potrà dichiararle in tutto o in parte compensate.

ARTICOLO VII

Entrata in vigore

Questo Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 20 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine Amministrativo N. 53

AUTORIZZAZIONE CONCESSA A ROMANO MANTOVAN DI GORIZIA PER LA CONFEZIONE DI SPECIALI PRODOTTI FARMACEUTICI

Premesso che Romano Mantovan fu Giovanni, chimico farmacista, residente a Gorizia, Corso Verdi No. 17, ha presentato una domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la confezione di speciali prodotti farmaceutici;

che tale domanda è stata appoggiata dall'Ufficio per la salute pubblica del Governo Militare Alleato e dall'Ufficio Igiene della Presidenza di Zona di Gorizia; e

che il richiedente ha ottemperato alle disposizioni contenute nel D. L. 7 agosto 1925, No. 1732, convertito nella Legge 7 gennaio 1927, No. 58 e nei rispettivi regolamenti approvati con decreto 3 marzo 1927, No. 478, nonchè nel T. U. delle leggi sanitarie pubblicate col R. D. 27 luglio 1934 No. 1265;

che è stata prodotta la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di cui al punto 2a) della Tabella A, annessa al D. L. 7 agosto 1925 No. 1732;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Romano Mantovan fu Giovanni, chimico farmacista, residente a Godizia in Corso Verdi No. 17, è autorizzato ad aprire un laboratorio per la produzione delle seguenti specialità farmaceutiche:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

«Arsenical» (per bocca ed iniezioni);
«Amnesan» (iniezioni);
«Liquore Arseno - Iodato».

Il predetto laboratorio sarà situato a Gorizia, in Corso Verdi No. 17, piano terra e Romano Mantovan ne sarà il direttore tecnico ed amministrativo.

ARTICOLO II

La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che Mantovan Romano, produca entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore del presente Ordine, la domanda di registrazione delle suddette specialità farmaceutiche, a sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento approvato con R. D. 3 marzo 1927; No. 478.

ARTICOLO III

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 6 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine Amministrativo N. 58

VARIAZIONE NELL'INDICE BASE DEL COSTO DELLA VITA IN RELAZIONE ALLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI STATALI

ATTESO che, nella Sezione 3 e 4 dell'articolo III dell'Ordine Generale No. 63, di data 13 luglio 1946, è disposto che l'importo dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari derivanti dall'applicazione dell'Articolo II, modificate dalla Sezione 1 dell'Articolo III dello stesso Ordine Generale, è suscettibile d'aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo della vita in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

d i s p o n g o :

ARTICOLO I

Fissazione dell'indice base del costo della vita

Con riferimento all'indice base del costo della vita stabilito dal Governo Militare Alleato per il trimestre luglio settembre 1945, che si considera uguale a 100, si fissano i seguenti indici:

Per il trimestre Ottobre- Dicembre 1945 — 124;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per il trimestre Gennaio-Marzo 1946 — 132.6;

per il trimestre Aprile-Gennaio 1946 — 138.5

ARTICOLO II

Aumento degli importi costituenti l'indennità di carovita e relative quote complementari

SEZIONE 1:

A norma della Sezione 4 dell'Articolo III dell'Ordine Generale No. 63, l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli Articoli II e III dello stesso Ordine Generale, come modificate dall'Articolo I dell'Ordine Generale No. 63-C, sono aumentate come segue:

Per il trimestre Gennaio-Marzo 1946 — del 20 per cento;

per il trimestre Aprile-Giugno 1946 — del 30 per cento;

per il trimestre Luglio-Settembre 1946 — del 35 per cento.

SEZIONE 2:

Nel calcolo di tali aumenti dovrà tenersi conto della modifica apportata all'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 63, dalla Sezione 3 dell'Articolo II dell'Ordine Generale No. 62-B.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato.

Trieste, 16 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Ordine Amministrativo N. 60

PROMOZIONI TEMPORANEE DI MAGISTRATI IN CORTE D'APPELLO PER MERITO DISTINTO

Considerati i risultati dello scrutinio indetto dal Governo Militare Alleato con l'Ordine No. 157 del 16 giugno 1946 per la promozione temporanea dei giudici, sostituti procuratori di stato, primi pretori e pretori che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso chiamata il Territorio), per merito distinto a turno d'anzianità in base alla graduatoria generale del personale giudiziario del Territorio, a 4 posti di consigliere di corte d'appello gradi equiparati da assegnare nell'anno 1946;

Considerato che il suddetto scrutinio è stato computo dal Consiglio Superiore Giudiziario, appositamente istituito in questo «Territorio», con l'osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato ordine No. 157 e nel vigente Ordinamento giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

1) Nardi dott. Nicolò primo pretore, in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra la prescritta classificazione per il passaggio dalla carriera pretorile in Corte d'appello con 40 punti speciali su 50, è nominato per merito distinto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, conservando tutti gli emolumenti ed indennità inerenti all'attuale suo grado V.

2) Scalfari dott. Cortese Francesco, pretore in funzioni di sostituto procuratore di Stato in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra la prescritta classificazione per la promozione in Corte d'appello, con 48 punti speciali su 50, è nominato, per merito distinto, Consigliere della Corte d'appello di Trieste con tutti gli emolumenti ed indennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito.

3) De Franceschi dott. Carlo giudice in Pola, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra, la prescritta classificazione per la promozione in Corte d'appello con 40 punti speciali su 50, è nominato, per merito distinto, Consigliere della Corte d'Appello di Trieste con tutti gli emolumenti ed indennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito.

4) Anasipoli dott. Virgilio giudice in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio di cui sopra la prescritta classificazione per la promozione in Corte d'appello con 40 punti speciali su 50, è nominato, per merito distinto, Consigliere della Corte d'appello di Trieste con tutti gli emolumenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito.

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 14 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Istruzione Amministrativa

ISTRUZIONI INTERNE — EDUCAZIONE: CIRCOLARE No. 10 — APERTURA DI SCUOLE PROFESSIONALI INFERIORI SLOVENE

Io, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato,

d i s p o n g o :

1) Nella città di Gorizia verrà istituita una scuola professionale inferiore [scuola d'avviamento] di tipo commerciale, con l'lingua d'insegnamento slovena.

2) L'organizzazione di questa scuola secondaria inferiore sarà uguale a quella prevista per tale tipo di scuole secondarie inferiori dalle leggi italiane in vigore anteriormente all'otto settembre 1943, ad eccezione delle modifiche che potranno rivelarsi necessarie in relazione alle particolari caratteristiche della lingua slovena.

3) Il corso fondamentale degli studi consisterà di tre classi che verranno progressivamente istituite di anno in anno, la prima classe da iniziarsi con l'anno scolastico 1945-1946, la seconda e terza, con gli anni 1946-1947 e 1947-1948, rispettivamente.

4) A questo corso fondamentale potranno, all' occorrenza, aggiungersi degli altri.

5) L'assunzione del personale amministrativo, di segreteria e del personale insegnante verrà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Le necessarie modificazioni saranno disposte dall'Ufficiale Capo dell'Ufficio per la pubblica istruzione.

6) Il finanziamento e la manutenzione della scuola avverrà in conformità alle leggi vigenti.

7)Gli edifici necessari all'uopo saranno provveduti dal Commissario di Zona o dietro ordine dello stesso.

8) I certificati e i documenti saranno rilasciati dalla scuola in lingua slovena e saranno pienamente equivalenti ai certificati e ai documenti rilasciati dagli istituti governativi della stessa categoria.

9) Le presenti disposizioni avranno effetto immediato.

Trieste, 9 luglio 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
VENEZIA GIULIA

Avviso N. 16

EPURAZIONE NELL'INDUSTRIA PRIVATA

1. — L'Ordine Generale No. 8 è in vigore in questo Territorio dall'11 luglio 1945. Allo scopo di rendere più spedita l'epurazione nell'industria privata, copie dello stesso Ordine Generale sono state inviate a 3000 circa aziende del Territorio, perchè venissero affisse nei rispettivi locali. Si sono inoltre fatti ripetuti richiami all'attenzione dei loro dipendenti sull'Ordine Generale in parola.

2. — Si richiama pure l'attenzione sull'Avviso No. 15, del 12 agosto u.s. che indica il 1o. novembre p.v. quale ultimo termine per la presentazione di nuove denunce.

3. — Pertanto, regolazioni e denunce esigite in conformità a quanto disposto dall'Ordine Generale No. 8, dovranno venir prodotte entro il 1o. novembre p.v. Tali regolazioni e denunce vanno presentate alla Commissione di 1a istanza (Sezione quarta, Palazzo di Giustizia, in via Nizza No. 18, IV piano, Trieste, oppure, all'Ufficio Legale presso il Quartier Generale del Governo Militare Alleato, alla Casa del Popolo.

4. — Le regolazioni e le denunce, di cui sopra, devono contenere nome e cognome e indirizzo preciso del reclamante o del denunciante e devono indicare le precise generalità, l'indirizzo e il luogo, dove è occupata la persona denunciata. Si richiede la collaborazione dei singoli proprietari delle aziende, dei direttori e segretari e qualora, tali denunce siano consegnate a loro, essi ne curerano il recapito ad uno dei due indirizzi sopra riportati.

5. — Qualora un'impresa non avesse ricevuto copia dell'Ordine Generale No. 8 e ne desiderи l'invio d'uno o più esemplari, per l'affissione nei propri locali, potrà farne immediata richiesta all'Ufficio Legale presso il Quartier Generale del Governo Militare Alleato.

6. — Indipendentemente dal fatto dell'affissione o meno nelle singole aziende dell'Ordine Generale suindicato, le denunce e reclami vanno presentati in conformità a quanto disposto al punto 3 del presente Avviso.

TRIESTE, 20 settembre 1946.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ERRATA CORRIGE

La Sezione 3 dell'Art. X dell'Ordine Generale No. 69 (vedi Gazzetta No. 25 d. d. 1 settembre 1946, pagina 17) va rettificata come segue:

«Le disposizioni del presente articolo *non* sono applicabili alle aziende industriali e commerciali».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 37

NOMINA DEL COMITATO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GRADO

In conformità al potere conferitomi dall'art. III dell'Ordine Generale No. 69 del 3 luglio 1946,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Commissario di Zona, Trieste, con il presente

ordino:

1. — Vengano fatte le seguenti nomine per il Comitato Alloggi nel Comune di Grado, con effetto dal 1° maggio 1946:

Presidente: Ing. Francesco Degrassi. Membri: Antonio Isgrau
Vicepresidente: Marino Ciccogna Antonio Gregori
Francesco Degrassi.

2. — Dette nomine saranno temporanee e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine diverrà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 3 settembre 1946.

H. P. P. ROBERTSON,
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona, Trieste

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 38

NOMINA DI GIUSEPPE CODES A PRESIDENTE COMUNALE DI DOBERDO' DEL LAGO

Poichè con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 9 del 9 marzo 1946 il sig. Giuseppe Jarc venne nominato Presidente del Comune di Doberdò del Lago,

Poichè detto sig. Giuseppe Jarc si è dimesso da tale carica,

Perciò Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona, Trieste, valendomi del potere conferitomi dalla Sez. II dell'Ordine Generale No. II dell'11 agosto 1945,

ordino:

1. — Il signor Giuseppe Codes è nominato presidente del Comune di Doberdò del Lago al posto del Signor Giuseppe Jarc.

2. — Questa nomina sarà temporanea e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 settembre 1946.

H. P. P. ROBERTSON,
Colonnello, O.B.E.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona 39

NOMINA DEL SIG. FIORE FUMIS AL CONSIGLIO COMUNALE PER RONCHI

Poichè con Ordine di Zona No. 40 del 21 settembre 1945, il sig. Aldo Minussi è stato nominato membro del Consiglio Comunale per l'Amministrazione del Governo Locale, nel Comune di Ronchi, e

Poichè il citato sig. Aldo Minussi si è dimesso nel divenire impiegato del Comune,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E. Commissario di Zona per la Zona di Trieste, in conformità ai poteri conferitimi dalla Sez. II dell'Ordine Generale No. 1 dell'11 agosto 1945,

ordino:

1. — Il sig. Fiore Fumis è con il presente nominato membro del Consiglio Comunale per l'Amministrazione del Governo Locale, nel Comune di Ronchi al posto del sig. Aldo Minussi.

2. — Tale nomina sarà temporanea e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine diverrà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato.

Fatto a Trieste, addì 6 settembre 1945.

H. P. P. ROBERTSON,
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona, Trieste

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI TRIESTE

Ordine Amministrativo di Zona N. 40

NOMINA DI PIETRO BONETTI E ARMANDO LOVISATO AL CONSIGLIO COMUNALE PER TRIESTE

Poichè con Ordine di Zona No. 16 del 15 settembre 1945, l'Avv. Bruno Da Rosa ed il sig. Vittorio Risolti vennero nominati membri del Consiglio Comunale per l'Amministrazione Locale, per il Comune di Trieste, e

Poichè è ora necessario nominare due nuovi membri al Consiglio Comunale per Trieste, al posto dei citati Avv. Bruno Da Rosa, deceduto, e sig. Vittorio Risolti, che ha rassegnato le dimissioni,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Col. O.B.E., Commissario di Zona, per Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'Ordine Generale No. II dell'11 agosto 1945,

ordino:

1. — Il Dott. Pietro Bonetti e l'Avv. Armando Lovisato sono nominati membri del Consiglio Comunale per l'Amministrazione Locale per il Comune di Trieste al posto del sig. Vittorio Risolti e dell'Avv. Bruno Da Rosa.

2. — Tale nomina sarà temporanea e soltanto per la durata del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 13 settembre 1945.

H. P. P. ROBERTSON,
Colonnello O.B.E.
Commissario di Zona, Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ZONA DI GORIZIA

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 104

ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO — GORIZIA

Considerata l'opportunità di liquidare l'Ente operante in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal G. M. A. (in seguito chiamato «Territorio»),

Io, F. L. RUSSELL, Maggiore R. A. A., Commissario per la Zona di Gorizia, in forza dei poteri conferitimi

ordino:

ARTICOLO I

L'«ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI GORIZIA» è con ciò messo in liquidazione.

ARTICOLO II

Il rag. BRUNO BRESSAN, della Camera di Commercio, è con ciò nominato liquidatore dell'Ente Provinciale del Turismo di Gorizia.

ARTICOLO III

Il predetto liquidatore avrà tutte le funzioni, poteri, diritti e doveri di un liquidatore secondo tutte le leggi in vigore l'8 settembre 1943, ma egli opererà nell'esercizio delle sue funzioni, poteri, diritti e doveri sotto il controllo del G.M.A. uniformandosi agli ordini di questo.

ARTICOLO IV

Il liquidatore potrà essere sostituito e i suoi successori potranno essere nominati ad tempo in virtù di un ordine scritto e firmato da me o dai miei successori.

ARTICOLO V

Questo Ordine avrà effetto dalla data in cui viene firmato da me.

Datato a Gorizia, addì 2 settembre 1946.

F. L. RUSSELL, Maggiore, R. A.

f.f. Commissario di Zona, Zona di Gorizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A

o

...rte della Venezia

...di Gorizia, in forza

...a alle ordini di S.

...ministero Marina

...di un liquidatore
...delle sue funzioni
...in di questo

...essere nominati sul

...dd 4

...dd'aggiore, R. A.
... Zona di Gorizia

ZONA DI POLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 63

NOMINA TEMPORANEA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER I MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA ZONA DI POLA

1. — In accordo all'Ordine No. 137 del G. M. A., io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola

ordino:

che le seguenti persone siano con questo mezzo temporaneamente nominate a funzionare nel Consiglio di Disciplina per i Maestri delle Scuole Elementari della Zona di Pola:

Presidente: Prof. Emilio Villa, Sopraintendente scolastico della Zona di Pola;

Vice Presidente: Dott. Giovanni Dalla Zonca, Giudice;

Membri: Marcello Zerqueni
Antonio Prenzale
Achille Gorlato
Milenko Herak
Giovanni Marelli
Josip Rossich

2. — Quest'Ordine avrà effetto dal 1° agosto 1946.

Pola, 9 settembre 1946.

E. S. ORPWOOD - Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 64

ANNULLAMENTO DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 42

Con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 42, dd. 17 aprile 1946, Adelmo Radin venne nominato quale Capo Ufficio Distribuzione Mezzi Tecnici di Produzione per l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Zona.

Perciò, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo ORDINO che il suddetto Ordine Amministrativo di Zona No. 42, dd. 17 aprile 1946, sia annullato.

Pola, 12 settembre 1946.

E. S. ORPWOOD - Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A TO

63

ESTRI DELLE

Colonnello, E. S.
di Pola

a funzionare nel
Pola:
Zona di Pola;

WOOD - Ten. Col.
rio di Zona, Pola

TO

. 64

ONA No. 62

Adelmo Gadin avente
er l'Ospedale Pro-

Reale di Berkshire,
ato Ordine Annesso

PWOOD - Ten. Col.
ario di Zona, Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 66

NOMINA TEMPORANEA DEL REGGENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI, POLA

1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola

ordino:

che il sig. Mario Mallig sia con questo mezzo temporaneamente nominato quale Reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori, Pola, con decorrenza dal 1° maggio 1945.

Pola, 16 Settembre 1946.

E. S. ORPWOOD - Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ZONA DI POLA

Avviso di Zona N. 2

COMMISSIONE PER LE CARTE D'IDENTITA' PER LA ZONA DI POLA

Con questo mezzo si dà notizia che:

1. — Facendo seguito all'Ordine No. 129 del 13 maggio 1946, è stata costituita la Commissione di Zona per le Carte d'Identità, che avrà il compito di decidere sui ricorsi ed appelli concernenti le Carte d'Identità ed i Certificati di Registrazione.

2. — L'indirizzo dell'Ufficio della suddetta Commissione è:
Governo Militare Alleato — Ufficio Legale
Via Campo Marzio (Palazzo Genio Civile) — Stanza 3)

3. — Ogni appello e ricorso a detta Commissione sarà indirizzato al summenzionato Ufficio e dovrà essere redatto nei limiti imposti nell'Articolo II, Sezione 2 dell'Ordine No. 129, come pure nella Sezione 3 di detto Ordine.

Pola, 10 settembre 1946.

E. S. ORPWOOD - Ten. Col.
Commissario di Zona, Pola

61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME II

Gazzetta N. 1

GOVERNO MILITARE ALLEATO

INDICE

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale — Pag.

No. 60 B Riammissione in servizio di professori universitari — Aggiunta alla Sezione B, Art. VII dell'Ordine Generale No. 60 3

No. 63 C Modifiche agli Ordini Generali No. 63 e No. 63 B che sottraggono le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici 4

No. 70 Confisca dei beni ed avocazione dei profitti di regime 5

Ordine

No. 61 B Modifica all'Ordine No. 61 — Autorizzazione dell'entrata in vigore di provvedimenti di carattere finanziario 21

No. 151 B Modifica all'Ordine No. 151: Costituzione d'una commissione del „Film" 22

No. 168 Trattamento di missione del personale statale 23

No. 170 Misura delle prestazioni in denaro a favore degli operai e degli impiegati nell'esecuzione obbligatorio di malattia e dei relativi contributi 24

No. 187 Istituzione di corsi universitari straordinari per studenti reduci ed altri 27

No. 199 Concessione dell'indennità di prima sistemazione e di un'indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semi-distrutti o danneggiati - rifusione di spese di viaggio e per le ispezioni periodiche degli accessori e dei mantenimenti 28

No. 213 Proroga di termini in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari 35

No. 214 Autorizzazione concessa alla Chiesa del Duomo di Cormons ad accettare un'eredità 37

No. 215 Autorizzazione concessa alla Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Mossa ad accettare una donazione d'immobili da Elvira Regent, in Silverio 39

No. 218 Modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle aziende e ricevitorie delle imposte dirette 40

No. 220 Autorizzazione ad accettare un lascito concesso alla Provincia Italiana delle Suore cappuccine del terz'Ordine di S. Francesco d'Assisi con sede in Treviso 41

No. 223 Sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni in materia di economia e commercio 45

No. 233 Sospensione temporanea dell'efficacia di titoli esecutivi 46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEATO

Pag.

Agenzia
60 3
Amministrativo
1 4
ter 5

...ente in vigore
...ione 21
...commissione
...ione 22
...ione 23
...gnori e degli
...ria e dei re-
...ione 24
...ndenti statali
...ione 27
...di un inden-
...ni centri di-
...ne il viaggio 29
...uno impiegato
...mestre nichi 30
...ollettivo degli
...ione 37
...Comunale ed
...ione 39
...S. Andrea
...immobili da
...ione 40
...di dipendenti
...ione 41
...rovincia Isa-
...S. Francesco
...ione 45
...all'esercizio
...orso 46
...ativi 47

Pag.

Ordine Amministrativo

No. 53 Autorizzazione concessa a Montovan Romano di Gorizia per la confezione di speciali praletti farmaceutici 48
No. 58 Variazione nell'indice base del costo della vita in relazione alle retribuzioni ai dipendenti statali 50
No. 606 Promozione temporanea di magistrati in Corte d'Appello per merito distinto 52

Istruzione Amministrativa

— Istruzione Amministrativa — Educazione Civica — Circolare No. 10 — Apertura di scuole professionali slovene 53

Avviso

No. 16 Esposizione nell'industria privata 54
No. 17 Cambiamento di denominazione del Quartier Generale 54

Errata Corrige 54

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine Amministrative di Zona

No. 37 Nomina del Comitato alleato per il Comune di Grado 56
No. 38 Nomina di Codan Giuseppe a Presidente Comunale di Lubiana del Lago 56
No. 39 Nomina del Signor Fumis Fiore al Consiglio Comunale per Romans 57
No. 40 Nomina di Bocetti Pietro e Lavicetta Armando al Consiglio Comunale per Trieste 57

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 464 Lista Provinciale dei Tabaccai — Gorizia 58

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

No. 63 Nomina temporanea del Consiglio di disciplina per i maestri delle scuole elementari della Zona di Pola 60
No. 64 Annullamento dell'Ordine di Zona No. 42 60
No. 66 Nomina temporanea del Reggente dell'„Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori — Pola" 61

Avviso di Zona

No. 2 Commissione per le carte d'identità per la Zona di Pola 61

0977